

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 113

GIUSEPPE RESCIGNO

Lo “Stato dell’Arte”
Le corporazioni nel Regno di Napoli
dal XV al XVIII secolo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
2016

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SERVIZIO II - PATRIMONIO ARCHIVISTICO

Direttore generale Archivi: Mario Guarany
Direttore del Servizio II: Micaela Procaccia

Il volume fa parte della Collana *Alle origini di Minerva trionfante*, frutto della collaborazione scientifica tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione generale Archivi) e del Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa (COSME) del Dipartimento di Scienze Politiche "J. Monnet" della Seconda Università degli Studi di Napoli.

© 2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archivi
ISBN 978-88-7125-343-5

Stampato nel mese di aprile 2016
a cura della Tipografia Gutenberg di Libertyprint S.r.l. - Fisciano (SA)

Responsabile scientifico del progetto:

Giuseppe Cirillo

Comitato scientifico:

Giuseppe Galasso, Aurelio Musi, Francesco Barra, Giovanni Brancaccio, Salvatore Ciriaco, Luigi Mascilli Migliorini, Aurelio Cernigliaro, Rosanna Cioffi, Gian Maria Piccinelli, Gregorio Angelini, Imma Ascione, Maria Luisa Storchi, Cosimo Rummo, Antonio Baldo, Pasquale Femia, Micaela Procaccia, Michelina Sessa, Mauro Felicori, Mario Guarany, Caterina Bon Valsassina

Responsabile della redazione:

Maria Anna Noto

Redazione:

Ugo della Monica, Angelo Di Falco, Claudio Meo, Giuseppe Rescigno, Paola Viviani, Marco Trotta, Francesco Moscato

La collana è provvista di referees anonimi italiani e stranieri

Hanno collaborato al progetto:

Seconda Università degli Studi di Napoli

Giuseppe Cirillo, Lanfranco Cirillo, Fabio Converti, Angelo Di Falco, Elvira Falivene, Amalia Franciosi, Diego Lazzarich, Gian Maria Piccinelli, Elvira Romano, Carmen Saggiomo, Antonio Tisci, Rosanna Verde, Paola Viviani, Nadia Verdile

Università degli Studi di Napoli, Federico II

Gianfranco Borrelli, Aldo Di Biasio

Università di Salerno

Francesco Barra, Ugo Della Monica, Aurelio Musi, Maria Anna Noto, Giuseppe Rescigno, Claudio Meo

Università di Chieti-Pescara

Giovanni Brancaccio, Marco Trotta

Biblioteca Centrale dell'Università di Salerno

Marcello Andria (direttore), Angelina Pinto (capo ufficio acquisizioni), Patrizia De Martino (capo ufficio catalogazioni)

Archivio di Stato di Avellino

Gerardina Rita De Lucia (direttore)

Archivio di Stato di Benevento

Valeria Taddeo (direttore), Palma Stella Polcaro, Giuseppe Losanno, Ornella Colarusso, Albina Cerleglia

Archivio di Stato di Caserta

Aldo Santamaria (direttore)

Archivio di Stato di Napoli

Imma Ascione (direttore), Caterina Esposito, Daniela Ricci

Archivio di Stato di Salerno

Imma Ascione (direttore), Renato Dentoni Litta, Maria Teresa Schiavino, Biancamaria Trotta, Silvana Sciarrotta

Archivio di Stato di Roma

Maria Antonietta Quesada, Luisa Salvatori, Lucia D'Amico

Consorzio-Osservatorio Appennino Meridionale (Università di Salerno)

Raffaele Beato, Orsolina della Queva, Eduardo Martuscelli

Abbreviazioni

ADSA = Archivio Diocesano di Salerno
ASBNA = Archivio Storico del Banco di Napoli
ASNA = Archivio di Stato di Napoli
ASSA = Archivio di Stato di Salerno
ASPN = Archivio Storico per le Province Napoletane
ASPZ = Archivio di Stato di Potenza
ASMNA = Archivio Storico Municipale di Napoli
ASBNA = Archivio Storico del Banco di Napoli
BNNA = Biblioteca Nazionale di Napoli

PREFAZIONE

Ricerca scientifica e beni culturali: le prospettive di Europea in Italia

Il volume di Giuseppe Rescigno, sulle corporazioni del Regno di Napoli nell'Età Moderna (Lo Stato dell' "Arte". Le corporazioni del regno di Napoli nei secoli XV-XVIII), risulta importante per più di un aspetto.

Si tratta di uno studio che arricchisce i contributi presenti nella Collana del Ministero dei Beni Culturali, Alle origini di Minerva trionfante (Saggi, Direzione Generale degli Archivi), che con i suoi contenuti fa da trait d'union con i volumi di prossima programmazione dedicati alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

Col volume di Rescigno siamo al cospetto di una ricerca basata su fonti primarie inesplorate o poco battute dei corpi d'arte del Regno di Napoli. La ricerca, con le sue implicazioni di carattere economico-istituzionale offre uno spaccato inedito del Mezzogiorno d'Italia nell'Età Moderna. La pubblicazione è intimamente legata alle altre iniziative del COSME (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa, della Seconda Università degli Studi di Napoli) per quanto concerne i progetti di digitazione e messa in rete di alcuni importanti archivi europei costruiti sulle indicazioni di Europea (Biblioteca Digitale Europea).

I volumi della Collana sin qui pubblicati hanno consentito un raccordo tra archivisti, studiosi del ministero dei Beni Culturali, ricercatori di materie umanistiche e scientifiche afferenti al COSME, oltre a docenti di altre Università italiane e straniere; collaborazione che ha ispirato decine di ricerche basate soprattutto su fonti primarie inedite o comunque poco battute.

I contenuti dei vari saggi hanno spaziato da una identificazione del territorio indagato nelle sue principali componenti (quali le stratificazioni agricole, gli insediamenti umani, l'industrializzazione) ad una lettura basata sulla sua identità di patrimonio culturale. Senza per questo perdere di vista altri aspetti legati alla demografia, all'antropologia, all'etnografia. Una visione complessiva in cui gli uomini e le società costruiscono il territorio e vivono in comunità in vista di uno scopo - secondo i canoni di Max Weber - teso alla realizzazione di forme sempre più elevate di civilizzazione.

Un ulteriore settore di indagine della Collana ha riguardato le opere di antropizzazione concretizzate nel lungo periodo nelle province meridionali: dalle grandi

modificazioni del paesaggio, alla sistemazione degli assetti agricoli ed idrogeologici, alla costruzione di manifatture, alla edificazione di fabbriche, al ruolo delle città nella gerarchizzazione dell'assetto rurale.

Infine, in alcuni volumi, è stato perseguito l'obiettivo di far dialogare la storia con il territorio, di recuperare gli elementi materiali ed immateriali delle trasformazioni complesse e di proiettarli in una prospettiva dinamica, di leggere le trasformazioni chiave del passato attraverso i problemi del loro e del nostro tempo in modo da orientare le nuove scelte e le strategie odierne di valorizzazione del territorio.

Obiettivi perseguiti soprattutto attraverso lo studio di una gran mole di fonti documentarie inedite o comunque poco conosciute custodite presso il Grande Archivio Napoletano, l'Archivio della Reggia di Caserta e fondi archivistici minori, senza perdere di vista un'ampia pubblicistica del settore.

In particolare da questi ultimi studi sono nati i volumi sulla produzione cartografica del primo Ottocento del Regno di Napoli; sulla cartografia dei Siti Reali del periodo borbonico; oltre a saggi dedicati all'organizzazione e al funzionamento degli stessi complessi monarchici (altre ricerche monografiche in corso d'opera concernono i siti di S. Leucio e Carditello).

Attualmente, un bacino di ricerca parallelo concerne l'acquisizione del materiale documentario dell'Archivio delle MCM (Manifatture Cotoniere Meridionali), uno dei più importanti complessi d'impresa italiani dell'Otto-Novecento, del quale è in corso la schedatura e la digitazione dei documenti.

Quanto sinora prodotto o è in fase di elaborazione da parte di queste ricerche scientifiche mira, in prima istanza, di chiarire il rapporto tra la funzione della storia e la riappropriazione della memoria, in un momento particolarmente delicato della storia d'Italia e d'Europa; oltre all'obiettivo di fornire una lettura dell'identità del territorio perseguita attraverso un processo di storicizzazione e di riappropriazione.

Questo problema del rapporto tra storia e memoria introduce un ulteriore aspetto relativo alla relazione tra storia ed archivi documentari. Rapporto che deve essere diverso da quello che – come accade in molti paesi occidentali - ha interessato il semplice studio di alcuni grandi eventi che hanno inciso in modo esclusivo sulla memoria collettiva.

Diverso è il rapporto con l'identità del territorio come paesaggio culturale. In questo caso sono i processi di civilizzazione ad essere presi in esame, quali conseguenze della dialettica uomo-ambiente.

Siamo al cospetto di due prospettive storiche, frutto di due filosofie della storia, che vedono altrettante diverse utilizzazioni delle fonti archivistiche. Da una parte la storia ispirata all'idea di progresso che rivolge il suo sguardo verso il futuro e che legge gli archivi del passato secondo la prospettiva dei problemi del presente. Dall'altra una storia memoriale che utilizza le fonti spostando la sua prospettiva

temporale non verso il presente ma verso il passato. Il futuro si ripiega nel passato, facendo emergere un'inedita struttura di territorialità ibrida.

Questa storia-memoria, spesso narrata da comunicatori e giornalisti, ha portato, secondo alcuni studiosi, all'ossessione memoriale, effetto della musealizzazione della società occidentale.

Mentre nella storia ispirata all'idea di progresso l'avvenimento cardine sta nell'evento (ad esempio, le rivoluzioni), nella storia-memoriale il fulcro si concentra nei grandi traumi. Un fatto drammatico capace di trasformare il mondo, non perché è periodizzante, ma perché incide nella vita della gente e ne segna la memoria.

Invece, dalla nostra prospettiva, il rapporto tra storia ed archivi si propone un obiettivo esattamente opposto all'ossessione memoriale. È una storia che tende a recuperare il passato guardando al presente.

Gli studi licenziati o in fase di ultimazione della Collana Alle origini di Minerva trionfante hanno il merito di aver avviato una programmazione su una prospettiva diversa mirante a fornire una griglia concettuale per un nuovo approccio allo studio delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia. Opere che – come è stato ricordato - perseguono l'obiettivo dello studio dell'identità del territorio come paesaggio culturale.

Nel corso del 2015 sarà inaugurato un primo seminario su questo argomento, partendo dai risultati emersi dallo studio sulla Puglia - la prima regione oggetto di indagine nell'ambito di questa iniziativa - che sarà utilizzata come caso paradigmatico per inquadrare le restanti regioni del Mezzogiorno.

In attesa dell'attuazione di altre iniziative del COSME, i concetti sin qui esposti pongono un ulteriore problema scaturito da quanto sinora prodotto, e cioè quello della realizzazione di alcuni progetti e della costruzione di prototipi sulla base delle indicazioni di Europea. È stato operato un approccio alle fonti dei grandi archivi europei per la produzione delle ontologie (campi di dominio che vedono un approccio di tipo semantico ai documenti, costruito da ricercatori di scienze sociali ed ingegneri informatici) mirante ad una trasmissione della conoscenza costruita attraverso approcci multidisciplinari.

Di qui il ruolo dei prototipi scientifici e dell'allestimento di laboratori costruiti dal COSME, nell'ambito di alcuni progetti di ricerca italiani ed europei, di digitalizzazione e messa in rete di alcuni grandi Archivi borbonici. In proposito si segnala il nuovo laboratorio, in corso di strutturazione, di Conservazione ed Archiviazione delle documentazioni digitali.

Ritornando al lavoro di Giuseppe Rescigno, si deve rilevare una sua doppia valenza: l'utilizzo di fonti primarie inesplorate; il loro impiego per una ricostruzione inedita delle vicende economiche ed istituzionali del Regno di Napoli.

In relazione al primo punto due sono le fonti principali indagate dall'autore: il corpo delle Capitolarzioni custodite presso l'Archivio di Stato di Napoli nel fondo Cappellano Maggiore. Statuti di congregazioni; il manoscritto depositato presso la

Biblioteca Nazionale di Napoli: Capitolazioni delle Arti suddite all'Eletto del Popolo, oltre a documenti sporadici sull'argomento custoditi presso altri archivi o citati da altri studiosi in saggi e monografie.

L'Autore, incrociando le fonti documentarie inedite con quelle edite, ha censito 355 corporazioni attive nel Regno di Napoli nell'età moderna, di cui 243 nella capitale (68%) e 112 nei centri di provincia (32%).

Per una corretta presentazione dei dati l'Autore ha strutturato il volume in due parti: la prima sulle attività annonarie, la seconda sulle Arti meccaniche.

Dei singoli statuti ha riportato gli anni dei rinnovi suddivisi per fonti di provenienza. Dati poi confluiti in "Quadri statutari" comprendenti note sintetiche sui contenuti dei singoli statuti.

Dalla trattazione del materiale documentario emerge uno strettissimo rapporto tra le corporazioni e la storia del Regno di Napoli.

Mentre i primi statuti dell'Arte della seta e dell'Arte della lana sono riferibili alla metà del Quattrocento, al periodo aragonese (importanti quelli accordati a Napoli, Cava de' Tirreni e Catanzaro), quelli annonari datano a partire dagli inizi del Cinquecento. Questi ultimi erano sottoposti ad uno stretto controllo da parte del governo (si vedano i Capituli del ben vivere del conte di Ripacorsa) sia attraverso prammatiche, editti annonari e bandi allo scopo di garantire l'accesso alle risorse alimentari in prima istanza al popolo della capitale. Una normativa - spesso rinnovata da un susseguirsi di norme di ispirazione prevalentemente congiunturale - articolata e macchinosa della quale a volte si stenta a comprenderne la logica.

La complessità dell'apparato legislativo dell'annona napoletana è da mettere in relazione alle funzioni della capitale in quanto centro di espansione commerciale e grande mercato di consumo dei prodotti del Mezzogiorno (di qui il complesso ruolo dei Consoli e la loro funzione di cerniera tra l'Eletto del Popolo - da cui dipendevano le Arti annonarie - e i matricolati).

D'altro canto emerge che l'estensione di queste norme agli altri centri del Regno va inserita - come ha rilevato Galasso - all'interno delle nuove funzioni che si instaurano, a partire dalla prima metà del Cinquecento, tra Napoli e le altre città e Province del Regno.

Ad influenzare la rilevante espansione delle corporazioni è la crescita della popolazione della capitale. A Napoli, che è diventata la terza città d'Europa, confluisce l'élite del Regno che crea un grande mercato interno. Per cui, oltre alle corporazioni del settore annonario, o dell'Arte della seta e della lana, diventano importanti quelle dell'abbigliamento (sartori, calzolari, calzettari ecc.), anche in riferimento al numero degli iscritti. Tra le varie categorie emerge, in particolare, l'ascesa dei sartori, che si costituiscono in corpo d'arte dopo la separazione dalla corporazione dalle nobili Arti della Lana e della Seta.

Importante, in questo processo di espansione, la domanda proveniente dalle Corti Vicereali e poi da quella borbonica a partire da Carlo di Borbone. Così anche se le Arti sono influenzate dalle leggi suntuarie, di fatto, si crea un grande mercato che deve rispondere al fasto delle Corti (importanti, oltre alla sartoria, i settori dell'oreficeria, dell'arredamento, della profumeria, del ricamo, della pelletteria).

Non è immune da questo processo l'espansione dell'attività edilizia della capitale e di altre città del Regno. Di qui il protagonismo delle Arti edili (fabricatori, pipernieri e tagliamonti; scultori e marmorari; riggiolari), le Arti dei barbieri e parucchieri, le Arti del mare, i Conservatori e istituti corporativi musicali.

Il sistema delle Arti, nelle pagine dell'Autore, si lega strettamente a quello della sfera della carità, dell'assistenza, della previdenza dei corpi d'arte attraverso una striscia del tempo che ripercorre, a partire dai primi Statuti anonimi, le forme di contribuzioni dei matricolati per elemosine e diritti di entrata e l'ammontare delle sovvenzioni erogate per maritaggi e assistenza agli infermi, ai poveri e alle vedove.

L'approvazione degli statuti non passa solo attraverso il controllo statale. Molti di questi, come per il settore dell'Arte della lana, sono concessi dalla feudalità del Regno.

Dagli atti fondativi delle corporazioni di metà Quattrocento e fino al 1530 si assiste ad un lento affermarsi dei corpi d'arte tra la capitale e gli altri centri del Regno, con una impennata nel periodo 1530-1620, in concomitanza con la generale crescita economica.

La depressione causata dalla crisi del Seicento provoca una flessione del percorso di crescita dei corpi d'arte soprattutto nelle province del Regno nel trentennio 1620-1650. Nel trentennio successivo si registra una leggera ripresa di nuove statuizioni. Fa eccezione la capitale il cui trend, a partire dal 1620, flette in caduta libera fino alla soppressione delle corporazioni.

Infine, una analoga flessione si produce per le province tra 1680 e 1740, con una corrispondente ripresa fino al 1800, quando l'aumento delle corporazioni raggiunge il livello massimo.

Le cause delle oscillazioni non sono da ascrivere esclusivamente alla instabilità degli stessi corpi d'arte sempre in conflitto, particolarmente al loro interno, per liti e abusi vari. Un ruolo non secondario va attribuito alla politica ondivaga dello Stato.

Alla fondazione e all'espansione prima lenta, poi sempre più convincente di nuovi corpi d'arte, non sono estranei, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, i provvedimenti finalizzati alla promozione delle Arti nell'ambito dei governi urbani, ascesa che si arresta tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento probabilmente in concomitanza delle chiusure oligarchiche che sfociano nell'emarginazione delle Arti dagli stessi governi cittadini.

Sulla successiva flessione, a partire dal 1620, non può non aver influito la crisi politica ed economica del Regno culminata nei moti masanelliani; come pure alla

successiva modesta ripresa, dopo il 1650, non è estraneo il desiderio di rilancio del sistema produttivo in specie dopo la carestia del 1656.

In seguito, a ridare vigore al tormentato sistema delle Arti è la politica economica portata avanti da Carlo di Borbone. È il nuovo sovrano, infatti, che restituirà dignità alla borghesia produttiva riconoscendogli l'antico ruolo economico che si riverbera nell'incremento di nuove Capitolazioni a partire dal 1740.

Un libro importante quello di Giuseppe Rescigno sulle corporazioni del Regno di Napoli, un contributo che arricchisce non di poco il complesso degli studi finora pubblicati nella Collana Alle origini di Minerva trionfante.

Gregorio Angelini

Direttore Generale Organizzazione

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

INTRODUZIONE

Dallo “Stato dell’Arte” allo Stato moderno napoletano

Il volume di Giuseppe Rescigno si pone - attraverso la ricostruzione delle vicende delle corporazioni delle arti e mestieri del Regno di Napoli - due obiettivi: il recupero di fonti primarie non studiate o poco conosciute; l’approfondimento della ricostruzione delle vicende del Mezzogiorno d’Italia attraverso il cosiddetto “paesaggio come bene culturale”.

Nella Collana del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo già erano apparsi alcuni volumi dedicati alle arti ed alle corporazioni, e più in generale alla protoindustria ed alle attività industriali del Regno di Napoli¹; ora, però, l’autore prende in esame, oltre la letteratura conosciuta sull’argomento, il corpus delle capitolarioni custodite presso l’Archivio di Stato di Napoli nel fondo *Cappellano Maggiore. Statuti di congregazioni* e altre fonti depositate presso la Biblioteca Nazionale di Napoli nel fondo *Capitolazioni delle Arti suddite all’Eletto del Popolo*.

In questa ricostruzione risultano di particolare importanza i secoli XVI e XVII: il primo caratterizzato da un primato indiscusso dell’economia italiana a livello europeo, il secondo inquadrato dai più come secolo della decadenza.

A tal proposito negli ultimi decenni queste categorie sono state ampiamente revisionate, soprattutto la seconda è stata riletta a fondo attraverso una interpretazione meno ideologica sull’Italia spagnola, soprattutto nel suo contesto politico. Sono stati così ricostruiti i diversi elementi del complicato mosaico del sistema di potere asburgico: il rapporto tra il centro (la Castiglia) ed i reinos periferici; le funzioni politico-militari integrate dei reinos italiani e degli altri principati che gravitano intorno alla Spagna; il sistema di governo (il ruolo dei viceré, delle corti vicereali, del sistema polisindacale dei Consigli, della corte madrilenza e delle sue fazioni); il sistema asburgico di integrazione nobiliare (patronage regio, ascese, clientele, mobilità sociale); la logica che sottende alla commercializzazione dei feudi; il rapporto tra il sistema di patronato regio e le strategie del baronaggio all’interno del controllo politico-sociale-territoriale praticato dalla Spagna².

Poca attenzione è stata prestata alle funzioni e all’integrazione economica fra i diversi territori asburgici in Italia. L’unica eccezione, sicuramente sulla scia braudeliana,

si è indirizzata verso il ruolo dei genovesi, soprattutto verso la funzione di raccordo svolta all'interno della finanza pubblica (anche in quella dei singoli vicereami) e privata (come agenti locali della grande feudalità), nonché nel mercato dei feudi.

Sicuramente un primo importante risultato è venuto dagli studiosi delle aree dell'Italia Centro-Settentrionale del XVII secolo. Già Sella e Rapp, rispettivamente per la Lombardia e per il Veneto, prendevano le distanze dalla categoria di crisi generale del Seicento³. Nel secolo della decadenza, quando l'Italia perdeva il suo primato conquistato tra Quattrocento e Cinquecento, cominciavano ad essere evidenti diversi settori di ripresa economica. La rilevanza assunta dalle colture specializzate del riso e del granturco, dalle opere di bonifica, dalle trasformazioni intervenute nella gelsicoltura nell'area della mezzadria, dalla crescita del settore serico e laniero non solo delle grandi città come Genova, Firenze, Venezia, Milano, ma anche di molte città intermedie di queste stesse regioni⁴.

Soprattutto Paolo Malanima approfondiva questi punti in studi dedicati prima alla Toscana e poi agli stati regionali italiani. La fine del primato (o la sua perdita) non sarebbe stata per lo storico toscano così catastrofica. Secondo queste prospettive, anche se entrava in crisi il circuito di una economia unitaria italiana e subentrava un processo opposto di regionalizzazione dell'economia, non tutte le aree italiane subivano le stesse conseguenze di arretramento. Si rompeva, però, il processo di integrazione commerciale: merci contro materie prime e derrate agricole.

Dopo la grande peste le due economie dell'Italia del Centro-Nord e del Mezzogiorno si scollano e le città del Centro-Nord, soprattutto Firenze, abbandonano alcuni settori produttivi - prevalentemente il laniero - e si specializzano nel campo dei setifici; successivamente si aprono ad altri mercati per la fornitura di derrate agricole e di materie prime.

In questo quadro appena tracciato, appare troppo semplicistico, però, il passaggio successivo: ritenere l'intera economia del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia e di altri territori italiani in balia delle economie nordiche. La tesi del Malanima, che ribalta il concetto di crisi assoluta ed introduce la categoria di crisi relativa, spiegata con una diversa allocazione di risorse, non tiene conto assolutamente della nuova geopolitica subentrata nella Penisola italiana degli Asburgo.

Inoltre, studi recenti indicano come quello che si perde a livelli di circuiti con Firenze, con altre città toscane, con le città della Repubblica veneta, sia parzialmente recuperato - almeno dopo la peste del 1656 - nei rapporti con Genova, Livorno, Roma, Civitavecchia, con le città siciliane, perfino con circuiti che coinvolgono la Sardegna⁵.

Pertanto è bene precisare due punti. Il primo: nel Seicento, pur in presenza di forme di regionalizzazione dell'economia, come per la Toscana, subentra una nuova forma di integrazione economica - diversa da quella cinquecentesca - che coinvolge buona parte dei domini degli Asburgo o delle aree su di essi gravitanti. Il secondo: mentre per una parte delle grandi città italiane le strategie politiche ed economiche sembrano essere dettate dalla sola legge del mercato, per l'Italia spagnola l'integrazione economica è in-

fluenzata dalla nuova geopolitica ed in particolare dalle continue congiunture militari, annonarie, finanziarie. La geopolitica influenza mercato e scelte produttive.

A completare il quadro - come emerso in diversi studi recenti - siamo in presenza di un Regno di Napoli che non si caratterizza solo per le aree rurali, spesso soggette ad angarici baronaggi, ma che presenta anche diverse sacche territoriali con importanti città, decine delle quali regie.

A ciò si aggiunga la politica asburgica, specifica all'interno del Regno, finalizzata alla costruzione di una grande capitale e di un vasto territorio comprendente sia casali di Napoli sia una vasta rete di città regie comprendente Capua, Aversa, Gaeta, Sorrento, Castellammare... fino a Cava de' Tirreni e Salerno.

Alla luce di questa nuova proposta interpretativa scaturisce una chiave di lettura del volume di Giuseppe Rescigno a diversi livelli:

- a) le corporazioni, le città, la protoindustria, l'economia del feudo;
- b) la nascita e il funzionamento del sistema di integrazione economica nell'Italia asburgica: le funzioni tra le diverse parti;
- c) l'economia militare e il ruolo dei genovesi nella gestione della finanza: gli approvvigionamenti delle grandi città.

1) Una delle novità del volume di Rescigno deve essere letta soprattutto in rapporto a due punti: le funzioni acquisite dal Regno e dalla città di Napoli nel corso del periodo aragonese e spagnolo e la nascita delle corporazioni; l'integrazione economica che permette la nascita del sistema della protoindustria e la crescita dell'economia del feudo.

In merito al primo punto fra fine Cinquecento e primi decenni del Seicento si assiste ad un processo di modificazione degli equilibri politici, economici ed amministrativi interni del Regno. Questi equilibri, che creano nuove gerarchie urbane e nuovi rapporti fra le aree interne, sono dovuti ad almeno quattro fattori: l'inserimento del Regno nel nuovo indotto politico e militare del *sistema imperiale spagnolo*; la politica spagnola nei confronti di Napoli, che nel Seicento, oltre a diventare la terza città europea, gerarchizza a proprio vantaggio i rapporti con le altre città e province del Regno; la crisi del Seicento e la regionalizzazione dell'economia italiana, che proietta il Regno di Napoli verso posizioni sempre più marginali; gli ulteriori effetti di questo processo ai fini di una nuova utilizzazione delle materie prime del Regno di Napoli a vantaggio dell'affermazione di una protoindustria interna.

Sono gli ultimi sovrani aragonesi ed i primi sovrani asburgici che portano avanti una politica di crescita della città di Napoli: urbanistica, di accentramento di funzioni politiche e burocratiche, istituzionali. Questa crescita, oltre alle funzioni politiche attribuite alla capitale, è dovuta anche al particolare privilegio di cittadinanza napoletana.

Nell'acquisizione della cittadinanza si individuano almeno due tendenze ben distinte: la prima indica che la grande richiesta per ottenere tale privilegio sia proprio di alcune frange di popolazione che si stanno inurbando a Napoli. Si tratta soprattutto di migliaia di individui provenienti dai casali di Napoli, da Terra di Lavoro, dai Due

Principati, da tutta una miriade di zone costiere tirreniche fino alle province calabresi. La seconda tendenza, la richiesta di una cittadinanza napoletana alta, riguarda l'élite provinciale. Con la politica di azzeramento delle cittadinanze privilegiate di decine di città provinciali si fa pressante la richiesta di aggregazione, nei seggi della capitale o nella piazza del Popolo, di consistenti frange dei grandi patriziati urbani del Regno. Una moltitudine di famiglie affolla la capitale; comincia a formarsi una forbice tra nobiltà di seggio e quella fuori seggio. Forbice che tende ad allargarsi - con il subentrare di una politica, da parte della Sommaria, ancora più riduttiva nella concessione - con la svolta istituzionale degli anni Quaranta del Seicento e la promozione ad inaspettati ruoli della nobiltà napoletana da parte dello Stato spagnolo⁶.

All'interno di tale processo politico ed economico rivolto alla capitale e ad altre città del Regno vanno inseriti i privilegi dell'arte della seta e della lana concessi nel periodo aragonese e poi, più in generale, la formazione del sistema delle arti.

Qual è la prospettiva scientifica con la quale sono state studiate le corporazioni in Italia? Qual è la prospettiva di Rescigno nell'approccio alle Arti e alle corporazioni del Regno?

Se esaminiamo gli studi italiani di lungo periodo emergono soprattutto alcuni aspetti: il rapporto tra le funzioni economiche cittadine ed il ruolo delle realtà corporative; la tradizione statutaria e le autonomie cittadine; la dialettica interna alle élite cittadine tra popolari e patriziato, dove, spesso, gli iscritti alle corporazioni giocano il loro peso; la funzione di controllo qualitativo delle produzioni e il ruolo svolto nelle reti assistenziali.

Le corporazioni sono state studiate anche in rapporto al cattolicesimo corporativo ed alle contaminazioni che subiscono in seguito alla Controriforma. Richard Trexler ha parlato per Firenze del primo Cinquecento di una *révolution rituelle*, ossia una svolta nel comportamento rituale segnato dal tramonto del «cattolicesimo corporativo»⁷. Mentre tra tardo Medioevo e prima Età Moderna prevaleva l'idea organicista della *corporatio*, derivante dalla concezione romana della *universitas*, ma anche dalla teoria cristica, che valorizzava i legami sociali orizzontali dei ceti e corpi locali, sovralocali, ecclesiastici e laici - un sistema che garantiva coesione, in basso ed in alto, in quanto il cattolicesimo corporativo è costruito su una sintesi tra corpo sociale, corpo politico e corpo mistico⁸ -, a partire dai primi decenni del Seicento, il cattolicesimo corporativo subisce contemporaneamente un attacco, da una parte, di una monarchia consolidata, che ha meno bisogno di rituali che richiamano istituzioni corporative; dall'altro, di una Chiesa che ha acquisito la lezione della Controriforma e che guarda con sospetto il rapporto collettivo con il sacro propugnando una fede più interiorizzata. Solo nel Settecento, l'intreccio in materia di rituali tra Chiesa e Stato viene meno, con una netta separazione tra le due sfere: le cerimonie dell'assolutismo trionfante e quelle del corpo-Chiesa.

A fare il punto sulle corporazioni degli antichi stati italiani, nel quale però la prospettiva dei saggi non fuoriesce dalle impostazioni richiamate, è importante un

recente volume curato da P. Massa e A. Moioli. La ricerca (*Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*⁹), che ha proceduto ad una schedatura di gruppi di mestieri e professioni attivi tra XVI e XVIII secolo, avvalorata la modesta incisività delle corporazioni del Mezzogiorno rispetto al sistema delle Arti dell'intera penisola. Nel periodo in esame, la loro distribuzione si è rivelata pari al 70,14% nel Nord, al 14,35% al Centro e al 15,51% nel Sud. Ovviamente la scarsa presa dell'istituto corporativo nel Mezzogiorno non è solo un fattore quantitativo poiché al centro Italia, dove si è rilevata addirittura una percentuale inferiore di corporazioni, nonostante la relativa debolezza delle "industrie" e la presenza del potere papale, gli artigiani poterono godere di una certa autonomia all'interno delle amministrazioni cittadine.

Correlazioni non facili e, soprattutto, non scontate. La nascita della protoindustria e delle corporazioni è infatti favorita, anche nel Regno di Napoli, da un doppio processo: la regionalizzazione dell'economia italiana; l'integrazione economica dei contesti regionali che gravitano nell'Italia spagnola. Sono soprattutto le corporazioni, in mancanza di una specifica politica statale, a giocare diversi ruoli: alcuni di lungo periodo, come la vigilanza sulle merci prodotte o il controllo della manodopera corporata da impiegare che, secondo Moioli, portano a puntualizzare nei propri statuti gli elementi deontologici e professionali, insistendo in merito alla disciplina delle diverse fasi lavorative; altri, completamente nuovi, che scaturiscono da alcune precise congiunture. Emerge infatti il fatto che corporazioni, monti di mercanti e produttori si fanno carico, a partire dalla crisi del Seicento, della programmazione di strategie economiche territoriali complessive.

Importante la nuova prospettiva, rispetto a questo quadro, offerta da Rescigno: la storia delle corporazioni va letta parallelamente alla crescita della capitale ed alla politica economica del Regno (bisogna legarla agli arrendamenti ed alla politica fiscale) e non alla storia delle autonomie o delle statuizioni cittadine; buona parte delle corporazioni del Regno non hanno una origine medievale ma nascono in seguito alla formazione di attività manifatturiere nel Regno fra XVII e XVIII secolo.

Questi i dati offerti da Rescigno. Importante la cartografia sulla distribuzione delle corporazioni presenti nel Regno e la loro origine cronologica. Si rilevano 355 corporazioni, di cui 243 nella capitale (68%) e 112 nei centri di provincia (32%). Incide la politica statale rivolta verso la crescita della capitale. Oltre alle corporazioni dell'arte della seta e della lana di metà Quattrocento, sono importanti quelle collegate alla rete annonaria distribuita intorno alla città. La pietra miliare è costituita dai *Capituli del ben vivere* del conte di Ripacorsa fondati soprattutto sulla preoccupazione del governo di garantire l'accesso alle risorse alimentari in prima istanza al popolo della capitale attraverso il meccanismo delle «*assise*». Importante in questo contesto il ruolo dei Consoli e la loro funzione di cerniera tra l'Eletto del Popolo - da cui dipendevano le Arti annonarie - e i matricolati. Le magistrature

cittadine diventano indispensabili in materia di controllo delle professioni legate all'approvvigionamento, soprattutto attraverso una ferrea sorveglianza sulla distribuzione e l'attività dei mestieri collegati all'annona.

Napoli diventa la città dove si concentrano e vengono spese le rendite delle élite e di gran parte dei gettiti statali. Le corporazioni napoletane si adattano a questo particolare tipologia di domanda. È il momento dell'ascesa dei sartori, che si costituiscono in corpo d'arte dopo la separazione dalla corporazione dalle nobili Arti della Lana e della Seta.

Inoltre, le leggi suntuarie, sebbene con diversa efficacia, giocarono un ruolo di primo piano non solo in campo sartoriale, ma anche in altri ambiti della moda dell'epoca: come oreficeria, arredamento, profumeria, ricamo, pelletteria.

Anche le Arti dedicate alla lavorazione dei metalli, con particolare riferimento alle corporazioni di orafi e argentieri, indoratori, battiloro, tiraloro, ferrari ed Arti affini, sono influenzate dallo stesso processo.

Infine completano il quadro le Arti edili (fabricatori, pipernieri e tagliamonti, scultori e marmorari, riggiolari), quelle dei barbieri e parrucchieri, del mare, dei conservatori musicali e di altri istituti corporativi.

Ancora più importante è un ulteriore aspetto che emerge dalla ricerca: il processo che collega la formazione della storia delle corporazioni a Napoli e nelle province è collegato al trend economico cinquecentesco e poi, dopo la crisi degli anni Venti-Cinquanta del Seicento, dalla ripresa degli ultimi tre decenni del secolo XVII.

Questo trend è così sintetizzato dall'autore: fino al 1530 si assiste ad un lento affermarsi dei corpi d'arte tra capitale e altri centri del Regno. Una impennata si registra nel periodo 1530-1620 durante il quale i valori massimi sono raggiunti sia dalle corporazioni della capitale che da quelle del Regno. Dopo una flessione una nuova dinamicità emerge all'interno delle nuove statuizioni nel trentennio successivo (1650-1680).

Nella capitale la crisi del Seicento nuoce alle corporazioni che, secondo l'autore, sono in caduta libera, mentre nelle province la tenuta temporale è maggiore. Sono le province le vere protagoniste della ripresa economica del secondo Seicento.

Una situazione che la dice lunga sul processo propulsivo della città di Napoli che, evidentemente, dopo il 1620 non riesce ad essere più l'elemento determinante di crescita.

Questo trend, proposto dall'autore, comparato con i dati che abbiamo a disposizione sul flusso commerciale, tra inizi e fine Seicento (1625 e 1679), di importanti indicatori come la fiera di Salerno e la dogana di Vietri, attestano questa tendenza¹⁰.

Altro elemento che conferma tale trend è rappresentato dalla produzione delle attività protoindustriali e delle aree dell'economia del feudo.

In tal senso è opportuno precisare tre punti. 1) le prime forme di protoindustria concernono le industrie molitorie: i grandi rifornimenti annonari verso la città

capitale ed il monopolio dell'energia idrica, di vastissimi territori, messi in piedi dall'annona della capitale e dal baronaggio che detiene, fra i diversi diritti feudali, i diritti proibitivi sulle acque. Questa geografia della protoindustria molitoria nell'età moderna, ad esempio, finirà per influenzare le forme protoindustriali più importanti del Regno di Napoli: la produzione di paste alimentari.

I luoghi dove erano collocati i mulini utilizzati dall'annona napoletana, per la sfarinatura dei grani, costituiranno poi gli spazi della concentrazione dei grandi pastifici.

In seconda istanza, sfarinatura dei grani e disponibilità di materie prime fanno da traino alla produzione degli altri manufatti della protoindustria: pannilana e lavorazione di ferro, cuoio, carta ed altri prodotti artigianali.

Terzo punto, i prezzi di questi prodotti - pane e pasta per le città e gli altri prodotti della protoindustria esportati - non sono mai completamente determinati dalla legge del mercato ma rispondono a continue emergenze, commerciali e militari, che gonfiano la domanda ed i prezzi.

Ancora tre questioni: perché la feudalità investe in settori nuovi, come nella protoindustria?; il rapporto tra protoindustria e corporazioni; la dialettica tra politica statale ed iniziativa feudale.

Una parte rilevante delle famiglie della grande feudalità finanzia i comparti protoindustriali. La pubblicistica feudale, tra Cinque e Seicento, non lega il valore dei feudi semplicemente alla quantità o alla qualità dei centri, neanche al numero di vassalli, o alla sola rendita complessiva. Si attribuisce più valore alla dignità legata allo specifico *status* originario del feudo. La stessa pubblicistica afferma, però, che non vi può essere dignità senza ricchezza in quanto il livello dello *status* va mantenuto nel tempo¹¹. Di qui, di fronte al crollo della rendita feudale, molti esponenti delle principali famiglie del Regno di Napoli potenziano diversi settori protoindustriali. I mezzi per attuare queste politiche sono dei più tradizionali e sono tratti dalle giurisdizioni, dai diritti proibitivi, dalle dogane, dai passi, da altri corpi, tutti insiti nei benefici originari del feudo. Ovviamente i nuovi comparti che si vanno a creare sono molto redditizi, ma richiedono investimenti consistenti da parte del baronaggio.

L'ultimo punto: l'economia del feudo. Molti studi hanno messo in rilievo come i mercati dei feudi, soprattutto napoletani e siciliani, costituissero una riserva nel sistema di integrazione delle élite messo in piedi dalla Spagna¹². Invece meno indagata è la trasformazione dell'economia in rapporto alla ripresa economica del secondo Seicento. Una delle novità, nel panorama degli studi, è infatti fornita dalla partecipazione delle aree feudali alla produzione per il mercato.

Lungi dall'addentrarci negli interminabili dibattiti che hanno interessato la transizione dal feudalesimo al capitalismo, si prende solo empiricamente visione di come vaste aree italiane caratterizzate dalla massiccia presenza del feudo - Regno di Napoli, Regno di Sicilia, Stato della Chiesa - e che, a diversi livelli, gravitano nel sistema asburgico, partecipino al sistema di integrazione economico-commerciale dell'Italia degli Austriaci.

Uno dei primi storici a rilevare che la ripresa economica del secondo Seicento si mette in moto non solo nelle città del Nord, ma anche nell'Italia feudale è Enrico Stumpo. Lo storico del Piemonte, in alcuni importanti studi, prendendo le distanze dalla categoria della "rifeudalizzazione" del Seicento, coglieva anche i diversi valori insiti nel feudo: non solo economici, ma anche simbolici (lo *status* nobiliare che proviene dal feudo) e politici.

A partire dalla ripresa del secondo Seicento non solo aumenta la produzione di derrate agricole e di materie prime nelle aree feudali, ma aumenta anche la loro commercializzazione all'interno dei circuiti commerciali in particolare dell'Italia spagnola¹³.

L'elemento più rilevante di trasformazione, all'interno dell'economia feudale, è fornito dal Regno di Napoli. Importante la scelta di alcune grandi famiglie feudali che puntano sulla protoindustria a discapito del comparto agricolo. Ma vi sono anche strategie economiche che si pongono agli antipodi. La grande nobiltà romana, o siciliana, o anche la grande feudalità genovese che è subentrata nel Regno di Napoli, tendono a privilegiare la produzione di enormi quantità di cereali o di materie prime (lana) che cercano poi di indirizzare verso le città capitali o verso Genova.

La gran parte dell'economia del feudo oscilla fra queste due posizioni. Produzione di derrate agricole e di merci protoindustriali, magari con un non elevato valore aggiunto, ma comunque destinate alla commercializzazione.

2) L'economia del Regno subisce, però, un sostanziale mutamento a partire dagli inizi del Seicento.

Un primo punto. Importante, come si rilevava, il contesto nel quale fioriscono forme di protoindustria nelle aree italiane soggette alla Spagna vanno rapportate alle forme di integrazione economica che nascono nel Seicento. Poi, ovviamente, influiscono altri fattori: il crollo della domanda - dopo la grande peste del XVII secolo - e la dismissione delle manifatture laniere delle città del Nord Italia; la presenza di una rilevante materia prima, a basso costo, nel Regno di Napoli e nello Stato della Chiesa che dà la possibilità di impiantare opifici ben collocati rispetto ai mercati di approvvigionamento¹⁴.

A parte Genova, fra i reinos che dipendono direttamente dalla Spagna, diverse forme di protoindustria nascono soprattutto nel Regno di Napoli. Non siamo in presenza di nessun tipo di politica mercantilistica statale, ma solo dell'iniziativa di alcune grandi famiglie della feudalità che intraprendono queste attività: i Piccolomini d'Aragona (duchi di Amalfi), i Bonito (patrizi di Amalfi), i Doria di Melfi e i Doria Panphili, i Gaetani di Piedimonte, i Carafa di Maddaloni, i Boncompagni di Sora, i Caracciolo di Avellino e altre imprese concernenti diverse famiglie del patriziato appartenenti ad alcune città protoindustriali, oltre alle diocesi di Salerno e di Cava de' Tirreni.

Completamente diverso è il ruolo delle corporazioni all'interno dei processi di integrazione economica dell'Italia spagnola. Rilevante a Genova ed ancora importante in città siciliane come Messina (si pensi al ruolo della corporazione della seta),

poco rilevante nel Regno di Napoli (questo vale anche per le corporazioni delle Arti della Lana e della Seta).

Mentre i traffici commerciali sono favoriti dalle politiche economiche della Spagna - altra questione - che è attenta all'esportazione di prodotti agricoli e di materie prime per i reinos e territori che orbitano intorno alla Spagna, non altrettanto si può dire per quanto concerne i prodotti della protoindustria. In nessun caso si assiste ad efficaci politiche mercantilistiche. Anzi per un paradosso, come per i Regni di Napoli e di Sicilia, lo Stato, lungi dal praticare qualsiasi forma di incoraggiamento o protezione, tassa le materie prime e le merci esportate.

Passando al secondo punto, diverse fonti individuano una integrazione economica fra il Regno di Napoli, diversi altri reinos asburgici italiani, ed altri territori e città che gravitano intorno al sistema di potere spagnolo in Italia, a partire dal XVII secolo. Il nuovo sistema geopolitico nell'Italia spagnola del Seicento crea una fitta rete di circuiti economici. È una nuova integrazione - e non semplicemente una regionalizzazione dell'economia - che, con nuovi inclusi e nuovi esclusi, si sostituisce a quella cinquecentesca.

Come si integrano i flussi fra le aree spagnole italiane? In primo luogo sono importanti le nuove direttrici commerciali. Poco significative, in questo contesto, i flussi adriatici legati ai porti pugliesi legati alle esportazioni verso la Francia ed altri paesi nordici. Il circuito più importante, come si rileva dalle fonti richiamate della fiera di Salerno o della Dogana di Vietri, collega i porti del Regno di Napoli, soprattutto tirrenici, con Messina, Malta, Livorno, Civitavecchia, Genova. In genere, rotte commerciali triangolari o quadrangolari. I gozzi, e gli altri natanti, sono di diversa origine: di alcune città meridionali (con una concentrazione del naviglio fra i casali di Cava de' Tirreni, la Costiera Amalfitana, la Costiera Sorrentina ed il napoletano), ma anche siciliane, genovesi ed in alcuni casi di Livorno.

Un primo flusso collega i porti del Regno di Napoli con Messina e Genova: al mercato siciliano sono diretti pannilana, prodotti dell'artigianato del legno e della carta; a Messina sono imbarcate tonnine, stracci di lino per la fabbricazione di carta. La parte rilevante dei carichi concerne il grano e la seta, che prendono la via di Napoli, di Genova e di altre città italiane. A partire però dagli inizi del Seicento, il grano siciliano non può essere facilmente commercializzato - per i ristretti vincoli doganali - direttamente nel Regno di Napoli, pertanto le tartane della Costiera Amalfitana e Sorrentina, o genovesi, insieme con carichi di tonnine, trasportano cereali a Genova, a Malta, a Civitavecchia, a Livorno. In ognuno di questi porti caricano grandi quantità di stracci di lino ed altri prodotti industriali (allume, coloranti) che giungono soprattutto nei porti di Vietri e Cetara. La fiera di S. Matteo di Salerno, di metà settembre, funge poi da centro di raccordo e smistamento di questi prodotti.

Un diverso circuito commerciale prevede l'immissione di prodotti alimentari a Malta, oppure carta e paste alimentari (che in genere viaggiano sempre insieme) nei

mercati di Livorno e Civitavecchia. Altri prodotti importanti commercializzati nei territori asburgici italiani, oltre la seta ed i prodotti protoindustriali ed artigianali, sono l'olio e la lana. Anche la Sardegna partecipa a questi circuiti ed immette nei territori italiani degli stessi domini asburgici cereali ed altre materie prime¹⁵.

Altri flussi collegano il Regno di Napoli allo Stato della Chiesa: notevoli quantità di pannilana sono esportate dai poli manifatturieri di Terra di Lavoro verso lo Stato della Chiesa. Questo almeno fino alla fine del Seicento, quando Benedetto XIII introduce forme di mercantilismo, osteggiando tale esportazione¹⁶.

3) Nei domini asburgici italiani i flussi economici non sono regolati dalla semplice legge di mercato. L'integrazione commerciale è soggetta anche a continue emergenze che, spesso, sfociano in una economia di guerra. Così, le continue congiunture, che si trasformano in una costante politica di governo, indirizzano i flussi verso alcune città capitali, Napoli, Palermo, Messina, ma anche verso altri centri collegati direttamente al sistema annonario di Genova e Roma. Oltre che materie prime, destinate alle manifatture, parliamo di derrate di prima necessità, soprattutto cereali, indirizzati all'approvvigionamento annonario. Si aggiunga poi la particolare posizione dei Regni di Napoli e di Sicilia, posti in aree di "frontiera", bastioni contro l'Islam, e la rilevante attenzione prestata alle roccaforti militari soprattutto a Malta, che ha bisogno, come le grandi città capitali, di ogni tipo di rifornimento.

Più noto è il ruolo dei genovesi nei circuiti finanziari dell'Italia spagnola, presenti come sono nella gestione delle finanze di tutti regni asburgici italiani, i quali gestiscono in periferia le finanze feudali e spesso cittadine. Inoltre sono interessati a molti flussi commerciali di prodotti agricoli e materie prime con il Regno di Napoli e di Sicilia. Molte famiglie di genovesi che operano nel settore finanziario o che prestano servizi militari alla Spagna danno vita all'acquisizione di importanti complessi feudali, soprattutto nel Regno di Napoli e di Sicilia. La loro gestione dei feudi è più moderna rispetto al baronaggio napoletano. Spesso, nel Regno di Napoli, la nuova feudalità genovese cerca di indirizzare la produzione verso flussi commerciali diretti verso la madrepatria.

I genovesi si raggruppano in colonie; ognuna di queste forma nelle singole capitali dei reinos una particolare "nazione" che gode di privilegi di cittadinanza ed influenza direttamente le autorità spagnole e le corti vicereali¹⁷.

Altro elemento rilevante: il ruolo della tecnologia genovese - soprattutto quella della lavorazione del ferro - nella modernizzazione degli impianti protoindustriali, soprattutto nel Regno di Napoli.

Per concludere, il volume di Giuseppe Rescigno permette di cogliere, attraverso la lente delle Arti e delle corporazioni, uno spaccato nuovo ed originale dello stato napoletano in età moderna.

Giuseppe Cirillo

Note

¹ Alle origini di Minerva trionfante. *Cartografia della protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX)* (tomo I), a cura di G. Cirillo e A. Musi, Roma 2008; Ivi, *Città, protoindustria e corporazioni nel Regno di Napoli nell'Età moderna*, a cura di G. Cirillo, F. Barra, M. A. Noto, Roma 2011; Ivi, A. PUCA, *L'impossibile modernizzazione. L'industria di base meridionale tra liberismo e protezionismo: il caso di Pietrarsa (1840-1882)*, Roma 2011; Ivi, G. CIRILLO, *Protoindustrie mediterranee: città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell'Età moderna*, Roma 2012; ID., *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Roma 2012.

² A. MUSI, *L'impero dei Viceré*, Bologna 2013; Per una ricostruzione del quadro complessivo, cfr. G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. II. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, vol. XV/2, Utet, Torino 2005; ID. *Il Regno di Napoli. II. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, vol. XV/3, Utet, Torino 2006; ID., *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Utet, Torino 2007.

³ G. GALASSO, *Le riforme del conte di Lemos e le finanze napoletane nella prima metà del Seicento*, in ID., *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Utet, Torino 1994, pp. 57 e ss.; A. MUSI, *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni 2000.

⁴ D. SELLA, *L'Italia del Seicento*, Roma-Bari 2000; ID., *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola (1979)*, Il Mulino, Bologna 1982, e ora in *Italy in the seventeenth century*, Longman, London 1997; M. VERGA, *Il Seicento e i paradigmi della storia italiana*, in «Storica», IV (1998), pp. 7-42; C.M. CIPOLLA, *The economic decline of Italy (1970)*, ora in *Saggi di storia economica e sociale*, Il Mulino, Bologna 1988; R.T. RAPP, *Industry and economic decline in seventeenth century*, Venice, Cambridge (Mass.)-Harvard University Press 1976.

⁵ Su questo punto cfr. G. CIRILLO, *Modelli mediterranei di protoindustria: Mezzogiorno d'Italia e ed Europa latina*, in *Cartografia della protoindustria*, cit., pp. 19 e ss.

⁶ G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, II, *Evoluzione del sistema amministrativo e governi cittadini*, Guerini e Associati, Milano 2011, pp. 102 e ss.

⁷ R. TREXLER, *Public Life in Renaissance Florence*, New York 1980 (Ho utilizzato la seconda edizione, *Ithaca and London* 1991).

⁸ R. DESCIMON, *Le corps de ville et le système cérémoniel parisien au début de l'âge moderne*, in *Status individuels, status corporatifs et status judiciaires dans les villes européennes. Individuals, corporate and judicial status in European cities (late middle ages and early modern period)*, Leuven 1996, pp. 73-128.

⁹ Per un commento al volume cfr. *Modelli mediterranei di protoindustria. Mezzogiorno d'Italia ed "Europa latina"*, in *Alle origini di Minerva trionfante. Cartografia della protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX)*, Collana del Ministero dei Beni Culturali, Saggi, n. 91, a cura di G. Cirillo e A. Musi, Roma 2008, pp. 52 e ss.

⁰ I dati della tariffa del "nuovo imposto" sulla fiera di Salerno del 1625 provengono dall'Archivio dei Ruggi d'Aragona di Salerno; invece il "libro delle merci in entrata ed in uscita della dogana di Vietri" del 1679 provengono dall'Archivio Frezza di Ravello. Sui dati complessivi di queste fonti cfr. G. CIRILLO, *Protoindustrie mediterranee*, cit., pp. 38 e ss.

¹¹ G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'Età moderna*, Roma 2012.

¹² A. SPAGNOLETTI, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano 1996; ID., *Le dinastie italiane nella prima Età moderna*, Bologna 2003.

³ E. STUMPO, *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna* in «Memorie della Accademia Luni-gianense di Scienze "Giovanni Ceppelin"», Scienze storiche e morali-Scienze fisiche e matematiche, LXXXVIII (2008), pp. 49-66.

⁴ P. MALANIMA, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Il Mulino, Bologna 1982; ID., *La fine del primato. Crisi e riconversione nell'Italia del Seicento*, B. Mondadori, Milano 1997.

⁵ E. STUMPO, *La crisi del Seicento in Italia*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, Torino 1986.

⁶ Cfr. il saggio di Maria Anna Noto nel volume, *Alle origini di Minerva trionfante. Città, corporazioni protoindustria*, cit.

¹⁷ Su questo punto, cfr. G. BRANCACCIO, "Nazione genovese". *Consoli e colonia nella Napoli moderna*, prefazione di Aurelio Musi, Guida, Napoli 2001; A. MUSI, *Da élite internazionale a élite locale: i mercanti genovesi nel Regno di Napoli e il caso di Cornelio Spinola*, in *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno*, a cura di M. Mafri, Soveria Mannelli 2004.

Parte I

CORPORAZIONI ANNONARIE

1. Generalità

Nella sua *Storia del lavoro in Italia* Luigi Dal Pane asserisce che:

[...] Gli scrittori napoletani sembrano poco sensibili alla questione delle corporazioni. Il Galanti, tanto accurato nel rilevare le cause che ostacolano lo sviluppo dell'agricoltura, non si preoccupa affatto delle università delle arti. Ora, se si pensa alla grande battaglia condotta dagli scrittori napoletani in favore della libertà di commercio interno e alla fioritura di studi su argomenti particolari, come quello Annonario, si arriva facilmente a supporre che le corporazioni non avessero nel Regno importanza e potere tali da preoccupare i riformatori¹.

Sulle Arti nel Regno è comunque ben noto il pessimismo del Galanti, che ne attribuisce la mediocrità ad una serie di fattori quali: l'assenza di «scuole», lo «svantaggio dell'apparecchio», la mancanza di «capitali e di protezione», l'invadenza dei manufatti «stranieri»². Quanto all'atteggiamento dei riformatori nei confronti delle Arti, ad un Galanti che non si oppone al vincolismo del sistema corporativo, va contrapposta la posizione del Palmieri convinto sostenitore dei vantaggi economici di una diffusa attività manifatturiera, in polemica con le prevalenti correnti della cultura dell'epoca che negavano «alle arti la produzione di qualunque ricchezza»³.

¹ L. DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia. Dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Milano 1958, p. 275. Concetto già espresso in Idem, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano 1940, p. 22.

² G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante - D. De Marco, Napoli 1969, II, pp. 168-176.

³ G. PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, Napoli 1792, p. 115. Vedi anche L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti. Corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, Napoli 1992, pp. 43-56.

E soprattutto va rimarcata l'efficace politica di incoraggiamento delle manifatture e della concessione di patenti e privilegi sostenuta alla fine del Settecento da un folto gruppo di intellettuali guidati da Gaetano Filangieri.

Tuttavia, a prescindere dagli opposti orientamenti, una recente ricerca, su scala nazionale, relativa alla schedatura di gruppi professionali e di mestieri attivi tra XVI e XVIII secolo, avvalorata la modesta incisività delle corporazioni meridionali rispetto al sistema delle Arti dell'intera Penisola. Nel periodo in esame, la loro distribuzione si è rivelata pari al 70,14% nel Nord, al 14,35% al Centro e al 15,51% nel Sud⁴. Ovviamente la scarsa presa dell'istituto corporativo nel Mezzogiorno non è solo un fattore quantitativo poiché nell'Italia centrale, dove si è rilevata addirittura una percentuale inferiore di corporazioni, nonostante la relativa debolezza delle "industrie" e la presenza del potere papale, gli artigiani poterono godere di una certa indipendenza politica⁵.

A scoraggiare una politica a sostegno delle industrie del Sud in epoca vicereale fu infatti il sistema di governo spagnolo il cui obiettivo – come scrive Musi – era quello di garantire una sorta di equilibrio politico e sociale secondo il principio del *divide et impera*. Una strategia che consentì agli spagnoli due secoli di permanenza nel regno di Napoli impedendo la coalizione dei ceti sociali legandoli allo Stato attraverso il sistema dei privilegi⁶.

Molto si è discusso, inoltre, sull'eventualità o meno di una continuità tra i *ministeria* dell'epoca tardo-imperiale e le Arti medievali⁷, ma in realtà l'affermarsi di organizzazioni artigianali in forma autonoma e strutturata nel corso del XII secolo costituisce la vera novità, una vera e propria rottura rispetto al passato.

⁴ La schedatura ha riguardato solo i centri con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Cfr. P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, Milano 2004, pp. 19-20.

⁵ V.I. RUTENBURG, *Arti e corporazioni*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano - C. Vivanti, vol. V, *I documenti*, Torino 1973, p. 617.

⁶ A. MUSI, *Stato e stratificazioni sociali nel Regno di Napoli (XVI-XVIII secolo)*, in AA.VV., *Disuguaglianze, stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal XIV agli inizi del secolo XX)*, II, Bologna 1997, pp. 483-487. Cfr. anche S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna tra successi e fallimenti di mercato: le calzette di seta, i cappelli e i guanti*, in P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., pp. 418-420. **Il volume è citato per la prima volta nella nota 4 di questa pagina.**

⁷ Polemica rinfocolata dalla scoperta delle *Honorantie civitatis Papie*, che sembrava dimostrare come proprio a Pavia, la capitale del regno longobardo e poi del regno carolingio e sassone d'Italia, fossero esistite, sullo scorcio del X secolo, cioè in età precomunale, diverse associazioni di mestiere (*ministeria*) non dissimili da associazioni documentate nello stesso periodo anche nel mondo germanico e franco (A. I. PINI, *L'associazionismo: una peculiarità e una eredità del Medioevo*, in *Haec Sunt Statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. Medica, Modena 2003, pp. 13-14).

È vero, altresì, che le corporazioni – forme associative che raggruppavano quanti svolgevano lo stesso mestiere o professione – si affermarono soprattutto nelle città comunali dell'Italia centro-settentrionale. Esse erano organismi dotati di ampia autonomia, del potere di configurare la propria struttura interna, di disciplinare ogni ambito delle Arti e di avvalersi di una propria costrizione giudiziaria.

Le corporazioni costituirono, non per niente, il nucleo fondamentale delle città medievali e quindi la loro nascita non può essere dissociata da quella del Comune italiano⁸. Esse infatti espressero, fin dagli inizi, un forte orientamento politico derivante dalla loro costituzione come gruppo organizzato, in grado pertanto di svolgere un proprio ruolo all'interno degli organismi di governo cittadino, in una fase in cui il Comune appariva come un insieme di forze che agivano talora in concorso, talora in opposizione tra loro. «Le *arti* espressero così una propria normativa e stabilirono la propria autorità giurisdizionale, affiancando, e talora mettendosi in concorrenza, con il diritto e i tribunali del Comune»⁹.

Il riassetto politico avviatosi a partire dalla seconda metà del Trecento, e che si protrasse per tutta la prima metà del Quattrocento, portò poi alla costruzione di organizzazioni di potere più stabili in ambiti territoriali più estesi. I nuovi apparati di dominio si svilupparono e si rafforzarono ulteriormente «in un'ottica di totale subordinazione allo Stato, rappresentato dal signore o dall'oligarchia dominante, e di totale svincolamento dal corpo sociale e dalle strutture che – come le corporazioni – di questo erano espressione e che in molti luoghi erano state direttamente coinvolte nella gestione del potere»¹⁰.

Cosicché in una prima fase dell'affermazione dei poteri signorili si pervenne addirittura all'abolizione di questi organismi (Milano e Ferrara). «Ma in realtà l'atto di imperio del signore mirava non tanto ad annullare gli organismi corporativi esistenti, quanto piuttosto a rimodellarli al fine di ridurli in docili strumenti organici al potere. L'indirizzo generale era quello di porre in essere iniziative di trasformazione istituzionale delle corporazioni e delle altre forme associative che portarono a svuotarle da ogni incidenza politica e da ogni effettiva possibilità di partecipazione al potere»¹¹.

⁸ Sulla nascita del Comune e la sua evoluzione cfr. G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979; O. CAPITANI - R. MANSSELLI - G. CHERUBINI - A.I. PINI - G. GHITTOLETTI, *Comuni e signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. IV, Torino 1981; J. KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986.

⁹ D. DEGRASSI, *Organizzazione di mestiere, corpi professionali e istituzioni alla fine del medioevo nell'Italia centro settentrionale*, in M. Meriggi - A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni (secoli XV-XIX)*, Milano 2000, pp. 18-19.

¹⁰ Ivi, p. 17 e ss.

¹¹ Ibidem.

La più immediata espressione di subordinazione al potere politico ebbe come effetto una forte «omogeneità nella statuizione delle arti», con l'avocazione del processo di revisione degli Statuti alle autorità statali che assoggettarono alle proprie finalità la normativa emanata dalle associazioni di mestiere.

«Nella fase più matura di costruzione degli Stati regionali o di consolidamento di repubbliche cittadine, le corporazioni si configurarono fundamentalmente come organismi che sancivano il privilegio dei propri membri rispetto a quanti ne erano esclusi: un ruolo intorno al quale si erano venuti a saldare, pur con percorsi diversi, gli interessi dei membri e quelli del principe o dell'oligarchia al potere»¹².

Le corporazioni vennero ridotte, in genere, ad organismi finalizzati alla ripartizione dei carichi fiscali tra i loro membri e ad assicurare lo svolgimento delle linee di politica economica che il signore riteneva più convenienti. Un ruolo che connoterà in maniera tipica le corporazioni artigiane nell'età moderna, molto distante dalle funzioni svolte nella fase formativa dell'epoca comunale¹³.

Sviluppi che, in un certo senso, accomunano gli istituti corporativi del nord d'Italia agli stessi del Meridione, che a differenza degli enti comunitari, sperimentò la forza accentratrice delle monarchie, poteri non condizionabili dalle istanze che i gruppi professionali potevano esprimere.

Dunque nel nostro Mezzogiorno ancora in età normanno-sveva mancano associazioni corporative vere e proprie, costituite cioè da artigiani liberi, probabilmente a causa dall'assolutismo di quelle monarchie contrarie a qualsiasi espressione di autonomia locale¹⁴. A tal proposito si ricorda un articolo delle Assise ruggeriane che vietava le associazioni, «consuetudines illicita», ma soprattutto va qui evidenziata la netta chiusura di Federico II verso qualsiasi forma di aggregazione degli artigiani. Lo conferma l'editto *Contra communia civium et societates artificum*, emanato nel 1232 per i territori tedeschi, col quale si proibiva categoricamente qualsiasi forma di associazionismo professionale, «artificii confraternitates seu societates, quoquunque nomine vulgariter appellantur», ritenuto pericoloso almeno quanto le tendenze autonomistiche dei Comuni¹⁵.

¹² Ibidem.

¹³ Ivi, pp. 27-29. Sull'evoluzione delle corporazione nell'Italia Settentrionale esiste una vasta letteratura. Per un quadro bibliografico ampio e articolato dell'istituto cfr. D. DEGRASSI, *Leconomia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1998, pp. 237-285. Relativamente al Regno di Napoli si segnala la bibliografia curata da F. Quarto in E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio dell'Univerità di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli*, Università degli Studi di Bari, «Quaderni di Ateneo», Bari 2008, pp. 277-294.

¹⁴ D. DEGRASSI, *Leconomia artigiana*, cit., p. 132.

¹⁵ R. LICINIO, *L'artigiano, in Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle «None giornate normanno-sveve» (Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. Musca, Bari 1991, p. 182.

L'attività professionale degli artigiani era considerata indispensabile per l'esistenza umana e pertanto doveva essere controllata direttamente dal sovrano, che ne regolamentava lo svolgimento in vista di un ordinato sviluppo della società nel suo complesso. A tali criteri si ispiravano le norme incluse nelle Costituzioni melfitane del 1231¹⁶, nelle quali non vi è alcun riferimento ad associazioni di tipo corporativo: era il singolo Maestro, infatti, l'interlocutore diretto di questa normativa, che doveva essere messa in esecuzione localmente da due personaggi «idonei» e «fidedigni», nominati dai baiuli del sovrano e sottoposti all'approvazione della Curia regia.

Forme associative tuttavia non dovevano mancare nei maggiori centri urbani, come Napoli, Palermo, Catania, dove la presenza della corte, da un lato, e l'afflusso di merci, viaggiatori e uomini di affari, dall'altra, grazie alla presenza di strutture portuali, avevano incrementato l'attività di trasformazione. Lo svolgimento di pratiche religiose e devozionali tra coloro che svolgevano lo stesso mestiere costituì sicuramente il terreno fertile per la formazione delle prime associazioni artigiane. Inoltre, la politica di concessione di maggiori autonomie alle comunità cittadine messe in atto nel corso del Trecento dalle dinastie angioina ed aragonese, che cercavano l'appoggio dei poteri locali, dette maggiore spazio anche ai gruppi di mestiere¹⁷.

Infatti, nel regno di Napoli grande impulso diedero allo sviluppo delle Arti gli Angioini. Carlo I e lo stesso Carlo II si adoperarono per incentivare anche l'industria privata concedendo licenze per lo sfruttamento di miniere, stimolando l'impianto di fucine e altiforni, incoraggiando le Arti della Lana e della Seta col ricorso a maestranze straniere. Nel 1308 Carlo II concesse all'Ordine degli Umiliati e ad alcuni fiorentini di impiantare delle industrie per la lavorazione delle stoffe nel regno. Lo stesso Roberto d'Angiò tra il 1309 e il 1335, in varie riprese, favorì l'istituzione di alcuni stabilimenti tessili ad opera di maestranze fiorentine. Nel 1327 concesse all'Arte alcuni Capitoli comprendenti privilegi ed esenzioni di carattere economico, vietando nello stesso tempo che i lavoratori si organizzassero corporativamente e di eleggere loro rappresentanti. Concessioni che Giovanna I, nel 1347, fece agli artigiani di Napoli, ai quali consentì «di avere organi rappresentativi e piena libertà di riunione per trattare

¹⁶ «Magistros mechanicarum artium quorum operi set operibus homines carere non possunt, legaliter et fideliter sua opera exercere debere jubemus. Artifices autem qui in auro et argento laborant, sellarios et scutarios, frenarios atque lormeros, fabros qui eri set ferri quecunque opera formant, balistas etiam facientes et arcus, et generaliter omnes artifices cum fide et studio prout artificium unus quisque melius noverit, volumus operari [...]. Buzerios autem et piscium venditores, qui vite hominum necessaria subministrant, et ex quorum fraudibus maximum posset non in rebus tantummodo, sed in personis etiam damnum inferri, in eorum mercibus et mercationibus volumus esse fideles [...]» (*Historia Diplomatica Friderici Secundi*, vol. IV, I, pp. 152-153).

¹⁷ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., p. 133.

collegialmente le questioni inerenti all'Arte»¹⁸. Un provvedimento, questo, che diede origine all'istituto della corporazione, un'entità con personalità giuridica, con propri capi, un proprio Statuto, un proprio patrimonio, una propria chiesa¹⁹. La stessa regina impedì, tuttavia, alle Arti di giudicare i propri matricolati. Per questo, bisognerà infatti attendere gli inizi del Quattrocento allorché, al fine dichiarato di introdurre nella capitale le manifatture tessili, la casa angioina concederà l'esenzione della giurisdizione ordinaria agli artigiani della lana e della seta, che da allora in poi furono giudicati da corti speciali create in seno alle rispettive corporazioni²⁰.

Tuttavia l'osservanza delle regole professionali e la repressione delle frodi non era assicurata da membri eletti in seno all'associazione di mestiere, ma restava compito della magistratura municipale, sulla base delle disposizioni regie. Il funzionamento dei raggruppamenti professionali restava, in definitiva, subordinato alle esigenze dello Stato nel suo complesso, soggetto alle disposizioni di politica economica emanate in sede centrale e regolamentato dall'autorità regia attraverso i suoi funzionari locali²¹.

Nel rapporto tra i rappresentanti dei corpi d'arte e il potere politico nel regno di Napoli si assiste ad un lento esautoramento degli immatricolati dai governi cittadini. La tendenza generale è che fino alla prima metà del Cinquecento agli immatricolati è riconosciuto uno spazio di rappresentanza nelle piazze popolari; a partire dalla seconda metà del secolo, con le chiusure patrizie, essi vengono esclusi dai governi cittadini, ad eccezione dei Consoli dell'Arte della Seta di Napoli, la cui esclusione dal governo della piazza popolare si compie, tuttavia, agli inizi del Seicento. Un processo di emarginazione che paradossalmente si compie in concomitanza col rilancio della protoindustria. Alla fine del Settecento, con l'avvento della politica borbonica finalizzata al buon governo delle città, si perviene ad una riabilitazione dei rappresentanti delle Arti. Una riabilitazione tardiva, poiché nella nuova temperie culturale le corporazioni sono percepite come l'altra faccia dei privilegi che, agli occhi dei riformatori, costituiscono un ostacolo a qualsiasi forma di modernizzazione²².

In riferimento, invece, ai percorsi di ricerca relativi al fenomeno corporativo, l'interesse della storiografia specialistica data a partire dall'ultima decade dell'Ottocento, con una grande fioritura di lavori che si è protratta fino agli anni '50 del

¹⁸ G. CONIGLIO, *L'Arte della lana a Napoli*, in «Samnium», 1-2 (1948), pp. 1-2.

¹⁹ A. SOLMI, voce «Corporazione», in *Enciclopedia Italiana*, II Appendice, 1949, p. 462.

²⁰ O. ABBAMONTE, *I Tribunali di Commercio nel Regno di Napoli tra Decennio e Restaurazione*, in A. Massafra (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari 1988, p. 508.

²¹ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., p. 134.

²² Per un approfondimento di questi ultimi aspetti, anche in riferimento alla politica statale e all'emarginazione dei corpi d'arte, si rimanda al recentissimo saggio di G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, nel volume dal titolo omonimo, a cura di F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto, vol. II, Roma 2011, pp. 21-65.

Novecento²³. Ad una caduta di proposte nel ventennio successivo, ha fatto poi seguito una ripresa a partire dagli anni '70 con contributi di nuove metodologie di ricerca²⁴. Nel corso degli anni '90 si è quindi assistito ad un approfondimento dell'analisi della "civiltà materiale" con studi sia nel campo economico che in quello istituzionale in grado di analizzare più a fondo «i processi di trasformazione delle strutture sociali», anche in funzione delle relazioni del fenomeno corporativo tra le province e la capitale.

Alla luce dei recenti orientamenti storiografici, il «sistema corporativo italiano, imputato di aver costruito un'architettura normativa rigida e insensibile alle sollecitazioni economiche esterne, è stato assolto dalla responsabilità di aver accelerato o addirittura decretato la perdita del primato economico della Penisola nel XVII secolo»²⁵.

Da più parti è stato evidenziato che i vincoli imposti dagli Statuti delle corporazioni venivano sistematicamente disattesi. La violazione veniva di fatto tollerata tanto dal sistema corporativo quanto dalle istituzioni amministrative e giudiziarie chiamate a controllarlo, ne sono una prova la coesistenza tra lavoro libero e lavoro vincolato, da un lato, e la graduale trasformazione di alcune strutture corporative in stabilimenti manifatturieri, dall'altro.

«L'assoluzione del sistema corporativo – come ha giustamente notato una studiosa molto attenta a questo tipo di dinamiche come Sonia Scognamiglio Cestaro – ha rappresentato un passaggio indispensabile per giungere alla nuova visione delle corporazioni. Queste ultime, infatti, alla luce delle recenti elaborazioni storiografiche, vanno intese come “forme di organizzazione della produzione e della distribuzione caratterizzate da elementi dinamici e da processi di trasformazione”. Le strutture corporative sarebbero dunque parte integrante del sistema economico, un sistema in continua evoluzione, destinato a rimodellarsi insieme ad esse»²⁶.

²³ Per un riscontro sull'ampia letteratura disponibile cfr. L. FRANGIONI, *Corporazioni e dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazioni e i gruppi professionali dall'età romana alla fascista (e oltre)*, Firenze 1998.

²⁴ L. DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del XVIII al 1815*, Milano 1958; Idem, *La storia come storia del lavoro. Discorso di concezione e di metodo*, Bologna 1968; Idem, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII-XIX)*, Milano 1940. C. PONI, *Norms and disputes: the shoemakers' guilds in eighteen century Bologna*, «Past and Present», 38 (1989), pp. 80-108; Idem, *Local Market Rules and Practice. Three Guilds in the Same Line of Production in Early Modern Bologna*, in «Woolf» (1991), pp. 69-101; Idem, *La seta in Italia. Una grande industria prima della rivoluzione industriale*, Bologna 2009. Sulle nuove metodologie si segnalano le ricerche di A. Guenzi - P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia Moderna*, Milano 1999; P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit.

²⁵ S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il sistema corporativo tra centro e periferia nel regno di Napoli in età moderna. Dinamiche istituzionali ed evoluzioni di mercato nel settore dell'abbigliamento*, in «Samnium», 1-4 (2006), p. 79.

²⁶ Ivi, pp. 79-80. Sull'argomento cfr. anche A. Guenzi - P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., pp. 9-28; P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., pp. 733-735.

Alla fine dell'Ottocento anche le corporazioni napoletane sono state oggetto di un vivace dibattito storiografico fondato essenzialmente sull'analisi delle fonti statutarie. Un interesse fondato sulla ricostruzione della storia e della struttura delle singole Arti «alla ricerca delle peculiarità dell'ordinamento corporativo sviluppatosi nella capitale partenopea nel corso dell'età moderna e dei suoi caratteri originali rispetto al modello prevalente nell'età comunale»²⁷. Un esame condotto da storici e giuristi con particolare riferimento ai vincoli esterni ed interni delle corporazioni in quanto soggetti giuridici, ma scarsamente soddisfacente relativamente alla valutazione delle Arti in quanto elementi fondanti della vita economica, politica e sociale. Tale impostazione storiografica formulata «in termini spiccatamente formalistici» si è protratta per buona parte del Novecento. Soltanto negli ultimi decenni tale indagine, concentrata su una maggiore diversificazione della documentazione ed un considerevole allargamento della strumentazione metodologica, ha fatto registrare un salto di qualità al dibattito storiografico, in riferimento alle differenti realtà statuali del Centro-Nord della Penisola. Tuttavia, così come conferma Alessandra Mastrodonato, «nell'ultimo ventennio anche la letteratura sul Mezzogiorno ha mosso i primi passi in direzione di una generale revisione delle categorie interpretative e degli orizzonti problematici con cui guardare al fenomeno corporativo»²⁸, e questo con un approccio innovativo non solo rispetto alle tematiche classiche, ma anche rispetto alla proposta di nuovi spunti di ricerca²⁹.

2. Obiettivi della ricerca

Il presente lavoro, nel suo complesso, concerne temi relativi alla struttura e all'organizzazione dei corpi d'arte del regno di Napoli. Un approccio per certi aspetti classico, per il semplice motivo che si fonda soprattutto sulle fonti canoniche del sistema, quali gli Statuti, segnalandone, là dove emergono, situazioni problematiche e conflittuali all'interno degli organismi corporativi e tra enti affini, non senza un approfondito confronto con quanto contenuto nella letteratura corrente sul fenomeno delle corporazioni del regno e di quelle del centro-nord d'Italia, con l'intento di evidenziarne sia le peculiarità sia i punti di raccordo nelle dinamiche e nell'evoluzione delle strutture lavorative delle aree geografiche considerate.

²⁷ A. MASTRODONATO, *La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle Arti napoletane (secc. XVI-XVIII)*, in «Mediterranea – ricerche storiche», 27 (2013), p. 64.

²⁸ Ivi, p. 65.

²⁹ Ibidem.

Il motivo di tale approccio si fonda su due circostanziati fattori: la presenza di una pubblicistica sui corpi d'arte spesso limitata a singoli mestieri o particolari loro categorie; la falsa convinzione – peraltro spesso ingenerata dall'articolato degli stessi Statuti – che la struttura delle regole sia standardizzata per cui un approccio allargato a più Arti sia da ritenersi ripetitivo e incongruente.

La stessa immatricolazione alle Arti prevede un iter procedurale in tempi diversi divergente. Seguiamone le fasi così come descritte da Antonio Follieri de Torrenteros:

Da principio gli uomini di una stessa arte, dopo ottenuto il permesso dall'Eletto [del popolo] di potersi riunire in un determinato giorno e luogo, alla presenza di un notaio, stabilivano la regola secondo la quale si dovevano reggere, e della quale facevasi pubblico atto con le firme dei presenti [...]. Questo atto notarile presentavasi all'Eletto del Popolo, il quale con i suoi consultori, l'esaminava ed a norma delle grazie concesse dal Re Cattolico dava il suo assenso e lo rendeva obbligatorio [...]. Più tardi però non bastava più l'assenso dell'Eletto e si stabilì che anzi tutti i Capitoli in tal modo precedentemente approvati si dovessero presentare alla diretta sanzione del Viceré. Redatti i Capitoli dal notaio venivano con apposito Memoriale trasmessi al Viceré. Il Reggente del Consiglio Collaterale li riceveva e li passava al Cappellano Maggiore perché li avesse esaminati ed avesse dato il suo parere per iscritto. Il Cappellano Maggiore faceva le sue osservazioni e rimetteva i Capitoli al Viceré con una lettera, in cui esprimeva le sue osservazioni, delle quali tre erano comuni a tutti i Capitoli: i gravami contro l'Eletto del Popolo si dovessero portare innanzi al Regio Grasciere ed alla Gran Corte della Vicaria; i conti dell'amministrazione si dovessero rendere dai consoli ai regi ministri ed in ultimo, niente ai Capitoli si potesse togliere od aggiungere senza permesso del Viceré. Questa seconda forma dava alla corporazione una impronta di opera pia, espressa specialmente nella parte preliminare del privilegio ove dicevasi che la pietà levava alle stelle, ed al Sommo Artefice uguagliava le anime di coloro che a soccorrere gli infermi ed i poveri principalmente attendevano³⁰.

Tra le sue funzioni originarie, centrale era dunque il ruolo dell'Eletto del Popolo nel riconoscimento dei corpi d'arte. In seguito, verso la fine del secolo XV, le sue prerogative si consolidano. È il sovrano Carlo VIII ad autorizzare il ceto popolare a creare nella capitale un seggio proprio per la trattazione degli affari particolari del ceto, insieme ai dieci Consultori e ai Capitani delle varie *ottine*³¹. Le udienze del cosiddetto *Reggimento della Piazza del Popolo* si tenevano nel chiostro del Convento di

³⁰ A. FOLLIERI DE TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico sulle corporazioni d'Arte e mestieri della città di Napoli*, due volumi manoscritti (1882-1884) custoditi presso la Società Napoletana di Storia Patria, cc. 106-107 del primo volume.

³¹ E. PANICCIA, *Francesco Imperato. Napoli e la rivoluzione di Masaniello*, monografia on-line del semestrale «Archigrafica», (2010), p. 28.

S. Agostino³². La residenza del seggio del popolo era nota anche come Tribunale di S. Agostino, presso il quale erano tenuti ad iscriversi i corporati delle Arti annonarie e presso il quale l'Eletto del Popolo era chiamato a dirimere le loro controversie³³.

Tuttavia, relativamente alla struttura di governo, la tradizione storiografica ha accentuato la dipendenza dell'Eletto del Popolo dal viceré che lo nominava e ha, quindi, visto in questa nomina lo strumento attraverso il quale il potere regio si serviva per controllare e, all'occorrenza, piegare alla sua volontà l'amministrazione cittadina, ragione principale della scarsa vitalità dimostrata da quest'ultima. In realtà, l'orientamento della monarchia in tal senso è innegabile, ma fra Eletto del Popolo e viceré si articolava una dialettica assai più viva di quanto lascerebbe pensare l'enunciazione riferita; e, soprattutto, il rapporto di dipendenza si configurava nel senso vero e proprio del termine solo in particolari congiunture politiche e in specifici, più o meno lunghi, periodi³⁴.

Del resto, come ricorda il Galanti:

L'eletto del popolo, oltre le prerogative come ogni altro eletto nobile, ha cura de' viveri per l'abbondanza della capitale, e sommariamente fa giustizia sulle controversie che insorgono fra li venditori de' commestibili; e ciò per privilegio concesso al popolo da Ferdinando il Cattolico a' 18 maggio 1507. Dalle decisioni dell'eletto del popolo si appella pure al Prefetto dell'Annona³⁵.

³² A partire dal 1495, il popolo per trattare i suoi affari si riuniva in quello che il Beltrano definisce Tribunale di S. Agostino. «In esso convenivano i popolani in numero di 39, cioè dieci Consulitori e 29 Capitani d'Ottine, unitamente coll'Eletto, i quali tutti rappresentavano il Popolo di Napoli: e perché si potesse concludere e stabilire qualunque affare della Piazza, dovevano raccogliersi almeno quindici Capitani, formanti la maggioranza, senza aver riguardo del numero dei Consulitori, bastando per essi la convocatoria» (C. CELANO, *Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli*, vol. IV, Napoli 1859, p. 153).

³³ All'art. 8 dello Statuto dei *sosamellari* del 1562 è prescritto: «Item che nisciuno mastro ut supra possa dare dette robbe [*sosamielli*] ad vendere ad lavoranti seu garzoni, li quali non saranno di detta arte, et matricolati in libro di matricola, quale si tenerà per detti consoli et huomo delli eletti in Santo Agostino» (BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., pp. 39-50^o). All'art. 11 dello Statuto dei *pollieri* del 1563 è riferito: in caso di cattiva amministrazione da parte dei Consoli i *pollieri* «possano e debbiano haver ricorso alla detta banca e reggimento di Santo Augustino et alli magnifici Eletto, Deputati, seu Consulitori di quello» (Ivi, pp. 53-58^o). Ancora, l'art. 12 dello Statuto dei *tarallari* del 1564 recita: qualora i «consulitori non ministrassero loro ufficio secondo lo bisogno [i tarallari possono ricorrere] al Reggimento Popolare, et bianca de Santo Agostino et a li magnifici signori Eletto, deputati, seu consulitori» per farli perseguire per legge con la privazione dell'ufficio ricoperto (Ivi, pp. 85-95).

³⁴ G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica, cultura, società*, vol. I, Firenze 1982, p. XII.

³⁵ G.M. GALANTI, *Breve descrizione di Napoli e suo contorno* (da servire di appendice alla *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*), Napoli 1792, p. 185. Le funzioni dell'Eletto del Popolo sono ben

Il controllo dell'Annona da parte dell'Eletto del Popolo si sostanziava nell'insieme di norme e attività attraverso le quali lo Stato provvedeva ai rifornimenti e alla distribuzione dei beni di prima necessità. E spesso sono le Leggi Annonarie, promulgate attraverso le varie prammatiche, a condizionare i venditori di commestibili ad immatricolarsi presso i rispettivi corpi d'arte o presso il Tribunale di S.

più ampie di quelle segnalate dal Galanti. Secondo il Guiscardi questi «aveva particolare autorità su i sudditi della grassa, amministrando loro giustizia *sommarie et de plano* in propria casa, sopra vertenze e litigi fra i venditori, per particolar privilegio di Ferdinando il Cattolico del 18 maggio 1507. [...] In virtù della stessa concessione di Ferdinando il Cattolico l'Eletto del Popolo da prima aveva cura esclusiva dell'acquisto de' grani, ma poi la divise coi nobili; ed essendosi vietati privati magazzini di deposito di tal genere, di granaglie ed altro alla distanza di 25 miglia da Napoli, l'Eletto del Popolo ricercava i trasgressori. Formava l'Eletto le capitolazioni e le leggi per lo reggimento della Piazza popolare. Regolava la spesa dei duc. 1748, che ritraevansi dalla esportazione concessa al Popolo di duecento carri di grano, e di altrettanti di sale, impiegandoli a marittaggi, ad elemosine, al funerale annuo pel detto Re Ferdinando il Cattolico, che gli aveva conceduti tali poteri, ed alla costruzione del *catasfalco*. Aveva l'Eletto l'autorità di far allontanare da taluni luoghi le case di piacere. Creava i Consoli dell'Arte; e la sua autorità era richiesta nello stabilimento delle regole delle Confraternite e Cappelle, come pure presedeva al bussolo de' marittaggi che queste facevano. Ne' tempi antichi per concessione di Giovanna II unito ai nobili l'Eletto del Popolo creava i notai della città. Per maggioranza di autorità era l'ultimo a votare nel Tribunale di S. Lorenzo, ed il suo voto era di grande interesse: e gli Eletti nobili non potevano visitare le botteghe senza il suo intervento. All'Eletto del Popolo spettava creare i Capitani di guerra, e nominare il Conservatore generale dell'artiglieria della città, che si conservava in S. Lorenzo, la cui carica era a vita con annuo stipendio. In tempo di guerra l'Eletto riuniva i cittadini atti alle armi dietro ordini del Vicerè, creava i capitani della fanteria, ed i sergenti maggiori; e questa truppa popolare era sotto i suoi ordini. Proponeva una terna al Vicerè per la nomina del Maestro di Campo generale [...]. L'Eletto del Popolo da ultimo unito ai nobili conservava le chiavi di molte porte della città per mezzo dei Capitani delle Ottine; mentre in talune porte la custodia era confidata alla sola nobiltà. Da principio le chiavi erano tutte conservate dal Popolo: ai tempi aragonesi, si ordinò che ad ogni porta fossero due chiavi, custodite una dai nobili, l'altra dal Popolo. Avendo i nobili introdotto Carlo VIII per la porta Capuana, di cui essi custodivano le chiavi, il Popolo si dolse, e pretese che a tutte le porte si tenessero le due chiavi, come ne fece domanda a Ferdinando il Cattolico, e che fu trascurata. Nel prosieguo il Popolo custodì tutte le porte della parte del mare, e la maggior parte di quelle della parte di terra» (R. GUISCARDI, *Saggio di Storia civile del Municipio napoletano dai tempi delle colonie greche ai nostri giorni*, Napoli 1862, pp. 139-141). Sulle vicende legate al ruolo dell'Eletto del Popolo cfr. anche: C. TUTINI, *Dell'origine e fundatione de' seggi di Napoli*, Napoli 1644; G.A. SUMMONTE, *Historia della Città e del Regno di Napoli*, vol. V, Napoli 1748; N.F. FARAGLIA, *Le Ottine e il Reggimento popolare in Napoli*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXVIII (1898); P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, vol. VI, Napoli 1865; M. SCHIPA, *Masaniello*, Bari 1925; A. MUSI, *La rivolta di Masaniello nella scena politica Barocca*, Napoli 1989; G. MUTO, «*I segni d'onore*». *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi e cavalieri*, Napoli 1992. Una critica alle modalità di gestione dell'Annona nella capitale è mossa dal Di Gennaro, che ne denuncia la sua frammentazione tra numerosi enti: una porzione è amministrata dagli Eletti nobili, una dall'Eletto del popolo, una dal «real fondo de' lucri», una dagli «Assistenti» di truppa e di marina, una dalla «comunità de' Marinari e Fioristi», una da «Maccheronari» e «Tarallari» e, infine, una «sta libera e dipende dall'uso proprio de' particolari cittadini e luoghi pii, che non comprano in piazza» (D. DI GENNARO, *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Nizza 1785, p. 17).

Lorenzo³⁶. Una materia che ha una stretta connessione con i cosiddetti *Capituli del ben vivere* promulgati nel 1509 dal viceré, conte di Ripacorsa³⁷.

Si tratta di provvedimenti la cui versione originaria è oggetto, negli anni, di continue «renovazioni» da parte dei viceré per adeguarli ai mutamenti introdotti nella gestione della «grassa».

L'immatricolazione dei venditori di «comestibili» presso il Tribunale di S. Lorenzo era una prescrizione che consentiva all'ente il controllo sulla qualità delle derrate, la regolarità della loro distribuzione, la vigilanza sugli esercenti e la tutela dei compratori. Così erano tenuti ad immatricolarsi gli *accattatori de' pesci* per la vendita al dettaglio, oltre al versamento di una «pleggeria». Gli stessi, privi di immatricolazione, non potevano «accostare, né abitare vicino le Pietre, seu luoghi destinati alla vendita de' pesci»; la pena stabilita per i contravventori era la «frusta, anni cinque di galea, e perdita della roba»³⁸. Erano soggetti alla «matricola» anche i *bazzarioti* (venditori ambulanti), i *candelari di sevo* (grasso animale), i *carriatori di farina*, i *vermicellari*, i *bottegari de' frutti*, ai quali era vietato associarsi con *bottegari* del settore non immatricolati. Ancora, i *buccieri* (beccai), senza matricola, non potevano acquistare bestiame o sezionarlo in quarti per la vendita; agli stessi era fatto divieto di lasciare la città senza prima aver soddisfatto i creditori e aver versato una cauzione a garanzia «di esercitar fedelmente», pena il pagamento di dieci once e la perdita dell'esercizio³⁹.

In altri casi, come vedremo, è demandato ai Consoli delle varie Arti vigilare su alcune prescrizioni imposte agli iscritti delle rispettive corporazioni, prescrizioni che il più delle volte vengono recepite negli stessi Statuti delle Arti.

³⁶ «Questo Tribunale fu molto necessario per quel che a nostri tempi si scorge, per esso si evitano delle molte liti, e discordie, che allo spesso nascono tra detti venditori, de' quali Napoli molto abonda; oltre che l'opra in se è di molta carità, & è di tanto maggior merito, quando s'estende la pazienza dell'Eletto in sopportare le differenze di tante persone, la maggior parte incorrigibili, le quali al fine con la sua carità tutti rimangono soddisfatti, e placati» (G.A. SUMMONTE, *Historia*, cit., vol. I, p. 222). Sulle funzioni del Tribunale di S. Lorenzo cfr. B. CAPASSO, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, vol. II, Napoli 1876, p. 46 e ss.

³⁷ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones Regni neapolitani, Annonaria Urbana Edicta, De Annona civitatis Neapolis et Regni*, tit. VIII, Prammatica XLI, Napoli 1772, p. 153 e ss.

³⁸ Ivi, tit. X, Vol. I, Napoli 1772, pp. 190-232.

³⁹ Ibidem.

3. Le fonti

Ai numerosi studi sulle corporazioni dell'Italia Settentrionale fa da contrasto una modesta produzione del Meridione, probabilmente anche per l'affermarsi del fenomeno con alcuni secoli di ritardo. Anzi c'era stato addirittura chi aveva negato la presenza a Sud di tali istituti. Al punto che la raccolta di Statuti più importante di «*Artisti Napoletani*» ad opera di Francesco Migliaccio nasce «per solo onore nazionale» - a detta dell'autore -, per dimostrare cioè «se fosse vero oppur no ciò che nell'alta Italia erasi asserito, che nelle Province Napolitane nei secoli scorsi non vi fossero state regolari e legali Associazioni civili di artisti ma sibbene religiose Corporazioni, ossia Congregazioni, Confraternite, Arciconfraternite e simili, e per conseguenza se quelle Associazioni avessero avuto Statuti propri dell'Arte, legalmente sanzionati o approvati, oppure mancanti di ogni autonomia propria e giuridica»⁴⁰.

La raccolta dell'avvocato napoletano Francesco Migliaccio (*Raccolta Migliaccio*) è conservata presso l'Università degli Studi di Bari, che nel 1936 l'acquistò per interessamento di Gennaro Maria Monti⁴¹. La circostanza è riferita da Francesco Maria de' Robertis, curatore di un saggio sulla *Raccolta*⁴².

La stessa Università, recentemente, ha pubblicato l'inventario della *Raccolta Migliaccio*, a cura di Eugenia Vantaggiato⁴³. Siamo al cospetto di un *corpus* di straordinario interesse per quanto concerne la piena comprensione di fenomeni e movimenti storici che contraddistinsero la costituzione del sistema delle Arti nel Mezzogiorno d'Italia. Non si può infatti pensare di indagare in maniera esaustiva la storia economica e sociale di questo territorio in epoca moderna, senza riferirsi agli Statuti e alle Capitolazioni depositati presso l'Università di Bari⁴⁴.

La *Raccolta Migliaccio* comprende tre nuclei documentari: la *Corrispondenza* intercorsa nel decennio 1871-1881 tra il Migliaccio e diversi studiosi ed eruditi di storia patria; la *Raccolta* di 177 unità documentarie, composte sia da copie sia da documenti originali, relative alle Capitolazioni ed agli Statuti; i *Repertori ed Indici delle Arti*.

⁴⁰ F. MIGLIACCIO, *Indice degli Statuti o Capitolazioni di Artisti Napoletani raccolte dall'avv. Francesco Migliaccio*, in «Archivio Storico Campano», Napoli 1892-93, vol. II, p. 3.

⁴¹ Monti è autore di numerosi studi sulle corporazioni. Tra i principali si ricordano: *Le Corporazioni nell'Evo Antico e nell'Alto Medioevo*, Bari 1934; *Le Corporazioni nel Regno di Sicilia prima del 1347*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, Padova 1933, vol. II, pp. 149-175.

⁴² *La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell'Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX*, in «Archivio Storico Pugliese», II (1949), pp. 192-211.

⁴³ Cfr. nota 14.

⁴⁴ Ivi, Presentazione al volume di G. Dibenedetto, p. 9.

La parte preponderante di Statuti e Capitolazioni proviene dall'Archivio di Stato di Napoli, fondo *Cappellano Maggiore. Statuti di Congregazioni* (bb. 1182-1214), ma si tratta di una collocazione recente, accessibile mediante un *Inventario* ed un *Indice-repertorio* delle scritture compilati da E. Gentile nel 1947. In precedenza, nello stesso Archivio, gli Statuti delle corporazioni facevano parte del fondo «*Privilegiatorum del Consiglio del Collaterale*». Nello stesso Archivio, un ulteriore corpus di Statuti, è nel fondo *ministero dell'Interno – Il versamento* (bb. 5195-5199). Il Decreto del 2 aprile 1817, che divideva la Real Segreteria e Ministero dell'Interno in sei *Ripartimenti*, di cui il 5°, diviso in due *Carichi*, comprendeva tra l'altro Arti e Manifatture e l'Annona⁴⁵.

Un ulteriore fondo documentario di Statuti delle corporazioni è custodito presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, nella raccolta di manoscritti della *Biblioteca Brancacciana: Capitolazioni delle Arti suddite all'Eletto del Popolo Fedelissimo Napoletano*. Il fondo comprende 32 Capitolazioni, alle quali vanno aggiunte alcune «renovazioni», oltre ad una serie di decreti emanati dagli Eletti del Popolo tra la prima metà del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Il manoscritto XV.A.14 comprende in particolare le Arti annonarie, di diretta competenza dell'Eletto.

Infine, un ulteriore fondo, poco noto, è quello dell'Archivio Storico Municipale di Napoli di cui alcuni Statuti sono documentati da A. Capone⁴⁶. Il saggio di quest'ultimo richiama anche alcuni Statuti dell'Archivio di Stato di Napoli, oggi nel fondo *Cappellano Maggiore. Statuti di Congregazioni*, i quali, insieme ad una selezione proposta dal Migliaccio, riguardano un nutrito contingente andato distrutto durante l'ultimo conflitto mondiale.

Non si può non concordare con la Vantaggiato circa la discontinuità della tradizione documentaria delle associazioni di Arti e mestieri da attribuire alla natura stessa del rapporto organizzativo interno delle associazioni, che ha impedito una intenzionale attività di conservazione delle carte prodotte, con la significativa eccezione proprio delle scritture statutarie che rappresentano quindi oggi la fonte principale e privilegiata per la definizione della loro storia⁴⁷.

Nella consapevolezza dell'importanza di tali fonti per la storia del nostro Mezzogiorno, si è proceduto più avanti al riordino di tali scritture suddivise tra *Arti annonarie* ed *Arti extrannonarie* secondo l'ordine alfabetico e con riferimento alle epoche della loro statuizione e ai fondi archivistici di provenienza.

⁴⁵ I. DONSI GENTILE - L. MAZZAROTTA, *Le «Capitolazioni di Arti e Mestieri» esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli, nelle scritture del Cappellano Maggiore ed in quelle del Ministero dell'Interno. Una chiave di ricerca di rapida consultazione*, «Samnium», 4 (1997), pp. 359-388.

⁴⁶ *Le corporazioni d'arte nel Viceregno di Napoli dal 1600 al 1707*, in «Japigia», p.te I, V (1634), pp. 261-267.

⁴⁷ E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit. p. 25.

4. Legislazione annonaria della capitale

La nutritissima legislazione in materia di Annona e gli stessi *Capituli del ben vivere*, particolarmente rigidi durante il governo vicereale, si fondano sulla preoccupazione del legislatore di garantire l'accesso alle risorse alimentari innanzitutto al popolo della capitale e ad un prezzo accessibile a tutti gli strati sociali attraverso il meccanismo delle «assise», cioè la fissazione del prezzo dei beni di prima necessità da parte della pubblica autorità.

Napoli, non a caso, funzionava da centro di espansione commerciale e da grande mercato di consumo dei prodotti del Mezzogiorno⁴⁸. Infatti le materie prime prodotte e trasformate nel regno confluivano all'interno stesso della capitale, mentre il territorio urbano era quasi del tutto escluso dalla loro produzione⁴⁹.

Il movimento commerciale napoletano, e in particolare quello annonario, era di proporzioni rilevantissime, per bassi che potessero essere il tenore di vita ed i consumi di tanta parte della popolazione. Stando alle cifre date dal Capaccio, intorno al 1630 si consumavano ogni anno poco meno di 1.500.000 di tomola di grano, oltre 100.000 di altre «biade»; 30.000 botti di vino solamente dei magazzini per il pubblico; 100.000 stari di olio di oliva, 6.000 cantari di formaggi e 20.000 di pesci; circa 20.000 cantari di frutta verdi e secche; circa 15.000 cantari di carne salata, oltre i 6.000 salati nella stessa città; poco meno di mezzo milione di ducati all'anno si spendevano per «cavoli et altre herbe hortensi»; 15.000 per il ghiaccio; si macellavano circa 100.000 capi di bestiame, fra grossi e piccoli per «carne fresca», senza contare il consumo di capretti, polli ecc. Alla Dogana entravano 300 casse di spezie, 6.000 di zucchero, 20.000 cantari di mandorle⁵⁰.

Tra i principali provvedimenti predisposti dal Governo per regolare il vettovagliamento della capitale, il più ricorrente nei confronti del popolo minuto e degli operatori di commercio concerneva la limitazione dell'approvvigionamento delle derrate, che per i cittadini in particolare non doveva eccedere i propri bisogni. Dagli «Editti annonarj» rileviamo che, tra i beni di prima necessità, il divieto colpiva in primo luogo l'approvvigionamento di grano, che non poteva acquistarsi «per trenta miglia attorno questa città per farne mercanzia, e solo si tenga per la sufficienza ed uso proprio [...] a pena di perdita della roba, e corporale arbitraria (aa. 1544-1647)»⁵¹. Il timore di speculazioni sulle spese del vettovagliamento di grano della

⁴⁸ A. MUSI, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli 1989, p. 105.

⁴⁹ N. LEONE, *La vita quotidiana a Napoli ai tempi di Masaniello*, Milano 1994, p. 111.

⁵⁰ G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, cit., p. XXIII.

⁵¹ A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli. Editti annonarj della Città di Napoli*, lib. V, tit. X, Napoli 1794, p. 162.

capitale era tale che – secondo un editto del 1590 – la sua estrazione fuori dal regno veniva punita addirittura con la pena di morte⁵². Tuttavia, a parte la gradualità delle pene, tale divieto era esteso a tutte le categorie concernenti la «grascia»⁵³.

Ma oltre all'acquisto al minuto delle derrate alimentari, era contingentato anche l'approvvigionamento da parte degli esercenti. Secondo un editto del 1671, ai bottegai era proibito «ammassare» più di otto tomola di «vettovaglie», limite poi ampliato a venti tomola con un successivo editto. In ambedue i casi la trasgressione veniva punita con la perdita della merce e con una multa di 50 ducati⁵⁴.

Tuttavia, tutta la filiera del commercio legato alla grassa risentiva di una normativa – spesso rinnovata da un susseguirsi di editti di ispirazione prevalentemente congiunturale – articolata e macchinosa della quale a volte si stenta a comprenderne la logica. Andando per categorie, alla maggior parte dei venditori era proibito «andare incontro» ai fornitori, per cui l'approvvigionamento andava effettuato in ben precisati luoghi (dogana, mercato ecc.) e alla presenza di determinati funzionari (Consoli, deputati della città ecc.)⁵⁵.

Prescritta per editto era anche l'epoca delle contrattazioni delle derrate: che dovevano avvenire alla luce del giorno, affinché se ne constatasse la qualità; iniziare dopo un preciso segnale (lo scampanio di una campana o lo scoccare di una determinata ora), affinché non se ne avvantaggiassero eventuali speculatori; svolgere entro determinate scadenze annuali o periodicità mensili per evitare transazioni fuori stagione⁵⁶.

⁵² Oltre alla perdita della roba e del mezzo utilizzato per il trasporto, vascello o animali, Ibidem.

⁵³ «Venditori di grascia, che non tengano riservata cos'alcuna ad istanza di qualsivoglia persona, anche ufficiale, e che a quelli non vendano che solo quello loro bisogna per uso proprio, pena di duc. 6, ed arbitraria (aa. 1556...1597)», Ivi, p. 190.

⁵⁴ Ivi, p. 140.

⁵⁵ «*Barcajuoli*, che non vadano a ricevere, o trafficar grani dalle navi di partito della Città, senza licenza degli Eccellenti Signori Eletti, sotto pena arbitraria, e perdita della roba (a. 1544)», Ivi, p. 135. «*Bottegai de' frutti*, che non vadino ad incontrare i frutti, non li facciano venire apposta, né si accostino alle barche, se non due ore dopo arrivate, a pena di frusta, perdita della roba, duc. 6, ed arbitraria (aa. 1518...1569)», Ivi, p. 138. «*Bottegai*, che non vadano ad incontrar frutti, e verdumi, ed ogn'altra cosa di grascia, sotto pena d'oncia una, ed arbitraria (aa. 1548...1648)», Ivi, p. 140. «*Buccieri*, che non possano andare ad incontrar bestiami, né essi, né i di loro garzoni, ma li comprino al mercato, e per trenta miglia lontano con la fede de' luoghi, a pena d'once dieci, ed arbitraria (aa. 1544...1633)», Ivi, p. 141. «Si comanda a panettieri, e a qualunque altra persona, che non ardiscano andar incontro de' Vaticali che portano farina così dentro, che fuori di questa Città per lo spazio di trenta miglia [...], ma venderle in Dogana, pena al panettiere e al vaticale di anni cinque di galea, e al delatore un premio di 50 ducati (a. 1583)», Ivi, p. 174.

⁵⁶ «*Accattatori de' pesci*, non consegnino, né vendino pesce che dopo schiarito il giorno, e non già di notte sotto pena di perdita della roba (a. 1616)», Ivi, p. 133. «*Fruttajoli*, che non possano vendere uva moscadella fino a' 20 Agosto, e l'uva infolica fino a' 30 di Agosto, pena di duc. 24, e perdita della roba (aa. 1624...1628)», Ivi, p. 160. «Che da' panettieri rotolati, vermicellari, e tarallari, non si comprino grani, e farine nove per tutto il dì 15 di Luglio, a pena di perdita della roba, il quarto all'accusatore,

Fermo restando il principio che all'interno del Mercato Grande i venditori erano distribuiti per settori merceologici, più che l'ubicazione della vendita di determinate merci in altri siti, stravaganti appaiono particolari modalità, come l'attraversamento di certe derrate per determinati percorsi, la distanza da particolari luoghi sacri o tra singoli esercizi⁵⁷.

In tutta la complessa materia dell'Annona della capitale un ruolo non secondario investiva poi i Consoli delle corporazioni del settore, fermo restando le prescrizioni degli Statuti. Uno dei compiti di questa categoria concerneva l'equa distribuzione di determinate derrate tra gli esercenti per fronteggiare situazioni di monopolio, cartelli o altre forme speculative. Gli editti in materia concernono il divieto ai *bazzarioti* di acquistare da barche o vascelli aringhe e baccalà, che andavano scaricati in dogana e ripartiti dagli stessi Consoli dell'Arte dopo gli opportuni controlli fiscali⁵⁸; come pure ai Consoli dei *pescivendoli*, e a loro soltanto, era consentito prelevare dalle barche il pesce destinato agli esercenti del settore⁵⁹; agli stessi Consoli era prescritta anche la distribuzione dei frutti di mare, che in questo caso andava effettuata presso la «pietra del pesce»⁶⁰; sempre ai Consoli competenti per categorie merceologiche spettavano

e corporale arbitraria (a. 1592)», Ivi, p. 163. «*Caprettari*, che non possano comprare al mercato, che dopo l'ora stabilita, a pena di duc. 6, ed arbitraria (a. 1637), e da intendersi dopo sonata la campana, a pena di frusta, e perdita della roba (a. 1648)», Ivi, p. 150. «*Salsicciari*, che non comprino i prosciutti da' buccieri, che dopo sonate le 18, pena di frusta, ed arbitraria (a. 1552)», Ivi, p. 186. «*Bottegai di frutti, e verdumi*, non possano comprare al mercato prima dell'ora stabilita, cioè: Gennajo, e Febbrajo ad ore 18; Marzo, ed Aprile ad ore 16, Maggio, e Giugno ad ore 14; Agosto ad ore 15; Settembre ed Ottobre ad ore 16; Novembre, e Dicembre ad ore 17 (aa. 1648-49)», Ivi, p. 138.

⁵⁷ «*Rigattieri di vittuavaglie*, che non vendano nel mercato nel luogo destinato alli foretani, né mandarvi altri in loro parte, pena di duc. 6, ed arbitraria (a. 1554)», Ivi, p. 185. «Si permette portarsi frutti nel mercatello dello Spirito Santo, il mercoledì solamente, e non in altri giorni, pena d'onze 4, e perdita della roba (a. 1597)», Ivi, p. 159. «Quelli che voglion mandar grani a macinare fuori di Napoli, diano pleggeria da farli ritornare in farina, e non possano uscire per altri luoghi, che per Porta Nolana, e Molo Piccolo, a pena di perdita della roba, ed arbitraria (a. 1551)», Ivi, p. 162. «*Mercatello*, si permette a farsi il mercoledì fuori Porta Reale, con dover stare i venditori dodici passi distanti da S. Maria della Provvidenza, pena di perdita della roba, ed arbitraria (anno 1648)», Ivi, p. 167.

⁵⁸ Pena prevista per i trasgressori: ducati 100 e perdita della roba (a. 1699), Ivi, p. 137.

⁵⁹ Pena prevista per i trasgressori: onze 4, e corporale arbitraria (a. 1616), Ivi, p. 156.

⁶⁰ Pena prevista per i trasgressori: ducati 50 e perdita della roba (a. 1670), Ivi, p. 156. Agli stessi Consoli è prescritto il controllo sulla provenienza del pesce immesso sul mercato, col «dichiarare se sia di Patria, o Licola». La pena per l'inosservanza di questo editto è di onze 2 e la perdita del consolato; inoltre, «denegando di fare detta dichiarazione», per i Consoli sono previsti 3 anni di carcerazione; mentre per gli esercenti privi del documento che attesti la provenienza del pescato, è prevista una multa di 6 ducati e la perdita della roba (aa. 1589 e 1616), Ivi, p. 156. Gli stessi Consoli, inoltre, debbono vigilare che il pesce venga venduto all'interno della Pietra del pesce, di cui detengono le chiavi. Ai Consoli trasgressori è comminata una multa pari a ducati 6 (a. 1594), Ivi, p. 156.

le distribuzioni di insaccati⁶¹, di trippa⁶² e di «sevo» (materia prima dei fabbricanti di candele)⁶³. Ai Consoli dei *buccheri*, invece, era demandato l'acquisto dei vitelli di Sorrento condotti nella capitale per la macellazione e la successiva ripartizione tra gli esercenti⁶⁴. Per la distribuzione della frutta proveniente per mare era richiesta la compresenza dei Consoli dell'Arte e dei deputati della città⁶⁵. Più complessa è la ripartizione del grano tra i panettieri, per la quale era richiesta la compresenza dei quattro Consoli dell'Arte⁶⁶. Agli stessi Consoli era raccomandato l'intervento di almeno due di loro durante la consegna della farina ai panificatori⁶⁷.

In considerazione del delicato compito dei panificatori, bersaglio del popolo durante guerre, carestie o altre calamità, particolarmente serrato era il controllo delle autorità annonarie circa il loro operato. Tra le *Annonarie Urbane Leges*, infatti, numerose erano le prescrizioni che li riguardavano: come «fare il merco al pane» (reato punito in caso di reiterazione fino alla chiusura dell'esercizio); obbligo di venderlo al prezzo indicato dall'assisa, sempre uniforme alle oscillazioni di quello della farina; divieto «di tener molino» anche attraverso prestanomi ecc.⁶⁸.

Ai Consoli dei panettieri, ancora per editto, era prescritto di portare ogni mattina al Tribunale di S. Lorenzo la nota «della forma del pane» rilevata presso gli esercizi della città⁶⁹; di controllare che in dogana l'acquisto di farina da parte dei panificatori venisse regolarmente saldato⁷⁰; di vigilare che i panettieri non vendessero il pane presso i loro forni, ma ad una distanza di almeno cento palmi⁷¹. In realtà la categoria dei fornai operava in regime di monopolio. Il controllo da parte delle autorità pubbliche si estendeva anche al numero dei posti di panificazione e alla stessa composizione del personale dei panettieri⁷².

Particolari adempimenti erano previsti pure per i Consoli della categoria affine dei *vermicellari*, come «controllare che le paste fossero lavorate esclusivamente

⁶¹ Pena prevista per i trasgressori: perdita della roba, ed arbitraria (aa. 1659...1669), Ivi, p. 187.

⁶² Pena prevista per i trasgressori: oltre a quella precisata dai *Capitoli del ben vivere*, quella della perdita della roba, ed arbitraria (aa. 1559 e 1571), Ivi, p. 169.

⁶³ Pena prevista per i trasgressori: once 3 e perdita della roba (a. 1593), Ivi, p. 187.

⁶⁴ Pena prevista per i trasgressori: ducati 6 e perdita della roba (a. 1576), Ivi, p. 191.

⁶⁵ Pena prevista per i trasgressori: ducati 6, perdita della roba e pagamento all'accusatore di 1/3 del valore della merce (a. 1584), Ivi, p. 156.

⁶⁶ Pena prevista per i trasgressori: once 4 ed arbitraria (a. 1551), Ivi, p. 155.

⁶⁷ Pena prevista per i trasgressori: once 4 (a. 1597), Ivi, p. 156.

⁶⁸ Ivi, pp. 124-125.

⁶⁹ L'inosservanza di tale prescrizione da parte dei Consoli è punita con il carcere per un periodo stabilito dalle autorità annonarie, Ivi, p. 155.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ Ivi, p. 176.

⁷² P. MACRY, *La questione annonaria negli antichi stati italiani*, in «Quaderni storici», 25 (1974), p. 240.

dai matricolati»⁷³; che procedessero alla carcerazione dei «non matricolati»⁷⁴; che portassero ogni sabato «la mostra de' maccheroni, e vermicelli, che si fanno per vendere»⁷⁵. L'obbligo del controllo dell'avvenuta immatricolazione riguardava inoltre i Consoli dei fruttivendoli nei confronti della propria categoria⁷⁶.

Diversi erano gli oneri anche dei Consoli dei *pollajuoli*, tra i quali quello di vigilare affinché le carni di agnelli e capretti venissero vendute nei tempi stabiliti⁷⁷; come pure la commercializzazione delle uova era una loro esclusiva prerogativa, a meno che non fossero introdotte nel mercato cittadino dai «foretani»⁷⁸.

5. Politica annonaria nelle città dell'extraregno

Sulla politica annonaria del regno di Napoli, tra i provvedimenti più remoti, si ricorda l'imposizione di dazi sull'esportazione delle derrate da parte degli angioini, come l'istituzione del Tribunale della Grassa e del preposto alle assise attivo già nel 1282. Come pure è nota la situazione di monopolio del commercio del grano garantito dagli Angiò alle potenti società fiorentine dei Peruzzi, dei Bardi, degli Acciaiuoli. Tuttavia non risulta che l'approvvigionamento alimentare della capitale fosse a carico delle autorità cittadine, le quali si attivavano solo nei momenti di emergenze come, ad esempio, durante le carestie del 1330, 1340, 1343 e 1372⁷⁹.

⁷³ In questo caso, non ottemperando alle prescrizioni del Tribunale di S. Lorenzo, sono previste per i Consoli pene pecuniarie o arbitrarie, fino alla «perdita del consolato» (a. 1597), Ivi, p. 156.

⁷⁴ Ibidem.

⁷⁵ Pena prevista per i trasgressori: ducati 6 (a. 1609), p. 156.

⁷⁶ Lo stesso editto estende il controllo dei Consoli anche sull'approvvigionamento dei frutti, che va effettuato al mercato e non in altri luoghi (a. 1593), Ivi, p. 155.

⁷⁷ Pena prevista per i trasgressori: ducati 6 e la perdita della roba (a. 1588), Ibidem.

⁷⁸ Pena prevista per i trasgressori: once 4 e perdita della roba (aa. 1591 e 1592), Ivi, p. 195.

⁷⁹ P. DI CICCIO, *Le istituzioni annonarie nel Regno di Napoli*, in AA.VV., *Gli archivi per la storia dell'alimentazione* (Atti del convegno, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988), vol. I, Roma 1995, pp. 525-526. Sull'Annona nel regno di Napoli si segnalano numerosi contributi a partire dalla seconda metà del Settecento: E. COPPA, *Come possa assicurarsi l'annona senza pregiudicare la libertà del commercio del grano*, Firenze 1774; D. DI GENNARO, *Annona*, cit.; M. DELFICO, *Memoria sul Tribunale della grassia e sulle leggi economiche nelle province confinanti del regno*, Napoli 1785; G. BELLETTI, *Considerazioni sulla libertà dell'annona e sull'abolizione dell'assisa del pesce*, Napoli 1791. Senza perdere di vista le opere fondamentali di G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit.; N.F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli 1878; L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859 (si segnala l'edizione del 1971, a cura di L. de Rosa); M. RODINÒ DI MIGLIONE, *L'annona del grano a Napoli*, Polistena 1915; G. SOLARI, *Mario Pagano e la politica annonaria*, estr. da «Riforma sociale», Torino 1917. Sull'argomento, particolare interesse suscitano le ricerche di G. CONIGLIO, del quale si segnalano: *Annona e calmieri nella Napoli spagnola*, in «Archivio Storico per le Province

Nell'Italia del Nord i primi elementi di una politica annonaria si ritrovano negli Statuti cittadini che accolgono l'insieme delle norme di diritto pubblico che regolano la vita del Comune. Inizialmente l'intervento delle autorità si limitava alla disciplina delle iniziative individuali, sia sottoponendo a controllo le professioni legate all'approvvigionamento, sia con lo statuire il divieto di esportare le derrate alimentari e l'obbligo di condurre in città tutto quando si produceva nel contado.

Così a Lucca, le disposizioni degli Statuti del 1308 affidavano agli ufficiali delle vicarie ampi poteri per contrastare i traffici illeciti di vettovaglie⁸⁰; a Sassari gli Statuti del 1316 prescrivevano che le derrate alimentari fossero obbligatoriamente trasportate entro le mura dal contado e dal porto di Torres⁸¹; a Venezia già nel XII secolo la vigilanza sul commercio delle vettovaglie era affidata a giustizieri appositamente istituiti⁸².

Le autorità cittadine erano pienamente consapevoli del fatto che l'afflusso di merci, anche in grande quantità, non era sufficiente a garantire né l'adeguata disponibilità delle stesse, né il mantenimento di prezzi equi, ma che era necessario, altresì, regolamentare e sorvegliare la distribuzione e l'attività dei mestieri ad esso collegati. Infatti l'ostacolo con il quale le autorità erano chiamate a misurarsi era rappresentato dai tentativi, sia dei privati che delle corporazioni, di organizzare monopoli tendenti a sottrarre prodotti al mercato allo scopo di rialzare i prezzi.

La lotta contro le manovre speculative raggiunse gradi diversi nei vari centri. Ovunque erano in vigore divieti di incettare derrate alimentari allo scopo di immetterle sul mercato.

In alcune città le Arti annonarie erano sottoposte ad apposite magistrature. A Perugia, uno dei Capitoli dello *Statuto dell'Annona* del 1379, ordinava agli ufficiali dell'*Abbondanza* «di esigere con provvedimenti coattivi l'assegna dei cereali e la loro

Napoletane», LXV (1940), pp. 105-194; *L'Annona*, in *Storia di Napoli*, vol. V, tomo II, Napoli 1972, pp. 691-718. Si evidenziano, inoltre, i contributi più recenti di P. MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974; F. DE NEGRI, *Pane... e companatico a Napoli tra Cinquecento e Seicento*, in AA.VV., *Gli archivi*, cit., vol. III, pp. 1402-1419; G. FENICIA, *Politica economia e realtà mercantile nel regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)*, Bari 1996; E. ALIFANO, *Il grano, il pane e la politica a Napoli nel Settecento*, Napoli 1996; E. PAPAGNA, *Napoli e le città del grano nel Mezzogiorno spagnolo*, in «Società e storia», vol. XX, 75 (1997), pp. 127-142; A. MONTAUDO, *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo: commercio, annona e arrendamenti*, Napoli 2005.

⁸⁰ M. BROGI, *Le istituzioni annonarie lucchesi fino alla caduta della repubblica oligarchica (secc. XIV-XVIII)*, in AA.VV., *Gli archivi*, cit., vol. I, p. 348.

⁸¹ P. CAU, *Istituzioni e normative alimentari nella Sassari prearagonese*, Ivi, p. 455.

⁸² V. FRANCO - A. LANCONELLI - M.A. QUESADA (a cura di), *Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all'età moderna*, Roma 1991, p. 6.

vendita sul mercato a prezzi imposti dal comune»⁸³. A Lucca, tra le attribuzioni della *Curia del fondaco*, riportate nel *Liber officialium* del 1327, vi era quella di vigilare affinché nessuno potesse «vendere u comprare farina, grano, u altra biada forestieri se non in su la piassa del Fondaco»⁸⁴. A Treviso un ordine della Podesteria del 1315 vietava ai detentori di grano di conservarlo e di non venderlo ad alcuno senza un preciso ordine del podestà⁸⁵.

Nel Quattrocento in quasi tutti i Comuni del centro e del nord della Penisola i Capitoli e gli Statuti richiamavano norme e comportamenti da parte degli esercenti che, in un certo senso, anticipano quanto prescritto dai citati *Capituli del ben vivere*. A Roma, una disposizione del 1447 prescriveva che il pesce doveva essere esposto sui banchi e tenuto per non più di un giorno; a Parma (1472) e a Lecce (1473) le autorità annonarie imponevano che le diverse qualità di carne andassero collocate su banchi differenti in modo da evitare sostituzioni fraudolente; a Como, nel 1428, il podestà stabilì che il pane doveva essere confezionato con determinati cereali e avere un dato peso; a Venezia, nel secolo XV, una disposizione delle «banche» impose che la vendita dei prodotti dell'Annona andava effettuata in determinate ore ed in particolari luoghi per facilitarne il controllo da parte degli ufficiali pubblici.

A partire dal 1530, l'affermarsi del dominio della Spagna su Sardegna, Sicilia, Napoli e Milano e indirettamente anche su Roma, Toscana, Genova e parzialmente sul ducato di Savoia, condizionò in maniera determinante gli assetti delle antiche posizioni anche economiche. La struttura della società di questa nuova Italia si modificò e risultò caratterizzata da istituzioni politiche, mentre le magistrature al potere divennero sempre più il monopolio delle élite nobiliari. L'urbanizzazione, fenomeno che in questo secolo si intensificò grazie al forte incremento demografico degli ultimi anni del Quattrocento, determinò un nuovo flusso migratorio dalle campagne verso le città ed una subordinazione delle aree agricole ai bisogni della città. L'aumento improvviso della popolazione cittadina rese l'incubo della carestia una costante anche della società del Cinquecento fino a provocare la rarefazione dei prodotti alimentari oltre che le lunghe guerre che si susseguirono in Italia.

Nacque nei governi l'esigenza di porre in essere interventi di razionalizzazione del commercio dei grani e di elaborazione di una nuova normativa annonaria che sfociarono nell'istituzione di magistrature specifiche con compiti di sovrintendere sull'approvvigionamento alimentare, sulla circolazione delle derrate, sui prezzi, sulle attività di accaparramento ed incetta. Nella fattispecie, si ricordano le istituzioni

⁸³ S. BALZANI, Scheda dello Statuto dell'Annona, Ivi, p. 125.

⁸⁴ M. BROGI, *Le istituzioni annonarie lucchesi*, cit., p. 124.

⁸⁵ C. CORRADINI - M.V. VILLA, Scheda del Registro in cui venivano annotati gli ingressi in città, per la porta S. Tommaso, delle biade e dei legumi provenienti dal contado, in V. Franco - A. Lanconelli - M.A. Quesata (a cura di), *Pane e potere*, cit., p. 135.

dell' *Ufficio della Grascia* a Prato, della *Prefettura dell'Annona* a Roma, dei *Provveditori* «sopra i beni inculti» a Venezia, del *Magistrato dell'Abbondanza* a Genova; del *Prefetto dell'Annona* a Mantova; del *Magistrato dell'Annona* a Milano, della *Congregazione dell'Abbondanza* a Piacenza, del *Commissario Regio Generale sulla Grassa* a Napoli ecc. Concomitante all'attività delle magistrature, va segnalata la continuità dell'impegno delle corporazioni che si attivarono per la difesa del mercato cittadino e il soddisfacimento dei bisogni primari, iniziative comunque sottoposte al controllo dei governi "regionali".

Nel Seicento, il ristagno demografico, la contrazione degli scambi commerciali, l'instabilità dei prezzi, lo squilibrio tra una produzione statica e una crescente domanda di beni alimentari furono alla base di una involuzione economica e sociale. A preoccupare i governi era il vettovagliamento delle popolazioni; per garantirlo, intervenivano con il consolidamento delle Magistrature Annonarie al fine di intensificare il controllo su produzione, distribuzione e vendita soprattutto dei cereali. La circolazione di queste merci, peraltro, era ulteriormente gravata da una fitta rete di dazi, gabelle, diritti di passo ecc., che incidavano ulteriormente sui costi. Si trattava di provvedimenti non sempre opportuni, in specie nelle annate magre, poiché si risolvevano in ulteriori riduzioni delle risorse alimentari sul mercato con risultati opposti a quelli sperati. Infatti gli interventi adottati per evitare ammassi ed esportazioni di derrate finivano per provocare pericolose diminuzioni dell'offerta lasciando ampio spazio alle speculazioni⁸⁶. Durante la depressione economica del Seicento, nello Stato di Milano, nonostante la puntigliosa legislazione che prevedeva percorsi e orari per il trasporto dei grani dai luoghi di produzione a quelli di consumo, non cessarono gli «sfrosi» (contrabbandi), anche in presenza di forze impiegate per combatterli⁸⁷. Con disposizione del 1622, a Lucca, l'*Offizio sovra l'Abbondanza* puniva con la pena di morte e la confisca dei beni i rei di illecite estrazioni di viveri superiori a due staia di peso⁸⁸. A Mantova, nel 1613, il duca Ferdinando per far fronte alle frodi che si verificavano nella gestione dell'annona, nominò due provveditori con l'incarico della cura dei calmieri, mentre lasciò al *Maestrato* le competenze per il vettovagliamento della città⁸⁹.

In genere, la politica posta in essere dalle Magistrature Annonarie continuò a fondarsi su modalità di controllo molto stretto della produzione e della circolazio-

⁸⁶ V. Franco - A. Lanconelli - M.A. Quesada (a cura di), *Pane e potere*, cit., pp. 7-29.

⁸⁷ F. AUCIELLO, *Le istituzioni annonarie nello Stato di Milano fra Seicento e Settecento: gli sfrosi*, in AA.Vv., *Gli archivi*, cit., vol. I, p. 307.

⁸⁸ M. BROGI, *Le istituzioni annonarie lucchesi (secc. XIV-XVIII)*, Ivi, p. 381.

⁸⁹ F. FANTINI D'ONOFRIO, *Il calmiere per i generi di prima necessità nel Ducato di Mantova (secc. XVI-XVII)*, Ivi, vol. II, pp. 984-985.

ne delle derrate. Tale controllo veniva attuato attraverso i censimenti concernenti soprattutto i cereali. Del 1755 è un dispaccio di Carlo di Borbone che stabiliva le competenze dei *presidi* delle province per la raccolta di informazioni sulla quantità di grano raccolto e fissarne il prezzo sulla base delle condizioni di mercato. A Lucca, nel 1766, l'*Officio sopra l'estrazione delle biade* era incaricato del censimento sia del grano che di altre derrate. A Gorizia, nel 1797, venivano registrate anche le quantità di vino necessarie alla popolazione. I dati dei censimenti venivano poi utilizzati dai governi per interventi mirati sui prezzi e in funzione di un'azione "calmieratrice" e di controllo di forme d'incetta e accaparramento.

Anche se la politica annonaria restava vincolata ai vecchi modelli, a partire dalla metà del Settecento si avvertirono anche in Italia i segni di una generale ripresa economica europea.

La nuova crescita demografica, il potenziamento delle vie di comunicazione e degli scambi commerciali, la tendenza ascensionale dei prezzi favorirono una lenta ripresa. Va registrato, inoltre, anche un rinnovamento della classe dirigente in importanti Stati italiani, in seguito ai rivolgimenti politico-dinastici. A tutto ciò vanno aggiunti l'incremento della produzione agraria, l'avviamento di opere di bonifica e dissodamento finalizzati all'incremento del coltivo, l'introduzione di nuove colture quali riso, mais, patata.

Ciononostante, non era scongiurato il pericolo di carestie, come quella del biennio 1763-1764 che interessò buona parte della penisola.

Nell'Ottocento si concretizzarono i primi frutti dei processi innovativi avviati nel secolo precedente; si incoraggiarono le sperimentazioni di nuove tecniche e nuove colture; si intervenne con maggiore incisività sui problemi annonari. Furono inoltre avviate le prime inchieste nazionali, come quella murattiana; si incoraggiò la ricerca agronomica nelle università del regno con il potenziamento degli orti agrari. Iniziative che non si esaurirono con l'esperienza francese, come è dimostrato dalla nascita nel corso del secolo di nuove accademie e società agrarie in tutta la penisola dalle quali emerse, tuttavia, in tutta la sua crudezza l'arretratezza delle regioni del sud nei confronti di quelle del nord d'Italia, divario dal quale scaturì la Questione Meridionale⁹⁰.

6. Politica annonaria e approvvigionamento della capitale

Politica e approvvigionamento rappresentano un problema non solo del regno di Napoli, ma un binomio inscindibile dell'antico regime.

⁹⁰ V. Franco - A. Lanconelli - M.A. Quesada (a cura di), *Pane e potere*, cit., pp. 78-98.

Scriva Kaplan:

Nella misura in cui il popolo dei consumatori attribuiva le carenze dell'approvvigionamento ai governanti, la politica annonaria costituiva la legittimazione morale dei ceti al potere⁹¹.

Pertanto le politiche annonarie non possono semplicemente interpretarsi come pratiche volte al controllo sociale; piuttosto rappresentano il terreno sul quale i ceti dirigenti fondavano la propria legittimazione a governare.

La politica annonaria in genere era destinata, per tutta l'età moderna, alla città, alla sua domanda di derrate, ai gruppi professionali del settore alimentare. Il contado, invece, giocava un ruolo di fornitore di sussistenze e di materie prime per le industrie cittadine. «Tuttavia l'ambito specifico delle politiche annonarie rimaneva urbano. Un fatto di evidente rilievo per il caso italiano: poiché l'Italia era il paese delle città, la nostra penisola presentava la più alta concentrazione di sistemi annonari a livello europeo»⁹².

In Italia erano poche le città che potevano contare sull'autosufficienza. Per lo più, anche in tempi normali, si presentava la necessità di fare ricorso ai grani forestieri. In questi casi il problema era quello di regolare i flussi per evitare che i prodotti importati entrassero in concorrenza con quelli locali. «Paradossalmente in tempi di carestia le cose si semplificavano, e le strategie di rifornimento seguivano modelli comuni: requisizioni e razionamento delle scarse risorse locali, ricerca delle sussistenze in aree via via più lontane, impegno di ingenti risorse finanziarie»⁹³.

Nel primo mezzo secolo di governo spagnolo, il sistema annonario del regno non subì significative trasformazioni rispetto all'assetto consolidatosi in età aragonese⁹⁴. Nella capitale, il circuito dell'approvvigionamento del grano fino alla pani-

⁹¹ S. KAPLAN, *Les ventres de Paris: pouvoir et approvisionnement dans la France d'ancien régime*, Paris 1988, p. 499. A proposito dei meccanismi messi in moto dalle carestie nei governi delle città, una lucida descrizione è fornita dal Di Gennaro: «Tosto che in un paese, di qualunque nazione egli siasi, entra il sospetto d'una prossima penuria o carestia di grani, e comincia ne' mercati e luoghi soliti a crescere il prezzo ordinario delle farine, ecco già il popolo in sussurro; ei per natura precipitoso ne' suoi giudizj, già credesi che l'imminente flagello derivi o dalla negligenza degli amministratori della sua annona, i quali non seppero colle sufficienti provvisioni prevenire a tempo un'avara raccolta; o dalla rapacità degli usuraj, incettatori e monopolisti, che nascondendo il genere mancante ne traggono illecito profitto. Invasato ed occupato da queste sue opinioni non ascolta ragione, non giunge mai a persuadersi del contrario, e tanto grida e schiamazza che muove sin anco i magistrati più illuminati a dichiararsi del suo partito, forzando, per così dire, la politica ed il foro a promulgar leggi e costituzioni analoghe e conformi alla maniera di pensare» (D. DI GENNARO, *Annona*, cit., pp. 12-14).

⁹² A. GUENZI, *Le magistrature e le istituzioni alimentari*, in AA.VV. *Gli archivi*, cit., vol. I, pp. 285-287.

⁹³ Ivi, p. 291.

⁹⁴ Nel 1496, dopo che re Ferdinando I d'Aragona esentò la città dalle gabelle per tutte le cose d'interesse annonario (eccetto la *gabella del buon denaro*), fu stabilito di effettuarsi ogni anno la provvista dei grani necessari per l'intera popolazione, indipendentemente da eventuali carenze nella produzione.

ficazione – principale fonte di sostentamento – dipendeva dall'organismo municipale, espressione dei Seggi cittadini, costituito dai sette membri del Tribunale di S. Lorenzo, sei eletti delle Piazze Nobili della città e un eletto della Piazza del Popolo⁹⁵.

Tale assetto iniziò a modificarsi dopo il 1555, in seguito ad una carestia che aveva creato forti tensioni nell'approvvigionamento granario del regno⁹⁶. In conseguenza di una serie di ripetuti cattivi raccolti, nel 1560 il viceré duca d'Alcalà nominò nel Tribunale di S. Lorenzo un proprio rappresentante, il *Grassiere Regio* (o *Prefetto dell'Annona*) con la finalità di coordinare e, di fatto, concentrare in un unico ufficio le competenze sull'Annona napoletana.

Sin dal 1548, inoltre, il viceré Pedro de Toledo aveva sottoposto al suo controllo l'eletto della Piazza del Popolo, che aveva la prerogativa di regolare il rifornimento della farina nel *Mercato Grande* della capitale e di stabilirne il prezzo di vendita al minuto.

Ciononostante il susseguirsi di annate di raccolti magri ingenerò tra gli organi di governo la convinzione che a condizionare l'approvvigionamento granario della capitale fosse l'enorme espansione demografica di Napoli, che nell'arco di un trentennio aveva visto crescere la sua popolazione di un quarto⁹⁷. Pertanto, dalla metà del secolo, nel ceto di governo napoletano il dibattito si concentrò su sovraffollamento della capitale e problemi annonari, oltre che sulla ricerca di soluzioni per superarli.

⁹⁵ I Sedili napoletani, detti anche Seggi o Piazze, furono dei parlamenti rappresentativi, nei quali si riunivano i delegati dei vari rioni, gestendo dalla seconda metà del '200, per più di cinque secoli, ampie attribuzioni amministrative, giuridiche e giudiziarie. Gli Eletti dei Sedili designavano i magistrati del Tribunale di S. Lorenzo, che provvedeva all'amministrazione cittadina attraverso le deputazioni. Le determinazioni valevano e avevano giurisdizione in tutto il territorio del regno di Napoli. I primi Sedili furono quelli dei nobili del Nido (o Nido) e di Porta Capuana. In seguito furono fondati i Sedili di Forcella, Montagna, Porto e Portanova. Il Sedile di Forcella fu poi inglobato in quello di Montagna, e fu quindi istituito il nuovo Sedile del Popolo, che rappresentava i mercanti e le professioni. Ogni Sedile nobile era composto da ventinove rappresentanti di età maggiore di anni 21, e retto da sei Eletti, ad eccezione del Nido che ne aveva cinque, che costituivano la magistratura "dei Sei" e "dei Cinque". Il Sedile del Popolo era composto da 58 rappresentanti eletti dal popolo e poteva esprimere un suo Eletto, più dieci consultori. La città di Napoli all'epoca dei viceré spagnoli era suddivisa in nove rioni e ventinove *ottine*. Il suo territorio era composto da 7 borghi e 37 casali, ciascuno dei quali aveva propri Eletti spesso convocati dai Sedili napoletani per trattare argomenti di comune interesse (A. GRASSO, *I Sedili napoletani*, in www.ilportaledelsud.org/sedili.htm).

⁹⁶ Il regno di Napoli nel XVI secolo era stato colpito da una serie di carestie, che si accentuarono negli ultimi decenni del secolo. Le più gravi si verificarono negli anni 1560, 1565 e 1569-70. La penuria di pane era ancora diffusa nel 1585, quando la carestia fu provocata dall'eccessiva esportazione di grano verso la Spagna. Una nuova carestia, dopo altre annate di penuria di raccolti, si verificò tra il 1591 e il 1595 (C. PETRACCONE, *Napoli moderna e contemporanea*, Napoli 1981, pp. 19-21).

⁹⁷ Tra la fine degli anni '20 e la metà del Cinquecento, Napoli passa da circa 150.000 a circa 200.000 abitanti, per arrivare nel primo quarto del secolo successivo a circa 300.000, a fronte della crescita del regno nel suo complesso da circa 1.300.000 abitanti nel 1532 a circa 2.200.000 nel 1595.

Nel 1561 il viceré, duca di Alcalà, investì del problema uno dei più importanti esponenti del suo entourage politico, il consigliere del Collaterale Alonso Sánchez. Questi si espresse contro i provvedimenti di espulsione o di limitazione degli abitanti della capitale – avanzata in Consiglio – poiché il provvedimento, a suo avviso, non teneva conto del danno che avrebbe sofferto l'erario dalla diminuzione dei proventi della dogana di Napoli, della gabella del vino e di altri diritti. Posizione che contrastava con quella dei fautori della limitazione della popolazione napoletana, in particolare per i problemi legati all'approvvigionamento granario. Tra queste due contrastanti correnti di pensiero prese corpo una soluzione di compromesso, suggerita dal sovrano, consistente in un'azione di contenimento dei flussi migratori verso la città da raggiungersi però solo attraverso la limitazione delle concessioni edilizie all'interno delle mura.

Il problema del sovraffollamento della capitale, in relazione alle difficoltà del suo vettoagliamento, si ripropose nel 1578, tanto è vero che la questione tornò tra gli ordini del giorno del Consiglio Collaterale, dal quale non sortirono proposte risolutive.

La gravità della situazione sfociò nella rivolta di Napoli del 1585, provocata dalla decisione degli eletti di aumentare il prezzo del pane nella capitale – poco dopo aver autorizzato l'esportazione di oltre quattrocentomila tomoli di grano dal regno verso la Spagna – e culminata a Napoli nel linciaggio dell'Eletto del Popolo, Giovanni Vincenzo Starace, evento che ebbe ampie ripercussioni anche nelle province.

La risposta del potere centrale alla sollevazione fu puramente repressiva, e per circa un decennio cessò ogni tentativo di intervento sui problemi legati all'approvvigionamento del regno. È in tale clima che negli anni successivi al 1585 si profilò la figura di Carlo Tapia, che mosse i suoi primi passi al servizio del re e, attraverso l'esperienza maturata come Commissario per il reperimento dei grani nelle province, avviò la stesura del *Trattato dell'abbondanza* pubblicato nel 1638⁹⁸.

In sintesi, Tapia individuava tra le cause del «mancamento delle vittovaglie» tre ordini di responsabilità: l'abuso feudale; le difficoltà economiche; la frode e l'incompetenza degli addetti al settore. Tuttavia, una componente di notevole interesse emergente dal *Trattato* concerneva la proposta di fondare «una Giunta nella quale non s'abbia da trattare altro, che di questa materia dell'abbondanza». Una Giunta, insomma, finalizzata al controllo di un altro potere, il più importante forse nel settore perché dotato di diretta competenza in materia annonaria. Il tentativo del Tapia purtroppo era destinato a fallire poiché «si muoveva tutto all'interno dell'establishment: era ancora la proposta di un “tecnico” del Governo a domande che erano

⁹⁸ G. SABATINI, *Un precursore della lotta alla povertà: Carlo Tapia e il suo Trattato dell'abbondanza (1638)*, in «Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze», 6 (2006), pp. 2-6.

ormai di natura politica». Risultò pertanto «oscuro e sospetto» ai contemporanei per le sue proposte di rinnovamento che in realtà nulla finirono per innovare⁹⁹.

Dopo la rivolta di Masaniello, qualche tentativo di mettere ordine nella situazione annonaria della capitale fu posto in essere dal conte d'Oñate, che nel 1651 abolì tutte le disposizioni in materia lasciando in vita solo i *Capituli del ben vivere*¹⁰⁰, provvedimento che non frenò l'ascesa del debito pubblico, che nel 1680 raggiunse gli 11 milioni di ducati. Sarebbe stata auspicabile l'abolizione di qualsiasi vincolo del commercio delle vettovaglie, laddove i responsabili dell'Annona si preoccupavano solo della correzione del sistema. Né le cose mutarono con l'avvento del viceregno austriaco. Un piano di ristrutturazione dell'Annona con qualche elemento di novità – elaborato dal deputato annonario Scipione del Duce tra il 1720 e il 1721 – fissava il prezzo del pane in funzione delle oscillazioni del mercato. La proposta, accantonata a causa della carestia del 1722, non venne in seguito attuata.

Con l'avvento di Carlo di Borbone s'inaugurò nel regno la stagione delle riforme, che toccarono anche la materia annonaria. In tal senso, una delle innovazioni riguardò la panificazione, che fu affidata non più «ai forni appaltati a gestori individualmente obbligati, ma a gestori obbligati in solido, sia a corrispondere l'estaglio sia a fornire la quantità di pane necessaria alla città»¹⁰¹. Un piano destinato a fallire, poiché avrebbe richiesto l'intervento di seri appaltatori, cioè di fornai disposti ad investire cospicui capitali in acquisti di grosse partite di grano «e di sostenere una straordinaria concorrenza in un bisogno». Al contrario, invece, la capitale era costretta a valersi di «gente collettizia», che non aveva che perdere, che viveva alla giornata, e che fondava «il suo guadagno sulla frode, e sull'azzardo»¹⁰².

⁹⁹ I. ASCIONE, *Non di solo pane*, in AA.VV., *Gli archivi*, cit., vol. II, pp. 1243-1249. Per un'analisi delle proposte del Tapia nel *Trattato dell'abbondanza* cfr. V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, pp. 380-386.

¹⁰⁰ «Considerando gl'inconvenienti, che risultano dalla molteplicità de' Bandi, ed ordini fatti in materia dell'abbondanza di questa Fedelissima Città, tanto da' Predecessori, come da Noi, e dal Tribunale di S. Lorenzo con assistenza del Grasciere, e con ordine Nostro, ed il travaglio, che a questo Fedelissimo Popolo ha causato il dubitarsi da chi, e con che ordine si procede nelle cause criminali, e si eseguono le pene corporali, volendo rimediare al tutto, come conviene, ci è paruto, per le ragioni da Noi considerate, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, rivocare i Bandi, come con la presente li rivochiamo, ed annulliamo, e vogliamo, che restino solo in piedi, ed in osservanza i *Capituli del ben vivere*, che furono fatti dal quond. Illustre Vicerè Conte de Ripacorsa, con tanta considerazione, che mostrò l'effetto del buon governo, ed abbondanza della grascia [...]. Datum Neapoli in Regio Palatio die 19 Januarii 1651» (L. Giustiniani (a cura di), *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, tomo II, Napoli 1803, Prammatica LIX, pp. 67-68).

¹⁰¹ P. DI CICCIO, *Le istituzioni annonarie*, cit., p. 540.

¹⁰² «Questo adunque fu tutto il piano di Annona, che restò fissato dall'augusto Re Carlo, e da' suoi Ministri; e questo portò nel suo nascere, e nelle buone annate vantaggio sommo agl'interessi della Città, giacché, come ho letto ne' bilanci de' suoi conti, ella dal 1739 in avanti, principiando dalli quaranta, giunse a guadagnare più di cinquanta, e sessantamila ducati annui sull'affitto de' suoi forni, e posti di

La carestia del 1763 con la conseguente epidemia dell'anno successivo, riportò sul banco d'accusa il sistema annonario della capitale.

Originariamente, per far fronte alla penuria di grano, il Tribunale di S. Lorenzo se ne approvvigionò presso le province del regno. Ma il provvedimento non sortì gli effetti desiderati, a causa del sovraffollamento della capitale invasa dai forestieri in cerca di sostentamento. Pertanto il grano continuò a scarseggiare, circostanza che provocò la lievitazione del prezzo. Il Tribunale di S. Lorenzo, che gestiva l'Annona, fu costretto ad indebitarsi con le banche per effettuare massicci acquisti della derrata. Di tale situazione approfittò il Tanucci per limitare i poteri del Tribunale. Infatti, appellandosi ad esigenze di ordine pubblico, nominò una *Giunta dell'Annona*, una commissione formata da altissimi magistrati, con l'incarico di far fronte all'emergente carestia. In proposito, il Faraglia era dell'avviso che in città vi era grano a sufficienza e che la carestia fosse da imputare ai monopolisti del commercio, che acquistavano grosse partite di grano per scopi speculativi.

L'intervento della Camera della Sommaria per fronteggiare l'aumento dei prezzi non sortì gli effetti sperati. Solo agli inizi del 1764 la carestia conobbe una battuta di arresto grazie all'intervento del Tanucci, che favorì l'importazione di ingenti partite di grano dal Veneto e dalla Croazia. Tuttavia nello stesso anno la carestia cessò del tutto anche per effetto degli abbondanti raccolti di quell'annata agraria¹⁰³.

Al numero esorbitante di decessi registrati tra il 1763 e 1764, a causa della carestia e della successiva epidemia¹⁰⁴, va aggiunto negli anni successivi un forte aggravio delle finanze dello Stato. Infatti – secondo il Di Gennaro – dal 1765 al 1780 la città subì una perdita di circa 62.000 ducati sull'appalto della panificazione; e negli anni tra il 1763 e il 1782 i danni provocati dall'Annona del grano e dell'olio fecero registrare un passivo di 2.600.000 ducati¹⁰⁵.

farina: all'incontro sulle centodieci, e centoventi mila tomoli di grani, che incettava a proprio conto, ella nulla perdeva, perché tali e quali li ripartiva pro rata agli Appaltatori de' suoi forni, al prezzo, che a lei venivano. Non v'ha dubbio, che se questo piano fosse interamente eseguibile in ogni tempo, e circostanza né la Città, né questo Pubblico sarebbero mai nel caso di soffrire vera carestia. Ma il fatto sta, che non può eseguirsi interamente, e massime in tempo di sterilità, mentre i fondamenti, che lo sostengono sono sì deboli, che ad ogni leggiera urto conviene che crollino, e rovinino» (D. DI GENNARO, *Annona*, cit., pp. 72-73).

¹⁰³ F. BALLETTA, *Due secoli di circolazione della moneta fiduciaria a Napoli (1587-1805)*, in Idem (a cura di), *Il pensiero e l'opera di Domenico Demarco*, Milano 2010, pp. 84-85.

¹⁰⁴ La carestia e la successiva epidemia degli anni 1763-1764 provocano nel regno tra i 174.000 e i 175.000 morti di cui 63.000 nella sola capitale (E. COPPA, *Come possa assicurarsi l'annona senza pregiudicare la libertà del commercio del grano*, Firenze 1774, pp. 10-11). Sulla carestia e la successiva pestilenza degli anni 1763-1764, cfr. A. ALLOCATI, *La panificazione a Napoli durante la carestia del 1764 in una memoria di Carlo Antonio Broggia*, in *Studi in onore di Antonio Genovesi*, a cura di D. Demarco, Napoli 1966, pp. 23-49; F. VENTURI, *1764: Napoli nell'anno della fame*, in «*Rivista Storica Italiana*», LXXXV (1973), pp. 394-472.

¹⁰⁵ D. DI GENNARO, *Annona*, cit., in P. DI CICCO, *Le istituzioni annonarie*, cit., p. 542.

Intanto correva l'epoca in cui i «dotti erano consultati e adoperati»¹⁰⁶ per tutto, tranne per la materia annonaria. Il pensiero degli economisti fisiocratici e degli illuministi napoletani e le loro idee a sostegno della libertà di commercio lasciavano indifferenti le autorità di governo. Ciò nonostante, con editto del 24 gennaio 1788, venne disposta la libera vendita dell'olio; il 6 luglio successivo, il sistema annonario (esteso nel 1759 all'intero regno) fu confermato per la sola capitale; dopo tre mesi, il 1° di ottobre, fu la volta del commercio del pesce la cui vendita senza assisa, matricola e altra restrizione fu estesa a tutto il regno¹⁰⁷.

Nel 1793, a causa di una notevole alterazione dei prezzi del grano e di ogni genere di vettovaglie, l'autorità sovrana procedette ad una ulteriore riforma della materia annonaria. Mantenne, infatti, per l'Annona del regno la preesistente *Giunta dell'Annona* e istituì per la sola capitale una *Deputazione per l'Annona* col compito di proporre al sovrano, previa approvazione del *Supremo Consiglio delle Reali Finanze*, le effettive esigenze dell'Annona della capitale e di indagare, al tempo stesso, sui meccanismi responsabili dell'incetta fraudolenta di vettovaglie e sui maneggi dei privati finalizzati alle frodi.

Una delle prime determinazioni della *Deputazione per l'Annona* fu la proposta del sovrano di introdurre la libertà frumentaria «definita come la libertà di introdurre, fabbricare e vendere a prezzo libero pane, grano, farine e paste manufatte in ogni luogo della capitale sia all'ingrosso che al minuto, nonché di aprire dentro o fuori le mura della città *centimoli*, forni, *maccheronerie* e fabbriche di sfarinati».

¹⁰⁶ «Al Genovesi si dié l'incarico di proporre le scuole da fondare o da riformare dopo l'espulsione dei gesuiti e l'incameramento dei loro beni; al Pagano si chiesero lumi per la riforma dei processi criminali; il Galanti venne inviato a studiare la condizione delle provincie e a proporre i modi da tenere per riordinarle nella giustizia e l'economia» (B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1965, p. 204). Tra i più convinti sostenitori dell'abolizione dell'annona, un ruolo di primo piano spetta a D. Di Gennaro con la sua opera *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, citata da studiosi del calibro di un Galanti (*Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 179) o di un Bianchini (cfr. nota 107). Sul suo orientamento sull'Annona si riporta un passo saliente della sua opera principale: «Vorrei [...] sull'esempio del Vicerè Conte d'Ognatte, e Villamediana del 1651 si abolissero tutte le Prammatiche, tutti i Bandi, e tutte le Costituzioni fin'ora promulgate in materia di Annona, e di Grascia, le quali altro non contengono, che un orrendo ammasso, o sia caos di leggi contrarie alla libertà, e contemporaneamente vorrei ancora, che si abolissero in questa Dominante i Capitoli, che furono pubblicati nel 1509 dal Vicerè Conte di Ripacorsa, chiamati Capitoli del ben vivere, ma che in realtà non sono tali, giacché disturbando ogni equilibrio d'eguaglianza sono stati sempre cagione di violenze, di manipolj, e di raggiri fraudolenti» (D. DI GENNARO, *Annona*, cit., p. 110).

¹⁰⁷ L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze*, cit., p. 441. L'autore di *Storia delle finanze* attribuisce a Domenico Di Gennaro, e in particolare al suo *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, un grande merito nel superamento dei guasti provocati nel regno dal sistema dell'Annona. Volume nel quale – sostiene il Bianchini – «maestrevolmente e con amor di patria svelando tutti gli errori del sistema sino allora seguitato, rendevasi propagatore della libertà del commercio» (Ibidem).

La libertà frumentaria, introdotta dal sovrano, determinò l'abolizione di leggi e prammatiche emanate all'epoca della privativa, poiché non adatte al nuovo sistema¹⁰⁸.

Gli avvenimenti politici successivi favorirono lo smantellamento del sistema annonario napoletano. Col ritorno del Borbone, dopo il fallimento della Repubblica Napoletana, si pervenne all'abolizione del *Prefetto dell'Annona*, del Tribunale di S. Lorenzo e delle deputazioni dipendenti.

Il 5 luglio 1804, con dispaccio reale, Ferdinando IV soppresse i forni pubblici e proclamò la totale libertà dell'Annona, «non potendosi dubitare essere questa l'unica via la quale conduce all'abbondanza dei generi ed alla giusta livellazione dei prezzi»¹⁰⁹.

Nel 1806, con la dominazione francese, furono abolite nel regno tutte le *Capelle di Arti e mestieri*, «sia per dare l'uguaglianza a tutti i cittadini, rimanendo soppressi tutti i *privilegi delle arti*, sia per iscopo politico, non vedendosi bene da quel Governo assembramenti e riunioni di molte migliaia di persone sotto uno stesso regime e rispettivi capi delle arti»¹¹⁰.

L'abolizione definitiva di tutte le corporazioni annonarie e manifatturiere fu comunque sancita dallo stesso Ferdinando con decreto regio del 23 ottobre 1821 e con successivo del 20 novembre 1825.

7. «Arti suddite dell'Eletto del Popolo»

Come è stato segnalato, l'Eletto del Popolo rivestiva un ruolo di primo piano soprattutto in materia di Annona, al punto che alcune Arti erano affidate alla sua giurisdizione. Circostanza che emerge dalle cosiddette *Capitolazioni delle arti suddite dell'Eletto del Popolo*, custodite in volume presso la Biblioteca Nazionale di Napoli¹¹¹.

L'estensore, Giovanni Bernardino di Giuliani, capitano dell'Ottina di Nido, il 2 dicembre 1624, nella dedica del volume all'Eletto Pietro Antonio Amati, così esordisce:

¹⁰⁸ C.A.M. ALTABELLI, «*Determinazione sovrana*» relativa all'annona, in V. Franco - A. Lanconelli - M.A. Quesada (a cura di), *Pane e potere*, cit., pp. 225-226.

¹⁰⁹ B. CAPASSO, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, vol. II, Napoli 1899, p. 194; P. DI CICCO, *Le istituzioni annonarie*, cit., p. 544.

¹¹⁰ F. MIGLIACCIO, *Indice delle Capitolazioni o Statuti di Artisti Napoletani*, in «Archivio Storico Campano», vol. II (1892-93), p. 397.

¹¹¹ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit.

Non così presto si degnò V.S. col suo solito christiano zelo di giovare al publico, ordinarci ch'io dovessi raccorre, e poscia tutte insieme in un volume ligare, le Capitolazioni delle Arti, soggette alla sua Tribunitia potestà, e Giurisdittione.

All'introduzione del di Giuliani segue, nel volume, l'elenco in ordine alfabetico delle 32 Arti suddite dell'Eletto comprendente le seguenti categorie: «Apotecari e Fruttaroli, Boccieri, Botecari Lordi, Battitori d'oro, Brendaioli, Candelari, Cetrangolari, Cavallari, Cordari, Linaiuoli, Molinari, Merciaioli e Tripparoli, Magazenieri di Vino, Musici, Monte de Botecari Lordi, Orgiaioli e Venditori di legumi, Ortolani de Casali, Ortolani di Napoli, Pollieri e Caprettari, Pollieri al Publico, Panettieri, Pizicaroli, Piscivinoli, Sosamellari, Saponari, Stallieri, Sonatori, Tarallari, Tavernari, Vermecellari, Venditori d'oglio, Verdumari»¹¹².

Scorrendo tale elenco sorprende la presenza di corporazioni con nessuna affinità con la materia annonaria (*battiloro, candelari, saponari* ecc.). Tuttavia, da una analisi approfondita degli Statuti delle Arti in questione, emerge da alcuni Capitoli l'impiego nell'esercizio dell'Arte di componenti interagenti con la materia annonaria, come interiora, grasso animale, olio ecc. I *battiloro* (battitori d'oro) si industriavano, ad esempio, nel ridurre verghe di oro o argento in lamine sottilissime. Il fatto che «i codoli degli animali baccini», cioè gli intestini vaccini dai quali si ottenevano le «carte» per battere il metallo¹¹³, venivano commerciati dai Consoli dei *bucchieri* per la distribuzione ai *battiloro*, giustifica l'inserimento della corporazione tra quelle soggette alla giurisdizione dell'Eletto del Popolo.

Un riferimento all'utilizzo delle interiora di bovini da parte dei *battiloro* è nel Capitolo 14 del loro Statuto del 1605 predisposto in sostituzione di uno precedente approvato nel 1586¹¹⁴:

¹¹² In realtà le corporazioni sono 26 poiché, pur riportate nell'indice del volume in una successiva annotazione, mancano le Capitolazioni dei *pizicaroli*, dei *piscivinoli*, dei *brendaioli* e del *Monte de botecari lordi*, inoltre i *musicisti* formano con i *sonatori* un unico corpo d'arte, come pure i *botecari lordi* con i *fruttaroli*.

¹¹³ F. PIROLO, *Forme di protoindustria. Maestri battitori e manifatture di oropelle in Principato Ultra tra XVI e XIX secolo*, in F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto (a cura di), *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, cit., p. 198.

¹¹⁴ Si segnala che lo Statuto dei battitori d'oro del 1605 è l'unico tra tutti quelli che cadono sotto la giurisdizione dell'Eletto del Popolo ad essere presentato al viceré, diversamente dal precedente del 1586. Tuttavia il 17 giugno 1606 ottennero dal Collaterale il decreto della sua validità e con ordine espresso del viceré, del novembre 1607, si ristabiliva l'autorità dell'Eletto del Popolo sull'arte: «[...] sed nihil innovetur circa auctoritatem predicti magnifici Electi Popularis Plateae prout per prius tenebat, sed firma remaneant dicto Magnifico Electo omnia iura et auctoritas ei competentes pro toto tempore preterito contra dictam Artem Battitorum auri et argenti tam in electione consulum quam in omnibus aliis iuribus et auctoritatibus prout per prius dictus magnificus Electus tenebat nec non super omnibus Alijs occurrentijs Artis predictae» (BNNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., pp. 247-247^a).

Item si è concluso che con la presente capitulatione non s'intenda innovato, né fatto novità alcuna circa quello si è osservato insino a questa giornata circa li codoli dell'animali baccini de quali se fanno le carte per battere l'oro et argento, ma circa detti codoli se osservi come si è osservato per lo passato, cioè che tutti detti codoli se fanno nello scannaglio seu mandre debbiano andare in potere delli consoli di detta arte et mastri di detta Cappella per quelli dividere tra li huomini di detta arte per l'exercitio di quella, et se pure alcuno di detta arte ne pigliasse alcuna quantità dall'hospitali et lochi franchi, sia obligato quello li pigliarà pagare l'elemosina solita alla Cappella per manutentione di quella, soggiovio de poveri, et maritaggi, et altre opere pie che in quella in dies se fanno ad honore di nostro signore Iddio et servitio della maestà del Re, nostro signore¹¹⁵.

Analoghe sono le motivazioni che vincolano i *candelari* alla sudditanza dall'Elletto del Popolo. Questi ultimi, infatti, utilizzavano quale materia prima per la fabbricazione delle candele il grasso animale («sevo» o «sivo»), per la cui fornitura dipendevano dai corpi d'arte di riferimento, anche in questo caso di *buccieri*. Più di un Capitolo degli Statuti dei *candelari* riporta le modalità di distribuzione del *sevo*. Per esempio, tra i Capitoli aggiunti allo Statuto del 1555, il primo vieta di pesare o immettere grasso animale in Napoli:

[...] senza che nel pesare il sevo tanto da buccieri, quanto da altre persone vada un console de lor arte, quale pesato se divida per loro arte conforme l'antico solito et osservato, et quello sivo che forsi s'immetterà in Napoli sotto nome di qualsiasivoglia di essi candelari non possa quello che lo procurarà e farà venire da borghi, casali, distretti, et altre qualsivoglia parte de fuori pigliarselo senza che si divida fra loro arte, etiam che quello se l'havesse comprato et avesse dato denari a godere, o in altro qualsivoglia quesito colore, ma che quello si debbia dividere fra essi sotto pena di onze sei applicande a loro Cappella.

Gli stessi garzoni dell'Arte dei *candelari* nei primi due anni di avviamento erano esclusi dalla spartizione del *sevo*; nei successivi tre anni avevano diritto ad «un terzo di parte», dopo altri tre anni «a mezza parte», dopo un ulteriore triennio la quota lievitava a «due terzi di parte».

Per aspirare ad una quota intera di *sevo* occorreva essere *mastro*, titolo che si acquisiva dopo aver esercitato l'Arte per almeno un decennio e compiuto il venticinquesimo anno di età¹¹⁶.

Tale criterio di ripartizione del *sevo* è ripetuto nella Capitolazione del 1764, sia per la parte destinata ai garzoni sia per quella spettante ai mastri, con la prescrizione

¹¹⁵ Ivi, pp. 243^r-244.

¹¹⁶ Ivi, *Candelari di sevo*, pp. 35^r-37.

che ad uno solo dei mastri di bottega era riconosciuta la quota intera di *sevo*, nel caso in cui nella bottega questi fossero stati più di uno¹¹⁷.

La distribuzione del *sevo* tra i *candelari* è prescritta anche da un editto del 1559, rinnovato nel 1593, del seguente tenore:

Consoli de Candelari, ripongano in magazzino tutto il *sevo*, che si dà da' Buccieri, e poi lo partiscano a' Candelari e ne diano nota, pena de' Capitoli, e perdita della roba¹¹⁸.

Anche per i *saponari*, uno dei componenti della fabbricazione dei saponi proveniva dal comparto annonario: l'olio di oliva¹¹⁹. Lo Statuto dell'Arte dell'anno 1675 contiene ben tre Capitoli che riferiscono dell'approvvigionamento dell'olio: che siano i Consoli a fissare il prezzo dell'olio e procedere all'acquisto e alla distribuzione tra gli uomini dell'Arte, «per evitare le differenze et angherie, et anco per causa delli poveri di detta arte che di subito non possono pagare il prezzo di tutti l'oglij» (cap. 25); che è fatto divieto ai *saponari* di «andare fuore le porte della città ad incontrare le salme del oglij che vengono da campagna d'Eboli e da qualsivogliano altre parte per comprarli» (cap. 26); che nessun *saponaro* possa vendere l'olio attribuitogli «per servizio delle loro botteghe, a nessuno de' saponari senza licenza de' consoli» (cap. 27)¹²⁰.

Analogo è il discorso relativo ai *cordari*, vale a dire all'«arte di far corde de leuto» (liuto). Si tratta di un'Arte che utilizzava come materia prima le budella di agnello, per cui anche in questo caso si spiega la sua attribuzione alla giurisdizione all'Eletto del Popolo. Nella Capitolazione del 1653 non viene mai citata la materia utilizzata per la fabbricazione delle corde, si parla infatti di «merci per detta arte». Tuttavia i criteri di distribuzione della materia prima tra gli addetti sono analoghi a quelli descritti per le Arti sin qui considerate. Agli uomini impiegati nell'Arte da almeno dieci anni veniva riconosciuta una parte intera della «merce»; mezza parte invece era la dotazione dei figli dei mastri che aprendo bottega esercitavano l'Arte da un

¹¹⁷ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1189, ins. 29. Con riferimento alla nota 2, si segnala che per la validità dello Statuto dei *candelari* del 1764, pur conservando l'Eletto del Popolo tutte le sue prerogative, è richiesto il regio assenso: «A queste capitolazioni [degli anni precedenti a partire dal 1555], però, non fu interposto il regio assenso colla sicurezza che bastasse quelle del detto eletto in virtù di reali privilegi al medesimo conceduti dagli antichi sovrani di questo Regno, e specialmente dal serenissimo Ferdinando il Cattolico nel 1508, per la qual cosa sono state sempre osservate, ed hanno avuto sempre la loro puntuale esecuzione in ogni tempo, quando non si fosse mutato lo stato delle cose; poiché in tal caso si sono anche elle mutate e riformate, ed altre aggiunte e meglio spiegate e dichiarate», Ibidem.

¹¹⁸ D. A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, Vol. I, *Annonaria Urbana Edicta*, cit., p. 205.

¹¹⁹ Gli arabi, già intorno al VII secolo, producevano saponi molto fini utilizzando, in luogo dei grassi animali, grassi vegetali come l'olio di oliva. Sulla scia della loro espansione in Spagna e in Sicilia, la tecnica di fabbricazione del sapone ideata dagli arabi si diffuse nella nostra Penisola (www.grabielar-tedelsapone.it).

¹²⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1404, ins. 18.

tempo inferiore ai dieci anni; a tutti infine era vietato «donare, vendere o trasferire» a terzi la quota di merce assegnatagli¹²¹.

8. Statuizioni dei corpi d'arte annonari della capitale

Limitandoci alle sole Arti suddite dell'Eletto del Popolo, effettuare un loro computo riferito esclusivamente alla capitale è una operazione complessa per l'inserimento – come è stato notato nel paragrafo precedente – di professioni atipiche in almeno sette casi (*battitori d'oro, candelari, cordari, linaioli, musicisti e sonatori, saponari, stallieri*).

Un elenco delle Arti annonarie che non contempla queste ultime figure professionali è riportato in una comunicazione del *Consiglio di Finanze* al *Prefetto dell'Annona* del 18 giugno 1792, relativa al riesame da parte della *Camera Reale* della «briga giurisdizionale» sulla *Corte dell'Annona*, determinata dalla risoluzione sovrana del 12 aprile dello stesso anno con la quale si definiva la giurisdizione del Prefetto dell'Annona come «tutta economica per li soli affari concernenti all'Annona, senza veruna ingerenza nei contratti tra particolari, ancorché di generi che potessero servire per l'Annona, dovendo le cause nascenti da simili contratti trattarsi nei tribunali ordinari». Nel documento, delle Arti annonarie fanno parte: «Bottegari lordi e Salsumari, Bottegari Pizzicagnoli, Buccieri, Candelari di sego, Caprettari, Castagnari, Fruttaiuoli, Merciaiuoli, Molinari, Nevaiuoli, Ogliarari con otre a collo, Orzaiuoli, Padulani in Napoli, Padulani in S. Giovanni a Teduccio, Pescivendoli, Pollieri, Saponari, Stallieri, Tavernari, Torronari, Vaccinari, Verdummari»¹²². Eppure sulla scorta del *corpus* delle Capitolazioni delle Arti annonarie, custodite presso l'Archivio di Stato di Napoli (fondi: *Cappellano Maggiore, Statuti di Congregazioni e Ministero dell'Interno*), la Biblioteca Nazionale di Napoli (fondo *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo Fedelissimo*), la Biblioteca del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà, Area Storica, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari (*Raccolta Migliaccio*), l'Archivio Storico Municipale di Napoli e fonti sparse sono state rilevate ben 73 corporazioni, di cui 65 nella capitale e le restanti otto nelle altre città del regno.

Di tali corporazioni sono stati registrati gli anni delle prime statuizioni e dei successivi provvedimenti consistenti soprattutto nella revisione degli Statuti originari o di parti di essi (cfr. Appendice A alla parte 1^a: *Arti annonarie*).

¹²¹ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., p. 273 e ss.

¹²² E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., pp. 81-82, 245. Sul funzionamento di alcune Arti annonarie cfr. C. PETRACONE, *Bottegai e piccoli commercianti a Napoli nella prima metà del XVII secolo*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», XVII (1978), pp. 172-202.

Corporazioni annonarie

Sulla scorta degli anni della prima registrazione degli Statuti è stata effettuata una loro periodizzazione assumendo come scansione l'intervallo di anni 30 a partire dal 1441 (cfr. *tab. A*).

Tab. A – Corporazioni annonarie: periodizzazione

Periodi	n. Corporazioni		
	Capitale	Province	Regno
1441-1470	1	-	1
1471-1500	-	-	-
1501-1530	2	-	2
1531-1560	4	-	4
1561-1590	17	3	20
1591-1620	10	-	10
1621-1650	7	1	8
1651-1680	8	2	10
1681-1710	4	-	4
1711-1740	1		1
1741-1770	6	1	7
1771-1800	4	1	5
Post 1800	1	-	1
Tot.	65	8	73

Dalla *tab. A* emerge che fino a tutto al 1560 sono registrate appena sette corporazioni, tutte nella capitale. Il picco delle nuove statuizioni coincide col periodo 1561-1590 (20 corporazioni); dopo alterne flessioni, una ripresa si palesa nel periodo 1741-1800 (12 corporazioni). Rispetto al totale (73 corpi d'Arte, 74 con Cava senza data), è poi evidente il peso schiacciante della capitale (65) rispetto alle province, rappresentate da poco meno dell'11% del dato complessivo. Va, ad ogni modo, considerato che l'esiguità del campione non consente valutazioni più circostanziate, che si rimandano all'esame del quadro complessivo delle corporazioni del regno.

La prima corporazione ad essere registrata è quella degli *aromatari* (1455) o *speziali manuali*. Nel settore più specificamente alimentare, il più antico gruppo corporativamente organizzato è quello dei *buccieri* (macellai)¹²³, ai quali dopo pochi decenni fanno progressivamente seguito i panettieri, i *molinari*, gli ortolani, i *sosamellari*, i *bottegari*. Questi ultimi in prima istanza sono uniti ai *fruttivendoli* (1563), in seguito li troviamo organizzati in diversa formazione: nel 1636 con i *casolio* (da *caso* – for-

¹²³ L'attribuzione all'anno 1501 del primo Statuto dei *buccieri* è in F. MIGLIACCIO, *Indice delle Capitolaioni o Statuti di Artisti napoletani*, in «Archivio Storico Campano», vol. II (1892-93), p. 375.

maggio – più olio) e i *salzumari* (venditori di pesce secco e salato); nel 1665 con i *pizzicaroli*, i quali nel 1694 danno vita ad una corporazione autonoma. Nel 1710 si riuniscono in un unico corpo d'arte *pizzicaroli* e *cetrangolari* «sotto il nome e titolo dell'Arte de bottegari di più esercizi»¹²⁴. Altre scissioni si producono tra *pollieri* e *caprettari* (nell'anno 1580). Tuttavia, dallo Statuto dei *pollieri* del 1613 emerge che l'Eletto del Popolo annovera anche la Capitolazione del 18 maggio 1507¹²⁵ (a noi non pervenuta), provvedimento che ne retrodata l'originaria statuizione del 1563. Nel 1685, anno del riconoscimento di una nuova Capitolazione, *pollieri* e *caprettari* ritornano insieme. Nel 1792 Ferdinando IV dichiara «conclusa» l'Arte dei *caprettari*. L'8 agosto 1792 i *pollieri* ottengono il regio assenso ad una nuova corporazione¹²⁶.

I mutamenti descritti, le nuove statuizioni, i numerosi provvedimenti adottati nei confronti dei corporati sono in primo luogo i segni di un malessere che attraversa l'intero universo delle Arti. Dagli Statuti emerge, infatti, come liti, abusi e contenziosi siano all'ordine del giorno e rappresentino una costante della vita associativa, al punto che, in molti casi, la loro stessa stesura e le frequenti integrazioni e modifiche sono di fatto motivate proprio dalla necessità di ricorrere «alla certezza del diritto e della norma scritta» per porre un freno alle frodi e alle controversie interne. Un elevato contenzioso di natura prevalentemente civile, che si genera nel quotidiano operare delle Arti¹²⁷.

In realtà, è la difficoltà a mettere in pratica il dettato statutario a creare situazioni di conflitto nel sistema delle Arti, vale a dire è proprio l'insistente richiamo alla solidarietà di corpo e all'osservanza del dettato statutario, insieme al progressivo inasprirsi delle pene e delle sanzioni previste per i trasgressori, a testimoniare la difficoltà di tradurre in pratica i principi di armonia e di solidarietà di corpo sbandierata nelle Capitolazioni¹²⁸.

Il macchinoso articolato alla base della normativa statutaria, continuamente sottoposta a modifiche e integrazioni, soprattutto a causa di atteggiamenti trasgressivi da parte dei matricolati, riflette per certi aspetti quanto predisposto dai *Capituli del ben vivere*, che non solo sono fonte d'ispirazione di numerosi Capitoli delle corporazioni anonarie, ma sono essi stessi soggetti a continue modificazioni dettate evidentemente da violazioni delle prescrizioni previste dagli stessi *Capituli* predisposti proprio «per riparare a' disordini si commettono intorno alla vendita delle robe appartenentino alla Grascia».

¹²⁴ E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., pp. 93-94.

¹²⁵ Ivi, p. 179.

¹²⁶ Ivi, pp. 179-180.

¹²⁷ A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 66. Sulle cause delle controversie giudiziarie nel sistema delle Arti, cfr. L. MASCELLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 91 e ss.

¹²⁸ A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 68.

Infatti, alla originaria normativa del Ripacorsa si vanno aggiungendo e sovrappo-
nendo nel corso degli anni moltissimi provvedimenti particolari, che finiscono col
rendere le leggi in materia estremamente complesse e farraginose.

Dalla seconda metà del Cinquecento e fino a tutto il Seicento, per il susseguirsi
delle carestie e per la crescita della popolazione nella capitale, si moltiplicano i
bandi, i decreti vicereali, le prammatiche relative alla regolamentazione di singole
materie (l'estrazione dei generi alimentari del regno, le operazioni di immissione
e di distribuzione della farina nella capitale, i sistemi di pesatura della frutta o dei
pesci, i luoghi deputati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio e così via). Una così
caotica attività legislativa non poteva non interferire coi provvedimenti e con gli
Statuti dei corpi d'arte annonari¹²⁹.

9. Alcune questioni relative alle corporazioni annonarie

Come è stato anticipato, tutta la materia annonaria della capitale era sottoposta
ad una ferrea disciplina e controllo da parte del legislatore che ne regolava la gestione
attraverso una serie di provvedimenti (prammatiche, editti e bandi). Delle corpora-
zioni del settore, un controllo più serrato vigeva nei confronti di quelle che trattavano
beni di prima necessità, come il pane e prodotti affini, la carne, il pesce, la frutta ecc.

Di limitata autonomia godevano in primo luogo le Arti collegate al settore cere-
alicolo, ritenute dalle autorità costituite di fondamentale importanza per assicurare
alla città un duraturo stato di equilibrio sociale. A tale settore appartenevano le cor-
porazioni dei panettieri, dei *molinari*, dei *vermicellari*, dei *tarallari* e dei *sosamellari*.

La categoria dei panettieri doveva rivestire nella capitale un ruolo di un certo
rilievo, se nei Capitoli relativi all'elezione dei mastri della Cappella dell'Arte (San
Giacomo), stipulati nel 1588 era previsto – caso raro –, che dei sei eletti cinque
dovevano essere di nazionalità italiana e uno di provenienza tedesca¹³⁰. Non a caso,

¹²⁹ I. ASCIONE, «*Capituli del ben vivere*», in V. Franco - A. Lanconelli - M.A. Quesada (a cura di), *Pane e potere*, cit., pp. 171-172.

¹³⁰ «In primis in detta Cappella ogn'anno in perpetuo si debbiano eligere, fare et creare nel giorno del glorioso et beato santo Giacomo sei mastri per governo et servizio di detta Cappella di detta arte de panettieri, delli quali siano cinque italiani et uno tedesco, et ciascheduno di essi delle terre donde sono com'è stato solito, la quale elettione de mastri si habbi a fare, et scrivere in una lista dove si debbiano scrivere dui per ogn'uno di essi» (BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., pp. 173-174). Sulla stessa Capitolazione cfr. anche P. VENTURA, *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in M. Meriggi - A. Pastore (a cura di), *Le regole*, cit., pp. 285-286, che segnala un esempio di «regole di funzionamento del governo delle opere pie che prescindono del tutto dalla cittadinanza napoletana».

il Bereve è del parere che nel XVI secolo il maggior numero di forestieri a Napoli era costituito proprio da tedeschi¹³¹. Dal che risulta evidente che nella capitale la nazione germanica doveva svolgere una importante funzione nel ramo della panificazione; tuttavia è altrettanto singolare che la categoria più rappresentativa dei Maestri eleggibili fosse quella degli italiani e non dei napoletani.

L'importanza dei panificatori tedeschi a Napoli emerge anche da un ordine del viceré Don Pedro de Toledo del 4 aprile 1542, con il quale viene sancito che avverso i panettieri «de la natione alemanna [...] non debiano contra de essi procedere in pena de frusta ma in pena pecuniaria»¹³².

Dei panettieri sono stati già accennati alcuni obblighi, come quello di marchiare il pane con un sigillo riproducente le insegne della città. Un marchio che contraddistingueva gli esercizi riconosciuti dalle autorità, in mancanza del quale gli esercenti erano passibili della «galea a vita». Per la condanna era sufficiente «la deposizione di tre compratori»¹³³.

Per essere autorizzati alla panificazione occorreva inoltre immatricolarsi («allistarsi») presso il Tribunale di S. Lorenzo. La distribuzione del grano per la panificazione era controllata dallo stesso Tribunale presso il quale nei giorni di mercoledì e sabato i panificatori dovevano versare il danaro per l'acquisto («grano del partito»). Ai panettieri che si sottraevano a tale obbligo era inibito l'esercizio dell'Arte in città e suo territorio e distretto.

Il pane imposto dall'Annona cittadina era di due tipi: «bianco di fiore di farina di grano dolce» e pane «bruno», da mettere in commercio in pari quantità. L'inservanza di tale imposizione comportava, in caso di reiterazione del reato, dieci anni di «galea»¹³⁴. Ai panettieri, pertanto, era inibito di far «pane di grano d'India, ger-

¹³¹ R. BEVERE, *La pena dela frusta ed i fornai alemanni a Napoli nel secolo XVI*, in «Rassegna Storica Napoletana», (1935), p. 29.

¹³² E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., pp. 175-176. Altre maestranze tedesche a Napoli riguardano i liutai, un flusso di migranti che si trasferirono nella penisola italiana ripercorrendo gli itinerari dell'apprendistato di artigiani costretti all'espatrio da vincoli statutari della più antica corporazione liutaria d'Europa, quella di Füssen, risalente al 1562 (L. SISTO, *I liutai tedeschi a Napoli tra Cinque e Seicento. Storia di una migrazione in senso contrario*, Roma 2010, quarta di copertina).

¹³³ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. I, *Annoaria Urbana Edicta*, p. 219.

¹³⁴ Ivi, p. 218. In realtà, in città erano in commercio quattro qualità di pane: quello bianco e più pregiato, detto a «rotolo»; quello di farine miste e di uso più comune; quello dei casali, di minor prezzo, detto «cafone»; e infine il tipo di «assisa», di qualità scadentissima. Il pane bianco e quello dei casali veniva arrendato e quindi messo in commercio a prezzo libero. Il pane bianco si vendeva a *palatoni* e *ciampetelle*, mentre quello misto di assisa, a *palate* e *palatelle* e doveva corrispondere ad un peso prestabilito che, tra il 1560 e il 1647, variò dalle 44 once iniziali alle 30 del periodo precedente ai moti masanielliani. Masaniello portò il peso a 32 once, ma in seguito e per un lungo periodo scese addirittura a 17. Tornò a 22 once nel 1668 e a 28 solo cinquant'anni dopo la rivolta (N. LEONE, *La vita quotidiana*, cit., p. 118).

mano, o simil biade». Né potevano «far taralli, vermicelli, o pasticci», ai trasgressori, in questo caso, venivano comminati tre anni di «galea e la perdita dell'esercizio»¹³⁵.

Nei tempi di carestia, era invece consentito agli abitanti della città acquistare pane di assisa in tutti i momenti della giornata; i «foretani» (abitanti della foria) e i «forestieri» potevano rifornirsene solo dopo le ore quindici¹³⁶.

In tempi di grassa, capitava di sovente che nella capitale s'introducesse pane di contrabbando da parte degli abitanti del circondario. Ciò accadeva perché «nei casali convicini, essendo venduto il *jus panizandi* a diversi Partitari», questi facevano «panizzare» nei propri forni quantità di pane superiore al consumo normale, le cui eccedenze venivano introdotte in città surrettiziamente danneggiando in tal modo i panificatori autorizzati della capitale¹³⁷.

Restrizioni erano comunque previste per tutti gli operatori della filiera dei prodotti cerealicoli. Così ai *molinari* era imposto il versamento di una cauzione presso la *Corte della Zecca* a garanzia sui grani che ricevevano per la macina. Versamento che andava notificato agli eletti della città. Tutti i *molinari*, cittadini e non, per la macinazione dovevano inoltre attenersi ai prezzi stabiliti dall'assisa: cioè non più di grana cinque per tomolo di «grano dolce» e di grana sei del «forte»¹³⁸. Era altresì proibito agli stessi vendere farina ai panettieri e agli altri operatori¹³⁹. Farina che nessuno poteva esportare fuori Napoli, pena la confisca. Ancora, «in tempo di partito della Città», la farina non poteva essere acquistata dai privati, mentre in tempo di penuria era consentita la libera vendita «con pagarsi ai venditori un carlino più del prezzo per un certo tempo»¹⁴⁰.

Una ferrea normativa era prevista anche nei confronti dei trasportatori di farina, anch'essi obbligati ad allistarsi in S. Lorenzo e «di dar pleggiaria di *de fidaliter exercendo*». Tra i divieti nei loro confronti vi era quello di accostarsi col carico alla «casa della farina», in attesa della «chiamata» degli acquirenti; o quello di scaricare farina nelle botteghe di «Vermicellari, Sosamellari, Pasticciai, e Zeppolari». I destinatari naturali, invece, erano i soli panettieri nei loro forni e tutte quelle persone «che tengono licenza da' Signori Eletti»¹⁴¹.

Anche ai *bottegari di pane* era imposto l'obbligo dell'immatricolazione (prima del 1651, per i trasgressori era prevista la «galea a vita»). Ai fini di un controllo in-

¹³⁵ Ivi, p. 219.

¹³⁶ Ibidem.

¹³⁷ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. I, *De Annona civitatis Neapolis*, tit. VIII, Prammatica XXXIV, p. 147.

¹³⁸ Tariffe accresciute nel 1617 a grana dieci per il grano dolce e grana undici per il forte (Ivi, *Annonaria Urbana Edicta*, tit. X, p. 215).

¹³⁹ Ibidem.

¹⁴⁰ Ivi, p. 206.

¹⁴¹ Ivi, pp. 188-191.

crociato con i panettieri, loro fornitori, i *bottegari* ogni mattina dovevano portare al Tribunale di S. Lorenzo la nota del «pane di assisa ricevuto dai Panettieri»¹⁴².

Non erano esenti dall'obbligo dell'immatricolazione neppure i *vermicellari*: gli esercenti non matricolati venivano puniti con tre anni di «galea». Altro obbligo della categoria era quello di lavorare solo il «grano della Città», imposto dal Tribunale di S. Lorenzo; inoltre, quando il prezzo della farina superava i cinque carlini a tomolo, era loro inibito la produzione di pasta¹⁴³. Quest'ultimo editto è richiamato anche dalle leggi annonarie, nelle quali è stabilito che «quando la farina saglie per guerre, o carestie, o per indisposizione de stagione, de cinque carlini in su el tumulo non si debbiano fare taralli, susamelli, ceppule, maccarune, Trii vermicelli, né altra cosa de pasta excepto in caso de necessità de malati», con la pena per i trasgressori, in caso di recidiva, della perdita in perpetuo dell'esercizio¹⁴⁴. Una norma che, considerati i ricorrenti conflitti bellici, le reiterate carestie e gli accidenti stagionali, costringeva più di una maestranza della capitale ad una forzata inattività, con tutte le conseguenze immaginabili per la loro sorte e delle loro famiglie.

Un tentativo di superare tale divieto sembra cogliersi in una annosa vertenza tra *fornari* e *tarallari* richiamata dalla Capitolazione dei *fornari* dell'anno 1667, che si concluse con la fusione delle due arti e il varo di una nuova Capitolazione.

Il 10 novembre 1667, davanti al notaio Vincenzo Basile di Napoli si costituirono i consoli Giovan Battista Lodato e Giuseppe Ciccariello e il tesoriere Fabrizio Palermo dell'«Arte de fornari di pane a cocere», da una parte, e i consoli Cassiodoro di Lauro e Marcantonio Gallo e il tesoriere Nicola de Rubino dell'«Arte de Tarallari», dall'altra, tutti in nome degli uomini delle rispettive Arti. I quali dichiararono di aver litigato per circa quattro anni in diversi giudizi, non solo davanti all'Eletto del Popolo, ma anche nelle corti della capitale poiché i *tarallari* pretendevano dai *fornari* il pagamento di un carlino al mese avendolo desunto da un «certo libro» e dalle loro antiche Capitolazioni risalenti alla «gloriosa memoria di Carlo V, et del serenissimo Re Ferrante». Per contro i *fornari* asserirono di non essere «l'Arte loro unita, ma separata dalli detti tarallari in virtù della loro Capitolazione vallata di Regio Assenso, et per questa, et altre ragioni hanno detti fornari preteso che la detta esattione di un carlino il mese si debbia fare per essi dalli detti tarallari come cocitori di pane». Tuttavia le parti, «per evitar liti, odij, rancori, discordie e spese [...], stante anco il trattato de loro Avvocati», addivennero ad un accordo il quale prevedeva che i Consoli e il Tesoriere dei *tarallari* facevano propria la Capitolazione dei *fornari*, che ratificavano e accettavano «iuxta la sua forma, continentia, e tenore», ad eccezione di alcuni Capitoli.

¹⁴² Ivi, p. 195.

¹⁴³ Ivi, p. 231.

¹⁴⁴ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. I, *Annonariae Urbanae Leges*, tit. IX, Prammatica I, p. 184.

Nel primo fu stabilito che nella prima assemblea dei matricolati si dovevano eleggere due Consoli: uno *tarallaro* e l'altro *fornaro*, i quali si impegnavano a dirimere ciascuno i conflitti insorgenti in seno alla propria Arte senza interferire l'uno con l'altro. Ancora era predisposto:

- che tutte le maestranze dovevano ogni domenica riunirsi presso la Cappella dei *fornari* sotto il titolo di S. Antonio Abate sita a Porta Nolana;
- che chi desiderava aprire un forno doveva versare 20 carlini *una tantum* e un carlino al mese per la Cappella;
- che dei 27 ducati che i *tarallari* versavano a titolo di elemosina agli Ospedali dei SS. Pietro e Gennaro e degli Incurabili, secondo il nuovo Statuto, ne dovevano versare solo sette, i restanti venti andavano a carico dei *fornari*; per contro, i pesi che i *tarallari* pagavano all'arrendatore del pane a rotolo restavano a carico di questi ultimi;
- che i *tarallari* potevano godere «di tutti gli onori, sussidi, benefici, e maritaggi conforme è previsto nella capitolazione dei Fornari»;
- che per evitare l'apertura di forni a persone incompetenti era previsto per gli aspiranti un esame e l'approvazione da parte dei Consoli¹⁴⁵.

Così predisposto, il nuovo Statuto non ottenne il regio assenso. Era evidente nella locuzione «Tarallari cocitori anche di pane» una contraddizione in termini, alla luce di quanto riferito dalle leggi annonarie che vietavano ai *tarallari*, e non solo, di lavorare taralli ogni qualvolta il prezzo della farina superava i cinque carlini a tomolo¹⁴⁶, divieto, peraltro, ribadito per editto nei confronti dei soli *tarallari*¹⁴⁷.

Gli stessi *tarallari*, nel 1672, dopo cinque anni dalla precedente richiesta, ne inoltrarono all'Eletto del Popolo una ulteriore concernente il rinnovo di uno dei Capitoli del loro Statuto del 1564, secondo il quale si autorizzava ciascun padrone di forno a tenere sul mercato cinque dipendenti (quattro lavoratori ed un garzone) per la vendita di altrettante sporte di taralli. Stante «i molti inconvenienti ne nascono per essere molti venditori per ciascun forno», chiedevano di ridurre a quattro il loro numero (tre lavoratori e un garzone)¹⁴⁸.

Tale espediente, evidentemente, non dovette risollevare le sorti della categoria, poiché nel 1691 i *tarallari*, in un ulteriore Memoriale inviato all'Eletto del Popolo, lamentavano che ad ogni aumento del prezzo del grano molti padroni di forno cessa-

¹⁴⁵ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 34.

¹⁴⁶ Cfr. quanto riferito nella nota 117.

¹⁴⁷ «Tarallari che non facciano taralli quando la farina è alterata più di carlini cinque per tomola, pena d'onze 25, e perdita della roba, ed arbitraria», editto dell'anno 1546 e rinnovato negli anni 1548, 1552 e 1605 (D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. I, *Annonaria Urbana Edicta*, tit. X, p. 229).

¹⁴⁸ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 36.

vano l'attività, lasciando il carico fiscale ai pochi che restavano attivi sul mercato, per riavviarla non appena la derrata raggiungeva prezzi più contenuti. Pertanto, chiedevano l'approvazione di un Capitolo col quale si condannava costoro, trascorsi sei mesi di chiusura dell'esercizio, al pagamento di «mezza entrata a beneficio della Cappella»¹⁴⁹.

Tale provvedimento, a prescindere dalle oscillazioni del prezzo delle derrate, ricorre anche nelle Capitolarioni dei *brennaiuoli* del 1704¹⁵⁰ e degli *orzaiuoli* del 1722¹⁵¹.

Non meno gravosi erano i vincoli imposti agli immatricolati dell'Arte dei *bucchieri*. Napoli e il suo mercato era una piazza sulla quale gli allevatori introducevano animali di ogni specie (vaccini, caprini, suini ecc.) provenienti dal circondario, ma anche dagli estremi confini del regno. Un traffico sul quale era in atto un commercio fraudolento da parte di speculatori che acquistavano il bestiame prima che entrasse in città per rivenderlo a prezzi maggiorati ai *bucchieri*, esercenti del settore. Per porre fine a tale traffico, il 28 settembre 1658 fu pubblicato da parte delle autorità annonarie il seguente ordine:

Per quanto a nostra notizia è pervenuto, molte persone vanno ad incontrare gli animali, che si portano a vendere nei mercati di questa Felicissima Città per grascia, ed abbondanza di essa, per comprargli, e rivenderli poi a' buccieri a maggior prezzo di quel che gli hanno comprati. Ed essendo negozio pernicioso, e degno di ritorsa dimostrazione; volendo in ciò provvedere, e rimediare; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il seguente bando *omni tempore valituro*, per lo quale "Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti niuna persona ardisca, né presuma di comprare i detti animali, tanto dentro, quanto fuori di questa Fedelissima Città per spazio di trenta miglia per rivenderli, sotto pena di anni tre di galea, oltre l'altre contenute nei *Capituli del buon vivere*"¹⁵².

¹⁴⁹ «[...] E perché anco s'è conosciuto con l'esperienza che alcuni padroni di forno nel tempo che il grano si compri a prezzi alti non esercitano li loro forni, per non starno alla perdenza, et con questo lasciano tutto il peso che si porta con la fedelissima città all'altri poveri padroni di forno, e non essendo conveniente che questi tali padroni vogliono godere solo del guadagno, et non stare alla detta perdenza, perciò ci contentamo di commune consensu, per utile et espediente di detta arte, che mancando ciascheduno padrone per detta o altra causa d'esercitare il forno per spatio di mesi sei et volendolo esercitare debbia pagare mezza entrata d'applicarsi a beneficio di nostra Cappella» (Ivi, inc. 1201, ins. 10).

¹⁵⁰ «[...] Se quando persona di detta Arte serrasse la bottega, e quella tenesse serrata per mesi sei, o facesse altro mestiere, e poi di nuovo volesse aprire detta bottega, e far di nuovo detto mestiere, debbia pagare nuovamente l'apertura, come se fosse nuova bottega» (Ivi, inc. 1184, ins. 26).

¹⁵¹ «[...] Lasciando il venditore di orgio e legume detto esercizio per il spatio di mesi sei, con serrare la bottega, e doppo volesse di nuovo aprire bottega di detto esercizio, in tal caso sia tenuto pagare a beneficio di detta Cappella di essa Arte altra nuova entrata, e pagare dal giorno della nuova apertura li carlini dui per ciascheduno mese» (Ivi, inc. 1184, ins. 45).

¹⁵² D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. I, *De Annona civitatis Neapolis*, tit. VIII, Prammatica XLIII, p. 155.

Per contro, ai *buccheri* nei giorni di mercato fu vietato di uscire dalla città per comprare bestiame nel tenimento di Napoli. Inoltre, il bestiame condotto nella capitale per la grassa, non poteva trasferirsi all'esterno senza «licenza» degli Eletti.

Numerosi, poi, erano le prescrizioni e i divieti relativi alla commercializzazione delle carni, a partire dal prezzo che doveva essere quello dell'assisa. La stessa macellazione doveva effettuarsi «in le mandre de Napoli»¹⁵³. Anche rispetto agli avventori erano previste delle limitazioni. Infatti, con decreto del 16 giugno 1635, il Grassiere, gli Eletti e il Giustiziere ordinarono a *buccheri*, *merciaiuoli* e *piscivendoli* di non vendere ai *tavernari* e *magaziniere* carni e pesci ed altri commestibili per servizio dei loro esercizi «se non dopo serviti i cittadini, e ad ore destinate»¹⁵⁴.

Nella seconda metà del Seicento, in concomitanza della crisi successiva ai moti masanielliani, l'Arte dei *buccheri* andò incontro a gravi perdite, che portarono ad un ridimensionamento della categoria, probabilmente tra le più agiate di quelle annonarie. L'Arte disponeva di un cospicuo allevamento di bestiame, macellato alla bisogna, che pascolava in alcuni territori ubicati nei pressi delle paludi della capitale. È proprio il sollecito del pagamento di canoni pregressi, di cui l'Arte era debitrice nei confronti di tale Vincenzo D'Avossa, proprietario di alcuni «territori per herbaggi», a far emergere nell'anno 1674 un grosso ammanco di 1.500 ducati a danno della Cappella dell'Arte. I Consoli, invitati a saldare il debito, in quanto amministratori della corporazione, dichiararono che le casse erano vuote a causa di una serie di esposizioni alle quali avevano dovuto far fronte per esigenze della Cappella. Incalzati da una parte dei *buccheri* a dar conto della situazione di cassa, i Consoli risposero con un Memoriale indirizzato all'Eletto del Popolo in cui asserirono che:

Per causa d'affitti d'herbaggi di ducati mille, e cinquecento il nostro Tesoriero in dies ne viene molestato, pertanto è parso alli detti supplicanti, acciò possano soddisfare a chi devono, che del sfrido, che la gabella del grano a rotolo li leva dalle carni dell'animali che detta Arte macella in dies, si consentano che detto sfrido si esigga a tutti l'huomini di detta Arte dal medesimo Cassiero del grano a rotolo, et accumularlo per insino che ascenderà alla somma di poter sodisfare detto debito [...].

Del piano di rientro del debito (attraverso l'accantonamento di quote pari al valore dello sfrido sulle carni macellate detratte dalla gabella del grano a rotolo), sottoscritto da alcuni uomini dell'Arte, i Consoli chiesero, comunque, l'approvazione da parte dell'Eletto del Popolo, che la concesse.

L'iniziativa dei Consoli non convinse una larga parte dei *buccheri*, i quali invia-

¹⁵³ Ivi, *Annonariae Urbanae Leges*, tit. IX, pp. 184-191.

¹⁵⁴ Ivi, *De Annona civitatis Neapolis*, tit. VIII, Prammatica XLVII, p. 163.

rono a loro volta allo stesso Eletto un “contromemoriale” nel quale, secondo loro calcoli, la Cappella avrebbe vantato un attivo di 2.300 ducati, pertanto lo invitavano a sollecitare ai Consoli il resoconto della loro amministrazione e a rassegnare le dimissioni, essendo scaduto da lungo tempo il loro mandato¹⁵⁵.

Da un documento datato 20 ottobre 1679 emerge che il credito del D’Avossa, dopo cinque anni, non era stato ancora saldato e a rivendicarlo davanti agli eletti era Donato D’Avossa in qualità di erede del defunto genitore.

Il 4 marzo 1695 i *bucchieri* della capitale inviarono all’Eletto del Popolo un ulteriore Memoriale attraverso il quale chiedevano il rinnovo della loro originaria Capitolazione, risalente all’anno 1578, priva di regio assenso. Nel preambolo all’articolo del nuovo Statuto dichiararono che nonostante fosse trascorso più di un secolo:

[...] l’Arte non si governa con quella rettitudine, ed attenzione si deve, in tal modo che essendone cresciute l’entrate sempre si va in debito, et quello è peggio, che fra essi *bucchieri* vi è tale emulazione, che uno ruina l’altro, et l’esperienza ha dimostrato, che quasi tutti sono ruinati, e sta quasi per estinguersi l’Arte, per altro antichissima, ed in tempi passati ricchissima. E perciò affine di togliere gli abusi introdotti, le emulazioni fra *Bucchieri*, e per potersi governare l’Arte, e la detta Cappella con rettitudine ed attenzione dovuta [...], e per governo et utile della Grassa di questa Fidelissima città, hanno concluso e determinato formare nuova capitolazione dell’Arte predetta¹⁵⁶.

Tra le innovazioni introdotte nel nuovo Statuto si stabiliva la riduzione del numero dei Consoli, da quattro a due, come quella dei Tesorieri, da due a uno; era prescritto, inoltre:

- che si dovevano mantenere separate le spese dell’Arte da quelle della Cappella;
- l’introduzione di meccanismi più rigidi per la registrazione delle entrate;
- il divieto di possedere più di una *buccheria*.
- l’aumento della tassa di entrata da 6 a 25 ducati.

¹⁵⁵ Alla richiesta di nuovi contributi da parte dei Consoli, per far fronte al fitto degli erbaggi, nel loro contromemoriale i *Bucchieri* sostengono «[...] et perchè, eccellentissimo Signore, l’entrate di detta Cappella sono sopravanzanti alli pesi, et li detti consoli ante omnia hanno da depositare in banco detti ducati duimila, e trecento esatti, mentre non si è speso denaro alcuno a beneficio di detta Cappella, et a rispetto della nuova pretensione di voler ritornare ad esigere non devono li supplicanti a ciò essere astretti. [...] Pertanto ricorrono ai piedi di V.E. et la supplicano per indennità di detta Cappella et di essi particolari di detta Arte ordinare, che quelli ante omnia depositino in publico banco ducati duimila, e trecento con desistere dal consolato, et ordinare l’elettione di nuovi consoli, stante che quelli hanno finito di più anni il tempo, et mancando qualche summa di detti ducati duimila, e trecento da depositarsi per qualche loro figurata pretensione, ne rendono li debiti conti a detti futuri consoli avanti al Signor Eletto» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 74).

¹⁵⁶ Ivi, inc. 1201, ins. 26.

Tuttavia l'innovazione più drastica concerneva la limitazione del numero degli immatricolati a sessantacinque, dei circa duecento sulla piazza. Le motivazioni dell'introduzione del numero chiuso delle macellerie, norma più unica che rara nel sistema delle arti del regno, è così spiegata nel nuovo articolato:

Perché l'esperienza ha dimostrato, che per essere li Buccieri in molto numero non s'hanno poi potuto sostenere, e ne sono fatti miserabili ed impotenti molti, con gran disservitio di Dio, e del publico, havendosi anche da questa moltitudine di Buccieri alterato il prezzo a gli animali si macellano: Affine si possa remediare a questo danno evidente, et non s'estingua a fatto l'Arte, s'è concluso e stabilito fra essi Buccieri Padroni di Buccerie non possano essere più che sessanta cinque divisi fra li quartieri, sicome parerà più espediente alli consoli¹⁵⁷.

Quella dei *buccieri* non è l'unica Arte a optare per il numero chiuso degli iscritti, le restrizioni in cui vanno incontro i corpi d'arte, a partire dalla seconda metà del Seicento, investe anche altre categorie. Nel 1722 sono i *nevaiuoli* ad inviare all'Eletto del Popolo una supplica in tal senso del seguente tenore:

[...] La lor Cappella, sotto il titolo di Madonna della Neve, è venuta a debilitarsi per li pesi soverchi sofferti. E perché a supplicanti incumbe di non perdere il beneficio di detta Cappella [...] supplicano l'Eminenza Sua di volersi degnare d'ordinare che il numero di detti Nevaiuoli non eccede il numero presente.

In calce alla supplica sono riportati venti nomi di maestri dell'Arte¹⁵⁸.

Il legame tra corporazioni e cappelle era da attribuire al fatto che su di esse veniva esercitato il «diritto di patronato laico che aveva una lunga tradizione nel regno di Napoli. Questo antico istituto giuridico consentiva agli enti più laicali fondati dalle famiglie nobili, dalle Confraternite e dalle corporazioni di eleggere la sede legale presso le cappelle o gli altari delle chiese in modo da poter godere dei benefici ecclesiastici»¹⁵⁹. In realtà, intestando alla Cappella i cospicui patrimoni, le corporazioni potevano godere del regime di esenzione fiscale di cui beneficiavano le istituzioni ecclesiastiche.

Più complessa è la vicenda relativa alla corporazione dei *merciaioli* e *trippaioli*, soprattutto per i conflitti di competenza che scatena tra le varie magistrature della capitale.

¹⁵⁷ Ibidem.

¹⁵⁸ Ivi, inc. 1184, ins. 49.

¹⁵⁹ S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti (1583-1821). Istituzioni del lavoro, poteri pubblici e vita politica*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», CXXIII (2005), p. 261.

Da un Memoriale degli uomini di tale Arte del 6 settembre 1680, inviato all'Eletto del Popolo e al Collaterale, si apprende che nella loro Capitolazione del 1673 avevano inserito un articolo secondo il quale ai ventisei iscritti all'Arte, «per il spatio di dieci anni dopo la data di quello, non si avessero possuto ascrivere altri per Maestri di Poteca». Ma in seguito, «surrettiziamente» i Consoli, senza alcuna intesa con gli uomini dell'Arte, accettarono l'iscrizione alla Cappella di nuovi dieci maestri. Il provvedimento fu perciò impugnato dai vecchi iscritti davanti al Collaterale, che si rimise all'Eletto del Popolo affinché «provvedesse per l'osservanza di detta Capitulatione, dal quale riconosciutosi la giustizia, intese le parti, in tempo dovea procedersi alla divisione delle merci, fu sospesa la parte pretesa dall'illegittimamente iscritti ed ordinato si dividesse, come per prima si era osservato». A tale provvedimento, i nuovi iscritti si appellarono alla Gran Corte della Vicaria. Gli originari fondatori della corporazione riuscirono comunque a bloccare il ricorso sostenendo che la materia del contendere, avendo per oggetto «cose concernente alla Grassa», fosse di competenza del Prefetto dell'Annona. Il corto circuito giudiziario finì per danneggiare l'Arte, dal momento che a causa delle «diverse decretazioni» era stato sospeso il giudizio, per cui si addivenne ad un compromesso per salvaguardare gli interessi di tutti. «E perché al presente per evitare dette liti, ed acciò venghi il pubblico ben servito, come si deve, gli uomini dell'Arte han stabilito accrescere altri quattro Maestri di Poteca al numero di ventisei, che al presente sono legittimamente scritti, [...] con aversi cavare a sorte per bussola» i nuovi iscritti tra i dieci artatamente ammessi¹⁶⁰.

Delle manovre dei Consoli finalizzate a perseguire scopi illeciti a spese dei matricolati esiste una vasta letteratura, il più delle volte – come si è notato per la frode ai *buccheri* – avente per oggetto la gestione delle entrate, sia per l'alto numero di alfabeti tra i corporati, come dimostrano le lunghe serie di segni di croce accanto ai nomi in calce agli Statuti (affiancati dalla formula «signo de croce de propria mano per non saper scrivere»); sia per le scarse competenze contabili degli stessi corporati, incapaci di vigilare sulle scritture dei Tesorieri o di altri addetti alla registrazione dei movimenti di capitale relativi all'Arte.

Agli inizi del Seicento, tra le corporazioni annonarie gli abusi contabili dovevano aver raggiunto un livello tale da indurre l'Eletto del Popolo Giovanni Andrea Auletta ad emettere un decreto con il quale si invitavano Consoli e mastri ad una più scrupolosa tenuta dei conti¹⁶¹.

¹⁶⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 16.

¹⁶¹ «[...] Perché è venuto a notizia al sottoscritto dottor Giovanni Andrea Auletta, Eletto del fedelissimo popolo di Napoli, che alcuni delli consoli et mastri delle arti et cappelle de subditi di questa Città delle entrate et elemosine di quelle, che pervengono in loro potere, si ne avaleno et serveno per li loro commuti et necessità, et poi per non restituirle nelli loro libri et conti si pongono in esito haver

In linea più generale, i motivi di abusi e trasgressioni da parte dei corporati è da ricercarsi nel meccanismo stesso delle regole statutarie. Il divieto di contatti con i fornitori, la distribuzione della materia prima secondo principi di equità, il divieto di aprire più di un esercizio, la limitazione del numero dei lavoratori, l'equa distribuzione dei posti di vendita, il rispetto di determinate distanze tra botteghe della stessa Arte ecc., se si ispiravano a criteri di solidarietà, al mantenimento di un equilibrio e una pari dignità tra i corporati, tendevano al tempo stesso ad una massificazione delle Arti, all'annullamento di una sana concorrenza, alla mortificazione dello spirito di impresa: situazioni che si riflettevano negativamente sull'economia generale, scoraggiando quei pochi spiriti liberi desiderosi di innovare la propria Arte, e che, al tempo stesso, favorivano la speculazione attraverso la ricerca tra le pieghe delle norme statutarie di quegli artifici e inganni per aggirarle esclusivamente per il tornaconto di pochi. In tal senso, più di uno sono gli esempi che possono trarsi dagli stessi Statuti.

Come per le Arti fin qui considerate, anche a *pollieri* e *caprettari* era vietato recarsi fuori città per comprare «crapitti, aini, pulli, palombi, augelli né altri animali pertinentino alla detta loro Arte». Acquisto, invece, – secondo una prassi astrusa – demandato a quattro esponenti dell'Arte segnalati dai Consoli, con «saputa» dell'Eletto del Popolo, i quali condotti in città gli animali acquistati erano tenuti a ripartirli equamente tra gli artieri¹⁶². Una prescrizione analoga era prevista dallo Statuto dei *cetrangolari*, nel quale si stabiliva che l'acquisto di «robbe» andava effettuato con l'intervento dei Consoli ai quali spettava distribuirle «per tutte le botteghe di questa città»¹⁶³.

Più complessa, invece, era la distribuzione dei porci acquistati per la grassa da parte dei Consoli dei *salsicciari*. Questi, pur nell'osservanza del principio della ri-

fatte spese secrete per servitio di loro arte, o vero dicono per haver donato a tale ufficiale ducati tanti per beneficio di loro arte. Pertanto volendomo rimediare a questo inconveniente acciò per l'advenire più non succeda né si possa commettere, per il presente decreto si ordina a tutti li consoli et mastri delle infrascritte arti et loro cappelle che da hoggi avanti qualsivoglia summa di dinari che per essi se pagaranno o donaranno a qualsivoglia persona dell'intrate et elemosine di dette loro cappelle si ne debbiano far fare ricevute scriptis, et quelle poi produrre et presentare a tempo che renderanno conto dell'administrattione de loro consolati et mastrie, le quale non producendo di detti essiti debbiano essere significati, et pagare in contanti de loro proprij denari a dette loro cappelle in potere delli consoli e delli mastri che succederanno in luoco loro, et affinché il presente decreto habbia il suo debito effetto, et che dalli consoli et mastri che succederanno dell'infrascritte arti in futurum non si possa allegare causa di ignoranza delle presente decreto, si è anco ordinato al sottoscritto secretario che ad unguem lo debbia copiare de verbo ad verbum nelli libri delli capitoli di ciascuno del arte infrascritte ad futurum rei memoriam. Dato in Napoli die primo octobris 1603» (BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., Avviso a tutti i corpi d'arte annonari, pp. 39-50').

¹⁶² Ivi, anno 1563, pp. 53-58'.

¹⁶³ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1650, inc. 1188, ins. 72.

partizione tra tutti i matricolati, dovevano «però aver riguardo al posto, seù le botteghe dove stanno situate e lo smaltimento in esse che si potrebbe fare»¹⁶⁴.

In altri casi veniva fissato un limite sulla quantità di derrate da acquistare necessarie alla propria Arte. Infatti per contenere il prezzo di «brenne e fieni», agli stallieri era ordinato che «nessuno possa né ardisca comprare quantità in grosso di dette brenne, cioè da tomola 30 in su, senza prima darne notizia alli consoli di detta arte»¹⁶⁵. Tuttavia, il divieto di «comprare quantità alcuna in grosso senza intervento e saputo delli consoli»¹⁶⁶ vigeva per quasi tutti gli immatricolati alle Arti annonarie e – come già ricordato – nei confronti di tutti i bottegai.

Severe disposizioni erano ancora previste in materia di pesi e misure: a tutti i venditori era prescritto l'obbligo di utilizzare bilance col «merco» della zecca. Inoltre le «statele» dovevano «tenersi con l'uncino a mulinello in mezzo del pontillo»¹⁶⁷. Spesso è la stessa corporazione a stabilire norme di tutela del pubblico da eventuali frodi in materia di pesi e misure. Così nello Statuto dei *venditori d'oglio* al minuto è prescritto che i Consoli vigilino affinché gli iscritti all'Arte non lo vendano «con il quarto falso per questa città e suo destritto, et ritrovandane alcuno lo debbiano arrestare di persona»¹⁶⁸. Nello Statuto degli *orzaioli* sono anche indicate le misure per gli aridi ai quali si dovevano attenere i venditori, e cioè «tomola, mezze tomola, quarte, misure, mezze misure, et a minuto, per maggior comodo de cittadini»¹⁶⁹.

Norme interne più stringenti a tutela del pubblico sono previste dagli Statuti degli *speciali* sia *manuali* che *di medicina*. Quanto ai primi, una delle attività più lucrose era quella della fabbricazione delle «torcie a viento» che, per frode, spesso venivano confezionate unendo alla cera pura sostanze vietate come «rasa, trementina, pece greca ed altro»; in tali casi, il Capitolo XIV dello Statuto del 1596 prevedeva una sanzione pari a 10 libbre di cera alla prima infrazione, 20 libbre alla seconda, 30 libbre alla terza, alla quarta la sanzione veniva demandata ad arbitrio di Maestri e Governatori. Per un maggior controllo sulla fabbricazione delle cere, il Capitolo XV dello stesso Statuto, stabiliva che tutte le torce a vento di libbre due in su dovevano recare il bollo di identificazione del fabbricante e che lo stesso bollo doveva essere riprodotto su una «tavoletta» custodita dai Maestri e Governatori della corporazione. La violazione a tale prescrizione comportava una pena di 25 libbre di cera da dividersi metà al Monte degli Speciali e metà a beneficio dell'Ospedale degli Incurabili¹⁷⁰.

¹⁶⁴ Ivi, anno 1689, inc. 1188, ins. 57.

¹⁶⁵ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., anno 1600, p. 219.

¹⁶⁶ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. I, *Annonaria Urbana Edicta*, tit. X, p. 194.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., anno 1598, p. 213.

¹⁶⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1722, inc. 1184, ins. 45.

¹⁷⁰ Ivi, inc. 1200, pp. 1-8.

In una successiva Capitolazione del 1615 è posto l'accento sulla reiterazione, da parte dei matricolati, della frode relativa alla "misturazione" delle candele a vento. Per cui, «a beneficio del publico et acciò in futurum non si commetta più fraude», i Governatori del Monte erano tenuti ad effettuare almeno quattro volte all'anno una visita generale «per la città et burghi in tutte le poteche di drogharie et di spetiali manuali» e, ritrovando torce a vento «misturate», dovevano procedere al loro sequestro e alla somministrazione della pena prevista per lo stesso reato nella Capitolazione del 1596.

Al Capitolo IX dello stesso Statuto, sempre in ordine alle visite di controllo, è prescritto che i Governatori dovevano presentarsi tutti e quattro uniti, o almeno la maggior parte di essi, accompagnati dal cancelliere, dal portiere e da una scorta armata per fronteggiare eventuali resistenze all'ispezione da parte degli *speziali*, punite con una multa di ducati dieci e otto giorni di carcere¹⁷¹.

Nella Capitolazione del 1632, nel ribadire che dagli *speziali* si era continuato a fare le torce diversamente da come si producevano «anticamente», anzi che pretendevano di non essere sottoposti al bollo, nè puniti in sua mancanza; ricusando nello stesso tempo la giurisdizione di Consoli e Governatori, «in gravissimo pregiudizio per l'Arte e per il Publico per le fraude se ponno facilmente commettere», viene confermato che «li mastri, et lavoranti di dette cere debbiano essere sottoposti alle visite, et riconoscimento dei lavori fatti»¹⁷².

La resistenza degli *speziali manuali* alle disposizioni dei Maestri e Governatori del proprio Monte rifletteva un annoso contenzioso della categoria col *Regio Protomedicato*¹⁷³, che ne aveva assunto il controllo con prammatica del 1581. In realtà già

¹⁷¹ Ivi, inc. 1196, ins. 7.

¹⁷² Ibidem (il fascicolo di cui sopra comprende anche l'insero relativo allo Statuto del 1632).

¹⁷³ Più che un istituto burocratico o una magistratura in campo medico, il *Regio Protomedicato Napoletano* era un incarico *ad personam*, infatti dipendeva dal Protomedico *pro tempore*. L'incarico, che dava molto prestigio alla categoria, coinvolgeva i medici più influenti del regno, ma non ebbe alcuno impatto sulla sanità dello Stato. La sua funzione era soprattutto di natura fiscale, che si concretizzava nella riscossione dei diritti e delle multe dai praticanti non dottorati (droghieri, barbieri, levatrici ecc.) e dalle visite agli *speziali*. Nella capitale, l'ufficio del Protomedico era distinto dal Collegio medico, che faceva parte del Collegio dei Dottori, il quale annoverava soprattutto i più prestigiosi dottori in legge. A Napoli, come altrove, i Protomedici erano responsabili dell'ispezione e della concessione delle patenti di abilitazione ai praticanti. Tuttavia il compito più importante del Protomedico era la visita agli *speziali*. Visita che si svolgeva senza preavviso, per impedire che questi si sbarazzassero dei medicinali scadenti o prendessero in prestito medicinali buoni da altri *speziali*. Per la visita, nel 1577, agli *speziali* era concesso un preavviso di ventiquattro ore. Il Protomedico del regno di Napoli, in quanto «regio e generale protomedico», aveva una autorità su tutto il territorio regnicolo con le eccezioni di Salerno e Benevento. Salerno, infatti, con la capitale, aveva un suo Collegio medico del tutto autonomo. Benevento, invece, conservava la sua indipendenza in quanto enclave papale, con un

per «costituzioni» fatte dai precedenti sovrani era stato stabilito che tutti dovevano «essere visitati», ma si era più volte verificato che, «per un certo abuso», gli *speziali manuali* della città non erano stati visitati dai Protomedici, per cui avevano reiterato una serie di violazioni, come la vendita di veleni spesso utilizzati per compiere dei delitti, tanto è vero che per tale reato ne erano stati «giustiziati alcuni». Pertanto, con parere del Regio Collateral Consiglio, era stato ordinato che gli *speziali manuali* dovevano essere sottoposti a visita come gli *speziali di medicina*; tenere un registro in cui annotare qualità e quantità dei veleni in loro possesso; espletare la vendita degli stessi veleni solo su prescrizione medica; assolvere al dovere della esibizione di tali ricette al Protomedico durante la sua visita. Inoltre, siccome si era verificato in passato che gli *speziali manuali* venivano preavvertiti del mese, del giorno e dell'ora della visita del Protomedico, per evitare eventuali frodi, la stessa prammatica ordinava che la visita si effettuasse «repentinamente», senza alcun preavviso¹⁷⁴. Tale decisione, evidentemente, era scaturita dalla pressione degli *speziali di medicina* finalizzata ad un maggior controllo dei loro concorrenti, ma forse concorrevano anche gli interessi dello stesso Protomedico, dal momento che i diritti di visita costituivano per lui una ulteriore fonte di reddito.

Come era da attendersi, il provvedimento scatenò l'immediata reazione degli *speziali manuali*, che nel 1604 si appellarono con successo al viceré ed al Collaterale per riottenere la dispensa dalle visite del Protomedico. Tuttavia, nel caso avessero voluto vendere, oltre ai «semplici», anche medicinali «composti», avrebbero dovuto fare richiesta di licenza e pagare ogni anno lo «jus visitationis», nonostante fossero esenti dalla visita del Protomedico. Solo nel caso in cui non avessero ottenuto la licenza e vi fosse stata una denuncia nei loro riguardi, era lecito al Protomedico andare a visitare la *speziaria* per verificare la presenza di «robbe aromatarie» proibite¹⁷⁵. Ciononostante, il problema del controllo degli *speziali*

suo Protomedico indipendente dal Protomedico romano. Dal punto di vista legale, il Protomedicato napoletano aveva un suo tribunale, anche se la maggior parte dei giudizi venivano intentati nelle Udienze provinciali, che in genere disponevano di un medico e di un chirurgo addetti agli arbitrati (D. GENTILCORE, *Il Regio Protomedicato nella Napoli Spagnola*, in «Dynamis», Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque, Historiam Illustrandam, Dynamis, Acta, vol. 16 (1996), pp. 219-236. Cfr. anche A. SANTORELLO, *Il Protomedico napoletano, ovvero l'autorità di esso*, Napoli 1652; A. RUSSO, *L'arte degli speziali in Napoli*, Napoli 1966; A. MUSI, *Medici e istituzioni a Napoli nell'età moderna*, in *Sanità e società. Abruzzi, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Secoli XVII-XIX*, a cura di P. Frascani, Udine 1990, pp. 19-71; Idem, *Medicina e sapere medico a Salerno in età moderna*, in *Salerno e la sua Scuola Medica*, Salerno 1994, pp. 163-190.

¹⁷⁴ L. Giustiniani (a cura di), *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, De Pharmacopoliis, et Aromatariis*, tit. CCXXVII, Napoli 1805, p. 200 e ss.

¹⁷⁵ C. PETRACCONI, *Bottegai e piccoli commercianti*, cit., p. 198.

manuali restava irrisolto, infatti durante il Settecento il Protomedico riacquistò il diritto di visitarli¹⁷⁶.

Una situazione analoga si riscontra anche in altre città italiane. A Siena e a Torino il Protomedicato costituiva una magistratura ispettiva con competenze amministrative e giudiziarie ad esaminare medici, chirurghi, speciali e droghieri per giudicarli abili nell'esercizio dell'Arte¹⁷⁷. A Milano, droghieri e speciali, una volta uniti nella stessa corporazione, a metà Seicento si separarono. Tuttavia agli speciali era riconosciuta una certa potestà tutoria nei confronti dei droghieri, situazione mal sopportata da questi ultimi, i quali erano assoggettati, come gli speciali, al controllo ispettivo dei Protofisici¹⁷⁸.

Tra le violazioni statutarie fin qui esaminate un interesse particolare riveste il mancato rispetto della distanza tra le botteghe, una prescrizione che variava da un'Arte all'altra, strettamente connessa al moltiplicarsi dei matricolati e quindi del numero delle botteghe relative ad una medesima attività, «con grave danno per l'equilibrio domanda-offerta e per il livello dei prezzi e, dunque, anche per la certezza di esistenza economica dei singoli esercenti»¹⁷⁹. Appunto per questo, gli Statuti delle Arti napoletane erano piuttosto severi nel rispetto di questa prescrizione, anche se nella maggior parte degli Statuti delle Arti annonarie del Cinquecento e dei primi decenni del secolo successivo tale norma è del tutto assente. In ogni caso, negli Statuti esaminati, risalenti ad epoca successiva, le distanze fissate tra botteghe andavano da un minimo di canne venti dello Statuto dei *salsicciari* dell'anno 1689¹⁸⁰ alle canne cento dello statuto dei *candelari* dell'anno 1764¹⁸¹.

Nella babele dei sistemi di misura dell'epoca, variava anche il valore della canna, che per lo Statuto degli *orzaioli* del 1722¹⁸² valeva palmi otto, palmi sette ed 1/3 per lo Statuto dei *verdumari* del 1710¹⁸³.

In genere non era ammessa alcuna deroga alla distanza prefissata. Nello Statuto dei *salsicciari* del 1689, tuttavia, il limite della distanza di canne venti tra botteghe era da ritenersi non prescrittivo esclusivamente per quegli esercizi che all'atto della stipulazione dello Statuto avevano tra loro una distanza inferiore; vincolo non valido nel caso in cui erano coinvolte le botteghe dei «salsicciari vecchi antichi nell'arte», nel qual caso la distanza delle venti canne andava rispettata. La misura della distanza era affidata ai

¹⁷⁶ D. GENTILCORE, *Il Regio Protomedicato*, cit., p. 210.

¹⁷⁷ M. GARBELLOTTI, *Libri e letture di speciali. Cultura farmaceutica trentina tra fine Seicento e inizi Settecento*, in «Medicina e Storia», 2 (2011), p. 105.

¹⁷⁸ C. ALMANSI SABBIONETA, *Aromatari, Speciali e...Fondegheri*, Cremona 2007, p. 25.

¹⁷⁹ A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 78. Sull'argomento cfr. anche L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 77.

¹⁸⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, anno 1650, fasc. 1188, ins. 57.

¹⁸¹ Ivi, inc. 1189, ins. 29.

¹⁸² Ivi, inc. 1184, ins. 45.

¹⁸³ Ivi, inc. 1184, ins. 24.

Consoli. In qualche Statuto sono descritte anche la modalità della misurazione. Tra le botteghe degli *orzaiuoli*, la cui distanza non doveva essere inferiore alle canne trentacinque, la misura «si debbia fare in questo modo, cioè, pigliando dalla metà del grado della porta della poteca, che si esercita anticamente, et uscire palmi otto dal detto grado, e poi andare in linea diretta, si vada a finire nella metà del grado della porta della nuova poteca [...] e quelli venditori che prestassero il loro consenso in pregiudizio della presente capitulatione incorrano nella pena di ducati venticinque»¹⁸⁴.

I limiti della distanza tra botteghe nascevano soprattutto dalla loro concentrazione in ben determinati quartieri o strade. In realtà, le attività delle botteghe della stessa Arte, riunite secondo consuetudini medievali in determinati luoghi della città, finivano per connotarli col loro nome. Infatti: «vico degli Azzimatori, piazza della Sellaria, vico dei Tintori, strada de' Zappari, via de' Candelari, via de' Chiavettieri, vico Scassacocchi, vico de' Lampionari, via de' Chiodaroli, via de' Bottonari, piazza degli Orefici, vico 'mpaglia fiaschetti, vico Parrettari, vico de' Lanzieri» sono nel Seicento i nomi di alcune strade e piazze della capitale, molte delle quali ancora oggi mutuati nella loro odonomastica¹⁸⁵. L'identificazione tra Arte e luogo in cui questa veniva esercitata lascia intendere che quegli stessi luoghi erano alquanto ambiti dai vari esercenti, per cui è comprensibile come l'imposizione della distanza tra botteghe costituisse una difesa da parte dei più vecchi artieri nei confronti delle nuove entrate. In alcune Capitolarioni, relativamente all'obbligo della distanza, sono previsti dei casi in cui il limite stabilito poteva non essere vincolante. Per esempio, la rescissione del contratto di affitto di una bottega a causa di una richiesta sproporzionata di aumento del canone esonerava l'artiere dal vincolo del rispetto della distanza tra botteghe in altro sito¹⁸⁶.

L'adozione del numero chiuso degli esercenti di determinate Arti costituiva sicuramente un espediente per limitare la concorrenza e mantenere un certo standard nel numero di botteghe. Nei casi in cui l'immatricolazione era libera, alla proliferazione delle botteghe in un determinato quartiere o strada era possibile ovviare soltanto aumentando il limite della distanza. È quanto previsto dal Capitolo XIV

¹⁸⁴ Ivi, inc. 1184, ins. 45.

¹⁸⁵ N. LEONE, *La vita quotidiana*, cit., p. 130.

¹⁸⁶ Una di queste circostanze è richiamata dal Capitolo XIX della corporazione dei *brennaioli* o *farraiuoli*: «[...] Pero come che si potria dar caso che li Padroni delle case di dette botteghe, o posti, volessero alterare le piggioni di esse, per lo che quello bottegharo haverà grande incomodo di ritrovarsi la bottega con detta distanza, e potria esserli di grande interesse: Perciò in tal caso se ne debbia havere ricorso al detto Signor Eletto, il quale conoscendo questa verità li potrà dare licenza nel modo migliore che li parerà: Ma se all'incontro il bottegharo volesse minorare il piggione solito, e giusto, in tal caso quel tale bottegharo debbia pigliare la bottega nova con detta distanza e nella bottega che lascia se ci possa mettere altro bottegharo di detta arte. Ma sempre che lo Padrone volesse alterare il piggione non vi possa andare altro di detta arte, se non haverà la detta distanza» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1704, inc. 1184, ins. 26).

dello Statuto del 1615 degli *speziali manuali*: «A causa di romori et scandali», relativamente alla mancata osservanza della distanza tra *speziarie*, «si stabilisce di riformare, et ampliare lo detto Capitolo in altre canne trenta, che come prima erano canne quaranta, siccome dopo la presente riforma in canne settanta». Per i contravventori era prevista la chiusura della bottega e una pena pecuniaria di 100 ducati¹⁸⁷.

A volte il limite della distanza tra botteghe veniva imposto dalle autorità costituite. La circostanza emerge dal Capitolo IV dello Statuto degli *speziali manuali* del 1632 in cui si precisa che:

Nel capitolo III inserito nel Regio Privilegio spedito in detto anno 1615 dal signor Conte di Lemos s'ordinò che dalli lavoranti, et compagni, non si possa aprir bottega de spetiaria, se non sissanta canne discosto dalla bottega de loro mastri.

Alla norma si sarebbero dovuti attenere anche i «creati»¹⁸⁸.

La disciplina dei luoghi in cui esercitare l'Arte colpisce non solo i posti fissi, ma anche quelli frequentati dagli ambulanti per i quali era prevista una distribuzione per «bussola», come nel caso dei *sosammellari* durante le «perdonanze»¹⁸⁹.

Il proliferare delle botteghe, l'imposizione della distanza tra gli esercizi di una stessa Arte inevitabilmente finivano per costringere gli artieri a trasferirsi in altre strade o altri quartieri. Tale situazione richiama un aspetto evidenziato in qualche raro Statuto, e cioè quello delle relazioni tra corporazioni e *ottine*. Una descrizione chiara di tali relazioni emerge dallo Statuto del Pio Monte di Carità dell'Arte degli *speziali manuali* del 1589¹⁹⁰. Nel primo Capitolo dello Statuto è ordinato che ogni

¹⁸⁷ Ivi, inc. 1196, ins. 7.

¹⁸⁸ Ibidem.

¹⁸⁹ Il Capitolo XXI dello Statuto dei *sosamellari* del 1562 recita: «Item è convenuto che poiché li consoli di detta arte, o alcuni di essi, haverà per bussola spartiti li luochi delle perdonanze [feste religiose o pellegrinaggi presso santuari in concomitanza dei quali si svolgevano delle piccole fiere] ad sorte tra li sosamellari che là andaranno ad vendere con loro banche ed detti sosamellari o vero loro garzoni non obedissero di pigliarse ogn'uno lo luochi che li sarà uscito in sorte, in tal caso ciascuno di essi che contravenesse caschi in la pena di libre cinque di cera per ogni volta», oltre a rifondere il danno a colui che è stato defraudato (BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., anno 1598, pp. 39-50).

¹⁹⁰ «[...] Et perché in detta ecclesia et case del quondam Lutio Giovanne Scoppa al tempo visse istituita una scola nella quale in primis se dovessero imparare scolari de buoni costumi di humanità et lettere greche et latine gratis senza pagamento alcuno de detti scolari, ma che de sue entrate si dovessero pagare ducati sessanta l'anno al mastro che pro tempore serrà, et habitatione in dette case con alcune istruzioni del modo che si dovesse attendere a detta scola, insino al presente con gratia del Signore già si è continuata con grandissimo utile e beneficio di questa città. Et perché la volontà e desiderio del predetto quondam Lutio Giovanne era tanto grande che detta scola sempre andasse avanti et aumentando da bene in meglio in servitio de nostro Signore et benefitio del publico per essere un opera

anno nel giorno dell'Assunzione si doveva procedere all'elezione di quattro Maestri e Governatori degli *speziali* e droghieri, abitanti nella capitale, non parenti fino al quarto grado dei Maestri e Governatori precedenti, con l'intervento di tutti o la maggior parte degli *speziali* della città, in rappresentanza ciascuno dei seguenti quartieri:

[...] Primo il quartiere del Porto da santo Pietro martire insino a Chiaia, la Rua Catalana, la Carità e Toledo; 2° Per il quartiere della Loggia, li Banchi Nuovi, santa Caterina, seggio de Nido insino a san Giorgio, santa Chiara et lo Spirito Santo; 3° Lo quartiere de santo Lorenzo insino a santo Pietro a Maiella e volta alla strada de santa Maria de Costantinopoli, lo burgo delli Virgini, lo burgo de santo Antonio, la strada de san Giovanne a Carbonara, la Dochesca et la Vicaria; 4° Il quartiere del Pennino, Mercato, lo burgo de santa Maria dello Reto, la strada del Lavinaro, l'orto del Conte, Porta Nolana, Forcella insino a san Giorgio, lo Pennino, la Sellaria et Armieri.

La stessa relazione tra corporazioni ed *ottine* investe la distribuzione dei maritaggi. Il Capitolo 7 infatti prescrive:

[...] che ogni anno nel dì della festa de san Pietro in Vincula, che si celebrerà ogni anno nel primo d'agosto, con gratia del Padre si debbia busciolare una figliola del arte predetta da nominare per detti magnifici Maestri e Governatori per ognuno di essi due figliole de loro ottina delle più povere, honorate, zite et atte a maritar, et quelle scritte in tante cartelle quante sono, detta prima la Messa del Spirito Sancto, si debbiano busciolare, et la prima che uscirà se li debbia dare di dote docati cento al tempo si maritarà, con farnosi le debbite cautele di conservar et restituirne le dote per dette a detto pio Monte quando si dissolvesse il matrimonio per morte della donna senza figli, con intervento tanto delli Maestri che si sono ritrovati al tempo del busciolare, quanto di quelli si ritrovano al tempo del maritaggio, o vero della maggior parte, declamando che quando non ci saranno due per ottina da nominarnosi ut supra et fussero nelle altre ottine, si debbiano notare di quelle ottine che ci sono declamando includersi in detti maritaggi etiam quelle che abitassero fora Napoli, purché il padre sia stato spetiale in Napoli e contenuto nelli presenti capitoli alle quali abitante fora Napoli si debbia dare docati settantacinque et non più per dote¹⁹¹.

tanto necessaria et maxime per li poveri, per questo confirmandomoci con la predetta volontà giusta, pia et santa con il medesimo desiderio d'ingrandirla quanto più si può, se ordina espressamente che con ogni diligenza possibile primieramente s'attenda al buon reggimento di detta scola conforme alle dette istruzioni ordinate per il predetto quondam Lutio Giovanne, et così ancora alla celebratione delli anniversarij lasciati per l'anima sua et altre opere pie per buon governo del ecclesia, procurandosi sempre nel ben fare de attendere con vigilantia acciò si faccia profitto da bene in meglio per servizio de nostro Signore, della Madre Santissima et del glorioso apostolo san Pietro nostro avvocato et protettore in cielo» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, pp. 1-8).

¹⁹¹ Ibidem.

La distribuzione dei maritaggi per *ottine* si presenta con criteri più articolati nello Statuto degli *ortolani di Napoli* del 1634, secondo il quale si assegnavano alle maritande povere figlie di ortolani dell'*ottina* che in quell'anno doveva eleggere il Tesoriere. L'Arte era infatti divisa in cinque *ottine*: «Porta Petruccia, Li Virgini, Il borgo di Sant'Antonio, Capuana e Scafata», rappresentate da nove Consoli, cioè due per ognuna delle *ottine* di Scafata, di Porta Petruccia, del borgo di S. Antonio e di Capuana, uno per l'*ottina* delle Vergini. Alle *ottine* unite spettava poi eleggere il Tesoriere che durava in carica tre anni:

[...] cominciando nel modo seguente: il primo anno, che è il presente, di Porta Petruccia, il 2° anno a Santo Antonio, il 3° anno a Scafata e poi voltare: il primo anno alli Virgini, il 2° anno a Capuana et il 3° anno a Scafata, e finito questo giro si comincia dal principio, che è Porta Petruccia, e seguita del modo ut supra.

In questo modo, ognuna delle cinque *ottine* eleggeva ogni sei anni il Tesoriere, eccetto l'*ottina* di Scafata, che lo eleggeva ogni tre anni¹⁹².

Lo Statuto dei *verdumari* del 1710, che prevede l'elezione di quattro Consoli e quattro mastri, ognuno dei quali in rappresentanza della propria *ottina*, evidenzia il ruolo proprio dei mastri, chiamati ad esplicitare il loro potere – in materia di riscossione delle elemosine – nei limiti territoriali dell'*ottina* di provenienza, tenuto conto che le sue determinazioni facevano testo nei confronti dei poteri dell'Eletto del Popolo¹⁹³.

¹⁹² Il Capitolo VIII prescrive che il maritaggio, da corrispondere ogni anno nella festività dei santi Pietro e Paolo, debba ammontare a 48 ducati. Il primo anno andava assegnato alle *ottine* di Porta Petruccia e delle Vergini, da dividersi 24 ducati ciascuna; il secondo anno andava assegnato a quelle di S. Antonio e Capuana, da dividersi anche in questo caso in parti uguali tra le due *ottine*; il terzo anno andava assegnato all'*ottina* di Scafata l'intero maritaggio di 48 ducati, che a sua volta andava ripartito in parti uguali tra le maritande povere del borgo di S. Maria di Loreto e quelle di Porta Nolana. Pertanto, una *ottina* che aveva ottenuto il maritaggio per un anno poteva riottenerlo solo il terzo anno. Attraverso tale criterio la Cappella era tenuta a versare per maritaggi non più di 48 ducati all'anno (BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., p. 279 e ss.).

¹⁹³ «[...] Item che gli maestri della sudetta Cappella debbano ogni sabato /ciascuno però per la sua ottina/ andare con la cascetta esigendo dagli huomini della lor'Arte de verdumari l'elemosina contenta nel seguente Capitolo. Colui il quale mancherà di fare, et pagare l'elemosina per un mese continuo, sia tenuto, et debba pagare dupplicatamente quel tanto, che dovea pagare, da essigersi irremissibilmente, senza dilatione, o eccezione alcuna: et per tale causa possa carcerarsi con ordine del Signor Eletto del Popolo per la quantità, che dovrà pagare, della quale si debba stare a semplice relatione, e detta del maestro di quella ottina nella quale starà il verdumaro» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit. inc. 1184, inc. 24).

10. Carità, assistenza e previdenza dei corpi d'arte

Gli Statuti dei corpi d'arte sono colmi di prescrizioni ispirate alla pietà, al culto e alla beneficenza circoscritte esclusivamente alla sfera degli immatricolati. L'elemento religioso costituiva il perno intorno al quale ruotava tutta l'attività di mutua assistenza rendendo più solidali i consociati accomunati nei riti e nella devozione di un santo patrono, tanto è vero che le prescrizioni legate al culto costituivano in alcune corporazioni la finalità prevalente se non esclusiva, al punto da configurarsi come congregazioni religiose più che corpi d'arte.

Il ruolo sociale svolto dalle corporazioni nelle città italiane ed europee, insieme ad enti privati e religiosi, è inoltre fondamentale, soprattutto nel passaggio tra la beneficenza privata e l'assistenza che diventa politica dello Stato¹⁹⁴.

Nell'apertura dello Statuto dei *bucchieri* della capitale (del 1525), uno dei più antichi, sono ben evidenti gli orientamenti e le finalità culturali e assistenziali degli immatricolati:

[...] accioche si possano subvenire detti poveri della detta Arte delli buccieri, essequire li maritaggi delle figliole vergini delli huomini di detta Arte et provedersi alle cose spettantino e pertinentino al culto divino per quello occorrerà in l'infrascritta Arte e Cappella, li detti huomini e mastri ut supra annotati [...] se contentano lassareno et satisfarno un grano per ciascuno animale como è de vacche, bovi, vitelle, anechie, bufali, et vitelle de Surrento macellande et laniande per detti mastri et huomini di detta Arte¹⁹⁵.

Gli aspetti culturali e assistenziali, pur permeati negli Statuti delle Arti della capitale, assunsero un ruolo predominante soprattutto nelle Confraternite di mestiere delle province, dove rispetto al potere politico era prevalente quello religioso, in particolare dopo il Concilio Tridentino.

¹⁹⁴ Tale ruolo di supplenza svolto dalle corporazioni in campo assistenziale ha dato vita ad un esteso filone di contributi: V. Zamagni (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2000; P. AVALLONE, *Dall'assistenza al credito. La diffusione dei monti di pietà nel Regno di Napoli*, in V. Zamagni (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia*, cit., pp. 355-382; M. CARBONI - M. FORNASARI, *Risparmio, carità, previdenza. I diversi approcci all'assistenza dotale in età moderna*, in G. Boschiero - B. Molina (a cura di), *Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà*, Atti del convegno internazionale (Asti, 20-22 marzo 2003), Asti 2004, pp. 308-324; M. FATICA, *Il problema della mendicizia nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, Napoli 1922; D. CASANOVA, *Fluent ad eum omnes gentes. Il Monte delle Sette Opere della Misericordia di Napoli nel Seicento*, Bologna 2008.

¹⁹⁵ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., pp. 9-16.

Gli stessi Statuti delle Arti della capitale vennero integrati negli anni successivi alla Controriforma con nuovi Capitoli imposti dalle autorità ecclesiastiche: una serie di prescrizioni attraverso le quali la Chiesa si intromise pesantemente nella vita delle Arti rafforzando il proprio potere che spesso confliggeva con quello politico.

I nuovi Capitoli imposti dalle Corti Arcivescovili, sulla scorta del «decreto dello sinodo», imponevano una serie di prescrizioni che rafforzavano la posizione dell'Ordinario rispetto ai corpi d'arte. Così, a titolo di esempio, alla corporazione degli *stallieri* era vietato concedere cappelle, altari o sepoltura nella chiesa (in questo caso costruita a spese dell'Arte); chiedere elemosine per la chiesa o per altre opere pie senza licenza scritta della Corte; assumere cappellani o di rimuoverli senza particolare licenza della Corte; ancora, ai mastri era imposta la contabilizzazione di entrate ed uscite da registrare in un apposito libro da esibire ogni anno alla Corte; di tenere inventari dei beni «stabili et mobili» della stessa chiesa da esibire ad ogni richiesta della Corte; di offrire ogni anno nella prima domenica di maggio, «in segno di recognitione et dominio», una candela di due libbre all'arcivescovo; che gli stessi Capitoli non potevano modificarsi senza il consenso della Corte, pena la revoca della «licenza» di celebrare Messa nella chiesa dell'Arte¹⁹⁶.

Fuori dalla capitale i Concili provinciali ripresero i decreti tridentini calandoli nelle realtà locali, fermo restando il controllo dell'Ordinario sull'amministrazione e l'organizzazione interna delle singole associazioni, qualunque fosse stata la loro denominazione.

Un esempio di tale ingerenza si può cogliere in alcuni Capitoli del Monte dei Padroni di barche e marinari di Minori dell'anno 1611, nei quali era disposto che i mastri deputati alla gestione dell'istituto giurassero nelle mani del vescovo o di un suo vicario; che la cassa delle entrate fosse conservata nel Vescovado, dove si svolgevano le congregazioni; che la tenuta dei libri contabili si affidasse al mastrodatti del vescovo; che a quest'ultimo spettassero le funzioni di giudice competente nelle controversie di ordine amministrativo, col divieto però di esercitare poteri decisionali in materia di gestione finanziaria del Monte¹⁹⁷.

Così strutturate le corporazioni – secondo la dottrina canonista – mostravano affinità con le Confraternite, o meglio, le Confraternite mostrano affinità con i *corpora*, «in quanto costituite da gruppi di persone non condizionate da vincoli di coabitazione e quindi di stabilità, ma caratterizzate dallo svolgimento di specifiche attività in vista del conseguimento di uno scopo comune e, per questo, affiancate alle corporazioni di lavoro, mentre si differenziavano dai *collegia*, e quindi anche

¹⁹⁶ Ivi, p. 225.

¹⁹⁷ G. RESCIGNO, *Confraternite di mestiere nel Principato Citra*, in F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto (a cura di), *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 133.

dalle congregazioni religiose appartenenti a questa categoria in ragione del vincolo rappresentato dalla convivenza, e quindi dalla stabilità e tendenziale perpetuità»¹⁹⁸.

Tracce “confraternali” emergono anche dagli Statuti di alcuni corpi d’arte della capitale. In quello dei *verdumari* del 1623, al Capitolo VI, in materia di accompagnamento di defunti immatricolati all’Arte, era prescritto:

[...] che debbano farsi o dell’entrate della detta Cappella, o per tassa di essi verdumari, come meglio parerà al signor Eletto del popolo, venti veste de tela bianca con li scappucci per uso de confrati, le quali habbiano a conservarsi per quelli huomini de la detta arte che dagli sudetti consoli si eligeranno, o pure nell’oratorio della detta Cappella, ad arbitrio de detti consoli¹⁹⁹.

Le stesse raccomandazioni si ripetono nello Statuto dell’anno 1710²⁰⁰.

Più interessante è lo Statuto dei *pizzicaroli* e *cestrangolari* che, come ricordato, nel 1710 si fusero dando vita alla nuova corporazione dell’*Arte de bottegari di più esercizi*. Nel Capitolo II, che tratta della fusione dei beni appartenenti alle due corporazioni, i *cestrangolari* contribuiscono, tra l’altro, con «chiesa, congregazione, e case che si possedono nel luogo dell’Anticaglia». Tale cespite, e la congregazione in particolare (che era una Confraternita), comportava dei vincoli per i confrati *cestrangolari*, vincoli che non potevano imporsi ai *pizzicaroli*. Infatti nel Capitolo VII è precisato «che sia in libera facoltà d’ogn’uno d’essi bottegari ascrivere alla congregazione sita sopra le stanze di detta chiesa, senza che possi essere costretto positivamente ascrivere alla congregazione sudetta, la quale deve osservare le sue regole, e Capitoli, alligati si riferiscono»²⁰¹. Pertanto, oltre al nuovo Statuto, predisposto in seguito alla fusione dei due corpi d’arte, gli immatricolati che desideravano ascrivere alla Confraternita erano tenuti anche al rispetto delle regole di quest’ultima²⁰².

Se serrato e capillare era il controllo della Chiesa nei confronti dei corpi d’arte, diverso era l’atteggiamento dello Stato nei loro confronti, in un certo senso anche più complesso. Infatti, mentre a Nord, dove prevaleva uno Stato giurisdizionale con più poteri sul territorio, le associazioni di mestiere potevano concorrere con gli altri ceti organizzati all’acquisizione di fette di potere urbano; nel Mezzogiorno, invece, monarchia e feudalità bloccavano i nascenti processi di formazione di ceti antagonisti a livello politico. Qui

¹⁹⁸ M. MOMBELLI CASTRACANE, *Ricerche nella natura giuridica delle confraternite nell’età della Controriforma*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», LV (1982), pp. 84-85. Sull’argomento cfr. anche G. PINTO, *Natura giuridica delle Confraternite*, in *Le Confraternite pugliesi in età moderna* (Atti del Seminario internazionale di studi, Fasano, 27-28-29 aprile 1989), vol. 2, Fasano 1990, pp. 47-61; G. DE ROSA, *Vescovi, popolo e magia. Ricerche di storia socio-religiosa dal XVII al XIX secolo*, Napoli 1971; G. BONO, *Le Confraternite nel Regno di Napoli dopo il Concilio di Trento*, in «Nord e Sud», XXXV (1988); V. Paglia (a cura di), *Confraternite e meridione nell’età moderna*, Roma 1990.

¹⁹⁹ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell’Eletto del Popolo*, cit., p. 259.

²⁰⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1650, inc. 1183, ins. 76.

²⁰¹ Ivi, inc. 1184, ins. 24.

²⁰² Ivi, inc. 1184, ins. 25.

l'emarginazione delle corporazioni dai governi cittadini aveva origine dal processo di chiusura oligarchica. «La prima metà del Cinquecento sancisce, infatti, l'emarginazione, a livello di rappresentanze, di numerose costole dei popolari. All'interno di un ridimensionamento complessivo del ruolo amministrativo attribuito a questo ceto, che viene relegato in posizioni marginali all'interno dei governi urbani, scompaiono dalle rubriche delle rappresentanze i mercanti ed altri esponenti delle Arti e si tende ad identificare sempre di più il ceto dei popolari con quello dei "dottori"»²⁰³.

A denotare la complessità del rapporto della monarchia con le Arti va evidenziato che in una città effervescente come Napoli la principale preoccupazione del Governo era quello di tenere sempre sotto controllo disoccupazione e sacche di povertà. Per questo motivo la monarchia guardava con occhio benevolo le corporazioni, intese quale strumento idoneo per garantire la pace sociale: sia come meccanismi regolatori dell'equilibrio prezzo-salari, sia come istituzioni erogatrici di assistenza e previdenza. Ne sono la riprova – particolarmente in tema di materia annonaria – i *Capituli del ben vivere*, le prammatiche, i bandi e gli editti emanati a tutela della popolazione finalizzati ad evitare incette, frodi e illeciti di ogni tipo. Provvedimenti che salvaguardavano soprattutto le classi lavoratrici, nella maggior parte irreggimentate all'interno dei corpi d'arte.

Prive di un ruolo politico, le corporazioni erano tuttavia soggette all'autorità dello Stato, che nelle città regie le riconosceva attraverso l'approvazione dei loro Statuti, a differenza delle terre feudali in cui le Arti erano regolate dai Capitoli delle università e soggette al controllo del feudatario. Una situazione analoga si riscontra a Venezia, dove le corporazioni non ebbero mai particolare peso politico, anzi lo Stato esercitò nei loro confronti un controllo serrato attraverso magistrature appositamente preposte.

Dagli Statuti dei corpi d'arte, particolarmente numerosi nella capitale, due sono quindi gli aspetti emergenti: «la struttura professionale del lavoro (ammissione all'Arte, gerarchia professionale, difesa del monopolio) e la funzione assistenziale a favore dei propri iscritti, nonché una embrionale legislazione sociale: la risposta più coerente alla sfida del pauperismo»²⁰⁴.

²⁰³ G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto (a cura di), *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 50.

²⁰⁴ F. ASSANTE, *I profeti della previdenza: Monti e Conservatori nelle corporazioni napoletane in età moderna*, in A. Guenzi - P. Massa - A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., pp. 601-604. Sui temi dell'assistenza e della previdenza nel Mezzogiorno moderno cfr. anche L. MASCELLI MIGLIORINI, *Confraternite e corporazioni a Napoli. Devozione religiosa e tutela del Mestiere*, Ivi, pp. 575-588; G. MUTO, *Forme e contenuti economici dell'assistenza nel Mezzogiorno moderno; il caso Napoli*, in C. Politi - M. Rosa - F. della Peruta (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Cremona 1982; S. MUSELLA, *Forme di previdenza e di assistenza nelle corporazioni di mestiere a Napoli nell'età moderna*, Roma 1982; R. Salvemini (a cura di), *Operatori economici, operatori sociali: gli enti di assistenza in ancien régime*, Atti del convegno "Forme di povertà e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo ad oggi" (Bologna 27-29 maggio 1999), Bologna 2000; E. De Simone - V. Ferrandina (a cura di), *Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo*, Atti del convegno di studi in onore di Domenico Demarco, (Benevento, 1-2 ottobre 2004), vol. I, Milano 2006.

In riferimento soprattutto alle funzioni assistenziali e previdenziali delle corporazioni è stata svolta in questa parte una indagine su un campione abbastanza congruo di quelle annonarie della capitale per comprenderne le forme di finanziamento, le differenze, l'evoluzione nel tempo. I dati emersi sono compendati nell'Appendice B alla parte 1^a: *Contributi e sovvenzioni varie per assistenza e previdenza delle corporazioni annonarie della capitale*.

La tabella allegata comprende i dati relativi ai contributi per le elemosine settimanali e mensili, i diritti di entrata a carico dei nuovi matricolati, il numero di matrimoni e loro ammontare e le forme di sovvenzione e previdenza a favore dei poveri, degli orfani, delle vedove ecc.

In ordine alle elemosine settimanali, si tratta di una esazione affidata ai mastri, i quali, soprattutto durante il sabato, erano obbligati a visitare i matricolati della propria Arte per raccogliere un obolo. Si è al cospetto di una prescrizione che nella quasi totalità delle Arti annonarie fu introdotta negli Statuti a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento in forma facoltativa. In seguito, la richiesta diventò tassativa con una imposizione di poche grana fissata dagli stessi Statuti. Solo in pochi casi erano ammesse forme contributive discrezionali. Singolare è la natura del contributo stabilito dallo Statuto di *pollieri e caprettari* del 1563 consistente nella consegna, giorno per giorno, di due piedi di agnello e due di capretto, il cui ricavato dalla vendita, a titolo di elemosina, andava registrato nel libro degli introiti²⁰⁵. In qualche caso il contributo settimanale era fissato in funzione degli introiti: nello Statuto dei *bucciari* del 1525 ciascun capo bottega doveva versare un grano per ogni bestia macellata²⁰⁶; un analogo criterio era adottato dai *saponari*, che nel loro Statuto del 1675 avevano stabilito di versare a titolo di elemosina un grano per staio di olio da lavorare²⁰⁷.

In alcune Arti al pagamento del contributo settimanale a titolo di elemosina erano tenuti anche i lavoranti: una quota fissa inferiore a quella corrisposta dai capi bottega. L'unica eccezione è rappresentata dai garzoni dei *salsumari e potecari lordi*, il cui Statuto del 1635 prevedeva nei loro confronti il versamento di una percentuale del 5% calcolata sul salario annuo²⁰⁸.

²⁰⁵ «Item acciò il signore Iddio habbia da far andar avante tal arte, et bona volontà, et per invidia o per ranchore non vengha ad estinguerse, detti pulleri voleno et unanimiter, concorditer, et pari voto, ac nemine discrepante, se contentano elemosinaliter donare per servitio d'Iddio, de detta loro Cappella, et delli poveri de detta arte ogni di dui pedi tanto de ayni, come de capritti de questa città, che per epsi polleri, et ciascun de loro se ammazzeranno di per di iuxta il libro della gabella de li capritti de questa città, et quelli consegnarli al thesoriero de detta arte per quelli vendere, et il retratto de epsi se debbia per detto thesoriero annotare al libro per introito [...]» (BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., p. 58).

²⁰⁶ Ivi, pp. 9-16.

²⁰⁷ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 18.

²⁰⁸ Ivi, inc. 1183, ins. 32.

Limitata ad un determinato periodo dell'anno era la contribuzione settimanale dei *salsicciari*, i quali macellando carne di maiale dal 1° novembre fino a tutto il Carnevale dell'anno successivo restavano inattivi nei mesi più caldi, quando la carne di maiale poteva avariarsi. Per tale motivo i capi di bottega versavano alla Cappella, a titolo di elemosina, 15 grana ogni sabato, cioè dal primo ricorrente nel mese di novembre fino all'ultimo coincidente con la settimana del Carnevale. Per lo stesso motivo venivano tassati anche i rivenditori di salsicce di 5 grana ogni sabato e per i medesimi mesi in cui erano attivi i *salsicciari*²⁰⁹.

Le quote settimanali più elevate erano a carico dei panettieri²¹⁰ e dei *salsumari* uniti ai *potecari lordi*²¹¹, rispettivamente 20 e 15 grana a settimana; tuttavia nei loro Statuti non erano previste contribuzioni mensili.

Escluse quelle corporazioni che nei loro Statuti non prevedevano il versamento di alcun obolo settimanale, la quota minima registrata è di mezzo grano da parte di *potecari* e *fruttaioli*. L'esiguità della tassa è da mettere in relazione all'alto numero di matricolati della categoria.

Per quanto poi concerne i pesi mensili, in genere gli artieri venivano convocati nella prima domenica del mese nella Cappella dell'Arte «ad intendere li divini officij» e quindi a versare per l'occasione l'obolo fissato per Statuto.

I contributi più elevati erano a carico dei *candelari*. Come è stato evidenziato, esisteva al loro interno una gerarchia fissata dalla quantità di «sevo» alla quale avevano diritto sulla base dell'anzianità di servizio, pertanto, secondo lo Statuto del 1764, i capi bottega, ai quali spettava una «parte intera di sevo», erano tenuti a versare una quota mensile di grana 50; grana 25 i lavoranti che avevano maturato il corrispettivo di «mezza parte di sevo»; grana 12,5 i garzoni ai quali toccava solo un quarto di sevo²¹². Un gradino più sotto erano i *vermicellari*, che secondo lo Statuto del 1691 versavano 30 grana i capi bottega e 5 i lavoranti²¹³. Nella stessa capitale i pastifici acquisirono grande fama e la corporazione artigiana dei *maccaronari* divenne tra le più potenti, tanto da impedire l'importazione di *maccaroni* dai centri vicini²¹⁴.

²⁰⁹ Ivi, anno 1689, inc. 1188, ins. 57.

²¹⁰ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., anno 1588, p. 173.

²¹¹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1635, inc. 1183, ins. 32.

²¹² Ivi, inc. 1189, ins. 29.

²¹³ Ivi, inc. 1201, ins. 3.

²¹⁴ A testimonianza dell'elevato benessere della categoria, la Del Prete argomenta che la produzione di paste alimentari fu importata dalla capitale da Gragnano e Torre Annunziata. Da qui l'Arte, abbinata e sussidiaria a quella della macinazione dei cereali, raggiunse infatti la capitale del regno tra XVII e XVIII secolo, benché va segnalato che a Napoli nel Cinquecento erano già operativi i *vermicellari*, la cui prima Capitolazione è dell'anno 1579. Verso la fine del Settecento il livello dei consumi lievitò in maniera tale che si rese necessario importare pasta anche da Portici, Resina, Gragnano e, in partico-

Col versamento di 20 grana mensili si segnalano poi i *brennaiuoli*. Un supplemento di contribuzione era correlato all'acquisto di grosse partite di crusca (*brenna*) e farro, vale a dire 10 carlini per acquisti di crusca e farro da 100 tomola in su; un grano per ogni cantaro di «farro, redite, e sosca»²¹⁵.

Quote mensili più basse corrispondevano gli altri corpi d'arte. Nello Statuto dei *buccieri* dell'anno 1695, come per il precedente del 1525, in beneficio della Cappella era prevista una contribuzione in ragione di ogni animale macellato: grana 2 per ogni vacca o vitello, grana 3 per ciascun castrato e grana 4 per suino. Inoltre, alla stessa Cappella, andavano gli introiti dalla vendita delle trippe e dei «capezzali e codoli di bacche, ed anecchie»²¹⁶.

Altro cespite delle corporazioni era costituito dai diritti di entrata. L'ingresso all'Arte, che richiedeva il benessere dei Consoli, comportava il versamento di una quota fissa non uguale per tutti. Per alcune Arti era richiesta anche una prova di abilità per l'ammissione. Tra le annonarie si annoverano quelle dei *candelari*, dei *saponari*, dei *vermicellari*, dei *battiloro*.

Il diritto di entrata corrente era di 6 ducati (30% dei casi). Non prevedevano alcun diritto di entrata le corporazioni degli *ortolani dei casali* e degli *ortolani di Napoli*. *Potecari* e *fruttaioli* e *speciali manuali* imponevano invece un contributo in cera.

L'ammontare del diritto di entrata si mantenne su bassi livelli fino a tutto il Cinquecento (in media ducati 3,5 per corpo d'arte); lievitò nel cinquantennio successivo fino ad una media di 7 ducati; si registrò una impennata pari ad un valore medio di ducati 12,5 ancora nel cinquantennio successivo; per poi attestarsi sugli stessi livelli del periodo 1600-1650 a partire dagli inizi del Settecento (in media, ducati 6,6).

Benché il calcolo sia stato effettuato su un campione moderatamente rappresentativo (41 corpi d'arte, pari al 26% delle corporazioni della capitale)²¹⁷, il trend

lare, da Torre Annunziata, che divenne uno dei centri commerciali più importanti di tutto il regno, assorbendo nella produzione della pasta tutta la manodopera locale e di parte del circondario (R. DEL PRETE, *Mugnai, fornai, "maccaronari". La lavorazione delle paste alimentari a Benevento tra età moderna e contemporanea*, in F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto (a cura di), *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 211). Sull'argomento cfr. anche P. GARGIULO-L. QUINTAVALLE, *L'industria della panificazione a Torre Annunziata e Gragnano*, in Associazione per l'Archeologia Industriale; Centro Documentazione e Ricerca per il Mezzogiorno (a cura di), *Manifatture in Campania. Dalla produzione artigiana alla grande industria*, Napoli 1983; A. PICARELLI, *L'industria della pasta alimentare nel Mezzogiorno*, Napoli 1971; A. ABENANTE, *Maccaronari*, Napoli 2002.

²¹⁵ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1704, inc. 1284, ins. 26.

²¹⁶ Ivi, inc. 1201, ins. 26.

²¹⁷ S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il sistema corporativo tra centro e periferia nel regno di Napoli*, cit., p. 87.

rivela che nella fase di impianto delle prime corporazioni (cioè nel corso del Cinquecento) quote modeste del diritto di entrata si spiegano con la propensione dei corpi d'arte di attrarre il maggior numero di immatricolati. Situazione che si attesta su valori di poco superiori alla moda (che è di 6 ducati) nella prima metà del Seicento, per esplodere nel cinquantennio successivo, allorché – come è stato rilevato per alcune corporazioni – gli introiti dei corpi d'arte lievitarono, anche per le ripetute svalutazioni del ducato, ma soprattutto per mantenere i livelli delle quote per matrimoni. L'abbattimento del diritto di entrata del Settecento potrebbe invece spiegarsi col declino delle corporazioni e quindi della loro perdita di appeal.

Riduzioni erano previste, in genere, per i figli dei capi che ereditavano la bottega paterna, per i quali era stabilito il versamento di mezza quota oppure l'esonero totale. Una maggiorazione del diritto di entrata era, viceversa, a carico dei forestieri: ad essi era infatti richiesto il doppio della quota o incrementi variabili.

I matrimoni erogati alle figlie degli artigiani erano tra le voci di uscita più consistenti dei bilanci delle Arti. Istituiti in un primo momento solo per le figlie più povere, in seguito furono erogati a tutte le fanciulle in possesso dei requisiti previsti dagli Statuti (età, verginità, onorabilità ecc.). Inizialmente non erano previsti negli Statuti dei *molinari* (1549) e degli *ortolani dei casali* (1550). In genere le quote erano fisse; in pochi casi l'importo veniva stabilito a discrezione dei Consoli.

Relativamente alla concessione dei matrimoni, le Arti più munifiche erano quelle degli *speciali manuali* e dei *magazzinieri di vino*, che nei loro rispettivi Statuti del 1590 e del 1589 premiavano una sola maritanda con 100 ducati²¹⁸. Generosi erano anche i *buccheri*, che pur nelle ricordate avversità, nel loro Statuto del 1695 estesero la concessione a tutte le figlie da marito per un importo individuale di 50 ducati e di 20 per le figlie dei «tagliatori», una categoria intermedia tra i capi bottega e i garzoni²¹⁹. Un analogo trattamento era stabilito dalla corporazione di *lattari e ricottari*: nel loro Statuto del 1763 premiavano tutte le figlie da marito con una dote di 36 ducati²²⁰. Quote ragguardevoli prevedevano anche gli Statuti dei *linaioli*²²¹ e degli *stallieri*²²², in ambedue i casi di 60 ducati, ma concessi ad una o al massimo due figlie da marito. Nello statuto degli *speciali manuali* del 1681, dei quattro matrimoni erogati, ciascuno di 50 ducati, uno era a favore di una figliola che sceglieva di monacarsi²²³.

²¹⁸ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, pp. 8-9.

²¹⁹ Ivi, inc. 1201, ins. 26.

²²⁰ Ivi, inc. 1205, ins. 58.

²²¹ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., anno 1585, pp. 155-164.

²²² Ivi, anno 1600, pp. 219-226.

²²³ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 93.

Più articolato era l'atteggiamento delle Arti rispetto ai provvedimenti di previdenza e di altre forme di sussistenza predisposti per i matricolati. Le voci ricorrenti concernevano elargizioni *una tantum* per povertà, infermità, esequie e disgrazie varie, sussidi previdenziali per le vedove degli artigiani.

In circa il 70% degli Statuti l'ammontare delle elargizioni era demandato alla discrezione dei Consoli, almeno fino ai primi decenni del Seicento, in seguito furono previste forme più articolate.

Le provvidenze a sostegno degli infermi variavano a seconda delle Arti: i *bucchieri* riconoscevano ai propri matricolati un sussidio di 4 carlini al giorno per tutto il periodo della malattia²²⁴; i *fornari e legnattieri* un carlino al giorno²²⁵; altrettanto i *pollieri*²²⁶, i *salsicciari* fino ad un massimo di 10 ducati *una tantum*²²⁷; i *brennauoli* carlini 20 *una tantum*²²⁸; a *musicisti e suonatori* era riconosciuto per tutti i giorni di malattia il salario che normalmente percepivano²²⁹.

In caso di decesso di un matricolato, oltre all'accompagnamento fino alla sepoltura e il pagamento di Messe a suffragio, alcuni corpi d'arte offrivano anche un «sussidio per esequie»: ducati 5 i *salsicciari*, ducati 10 i *bucchieri*, altrettanto *lattari e ricottari* (1763)²³⁰, carlini 30 i *brennauoli*, «letto, cera, ed altre spese necessarie» gli *speciali manuali* (1681)²³¹.

Nei confronti delle vedove, alcuni Statuti prevedevano forme di vera e propria previdenza. Sussidi fissi erano concessi dai *bucchieri*: 5 carlini al mese; altrettanto versavano *salsumari e potecari*²³²; i *salsicciari* un carlino al mese così come i *candelari*²³³; infine gli *orzaiuoli*²³⁴ e i *pizzicaroli* uniti ai *cetrangolari*²³⁵ e ai *brennauoli* 2 carlini al mese.

Qualche corpo d'arte prevedeva interventi di sussistenza anche a favore degli orfani. In caso di morte di *bucchiere* senza figli maschi, o con maschi in minorità, chi subentrava nella bottega era obbligato «a dare qualche aggiuto a quelli figliuoli piccoli, o figlie femine ha lasciato detto morto, oltre li diritti dell'Arte e Cappella, debbia pagare a detti figliuoli qualche summa da stabilirsi dalli Consoli e signor Eletto del Popolo», recita il Capitolo XX dello Statuto dell'anno 1695²³⁶.

²²⁴ Ivi, anno 1695, inc. 1201, ins. 26.

²²⁵ Ivi, anno 1700, inc. 1196, ins. 69.

²²⁶ Ivi, anno 1734, inc. 1189, ins. 61.

²²⁷ Ivi, anno 1689, inc. 1188, ins. 57.

²²⁸ Ivi, anno 1704, inc. 1184, ins. 26.

²²⁹ BNNA, *Capitolazioni delle Arti suddite dell'Eletto del Popolo*, cit., anno 1569, p. 248.

²³⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1763, inc. 1205, ins. 58.

²³¹ Ivi, anno 1681, inc. 1182, ins. 93.

²³² Ivi, anno 1635, inc. 1183, ins. 32.

²³³ Ivi, anno 1764, inc. 1189, ins. 29.

²³⁴ Ivi, anno 1722, inc. 1184, ins. 45.

²³⁵ Ivi, anno 1710, inc. 1184, ins. 25.

²³⁶ Ivi, anno 1695, inc. 1201, ins. 26.

Alcuni corpi d'Arte prevedevano, altresì, che le mogli potessero surrogare i mariti defunti nell'attività della bottega. È il caso delle vedove dei *tarallari* e *padroni di forni*, che qualora avessero voluto «esercitare li detti forni non sono tenute a pagare cosa alcuna per l'entrata»²³⁷. Un caso analogo riguarda i *cetrangolari*, attività – caso più unico che raro – che poteva essere avviata anche dalle donne, purché avessero versato la tassa di entrata di 12 ducati. Le vedove dei *cetrangolari*, padroni di bottega e iscritti nella Cappella dell'Arte, erano esonerate da tale pagamento²³⁸.

Una iniziativa di carattere filantropico era stata invece avviata dagli *speciali manuali*, i quali all'inizio dello Statuto del Pio Monte di Carità del 1589 riferiscono dell'istituzione, in epoca non indicata, di una scuola in cui si impartivano lezioni di latino e greco aperta a tutti:

[...] Et perché in detta ecclesia et case del quondam Lutio Giovanne Scoppa al tempo visse istituì una scola nella quale in primis se dovessero imparare scolari de buoni costumi di humanità et lettere greche et latine gratis senza pagamento alcuno de detti scolari, ma che de sue entrate si dovessero pagare ducati sessanta l'anno al mastro che pro tempore serrà, et habitatione in dette case con alcune istruzioni del modo che si dovesse attendere a detta scola, insino al presente con gratia del Signore già si è continuata con grandissimo utile e beneficio di questa città. Et perché la volontà e desiderio del predetto quondam Lutio Giovanne era tanto grande che detta scola sempre andasse avanti et aumentando da bene in meglio in servizio de nostro Signore et beneficio del publico per essere un opera tanto necessaria et maxime per li poveri, per questo confirmandoci con la predetta volontà giusta, pia et santa con il medesimo desiderio d'ingrandirla quanto più si può, se ordina espressamente che con ogni diligenza possibile primieramente s'attenda al buon reggimento di detta scola conforme alle dette istruzioni ordinate per il predetto quondam Lutio Giovanne, et così ancora alla celebratione delli anniversarij lasciati per l'anima sua et altre opere pie per buon governo del ecclesia, procurandosi sempre nel ben fare de attendere con vigilantia acciò si faccia profitto da bene in meglio per servizio de nostro Signore, della Madre Santissima et del glorioso apostolo san Pietro nostro advocato et protettore in cielo²³⁹.

²³⁷ Ivi, anno 1691, inc. 1201, ins. 10.

²³⁸ Ivi, anno 1650, inc. 1188, ins. 72.

²³⁹ Ivi, inc. 1200, pp. 1-8.

APPENDICE A
Arti annonarie

Corporazione	Località	Anno
Aceto, venditori	Napoli	1599, 1601, 1659
Acquavitari	Napoli	1671
Aromatari	Napoli	(1455), (1498)
Battitori d'oro	Napoli	1605 , 1606
Battitori d'oro e Indoratori	Napoli	1677
Bottegari lordi, Casolii, Salsumari e Pizzicagnoli	Napoli	1566, 1571, 1574, 1587, 1634, 1635 , 1646, 1665, 1674, (1676), (1681), (1694), (1699), (1707), 1710, 1752, 1753 , 1785, 1800
Bottegari e Fruttaioli	Napoli	(1563)
Bottegari e Fruttaioli	Salerno	1563 , (1632), 1795
Brendaroli e Farraioli	Napoli	1704
Buccieri	Napoli	1501, (1525), 1563 , 1578, 1603, 1671 , 1674 , 1695 , 1816
Cajonzari	Napoli	(1815)
Candelaridi sego	Napoli	1555 , 1620, 1764 , 1797
Caprettari(Confraternita)	Napoli	1791 , 1802 , 1807
Castagnari	Napoli	1769, 1796 , (1814)
Cavallari	Napoli	1629 , 1650
Cioccolattieri	Napoli	1784-1818
Cetrangolari e Pizzicaroli	Napoli	1598, 1603 , 1618, 1650 , 1710
Cordari di leuto	Napoli	1653 , 1684
Farinari del Mercato	Napoli	1743
Fornari e Legnettieri	Napoli	1700
Fornari e Tarallari	Napoli	1630, 1637, (1664), 1667 , (1668), 1672 , 1691 , 1700 , 1776
Franfelliccari	Napoli	1768
Friggitori	Napoli	1767
Fruttaioli	Napoli	(1617), 1716
Gongolari e Salzumari	Napoli	(1662), (1689), (1696)
Lattari e Ricottari	Napoli	1763
Linaioli	Napoli	1585 , 1603
Maccaronari	Napoli	1634, (1699)
Magazzinieri di vino	Napoli	1589 , 1591 , 1592, 1594 , 1597, 1598, 1606
Magazzinieri del grano	Salerno	1589 , 1592 , 1594 , 1606 , 1626 , 1763
Merciaioli e Trippaioli	Napoli	1588 , (1601), (1673), 1680 , 1696, (1699), 1714, 1755, 1786

Corporazioni annonarie

Molinari	Napoli	1549 , 1594, (1628), (1650), 1681
Molinari	Isernia	(1748)
Musici e Suonatori	Napoli	1569 , (1579), 1582 , 1654, 1728, 1795
Nevajoli	Napoli	(1675), 1679, (1682), 1722 , 1723, 1782, (1789), 1813
Orgiaiuoli e Venditori di legumi	Napoli	1589 , 1602, 1722, 1757
Ogliarari	Napoli	1598 , 1622, 1712 , 1787 , 1804
Ortolani	Napoli	1634 , 1654, 1697
Ortolani	Napoli (casali)	1550
Ortolani	Castellammare	(1632)
Ortolani	L'Aquila	(1578)
Ortolani	Tropea	1774
Orgiaiuoli e Venditori di legumi	Napoli	(1589), 1602, 1604, 1722
Panettieri	Napoli	1588 , (1634)
Panettieri (Confraternita)	Napoli	1780
Panettieri alemanni	Napoli	(1541)
Panettieri	Cava	s. d.
Pescivendoli (Borgo di Chiaia)	Napoli	(1665), 1708
Pescivendoli (Borgo di S. Lucia)	Napoli	(1627), (1731)
Pescivendoli e Capiparanza	Napoli	1731, 1738
Pescivendoli e Terrazzani (Confraternita)	Napoli	1662, 1696, 1704, 1735
Pescivendoli	Salerno	1655, (1659)
Pollieri (Confraternita)	Napoli	1792
Pollieri e Caprettari	Napoli	1507, (1563), 1590, 1603, 1620, 1640, 1651, 1654, 1681, 1685, 1685 , 1734 , 1758, 1789, 1791, 1792-1807
Pollieri al Pubbico	Napoli	1580
Pollieri e Caprettari	Torre del Greco	(1651), 1563
Quaglieri	Napoli	1651
Salaiuoli (Monte)	Napoli	1610
Salsicciari	Napoli	1689 , 1690
Salsumari e Casiogli	Napoli	1618-1684, 1752
Salsumari e Casiogli (Confraternita)	Napoli	1753
Salsumari e Potecari lordi (Monte)	Napoli	1635
Saponari	Napoli	1564 , 1574, 1603, 1675 , 1676, (1804), (1816)
Sosamellari e Torronari	Napoli	1562 , 1579, (1588), 1603, 1625, 1628, 1634, 1669 1670
Speziali manuali	Napoli	(1595), 1596 , 1602, 1607 , 1614, (1615), 1632 , 1652, 1666 , 1681 , 1684, 1724 , 1731 , 1784
Speziali manuali (Monte)	Napoli	1590
Stallieri	Napoli	1600 , 1603, 1609

Giuseppe Rescigno

Tarallari	Napoli	1564, 1585, 1603, 1617, 1672, 1691, 1776
Tavernari	Napoli	1580, 1583, 1603, 1654, 1710
Tavernari di vino a minuto	Napoli	1720, (1816)
Torronari	Napoli	(1668), 1814
Verdumari	Napoli	1623, 1710, 1716
Vermicellari	Napoli	1579, 1603, 1699
Vino (mercanti)	Napoli	1608

Fonti:

Raccolta Migliaccio: Provvedimenti statutari trascritti: corsivo in parentesi

Raccolta Migliaccio: Provvedimenti statutari non trascritti: corsivo senza parentesi

BNNA, *Statuti di Arti suddite dell'Eletto del Popolo*: corsivo in grassetto

ASNA, *Cappellano Maggiore*: tondo in grassetto

ASNA, *ministero degli Interni*: tondo sottolineato

ASMNA: corsivo sottolineato

Altre fonti: grassetto sottolineato

s.d.: senza data

Corporazioni annonarie

Appendice B
**Contributi e sovvenzioni varie per assistenza e
 previdenza delle corporazioni annonarie della capitale**

Corporazione	Anno	Tassa elemosine		Diritto di entrata Duc.	Maritaggi		Sovvenzioni (poveri, vedove ecc.)
		Settim. Grani M+L	Mens. Grani M+L		Num. Duc.	Ammontare Duc.	
Buccieri	1525	1gr. x bestia macel.	a discr.	6	n.p.	36	a discr.
Molinari	1549	-	-	1	-	-	"
Ortolani dei casali	1550	-	1	-	-	-	"
Sosamellari	1562	-	-	2	1-2/p	30	"
Pollieri	1563	-	2,5 +0,5	3	1/p	a discr.	"
Potteccari e Fruttaroli	1563	0,5	-	cera	10	24	"
Tarallari	1564	a discr.	10	2	1-2/p	a discr.	"
Saponari	1564	-	-	6	1-2	30	"
Vermicellari	1579	-	10+5	6	2/p	36	"
Tavernari	1580	5+2,5	10+2,5	6	2/p	36	"
Pollieri al pubblico	1580	a discr.	2,5	1	1/p	40	"
Linaiooli	1585	2,5+2,5	-	3(6)	1-2/p	60	"
Merciauoli	1588	1	-	6	2-3/p	36	"
Panettieri	1588	20	0+5	6	5/p	a discr.	"
Magazinieri di vino	1589	5+1	-	1	6+2/p	100	"
Speziali manuali	1590	2,5	-	cera	1p	100	5 x mese
Venditori d'oglio	1598	1	10	3	1/p	24	3 una tantum
Stallieri	1600	2,5	10	6	1	60	a discr.
Battitori d'oro	1605	1	0,5	3(5)	1-2/p	36	"
Cetrangolari	1609	1	5	6	1/p	36	"
Salsum. e Potec. lor.	1635	10+5	-	10	3	50	1 x mese
Verdumari	1623	1+0,5	5+2,5	1	2/p	24	a discr.
Cavallari	1629	2,5+1,5	-	6	1/p36	3+2 x mese	"
Ortolani di Napoli	1634	-	3+1	-	2	24	a discr.
Cetrangolari	1650	1	10+5	12	1	36	"
Cordari	1653	10	10	1/p	24	0,2 x mese	"
Saponari	1680	1 gr. x <i>staro</i> di olio	6(12)	1-2	30	a discr.	"
Pollieri	1685	2,5+0,5	-	3	1/p	a discr.	"
Salsicciari	1689	15+5	-	10	1	25	0,8 x mese + 0,8 una tantum
Tarallari e Fornari	1690	-	15	12	1	a discr.	a discr.
Buccieri	1695	5+2,5	2 o 3 o 4 x capo	25	tutte	50+20	0,4 al giorno + 6 + 10 una tantum
Vermicellari	1699	-	30+5	24	1-2	24+6	a discr.
Fornari e Legnettieri	1700	-	10+5	10(15)	1	30+15	0,1 al giorno + 4,2 una tantum
Brennaiuoli	1704	-	20	6	2	20	0,2 x mese + 2 una tantum
Verdumari	1710	1+0,5	5+2,5	1(6)	2/p	24	a discr.
Pizzicaroli e Cetran.	1710	2	-	5	14	30	0,1 x mese
Orzaioli	1722	a discr.	-	6	2	30	"
Nevaioli	1722	a discr.	-	10	1	25	a discr.
Lattari e Ricottari	1763	-	30	12	tutte	24	10 una tantum
Candelari	1764	-	50+25+12,5	6(12)	3	36+18+9	0,1 x mese

Nelle sommatorie del tipo x+y la x rappresenta il contributo del mastro (M.), la y quello del lavorante (L.); nell'espressione x(y) la x si riferisce alla tassa di apertura di bottega del mastro napoletano, la y quella dei forestieri; l'espressione 1/p indica l'attribuzione di un solo maritaggio ad una fanciulla povera; n.p.=non precisato.

APPENDICE C

Capitolazione dell'Arte dei *vermicellari* della capitale (anno 1699)

[...] Die sexto mensis Augusti millesimo sexcentesimo nonagesimonono, Neapoli, et proprie in domo magnifici V.S. Domini Francisci Catanea costituiti in presenza nostra l'infrascritti Consoli, Tesoriero, et huomini dell'Arte e Cappella de Vermicellari di questa Fedelissima città di Napoli, eretta detta Cappella dentro la Real Chiesa del Carmine maggiore, sotto il titolo dell'Ascensione di nostro Signore, in unum congregati in detto luogo, precedente licenza del Signor Eletto del Popolo D. Michelangelo Baccalano in piede di memoriale porrettoli a noi per essi esibita quale nel presente atto si conserva cioè Silvio Vigilante Consolo, Giovanni de Leo Consolo, Pietro de Leo Tesoriero [seguono i nomi di 29 Vermicellari] li quali rappresentano non solo la maggior parte dell'huomini di detta Arte, come con giuramento affermano, ma tutta l'Arte predetta, intervenienti nelle cose infrascritte per essi nelli nomi sodetti, e per detta loro Arte, e per detta loro Cappella, e per li successori, e posterì, li quali Consoli, Tesoriero, et huomini di dett'Arte, e Cappella hanno asserito come detta loro Arte, e Cappella insino al giorno d'hoggi si è governata et administrata con alcune Capitolazioni stabilite nell'anno 1579. E perché dal detto anno 1579 sino al presente giorno vi è passato un secolo, e venti anni, nel qual tempo sono occorse diverse innovationi, e diverse cose nuove nell'Arte predetta, et in particolare, che non si governa con quella rettitudine et attenzione si deve. Che perciò a fine di togliere l'abusi introdotti, l'emulatione tra Vermicellari, e per potersi governare l'Arte e la detta Cappella con rettitudine, et attenzione dovuta, prima per la gloria, et honore d'Iddio benedetto, e poi della Beatissima Vergine dell'Assunta protettrice di detta Arte, e per ultimo per gloria et honore della Maestà Cattolica dell'invittissimo Re nostro Signore Carlo secondo (che Dio guardi) e per governo, et utile della grassa di questa Fedelissima Città, hanno concluso e determinato formare nuova Capitulatione nell'Arte predetta, con l'infrascritti capi, da osservarsi da tutti gl'huomini di dett'Arte presenti e futuri, et a quelli non contravenire sotto l'infrascritte pene, e sopra la presente Capitulatione, e ciascheduno Capo di quella impetrarsi tanto l'assenso del Signor Eletto de Popolo, quanto regio informo Regiae Cancellariae acciò non si possa poi in futurum dubitare dell'osservanza della presente Capitulatione e di ciascheduno capo di quella.

In primis essi huomini esercitantino dett'Arte di Vermicellaro stabiliscono, e si contentano ch'ogni anno in ciascheduno mese di novembre per il Signor Eletto del Fedelissimo Popolo, che pro tempore si ritroverà, dall'huomini sodetti si debbiano eleggere quattro persone a quali si debbia concedere facultà di governare l'Arte predetta di Vermicellari, due di essi con voce di Consoli, un altro di essi di Maestro e Tesoriero, e l'altro di Maestro, e detto Maestro e Tesoriero tenghi facultà di conservare l'effetti della venerabile Cappella della dett'Arte e questo anco in essecutione della Capitulatione di dett'Arte dell'anno 1579, quale elettione debbia farsi del modo cioè. Che d'ordine del detto Signor Eletto del Fedelissimo Popolo pro tempore s'habbiano da congregare tutti li Capi di bottega di Vermicellari esclusi li lavoranti e garzoni nel luogo che destinerà detto Signor Eletto pro tempore all'ordine del quale non possi mancare persona alcuna Capo di bottega, sotto la pena di libre cinque di cera applicande in beneficio di essa venerabile Cappella, con la potestà di possere astringere li contravenienti etiam per captivam personarum, eccettuati però l'impediti da legittima, o giusta causa. Et congregati che saranno se ne debbia formar lista o nota, e notati uno per uno si debbiano bussulare con voci secrete di fave, e lupini, con dichiarazione che il lupino sia voto inclusivo, et la fava esclusivo. Et bussulati tutti, chi haverà maggior numero de voti o suffragij debbiano essere li due Consoli, il mastro Tesoriero, il Maestro, e di tal forma e non altrimenti si debbia procedere a detta elettione come di sopra in presenza di detto Signor Eletto del fedelissimo Popolo pro tempore, eseguita detta elettione come di sopra e non altrimenti, detti Consoli, Tesoriero, e Maestro debbiano pigliare il possesso delle carriche sudette nel primo giorno del mese di dicembre immediatamente sequente di ciascheduno anno, da

durare l'esercizio predetto per il spatio d'un anno, e non più, essendo ragionevole che se dette carriche sono pesi vadano compartiti in giro, se honori siano goduti da tutti e se si conoscesse veramente per li huomini, seu Capi di bottega di dett'Arte, che li Consoli, Maestro, e Tesoriero pro tempore saranno, fussero profittevoli per l'Arte sudetta, in tal caso sia lecito all'Arte predetta, o pure alla maggior parte dell'huomini della dett'Arte di confirmare detti Consoli, Maestro e Tesoriero per un altro solo anno appresso, e non più, nella quale conferma debbia anco intervenire il Signor Eletto del fedelissimo Popolo pro tempore. Con espressa dichiarazione e legge che nelle dette elezioni de Consoli, Tesorerato, e Magistrato per nessuna disposizione di ragione o dispensa che seguisse possa essere incluso nell'esercizio di detto Consolato, Tesorerato, et Magistrato per detto maggior numero de voti quel tal Capo di bottega figlio di dett'Arte, che non haverà essercitata l'Arte di Capo di bottega per il spatio d'anni quattro numerandi dal giorno nel quale l'è stata conceduto licenza d'aprir bottega et a rispetto de non figli dell'Arte per lo spatio d'anni otto numerandi dal giorno nel quale l'è stata conceduto licenza d'aprir bottega. E questo affinché dovendosi essercitar carriche per servitio pubblico e dell'Arte è dovere che siano persone habili, esperti, et idonei a dar conto e ragione del loro essercitio e per quello tocca al servitio di questo fedelissimo publico come per quello spetta a beneficio dell'Arte predetta. E con dichiarazione e legge ancora che da nessuno di essi Consoli, Tesoriero e Maestro eletti o confirmati che sia stato se possi rinunciare alcuna di dette carriche sotto pena di libre trenta di cera applicande a beneficio della venerabile Cappella di dett'Arte, e per la consecutione di detta pena si possano astringere li contravenienti etiam per capturam personarum tante volte quante volte se contravenirà, et anco pagata detta pena et applicata come di sopra, tampoco possi essere esclusa quella tal persona dell'essercitio, nel quale sarà stato eletto o confermato come di sopra, ma tenuto et obligato di quello essercitare per il tempo ut supra stabilito, o per ragione d'elettione, o in virtù di conferma da seguire come di sopra. Verum se fusse eletta persona la quale stasse da legitima causa impedita, in tal caso si possa ricevere la renuncia di tal persona, che venisse veramente impedita da legitima causa a non poter essercitare tal carica, il che se debbia far constare al detto Signor Eletto del Popolo pro tempore, con il godimento però delle prerogative spettantino alli Consoli, Tesoriero, e Maestro accettati del modo, et forma, che sono state godute da Consoli, e Tesoriero attuali, e da Consoli e Tesoriero predecessori, di sorte tale che con la presente nova Capitulatione non se li facci pregiuditio alcuno, né s'intenda esser seguita novità qualsisia, etiam se de iure s'intendesse esser sequita novità o derogatione che sia, ma dette prerogative resteno salve e riservate a beneficio d'essi Consoli, e Tesoriero, che pro tempore saranno dell'Arte de Vermicellari. Alli quali Consoli, Tesoriero, e Maestro pro tempore, eligendi e confirmandi da tutti gli huomini essercitantino dett'Arte de Vermicellari, così Capo di bottega, come lavoranti e garzoni durantino dett'essercitij se debbia tutta l'obediencia, e riverenza che si ricerca in tutti li negotij concernentino a dett'Arte, ed'obedire a tutti gl'ordini, e chiamate di detti Consoli, Tesoriero, e Maestro, e chi contravenirà debbia incorrere alla pena di libre tre di cera, applicande a beneficio della venerabile Cappella di dett'Arte tante volte, quante volte si contravenirà, con la potestà d'astringere li contravenienti etiam per capturam personarum. Finito il tempo di dett'administratione, o per raggione d'elettione, o in virtù di conferma fusse seguita come di sopra, restino, e siano tenuti detti Consoli, Tesoriero, e Maestro pro tempore che saranno di dare chiaro, e lucido conto di dett'administratione alli Consoli, Tesoriero, e Maestro successori pro tempore fra il termine di giorni quindici doppo finita l'administratione sudetta. Per la quale redditione de conti possano essere astretti realiter, et personalmente con ordine però di detto Signor Eletto del Popolo pro tempore con che resti in arbitrio del detto Signor Eletto pro tempore di prorogare detto termine per altri giorni venti quando lo stimerà così di giusto, e maggiormente convenire per servitio d'ambe le parti e non altrimenti salva però, e riservata alle parti d'haver ricorso dal detto Signor Eletto del fedelissimo Popolo pro tempore in prima istanza in caso di aggravio così a rispetto di detta redditione de conti, come a riguardo di qualsisia determinatione, che seguisse da Consoli et in esecuzione di detta Capitulatione di detto anno 1579, come in

virtù de Reali Privilegij, che tiene la Piazza del detto fedelissimo Popolo, et così si debbia osservare et essequire omni futuro tempore omnibus exceptionibus non obstantibus.

Item acciocché detta redditione de conti sia da per tutto chiara, liquida, e lucida, et ogni altro effetto d'essa Arte, e venerabile Cappella, in ogni futuro tempo sia incontrovertibile, et se ne possi con ogni facilità haver conto, e ragione si contentano, e stabiliscono essi huomini essercitantino dett'Arte di Vermicellaro, che si debbia eliggere una persona con titolo di Cancelliero da eligersi da Consoli pro tempore, con decreto però, et beneplacito del Signor Eletto pro tempore e non altrimenti, al quale per le sue fatiche se li debbiano pagare per ogn'anno docati dodici, conche detto Cancelliero sia tenuto et obligato di tenere li libri d'introito, et esito lucidi e chiari, e con speciale dichiarazione in ogni partita della quantità e summa di denari che si paghino, o che si ricevano da chi e perché causa, tanto se sono partite annesse nella presente Capitulatione, come non annesse, tanto ordinarij, come accidentali, così solite, et forzose, come insolitum, et ad libitum, e questo à fine ch'in ogni occasione, et evento se ne possano havere li riscontri per futura cautela di dett'Arte, e sua venerabile Cappella, con espressa prohibitione però, che detti Consoli, e Tesoriero pro tempore non possino far pagamento alcuno accidentale, non solito, non forzoso, e non ammesso nella presente Capitulatione, senza espresso consenso, et contentamento degl'huomini dell'Arte predetta o maggior parte di essi. Eccettuati però quelli pagamenti nelli quali vi fusse ordine in scriptis del Signor Eletto del Popolo pro tempore, nel qual caso si debbiano ammettere et fare buone le spese fatte, et in caso contrario restino tenuti et obligati li Consoli, e Tesoriero pro tempore, non solo alla restitutione et refettione del pagamento di lor proprio denaro, ma a tutti altri danni, spese et interessi, per la quale restitutione, refettione e pagamento, si possano costringere realiter, et personaliter con ordine del detto Signor Eletto del Popolo pro tempore e così si debbia osservare et essequire e non altrimenti.

Item si stabilisce dagl'huomini essercitantino dett'Arte di Vermicellaro, per legge espressa, et indispensabile che qualsivoglia persona che dal giorno che sarà stato interposto il Regio Assenso alla presente Capitulatione, et in futurum volesse o intendesse essercitare dett'Arte da Capo di bottega, et in conseguenza volesse aprire bottega nova in questa fedelissima Città e suoi borghi, detta bottega possa e voglia aprire con osservare però l'infrastrate condizioni, leggi e patti espressi.

Prima, che quella tal persona debbia ottenere dichiarazione in scriptis da Consoli pro tempore di dett'Arte con la quale si dichiarì d'haverlo esaminato, et averlo ritrovato habile, et idoneo ad esercitare dett'Arte di Vermicellaro, senza la quale approvazione o dichiarazione non si possi aprir detta bottega da detto nuovo Vermicellaro, etiam se de jure li competesse attione alcuna, et affinché dett'approvazione in ogni futuro tempo non possi essere negata per causa d'odio, malavolontà, o altro fine particolare. Si stabilisce che ogni qualvolta da Consoli pro tempore si negasse dett'esame o dett'approvazione sequisse fraudolentemente quella tal persona come gravata, ne possi haver ricorso dal Signor Eletto del Popolo pro tempore, dal qual Signor Eletto causa cognita, et capta informatione del gravame, si possi commettere ad altri Vermicellari non Consoli, et non sospetti in numero che li parerà vevoli a far dett'esame e dett'approvazione, quando ne sarà capace, valitura sincome fusse stata fatta da Consoli attuali pro tempore. Et in caso che da Consoli pro tempore di dett'Arte si facesse approvazione in beneficio di qualcheduno che non fusse di dett'Arte, et in virtù di dett'approvazione quel tale aprisse bottega, in detto caso possano l'huomini dell'Arte predetta, o maggior parte di essi haver ricorso dal Signor Eletto del Popolo pro tempore, a fine di far serrare detta bottega aperienda, con essere tenuti li Consoli che faranno dett'approvazione a pagare in beneficio della venerabile Cappella di dett'Arte docati cinquanta per ciascheduna volta, per la consecutione de quali docati cinquanta possano essere astretti, etiam per capturam personarum. Et ottenuta dett'approvazione come di sopra, tampoco si possi aprire detta bottega da detta tal persona se prima non haverà pagati a beneficio della venerabile Cappella di dett'Arte de Vermicellari docati ventiquattro non essendo figlio di Vermicellaro, quale summa de docati ventiquattro se possi bensì pagare in due volte, cioè docati dodici nell'istante ch'apre detta bottega, e docati dodici per il spatio di mesi sei numerandi dal giorno ch'aprirà detta bottega. Et

essendo figlio di Vermicellaro / escluso ogn'altro parente in qualsialtro grado che fusse / debbia pagare per dett'apertura docati dodici, et questo habito rispetto, ch'il padre di quel tal figlio ha pagato ancora dett'apertura della bottega che da esso è stata essercitata, e detto pagamento si possi fare similmente in due volte, nelli tempi e modi come di sopra stabiliti, non escluso però dalla mensionata approvazione che debbia ottenere senza ecceptione alcuna, et comodo et forma che l'ha da ottenere ogn'altra persona che sia. Per la consecuzione delli quali docati ventiquattro, e dodici, come di sopra espressati e stabiliti vi possano esequire li renitenti realiter, et personaliter absque figura judicij, e con la potestà ancora di serrarli la bottega ch'haverà aperta non ostante qualsisia licenza ch'havesse ottenuta con ordine però del detto Signor Eletto del Popolo pro tempore. Et in caso che per detta renitenza si serrasse detta bottega al renitente, e dal medesimo doppo serrata si facesse detto pagamento di docati ventiquattro, e dodici come di sopra, o parte di essi, nelli quali si ritrovasse debitore, possi di nuovo aprir detta bottega, senza che sia tenuto ad altro, eccetto però ch'alla detta sodisfattione per causa d'apertura, o in tutto o in parte che fusse, osservati li tempi ut supra stabiliti verum se in caso ch'alcuno di detti Vermicellari, ch'al presente essercitano dett'Arte, o altro, ch'in futurum venisse ad essercitarla precedentino dett'esame, approvazione, e pagamenti fatti per causa d'apertura per un'anno continuo tenesse serrata la sua bottega, o non essercitasse dett'Arte, et elasso detto anno, o più anni, di nuovo volesse aprire bottega, è stato stabilito per patto espresso che possi quello aprire, conchè però per causa di detta nuova apertura, o contumacia debbia pagare, cioè non essendo figlio di Vermicellaro, docati dodici, et essendo figlio di Vermicellaro docati sei senza però tener necessità d'altra approvazione (ecceutuati però quelli che per impotenza, o persecutione di Corte per cause honeste, et onorate non potessero dett'Arte essercitare, et in conseguenza tener detta bottega aperta) per la quale consequitione de docati dodici, e sei se possano essequire li renitenti realiter, et personaliter, da farsi detto pagamento però fra il termine, e nelli tempi stabiliti nella prima descritta apertura di bottega nel presente Capitolo, e con dett'ordine di sopra enunciato.

Item si è stabilito dall'huomini di dett'Arte, che dal giorno, che sarà stato ottenuto il Regio Assenso nella presente Capitulatione da ciascheduno che venisse ad esercitare dett'Arte, ottenuta però dett'approvazione, e fatto detto pagamento de docati Ventiquattro, e Dodici come di sopra, non possa tenere in testa sua se non che una sola bottega tantum affinché con aprirsi nuove botteghe possano vivere altri huomini di dett'Arte, essendone più d'una, possano li Consoli pro tempore autoritate propria quelle far serrare, con essere tenuti li contravenienti a pagare in beneficio di detta venerabile Cappella docati Trenta per ciascheduna volta per la consecuttione de quali possano essere astretti etiam per capturam personarum, restando ferme quelle, ch'al presente se ritrovano.

Item si è stabilito dall'huomini di dett'Arte che dette botteghe nuovamente aperiende non si possano aprire, eccetto che con la distanza di passi sessanta dall'altre botteghe che si ritrovano aperte, et attualmente si stando esercitando, non ostante dett'approvazione, e pagamento d'apertura fatto come di sopra, per il quale effetto si possi costringere il contraveniente, e serrarsi detta nova bottega con ordine del Signor Eletto del Fedelissimo Popolo pro tempore, e se qualche Vermicellaro, ch'attualmente tiene bottega volesse mutar quartiere, perlochè andasse ad aprir bottega in un altro quartiere, in tal caso sia tenuto aprir detta bottega similmente sessanta passi lontani dall'altro, e se qualche Vermicellaro ch'attualmente volesse sfrattare dalla bottega dove se ritrova, e volesse aprir bottega nello medesimo quartiere, in tal caso debbia aprir detta bottega dove meglio li sarà commodo.

Item si è stabilito, e conchiuso dall'huomini di detta Arte, che ogni bottega debbia forzosamente tenere il suo Ingegno atto a lavoro, servata in omnibus la costumanza, et uso di dett'Arte, con la vita di Bronzo, acciò il lavoro venghi di perfettione per servitio del publico, altrimenti si debbia serrare la bottega, che non tenerà dett'Ingegno come di sopra, con pagare a beneficio di detta venerabile Cappella docati Trenta.

Item essi huomini essercitantino dett'Arte di Vermicellari havendo maturamente considerato, anzi con esatta riflessione conosciuto che col solo pagamento della stabilita apertura di botteghe non è possibile

si possano soddisfare li pesi, alli quali l'Arte predetta deve soggiacere, come sono maritaggi, intierri, celebrationi di messe, cenzo della Cappella e festività della medesima, è stato conchiuso, stabilito, e si contentano detti huomini di dett'Arte, che dal giorno che sarà stato interposto il Regio Assenso alla presente Capitulatione, ogni Capo di bottega, tanto di quelli ch'al presente essercitano l'Arte sudetta, quanto di quelli, che in futurum succederanno nell'esercitio predetto, debbia pagare carlini tre ogni mese, et ciascheduno lavorante presente o futuro, debbia pagare grana cinque il mese, come presentemente si paga tanto da detti Capo di bottega, quanto da detti lavoranti, affinché col pagamento sudetto da farsi si possano soddisfare li pesi sudetti, qual pagamento da ciascheduno d'essi Capo di bottega, e lavoranti habbia a farsi mese per mese, acciò sia più tollerabile la sodisfattione, et non habbia praticarsi atrasso, e mancandosi dal pagamento predetto come di sopra, si possano astringere li renitenti de facto realiter, er personaliter, senza che possi pretendere dilazione alcuna, anche di pochi giorni, e concedendosi da Consoli, e Tesoriero pro tempore detta dilatione, siano tenuti de proprio, senzachè dett'Arte, e sua venerabile Cappella sia tenuta a patire perdita alcuna di dette mesate, anche per minima che fusse, e così si debbia osservare, et essequire irremisibilmente.

Item affinché fra gl'huomini essercitantino l'Arte sudetta di Vermicellari, così presenti, come futuri si viva con pace, quiete, e fraterna concordia, né nello futuro tempore possi nascere differenza, o controversia alcuna, è stato stabilito per legge espressa, et incontrovertibile, che dal giorno, nel quale sarà stato interposto detto Regio Assenso alla presente Capitulatione, non si possi sotto qualsisia titolo, colore, o causa, etiam ratione essercitij incantar botteghe, o per ragione d'alteratione di piggione, o per mezzo di persone potenti, et questo affinché, con non praticarsi dett'Incanti, non solo si viva quietamente, s'habbiano ancora a sfuggere le frodi si possano commettere nella fabrica de maccheroni, e Vermicelli, et l'evitarsi l'inganni a questo Fedelissimo Popolo, a riguardo dell'esiti sopravanzanti nella vendita delli medesimi maccheroni, e Vermicelli. Et chi contravenirà al presente Capitolo, debbia incorrere alla pena de docati Cento per ogni volta, da pagarnosi irremisibilmente docati Cinquanta a beneficio del Regio Fisco, e docati Cinquanta a beneficio della venerabile Cappella dell'Arte predetta, e pagando detta pena, et applicata come sopra, nemmeno possi andare a fatigare, lavorare, e tener detta bottega aperta quel tal Vermicellaro ch'averà praticato detto Incanto, ma di quella pagare il piggione al Padrone, acciò non resti lesa, e tenerla chiusa, o pure col consenso, e contentamento del medesimo, subaffittarla per altro exercitio.

E volendo quel tal Vermicellaro, ch'averà praticato dett'Incanto, far detto essercitio in altra bottega, lo possi fare con osservare però la distanza stabilita, come di sopra, cioè fuori quartiere passi sessanta, e nel medesimo quartiere dove più comodo li sarà, e non altrimenti. Con dichiarazione però, che se in caso il Padrone della bottega volesse alterare il piggione al Vermicellaro, che la tiene attualmente affittata, con che di detta alteratione di piggione lo debbia detto Vermicellaro far costare per publico atto, di modo che fusse astretto detto Vermicellaro d'uscirsene, in tal caso possi detto Vermicellaro affittarsi altra bottega a sua sodisfattione, et a suo arbitrio, né sia tenuto a cos'alcuna, né altro Vermicellaro possa quella affittarsi sotto la medesima pena de docati Cento applicandi come di sopra, e di soggiacere alle medesime conditioni ut supra descritte nel presente Capitolo. Nec non è stato stabilito che nessuno Capo di bottega possi pigliare lavorante a fatigare nella sua bottega, ch'antedentemente fusse stato alli servitij altrui nel medesimo exercitio, senzache prima non habbia dimandato licenza al primo Padrone, affinché s'evitano le controversie, e chi contravenirà debbia incorrere alla pena di libre dieci di cera applicanda a beneficio della venerabile Cappella dell'Arte predetta, da esigersi irremisibilmente, etiam realiter, et personaliter. E più è stato stabilito che nessuno lavorante possi licenziarsi dal Padrone de facto, ma debbia praticarsi la dilatione di giorni otto, fra il qual spatio di tempo possi il Padrone ritrovarsi altra comodità di lavorante, et osservandosi il contrario debbia il lavorante pagare di pena libre quattro di cera, applicande a beneficio della venerabile Cappella dell'Arte predetta. Verum per l'ultime settimane di Carnevale di qualsisia anno non possino detti lavoranti in modo alcuno licenziarsi, atteso in detto tempo non devono partirsi, perché li Capi di bottega devono far fatigare

Corporazioni annonarie

per servitio del publico per la fabbrica de maccheroni, e soccedendo il contrario possano li Consoli pro tempore farli carcerare, e ritornare forzosamente alli detti servitij durantino dette ultime settimane di Carnevale, et versavice, che nessuno Capo di bottega possi licentiarne lavorante de facto, senza detta dilatione di giorni otto. Veruno volendo praticarla de facto li debbia dare, e pagare prontamente, e senza ripugnanza alcuna carlini quattro acciòche possi fra il termine che troverà altro Padrone sostentarsi con detto soccorso de carlini quattro, e così si debbia osservare et essequire.

Item è stato stabilito per patto espresso, ch'ogni anno nella venerabile Cappella dell'Arte sudetta, eretta dentro della detta Real Chiesa di Santa Maria del Carmine maggiore di Napoli de Padri Carmelitani, sotto il titolo dell'Ascensione di nostro Signore, si debbia da Consoli, e Tesoriero pro tempore fare la sua festa del miglior modo serrà possibile, e secondo le forze di dett'Arte possano tollerare, in sussidio della quale festività da ciascheduno Capo di bottega, e lavoranti di dett'Arte presentemente si pagano affinché con detto sussidio si possano soddisfare le spese da farsi in detta festività, per la consecutione del qual pagamento rispettive come di sopra si possano astringere li renitenti realiter, et personaliter, con dettato del detto Signor Eletto del Fedelissimo Popolo pro tempore sotto conditione, legge, et patto, che toccante alla spesa bisogna a Taralli, e figure solite dispensarsi in detta festività da Consoli, e Tesoriero pro tempore non si possi fare spesa maggiore che di rotola dieci di Taralli soliti darsi in recognitione della giurisdittione che tiene sopra dett'Arte la Piazza del Fedelissimo Popolo di Napoli, e di Carlini trenta per dette figure da dispensarnosi, et in caso che da Consoli, e Tesoriero pro tempore si volesse far spesa maggiore della di sopra stabilita per detti Taralli, e figure, quella si possi fare, ma di proprio denaro d'essi Consoli, e Tesoriero pro tempore, senzachè resti tenuta l'Arte e venerabile Cappella sudetta a soggiacere a cos'alcuna più delli detti Carlini trenta, e rotola dieci di Taralli, e questo per patto espresso e speciale. E con dichiarazione, che tanto per causa di detta festività, come per il cenzo di detta venerabile Cappella, e per ogn'altra ragione a detti Padri di detta Real Chiesa di Santa Maria del Carmine non se li habbia a pagare più che docati quarantaquattro, e grana dieci l'anno in esecuzione dell'Istromento stipulato per mano di Notar Santolo Francesco Nocera di Napoli sotto il dì 14 luglio dell'anno 1694; quale ad unquem s'habbia da osservare iusta la sua forma, continenza, e tenore, adempite ancora le conditioni apposte in detto Istromento da osservandosi per detti PP. di detto Real Monasterio, e non altrimenti.

E perché fra l'altre obligationi che tiene dett'Arte de Vermicellari, una è l'andare servendo la Processione solita farsi nella giornata del Corpus Domini nella quale si deve assistere con torce accese, giusta la forma di tutte l'Arti che sono in questa Fedelissima Città, che però in esecuzione di detta obligatione, è stato stabilito, che tutti li Capo di bottega presenti, e futuri dell'Arte predetta di Vermicellari debbiano personalmente intervenire in detta Processione con torce accese a loro proprie spese, a fine d'andar servendo nostro Signore Gesù Christo. E chi mancherà debbia incorrere alla pena di libre tre di cera, da esigersi irremisibilmente con ordine del detto Signor Eletto del Fedelissimo Popolo pro tempore applicande a beneficio d'essa venerabile Cappella, eccettuati però quelli che da legittimo impedimento fussero impediti a non essere in detta Processione, con la potestà però di possere ciascheduno di detti Impediti sostituire in luogo suo un suo figlio, acciò sia in detta Processione, esclusa ogn'altra persona che sia, e caso che non avesse figli, ovvero quelli fussero minori, in detto caso possa sostituire un altro in suo luogo, e così si debbia osservare, et essequire.

Item stabiliscono, e si contentano detti huomini essercitantino l'Arte predetta di Vermicellari, che dell'effetti, et introiti che anno per anno perveniranno, così per ragione di dette aperture di botteghe, come per causa di dette mesate da pagarnosi come di sopra alla ragione di carlini tre il mese da ciascheduno Capo di bottega, e grana cinque per ciascheduno lavorante dal giorno che sarà stato interposto il Regio Assenso alla presente Capitulatione, per ogn'anno si debbiano pagare in sussidio delle doti di ciascheduna delle figlie d'essi Capo di bottega tantum docati ventiquattro da pagarnosi nel modo ut infra, Et a beneficio delli lavoranti si stabilisce di fare due maritaggi l'anno de docati sei l'uno previo bussola facienda, dove doveranno concorrere tutte le figlie de lavoranti, et scrivere li loro nomi e

ponerli nella bussola, et estrarne due, le prime che usciranno, alle medesme debbiano darsi detti sussidij, et maritaggi de docati sei l'uno da farnosi ogn'anno due, o uno almeno. Verum questo s'intenda a tutte le figlie de lavoranti ch'haveranno essercitato detto mestiero anni dieci da numerandosi dal giorno che sarà interposto il Regio Assenzo alla presente Capitulatione, del che se ne debbia portare fede del Cancelliero di detta Cappella. Et a rispetto delli maritaggi de docati ventiquattro delle figlie de Capo bottega. Primo: che detto pagamento si debbia fare una o due volte al più l'anno in sussidio delle doti a una o due figliole di detti Capo di bottega, di sorte tale che essendo stato praticato detto sussidio per detto anno da detti Consoli, e Tesoriero pro tempore, non possino essere astretti a pagare altro. Et in caso contrario non se li debbia ammettere, né far buoni nel render li conti, ma per detta summa tirarsi debitore e questo a fine s'evitano l'infratti di Persone potenti e le confusioni di far pagamenti con quali l'Arte, e sua venerabile Cappella resti poi debitrice, a segno che giamai possi essere esente di detto debito, et in conseguenza di soddisfare li pesi forzosi che tiene, non essendo possibile dall'introi predetti soddisfare a detti pesi, e detti duplicati maritaggi, nella forma che l'esperienza fa al presente conoscere con li tanti debiti ch'al presente vi sono per causa di detti maritaggi non soddisfatti. Secondo: che detto pagamento de docati ventiquattro si debbia fare a beneficio di quella tal figliola figlia di Capo di bottega, e per essa al suo futuro suo marito, che sarà stata primo sposata, non ostante ch'antecedentemente e prima fusse stato stipulato Instrumento di Capitoli, e questo a riguardo, non solo del peso del matrimonio che porta, ma ancora a fine di togliervi l'inganni, che si possino praticare con dett'Instrumenti di Capitoli, de quali difficilmente ne possino restare intesi li Consoli, e Tesoriero pro tempore, acciò si possa evitare le liti, e controversie potessero insorgere.

Terzo: che detto pagamento de docati ventiquattro per detto sussidio ut supra si debbia fare a beneficio di quella tal figliola, di quel tal Capo di bottega, e per essa al futuro suo marito, allhora quando haverà fatto constare, essere stato promesso fra la summa delle doti nell'Instrumento de Capitoli, e conterà quella tal figliola sia figlia legittima, e naturale di quel tal Capo di bottega, e constarà essere stata sposata secondo il Rito della Sacrosanta Romana Chiesa. E finalmente precedente la debita quietanza da farsi a beneficio di dett'Arte, e sua venerabile Cappella de Vermicellari, e con la debita pleggaria di quelli ristituire in caso di morte di quella tal figliola senza figli legittimi, e naturali di suo Corpo legittime discendentino, et in ogni altro caso che de iure si dovesse fare detta ristituzione a beneficio di essa Arte, e Cappella, e per essa alli Consoli, e Tesoriero pro tempore che saranno, e così si debbia osservare, et essequire e non altrimenti verum se ciascheduno anno s'incontrasse caso di maritarsi figliola di dett'Arte orfana di Padre e madre, o pure la madre vivente inhabile a poterla collocare, e che con negarseli detto sussidio caritativo, restasse priva quella tal orfana di collocarsi, in tal caso si contentano e vogliono detti huomini essercitantino dett'Arte di Vermicellaro, che dett'orfane siano preferite a tutte l'altre figliole dell'altri Capi di bottega viventi e ch'in quell'anno si fussero maritate attenta la povertà e miseria nella quale se ritrova quella tal orfana. E ciò si debbia praticare con fede de Completearij, che detta tal figliola sia orfana di padre e madre, o di padre solo, e la madre vivente inhabile a collocarla, nella qual fede vi debbia anche essere l'attestatione del parroco della parrocchia dove tal figliola habitarà con produrre anco la fede de Capitoli matrimoniali dove dovrà far constare che dette sue doti non ascendano più di docati cinquanta tra mobili, e contanti, oltre detto sussidio caritativo da darsi come di sopra. Et essendo più detta dote, non si possi praticare detta preferenza, ma osservarsi la generalità come di sopra [...] (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., ins. 1201, inv. 3).

Parte II

CORPORAZIONI EXTRANNONARIE

1. Generalità

Rispetto alle corporazioni annonarie, molto più complessa è l'articolazione e la struttura delle altre associazioni di mestiere del regno.

Nei loro confronti un primo ostacolo è costituito dall'indeterminatezza del loro numero. Per averne un'idea è sufficiente mettere a confronto le raccolte più corpose di Statuti: del Migliaccio, conservata presso l'Università degli Studi di Bari, e del fondo *Cappellano Maggiore. Statuti di Congregazioni* custodito presso l'Archivio di Stato di Napoli, senza escludere l'eventualità che il loro numero possa lievitare in seguito al rinvenimento di Statuti inediti da fondi archivistici inesplorati¹

Inizialmente il numero delle corporazioni era esiguo soprattutto per la limitata popolazione delle città. Laddove poi per situazione demografica e per numero di professioni si sarebbero potuti costituire molti corpi d'arte, a limitarne il numero concorsero i divieti da parte dei governi.

Nel regno di Napoli, ma anche in altri stati italiani ed europei, accanto alle Arti riconosciute ve ne furono di non riconosciute o addirittura di aggregazioni di artigiani della stessa Arte che si davano delle regole di comportamento di carattere professionale o assistenziale spontanee al di fuori dell'ufficialità².

¹ A titolo di esempio, durante l'inventariazione del materiale documentario dell'Archivio Storico del Reale Stabilimento dell'Annunciata di Napoli nel 2002 è stato rinvenuto in un inedito carteggio la copia dei Capitoli relativi all'atto istitutivo della Confraternita di S. Biagio dei Librai di Napoli.

² Si riportano due accordi tra mastri circa la loro attività al di fuori di statuizioni riconducibili a corpi d'arte riconosciuti. Il primo documento riguarda una convenzione stipulata tra 34 mastri *pignatari* di Ciorani, un piccolo feudo del Principato Citra di poco più di cento fuochi, stipulata davanti al notaio Nicola Zampoli il 22 novembre 1716.

«I cittadini [...], mastri pignatari della terra di Ciorani, spontaneamente asseriscono come per l'emu-

Sul piano economico, pressoché ovunque un ruolo di primo piano è interpretato dai mercanti, soprattutto per il merito che essi ebbero nel rilancio e per l'autonomia dei centri urbani. Il primato fu lungamente conservato grazie all'importanza che città libere e principi attribuirono agli interessi mercantili ed alla soggezione economica in cui i mercanti posero gli artigiani man mano che la manifattura ebbe bisogno di mercati di rifornimento e di mercati di sbocco.

A seguire, un ruolo non secondario ricoprirono le professioni (avvocati, medici, notai) e determinate attività (*speciali, cambiatori, orefici*).

Gli artigiani veri e propri costituirono in genere un gruppo di associazioni definite "medie" per potenza e peso politico, ad eccezione delle Arti tessili della lana e della seta, che per il rilievo assunto nel settore produttivo, specie in alcune località, si separarono dalle corporazioni artigiane per confluire tra le cosiddette "Arti maggiori". Infine, quei gruppi di mestiere che si staccarono da Arti affini o che non raggiunsero importanza politica ed economica nei mercati cittadini passarono per "Arti minori".

La suddivisione tra Arti maggiori, medie e minori non è soltanto il frutto di una discriminazione degli storici, ma è una gerarchizzazione fondata sul nume-

lazione sorta in detta loro arte, per essersene ingranditi li vasi di creta che da loro si fabbricano, si è ridotta in stato tale che appena possono miseramente vivere con grandissimo loro danno, pregiudizio e interesse, onde per sollevarsi dalle miserie in che si ritrovano, hanno perciò, con maturo consiglio, stabilito e determinato ridurre detta loro arte di vasai di creta alla grandezza e misura che si praticava nel tempo antico e, per l'effetto suddetto, eligono due deputati ogni anno e proprio nelle feste del S. Natale con la potestà di accomodare l'arte alla misura e forma antica e riconoscere tutte le pignate e vasi di creta che si fabbricano e, ritrovando alcuno di essi contravvenire, per qualsiasi volta che contravverrà debbia pagare carlini 15 di pena da applicarne carlini 5 per la chiesa di S. Nicola, carlini 5 per la chiesa di S. Sofia e i restanti alla corte di Ciorani e che nessun pignataro possa vendere pignate a persone forestiere e i mastri pignatari promettono di fabbricare vasi di creta nella misura che anticamente si praticava e per deputati della loro arte fino all'ultimo del mese di dicembre 1717 hanno eletto Aniello Trecenella e Aniello Fuscolo che si sono impegnati di vendere le pignate agli vaticali cittadini alla ragione di grana 7 al capo» (G. RESCIGNO, *Arti e mestieri tra passato e presente. Itinerari ambientali e culturali a Mercato S. Severino*, Penta 2004, pp. 19-20).

Il secondo documento, un atto notarile del 1753, riguarda un contratto di associazione tra *mastri fabbricatori* in cui sono riportate alcune clausole alquanto interessanti circa i rapporti tra gli associati, la tutela dai rischi di malattia, le modalità di assunzione degli apprendisti, le condizioni per le dimissioni dei soci. Per l'interesse del documento ne riportiamo un'ampia trascrizione. I contraenti sono Giuseppe Conforto, Tommaso de Rosa, Angelo Conforto e Angelo e Maurizio Lanzetta «con la presenza e consenso di Alessandro Lanzetta loro padre [...] e per parte di Francesco Lanzetta, altro loro figlio e fratello», tutti di Calvanico, i quali «[...] hanno stabilito, convenuto, e determinato di faticare comunemente, ed in società nella loro arte di fabbricatori, uniti o separati, come meglio potrà riuscirli per utile di detta loro società, così a giornata, come ancora in opere di fabbrica, che prendessero a staglio con l'infrascritti patti: In primis si è convenuto, come si conviene, che per essere esso predetto Giuseppe Conforto il Capo, ed il più pratico, ed esperto nell'arte di fabbricatore, Perciò in ogni docati cento e dodici di fatiche fatte in fabbrica da essa società si debba prendere ante partem, et portionem esso mastro Giuseppe docati dodici, e li restanti docati cento debbano ripartirsi comunemente fra essi mastro Giuseppe, mastro Tommaso, mastro Angelo Conforto, Angelo Lanzetta, Maurizio e Francesco Lanzetta [...]. Ben vero però si è con-

ro degli iscritti, sulla potenzialità economica, sull'importanza giuridica³.

Relativamente alla capitale del regno, indicazioni più circostanziate circa l'articolazione socio-professionale della popolazione sono richiamate in un saggio della Petraccone che si rifà al *Giudicio di Napoli* del Riaco⁴ (una descrizione circostanziata del contagio del 1656 a Napoli). Nel testo, il Riaco offre una definizione di «popolo», in quanto «aggregato di gente distinto dalla nobiltà e diviso dalla plebe».

Una precedente strutturazione delle classi sociali della capitale è stata proposta dal Tutini che, nel confermare l'esistenza dei ceti dei nobili e della plebe, si limita ad offrire del popolo una definizione «ideologico-politica»⁵.

Il Riaco suddivide il popolo in tre categorie: «quelle che vivono d'entrate; coloro che svolgono la loro attività nei tribunali; i mercanti e gli artigiani *di rispetto*». Tra questi ultimi include «stampatori, pittori, architetti, medici, barbieri, speziali, setaiuoli ed altri». Al popolo appartengono anche «segretari, maggiordomi, camerieri, braccieri, scalchi, aji, cavallerizzi, gentiluomini e pedanti». La plebe comprende,

venuto, che per essere detto Francesco Lanzetta di più minore età, ed il meno pratico dell'arte, perciò per lo corso, e termine di anni quattro [...] esso predetto Francesco prendersi un carlino meno il giorno degli altri cinque consocij, e tutto il dippiù debba dividersi egualmente fra essi predetti altri cinque mastri.

2° Si è convenuto, che cascando ammalato alcuno di essi sei compagni fuori terra, debba la comunità soccumberli medico, e medicamenti, la spesa della cavalcatura, ed ogni altra spesa per lo retiro a casa, e somministrarli ancora per lo termine di un mese continuo la rata sesta parte del guadagno degli altri; ed infermandosi nel paese se li debba somministrare per detto mese continuo soltanto la rata del guadagno, ma elasso il mese non siano tenuti ad altro.

3° che pigliandosi lavoranti, ovvero manipali ad impararci l'arte si debba darli quel tanto che se li stabilirà il giorno, ed il dippiù debba ratizzarsi come sopra. E finalmente hanno promesso [...] che se alcuno di essi consocij vollesse uscire dalla presente società, debba uscirsi di comune consentimento degli altri, ed in caso contrario che si decidesse di propria volontà sia tenuto [...] di pagare a beneficio dei restanti consocij docati venticinque (G. RESCIGNO, *Economia e società nel Principato Citeriore. Lo Stato di S. Severino nel Settecento*, Salerno 1999, pp. 117-118).

³ A. FANFANI, *Storia economica. Antichità-Medioevo-Età Moderna*, p.te I, Trattato Italiano di Economia UTET, vol. V, Torino 1970, pp. 354-356.

⁴ C. F. RIACO, *Il giudizio di Napoli. Discorso del passato contagio rassomigliato al giudizio Universale*, Perugia 1658.

⁵ C. PETRACCONI, *Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli alla vigilia della rivolta antispagnola*, in «Quaderni Storici», 26 (1974), p. 504. Il Tutini, in particolare, definisce il Popolo della Napoli del Seicento «un'altra sorte di gente, la qual per ragion di natali non convenendo co' Nobili, e per virtù e ricchezze lontanissima da' Plebei, costituisce una terza spetie, che col nome di Popolo vien da essa specialmente chiamata, e a ragione un cotal titolo conseguì: perciocché se il Popolo Romano giunse a tanta nobiltà per li Magistrati e governi, che ottenne, il Popolo Napolitano, entrando a parte a qualunque Magistrato, e da niuna di qualsisia dignità della sua patria escluso, viene non solo ad esser meritevole di questo nome: ma etiandio a gareggiar co' Nobili stessi» (C. TUTINI, *Dell'origine e fondazione de' Seggi di Napoli*, Napoli 1644, pp. 185-186). Sull'argomento cfr. A. MUSI, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», vol. XI (1972), pp. 11-12 dell'estratto; G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e la nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2012.

invece, «pannieri, sartori, mercieri, scarpari, cappellari, calzettari e tessitori [...], calderari, ferrari, rivenditori, marinari, filatori, scoppettari, cocchieri, mulattieri, bottegari [...], citrangolari, fruttaiuoli, herbauoli, hortolani, personari, massari, crapari, pecorari, vaccari, porcari [...], mastri d'ascia, indoratori, lazzi e spingole, coirari, pellettieri, vetrari, faenzari, orvagnuoli, panegliani, acquaiuoli [...], collarari, spatari, coltellari, materassari, tabaccari, chianellari [...], chianchieri, sellari, cassari, panettieri, fondachieri, tavernari, sonatori, apparatori, nevaiuoli, guantari, maccaronari [...], pozzari, funari, lettichieri, schiattamorti, barcaruoli, pescivendoli, pescatori, latrinari [...], mondezzari, bastasi, sensali [...], schiavi, servi, staffieri, paggi, cocchieri, bottiglieri, guattari, cochi, famigli»⁶.

Tuttavia l'argomento di fondo del saggio della Petraccone concerne la schedatura dei «processetti matrimoniali» di Napoli e casali degli anni 1642 e 1644, dai quali, tra i vari dati riportati, si sofferma sul mestiere dei nubendi e sulla loro provenienza. Una messe di informazioni – anche se limitata a due soli anni – che costituisce comunque un dato rappresentativo in termini qualiquantitativi dei mestieri ricorrenti nella capitale e nei suoi casali alla vigilia dei moti masanielliani. Il campione esaminato concerne 1.911 processetti della capitale e 424 dei casali.

L'allegata *tab. B* riporta il quadro riassuntivo dei mestieri della capitale suddivisi per settori di attività:

Tab. B - Settori di attività e mestieri corrispondenti
a Napoli a metà Seicento

<i>Settore di attività</i>	<i>Mestieri (n.)</i>
Tessile ed abbigliamento	485
Servizi domestici e pubblici	337
Attività commerciali	307
Agricoltura	148
Attività marittime	107
Lavorazione del legno	71
Professioni ed impieghi	71
Soldati	62
Nobili e possidenti	60
Lavorazione dei metalli	53
Edilizia	47
Lavorazione di metalli e pietre preziose	37
Mestieri vari	126
Totale	1.911

⁶ L'indicazione di una selezione delle categorie di mestieri esercitati dal popolo e dalla plebe e in C. PETRACCONI, *Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli*, cit., pp. 504-505. L'elenco completo del Riaco può rilevarsi dalla trascrizione de *Il giudizio di Napoli* in Google libri.

Con il 25% prevalgono i mestieri del tessile e dell'abbigliamento. Il 18% interessa il comparto servile. L'elevato numero di servi, alle dipendenze della nobiltà e delle classi agiate, costituisce un elemento fortemente connotativo della società di metà Seicento. Una percentuale di poco inferiore (16%) ingloba i mestieri legati sia al commercio all'ingrosso che al minuto e l'industria alimentare. I mestieri del comparto agricolo, con una rappresentanza dell'8%, testimoniano una cospicua ruralizzazione delle zone periferiche della capitale nonché dell'interno delle mura urbane.

Nell'appendice al saggio l'Autrice fornisce il numero degli addetti a ciascun settore di attività suddiviso per Arti. Così, per esempio, il settore «tessile e abbigliamento» comprende tessitori (158), *cositori* (90), *calzettari* (24), *filatori* (18), *funari* (15), *cappellari* (15), *materassari* (7), *lanaioli* (6), tintori (5), *banderari* (4), ricamatori (4), *franciaci* (3), *serinari* (3), *setaioli* (3), *zagarellari* (2), *bammaranggiari* (2), *gipponari* (2), Arte della Seta (2), *scarpari* (86), *coirari* (25), vari (11)⁷. Il numero in parentesi indica esclusivamente il numero dei mestieri dei maschi censiti nei processetti matrimoniali degli anni 1642 e 1644. Pertanto tali valori vanno intesi non come numeri complessivi di esercitanti quei mestieri nella capitale, ma solo un loro valore rappresentativo. Pertanto siamo autorizzati a considerare che del settore in questione i tessitori rappresentavano il 33% (158/485), seguiti a distanza dai *cositori* col 19% (90/485) e dagli *scarpari* col 18% (86/485); risibili le percentuali degli altri artigiani.

La Petraccone rileva dai processetti anche la provenienza dei vari lavoratori, di cui 1.202 immigrati. La maggior parte originaria di Terra di Lavoro e casali (366) e del Principato Citra (246)⁸.

Ovviamente non tutte le categorie registrate erano irreggimentate in corpi d'arte, sul cui numero e sulla cui specificazione professionale esistono pochi dati e non del tutto attendibili. Ciò dipende soprattutto dalla diversità delle fonti che le documentano, di cui in parte andate disperse, quando non si sovrappongono tra loro. Pertanto l'intento di valutarne la portata non è quello di perseguire un dato statistico a tutti i costi, ma soprattutto quello – come è accaduto per le corporazioni annonarie – di pervenire a dei risultati che solo una lettura a 360 gradi è in grado di restituire.

Nella classificazione delle Arti annonarie è stata già evidenziata la difficoltà di una loro definizione per la presenza di corpi d'arte incoerenti con la materia annonaria. Accogliere nella loro specificazione quelle «suddite dell'Eletto del Popolo» ci è sembrato opportuno definire tutte le altre «Arti extrannonarie» riepilogate nell'Appendice A al presente paragrafo.

⁷ C. PETRACCONI, *Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli*, cit., p. 518.

⁸ Ivi, p. 522.

Anche per le corporazioni extrannuarie si è proceduto ad una loro periodizzazione con una scansione trentennale (*tab. C*).

Tab. C - Corporazioni extrannuarie: periodizzazione

<i>Periodi</i>	<i>N. corporazioni</i>		
	Capitale	Province	Regno
Ante 1440	1	-	1
1441-1470	4	-	4
1471-1500	7	2	9
1501-1530	5	3	8
1531-1560	6	1	7
1561-1590	8	7	15
1591-1620	28	15	43
1621-1650	29	7	36
1651-1680	24	14	38
1681-1710	19	13	32
1711-1740	21	9	30
1741-1770	10	12	22
1771-1800	10	22	32
Post 1800	5	-	5
Totali	177	105	282

Il quadro generale, con tutte le corporazioni documentate nelle *tabb. A* (parte I) e *C*, è riportato nella *tab. D*.

Tab. D - Corporazioni: periodizzazione

<i>Periodi</i>	<i>N. corporazioni</i>		
	Capitale	Province	Regno
Ante 1440	1	-	1
1441-1470	5	-	5
1471-1500	7	2	9
1501-1530	7	3	10
1531-1560	10	1	11
1561-1590	25	10	35
1591-1620	38	15	53
1621-1650	36	8	44
1651-1680	32	15	47
1681-1710	23	13	36
1711-1740	23	9	31
1741-1770	16	13	29
1771-1800	14	23	37
Post 1800	6	-	6
Totali	243	112	355

Dalla *tab. C* emerge che le corporazioni extrannonne distribuite nel regno erano 282, di cui 177 nella sola capitale e le restanti 105 negli altri centri urbani (di altre 9 non è riportata la data della statuizione). Notevole, dunque, era la consistenza dei corpi d'arte della capitale, che rispetto al regno concentrava il maggior numero di mestieri e professioni. Benché negli altri centri, sempre nei confronti della capitale, si registra circa il 39% delle corporazioni, contro l'esiguo 11% calcolato per le annonne.

Dalla *tab. D*, invece, si rileva che le corporazioni documentate in tutto il regno erano 355, di cui 243 nella capitale (68%) e 112 negli altri centri (32%).




Fig. 1 - Performance delle corporazioni della capitale, delle province e del regno.

Per agevolare la comprensione delle performance delle corporazioni della capitale, delle province e del regno tra il 1381 e il 1818 i dati della *tab. D* sono stati riproposti in un grafico di cui alla *fig. 1*⁹.

⁹ Benché per la rappresentazione grafica più corretta dei dati si sarebbe dovuto procedere per istogrammi, per una migliore lettura e comparazione dei risultati si è optato per la distribuzione degli stessi dati per singoli diagrammi rappresentati in un unico piano cartesiano.

La rappresentazione evidenzia nei tre diagrammi, almeno fino al 1530, il lento affermarsi dei corpi d'arte tra la capitale e gli altri centri del regno. Una impennata si registra nel periodo 1530-1620 durante il quale i valori massimi sono raggiunti sia dalle corporazioni della capitale che da quelle del regno (rispettivamente 38 e 53 unità corporate). Nello stesso periodo le corporazioni delle province, pur con una evidente espansione, con 15 unità non raggiungono il culmine del corrispondente profilo grafico. Dopo una contenuta flessione del trentennio 1620-1650, per il regno e le province, si registra una leggera ripresa di nuove statuizioni nel trentennio successivo (1650-1680). Ad eccezione del trend della capitale il cui profilo, a partire dal 1620, flette in caduta libera fino alla soppressione delle corporazioni. Analoga flessione si registra per il regno (tra 1680 e 1770) e per le province (tra 1680 e 1740), con una corrispondente ripresa fino al 1800, quando il profilo delle province raggiunge il suo massimo con 23 nuovi corpi d'arte. In seguito il loro numero si riduce in modo repentino fino alla definitiva abolizione.

Le cause delle oscillazioni dei dati riportati nella *tab. D* e rappresentati nella *fig. I* non sono da ascrivere esclusivamente alla instabilità degli stessi corpi d'arte sempre in conflitto, particolarmente al loro interno, per liti e abusi vari. Un ruolo non secondario va attribuito alla politica ondivaga del Governo.

Alla fondazione e all'espansione prima lenta, poi sempre più convincente di nuovi corpi d'arte, non sono estranei in prima istanza i provvedimenti aragonesi, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, finalizzati alla promozione delle Arti nell'ambito dei governi urbani, ascesa che si arresta tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento probabilmente in concomitanza delle chiusure oligarchiche che sfociano nell'emarginazione delle Arti dagli stessi governi cittadini.

Sulla successiva flessione, a partire dal 1620, non può non aver influito la crisi politica ed economica del regno culminata nei moti masanielliani; come pure alla successiva modesta ripresa, dopo il 1650, non è estraneo il desiderio di rilancio del sistema produttivo in specie dopo la carestia del 1656. Poi, il fatto che – come è dimostrato da più di un indicatore – si è comunque al cospetto di una crisi strutturale del sistema, è del tutto ovvia la ricaduta che si palesa a partire dall'ultimo ventennio del Seicento. In seguito, a ridare vigore al tormentato sistema delle Arti è l'avvento di Carlo di Borbone al governo del regno. È il nuovo sovrano, infatti, che restituisce dignità alla borghesia delle professioni riconoscendole l'antico ruolo che ha riflessi nell'incremento di nuove corporazioni dopo il 1740 soprattutto nelle province. L'ulteriore flessione del loro numero a partire dal 1800 coincide con le spinte illuministiche notoriamente orientate verso l'abolizione dei ceti e delle corporazioni ritenuti responsabili della mancata modernizzazione del paese¹⁰.

¹⁰ Sull'argomento cfr. anche G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 52-53; Idem, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Milano 2011.

Corporazioni extrannone

APPENDICE A
Arti extrannone

Corporazione	Località	Anno
Accademici delle Scienze	Fasano	1785
Accannatori di legna	Napoli	<i>1595, (1602), 1613</i>
Acorari	Napoli	<i>1633, 1662</i>
Acorari	San Germano	<i>(1662)</i>
Affittatori di calessi e mantici	Napoli	1732
Apparatori	Napoli	1684, 1694, (1752)
Aromatari	Napoli	<i>(1455), (1498)</i>
Arte bianca	Napoli	<i>1734</i>
Artigiani	Napoli	<i>1624</i>
Artigiani	Eboli	1538
Artigiani e Messori	Valenzano (Bari)	1780
Artisti	Napoli	1640
Artisti	Atri	1782
Artisti	Reggio	1764
Artisti	Trani	1776
Attuari e Scrivani	Napoli	1627
Avvantaggiati delle galere	Napoli	<i>(1687)</i>
Arti marittime	Amalfi	<i>1707</i>
Azzimatori	Napoli	<i>1509, 1513, 1572, (1580)</i>
Bambaciari di opere bianche	Napoli	1721, (1728), 1732, 1778, (1801)
Bambacignari	Napoli	<i>(1665), 1695, 1728, (1778), 1801, 1808</i>
Banco, Officiali di S. Matteo	Napoli	<i>1646, 1782</i>
Banco dei Poveri	Napoli	<i>1749</i>
Banco SS. Annunziata (Monte ministri)	Napoli	<i>(1662), 1703</i>
Banco SS. Annunziata (Monte ministrie Officiali)	Napoli	<i>(1663), 1739</i>
Banco S. Giacomo (Monte degli Officiali)	Napoli	<i>(1646), 1739, 1755</i>
Banco Spirito Santo	Napoli	1729
Barbieri	Napoli	1679, 1735
Barbieri e pelucchieri	Napoli	<i>(1498), (1501), (1630), (1649), (1653), 1694, 1698, (1708), 1717, 1720, 1722, (1803)</i>
Barbieri e pelucchieri	L'Aquila	<i>1679, 1791</i>
Bastari	Salerno	1619
Battitori di argento	Napoli	<i>1626</i>
Battitori di oro e argento	Napoli	<i>1606</i>
Baugliari	Napoli	1658, 1693, 1806, 1816

Giuseppe Rescigno

Becchini	Napoli	1754, 1813
Biancheggiatori di tele	S. Lucia di Cava	1721
Bollatori	Gaeta	1487
Bottari	Castellammare	1589, (1625), 1628, (1689)
Bottari	Foggia	1684
Bracciali	Acquaviva (Bari)	1779
Calafati	Napoli	(1486), (1536), 1743, 1794
Calderari	Napoli	1555
Calderari	L'Aquila	1781
Calzaiuoli	Napoli	1584
Calzettari di seta	Torre del Greco	1625
Calzettari	Napoli	1722
Calzettari di opera bianca	Napoli	(1665), (1668), 1732, 1733, 1734
Calzettari di opera vecchia	Napoli	1722, 1723
Calzolari	Napoli	1478, 1483, 1515, (1519), (1550), 1552, (1555), (1586), (1607), (1615), 1629, 1679, 1818
Calzolari dell'opera vecchia	Napoli	1621
Calzolari e Conciatori	Napoli	1776
Calzolari e Pianellari (Confraternita)	Napoli	1591, 1619
Calzolari	Aversa	1762
Calzolari	Campobasso	1589
Calzolari	Cassino	1786
Calzolari	Castellammare	1645, (1648)
Calzolari	Catanzaro	1655, (1662)
Calzolari e Sartori	Giugliano	1626, 1659, (1660)
Calzolari	Lecce	1761
Calzolari	Maratea	(1603)
Calzolari e Conciatori	Monteleone	(1618), 1619, 1628
Calzolari	Reggio	1768, 1778
Calzolari	Salerno	1589, 1672
Calzolari	S. Maria Maggiore	1651, 1752
Calzolari e Conciatori	Teano	1776
Cantori o musici	Napoli	1645
Cappellari	Napoli	1590, 1603, 1614, 1698, (1816)
Cappellari	Afragola	1608
Carrozzeri	Napoli	(1721), 1722
Cartari (Fabbricanti di carta)	Amalfi	1576
Carte da gioco (carte da gioco)	Napoli	1607, 1619, (1631), 1667, (1743), (1753)
Cavalieri, Dottori e Studenti	Napoli	1777
Cavalieri e Dottori	Napoli	1778
Centrellari e Chiodaroli	Napoli	1689, 1725
Chiavettieri e Spatari	Napoli	(1661)

Corporazioni extrannonne

Cocchieri	Napoli	(1614), 1721, 1759
Coltrari, Telaiuoli, Matarazzari	Napoli	1597, (1599), 1682
Coirari (arte grossa)	Napoli	(1549), 1575, (1584), (1602), 1613, 1624, 1641, 1643
Coirari (arte piccola)	Napoli	(1549), (1614), 1631, (1641), 1654, 1678, 1680-1705, 1681, 1704, 1712, (1760), (1808)
Coirari (Monte di maritaggio)	Napoli	1681
Coirari	Diano	s.d.
Coirari	Guardia Sanfr.	1623, 1627
Complateari	Napoli	1729
Concia calzette (opere vecchie)	Napoli	1722, 1723-1726, 1725, 1732
Concia calzoni vecchi	Napoli	1725
Concubinati (Confraternita)	Napoli	1673
Contadini	Montepeloso	1777
Contadini	Ortona a Mare	1777
Cordari	Napoli	(1685)
Corrieri	Napoli	1677, 1802
Cortigiani (Monte)	Napoli	1621
Cortigiani (maggior domi, camerieri, ecc.)	Napoli	1632, 1633
Cositori (Sartori)	Napoli	1583, 1633, 1642, (1651), (1673), (1688), 1691, 1723, (1731), 1759
Cositori (Monte)	Napoli	1611, 1628
Cositori (Sartori)	Brindisi	1620
Cositori (Sartori)	Castellammare	1645
Cositori (Sartori)	Catanzaro	1667
Cositori (Sartori)	Chieti	1738
Cositori (Sartori)	Cosenza	1651
Cositori (Sartori)	Monteleone	1668
Cositori (Sartori)	Reggio	1751, 1767
Cositori (Sartori)	Salerno	1741, 1793
Doganieri	Amalfi	s. d.
Dottori e Ministri	Napoli	1768
Ebanisti (Scrittori di ebano)	Napoli	1621, 1687
Fabricatori, Pipernieri, Tagliamonti	Napoli	(1508), 1605, 1607, 1633, 1650, 1667, 1693, (1819)
Fabricatori	Capua	(1488)
Fabricatori	Foggia	(1695), 1795
Fabricatori e Falegnami	Tropea	1778
Falegnami	Napoli	(1595), 1596, (1599)
Falegnami	Aversa	1671
Falegnami	Foggia	1682, (1684), 1762
Falegnami	L'Aquila	1755

Giuseppe Rescigno

Falegnami	Monteleone	1777
Fellucari	Napoli	1724
Ferrari	Napoli	(1480), (1482), (1499), (1536), 1611, 1679, 1686, 1718, (1745), 1746, (1747), (1776), (1788), (1795), (1803), (1816)
Ferrari	Chieti	1684
Formellari (Bottonari di seta)	Napoli	1637, 1667, (1680), (1690), (1693), 1697, 1721, (1722)
Funari	Napoli	1594, (1602), (1654)
Funari	Aversa	1610, 1611, 1712, 1714, 1722-1757, 1764
Fusori e Moscolari	Mercogliano	1696
Galere (Monte)	Napoli	1687
Gallonari	Napoli	(1816)
Giudechieri (Arte della roba vecchia)	Napoli	(1589), (1683), 1764
Guarnamentari di carrozze	Napoli	1645, (1816)
Indoratori	Napoli	(1521), 1542, 1562, 1610, (1644), (1666), 1669, (1713)
Lana, Arte della	Napoli	1463-1494, (1480), 1640, 1651, 1655, 1702, (1801)
Lana, Arte della	Amalfi e casali	1654, (1655), (1676), 1677
Lana, Arte della	Amalfi e Pogerola	1711
Lana, Arte della	Atrani	1617, (1643)
Lana, Arte della	Atripalda	1692
Lana, Arte della	Avellino	1610, 1692, (1777)
Lana, Arte della	Gragnano	s.d.
Lana, Arte della	L'Aquila	1783
Lana, Arte della	Morcone	1713
Lana, Arte della	Pogerola	(1711)
Lana, Arte della	Salerno	1728
Lana, Arte della	Serino	1692
Lana, Arte della	S. Severino	1692
Lana, Arte della (Mercanti)	Scala	1620
Legali	Napoli	1802
Letterati e Curiali	Napoli	1578
Letterati	Presicce	1782
Librari e Stampatori	Napoli	1679, 1681, 1687, 1699, 1705
Linaioi	Napoli	(1585), 1603
Maestre di Scuole pie	Napoli	(1764)
Magazzinieri	Napoli	1580-1708
Maniscalchi	Napoli	1450, (1496), 1518, 1544, 1580, 1605, 1618, 1628, 1651, 1694, (1781), 1783
Maniscalchi	L'Aquila	1781
Marinari del Generale delle galere	Napoli	1698

Corporazioni extrannonne

Marinari della Porta della calce	Napoli	(1615)
Marinari del Piliero	Napoli	1765
Marinari di cannucciari	Napoli	1735
Marinari di Porto	Napoli	1689, (1704), 1714, 1735
Marinari di Porto Salvo	Napoli	(1722)
Marinari di S. Lucia	Napoli	1722, (1731)
Marinari di S. Maria delle Grazie	Napoli	1650, 1718
Marinari e Padroni di barche	Napoli	1786
Marinari e Pescatori	Napoli	1797
Marinari	Napoli	1786
Marinari	Isernia	1748
Marinari	Foria d'Ischia	1757
Marinari	Maiori	1783
Marinari	Sorrento	1520, 1557, 1778
Marinari	Palo	1789
Marinari e Negozianti	Parghelia	1786
Marinari e Pescatori	Torre del Greco	1615, 1674
Marmorari	Napoli	1618 , (1639), 1693 , 1729 , 1806
Massari	Foggia	(1563), 1602
Mastri d'ascia	Napoli	1596
Mastri d'ascia di carrozze	Napoli	1651
Mastri d'ascia	L'Aquila	1749
Mastrodatti, Scrivani, e Curiali	Napoli	1618
Materazzari	Napoli	(1593), 1676, (1682)
Mercanti (Confraternita)	Napoli	1673
Mercanti	Napoli	1665, 1733, 1754, 1777
Mercanti	Gaeta	1602
Mercanti	Morcone	1713
Mercanti di opera bianca	Napoli	(1733)
Mercanti di calze	Napoli	1732
Mercanti di lana	Napoli	1673
Mercanti catalani	Napoli	1494
Mercanti di bestiame	Napoli	1595
Mercanti fiorentini	Napoli	1483
Mercanti francesi	Napoli	1504, 1528
Ministri e ufficiali del Banco Annunziata	Napoli	1739
Mulattieri	Cittaducale	1784
Muratori e Carcarari	Nocera	s. d.
Musici	Napoli	1699 , 1792 , 1794
Negozianti e Merciai	Napoli	1698, 1724
Nobili e Artigiani	Acquaviva (Bari)	1768
Otonari (arte sottile)	Napoli	1633, 1651 , 1691, 1695 , (1697), (1712), (1715), 1777

Giuseppe Rescigno

Orefici	Napoli	(1381), (1474), 1505, 1555, 1558, 1561, 1581, 1593, 1613, 1630 , 1669, 1670 , 1690, 1692, (1693), (1710), 1781, (1783), 1789, 1792, (1798)
Orefici (Conservatorio)	Napoli	1644
Orefici	Napoli	1598
Orefici	Napoli	1620
Orefici	Lecce	1670
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Amalfi	(1705), 1707
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Castellammare	1765
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Centola	s. d.
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Cetara	s. d.
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Maiori	1783
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Maratea	(1738)
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Meta di Sorrento	(1719)
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Pescara	1686
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Policastro	s. d.
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Pozzuoli	1654, 1748
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Procida	1562, 1732, 1762, 1780
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Scilla	1778
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Sorrento	1520, 1557, 1778
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Torre Annunz.	(1614), (1674)
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Torre del Greco	1615, 1639, 1674 , (1695), 1724, 1729, 1733
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Anacapri	(1689), 1727
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Atrani	(1687), (1693), 1706
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Capri	(1679)
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Gaeta	(1611), (1634), 1722, 1724, 1788 , (1789)
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Minori	1624
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Pizzo	1778
Padroni di barche e Marinari (Monte)	Praiano	(1638), (1648)
Paratori di panni	Napoli	1684
Parroci e Sacerdoti (Confraternita)	Napoli	1805
Pellettieri	Napoli	1589
Pellettieri	Arpino	1784
Pellettieri e Scamosciatori	Napoli	1607, 1608 , 1613, (1634), 1663, 1675, 1681, (1691), 1702, 1744, 1745, 1788
Pescatori (Monte)	Pozzuoli	(1654)
Pezzaioi	Napoli	1689, (1690), (1693)
Piltrari (Stagnari)	Napoli	1484
Pittori (Confraternita)	Napoli	1777
Profumieri e Guantari	Napoli	1627, (1660), (1697)
Repostieri	Napoli	1791

Corporazioni extrannonarie

Ricamatori	Napoli	(1547), (1575), 1584, (1608), 1627 , (1635), 1647 , (1649), (1663), (1675), (1683), 1723
Ricamatori (Confraternita)	Napoli	1704
Rivenditori di bambacia	Napoli	(1721), 1778
Rivenditori di mobili	Napoli	1810
Rivenditori di opera bianca	Napoli	(1665), 1680
Rotari, arte e maestranze	Napoli	1612
Scamosciatori (Monte)	Napoli	1607
Scamosciatori e Guantari	Napoli	1608, (1663), 1675
Scamosciatori del Mercato grande	Napoli	(1663)
Scarpari	Napoli	1680, 1700
Scarpari	Capua	(1651), 1751
Scarpari	Castellammare	1645, (1648)
Scopari	Napoli	1634, 1694
Scopari (Monte)	Napoli	1619
Scrivani della Regia Camera,	Napoli	(1627), (1670)
Scrivani fiscali	Napoli	1604
Scrivani (Monte)	Napoli	s. d.
Scultori di marmo	Napoli	1618
Segettari di portantina del largo Carità	Napoli	1698, 1715
Sediari di paglia	Napoli	1667, 1668, 1681
Sediari di Porta S. Gennaro	Napoli	1781
Seggiari di noce e Guarnamentari	Napoli	1736
Sellari	Napoli	(1520), 1744 , 1745
Servienti di Gran Corte di Vicaria	Napoli	1625
Servitori (Confraternita)	Napoli	1771
Speziali di medicine	Napoli	1739, 1744
Speziali di medicine (Monte)	Napoli	1607
Speziali di medicine (Monte)	Napoli	1761
Speziali e Protomedicato	Napoli	1639
Seta, Arte della	Napoli	1465, (1474), 1475, 1477, 1478, 1483, 1484, 1486, 1488, 1494, 1495, 1496, 1497, 1502, 1505, 1515, 1523, 1563, 1573, 1591, 1600, 1604, 1605, 1621, 1627, 1628, 1634, 1647, 1651, 1679, 1675, 1685, 1725 , 1816
Seta, Arte della	Catanzaro	1519, 1718, 1719 , (1721)
Seta, Arte della	Cava	1597
Sonatori di corde	Napoli	1681, 1724
Sonatori di fiato	Napoli	1660, 1668, 1721, 1723, 1724
Sonatori di trombetta	Napoli	1667
Stagnari	Napoli	1670

Teologi	Napoli	1749
Tessitori di trine e di passamani di seta e oro	Napoli	1616
Tessitori di calzette	Napoli	1718
Tessitori di drappi	Napoli	1652
Tessitori di tela	Cava	1585, 1597
Telajoli di drappi di oro ed argento	Napoli	1625
Telajoli di seta	Napoli	1711
Telajoli di tela bianca	Napoli	(1574), (1671)
Telajoli di teletta	Napoli	1664
Telajoli, Tessitori di tela	Napoli	1542, 1574, 1602, 1614, 1633 , 1675, 1714
Tintori di cappelli	Napoli	1669
Tintori di negro (Arte della Seta)	Napoli	1682
Tintori di seta	Napoli	1673
Tintori di sete nere e a colori	Napoli	1650
Tintori e tessitori d'oro e d'argento	Napoli	1626, 1645
Tiratori di oro e di argento	Napoli	(1626), (1632), 1640, (1645), (1686)
Tiratori di oro e di argento (Monte)	Napoli	1688
Tiratori di ferro e di ottone per trafile	Napoli	1689
Tornieri e sellari	Napoli	1750
Tracollari	Napoli	1686
Trainieri	Polla	s. d.
Ubrieri della Regia Zecca (Monte)	Napoli	1609
Ufficiali di guerra e marina (Confraternita)	Napoli	1760, 1762
Ufficiali di mare (Confraternita)	Napoli	1763
Vetrari	Napoli	1674, 1716, 1758
Zabatteria (conciatori di carniccia)	Napoli	1613, 1679
Zappatori(Confraternita)	L'Aquila	1787

Fonti:

Raccolta Migliaccio: Provvedimenti statutari trascritti: corsivo in parentesi

Raccolta Migliaccio: Provvedimenti statutari non trascritti: corsivo senza parentesi

ASNA, *Cappellano Maggiore*: tondo in grassetto

ASNA, *ministero degli Interni*: tondo sottolineato

ASMNA: corsivo sottolineato

Altre fonti: grassetto sottolineato

s.d.: senza data

2. Tipologie e distribuzione delle corporazioni tra capitale e province

Con la presenza del 68% di corpi d'arte nella capitale è evidente la sua posizione egemonica nei confronti delle province. Tuttavia, come emerge dalle Appendici delle *Arti annonarie* ed *extrannonarie*, siamo in presenza nella stessa capitale di una loro forte frammentazione da attribuire, per certi aspetti, alla crescita demografica della città e alla conseguente espansione della domanda di beni e servizi.

Il gran numero di corpi d'arte presenti in città «garantiva un minor livello di aggregazione sociale e di conseguenza un minore rischio di diffusione di malcontenti e di rivolte popolari»¹¹. Questo è uno dei motivi per cui i governi vicereali ostacolarono un'attiva partecipazione delle corporazioni alla vita politica sottoponendole anzi al loro controllo.

Minore doveva essere la pressione dello Stato nei confronti delle corporazioni delle province, dove numerose Arti operavano in piena libertà, senza vincoli, probabilmente anche per la difficoltà degli addetti di raggiungere un numero tale da acquisire dignità di "corpo".

È evidente dalla *tab. D* e dalla stessa *fig. 1* il ritardo con cui ha inizio la formazione dei corpi d'arte fuori dalla capitale. È a partire dal 1560 che è avviato il processo di crescita di tali entità.

Nelle province del regno, in presenza di una «domanda né ampia né dinamica, era indispensabile che l'offerta di manufatti fosse adeguata a evitare che le crisi di sovrapproduzione non generassero tensioni sociali». Il ricorso alla legittimazione del corpo d'arte attraverso la richiesta di regio assenso era un espediente per mantenere all'interno del gruppo un equilibrio socio-economico, per impedire cioè che artigiani più scaltri e dotati di maggiori capitali potessero acquisire all'interno della corporazione posizioni di dominio. Oppure per cautelarsi dall'invasione di mercanti della capitale alla ricerca nei centri di provincia di una manodopera a buon mercato¹².

Estrapolando dalle Appendici delle *Arti annonarie* ed *extrannonarie* le corporazioni delle province emerge sul territorio nazionale una distribuzione irregolare con forti concentrazioni nei centri produttivi più dinamici. Un rappresentazione di tale distribuzione è sintetizzata nella *fig. 2*.

¹¹ S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il sistema corporativo tra centro e periferia nel regno di Napoli*, cit., p. 89.

¹² Ivi, pp. 91-92.

Fig. 2 - Distribuzione delle corporazioni del regno per province



Terra di Lavoro

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Torre del Greco | Pollieri e Caprettari
Calzettari di seta
Marinari e Pescatori
Padroni di barche e Marinari |
| 2. Aversa | Calzolari
Falegnami
Funari |
| 3. Gaeta | Bollatori
Mercanti
Padroni di barche e Marinari |
| 4. Capua | Fabricatori
Scarpai |
| 5. Pozzuoli | Pescatori
Padroni di barche e Marinari |
| 6. Sorrento | Marinari
Padroni di barche e Marinari |
| 7. Meta di Sorrento | Padroni di barche e Marinari |
| 8. Morcone | Arte della Lana
Mercanti |
| 9. Gragnano | Arte della Lana |
| 10. Torre Annunziata | Padroni di barche e Marinari |
| 11. Afragola | Cappellari |
| 12. Giugliano | Calzolari e Sartori |
| 13. Guardia Sanf. | Coirari |
| 14. Teano | Calzolari e Conciatori |
| 15. Cassino | Calzolari |
| 16. Arpino | Pellettieri |
| 17. Capri | Padroni di barche e Marinari |
| 18. Anacapri | Padroni di barche e Marinari |
| 19. Forio d'Ischia | Marinari |
| 20. Procida | Padroni di barche e Marinari |
| San Germano
(non individ.) | Acorari |
| S. Maria Maggiore
(non individ.) | Calzolari |

Corporazioni extrannonne

Principato Citra			
21. Salerno	Bottegari e Fruttaioli Magazzinieri del grano Bastari Calzolari Cositori Arte della Lana Pescivendoli	47. Catanzaro	Calzolari Cositori Arte della Seta Calzolari Cositori
22. Amalfi	Arti marittime Cartari (Fabbrianti di carta) Doganieri Padroni di barche e Marinari Arte della Lana	48. Tropea	Fabricatori e Falegnami Ortolani
- Amalfi e Pogerola	Arte della Lana	49. Parghelia	Marinari e Negozianti
23. Atrani	Padroni di barche e Marinari Arte della Lana	50. Scilla	Padroni di barche e Marinari
24. Cetara	Padroni di barche e Marinari	51. Pizzo	Padroni di barche e Marinari
25. Maiori	Padroni di barche e Marinari Marinari	Terra d'Otranto	
26. Minori	Padroni di barche e Marinari	52. Lecce	Calzolari Orefici
27. Scala	Mercanti Arte della Lana	53. Presicce	Letterati
28. Pogerola	Arte della Lana	54. Brindisi	Cositori
29. Praiano	Padroni di barche e Marinari	Terra di Bari	
30. Cava	Arte della Seta Tessitori di tela Panettieri	55. Acquaviva	Bracciali Nobili e Artigiani Accademici delle Scienze
- Santa Lucia di Cava	Biancheggiatori di tele	56. Fasano	Artisti
31. Nocera	Muratori e Carcarari	57. Trani	Marinari
32. S. Severino	Arte della Lana	58. Palo	Artigiani e Messori
33. Castellammare	Ortolani Calzolari Cositori Bottari Padroni di barche e Marinari Scarpieri Artigiani	59. Valenzano	
34. Eboli	Artigiani	Capitanata	
35. Diano (Teggiano)	Coirari	60. Foggia	Massari Bottari Fabricatori Falegnami Falegnami
36. Polla	Trainieri	61. Monteleone	Falegnami Calzolari e Conciatori Cositori
37. Centola	Padroni di barche e Marinari	Contado di Molise	
38. Policastro	Padroni di barche e Marinari	62. Campobasso	Calzolari
		63. Isernia	Molinari
Principato Ultra		Abruzzo Citra	
39. Avellino	Arte della Lana	64. Chieti	Cositori Ferrari
40. Atripalda	Arte della Lana	65. Pescara	Padroni di barche e Marinari
41. Mercogliano	Fusori e Moscolari	66. Ortona a Mare	Contadini
42. Serino	Arte della Lana	Abruzzo Ultra	
Basilicata		67. L'Aquila	Ortolani Barbieri e pelucchieri Calderari Falegnami Arte della Lana Zappatori Mastri d'ascia Maniscalchi
43. Maratea	Padroni di barche e Marinari Calzolari	68. Atri	Artisti
44. Montepeloso	Contadini	69. Cittaducale	Mulattieri
Calabria Citra			
45. Cosenza	Cositori		
Calabria Ultra			
46. Reggio	Artisti		

Dal grafico e dalla stessa tabella allegata è evidente la notevole concentrazione di corpi d'arte nella zona nord del Principato Citra e a sud di Terra di Lavoro, in cui sono state conteggiate anche le corporazioni dei casali di Napoli. In tali ambiti territoriali va rimarcato anche l'addensamento in singoli centri di più corpi d'arte: 7 a Salerno, 6 ad Amalfi e Castellammare nel Principato Citra; 4 a Torre del Greco, 3 ad Aversa in Terra di Lavoro. Per il resto delle province è evidente una forte frammentazione dei corpi d'arte. Ad eccezione dell'Abruzzo Ultra dove la sola L'Aquila ne conta ben 8; oppure della Calabria Ultra con 9 corporazioni suddivise equamente tra Reggio, Catanzaro e Monteleone.

Nei centri con maggiore densità demografica, come Salerno, Reggio, Catanzaro, L'Aquila, Castellammare sono presenti corpi d'arte in grado di fornire più di un servizio sollecitati da una diffusa domanda (*bottegari, cositori, calzolari, barbieri* ecc.). Altri centri, come quelli della Costa di Amalfi e della stessa Cava, si caratterizzano per l'industria dei *pannilana* e di altri settori del tessile. La lunga fascia costiera del regno si distingue per la diffusione nei principali centri delle Arti marittime (Torre, Sorrento, Procida, Maiori, Praiano, Policastro, Maratea, Pizzo, Scilla, Pescara ecc.). Nella *tab. E* sono riportate le percentuali delle corporazioni suddivise per rami di attività.

Tab. E – Distribuzione delle corporazioni delle province per rami di attività (percentuali)

<i>Corporazioni</i>	%
Manifatture e abbigliamento	36
Attività marittime	25
Attività edile	9
Attività rurali	6
Arti annonarie	5
Lavorazione dei metalli	5
Artigiani (non definiti)	5
Diversi	9
Totale	100

Un analogo computo è stato predisposto per le corporazioni della capitale, non solo per rilevarne l'assetto produttivo, ma anche per un confronto con quello delle province (*tab. F*).

Il complesso delle attività della capitale in età moderna, di cui alla *tab. F*, presenta un'articolazione tale che per una loro classificazione si è fatto ricorso a categorie in qualche caso non del tutto rappresentative delle Arti relative.

La percentualizzazione dei dati ricavati dalle Appendici delle *Arti annonarie ed extrannonarie*, relativa alla distribuzione delle corporazioni della capitale per rami di attività (*tab. F*) presenta evidenti discordanze con quella riportata nella *tab. E* riferita alle province. E non solo per l'assenza tra queste ultime di numerosi corpi d'arte rilevati invece nella capitale.

Tab. F – Distribuzione delle corporazioni della capitale per rami di attività (percentuali)

<i>Corporazioni</i>	%
Manifatture e abbigliamento	26
Arti annonarie	23
Dottori, Ufficiali dei banchi, ecc.	9
Lavorazione dei metalli	8
Attività marittime	7
Artigiani del legno	6
Scrivani, Servitori e affini	5
Addetti ai trasporti	3
Pittori, Scultori e affini	3
Cuoiai e Pellettieri	3
Attività musicali	2
Arti varie	2
Diversi	2
Artigiani (non definiti)	1
Totale	100

In ambedue le tabelle le corporazioni riferite a “manifatture e abbigliamento” occupano il primo posto, ma con una netta prevalenza di quelle delle province (36% contro il 26% della capitale). A comporre tale ramo di attività sono stati prescelti corpi riferiti alle Arti della Lana e della Seta, ai *cositori*, ai *calzolari*, ai *calzettari* ecc. A far prevalere il tasso percentuale delle province è la circostanza che alcuni di tali corpi d’arte sono presenti in buona parte dei principali centri del regno. Ogni cittadina con standard demografici di rispetto contava una corporazione di *calzolari* o di *cositori*, per non sottacere la concentrazione, particolarmente a nord del Principato Citra, di una miriade di centri lanieri organizzati in corpi d’arte. Soffermandoci ai soli *calzolari* e *cositori* sono state rilevate, per i primi, cinque corporazioni nella capitale e quindici nelle province, per i secondi due corporazioni nella capitale e otto nelle province. Quanto all’Arte della Lana, alla sola corporazione della capitale ne corrispondono ben tredici nei centri di provincia. Per altro verso nella capitale si registrano corporazioni che si richiamano a manifatture di «opere vecchie» (*calzettari*, *calzolari*, *giudechieri* ecc.) o a particolari maestranze riferite a determinati comparti della tessitura (di trine, di seta, di oro, di drappi, di tela ecc.) o della tintoria, che sono del tutto assenti nelle province, dove non esisteva una domanda tale dei manufatti in questione da giustificare la costituzione di corrispondenti corpi d’arte.

Al secondo posto delle rispettive graduatorie troviamo le corporazioni che si richiamano alle Arti marittime per le province e alle Arti annonarie per la capitale. I motivi di tali primati, per le province, sono stati già indicati in precedenza, è cioè

la presenza di un ragguardevole numero di centri abitati lungo la fascia costiera del regno in cui prevalgono le attività marinare e quindi l'esigenza per gli addetti di associarsi soprattutto per motivi assistenziali e previdenziali sotto l'egida di un corpo d'arte. Quanto al peso delle Arti annonarie nella capitale, si giustifica con l'esigenza del Governo di assicurare il sostentamento di una delle più popolose città europee soprattutto per cautelarsi dal rischio di carestie o sommosse. L'organizzazione in corpi d'arte degli addetti al commercio di derrate di largo consumo garantiva inoltre agli stessi organi del Governo il controllo della distribuzione per contrastare pericolose forme di incetta o di accaparramento.

Per il resto, i dati delle *tabb. E* ed *F* non presentano altre forme di significative concentrazioni.

L'Appendice delle *Arti extrannonarie* evidenzia una variegata distribuzione di attività artigiane nel regno. Nella capitale, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, l'artigianato era notevolmente sviluppato. Il settore attirava la maggior parte degli immigrati che costituivano il 30% di tutti gli addetti¹³. A parte le Arti della Lana e della Seta, in genere era particolarmente diffusa la piccola produzione, benché artigiani e mercanti napoletani controllassero solo una piccola parte della commercializzazione dei manufatti, e la capitale, pur essendo economicamente e socialmente di gran lunga più sviluppata dei centri delle province, in quanto porto militare e commerciale di primaria importanza, residenza di un numero consistente di esponenti del ceto borghese e contenitore e fruitore della maggior parte della ricchezza del Mezzogiorno, condivideva con le province «il destino storico di area di posizione subalterna rispetto al grande commercio e alla grande finanza internazionali»¹⁴.

I motivi del ritardo delle Arti napoletane rispetto ai centri più dinamici e avanzati dell'Italia Settentrionale e del Nord-Europa possono richiamarsi in sintesi:

- ad una lavorazione condotta secondo modelli artigianali, cioè con una ridotta divisione del lavoro e un impiego limitatissimo di macchine utensili;
- agli ordinamenti delle corporazioni che fissavano criteri e volume complessivi della produzione, frenando la concorrenza e disincentivando pertanto le innovazioni;
- agli impedimenti della libera concorrenza e agli ostacoli all'autonomia del singolo artigiano nell'esercizio della propria Arte;
- ad investimenti aleatori nel settore a causa di guerre, disordini sociali, interferenze del potere pubblico, carenze di informazioni circa l'andamento dei prezzi sui mercati;

¹³ A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, vol. I, Napoli 1987, p. 162.

¹⁴ G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica, cultura, società*, Firenze 1982, p. XVI.

Corporazioni extrannonarie

- a carenza di denaro circolante;
- a un basso livello della domanda a causa della povertà della popolazione e, quindi, alla presenza di una committenza molto ristretta.

Qui di seguito saranno esaminati gli aspetti salienti delle corporazioni extrannonarie del regno accorpendo quelle che presentano caratteri di contiguità tali da prefigurarne classi o categorie.

2.1. Arte della Lana*

La protoindustria, diffusa alla fine del XVII secolo soprattutto in Inghilterra, non si caratterizzò per importanti mutamenti nel modo di produzione, perché continuò a basarsi sulle preesistenti tecnologie di filatura e tessitura, e conservò la dispersione fra le famiglie contadine. Allo stesso tempo si differenziò nettamente dalla tradizionale industria rurale, perché rovesciò il rapporto fra attività agricola e attività manifatturiera. Da funzione integrativa e subordinata nell'economia dei ceti rurali, la manifattura della lana, dalla cardatura alla tessitura, divenne in alcune contee inglesi una funzione principale e a volte unica. Così nel West Riding, la parte occidentale montuosa della contea dello Yorkshire, la produzione tessile rappresentò il fattore essenziale dello sviluppo economico e della forte concentrazione demografica (240.000 abitanti su 2000 kmq) che si verificarono nei decenni intorno al 1700. La regione era poco urbanizzata e priva di grandi risorse agricole; possedeva però numerosi e rapidi corsi d'acqua, ideali per lavare le lane e far funzionare i mulini con i quali i tessuti venivano follati, cioè battuti per renderli più morbidi e compatti, e giacimenti carboniferi di facile accesso per gli usi domestici della popolazione e per le necessità produttive. Lo sviluppo protoindustriale permise al West Riding di rinunciare alla modesta agricoltura locale e di dipendere quasi per intero nei suoi bisogni primari dalle importazioni dalle contee vicine e dai mercati dei paesi del Mediterraneo¹.

Nel regno di Napoli, la catastrofica epidemia di metà Seicento che falciò una buona metà della popolazione, costrinse i feudatari a dare la terra in enfiteusi ai contadini, rinunciando così alla pratica dell'affitto in grano o in denaro. Si delineò pertanto una nuova società rurale che, pur rallentando il proprio incremento demografico attraverso la limitazione dei matrimoni, determinò l'affermazione di una agricoltura dai tratti più marcatamente intensivi. Tale assetto permise l'attivazione del mercato dove le eccedenze dei prodotti della terra si scambiavano con i prodotti manifatturati. La contrazione degli scambi con l'esterno su lunghe tratte creò le condizioni favorevoli per lo sviluppo di un mercato interno che combinò una divisione interregionale del lavoro con un'accresciuta attività dei circuiti locali a corto raggio. Nell'entroterra napoletano, da Salerno a Piedimonte d'Alife, tra il 1650 e il 1750, nacque e si sviluppò una manifattura tessile dinamica, che – come vedremo – si insediò in una catena di grossi centri in cui fu in grado di imitare le principali qualità di panni dell'Italia del Nord e della Catalogna rifornendosi di lana a Foggia e smaltendo i propri prodotti in tutte le fiere della Puglia.

¹ keines.scuole.bo.it/sitididattici/farestoria/approfondimenti/a05_03.html

A tale inversione di tendenza dell'economia del napoletano contrastava la coerenza della politica economica del Nord e del Centro della penisola. Dove persisteva il controllo delle città sulle campagne, un controllo che si estendeva ben al di là delle terre di proprietà dei cittadini. Con il credito, la rilocalizzazione almeno parziale delle manifatture e le emigrazioni regolari dei contadini dalla montagna all'altopiano, una parte sempre maggiore della forza e del prodotto del lavoro contadino veniva mobilitata al servizio delle città e integrata in una economia di scambio. L'autoconsumo e l'autosufficienza erano percepite non tanto come alternative reali, ma come misure di difesa contro la pressione crescente del mercato, sempre più ramificata e capillare.

Tale atteggiamento condizionò negativamente l'economia urbana. La divisione del lavoro su breve e lunga distanza, che riservava alle città un certo numero di attività manifatturiere, mercantili e finanziarie, entrò in crisi, e le prime ad essere colpite furono le manifatture. Il XVII secolo conferma in quasi tutti i settori una inversione di tendenza già manifesta negli anni '70 e '80 del XVI secolo.

È il caso in primo luogo del tessile laniero (simbolo delle industrie urbane), che oltre Firenze, Milano e Venezia colpì anche piccole e medie città della Terraferma e della Lombardia.

Vi furono tuttavia alcune eccezioni al declino delle manifatture urbane. Tra queste in primo luogo va annoverato il settore serico, in special modo per le operazioni di tessitura e di filatura. Settore che alcune città riuscirono a difendere per periodi più o meno lunghi, o anche a migliorare per certi tipi di prodotti sia sul mercato interno che delle esportazione.

Quelle elencate sono le principali cause della momentanea crisi dell'Arte della Lana del Nord e del Centro e dell'espansione delle manifatture del Sud, altre vi hanno influito, che sinteticamente Giuseppe Cirillo identifica appunto non solo nella crisi produttiva delle grandi città manifatturiere italiane, ma anche nell'affermazione di nuovi mercati di materie prime; di nuove forme di commercializzazione dei prodotti protoindustriali; dell'emergere delle manifatture inglesi e di altri paesi nordici; del trasferimento di alcune fasi della produzione dalle città alle campagne; della disgregazione della famiglia tradizionale; dell'attrazione di forze lavorative tradizionalmente impegnate nell'agricoltura verso i settori protoindustriali.

In molte aree la protoindustria si sviluppò poi all'ombra della feudalità e della chiesa. Una realtà che accomunava non solo le Fiandre e le altre regioni dell'Europa centrale, ma anche il Mezzogiorno d'Italia².

² Sulla protoindustria nel regno di Napoli cfr. i recenti contributi di G. CIRILLO, *Protoindustrie mediterranee: città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell'età moderna*, vol. IV, Roma 2012; Idem, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit.; Idem, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, vol. V, Roma 2012. Più in generale cfr. A. FANFANI, *Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano 1959, pp. 167-254; C. M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-indu-*

Un dato di confronto circa la produttività dei centri lanieri del regno, sulla scorta del giro di affari relativo all'approvvigionamento della materia prima, ci è fornito da Roberto Rossi. Nella sua tesi di dottorato, tra l'altro, sono pubblicati i dati relativi alla vendita di lana nella fiera di Foggia suddivisi in nove annualità con cadenza decennale nel periodo compreso tra il 1623 e il 1700. Rilevanti le frequenze dei mercanti lanieri nella Fiera di Foggia particolarmente del territorio campano e del Principato Citra in primo luogo (fig. 3). Una sintesi per campione sul volume degli affari fornisce poi interessanti dati sul commercio della lana da parte di alcune città




Fig. 3 - Frequenza dei mercanti lanieri nella Fiera di Foggia (1623-1700).

striale, Bologna 1997; S. A. EPSTEIN, *L'organizzazione del lavoro nel Medioevo*, in *Storia dell'economia mondiale*, a cura di V. Castronovo, voll. 2. *Dall'Antichità al Medioevo*, Milano 2009, pp. 455-472; F. MENDELS, *I rapporti tra artigianato e rivoluzione industriale nelle Fiandre*, in «Quaderni Storici», 59 (1985), pp. 343-372; S. CIRIACONO, *La protoindustria rivisitata: The First Workshop of Warwick University*, in Ivi, pp. 513-519; P. MALANIMA, *Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo*, Milano 1995; R. BIERNACKI, *The Fabrication of Labor. Germany and Britain, 1640-1914*, Berkeley-Los Angeles 1995; J. A. DAVIS - G. L. FONTANA - A. CARRERAS, *Dall'espansione allo sviluppo. Una storia economica d'Europa*, Torino 2002.

del Nord e soprattutto dei principali centri lanieri del regno. I dati sono suddivisi tra «Acquirenti internazionali» e «Acquirenti nazionali» (*tab. G*).

Tab. G - Località di origine degli acquirenti di lana sul mercato di Foggia (1623-1700)*

<i>Località</i>	<i>libbre</i>	<i>ducati</i>	<i>n. acquirenti</i>
Bergamo	1.293.365	238.536	30
Venezia	891.362	111.585	12
Firenze	7.906	1.019	1
Sicilia**	29.377	4.554	9
Napoli	366.225	72.213	103
Salerno	69.976	10.761	39
Cava	33.029	2.928	4
Giffoni	113.272	16.038	58
S. Cipriano	46.593	6.737	14
Castiglione	82.242	8.367	28
S. Severino	1.374.193	211.694	304
Costa d'Amalfi	395.894	51.493	157
Cerreto	300.809	43.849	57
Morccone	198.080	34.072	38
Piedimonte	663.311	83.863	130

*Il campione comprende gli acquisti effettuati nella sola paranza di Sulmona fino al 1665; nelle paranze di Sulmona e L'Aquila nel campione del 1665; in tutte le paranze nei campioni successivi.

**La voce "Sicilia" comprende le città di Palermo, Messina e Siracusa.

Tra gli acquirenti del nord d'Italia la palma del primato va alla città di Bergamo con l'acquisto complessivo di 1.293.365 libbre effettuato da 30 operatori nel periodo considerato. Si tratta di altrettanti grossi incettatori che effettuavano acquisti di singole partite pari ad un costo medio di circa 8.000 ducati. Lo stesso Rossi spiega che tale primato della città lombarda si giustifica con la dislocazione dell'Arte nelle campagne per sottrarre la produzione di *pannilana* ai vincoli posti dalle corporazioni.

Declinante è il ruolo di Venezia, con l'acquisto di circa 900.000 libbre di lana greggia da parte di appena 12 incettatori, probabilmente destinate al mercato. La città lagunare era stata tra i maggiori centri produttori di panni per tutto il Cinquecento in concorrenza con Inglesi ed Olandesi.

Insignificante l'unica partita di circa 8.000 libbre acquistata in un'unica soluzione da un mercante fiorentino.

Come vedremo, nella capitale del regno l'Arte della Lana si manterrà sempre su livelli di produttività modesti. Infatti dell'acquisto di 366.225 libbre di lana sul mercato di Foggia poco più di un terzo era destinato alla produzione cittadina, il resto molto probabilmente finiva sul mercato per l'esportazione (un acquisto di 103.714 libbre del 1685 effettuato da partitari della Regia Corte e una ulteriore partita di 127.837 libbre acquistata nel 1695 per buona parte da un solo incettatore)³.

Tra le piazze nazionali spiccano gli acquisti di S. Severino, che si attesta al primo posto. Considerati i 304 incettatori, emerge che l'acquisto unitario medio è di poco superiore alle libbre 4.500 per un esborso unitario medio di circa 700 ducati. Non vi è dubbio che esaminando i dati disaggregati per singoli rilevamenti si perviene ad un quadro più dinamico delle performance dei mercanti sanseverinesi sulla piazza di Foggia. Tuttavia il dato generale dimostra che siamo al cospetto di un congruo numero di mercanti che acquistavano per un'ampia platea di produttori, a testimonianza della polverizzazione dell'attività in un contesto sicuramente tra i più vivaci tra le manifatture laniere del Sud.

Considerati gli acquisti unitari medi (per quantità e prezzi) in funzione del numero degli acquirenti degli altri contesti del Sannio, dei Picentini e della Costa, (aggregando tra loro i dati relativi ai centri delle due prime realtà) otteniamo i seguenti valori:

	<i>libbre</i>	<i>ducati</i>
Sannio	5.165	719
Picentini	2.421	311
Costa di Amalfi	2.521	328

Tali partite per il Sannio sono quantitativamente prossime a quelle di S. Severino (libbre 4.500, ducati 700), mentre gli acquisti degli operatori dei Picentini e della Costa di Amalfi sono di entità inferiore e simili tra loro.

Tuttavia per queste tre aree manifatturiere, seppure con investimenti diversi, la struttura organizzativa della produzione è identica a quella di S. Severino, dove i maggiori costi di impresa erano sostenuti dal feudatario per la realizzazione soprattutto delle gualchiere e di altri opifici, attraverso i quali esercitava il controllo della produzione secondo le regole prescritte negli Statuti che vincolavano le maestranze

³ R. ROSSI, *Produzione e commercio della lana nel Regno di Napoli nel secolo XVII*, tesi di dottorato in Storia Economica, prof. Francesco Balletta, Università degli Studi di Napoli, Napoli 2005, pp. 184-204. Il Marino è dell'avviso che la lana in ingresso a Napoli veniva tutta esportata a Firenze (J. A. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli 1992, p. 399).

del settore. Figura di secondo livello è il mercante, che acquistava e distribuiva la materia prima tra i tessitori per la produzione di *pannilana* dei quali assumeva la commercializzazione. Terzo livello, a supporto della manifattura, era costituito dagli esercizi artigiani addetti alla cardatura, filatura, purgatura, tintura, azzimatura ecc. gestiti in parte dal feudatario, ma in genere autonomamente da singoli operatori⁴.

Alla fine del XVIII secolo il regno di Napoli produceva più di 50.000 panni di lana (il doppio rispetto a Venezia, Bergamo e Firenze nel XVI secolo, epoca del loro apogeo), con un introito dalle esportazioni di 725.000 ducati. La produzione si concentrava nel Principato Citra, in Terra di Lavoro ed Abruzzi con percentuali rispettivamente del 47, 32 e 11 per cento⁵.

Una ricostruzione dell'Arte della Lana a Napoli, con particolare riferimento all'attività della sua Curia, è stata effettuata da Lidia Castaldo Manfredonia⁶ attraverso l'esame delle varie "carte" custodite presso l'Archivio di Stato di Napoli ordinate negli anni Settanta del secolo scorso da Jole Mazzoleni⁷ nel quadro dei lavori per la compilazione della Guida Generale dell'Archivio.

La tradizione attribuisce la diffusione dell'Arte della Lana agli Aragonesi, ma notizie intorno alla fabbricazione dei tessuti di lana risalgono già al secolo XIII per iniziativa di Carlo I, che per migliorare i lanifici del regno ordinò ai Secreti di Sicilia di comprare pecore ed arieti «di ottima lana e atti alla razza»⁸.

Il primo documento che riferisce di qualche agevolazione fatta agli uomini dell'Arte concerne il bando del 5 novembre 1463, con il quale Ferrante concesse ai mercanti ed artigiani forestieri privilegi di carattere economico e giurisdizionale. Pertanto i giudizi sulle liti tra lanaioli erano devoluti per competenza ad uomini iscritti all'Arte, ai quali erano conferite funzioni giudiziarie. Non è ancora il Tri-

⁴ R. ROSSI, *Produzione e commercio della lana nel Regno di Napoli*, cit., pp. 184-204.

⁵ J. A. MARINO, *Leconomia pastorale*, cit., p. 400. Un dato qualiquantitativo delle esportazioni di *pannilana* e simili dei principali centri lanieri del napoletano emerge dal *Bilancio del commercio estero del regno* del 1771, dal quale risultano: 800 pezze di panni di S. Severino (duc. 16.000); 3.100 canne di panni di Arpino (duc. 8.600); 22.000 pezze di panni dei casali di Salerno (duc. 440.000); canne 2.300 di panni di Cerreto (duc. 4.600); canne 1.200 di panni di Morcone (duc. 1.800); canne 3.000 di panni della *Costa* di Amalfi (duc. 6.000); canne 33.500 di panni di regno (duc. 83.750); pezze 200 di carfagni fini di Abruzzo (duc. 840); canne 2.100 di saietta della Cava (duc. 2.730); dozzine 18.100 di coppole di lana di S. Severino (duc. 43.440); n. 1.118 coperte di lana di S. Cipriano e Giffoni (duc. 5.590) (G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp. 557-558).

⁶ L. CASTALDO MANFREDONIA, *L'Archivio della Curia dell'Arte della lana conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli (sec. XVI-XIX)*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», XV (1977), pp. 269-281.

⁷ J. MAZZOLENI, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1974.

⁸ F. MIGLIACCIO, *Indice delle capitolarioni o statuti di artisti napoletani*, cit., p. 386.

bunale e neppure il Consolato dell'Arte, tuttavia è l'embrione del Consolato, che diventerà tale quando le cariche diventeranno elettive⁹.

Sulla data della fondazione della Curia alcuni storici, come Giannone, Grimaldi, Galanti ed altri, rifacendosi al Summonte, indicano il 1480, anno della concessione di un privilegio reale ritenuto lo Statuto e l'atto costitutivo della Curia.

Nel 1473, da una convenzione tra Ferrante d'Aragona e il fiorentino Francesco di Nerone, chiamato ad introdurre l'attività laniera a Napoli, emerge che l'Arte della Lana era già costituita in corporazione. Nel documento, il re ordinava che operatori e «ministri» dell'Arte della Seta fossero trattati come cittadini napoletani «et si come sono tractati quilli sono in la Arte dela Lana».

Il privilegio del 1480 col bando del 1463 furono approvati da Alfonso II il 20 giugno 1494. Quest'ultimo provvedimento offre un quadro completo dell'organizzazione raggiunta dall'Arte, e in particolare della delimitazione delle attribuzioni e dei doveri degli iscritti, specie per quelli relativi all'acquisto e alla vendita dei generi di loro competenza.

Tra le altre attribuzioni, all'Arte venne riconfermata la franchigia doganale e di tutte le tasse, con l'obbligo del controllo delle merci presso la Dogana e il divieto della vendita dei lavori di lana ai privati. In rappresentanza dei lanaioli fu concessa la nomina di due Consoli con l'attribuzione dell'amministrazione della giustizia. Tuttavia le loro deliberazioni erano di prima istanza, contro le quali era previsto il diritto di appello¹⁰.

Dunque, è fra Quattrocento e Cinquecento che si gettano le basi per il consolidamento dell'industria laniera nel regno di Napoli. Il crollo delle forniture di lana inglese coincise con le misure di politica economica di Alfonso d'Aragona e di suo figlio Ferrante che, da un lato, riformarono l'istituzione della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia e, dall'altro, crearono le basi per consolidare la nascente industria laniera. Gli strumenti adottati furono la concessione di privilegi alle città sedi di manifatture e alla feudalità regnicola, le agevolazioni alle maestranze toscane e ai finanziatori ebrei, l'incoraggiamento alle industrie locali e, infine, la repressione delle frodi doganali. Queste basi dovettero, però, essere integrate dalla possibilità di sfruttare l'energia idraulica e dalla disponibilità di capitali, operazioni, queste, messe in essere dalla feudalità che attraverso il potere giurisdizionale e la rendita agraria riuscì a garantire alla nascente industria laniera del regno gli elementi per sopravvivere¹¹.

⁹ L. CASTALDO MANFREDONIA, *L'Archivio della Curia dell'Arte della lana*, cit., p. 272.

¹⁰ Ivi, pp. 273-274.

¹¹ G. CIRILLO, *Verso la trama sottile*, cit., p. 31. Sulla stesso argomento cfr. anche Idem, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 21-65.

Durante il dominio spagnolo, l'atto più importante relativo all'Arte fu la conferma dei privilegi precedentemente accordati ai lanaioli da Carlo V nel 1536. Ma ormai la consistenza del ceto aveva raggiunto proporzioni tali che i principali responsabili della corporazione incominciando ad incontrare difficoltà nell'esercizio delle loro funzioni solleccarono una maggiore partecipazione degli organi dello Stato. Così ottennero il diritto di carcerare i maestri inadempienti e fu ordinato che ad istanza dei Consoli si arrestassero quei maestri e lavoranti che non osservavano i Capitoli, imprigionandoli nelle carceri dell'Arte¹².

A Napoli, la corporazione dell'Arte della Lana entrò in crisi già a partire dalla metà del Cinquecento a causa del ricorso a tecniche manifatturiere arretrate, che influirono negativamente sulla qualità del prodotto, e dello svolgimento dell'attività in botteghe di modeste dimensioni laddove per l'applicazione dei nuovi metodi di lavorazione erano richiesti opifici più ampi e l'indispensabile ricorso all'energia idraulica. Inoltre l'eccessiva frammentazione delle fasi della lavorazione influiva negativamente sui costi di produzione. Per tutto il XVIII secolo la politica dell'Arte si limitò soprattutto ad impedire l'introduzione di processi produttivi più moderni, al fine di tutelare quei matricolati che continuavano ad operare con tecniche obsolete. A tutto ciò vanno aggiunti i notevoli impegni finanziari richiesti per il mantenimento del Conservatorio di Santa Rosa per la beneficenza e l'assistenza delle fanciulle povere orfane di genitori dell'Arte¹³.

Una ripresa delle manifatture laniere nella capitale si registra a partire dalla metà del secolo XVIII, grazie ai provvedimenti adottati da Carlo di Borbone volti ad assicurare ai soli opifici nazionali gli approvvigionamenti di materiali per l'esercito. Tale disposizione assicurò all'Arte la sopravvivenza fino alla vigilia del Decennio Francese¹⁴.

¹² L. CASTALDO MANFREDONIA, *L'Archivio della Curia dell'Arte della lana*, cit., pp. 274-276.

¹³ Sin dalla nascita il Consolato dell'Arte della Lana svolse attività assistenziale alle giovani bisognose appartenenti all'Arte con proventi provenienti da una tassa volontaria sulla lana acquistata e sulle manifatture. Il 18 aprile del 1594 il Consolato acquistò dal marchese di Bracigliano un palazzo in cui ebbe sede il nuovo Conservatorio per accogliervi le fanciulle povere orfane di genitori dell'Arte. La nuova opera fu votata a Santa Rosa, dalla quale prese il nome il Conservatorio. Nel 1616 i Consoli dell'Arte formarono la Capitolazione per il buon governo dell'istituto. Le cui regole stabilivano l'accesso anzitutto alle figlie povere ed orfane dei lanaioli. Con decreto regio del 2 agosto 1822 fu scongiurato il pericolo della chiusura dell'istituto, definitivamente abolito insieme ad altri enti assistenziali e di beneficenza con legge regionale n. 65 dell'11 novembre 1980 (T. FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, *Storia della carità napoletana. Conservatori, Ritiri, Collegi, Convitti*, Napoli 1879, pp. 31-33; E. VECCHIONE - E. GENOVESE, *Le istituzioni di beneficenza nella città di Napoli*, Napoli 1908, pp. 83-85; <http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it>).

¹⁴ R. ROSSI, *Corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli. Il caso dell'arte della lana nel Principato Citra nel XVII secolo*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 178-179.

Come per Napoli, ampi privilegi giurisdizionali furono concessi da parte della monarchia e della feudalità ad una serie di medie e piccole città del regno. Provvedimenti ai quali Cirillo attribuisce l'affermazione della protoindustria del settore laniero, soprattutto a partire dalla seconda metà del Seicento, grazie al basso costo della lana che in grande quantità era prodotta nel regno. Affermazione alla quale non fu estranea la riconversione economica o le nuove specializzazioni produttive delle città italiane del Centro-Nord che disinvestirono nel settore laniero.

Esamineremo in questa parte le vicende dell'Arte della Lana nel Principato Citra in cui era concentrata circa la metà della produzione dei *pannilana* del regno e, in particolare, per i suoi rapporti con le corporazioni (per la sua peculiarità, si riporta nell'Appendice B lo Statuto dell'Arte della Lana dei mastri di Morcone dell'anno 1713).

Durante la dominazione aragonese l'attività manifatturiera raggiunse nel Principato Citra punte di eccellenza, grazie al concomitante interesse e all'investimento di cospicui capitali da parte di autorevoli esponenti del patriziato. Dal Giornale del Banco Strozzi dei primi sette mesi dell'anno 1473 risulta che tra le svariatissime operazioni bancarie di Francesco Coppola alcune riflettevano prelievi per la costruzione a Sarno di una manifattura laniera, la più importante del Mezzogiorno. Nella "fabbrica" si svolgevano solo alcune fasi della lavorazione ad opera di salariati: la scardassatura e la pettinatura delle lane, la tintura dei filati, la follatura e la garzatura dei panni. La filatura e la tessitura, invece, si svolgevano nelle botteghe di proprietà degli iscritti all'Arte. È interessante rilevare come un nutrito contingente di maestranze fosse di provenienza straniera: genovesi, milanesi, bergamaschi, umbri¹⁵.

Una iniziativa analoga a quella promossa da Francesco Coppola a Sarno fu avviata dal conte camerlengo Innico d'Avalos, grande ufficiale del regno, proprietario di feudi e grosso allevatore di bestiame¹⁶. D'Avalos impiantò una manifattura di panni nello Stato di Giffoni dove convogliò la produzione delle sue lane. L'iniziativa di d'Avalos è contemporanea a quella di Coppola. Anche il conte Innico si servì del Banco Strozzi per finanziare l'impianto delle strutture e l'organizzazione della produzione nella sua manifattura in cui si servì di maestranze fiorentine. Negli opifici del Picentino si producevano prevalentemente panni di qualità medio-bassa

¹⁵ M. DEL TREPPO, *Il Regno Aragonese*, in AA.VV., *Storia del Mezzogiorno. Il regno dagli Angioini ai Borboni*, vol. IV, Napoli 1986, pp. 160-161.

¹⁶ Le gualchiere costruite in tempi antichissimi tra S. Cipriano e Prepezzano costituivano un cespite feudale dell'utile padrone della Baronìa che le concedeva in fitto al migliore offerente. Appartengono prima ai marchesi di Vasto della nobilissima famiglia d'Avalos, signori dello Stato di Giffoni, e poi ai Doria (M. CIOFFI, *L'industria e il commercio della lana e dei cuoiami in S. Cipriano Picentino nei sec. XVI-XVII*, in «Rassegna Storica Salernitana», XIV (1953), pp. 208-222).

largamente richiesti dal mercato interno¹⁷. A Giffoni operavano tra il 1487 e il 1501 anche uomini di affari forestieri con «agenti e fattori per la cura delle loro faccende»¹⁸. Fiorentini, senesi e genovesi alla fine del Quattrocento detenevano in loco botteghe e impianti tecnici per la lavorazione della lana¹⁹. Siamo al cospetto di una situazione comune a numerose province napoletane, relativamente ai commerci e alle industrie. E cioè da una parte all'affermazione di alcuni settori manifatturieri e dall'altra, grazie all'investimento del capitale straniero per le croniche carenze delle finanze locali, ad un rafforzamento delle «già preminenti posizioni degli uomini di affari settentrionali operanti nel Regno»²⁰.

La crisi economica del Seicento fa da spartiacque per la produzione di *pannilana* dell'area giffonese, per lo meno nella prima parte del secolo. A determinare l'impoverimento del tessuto produttivo laniero fu lo smembramento dello stato feudale, con la sua vendita, e l'assenza di nuovi feudatari a sostegno dell'Arte. La crisi della protoindustria laniera dello Stato di Giffoni fu superata grazie al passaggio del feudo ai Doria di Melfi agli inizi del secolo XVIII. I quali attraverso corposi investimenti ammodernarono il sistema produttivo dei *pannilana* nel loro feudo picentino e stimolarono l'Arte locale della lana apportando migliorie nei sistemi produttivi. I Doria, inoltre, in quanto maggiori produttori lanieri della Dogana delle Pecore di Puglia, erano i principali fornitori della materia prima. L'impulso conferito all'Arte dai Doria comportò una maggiore specializzazione produttiva con la conversione della tradizionale manifattura dei *pannilana* sostituita dalla realizzazione di mante e berretti di lana²¹.

¹⁷ M. DEL TREPPO, *Il Regno Aragonese*, cit., pp. 161-162. È della fine del secolo XV la costituzione di una società tra i d'Avalos e gli imprenditori fiorentini Johan Francisco Perutio e Melchionna De Manno attraverso la quale i primi concedevano in fitto per quattro anni le gualchiere di S. Cipriano in fase di costruzione; si impegnavano a migliorare gli impianti con la realizzazione di nuovi ambienti attrezzati con caldaie, «tiraturi» e «soppresse» e, al tempo stesso, a potenziare la condotta d'acqua alle «balchere» con la costruzione di un nuovo canale. Il fitto previsto, una volta ultimati i lavori, fu stabilito in ducati 180 annui (G. FILANGIERI, *Documenti per la storia, le arti e le industrie delle province Napoletane*, Napoli, Deputazione provinciale di Storia Patria, 1888-1894, vol. VI, p. 50). Cfr. anche M. CIOFFI, *Notizie e documenti per una storia economica dell'alta Valle del Picentino*, in «Il Picentino», 3-4 (1958), p. 38.

¹⁸ I dati sono stati desunti da rogiti relativi a circa 250 transazioni mercantili comprendenti preziose indicazioni sulla «presenza del capitale mercantile straniero», sui «rapporti di lavoro e le forme della lavorazione», sulla «qualità della produzione e i suoi effettivi sbocchi commerciali». I contratti per il 90% hanno attinenza con la manifattura laniera (materia prima, *pannilana* lavorati di diversa qualità, strumenti di lavoro) (A. LEONE, *Profili economici della Campania aragonese*, Napoli 1983, pp. 15-18).

¹⁹ Cfr. nota 15.

²⁰ A. LEONE, *Profili economici della Campania*, cit., pp. 25-26.

²¹ R. ROSSI, *Corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli*, cit., p. 181.

Da una notazione di Maurice Aymard si presume che agli inizi del Cinquecento l'Arte della Lana a Giffoni fosse organizzata già in forma corporata²². Il Sinno documenta che nel 1507 la carica di Console era ricoperta dai mercanti Sabato Marotta, Pippo Russomanno e Minico de Felice i quali, a tutela degli interessi della categoria, con altri dieci «Mercatores et factores pannorum jefonensium», protestarono contro gli arrendatori della drapperia e tintoria di Giffoni, che non solo vessavano i fabbricanti, ma col ricorso a personale non qualificato e a materiali scadenti procuravano discredito all'Arte²³.

Il riferimento ai Consoli dell'Arte, tuttavia, ricorre anche in documenti del Settecento. Da uno di questi, del 17 giugno 1739, conservato nel Fondo Doria, si rileva che nella fabbrica delle mante si usava solo lana buona, e che sarebbero stati nominati dei Consoli della lana. In un altro documento, del 26 aprile 1752, è riportato che i Consoli dell'Arte delle mante avrebbero ricevuto «un pubblico elogio per la buona qualità delle medesime»²⁴.

Nella *Costa* di Amalfi d. Antonio d'Aragona Piccolomini, sulla scia delle imprese dei conti Coppola e d'Avalos, costruì in Amalfi, nello stesso periodo, un opificio per la tessitura della lana alla maniera di Siena e Firenze. È del 26 giugno 1474 un contratto tra d. Antonio e i maestri tessitori senesi Bartolomeo de Pietro, Chillozio de Tommasio, Lodovico Boninsegna e Giacomo de Puro, che assunsero l'impegno di tessere panni in Amalfi per cinque anni. Allo stesso periodo risale la presenza nella cittadina, dove si era trasferito da Siena, del maestro tintore Pietro de Gizzis²⁵. Contemporaneamente a questa iniziativa, il Piccolomini favorì la costruzione di altre gualchiere e «tintiere» a Scala, Ravello, Atrani e Maiori²⁶.

Nella prima metà del XVI secolo l'attività manifatturiera dei Piccolomini fu assunta dai Bonito, nuovi signori feudali, i quali incentivarono i mercanti lanieri della *Costa* nell'attivare botteghe artigiane per la lavorazione dei *pannilana*. Botteghe che, grazie al riordino delle risorse idriche del feudo, acquistarono una maggiore dimensione entrando in concorrenza con i prodotti introdotti sul mercato dagli altri centri lanieri del regno.

²² Egli scrive: «A Giffoni, en 1507, les deux consuls de "l'arte della lana" e dix autres *mercatores et factores pannorum lanae gefunesium* protestent contre les fermiers de la "drapperia et tintoria" qui les fraudent sur la qualité des produits tintoriaux, et la qualification des ouvriers» (M. AYMARD, *Commerce et consommation des draps en Sicile et en Italie méridionale (XV^e-XVIII^e siècles)*, in M. Spallanzani (a cura di), *Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII)*, Firenze 1976, p. 138).

²³A. SINNO, *Commercio e industria nel Salernitano*, cit., vol. I, p. 39. Cfr. anche G. FILANGIERI, *Documenti per la storia, le arti e le industrie*, cit., vol. VI, p. 127; ASSA, *Protocolli notarili*, not. A. Falivene di Giffoni, 1507-08, f. 8.

²⁴ ASPZ, *Fondo Doria*, doc. 46, cas. 67, b. 471.

²⁵ A. SINNO, *Commercio e industria nel Salernitano*, cit., vol. I, p. 32.

²⁶ G. CIRILLO, *La trama sottile*, cit., tomo I, p. 34.

Le manifatture laniere dei Bonito entrarono in crisi nella seconda metà del Settecento, pur avendo investito somme consistenti nell'ammodernamento degli opifici. A provocare la crisi fu l'aumento dei costi di produzione: in realtà, dal punto di vista salariale, lo stesso meccanismo corporativo impediva una contrattazione flessibile. A tale fattore vanno aggiunti la concorrenza dei prodotti stranieri e il potenziamento dei poli lanieri della valle dell'Irno²⁷.

Nel corso del Seicento fiorirono nei centri lanieri della *Costa* alcuni Monti le cui regole offrono preziose indicazioni sul funzionamento dell'Arte, oltre a quelle relative all'assistenza e alla beneficenza degli associati.

Così per l'ammissione al Monte dei mercanti dell'Arte della Lana di Amalfi era sufficiente la semplice appartenenza alla categoria²⁸. Nessuno invece poteva essere iscritto al Monte dell'Arte della Lana di Atrani (1617, 1643) «se per la durata di un triennio e continuatamente non avesse manifatturato tre cantaja di pannilana». L'ammissione era consentita solo ai figli dei mercanti a loro volta impiegati nel settore dell'Arte, esclusi coloro che svolgevano un lavoro diverso, «a meno che non si trovassero ad esercitare ivi la professione di farmacista, di notaio, o pure incamminati per la legale e ricevere il dottorato». Lo stesso Statuto contiene anche un Capitolo che vietava ai mercanti di «mandare alla fullonica o purgo le sajette, pannine e ferrandine ne' purgatoj privati», prescrivendo di servirsi «unicamente in quello stabilito dal Monte». L'obiettivo era quello di controllare che a questi non si sottraesse «imbratto» (materia prima per fabbricare il sapone). Per i trasgressori era prevista una multa di 24 ducati e la perdita dell'imbratto²⁹.

In genere, le principali entrate dei Monti erano costituite dagli «emolumenti che si cavano dalla sozzura seu imbratto delle saje panne e ferrandine che se biangheano nell'Arte»³⁰, in massima parte impiegate nella costituzione di doti alle figlie dei mastri in età da marito o di altra sistemazione³¹.

²⁷ Ivi, *Verso la trama sottile*, cit., p. 89.

²⁸ «In primis, che detto Monte sia et debbia essere et quello solo possino partecipare et godere tutti li Mercanti et huomini che esercitino et in futurum eserciteranno in detta Città e casali l'Arte, et esercizio predetto dell'Arte della lana» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., a. 1654, inc. 1196, ins. 40).

²⁹ M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., vol. II, p. 247.

³⁰ Monte dell'Arte della Lana di Amalfi, Pogerola, Lona e Pastena (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., a. 1656, inc. 1196, ins. 40).

³¹ I mercanti dell'Arte della Lana di Amalfi, Pogerola, Pastina e Lone nel 1624 fondarono un Monte laicale «per sussidio delle doti delle loro figliole, et altre persone che s'industriano in detta arte». Il Monte dell'Arte della Lana di Scala (1620) assegnava ogni anno due maritaggi di ducati 60 alle figlie legittime o illegittime dell'Arte che avessero compiuto gli anni sedici. «Per sua entrata, essendo nell'età di anni sedici sino all'anni venticinque, dovrà pagare carlini dieci, dalli ventisei, sino all'anni trentasei carlini quindici, dalli trentasette, sino all'anni cinquanta, carlini venti, et oltrepassando tale età, dovrà pagare quello che si stabilirà dalla maggior parte de' fratelli con la solita bussola segreta» (Ivi, inc. 1202, ins. 76). Il Monte dell'Arte della Lana di Atrani prevedeva due maritaggi per le figlie dei matricolati e un maritaggio «per una donzella d'inferiore condizione, nata da lavoranti di tal mestiere». Nel primo caso l'ammontare del maritaggio era di 30 ducati, di 15 nel secondo (ADSA, *Confraternite*, b. S 28).

Il nuovo Statuto riformato del Monte dell'Arte della Lana di Amalfi dell'anno 1677 conteneva l'ambizioso progetto dell'erezione di un monastero di esclusiva pertinenza delle figlie dei mercanti «con quelle Regole, costituzioni, statuti, et cerimonie, che meglio pareranno all'ordinamento di detta città, o alla Sacra Congregazione di Roma». Lo Statuto contiene anche il piano di finanziamento dell'opera. Per avviare la costruzione, che richiedeva un anticipo di 300 ducati, fu stabilita la cessione di una rendita di 15 ducati su un cespite di proprietà del Monte. Altre entrate - le più consistenti - dovevano ricavarsi dalla vendita dell'«imbratto, che se farà da detta arte» per un periodo di cinque anni. Pertanto nessun mercante poteva avanzare richiesta di sussidio di dote per le figlie per quel periodo, ad eccezione di quei confratelli che avevano materialmente contribuito alla realizzazione dell'opera³².

L'Arte della Lana della *Costa* si avviò al declino a partire dal Settecento. A metà secolo segnali concreti di crisi emersero dalla situazione patrimoniale dei Monti documentata dall'Onciaro³³. Inoltre, dalla stessa fonte, l'Assante palesa una significativa flessione delle maestranze³⁴.

³² ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 38.

³³ Amalfi presentava addirittura un bilancio passivo. Gli introiti (once 305) per oltre la metà (once 166,20) provenivano «dalle sozure delle saiette», alle quali andavano assommate once 25 ricavate dal fitto di una casa con giardino e once 113,10 in annue entrate da capitali dati in prestito a diversi. Le uscite (once 416,20) coprivano due maritaggi di 50 ducati ciascuno e stipendi ai Governatori e agli amministratori. Le perdite venivano scaricate sui maritaggi: «L'esito assorbe l'introito, e si va in attrasso colli maritaggi che si devono fare» (ASSA, *Catasto onciario*, vol. 3549).

Le entrate del Monte dell'Arte della Lana di Scala (once 506,20) erano il frutto di capitali dati in prestito, di cui la maggior quota (ducati 2.980) all'Università cittadina. Gli esiti comprendevano ducati 4 per fitto di una «stanza per uso di Purgò», di proprietà della chiesa di S. Giovanni Battista di Pontone, e ducati 100 per maritaggi con la notazione che il Monte «deve pagare a ciascuna figlia di Mercante docati sessanta in tempo del suo Maritaggio, ò Monacaggio», ma che in bilancio ne riportava solo 100 da integrare con il ricavato «dalla vendita dell'Imbratto» (Ivi, vol. 3972).

Di gran lunga migliore era la situazione patrimoniale del Monte dell'Arte della Lana di Atrani (once 2.676) costituita da interessi maturati su un capitale di 1.100 ducati concesso all'Università locale, da fitti di due case e un magazzino e soprattutto dall'introito proveniente dalla vendita della «sozzura dell'oglio che ricavasi da saiette e pannine» che si aggirava mediamente sui 600 ducati annui. I pesi erano limitati ai 120 ducati esborsati per due maritaggi (Ivi, vol. 3566, f. 126).

³⁴ Ad Amalfi poco più dell'8% della popolazione attiva era addetta al settore con un investimento di capitali risibile (F. ASSANTE, *Amalfi e la sua Costiera nel Settecento. Uomini e cose*, Napoli 1994, p. 57). Analoga tendenza si registra a Scala. Nel 1750 il numero dei mercanti dell'Arte non raggiungeva le dieci unità con un investimento totale di appena un migliaio di ducati. La crisi dell'Arte ebbe riflessi anche sul Monte omonimo, che tentò di sopravvivere attingendo al capitale concesso in prestito all'Università. Le ristrettezze dell'ente impedirono la restituzione di 450 ducati vantati dal Monte. Dal che nel 1762 questi intentò giudizio contro l'Università (Fu solo grazie al taglio e alla vendita del legname dei boschi demaniali che l'Università riuscì a saldare il suo debito nei confronti del Monte (ASSA, *Inventario dei Processi Civili e Penali celebrati nella Regia Udienza Provinciale di Principato Citra*, b. 695, voll. I-II-III, fasc. 57).

È probabile che le cause della crisi montassero da lontano e dall'interno stesso dei Monti a causa dell'allentamento dei vincoli confraternali. Alla sperequazione nei rapporti di forza tra i matricolati si deve la crisi insorta all'interno del Monte dei mercanti dell'Arte della Lana di Amalfi, Pogerola, Lona e Pastina, che sfociò addirittura nella frattura dell'istituto e nella nascita di un nuovo sodalizio. Furono i mercanti di Pogerola, Lona e Pastina a denunciare al sovrano, sotto forma di supplica, gli abusi che erano costretti a subire ad opera dei mercanti di Amalfi. Nella denuncia, del 12 novembre 1711, i supplicanti riferirono di essere stati sempre esclusi dall'assegnazione dei maritaggi alle loro figlie dai mercanti di Amalfi «per esseruo huomini possenti e come capi della sudetta se l'hanno impiegato in uso proprio con distribuire detto interesse del sudetto monte à loro beneficio». Si pervenne, pertanto, alla separazione degli ascritti con la costituzione di un nuovo Monte dei mercanti di Pogerola, Lona e Pastina. I quali si impegnarono ad eleggere «i loro mastri separati da quelli di detta città [Amalfi], con purgarsi le loro saette anche separatamente con riponere la sozzura, seu imbratto de loro panni fabricandi in luogo disparte» in modo da destinare il ricavato della vendita alla costituzione dei maritaggi delle loro figlie³⁵.

Nuovi dissidi tra i tre Monti della *Costa* scaturirono da motivi di ordine professionale. Il 6 agosto 1755, per venire a capo dei contrasti insorti tra le maestranze dei Monti dell'Arte della Lana di Amalfi, Atrani e Scala, si riunirono i parlamenti delle rispettive Università per discutere e deliberare sulla materia del contendere. In concreto, si erano verificate delle frodi, come l'immissione di lane di pessima qualità («barbaresche») per la lavorazione delle «pannine», circostanza che screditava alcune produzioni della *Costa*, che pure godevano sul mercato locale di una certa rinomanza. Alle frodi si aggiungevano alcuni abusi relativi al numero delle portate e dei fili delle «saiette», alle dimensioni dei pettini da usare nella tessitura, ai tipi di lane da utilizzare per determinati tessuti («lana agnellina negra» per la fabbricazione delle «saiette bigie») e ad ancor altro. Per mettere ordine nella materia intervennero appunto le stesse Università. I Governatori e i Consoli dei tre Monti concordarono la comminazione di penali per colpire coloro che introducevano lane scadenti e delle norme per limitarne l'impiego, come pure stabilirono dei criteri in ordine alle caratteristiche dei filati e alle dimensioni dei tessuti e dei pettini e, ancora, dei divieti circa le fabbricazioni di determinati tipi di panni. A garanzia, poi, dell'osservanza di quanto convenuto, si conferì ai Governatori e ai Consoli dei tre Monti la facoltà di controllarsi a vicenda su quanto concordato mediante reciproche ispezioni nei lanifici. La mancata osservanza delle regole dava diritto ai mercanti-ispettori di se-

³⁵ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 84.

questrare e ritenere i filati non conformi alla normativa convenuta³⁶. La deliberazione, sottoposta all'approvazione della Regia Camera di S. Chiara, ricevette il regio assenso il 30 dicembre 1756 e acquisita negli Statuti dei Monti coinvolti.

Il documento, tuttavia, pur se metteva ordine nei rapporti interni alla categoria conformandone la produzione, denota un eccessivo fiscalismo là dove imponeva agli artigiani rigide modalità nella fabbricazione dei panni. Una limitazione delle strategie di politica industriale e dello spirito di intrapresa che standardizzava l'offerta dei *pannilana* in un mercato sempre più dinamico e allargato alla concorrenza extraregnicola. La spinta alla omogeneizzazione della produzione, più che proporsi come una garanzia nei confronti della domanda, costituiva un espediente di controllo della concorrenza: un ostacolo ad ogni forma di progresso.

Alla fine del secolo l'Arte della Lana a Scala era del tutto estinta. Ad Atrani, invece, mantenne una certa consistenza. L'attività, concentrata in un unico stabilimento, subì un arresto in seguito all'occupazione francese del 1806. Nel 1822, in considerazione della passata floridezza e del gran numero di maestranze impiegate, anche di altri comuni, il Consiglio d'Intendenza di Principato Citra avanzò al sovrano domanda di riapertura dello stabilimento «per promuoversi al presente in qualche modo il miglioramento di detta industria assai deteriorata per l'ingordigia di fabbricanti troppo avidi per il troppo lucro». Nella nuova gestione, su indicazione dell'Intendente, lo stabilimento doveva affidarsi ad una Deputazione formata dal sindaco e da due mercanti del Monte dell'Arte della Lana di Atrani. La richiesta

³⁶ «Che niun fabbricante di pannine di essi luoghi avesse ardito comprar lana barbaresca; e quella lavorare in fabbrica de' pannini sotto pena di ducati 24, e perdita della robba, e coloro, da quali tal sorta di lana si ritrovasse immessa ne' luoghi suddetti, fossero tenuti rivelarla ai Governatori e Consoli di essi Monti fra giorni quindici, altrimenti intendersi incorsi alla detta pena; che dopo tal rivela i Governatori Consoli predetti fossero tenuti di stabilire il tempo per il consumo di quella; dippiù, che le sajette terzarole bianche si fossero fatte di portata 28 di stame, ed ogni portata di fili 40; le sajette bigie di portata 28 di fili di stame; le sajette larghe di portata 33, ed ogni portata di fila 40 di stame e trama tutta bianca; quali suddette tre sorti di biette si dovessero tessere col pettine di palmi quattro meno due dita largo, al numero di portate 38, più sì e meno nò; e le sajette S. Pascale dovessero essere di portata 24 di stame, ed ogni portata di fila 40; però tanto nelle teste, quanto nelle code di dette sajette S. Pascale, si avessero a fare le liste di filato bianco per evitare le frodi, e quelle non far tingere negre; né fosse lecito a chicchessia di fabbricare le suddette sajette bigie, se non di lana agnellina negra, e non farla di stama bianca, tinta color negro, chiamata comunemente incremonata; e le sajette cremoni o siano di S. Antonio, non fossero meno di portata 27 di stame ut supra. È proibito anche il potersi far sajette di lamito e torto; e finalmente che li panni dovessero essere di portate 40, inclusi in esso il linzo e le bajette di portata 33, franche di linzo; e le portate così de panni, come delle bajette similmente di fila 40; tutto ciò sotto le pene suddette; colla facoltà a Governatori e Consoli de' Monti de' suddetti rispettivi luoghi di poter gli uni far le diligenze ne' luoghi degli altri, e gli altri ne' luoghi degli uni ad invicem senza saputa et propria auctoritate; e ritrovandosi intercetti appropriarseli que' Governatori e Consoli, da chi si rinveniranno» (M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., vol. II, pp. 248-289).

era accompagnata da una serie di prescrizioni predisposte per la riforma delle precedenti Capitolazioni³⁷.

Nella Valle dell'Irno l'Arte della Lana proliferava già nel Medioevo. Tuttavia è del 16 ottobre 1509 il privilegio della principessa di Salerno, Marina d'Aragona, promulgato su richiesta degli operatori della *foria* di Salerno e della Valle dell'Irno, allo scopo di favorire ed accrescere le locali industrie manifatturiere. All'epoca, la categoria dei lanaioli della Valle dell'Irno, pur avendo raggiunto una ragguardevole importanza, non aveva un peso giuridico e politico adeguato. Infatti l'autorità baronale col suo fiscalismo impediva loro quella crescita e quella autonomia tipiche delle corporazioni dell'Italia del nord, dove il sistema feudale era tramontato proprio in quanto sistema di governo.

I problemi dei lanaioli erano di ordine fiscale e amministrativo, che in parte furono superati grazie all'interessamento della principessa di Salerno³⁸, il cui provvedimento rientrava nel più vasto progetto di recuperare Salerno alla sua «più genuina e tradizionale vocazione commerciale ed imprenditoriale» attraverso il trasferimento degli interessi del Principato dal Cilento in un'area più dinamica, tra Salerno e la Valle dell'Irno³⁹.

Il privilegio si proponeva di introdurre l'Arte della Lana in Salerno per suo «honore» e «comodo». A tutti coloro, cittadini e forestieri, che intendevano trasferirsi in città per esercitare l'Arte era riconosciuta l'esenzione «da ogni natura di pagamento o dritto di Dogana», come pure si consentiva di introdurre od estrarre, franchi di Dogana, «tutte quelle lane, stigli, materiali, e robbe» necessari all'Arte. Identiche concessioni si riconoscevano ai cittadini della «*foria e peletiano* [Pellezzano] di Salerno» a condizione che si trasferissero in città. «Per quella quantità di panni faranno quelli tali, che non abitassero con la sua famiglia [in città], la prefata Università si obbliga e promette pagare all'Illustrissimo Signor Principe tutto quello toccasse per la ragione de detti panni, così come fossero fatti nella Foria proprio, e fuori della Città». Una limitazione evidentemente imposta per attirare in Salerno i lanaioli del circondario e di Pellezzano in particolare, che all'epoca non doveva farne parte⁴⁰. Il

³⁷ASNA, *ministero dell'Interno*, vol. II, inv. 569. La comunicazione dell'Intendente è in A. ASCOLESE, *Le Corporazioni nel Mezzogiorno d'Italia: il Pio Monte dell'Arte della Lana della città di Scala*, Tesi di Laurea in Storia del Lavoro, Università degli Studi di Napoli "Federico II", relatore prof. G. di Taranto, 1993-94, pp. 233-235.

³⁸ All'epoca Ferrante, futuro principe, era in minorità.

³⁹ R. COLAPIETRA, *I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ribelle*, Salerno 1985, p. 115.

⁴⁰ La *foria* «in origine indicava l'area esterna alle mura, in seguito – a Salerno già dalla fine del sec. XII – acquistò anche il significato più pregnante di distretto, prima in ambito ecclesiastico e poi in quello civile», G. VITOLO, *Legemonia cittadina sul contado*, in Idem (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, quaderni del Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo, Salerno 2005, p. 13. Sui casali della *foria* di Salerno, cfr. M. PUCCI, *La difficile difesa del territorio cittadino: Salerno nei secoli XIII-XV*, Ivi, pp. 187-210; D. COSIMATO, *I casali di Salerno*, in «Rassegna Storica Salernitana», 15 (1991), pp. 111-132.

privilegio, inoltre, consentiva «a tutti quelli Cittadini che sono oggi in detta città abitanti, che si possano fare Valchere nel territorio di Salerno senza impedimento o pagamento alcuno, ed in quella possa andare a valcare ogni persona a suo piacere, e volontà». Infine, è da sottolineare il conferimento all'Università della funzione giurisdizionale nei confronti dell'Arte consistente nella facoltà di eleggere «dui Consoli, seu Officiali che abbiano d'amministrar giustizia a quelli, che faranno detta arte e riconoscere tutte le loro differenze, e provvedere, che l'arte si faccia senza fraude»⁴¹.

Dopo il privilegio concesso da Marina d'Aragona ai lanaioli di Salerno e della Valle dell'Irno, dobbiamo attendere i primi anni del Seicento per ritrovare ulteriori innovazioni statutarie nell'Arte della Lana.

Nel decennio 1581-1591 Marino Caracciolo, primo principe di Avellino, introdusse l'Arte in alcuni centri dell'avellinese. Il figlio e successore Camillo nel 1596, acquistato lo Stato di S. Severino, concesse ai suoi lanieri nuovi Statuti che nel 1604 furono estesi anche agli opifici di Avellino⁴². Con prescrizioni soprattutto di carattere tecnico.

La gestione dell'Arte era affidata ad un Console eletto dai mercanti che durava in carica due anni. Negli stabilimenti del Principe i panni introdotti dai mercanti erano sottoposti ai trattamenti di «purgatura, valcatura, tinta, spanditura e soppressa». Compito del Console, oltre a quello di vigilare sulla corretta esecuzione di tali operazioni, era quello di verificare anche se la tessitura e la qualità dei panni corrispondevano a determinate caratteristiche: così per il numero delle «portate e fili» dei «piluzzi strafini e fini» e dei «frisi», come per la qualità della lana impiegata. La presenza di eventuali difetti comportava la condanna del mercante al pagamento di 6 ducati per ogni panno irregolare e addirittura la carcerazione per il tessitore. Al Console spettava anche la marchiatura dei panni con i sigilli del Principe e dell'Università e l'aggiornamento ogni domenica della lista dei tessitori e del numero dei panni tessuti. Evidentemente per controllare che tutti i panni manifatturati nei casali dello Stato di S. Severino fossero trattati negli opifici del Principe. D'altronde l'articolo V dello Statuto prescriveva tassativamente che «li mercanti non possono mandare a purgare, varcare, tingere e soppressare i panni in altri paesi e luoghi convicini, fuorché negli edifici del detto Principe». Altri articoli (come il II, il VI, il VII e l'VIII) stabilivano le varie tariffe a carico dei mercanti per determi-

⁴¹ Il privilegio, riportato in copia in un documento del 1731 relativo ad alcune franchigie sui panni che si fabbricavano nei casali di Salerno, è conservato presso l'Archivio Diocesano di Salerno in A. BALDUCCI, *L'Archivio Diocesano di Salerno*. La trascrizione è anche in A. SINNO, *Commercio e industria nel Salernitano*, cit., vol. II, pp. 184-186; e in G. CIRILLO, *La trama sottile*, cit., tomo II, pp. 44-46.

⁴² Gli Statuti promulgati per Avellino il 24 giugno 1604 portano il titolo «Riforma degli Statuti dell'Arte della Lana, dopo la sua fondazione». Sono in F. SCANDONE, *L'Arte della lana in Avellino dalla fine del secolo XVI all'inizio del XIX*, in «Samnium», 2 (1947), pp. 125-128.

nati trattamenti dei panni da loro immessi negli stabilimenti. In altro documento è segnalata la presenza nell'Arte di un giudice delegato dal Principe di occuparsi di tutte le controversie, civili e penali, degli iscritti⁴³. L'Università di S. Severino, i cui vantaggi scaturivano dal commercio dei panni che si svolgeva sul suo territorio, oltre al controllo della produzione, previa marchiatura dei panni con proprio sigillo, era chiamata ad intervenire nella persona del Sindaco all'elezione del Console e alle assemblee dei mercanti per decidere eventuali innovazioni.

Nel 1692 il principe Marino III approvò nuovi Statuti per l'Arte della Lana dello Stato di S. Severino, i cui effetti si estendevano anche ad Avellino, Atripalda e Serino. Come per gli Statuti del 1604, nei nuovi veniva confermata la presenza di un Governatore e l'elezione, da parte dei mercanti, di un Console in ogni singolo centro di produzione. Al giudice delegato si attribuiva ampia facoltà «di conoscere e giudicare tutte le cause civili e criminali e miste, così delli consoli, come di tutte le altre persone, che fanno, o fanno fare qualsivogliano lavori di lana»⁴⁴. In realtà, nella nuova Capitolazione, le novità riguardavano adeguamenti relativi alle nuove fogge di panni e alle tariffe corrispondenti a carico dei mercanti. L'articolo primo, infatti, menziona l'introduzione e il perfezionamento nella produzione di «panni ad uso di Siena, di Padua, e saie di Venezia», come pure di «saiette ad uso di Milano e della Costa»⁴⁵. Innovazioni indispensabili per contrastare l'invasione nei mercati e nelle fiere locali dei panni "forestieri". Lo Statuto conteneva, inoltre, alcuni divieti, come quello che «nessun panno di qualsiasi colore possa tingersi fuori delle nostre Tinte, le quali habiamo provvedute di tintori esquisiti», e l'altro, rivolto ai «fondachieri», di non «vendere panni di Regno» all'interno dei territori dello Stato se prima non si fossero smaltiti quelli in essi fabbricati⁴⁶.

⁴³ Ivi, p. 125.

⁴⁴ «Secondo gli ordini dati allo Stato di Sanseverino, dove è più abbondante l'Arte della Lana, doverà anche regolarsi Avellino, Atripalda e Serino per li quali luoghi si destinerà da noi parimenti un Giudice delegato colla medesima autorità espressa per Sanseverino. Si eligeranno nella medesima maniera i consoli uno nella città di Avellino, ed un altro per Atripalda e Serino a voto degli artisti di colà e si osserveranno tutti gli altri suddetti capi di San Severino». Nello Stato di San Severino si eleggevano quattro Consoli: «uno per li casali di Gaiano, Migliano, e Sava; un altro per l'Acqua della Mela, Antessano, Caprecano e Fosaro; e due per Sarignano e Baronissi. Delli quali consoli si farà elettione ogni due anni, alli otto di ottobre. Nella loro creatione ne abbiano voto tutti gli interessati dell'Arte della Lana; mercanti, fondachieri, tessitori, scardatori etc., escludendo solamente le donne» (Ivi, p. 132).

⁴⁵ Ivi, p. 132-133.

⁴⁶ Coloro che venivano sorpresi a vendere «panno regnicolo, fatto fuori dello stato» oltre alla perdita del panno veniva condannato a pagare 12 ducati di pena. Lo stesso articolo vietava l'introduzione dei panni dello Stato di S. Severino in Avellino «fuor solamente de' turchini quando non se ne fabbricano in detti luoghi» (Ibidem). Sull'argomento cfr. anche G. RESCIGNO, *Economia e società nel Principato Citeriore. Lo "stato" di S. Severino nel '700*, Salerno 1999, pp. 94-99; G. CIRILLO, *La trama sottile*, cit., tomo I, pp. 86-88.

Tuttavia nell'avellinese e nello Stato di S. Severino, nonostante l'introduzione di alcune novità nel settore (come l'aumento del numero delle gualchiere, l'adozione delle sopresse a freddo in luogo di quelle a fuoco, l'allargamento dell'organico ecc.), a partire dagli anni Settanta del Settecento iniziò il declino dell'Arte. Dal contenuto di una supplica del maggio 1776 rivolta al Principe emerge che le cause della crisi erano da attribuire all'inadempienza dei Consoli, ma soprattutto all'inservanza di quanto contenuto negli Statuti del 1604 e del 1692 in ordine ad alcune prescrizioni. Circostanze che avevano prodotto «il discredito della fabbrica». Pertanto veniva avanzata da parte dei lanaioli la richiesta di un maggior controllo sulla produzione e di migliorie da apportare nella lavorazione attraverso l'introduzione di nuove norme statutarie.

I nuovi Statuti furono approvati il 27 novembre 1776, «se non che già urgevano nuove idee», anche perché «si preparavano tempi nuovi». E furono i fatti politici di quegli anni che condussero inesorabilmente al declino dell'Arte in quei territori in cui per circa due secoli i Caracciolo avevano esercitato un dominio e un controllo indiscussi e incontrastati⁴⁷.

A Salerno e nei suoi casali, a partire dal 1727, si assiste al rilancio dell'Arte della Lana grazie alla costruzione di cinque nuove gualchiere alla periferia orientale della città per iniziativa della Mensa arcivescovile e soprattutto dell'arcivescovo Perlas. Il nuovo impianto nacque sotto la spinta dei lanaioli salernitani, che per sfuggire alle angherie della Regia Dogana per i panni gualcati fuori territorio, si impegnarono con la Mensa a trattare i loro panni esclusivamente nelle sue gualchiere. Sulla falsariga delle Capitolazioni vigenti negli stabilimenti del principe di Avellino, la Mensa predispose un Regolamento dell'Arte della Lana comprendente una serie di prescrizioni tecniche sul trattamento dei panni e alcune sanzioni per i panni imperfetti.

Qualche anno dopo la prematura morte del Perlas (1729), la concorrenza sleale dei Caracciolo e della stessa Mensa Vescovile di Cava se da una parte frenarono il decollo delle gualchiere salernitane consentirono, dall'altra, una certa libertà di azione dei mercanti dell'Arte della Lana dei casali di Salerno, che pure avevano stretto un patto di solidarietà con l'Arcivescovo impegnandosi a sostenerne l'impresa. Il maggior attivismo dei lanaioli di Pellezzano, Capriglia, Coperchia e Casa Barone emerge da più di un segnale: la diffusione di «azzimarie, tinte e tiratoi» per iniziativa privata, il crescente interesse della borghesia capitalistica e professionale di provincia verso il settore, la proliferazione di piccole e medie società,

⁴⁷ G. RESCIGNO, *Salerno nel Settecento. Economia e società*, Salerno 2005, pp. 60-74; Idem, *Economia e società nel Principato Citeriore*, cit., pp. 94-99; G. CIRILLO, *La trama sottile*, cit., tomo I, pp. 89-92.

l'investimento nell'Arte di congrui capitali. Tali iniziative favorirono l'affermarsi di un movimento congiunturale spontaneo che si accrebbe e si consolidò nella seconda metà del Settecento e che sfociò nella prima metà del secolo successivo, grazie all'investimento di cospicui capitali da parte di operatori svizzeri, in una impresa manifatturiera tra le più dirompenti del regno per forze lavoro impiegate e volume della produzione.

L'impresa del Perlas, purtroppo, veniva a cadere in un'epoca foriera di significativi mutamenti e in un contesto territoriale già di per sé vivace e denso di fermenti. I lanaioli dei casali di Salerno, sin dalla demanializzazione della città, godevano di una certa autonomia politica e amministrativa nei confronti dell'Università, che ben presto si espresse anche nei rapporti con la Mensa. La fondazione delle gualchiere del Perlas avevano finito per calmierare le tariffe praticate dagli stabilimenti della Mensa di Cava e del Principe di Avellino per cui i mercanti salernitani si trovarono ad operare su un mercato più vasto e concorrenziale per la gualcatura dei loro panni. Avvantaggiati anche dal fatto che la Mensa salernitana non disponeva di strumenti di deterrenza paragonabili a quelli impiegati dai Caracciolo nei confronti dei mercanti dello Stato di S. Severino costretti a servirsi delle sue gualchiere. Lo stesso Regolamento dell'Arte della Lana, predisposto dalla Mensa, altro non era che una riedizione edulcorata degli Statuti vigenti nelle gualchiere di S. Severino ed Avellino, privo cioè di quelle disposizioni e sanzioni che consentivano al Principe di Avellino di esercitare sull'Arte la sua autorità.

Quanto emerso dagli Statuti dell'Arte della Lana di S. Severino e Salerno – emanazioni di due diverse autorità: il Principe e l'Arcivescovo – non è altro che la premessa di un processo di disgregazione degli istituti corporativi che prende corpo a partire dal secolo XVI e dettato soprattutto da un controllo qualitativo troppo rigido della produzione dal quale i mercanti tendevano a svincolarsi sia per avere mani libere sia per diversificare l'offerta in un mercato in espansione e sempre più competitivo a causa dell'ingresso di merci "forestiere".

A S. Severino e ad Avellino le contestazioni scoppiarono più tardi, ma solo perché compresse dall'autoritarismo e dallo stretto controllo del Principe sull'osservanza del dettato statutario.

A S. Severino, nel 1759, fallirono tutti i fabbricanti di panni a causa delle esose tariffe imposte dagli Statuti per purgare i panni nel «Porgo del Principe»⁴⁸. Analoghi

⁴⁸ È quanto emerge da un'attestatio rilasciata dagli eletti, deputati e cittadini autorevoli di S. Eustachio davanti al notaio il 29 settembre, dalla quale emerge che «moltissime persone che facevano l'arte della lana, tanto in detti casali [del quartiere Mercato] quanto in altri luoghi convecini, affatto hanno tolta, e né fabricano più della detta loro arte di lana, quale per fare doveano venire forzose a purgare nel

motivi condussero al fallimento le gualchiere di Avellino, dove il dispotismo dei Caracciolo fu all'origine dell'allontanamento dei mercanti dai suoi stabilimenti e del conseguente licenziamento delle maestranze⁴⁹.

La crisi delle gualchiere della Mensa arcivescovile di Salerno è da imputare, al contrario, alla scarsa deterrenza dell'Arcivescovo sui mercanti agevolati da un contesto politico-ambientale favorevole che – come si è notato – consentiva loro una maggiore autonomia e libertà di azione⁵⁰.

La rigidità delle Capitolazioni invocata per garantire la qualità della produzione, in concomitanza dell'incremento demografico, e del conseguente ampliamento della domanda, e con l'ingresso nei mercati di merci competitive per qualità e costi, finì per costituire, a partire dal Cinquecento, una pericolosa limitazione, tanto più odiosa quanto più compressa dal dispotismo feudale.

Carlo Maria Cipolla asserisce «che tra il XIII e il XVI secolo tutti i mestieri e le attività manifatturiere di una certa rilevanza furono sottoposti a normative e regolamenti dettagliati»⁵¹ e che a partire dal secolo XVI gli Statuti incominciarono a mostrare le prime contraddizioni, come è dimostrato dai continui adeguamenti. Limitatamente al Principato Citra, sembra che la regolamentazione delle Arti sotto l'aspetto formale fosse un fenomeno più recente, che si affermò proprio quando altrove mostrava i primi segni di crisi.

Meno vincoli richiedeva l'ammissione alla Confraternita dei mercanti dell'Arte della Lana di Salerno. Era sufficiente che gli aspiranti fossero «Mercanti di detta Arte, in maniera che esercitino attualmente la medesima, con fabricare Panni, o Coppole, e mostrino animo di voler continuare nell'esercizio di essa», che fossero di Salerno o suoi casali, di condotta esemplare e che avessero compiuto il sedicesimo anno di età⁵².

Porgo dell'Eccellentissimo Principe di Avellino, sito in detto casale di S. Eustachio» (G. RESCIGNO, *Economia e società nel Principato Citeriore*, cit., p. 84).

⁴⁹ «Il cetò de' negozianti dell'Arte del Laneficio, unica e principale industria di detta città, nella quale per lo passato stava impiegati due terzi del popolo, per lo disporismo di detto Barone è decaduta, in languore, essendosi la maggior parte de' mercadanti resi depauperati; origine, questo, da volerli obligare, col nome di diritto proibitivo, a tingere e valcare ne' suoi propri edifizii» (G. RESCIGNO, *Economia e società nel Principato Citeriore*, cit., p. 86).

⁵⁰ Sulle relazioni tra Salerno e i suoi casali cfr., per il periodo medievale, M. PUCCI, *La difficile difesa del territorio cittadino*, cit., pp. 167-186; per il periodo moderno, D. COSIMATO, *I casali di Salerno*, cit., pp. 111-133.

⁵¹ C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1994, pp. 239-240.

⁵² ADSA, *Mensa arcivescovile*, reg. 12, f. 1.

Il fatto che la Confraternita fosse un diretta emanazione dell'autorità ecclesiastica, evidentemente per tenere legati i mercanti alle gualchiere di sua proprietà, non rappresentò un buon viatico per il successo dell'impresa. Da una «Ammonizione pubblica» del regio Economo della Mensa, d. Geronimo de Cervaro, dopo la morte del Perlas, emerge una serie di trasgressioni e di atti fraudolenti da parte dei mercanti che evidenziano la profonda crisi in cui si dibatteva l'istituto ad appena due anni dalla sua fondazione. Nel richiamo del de Cervaro, avvenuto durante una congregazione, ai mercanti si contestava: l'assenza di alcuni di loro nelle assemblee; che solo in pochi versavano le cinque grana per ciascun panno che portavano a gualcare nelle gualchiere della Mensa; che si commettevano diverse frodi da parte dei mercanti e che alcuni, per non pagare le cinque grana, gualcavano a nome dei figli, di fratelli, zii e parenti non aggregati; che altri ricusavano di gualcare i loro panni nelle gualchiere della Mensa adducendo di non essere aggregati, pur godendo di alcuni vantaggi acquisiti per loro dal Perlas «tanto per l'immissione delle lane ed ogni per servizio di detti Lanificij, quanto per l'estrazione delli panni»⁵³.

È evidente, dunque, nel comportamento dei mercanti, lo scarso spirito confraternale che avrebbe dovuto animarli nell'adesione all'istituzione, evidentemente sottoscritta solo per trarre vantaggi di tipo materiale⁵⁴.

In conclusione, la documentazione statutaria prodotta dalle corporazioni del Principato Citra va interpretata nell'ottica di un continuo e lento adeguamento ai mutamenti del quadro economico e sociale, in funzione della difesa dei privilegi delle singole Arti e del controllo sui processi di produzione e distribuzione. In tale quadro, del tutto deleteria va considerata l'azione del Governo sugli istituti e sull'Arte in genere. Sono stati già esaminati alcuni provvedimenti limitativi e penalizzanti della produzione industriale nel regno nel corso del Seicento. Altri ancora ne furono adottati verso la fine del secolo. In uno di questi, per favorire il commer-

⁵³ Ivi, reg. 48 (documento non datato). Per evitare le frodi era stato prescritto che gli ufficiali della Regia Dogana dovevano esigere «per l'immissione della Lana nel Regno, grana dieci, e tre quarti ogni Balla, e per l'immissione dell'oglio grana otto per quarantino, e per l'estrazione da fuori di Regno per ogni paccotto di panno grana venticinque» (Ivi, reg. 38, da una memoria, non datata, inviata al re dal de Cervaro, subito dopo la morte del Perlas avvenuta nel 1729).

⁵⁴ La Regola della Confraternita è un elenco di prescrizioni di ordine confessionale adatte più ad un chierico che ad un lavoratore. I ricorsi al Sacro Regio Consiglio da parte della Mensa arcivescovile e i bandi della Regia Udienza di Salerno volti a ricondurre gli addetti all'Arte nelle proprie gualchiere non sortirono gli effetti desiderati a causa della reiterata renitenza dei mercanti attratti evidentemente altrove da condizioni più vantaggiose. Vero è che il conflitto tra le parti non si ricompose, le due fazioni imboccarono strade diverse: la Mensa affidò a terzi la gestione delle gualchiere, i mercanti, con meno vincoli, poterono finalmente agire più liberamente su un mercato che tendeva ad espandersi grazie alla crescita della domanda.

cio con la Spagna, il Governo dispose che tutti i tessuti di seta, lana, oro e argento dovessero lavorarsi dagli artieri in modo uniforme e secondo i criteri adottati in madre patria, per cui fece diffondere tutti gli ordinamenti in materia in vigore in territorio spagnolo. Provvedimento che mise in crisi le manifatture regnicole (di Napoli, Cava, S. Severino, Amalfi, Catanzaro, Monteleone e Reggio) dove si producevano oltre cinquanta specie di drappi diversi «e de' quali tale era la fattura, l'eleganza e la bellezza, che s'ammirano tuttora nelle chiese e ne' palazzi magnatizi» testimonia il Bianchini. In seguito, la mancata adozione dei nuovi metodi e dei ritrovati della tecnica mise definitivamente in ginocchio le manifatture regnicole impossibilitate a competere in qualità e prezzo⁵⁵. Diversamente dal regno di Sardegna, dove lo sviluppo tessile piemontese del Settecento era da ascrivere totalmente all'intervento dello Stato nella vita economica, il cui interesse andava oltre il mondo della produzione, allorché interveniva con provvedimenti finalizzati all'ampliamento del mercato. In tale contesto prevalse la tendenza alla conservazione del sistema corporativo le cui inefficienze, soprattutto nel campo professionale, erano di volta in volta corrette attraverso deroghe alle regole statutarie disposte direttamente dall'autorità sovrana⁵⁶.

Con l'occupazione francese del regno furono abolite nel 1806 «tutte le *Cappelle di Arti e mestieri*, sia per dare l'uguaglianza a tutti i cittadini, rimanendo soppressi tutti i *privilegi delle arti*, sia per iscopo politico, non vedendosi bene da quel Governo assembramenti e riunioni di molte migliaia di persone sotto uno stesso regime e rispettivi capi delle arti»⁵⁷.

Nel Principato Citra, come rileva la *Statistica murattiana*, la manifattura laniera, che comprendeva il maggior numero di addetti, si qualificava soprattutto come produzione di quantità. I fabbricanti non rispondevano neppure agli incentivi del Governo volti alla promozione delle manifatture del regno. All'invito all'Esposizione Nazionale organizzata a Napoli nel 1810 dalla Giunta delle Arti e Manifatture, i «negozianti» della Valle dell'Irno risposero di trovarsi «in tutto inabilitati a tale operazione» adducendo tra gli impedimenti «il dispendio che avvi per la lontananza della Capitale, e la rozzezza delle loro manifatture destinate per i soli agricoltori e villani delle vicine Provincie», chiesero pertanto di essere esonerati dal partecipare con le loro «mostre»⁵⁸.

⁵⁵ L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze*, cit., p. 337.

⁵⁶ G. CALIGARIS, *Successi e fallimenti del lavoro corporato: i prodotti del tessile-seta a Torino nel Settecento*, in P. Massa - A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., pp. 353-355.

⁵⁷ F. MIGLIACCIO, *Indice delle Capitollazioni*, cit., p. 374.

⁵⁸ ASSA, *Intendenza*, b. 1275, fasc. 1.

La definitiva soppressione delle corporazioni si produsse tra il 1821 e il 1825, ma in sostanza la maggior parte di esse sopravvisse limitatamente alle pratiche devozionali che negli Statuti riformati non subirono sostanziali mutamenti⁵⁹.

⁵⁹ Così la *Confraternita dei magazzinieri* della dogana di Salerno, nota anche come *Confraternita di S. Francesco delle Stimate*, nel 1875 si unì alle *Confraternite di Gesù e Maria e della SS. Avvocata*. Approvato dalla sola autorità ecclesiastica – in questo caso l'arcivescovo mons. Domenico Guadalupi –, lo Statuto consentiva l'ammissione «ai dottori laureati di qualsiasi scienza, ad ogni persona civile e ai negozianti di cereali purché sappiano leggere e scrivere e abbiano una certa cultura di ingegno». Per essere ammessi occorreva prima sottoporsi per tre mesi ad una prova consistente nel prestare opere di culto nella Congrega. Superata la prova, l'ammissione era votata a maggioranza semplice dell'assemblea dei confrati. Le cariche, di durata non superiore agli anni tre, prevedevano l'elezione di un presidente (o priore), di due assistenti, di due maestri di Frateria, di un cassiere e di un segretario. Gli ammessi erano tenuti a versare una tassa di entrata non superiore alle lire cento e non inferiore alle lire venticinque e una quota mensile di mezza lira. La Confraternita disponeva di un capitale iniziale di lire 1.900, corrispondente al cumulo delle rendite dei tre sodalizi. Le pratiche previste dallo Statuto concernevano l'accompagnamento dei defunti, atti di pietà e beneficenza. Infine, a richiesta di tre soci negozianti di cereali, andava «associato il cadavere del povero trainante o mulattiere dei grani che morisse in Città», come pure era prevista l'assegnazione di due maritaggi a favore di fanciulle povere ed oneste della città (ADSA, *Confraternite*, b. S 29).

* QUADRO STATUTARIO - Il primo Statuto o atto costitutivo della Curia dell'Arte della Lana concesso da Alfonso II risale al 1480 (*Raccolta Migliaccio*). Segue in ordine cronologico tra gli Statuti noti il *Privilegio per lo sviluppo dell'Arte della lana in Salerno* emanato da Marina d'Aragona, madre di Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, nel 1509 (A. SINNO, *Commercio e industrie nel salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo*, vol. II, Salerno 1954, pp. 184-186). Nell'ordine si segnala la Capitolazione del 22 marzo 1536, relativa alla conferma regia ai mastri dell'Arte della Lana di Napoli dei privilegi concessi prima da re Ferrante e poi da re Alfonso (*Raccolta Migliaccio*), benché il codice miniato degli *Statuti della Magnifica Arte della lana* dell'Aquila del 1544 annoveri norme molto più antiche dei documenti di cui sopra. A seguire si segnala lo Statuto dell'Arte della Lana di Avellino del 1604. Del 1618 è una richiesta di regio assenso relativa alla fondazione di un Monte di Pietà a favore dei poveri dell'Arte della Lana di Scala (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 36). Del 1640 è la Capitolazione dei mastri di telai e lavoranti «dell'arte grossa della lana» di Napoli, relativa al «reggimento della loro Cappella e per sovvenimento di maritaggi, e di poveri di detta arte, et altre opere pie». Del 17 marzo 1643 è la richiesta di regio assenso alla riformazione dei Capitoli del Monte dell'Arte della Lana di Atrani del 1617 (M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, vol. II, Amalfi 1999 - ristampa anastatica -, pp. 245-248). Del 1651 è la richiesta di regio assenso alla Capitolazione relativa alla riduzione da due ad un carlino per ogni pezza immessa a Napoli nelle botteghe dei mastri (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 36). Del 1654 è la Capitolazione relativa alla costituzione del Monte dei mercanti dell'Arte della Lana di Amalfi, Pogerola, Lona e Pastena (Ivi, cit., inc. 1196, ins. 40). Gli stessi mercanti nel 1676 chiedono il regio assenso alla Capitolazione relativa alla fondazione di un monastero delle fanciulle vergini dell'Arte (Ivi, inc. 1183, ins. 38). Del 1711 è la Capitolazione relativa alla riformazione dei capitoli del Monte degli stessi mercanti con i quali si stabilisce la separazione del Monte tra i mercanti di Amalfi e quelli dei casali (Ivi, inc. 1196, ins. 84). Del 1713 è la Capitolazione relativa alla riformazione del precedente Statuto su richiesta dai mastri dell'Arte della Lana della terra di Morcone a causa delle frodi introdotte nell'Arte da parte di alcuni matricolati (Ivi, inc. 1183, ins. 72). Del 1727 è l'«Ordinamento dell'Arte della Lana nelli baronaggi dell'eccellentissimo Signore Principe d'Avellino». In realtà si tratta di una copia completa ed attendibile dello Statuto a firma di Domenico Barra del 17 aprile di quell'anno (G. CIRILLO, *La trama sottile*, cit., vol. II, pp. 60-65). Dello stesso anno è il Regolamento dell'Arte della Lana della città, e casali di Salerno (ADSA, *Mensa arcivescovile*, reg. IIL). Dell'anno successivo è la richiesta di regio assenso alla Capitolazione della Confraternita dei mercanti della nobile Arte della Lana di Salerno e casali ispirata dall'arcivescovo Perlas, fondatore delle gualchiere della Mensa arcivescovile della città (Ivi, reg. XII, f. 1). Del 17 luglio 1777 è la richiesta di regio assenso allo Statuto in cui intervengono il Principe di Avellino, l'Università di Avellino e i mercanti dell'Arte della Lana rogato dal notaio Ignazio Palomba il 24 novembre 1776. L'atto concerne il rinnovamento e l'aggiunta di ulteriori articoli alla precedente Capitolazione (*Raccolta Migliaccio*). Del 1783 è la Capitolazione dell'Arte della Lana dell'Aquila (ASNA, *Cappellano Maggiore*, inc. 1202, ins. 24). Del 10 maggio 1822, infine, è la comunicazione dell'Intendente di Principato Citra al ministro dell'Interno relativo alla riforma della Capitolazione del Monte dell'Arte della Lana di Scala (ASNA, *ministero dell'Interno*, inv. II, fasc. 569).

Appendice B

Capitoli dell'Arte della Lana dei mastri di Morcone (anno 1713)

Eccellentissimo signore

L'Università della Terra di Morcone in provincia di Contato di Molise espone all'E.V. come da molti anni essendosi corrotta et adulterata l'arte di fare panni all'uso di detta Terra per la quale causa s'è cagionato la manganza di molti Mercanti, anzi la totale miseria di detta Terra, et essendosi considerato dalli Mercanti d'essa di porgere rimedio all'inconvenienti di detta arte, che portano seco la ruina di tutta detta Terra ne pregono l'Ill.^{ma} Principessa di Colobrano Madre et Balia del'hodierno Ill.^e Principe utile Padrone della medesima Terra per lo ristabilimento di detta arte per comune utile et sollievo, et essendosi in publico parlamento sotto li 5 di giugno del corrente anno 1713 proposto, et trattato questo affare restò concluso di doversi ristabilire la detta arte, et proibirsi l'inconvenienti per li quali è rimasta adulterata, per lo quale effetto furono destinati da detta Università venti deputati, oltre quelli del presente governo della medesima, à dovere fare l'istruzioni per la buona fabrica delli sudetti Panni con destinarsi ogn'anno due Consoli eligendi per detta Ill.^e Principessa nel nome sudetto delli sei che nominerà detta Università, à quali consoli sia tenuta detta Ill.^e Principessa pagare competente provisione, com'anco fare la spesa delli zecchi di piombo da pondersi nelli detti Panni, et ogn'altra spesa vi occorrerà, in riguardo delle quali spese, et della continua protettione, et applicatione, che si ricerca di detta Ill.^e Principessa, et in avvenire de l'hodierno Ill.^e Principe, et delli suoi successori per l'osservanza del stabilito intorno a detta arte, et per causa di molti beneficij ricevuti fù anco concluso in detto parlamento doversi pagare al detto Ill.^e Principe suoi eredi, et successori carlini due per pezza di panno, et la rata di essi carlini due per li scampoli si faranno dal primo di settembre del corrente anno et in futuro, com'il tutto appare dal Memoriale dato à detta Ill.^e Principessa, dal publico parlamento, et istruzioni formate contenute nell'istrumento stipulato in esecuzione di tutto ciò à 21 di giugno del corrente anno 1713 per mano di notaro Domenico Bilotta della Terra di Pontelandolfo, copia del quale si produce, Perciò supplica S.E. restare servita di prestare il suo beneplacito, et assenso alle cose di sopra espresse, contenute nel sudetto istrumento, et quanto in esso si contiene, et il tutto riceverà da V.E. à gratia.

Die vigesima prima mensis Iunij millesimi septingentesimo decimo tertio In Terra Murconi. Nella presenza nostra personalmente costituitasi l'Ill.^{ma}, ed Ecc.^{ma} Principessa di Colombrano, signora D. Caterina Carafa fù moglie dell'Ill.^{mo}, ed Ecc.^{mo} signore Principe di Colombrano, signore D. Domenico Carafa, buona memoria, jure Romano vivens, come dice, Madre, e Balia dell'Ill.^{mo}, ed Ecc.^{mo} odierno Principe di Colombrano, utile Padrone di questa predetta Terra di Morcone signore D. Francesco Carafa, figlio, ed erede del detto quondam Ill.^{mo}, ed Ecc.^{mo} signore Principe Domenico, agente, ed interveniente alle cose infrascritte, e per se stessa in detto nome, ed in nome, e parte di detto odierno Ecc.^{mo} signore Principe suo figlio, Ecc.^{mi} suoi eredi, e successori in perpetuo, da una parte. Ed il D.^r Niccolò Ciampitelli, al presente Mastro giurato della magnifica Università di Morcone, com'anche Notare Libero Antonio di Sannia, Giuseppe Santuccio, Nicolò Narciso, Antonio Vecio, Vito Nigro, e Biase Mobilia, eletti della medesima magnifica Università agentino similmente, ed intervenientino alle cose infrascritte per loro stessi, e ciascheduno di loro in detti nomi, ed in nome, e parte della detta magnifica Università, e di tutti, e singuli uomini, e persone, e di qual si sieno loro posterì, e successori in essa in perpetuo precedente ancora potestà, autorità, e facultà, per l'infrascritto atto da farsi, ad essi loro data, e concessa dagli uomini, e persone cittadini di essa medesima Terra deputati, e non deputati, adunati e congregati in uno per Publico Consiglio nelle case comuni della

medesima magnifica Università à suono di campana, precedente citazione personalmente, et Domi, fatta da Domenico Mandato plena ordinario Giurato della Corte di detta medesima Terra, conforme il solito, ed antica costumanza, qui presente, e testificante avere detti cittadini, e deputati, voce proconia, chiamati, e coadunati nelle case sudette luogo solito, e consueto da congregarsi, ed unirsi l'Università tutta, deputati, ed uomini di essa in ogni conguntura di trattamenti di negozij, ed affari publici, ad onore, e fedeltà dell'Imperiale sempre Augusta, e Cattolica Maestà Imperatore Carlo VI, e III Re delle Spagne, Dio guardi, e del medesimo Ecc.^{mo} signore Principe utile Padrone della medesima Terra, rappresentandono la maggior parte delle persone, ed uomini della prefata Terra, anzi facendono l'Università tutta, come chiaramente si vederà dalla copia autentica del detto publico Consiglio, che infra doverà inserirsi, ed à maggior cautela colla presenza, ed assistenza del dottor signor Gennaro Negro al presente Governatore, e Giudice della medesima Terra, ivi presente, ed assistente, ed il suo assenzo, ed autorità prestante dall'altra parte.

Li sudetti magnifici mastrogiurato, ed eletti della detta magnifica Università spontaneamente alla presenza nostra, e della detta Ecc.^{ma} signora in detto nome presente anno asserito, come la maggiore applicazione, ed industria, che s'è esercitata, et si esercita in questa predetta Terra di Morcone, è stata, ed è l'arte, e fabrica di panni di lana Morcone, da donde per il passato n'è risultato il mantenimento e sollievo di molti cittadini di detta Terra, anzi dell'Universal tutto, ed essendosi visto, considerato, ed sperimentato, che coll'occasione, da poch'anni à questa parte, da molti cittadini siasi detta arte, e fabrica adulterata con la mescolazione di pilucca, ò sia azzimatura, serrettatura, spazzolatura, à segno tale, che la condizione di detti panni è ridotta a vilissimo prezzo, colla totale ruina di poveri mercanti, ed artefici di essi, e molti si sono ridotti non solo impontuali, ma in stato miserabili; Laonde molti buoni cittadini, ed artefici d'essi, à tal riflesso n'ebbero ricorso dalla detta Ecc.^{ma} signora zelantissima del bene, e sollievo publico, per togliere, ed abolire l'adulterazione sudetta, e ridurre in sistema, e buona regola in avvenire simile arte, e fabrica; la quale in ciò benignamente ave assentito, e per maggior averto, ha voluto, che questo affare fusse preposto in publico Consiglio, per sentirne il voto, e parere di tutti, da donde n'è risultato, e s'è conclusi, che dal primo del venturo mese di settembre del corrent'anno 1713 in avanti, ed in perpetuo s'abolisca affatto tal mescolanza di pilucca nelle lane di pecore gentili, con quali si fabricano detti panni, e che solamente s'habbiano detti panni à fabricare di detta lana di pecore gentili, mezza lana, scarto, e pelature da pelle de medesime pecore, con avere eletti in detto publico Consiglio venti persone deputati assieme alli detti magnifici del Reggimento a formare, et regolare i Capitoli, ed Istruzioni per la buona fabrica di detti panni all'uso di questa predetta Terra di Morcone, per quelle osservarsino inviolabilmente in ogni futuro tempo, ed eseguisino, secondo la di loro serie, continenza, e tenore, con doversino in ogn'anno nel giorno della festività del Glorioso san Bernardino protettore della medesima Terra, nominare dalli magnifici del Reggimento, prò tempore saranno, sei persone cittadini mercanti, abili, ed idonei, a detta Ecc.^{ma} signora Principessa Madre, e Balia del detto Ecc.^{mo} signore, ed alli suoi eredi, e successori in futurum, affinché da dette sei persone nominande, essa Ecc.^{ma} signora Principessa in detto nome, eredi, e successori di detto Ecc.^{mo} signore in ogn'anno, ne possano eligere due, gli quali doveranno essere Consuli di detta arte, e che per questo anno, già che tal denominazione è sortita doppo essere passata la festività sudetta del detto protettore, siasi stabilito per questa volta tantum da detta magnifica Università, fare detta nomina di dette sei persone à detta Ecc.^{ma} signora in detto nome qui presente, delle quali, essa medesima Ecc.^{ma} né eligerà detti due Consoli, che doveranno esercitare tal'ufficio con quella puntualità esattezza, ed attenzione, che si ricerca su del bel principio della detta arte de panni Morcone, che doveranno fabricarsi dal detto mese di settembre 1713 in avanti, et in perpetuo in detta Terra con quel buon sistema, e regolamento stà concluso, e determinato in detti Capitoli, ed Istruzioni, ut infra, e così poi continuare in ogn'anno nel modo, come di supra con stabilirsi da detta Ecc.^{ma} signora in detto nome, la giusta, e convenevole provisione in ogn'anno a ciascheduno di detti consoli erigendi in perpetuo, che dove-

ranno assistere, e resedere nell'ore stabilite nella Casa doveran tenere in publica piazza, nel recinto, e ristretto della piazza di s. Bernardino, cioè dalla speciaria di Prozzillo, sin'alla Doana, à spese della medesima Ecc.^{ma} in detto nome, ed ivi sempre esercitare il loro officio à bollare, e zeccare li panni sudetti, e per l'applicazione, e protezione, che si ricerca dalli detti Ecc.^{mi} signori nell'inviolabile osservanza dell'affare sudetto, tanto utiloso à detto publico, colla principale, e positiva considerazione avuta alla spesa, che detti Ecc.^{mi} signori presenti, et successive futuri, doveranno fare in tener provisionati detti due Consoli, e per il salario della Casa, et spesa di piombo, bolli, e zecchi in bollare detti panni, ed ogn'altra spesa occorrerà, hanno parimente concluso in detto publico Consiglio, viva voce, et nemine penitus discrepante, che si habbia, e debbia pagare dà chi, che sia mercante, ed artefice di detti panni, senza eccezione di persona, à beneficio di detto Ecc.^{mo} signore utile Padrone di detta Terra, suoi eredi, e successori in perpetuo per ogni pezza di detti panni, che si fabricaranno dal primo di detto mese di settembre in avanti come di sopra, ed in perpetuo secondo dette Istruzioni, e Capitoli, carlini due, e per li scampoli della medesima qualità, la sua rata, come questo, ed ogn'altro appare dalla proposta e conclusione di detto Consiglio, e dalle Istruzioni, e Capitoli formati dalli detti venti deputati con detti magnifici del governo, il tenore del quale Consiglio, conclusioni, istruzioni, e capitoli è il seguente: Die quinta mensis iunij 1713 Murconi, et cum licentia Reverendi Domini Vicarij foranei ob diem festum coram Domino D. Ianuario Negro iudice, et gubernatore Terrae praedictae Murconi et proprie nelle case comuni di questa Terra loco solito, e consueto da congregarsi il Popolo per affari universale, s'è convocato publico Consiglio à suono di campana, citati ancora per il giurato di questa corte Domenico Mandato plena tutti li deputati presenti, et Domi come è solito, e dall'infrascritti magnifici mastrogiurato, ed eletti della magnifica Università nel presente semestre s'è rappresentato alle infrascritte persone, cittadini, e deputati intervenuti nel presente Consiglio, come dà molti cittadini mercanti di questa Terra era stato dato memoriale all' Ecc.^{ma} signora Principessa di Colombrano Madre, e Balia dell' Ecc.^{mo} Principe D. Francesco Carafa utile Padrone di questa predetta Terra di Morcone, pregandola acciò colla sua autorità, e sommo zelo procurasse di stabilire miglior sistema intorno alla fabrica, ed arte delli panni, che si fabricano ad uso di questa Terra di Morcone, il quale memoriale sottoscritto da molti mercanti, e cittadini è del tenore seguente:

Ecc.^{ma} signora, li sottoscritti cittadini della Terra di Morcone umilissimi schiavi, e vassalli di V.E. con supplica le espongono, come esercitandosi per essi loro l'arte di fare li panni all'uso di Cerreto, da giorno in giorno vanno discapitando di prezzo, per la loro vendita, causa che molti si fanno lecito non solo di fabricarli di malissimo lane, ma quello ch'è peggio non vi usano la solita diligenza, ed arte necessaria; di modo che vendendoli a vilissimo prezzo apportano interesse, e danno notabilij, si à particolari, come al publico, senza che vi si possa dar rimedio, se non che con la particolare assistenza di V.E. ricorreno però à suoi piedi, e la supplicano per universal loro beneficio degnarsi stabilire su tal negozio un fermo metodo, con eligere uno, o più periti, con autorità bastevole à fine riconoschino detti panni, con ammettere al bollo solamente quelli si troveranno in conformità dell'Istruzioni, si formeranno per l'Eccellenza Vostra con imponere pene à suo arbitrio à contravenienti offerendosi per ciò pagare un conveniente deritto in beneficio dell'Eccellente Casa per il stabilimento del bollo sudetto, assicurando V.E., che con questo non solamente ne haverà il merito appresso Dio Benedetto, ma altresì ne scorderà evidente l'esaltazione del suo vassallaggio, e lo riceverando da V.E. à gratia, ut Deus [seguono 39 firme], et inteso da tutti il tenore del sudetto memoriale, ed essendosi fatta matura riflessione sopra l'esposto in esso, e considerato parimente il stato miserabile, nel quale presentemente si ritrova l'arte di far panni, per causa non esercitarsi con quelle circostanze dovute; mà bensì molto adulterata mischiandosi nelle lanì, con le quali si fabricano detti panni, peluche, seù pelame, donde ne risulta, che li panni che si fabricano in questa Terra si vendono à bassissimi prezzi, e sono di malissimo qualità, et n'è risultato un grandissimo danno à questo publico, e quasi impoveriti tutti li mercanti, ed artefici di essi; quindi è che dalli sudetti Deputati, e da tutti si è stimato esser precisa necessità di

dare pronto rimedio alla fabrica, ed arte delli sudetti panni, acciò questo publico, possa ricevere l'utile, ed avanzo, che mediante la gratia di Dio, certamente si spera, e da tutti unica voce s'è concluso, e stabilito darsi buon sistema, e regola per la buona fabrica de panni di questa Terra, con proibirsi affatto l'uso della pilucca, seù pelama di qualsivoglia sorte si sia, con supplicarsi similmente la sudetta Ecc.^{ma} signora Principessa per la sua protezione, e solito suo zelo, per la buona esequitione e condotta di questo affare e di quanto s'è concluso in ordine alla medesima arte, e fabrica di panni, et si stabilirà, e per maggior vigore, e fermezza del stabilimento sudetto e di quanto in futuro si doverà stabilire per il maggior avanzo di detta arte, per lo qual'effetto s'è concluso, e stabilito, che dal venturo mese di settembre del corrent'anno, ed in futurum s'habbia à principiare la fabrica di detti panni ad uso di questa Terra, secondo l'Istruzioni, che si devono formare per questo effetto dell'infrascritti venti Deputati e dalli magnifici mastrogiurato, ed eletti destinati in questo publico Consiglio à quali si l'è data tutta l'autorità necessaria, per cio fare, le quali istruzionij s'habbiano inviolabilmente in ogni futuro tempo ad osservare, ed eseguire, secondo la loro forma, continenza, e tenore, e similmente s'è concluso, che in ogn'anno nel giorno della festività del Glorioso s. Bernardino nostro protettore dalli magnifici del Reggimento, che prò tempore saranno, s'habbiano da nominare sei persone mercanti abili, ed idonei à detta Ecc.^{ma} signora Principessa Balia del detto Ecc.^{mo} signor Principe, ed alli suoi eredi, e successori in futurum, de quali sei persone che si noninerando in ogn'anno, ne debbiano eligere due, li quali doveranno essere Consoli di detta arte, et essendosi parimente considerato l'applicazione, e protectione, che si ricerca delli detti Ecc.^{mi} signori in questo affare di tant'utile di questo publico, come anche la spesa, che doveranno fare per la provisione delli sudetti due Consoli, e per la casa dove quelli doveranno nell'ore stabilite esercitare il loro officio, e per la spesa del piombo per bollare detti panni, zecchi, ed ogn'altra spesa, che occorrerà per quest'effetto, s'è concluso viva voce nemine discrepante, che per ogni pezza di panno, che si fabricarà dal primo del sudetto mese di settembre in avanti, et in futurum se paghi a detto Ecc.^{mo} signor Principe nostro Padrone, e suoi eredi, e successori carlini due, com'anche la rata di essi per gli scampoli che si faranno à tenore delle Istruzioni, e Capitoli, che si formeranno dalli sudetti venti Deputati mastrogiurato, ed eletti del governo, e tutto ciò anco in riguardo dell'infinite obbligazioni, che questo publico conserva non meno alla memoria del quondam Ecc.^{mo} signor Principe, che alla detta Ecc.^{ma} Principessa sua moglie, ed gratie che giornalmente compartisce à questo publico, il quale anche ne spera la continuazione dell'odierno Ecc.^{mo} signor Principe suo figlio, laonde di quanto di sopra s'è concluso s'è data piena facoltà alli magnifici del governo di stipularne publico Istrumento per futura cautela, ed ottenerne Regio Assenso quando vi fusse bisogno, Com'anche nel presente Consiglio viva voce, et pari voto sono stati eletti in formare le debite Istruzioni, e Capitola-zioni per il detto stabilimento dell'arte, e buona fabbrica de panni sudetti, l'infrascritte persone nella maniera di sopra enunciata, e sono: [seguono i nomi dei 20 Deputati]. A' quali s'è data l'omnimoda potestà, e facoltà da tutti l'infrascritti cittadini deputati, e non deputati intervenuti in questo presente Consiglio, nel modo, e forma stà concluso di sopra [seguono i nomi del governatore, del mastrogiurato e dei sei eletti]. Nomi de cittadini deputati, e non deputati intervenuti al detto Consiglio: [seguono i nomi di altri 82 presenti nel Consiglio].

Istruzioni formate per la fabrica, e buona costruzione delli panni di questa Terra di Morcone dalli Deputati, Mastrogiurato ed eletti della medesima Terra del tenor seguente:

- I - Che nella costruzione, e fabrica de panni di questa Terra di Morcone, non si habbia a ponere pilucca, seù pelame, proibendosi affatto l'uso di essa, e di mescolarsi con lana nella fabrica di detti panni.
- II - Che la pilucca sudetta s'intenda, tanto per quella, che esce dalli panni nelle balchiere, quanto la serrettatura, cardatura, azimatura, e spigolatura.

Corporazioni extranninarie

III – Che i panni, che si fabricaranno, s'habbiano da fare di lana, e mezza lana, pelatura, e scarti di pecore gentili, conforme parerà à gli mercanti di questa Terra.

IV – Che l'ordituro per ordire i detti panni, non debbia essere più lungo di sette braccia all'uso di questa Terra di Morcone, il qual braccio è di palmi due ed un terzo, ed ogni dieci braccia compongono tre canne, la qual canna s'intenda di palmi otto, e che si abbiano da fare duodeci poste, e se più ad arbitrio di mercanti, e che la posta habbia da essere di quaranta file.

V – Che li panni non possono farsi più lunghi di pertiche quindici, di braccia sette la pertica.

VI – Che detti panni orditi non possano mettersi in pettine almeno di palmi cinque.

VII – Che finiti, e tessuti i panni, s'abbia da misurare, e ritrovandosi per lunghezza più delle quindici pertiche alla detta raggione di braccia sette la pertica, non si debbiano ammettere à bollo, però se il panno si ritrovasse solamente di pertiche quindici, e mezzo, di modo che l'eccesso sudetto non fusse più di mezza pertica, che sono braccia tre, e mezzo, in tal caso possa porsi al bollo e ne attribuirsi a contravvenzione.

VIII – Che finiti di tessere i panni si debbiano misurare anche la loro larghezza, e che non abbiano da essere meno di palmi di palmi quattro, e mezzo meno un deto.

IX – Che nel bollo, seù cartella, s'abbiano da contare, se le fila siano quaranta la posta.

X – Che sia permesso ad ogn'uno di far scampoli purché si faccino di duodeci poste, come di sopra, e della stessa qualità, e bontà espressa.

XI – Che la tessitrice, che tesseranno i panni, come s'è detto di sopra, habbiano da metterli palmi cinque larghi in pettini, in modo che s'habbiano a ritrovare in misura, doppo tessuti, palmi quattro, e mezzo meno un deto, e ritrovandosi meno dalli Consoli, e ciò fusse accaduto per malizia delle sudette tessitrici, le medesime abbiano a soggiacere alla pena della perdita de loro mercedi, che si li pagano per causa della tessitura, ed anco di un mese di carceri, e per conoscersi la di loro malizia, ò mancanza, si proibisce alle medesime, doppo spezzati li panni dalli pettini di levare li pedini dalli detti pettini, acciò li Consoli possono andare à riconoscerli, e comprovati detti pedini con le fila delli panni, ritrovandosi le fila giuste nelli panni, e meno ne pettini, in tal caso li Padroni delli panni non habbiano a soggiacere à pena alcuna, ma solo le dette tessitrici, e così anco quando si ritrovassero posti nelli pettini meno di cinque palmi, nella qual pena habbiano anco a soggiacere se poneranno detti panni meno di duodeci poste, e meno di quaranta fila la posta, e più di quindici pertiche.

XII – Che ciascheduno delli mercanti, o d'altra persona, che sia costruttore di panni, li quali trasgredissero li Capitoli sudetti, e quanto in essi si contiene in ciascheduna parte; cioè ò fabricando panni con la sopraccennata pilucca, ò ordendo meno delle duodeci poste, ò che le poste fussero meno di quaranta fila per ciascheduna posta, ò che fussero più de quindici pertiche, ò che fussero più di sette braccia la pertica debbiano li contravenienti soggiacere alla pena di ducati quattro per ciascheduno panno, ed ammettersi al bollo; Però quelli che fabricaranno panni con la sopradetta pilucca debbiano soggiacere alla perdita delli panni, e solo sia permesso farsi balcare, e doppo dispensarsi à poveri coll'intervento delli magnifici del Reggimento di questa Terra.

XIII – Che niuno delli mercanti, li quali fabbricano panni possano andare a balcare panni, e tingerli fuori di questa Terra di Morcone, se non con espressa licenza delli Consoli, ò con il bollo, seù bollettino, sotto la pena di docati quattro, per ogni pezza di panno.

XIV – Si proibisce à tutti li cittadini, e mercanti di questa Terra di Morcone di fare tessere, e fabbricare panni all'uso della medesima Terra, fuori di essa, e doppo introdurli a balcare nelle balchiere di questa medesima Terra, e tutto ciò per evitare le frodi, che si possono commettere, sotto la pena di ducati quattro per ciascheduna pezza nel caso di contravvenzioni.

XV – Che niuno cardatore possa cardar lana per la costruzione de panni nel quale vi fusse mescolata la sopra espressa pilucca, sotto la pena di ducati quattro per ciascheduna volta che contravenirà.

XVI – Che tutte le pene di sopra comminate, ed espresse nelli casi di contravvenzioni, si abbiano

da applicare la metà di esse alla Ecc.^{ma} Casa del nostro Ecc.^{mo} signor Principe, e l'altra metà di esse, debbiano li Consoli della detta Arte, con intendimento, ed intervento delli magnifici del Reggimento di questa Università impiegarla in beneficio della chiesa di s. Bernardino, jus patronato di questa Università, ò in altro uso pio, come loro parerà.

XVII – S'è parimenti stabilito in esecuzione del concluso del sudetto Parlamento, che per ogni pezza di panno, che si fabricarà in questa Terra di Morcone della qualità di sopra espressa s'abbia à pagare carlini due in beneficio dell' Ecc.^{mo} signor Principe di Colombrano nostro utile Padrone, e delli suoi eredi, e successori in perpetuo; com'anche di tutti i scampoli si faranno per la loro rata, supplicandola umilmente ad interponere la loro autorità per l'esecuzione, e puntuale osservanza di quanto s'è disposto intorno al convenuto, e stabilito per la buona fabrica, e costruzione delli sopradetti panni che si stima essere di molto utile, e sollievo di tutto questo publico.

XVIII – S'è stabilito per il buon sistema dell'arte di panni di questa Terra di Morcone s'abbia dal governo di questa medesima Terra di Morcone, in ogn'anno nella festività del glorioso santo Bernardino nostro protettore à fare la nomina di sei persone di tutta bontà di detta Terra di Morcone, abili, ed idonei all' Ecc.^{mo} signor Principe, ed alli suoi successori, acciò da quelli, che si nomineranno ne possa eligere due à sua elettione, per dovere esercitare l'ufficio di Consoli della detta arte per lo spazio d'un'anno da principiare in ogni prima di settembre di ciasched'un'anno incominciando dal primo del venturo mese di settembre del corrente anno 1713, e perché la nomina che far si doveva nel passato mese di maggio, non potè farsi, perciò s'è stabilito, per questo sol'anno doversi fare presentemente à detta Ecc.^{ma} signora Principessa Madre, e Balia del detto odierno Ecc.^{mo} signor Principe, per fare l'elettione di detti due Consoli, à quali Consoli habbia la detta Ecc.^{ma} signora Principessa in detto nome stabilirli quella conveniente provisione, che li parerà convenevole, com'anche la spesa vi vorrà, per il piombo occorrerà, per il bollo da farsi coll'impresa dell'Ecc.^{ma} Casa Carafa da una parte, e dall'altra coll'impresa della nostra Università ed ogn'altra spesa, che occorrerà, ed affitto della casa, dove doveranno risedere li sudetti Consoli, la qual casa, per comune comodo debbia sempre essere nel ristretto in piazza publica: dalla speciarìa di Prozzillo in avanti fin'alla piazza di santo Bernardino.

XIX – Che ogni mercante, e persona, che fabricarà panni in questa nostra Terra di Morcone, e scampoli, balcati che saranno debbia à mandarli à bollare col bollo di piombo, ò venuto dalla banchiera, ò prima, ò dopo tento, ò prima d'azzimarsi, ò doppo ad arbitrio di quelli che fabricaranno detti panni.

XX – Che tutta la cognizione delli difetti, che possono accadere nella costruzione, e fabrica delli sudetti panni, così si fussero male scardati, mali filati, mali tessuti, mali balcati, mali tenti, azzimati, ed incartonati, precedente con questo de i proprij padroni di lana, e panni, e per ogn'altra colpa, e difetto, sia la detta cognizione delli sudetti Consoli, con tutta l'autorità bastevole per punire, e determinare quello li pareno di dovere oretenus, senza figura di giudizio, ed accadendo di doversi determinare cosa, che vi entri articolo legale, l'habbia à fare colla consulta, e parere di un dottore approvato eligendo similmente da detta Ecc.^{ma} signora Principessa Balia del detto Ecc.^{mo} signor Principe, le quali cause, che forsi accadessero debbiano attitarsi dall'ordinarij Mastro d'Atti della corte di detta Terra, e così sempre si doverà osservare in futurum; ed in ogni caso di aggravio si debbia avere ricorso dall'ordinario Governatore di detta Terra, il quale habbia riconoscere, e determinare quello sarà di giustizia similmente oretenus.

XXI – Che li Consoli sudetti erigendi abbiano, e debbiano essere persone timorose di Dio, e di tutta buona qualità, e che habbiano, e debbiano assistere nella stanza, e casa destinanda di detto bollo, con fare libro chiaro, lucido, e fedele di tutti i panni, che si bullaranno, e nel caso che detti Consoli ammettessero al bollo panni che non fussero fabricati delle qualità espressate, anche che fussero proprij di essi Consoli, in tali casi, ed in ogni altro di difetto, siano subito detti Consoli privati dello loro officio, e tenuti alla pena di ducati duodeci da applicarsi come di sopra.

XXII – Che il pagamento di carlini due per ogni pezza di panno che si fabricarà in questa nostra Terra,

e della rata per li scampoli stabiliti pagarsi come sopra, s'habbia à pagare terzo per terzo, cioè in ogni quattro mesi in fine, secondo la nota che doveranno dare li sudetti Consoli estratta dal loro libro al magnifico agente dell'Ecc.^{ma} Casa del detto Ecc.^{mo} signor Principe, per potersi fare esigere colla dovuta puntualità, ed equità, per il qual'effetto si supplica l'Ecc.^{ma} signora Principessa acciò che tutte le cose stabilite intorno alla sudetta fabrica di panni abbia maggior esecuzione, ed osservanza di non permettere di affittarsi la sua esazione, ma quella farla esigere nel modo espresso.

XXIII – Che le bollette, seù nizzi, che doveranno farsi dalli detti Consoli, non siano punto dissimili, e che si regolano con quella formalità che si pratica da gabbelloti di panni della stessa Università colle tessitrici, e così debbia farsi anche con li balchieri, e che il detto pagamento di carlini due debbia sempre essere separato da quello della sudetta gabella, e che li Consoli eligendi non possono affittare la medesima gabella ò imponere nell'accensione di candela della detta gabella, né per loro, né per intermezza persona, né affittatori di detta gabella de panni di detta Università nel tempo dell'affitto possono essere eletti Consoli, ad effetto che si mantenghi sempre separato il diritto di detto bollo e gabella.

XXIV – Che per maggiore esecuzione delle cose di sopra stabilite, in ordine alla fabrica delli sudetti panni, tutti l'artefici devono compiere con il loro dovere all'osservanza precisa di quanto s'è espresso, cioè balchieri, tentori, azzimatori, e cartonieri, affittatori delle balchiere, tinte, e cartoniere dell'Ecc.^{ma} Casa siano tenuti all'osservanza del detto stabilito, sotto le sudette pene di sopra espresse, le quali inviolabilmente si doveranno esigere senza eccezioni di persona alcuna.

XXV – Che in niuno futuro tempo si debbia permettere di fabricare panni all'uso di questa Terra di Morcone, se non nella maniera espressata, e convenuta nelli presenti capitoli, acciò colla buona fabrica di essi possa questo publico ricevere quello sollievo, ed aumento che mercè alla gratia Divina /si spera/ mediante anco il buon zelo, ed applicazione dell'Ecc.^{ma} signora Principessa come dall'Ecc.^{mo} odierno signor Principe, e delli suoi successori in appresso similmente lo sperano, e che giamai possa permettersi di fabbricare detti panni in altra forma, e maniera, che di quella già stabilita, come espressamente ne preghiamo, e porgiamo le nostre suppliche alla detta Ecc.^{ma} signora Principessa, per l'inviolabile, e perpetua osservanza di quanto per quest'effetto s'è stabilito; imperciò che per questo solo oggetto s'è stabilito il pagamento di detti due carlini per pezza di panno, come di sopra.

XXVI – Che conoscendosi in ogni futuro tempo di doversi aggiornare, dichiarare, e riformare le cose già stabilite intorno alla costruzione, e fabrica delli sudetti panni, si possano sempre fare, per maggiore accerto, ed utilità della sudetta arte [seguono le firme del mastrogiurato, dei sei eletti, dei venti deputati e la richiesta di Regio Assenso] (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 72).

2.2 Arte della Seta*

Il 5 ottobre 1477 con «Bando e comandamento da parte della maestà del signor re Fernando» veniva ufficialmente istituita a Napoli l'Arte della Seta¹, ritenuta la più importante delle corporazioni napoletane. La capitale, dunque, assurge ad unico centro del regno autorizzato ad esercitare l'Arte², che veniva a configurarsi come una struttura permanente con un proprio organico e un proprio regolamento.

Il compito della nuova struttura era quello di «rappresentare e guidare la manifattura, controllandone e assicurandone il funzionamento attraverso i suoi più diretti amministratori»³.

L'Arte era retta da tre Consoli, un mercante del regno, un mercante straniero e un tessitore, cittadino napoletano, prescelti a maggioranza dai rappresentanti del ceto mercantile e del ceto artigiano⁴. Come per la maggior parte delle Arti, i Consoli duravano in carica un anno.

¹ Nel 1445 Alfonso I d'Aragona, «primo restauratore dell'arte serica in Napoli», concesse privilegi e franchigie alla capitale e alla città di Catanzaro. «In quel secolo d'oro dell'arte serica italiana, quando gli artigiani valentissimi di Firenze, di Venezia, di Lucca, di Genova venivano disputati da Luigi XI di Francia, dai Visconti e dagli Sforza di Milano, e Ludovico il Moro faceva del gelso un simbolo della sua Corte, Ferdinando d'Aragona, consigliato dal suo valoroso segretario Antonello Petrucci da Teano, ardito nostro precursore del Colbertismo, nel mentre, nel 1458, riconfermava le franchigie concesse dal suo predecessore, faceva venire in Napoli i più esperti artefici forestieri, concedendo loro franchigia doganale per l'introduzione di materie prime ed attrezzi, diritti di cittadinanza, impunità per i delitti commessi e privilegi di giurisdizione e di spada. Furono così dal Sovrano convenuti Capitoli con Marino di Cataponte da Venezia (1465), Francesco di Nerone (1474) e Girolamo Goriantino fiorentino, Pietro Conversi genovese (1475) e tali Luigi e Francesco Coppola di Napoli, tutti capi d'arte che menavano con loro dalle città di origine i più provetti operai» (G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli e la Colonia di S. Leucio*, Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli - *Monografie economiche* -, X, Napoli 1932, pp. 16-17). Sullo stesso argomento cfr. anche Idem, *Statuti dell'Arte della Seta a Napoli e la legislazione della Colonia di San Leucio*, Napoli 1933; Idem, *Le origini dell'industria della seta nell'Italia Meridionale*, Napoli 1953.

² Il provvedimento di Ferrante d'Aragona è in *Bando et Comandamento da parte dell'Ill.mo D. Ferrando*, 5 maggio 1488, in R. PESCIONE, *Il Tribunale dell'Arte della Seta in Napoli*, Napoli 1923, pp. 133-135.

³ R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna*, Roma 2009, p. 24.

⁴ Il 18 novembre 1523, in virtù degli «Ordini et provisioni fatte per la Regia Camera de la Summaria da osservarsi per li mercanti napoletani et forastieri et tessitori dell'Arte de la seta, per buon regimento, manutenzione et governo di detta arte», mutò la composizione dei tre Consoli, che dovevano essere un tessitore, un mercante napoletano e un mercante straniero; lo Statuto del 1647 contempla che i Consoli siano un tessitore, un mercante di drappi e uno straniero (Ibidem).

Benché le categorie operative del settore serico fossero mercanti, maestri e lavoranti, lo strumento statutario esaltava il ruolo dei mercanti che, prevalenti nelle decisioni dell'Arte, detenevano il controllo del processo produttivo.

Una modificazione nella struttura direttiva dell'Arte si ebbe nel 1581 con l'ingresso nell'organo gestionale di sei Deputati, funzionari che insieme ai Consoli fissavano, con l'intervento di un rappresentante della Sommara, i quantitativi di seta greggia da destinare alla manifattura e quelli da investire nell'esportazione. Prescelti tra i cittadini napoletani o immigrati naturalizzati, i Deputati dovevano rappresentare le principali categorie dell'Arte: mercanti (due), tessitori (due), filatori (uno) e tintori (uno)⁵. Altro compito non secondario di Consoli e Deputati era quello dell'amministrazione del Conservatorio, struttura assistenziale istituita nel 1482⁶.

Col provvedimento del 1477 ai mercanti, maestri e lavoranti dell'Arte veniva imposto l'obbligo dell'iscrizione nel Libro della Matricola. Condizione che, previa autorizzazione dei Consoli, consentiva ai mercanti e ai maestri di estrarre dalla dogana di Napoli seta in franchigia da utilizzare esclusivamente nella produzione di stoffe.

Con lo stesso provvedimento si istituiva il Tribunale dell'Arte, presso il quale gli appartenenti, mercanti e maestri, venivano giudicati per modeste controversie. La funzione giurisdizionale veniva esercitata dai Consoli. Per gravi violazioni gli aventi causa potevano ricorrere alla Camera della Sommara e al Consiglio Collaterale.

Nel Bando del 1477, per l'ingresso all'Arte da parte di mercanti, maestri e lavoranti, non furono stabilite limitazioni in materia di competenze tecniche e professionali. A parte il versamento di una tassa di entrata corrispondente a 5 carlini per i maestri tessitori e un tari per i lavoranti. Nessun contributo, invece, fu fissato per i mercanti. Tuttavia, gli operatori dell'Arte erano tenuti a declinare informazioni relative all'ubicazione della bottega, al numero degli strumenti di lavoro (filatoi e telai), alla dislocazione di tali strumenti nell'ambito della bottega.

Nuove norme più restrittive a carico degli immatricolati furono stabilite nel 1523 per l'iscrizione alla matricola. In primo luogo il superamento di un esame di abilitazione all'Arte in presenza dei Consoli a maggioranza e il possesso di alcuni requisiti, come quello di non essere indigenti e di costumi morigerati⁷.

⁵ Ivi, pp. 24-25.

⁶ Nell'anno della fondazione le figlie povere dell'Arte «vennero ricoverate in un Conservatorio presso la chiesa dei ss. Filippo e Giacomo fondata dall'Università dell'Arte, riconosciuta con breve di Clemente VII del 1523, nell'Orto del conte di Maddaloni, presso la Chiesa della Madonna della Scala, e in pochi anni vi si raccolsero più di cento fanciulle» (G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli*, cit., p. 17).

⁷ Cfr. nota 4.

Tuttavia, nonostante i ferrei controlli, soprattutto da parte della Sommaria, non mancarono le iscrizioni abusive da parte di mercanti e maestri stranieri, che si iscrivevano all'Arte soprattutto per beneficiare delle esenzioni previste dai bandi.

Con la «*Concordia*» del 1580, un accordo tra Fisco, Dogana, appaltatori di gabelle sulla seta e Arte della Seta, fu stabilito non solo che tutta la seta greggia prodotta nel regno doveva restare nella capitale per essere ivi lavorata, ma anche che la lavorazione oltre alle stoffe doveva estendersi a «qualsiasi lavoro di filatoio» destinato all'esportazione. Situazione che, contraddicendo le precedenti prescrizioni, incoraggiava le parti in causa (Sommaria, Consolato dell'Arte, dogana di Napoli e appaltatori delle gabelle) ad incrementare il numero delle immatricolazioni.

Tale nuova situazione condusse ad una diversificazione della produzione di manufatti di seta; non più esclusivamente drappi pregiati, come originariamente prescritto dal Governo, ma soprattutto filati e minuterie che andarono a costituire alla fine della prima metà del Seicento il contingente più elevato della produzione serica.

In seguito alla stessa *Concordia* del 1580 si allentarono anche tutte le forme di controllo e di limitazioni prescritte per le immatricolazioni, che divennero pressoché «libere», con conseguenti disagi tra gli appartenenti all'Arte. Per cui nel 1648 si rese necessaria la stipula di una nuova Capitolazione che, nell'estromettere i Consoli in materia di immatricolazioni, trasferiva tale attribuzione ai Deputati dell'Arte delle piazze, che riproposero l'esame degli aspiranti per verificarne l'idoneità. Circostanza che favorì la contrazione degli operatori⁸.

Nella prima parte del presente lavoro è stato già messa in evidenza la tendenza generale secondo la quale nei corpi d'arte era riconosciuto ai matricolati uno spazio di rappresentanza nelle piazze popolari, almeno fino alla prima metà del Cinquecento. Riconoscimento messo in discussione in seguito, a partire dalla seconda metà del secolo, con le chiusure patrizie, che esclusero i corporati dai governi cittadini, ad eccezione dei Consoli dell'Arte della Seta di Napoli, la cui esclusione dal governo della piazza popolare si compì agli inizi del Seicento⁹.

⁸ R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, cit., pp. 31-33.

⁹ Una conferma di tale tendenza è evidenziata da una pista esplorativa posta in essere dalla De Nardo, che ha svolto una comparazione degli elenchi degli eletti Consoli dell'Arte serica e degli Eletti del Popolo allo scopo di individuare il livello di inclusione nella sfera dell'élite di potere dei popolari. Ebbene, «con un certo margine di certezza», emerge «che i consoli dell'Arte della Seta per tutto il Cinquecento e fino ai primi decenni del Seicento accedono alla carica più importante di Eletti del Popolo e viceversa» (A. DE NARDO, *Primi approcci sulla corporazione dell'Arte della seta di Napoli*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 260-261).

Tale situazione riguarda un processo che coinvolgeva tutte le città del Mezzogiorno, e che era stato introdotto proprio dalle serrate aristocratiche. Le chiusure patrizie, infatti, determinarono non solo un maggior peso della nobiltà urbana rispetto ai popolari, ma esclusero nel contempo le corporazioni dalla rappresentanza delle piazze popolari. Pertanto nelle città del regno di Napoli le corporazioni non riuscirono a trasmettere nessun elemento significativo di autocoscienza tale da essere recepito nell'identità cittadina¹⁰.

Il numero delle immatricolazioni di mercanti e maestri dell'Arte della Seta, tra Cinquecento e Seicento, costituisce un dato importante per stabilire le fasi di declino e di rilancio dell'attività, benché il dato sia da ritenere condizionato anche dai criteri di accesso all'Arte.

Sulla scorta delle liste degli iscritti alla matricola dell'Arte della Seta dei periodi 1514-1654 e 1707-1734, rilevati dalla Ragosta dai Libri delle Matricole custoditi presso l'Archivio di Stato di Napoli, si è proceduto all'elaborazione di un diagramma relativo alle fluttuazioni degli immatricolati nei periodi considerati (*fig. 4*)¹¹.

Dal grafico, in primo luogo, emerge una migliore performance dei mercanti rispetto ai maestri, sia nella fase ascendente che discendente dei profili. Dalle immatricolazioni registrate tra il 1515 e il 1544 si denota una prevalenza di maestri rispetto ai mercanti, un trend che si inverte negli anni successivi con un andamento quasi parallelo tra le due rappresentazioni, a conferma di un comune destino delle due categorie¹². Dai diagrammi relativi alle immatricolazioni del periodo 1707-

¹⁰ G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 27. Sull'argomento cfr. anche M. BERENGO, *L'Europa delle Città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età Moderna*, Torino 1999.

¹¹ I dati sono riportati in R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, cit., pp. 97, 157. L'autrice, che esprime i dati in tabella in serie decennali (periodo 1515-1654), li rappresenta poi in un diagramma con scansioni annuali, un risultato che avrebbe dovuto semplificare la lettura delle serie decennali, ma che in realtà è di modesto effetto, anche per l'accavallamento degli esiti delle matricole dei mercanti e dei maestri.

¹² A tal proposito è stato calcolato il rapporto tra il numero dei mercanti e il numero dei maestri sulle serie decennali proposte dalla Ragosta, con i seguenti risultati:

Anni	Mercanti/maestri	Anni	Mercanti/maestri
1515-24	1,06	1585-94	2,32
1525-34	0,93	1595-04	2,28
1535-44	0,76	1605-14	1,80
1545-54	1,32	1615-24	1,99
1555-64	1,75	1625-34	2,16
1565-74	2,77	1635-44	2,17
1575-84	1,86	1645-54	3,37




Fig. 4 - Performance degli immatricolati all'Arte della Seta dai Libri delle Matricole.

Come può notarsi, dopo un iniziale equilibrio del numero di mercanti e maestri, a partire dal decennio 1555-1564 il numero dei mercanti tende a raddoppiare rispetto a quello dei maestri, fino a triplicare nel decennio 1645-1654.

Ruggiero Romano attribuisce tali scarti a trasferimenti di categoria, che si verificavano con una certa regolarità, ad «ambizioni di pseudo-ascesa sociale» che portavano ad invertire il rapporto numerico sia tra «maestri» e «lavoranti» che tra «mercanti» e «maestri», nei due casi a vantaggio dei primi. Si determinò pertanto dopo la metà del Cinquecento un progressivo e costante aumento dei mercanti a detrimento delle due altre categorie, una tendenza che portò l'industria della seta negli anni successivi ad esaurire progressivamente la sua espansione (R. ROMANO, *Napoli: dal Vicereame al Regno*, Torino 1976, p. 15. Sull'argomento cfr. anche L. DE ROSA, *Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza*, Milano 1987, p. 53).

1734 emerge una netta flessione rispetto alle immatricolazioni del periodo precedente, anche in questo caso con un profilo iniziale ascendente e uno successivo discendente, con una prevalenza però dei maestri rispetto ai mercanti (906 contro 730)¹³.

Relativamente al primo settore del grafico, e in riferimento alla fase di rapida ascesa delle immatricolazioni tra i decenni 1545-1594 e 1707-1725, si segnala che siamo al cospetto di un momento congiunturale favorevole dell'economia non solo napoletana, ma anche di quella di altre città d'Italia e d'Europa, in considerazione del fatto che - sostiene Ruggero Romano - la curva dei prezzi più significativa era certamente quella del grano. Il movimento di rialzo sembra manifestarsi con sufficiente decisione a partire dagli anni Quaranta del XVI secolo per arrestarsi intorno agli anni Novanta¹⁴. Tesi confermata da Aurelio Musi. Il quale, a proposito della «rivoluzione dei prezzi» del periodo considerato, afferma che gli effetti positivi furono influenzati dalla favorevole congiuntura dell'economia internazionale che ebbe riflessi anche sulla «breve estate di S. Martino» dell'economia del Mezzogiorno¹⁵.

In riferimento ancora alla fig. 4, il declino delle immatricolazioni si delinea tra fine 500 e inizi 600. La Visceglia, nel confermare l'inizio della crisi dell'Arte della Seta a partire dagli ultimi anni del 1580, l'attribuisce al parere negativo espresso dalla Sommara alla proposta di Filippo II circa la convenienza per il patrimonio regio dell'acquisto della gabella della seta di Calabria appannaggio del principe di Bisignano. Tuttavia, a penalizzare l'Arte, la stessa Visceglia segnala la concorrenza delle sete siciliane, «perfette e lavorate più nettamente», e l'espansione della gelsicoltura nell'Italia del Nord¹⁶.

La stessa Camera della Sommara, tra XVI e XVII secolo, attua «una politica di modernizzazione statale» finalizzata alla creazione di uno «stato fiscale» attraverso

¹³ Un elenco di 28 annate, suddivise in grafico in tre serie: 1707-1716, 1717-1725, 1726-1734; come si noterà, la prima comprende i dati relativi ad un decennio, le altre due dati relativi ad un novennio. In questo secondo caso il grafico non rispecchia fedelmente il trend delle due serie annuali per la presenza di grossi scarti del numero di matricolati in ambedue le serie in determinati anni (1717, 1718 e 1722).

¹⁴ R. ROMANO, *La storia economica. Dal sec. XIV al Settecento*, in *Storia d'Italia Einaudi*, vol. 2**, Torino 1974, p. 1813 e ss.

¹⁵ Musi, sulla scorta di alcuni relevi, stima in ascesa gli indici della produzione fino agli anni Trenta del Seicento; situa, invece, le prime punte di crisi nel decennio 1637-1647 (A. MUSI, *Il Principato Citeriore nella crisi del XVII secolo*, in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Bari 1981, p. 175).

¹⁶ M.A. VISCEGLIA, *Commercio estero e commercio peninsulare*, in *Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell'età della transizione. Stato, finanza ed economia (1650-1760)*, a cura di L. De Rosa - M. Enciso Recio, Napoli 1997, pp. 106-107. Il documento relativo alla consulta della Sommara è stato per la prima volta segnalato in G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli 1992, p. 355.

un serrato controllo dei privilegi fiscali e baronali delle città. Un'azione che nei primi decenni del Seicento determinò un ridimensionamento di oltre venti privilegi di cittadinanza di altrettante città del regno, che davano luogo ad altrettante esenzioni fiscali, ad eccezione della capitale e di Cava¹⁷.

Il periodo espansivo dell'Arte lungo il Cinquecento coincide con una forte coesione sociale tra gli addetti, che si trasforma in conflittualità con l'affacciarsi della crisi, come emerge dal numero dei processi discussi dal Tribunale dell'Arte. Conflittualità che coincise con l'allentarsi dei controlli sulle nuove immatricolazioni in un periodo di crescita del volume di seta lavorata nella capitale.

È in questo clima che si consolida il ruolo del mercante il quale si pone «al centro del processo produttivo divenendo l'indispensabile anello di collegamento fra mercato e mondo del lavoro»¹⁸.

Situazione che conferendogli una posizione di potere all'interno dell'Arte lo porta ad entrare in conflitto con le altre maestranze, e con i tessitori in particolare. I motivi del contendere si dividevano tra le rimostranze dei tessitori, secondo i quali le retribuzioni non rispettavano gli standard pattuiti negli Statuti originari, e le accuse dei mercanti relative alle frodi e ai furti posti in essere dai tessitori per risarcirsi delle mancate retribuzioni. In questo particolare contesto i Consoli si allearono con i mercanti. Un atteggiamento che determinò il ricompattamento delle categorie artigiane, e in particolare di tessitori e filatori, che si allearono per la riconquista della loro autonomia professionale.

Tali contrasti si acuirono maggiormente negli anni Trenta del Seicento, in concomitanza della contrazione delle esportazioni dei tessuti e dell'aumento delle esportazioni di seta greggia favorita dai Consoli dell'Arte.

Il culmine del conflitto si ebbe all'epoca dei moti masanielliani. La rivolta portò tessitori e filatori ad armarsi contro mercanti e Consoli, ai quali sottrassero tutte le scritture e i privilegi dell'Arte; inoltre, per avere giustizia, ricorsero al viceré e al presidente della Camera della Sommaria. Le loro istanze riguardavano soprattutto il possesso dei telai da parte dei mercanti e l'esercizio della tessitura fuori città, pratiche che avevano accentuato la concorrenza nei confronti dei tessitori iscritti all'Arte e l'abbassamento delle tariffe stabilite negli Statuti.

In concreto, le rimostranze degli artigiani puntavano ad un ribaltamento dei ruoli, con richieste che miravano all'affermazione del mondo artigiano su quello mercantile.

¹⁷ G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 39.

¹⁸ R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, cit., pp. 121-122.

Il nuovo Statuto, predisposto nel 1647 dai tessitori con l'intento di conquistare posizioni che li riportassero al centro del processo produttivo, fu approvato dalla Camera della Sommaria e ratificato dal re¹⁹. Le azioni poste in essere dall'ala soccombente dell'Arte mutarono solo in parte i rapporti di forza con i Consoli e i mercanti. I contrasti, infatti, si riaccessero nel 1680 allorché i tessitori ripresero le ostilità contro i mercanti accusati questa volta di danneggiare la manifattura commissionando prodotti di scarsa qualità.

Un conflitto insanabile che in parallelo vide contrapposti mercanti e tintori di nero. Questi ultimi nel 1642 presentarono alla Sommaria un progetto di «monopolio con comunità di mercede», una proposta rivoluzionaria attraverso la quale si puntava a contrastare la concorrenza interna. Il progetto, probabilmente ispirato da Giulio Genoino, presidente della Camera della Sommaria durante i moti masanieliani, fu approvato dal viceré nel 1678, ma prontamente avversato dai mercanti che «nel monopolio vedevano negato il principio della “concorrenza”».

I tintori di nero l'anno successivo ricorsero direttamente al re di Spagna, il quale accolse le loro proposte. Decisione che incoraggiò i tintori di colori ad inoltrare al sovrano una analoga richiesta. Nonostante i vari tentativi attivati presso il sovrano dai Consoli e dai mercanti, la gestione collettiva della tintura di nero si protrasse fino al 1691, anno in cui il Consiglio Collaterale ripristinò il principio della concorrenza in seguito ai numerosi maneggi posti in essere dai competitori dei tintori²⁰.

Catanzaro e Cava, dopo Napoli, tutelati da importanti privilegi, vanno considerati anch'essi centri di eccellenza dell'Arte della Seta (per la loro peculiarità si riportano nell'Appendice C i Capitoli, costituzioni ed ordini della nobile Arte della Seta di Catanzaro dell'anno 1719).

Catanzaro è la seconda città del regno ad ottenere il Consolato dell'Arte con diploma del 30 marzo 1519, dopo che già Federico d'Aragona nel 1497 e Ferdinando il Cattolico nel 1507 avevano confermato precedenti privilegi. «La richiesta e la concessione del consolato erano importanti come testimonianza dello sviluppo raggiunto in pochi decenni dalla manifattura locale e come garanzia di uno sviluppo ulteriore»²¹. In seguito anche Cosenza chiese l'istituzione del Consolato, che

¹⁹ Ivi, pp. 123-124. Nel nuovo Statuto i tessitori rivendicavano controlli più rigidi sulle immatricolazioni; l'assegnazione delle cariche istituzionali ai figli dell'Arte; la possibilità di costituirsi in Confraternite con finalità assistenziali e solidaristiche ecc.

²⁰ Ivi, pp. 125-130.

²¹ G. GALASSO, *Economia e società*, cit., p. 210.

non ottenne, nonostante l'Arte contasse un numero di matricolati più elevato nei confronti di Catanzaro²².

Col diploma del 1519, a Catanzaro acquistò carattere giuridico una istituzione tradizionale, cioè quella dei Commissari municipali incaricati di vigilare sull'Arte della Seta, e nel contempo venne istituita la figura del Console dell'Arte della Seta con l'incarico di rispettare e far rispettare gli Statuti²³.

Se Napoli deteneva l'esclusiva dell'industria dei drappi, a metà Cinquecento a Catanzaro era riconosciuta quella del velluto. Esclusiva riconfermata nei nuovi Statuti del 1647 dove al Capitolo XXV era stabilito «che nessun tessitore o mercante presuma di far tessere drappi di Catanzaro in questa fedelissima città di Napoli et suoi borghi»²⁴.

Un colpo alle seterie di Catanzaro è inferto in prima istanza dalla stretta della Camera della Sommara nell'attuazione della politica di limitazione delle esenzioni fiscali. In particolare, i privilegi della città furono sottoposti al vaglio in una prima consulta del 1559.

La stessa Catanzaro, con il processo di chiusura oligarchica di inizio Seicento, rispetto agli Statuti quattrocenteschi, si vide ridimensionati «il ruolo ed i privilegi della corporazione dell'Arte della Seta; corporazione che non troverà più nessuno

²² *Matricolati dell'arte della seta a Catanzaro*

	Mercanti	Maestri	Lavoranti
Fino al 1560	-	4	8
1561-1575	7	2	
1576-1590	14	8	1
1591-1605	19	1	
1606-1620	17		
1621-1635	28		
1637-1650	23	1	
1650-1798	25	34	
Totali	152	50	9

Nello stesso periodo a Cosenza sono stati rilevati 305 mercanti e 16 maestri (Ibidem).

Sulle iscrizioni alle matricole calabresi dell'Arte della Seta cfr. D. MUSTO, *I mercanti e gli artigiani calabresi scritti nelle matricole dell'arte della seta conservate presso l'Archivio di Stato di Catanzaro*, in Atti del 3° Congresso Storico Calabrese, Napoli 1964.

²³ C. LUPI LONGO, *Industria e commercio della seta in Catanzaro nel secolo XVIII*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Basilicata», XXXVI (1968), p. 58. Un articolato excursus sull'Arte della Seta a Catanzaro è in F. MARINCOLA - S. FLORO, *Statuti dell'arte della seta in Catanzaro preceduti da una relazione fatta alla Camera di Commercio ed Arti sulle origini, progresso e decadenza dell'arte della seta in Catanzaro*, Cosenza 1888.

²⁴ G. CONIGLIO, *Il fondo dell'Arte della Seta nell'Archivio di Stato di Napoli*, estr. da «Notizie degli Archivi di Stato», Roma 1948, p. 8. Ferrante aveva concesso «il privilegio di lavorare alcuni tipi di tessuti di seta e la franchigia dal dazio sul grezzo» (G. GALASSO, *Economia e società*, cit., p. 208).

spazio di rappresentanza negli uffici cittadini», nonostante i diversi procedimenti giudiziari accesi in seno alla Camera della Sommaria²⁵.

La pressione del Fisco regio si intensificò sotto il governo di Filippo IV che, ignaro dei privilegi concessi alla città dai precedenti regnanti, gravò le manifatture locali di nuove imposizioni a vantaggio degli arrendatori. Vessati dal controllo rigido sulla produzione da parte dei commissari inviati in città dal Governatore generale del Real Arrendamento delle Sete, gli operatori del settore, tramite la locale Università, rivendicarono l'applicazione delle antiche franchigie. Pertanto si instaurò nel 1673 tra Governo ed Arte un contenzioso presso i Tribunali di Napoli destinato a durare oltre 70 anni.

Nel 1681, in attesa della sentenza definitiva, l'Università con atto deliberativo si impegnò a versare agli arrendatori delle sete una tassa di 400 ducati annui. L'obiettivo degli artieri era quello di allontanare i commissari dalla città; presenza che – come sostiene il Bianchini – comportava un abbassamento della qualità dei prodotti in un periodo in cui l'industria era «in fase di riassetto anche sul piano tecnico»²⁶.

Nel 1684, un ulteriore contenzioso vide contrapporsi questa volta l'Università e la corporazione dell'Arte della Seta. Il governo cittadino risentiva pesantemente della crisi del lungo Seicento. A partire dai primi decenni del secolo numerose furono le cause del default dell'Università: la contrazione della popolazione, le spese per le contribuzioni militari, il pericolo di sbarchi dei Turchi, le esigenze dell'approvvigionamento annonario. Di fronte alla crisi, le forze del governo locale non trovarono di meglio che tassare la produzione dei tessuti di seta. L'Arte reagì rivendicando le esenzioni previste dai propri privilegi non senza accendere un nuovo contenzioso che si concluse con una sua parziale vittoria²⁷.

Intanto nel 1719, tenendo conto di tutte le innovazioni intervenute nell'Arte, venne predisposto un nuovo Statuto col concorso di «3 consoli, di cui uno dei *mercanti*, 2 deputati dei *vellutari*, 2 deputati dell'*opera lavorata*, 2 deputati dell'*opera piana*, un deputato del *velluto lavorato*, un capo mastro dei *tintori*, un deputato dei *patellari*, 2 deputati dei *filatorari*, 28 *maestri di velluto*, 37 *maestri d'opere lavorate*, 27 *maestri d'opere piane*, 14 *maestri filatorari*, 10 *maestri tintori*»²⁸. Una rappresentanza che testimonia per ruoli e numero di addetti una certa tenuta nel campo della produzione delle seterie.

²⁵ G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 30.

²⁶ C. LUPI LONGO, *Industria e commercio della seta in Catanzaro*, cit., pp. 76-77. Sull'argomento cfr. anche L. RAPEX, *L'economia di Catanzaro durante il dominio spagnolo (1503-1713)*, estr. da «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli», 8 (1958-59).

²⁷ Per un approfondimento dei contrasti tra corporazione da una parte e Fisco regio e governo cittadino dall'altra, cfr. G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 46-48.

²⁸ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 47.

A colpire, tuttavia, la produzione serica della città fu un provvedimento governativo del 1751, allorché, dopo decenni di controversie legali, venne abolita l'esenzione sui dazi di produzione della seta grezza, di cui Catanzaro aveva beneficiato sin dagli inizi del XVI secolo, e vietata la vendita delle seterie nella capitale e in Terra di Lavoro. Una disposizione grave per produttori e mercanti locali i quali, oltretutto, tre anni dopo furono assoggettati al parziale versamento dei diritti doganali sulle seterie smerciate oltre i confini della provincia²⁹.

Alla vigilia del terremoto del 1783 un commercio di stoffe che a metà Seicento intercettava i mercati di Venezia, Francia, Spagna ed Inghilterra, era ormai definitivamente retrocesso nei limiti dei confini delle sole province delle Calabrie³⁰.

Anche l'economia cavese conobbe un rapido sviluppo delle sue manifatture in seguito alle grazie concesse a partire dal 1094 da re Ruggiero, e soprattutto dopo la concessione del privilegio di Ferrante del 22 settembre 1460, che veniva assegnato alla città a titolo di riconoscimento della fedeltà dei suoi abitanti alla Casa d'Aragona³¹. Tale privilegio stabiliva che i cavesi, esentati da dazi e diritti di dogana in tutto il regno, dovevano «esser trattati in Napoli, *tamquam cives Neapolitani*», sia che commerciarono con regnicoli che con forestieri³².

Nella seconda metà del Quattrocento Cava poteva considerarsi il centro industriale e mercantile più importante del Principato Citra. Oltre che sul mercato locale, i prodotti delle manifatture tessili della cittadina si diffusero in quasi tutte le province del regno, dove acquistarono particolare rinomanza le telerie e i tessuti in seta. Lo stesso Abignente registra a Cava un intenso movimento commerciale e industriale che aveva dato luogo all'impianto di ricchissime banche di Ebrei e all'apertura di numerose succursali di case commerciali fiorentine, catalane, veronesi e

²⁹ D. CICCOLELLA, *Il setificio meridionale tra età rivoluzionaria, decennio francese e restaurazione. Dinamiche di mercato e nuovi assetti produttivi*, l'articolo riprende i contenuti della relazione *Nuove periferie in età rivoluzionaria e napoleonica: le province della seta nel Mezzogiorno continentale*, presentata al Convegno: "Nelle province dell'Impero" (Avellino 10-13 aprile 2002). Un quadro esaustivo sull'attività serica del Mezzogiorno è in Idem, *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Napoli 2003.

³⁰ Sul commercio della seta in Calabria cfr. C. LUPI LONGO, *Industria e commercio della seta in Catanzaro*, cit., pp. 57-156; A. MICELI DI SERRADILEO, *Il commercio della seta in Calabria nel XV e XVI secolo*, in «Studi Meridionali», fasc. 1 (1976), pp. 76-84; S. DI BELLA, *Fonti e problemi per la storia della seta in Calabria*, in Idem (a cura di) *Economia e storia, Sicilia-Calabria XV-XIX secolo*, Cosenza 1976, pp. 259-280; C. CAPALBO, *Mercato esterno e tradizione di mestiere. La produzione della seta a Cosenza tra Sette e Ottocento*, in «Meridiana», 3 (1988), pp. 73-99; P. BEVILACQUA, *Uomini, terre, economie*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi*, a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica, Torino 1988, p. 257 e ss.; Idem, *Il Mezzogiorno nel mercato internazionale (secoli XVIII-XIX)*, in «Meridiana», 1 (1987), p. 19 e ss.

³¹ G. RESCIGNO, *Confraternite di mestiere nel Principato Citra*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 112.

³² A. GENOINO, *Scritti di storia cavese*, a cura di T. Avagliano, Cava dei Tirreni 1987, p. 84.

napoletane interessate tanto all'acquisto delle sete e dei tessuti di seta quanto allo smercio di lana ed altri generi non prodotti in loco³³.

L'attivismo di Cava e di altri centri periferici di Napoli, in specie nelle manifatture di sete, ispirò nel 1488 una prima denuncia da parte del governo centrale, che rivendicava tali manifatture esclusivamente per la capitale. Evidentemente il bando di re Ferrante non sortì gli effetti desiderati, dal momento che nella prima metà del Cinquecento la produzione periferica di seterie era più attiva che mai.

Cava in particolare, importante centro commerciale della seta calabrese, riusciva a trattenere sul proprio territorio ingenti quantitativi di grezzo che trasformava in filati su commissione dei mercanti dell'Arte. Tanto è vero che nel 1540 la produzione di rilevanti quantitativi di sete torte venne ritenuta dai Consoli dell'Arte particolarmente utile alle manifatture della capitale.

Un primo freno all'attivismo cavese fu interposto nel 1559 da una istruttoria della Sommaria, in seguito alla quale la città metelliana si vide in parte ridimensionate le immunità dei cittadini nei confronti della Dogana di Napoli³⁴.

L'ingente smercio di filati, aggiunto alla frenetica produzione di sottoprodotti di seta (cinti e zegarelle moresche), che attiravano in città filatori e tessitori di origine napoletana, genovese e perugina, indispettì la governance della capitale, tanto è vero che negli ultimi decenni del secolo l'Arte della Seta assunse un atteggiamento ostile nei confronti delle manifatture cavese accusate di danneggiare il buon nome di quelle della capitale attraverso la tessitura di stoffe eseguite in difformità delle disposizioni fissate dall'Arte. Atteggiamento che in realtà si proponeva di tutelare le entrate della dogana di Napoli danneggiate dal copioso smercio di tessuti cavese nei mercati regnicoli³⁵.

Di conseguenza un decreto della Sommaria del 1586, su denuncia dei Consoli dell'Arte, vietò l'esercizio della tessitura in Cava. Seguito da un ulteriore provvedimento del 1589 dello stesso Tribunale con il quale si sollecitava il Fisco a svolgere un'azione di controllo sulle manifatture cavese e di procedere nei confronti degli artieri a norma di legge in caso di mancata osservanza di quanto disposto con bando del 1586³⁶.

³³ G. RESCIGNO, *Confraternite di mestiere nel Principato Citra*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 112.

³⁴ Nell'istruttoria è ribadito che le esenzioni concernono esclusivamente «il diritto di fondaco per le mercanzie contratte in territorio di detta città e nel loco dove si esigono detti diritti, Scacciaventi» (G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli nell'età moderna*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 31).

³⁵ A. SINNO, *Commercio e industrie nel Salernitano, dal XIII ai primordi del XIX secolo*, Salerno 1954, pp. 77-79.

³⁶ R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, cit., pp. 134-135.

Il problema si ripropose nel 1597 e di nuovo nel 1605 allorquando, su istanza ancora una volta dei Governatori e dei Consoli dell'Arte, furono emanati dalla Sommaria nuovi bandi volti a rinnovare gli antichi divieti non solo nei confronti di Cava, ma anche di altri centri come Cosenza, Reggio, Catanzaro ecc.

In concomitanza di tali azioni nei confronti delle manifatture cavesi assistiamo nello stesso periodo ad un ridimensionamento della corporazione cittadina dell'Arte della Seta.

A Cava, il primo Statuto relativo ad un corpo d'arte è una diretta emanazione dell'Università, che nel 1585 ne avanzò all'allora viceré, duca d'Ossuna, richiesta di approvazione. Lo Statuto verteva sulla regolamentazione dell'Arte del tessere le «opere bianche» (cotone, lino e canapa) del cui peggioramento «non avesse a trar danno e la città, e la numerosa classe degli operai» (manca nel documento il riferimento alla tessitura della seta).

Benché tale Statuto avesse ottenuto il 22 marzo 1585 il regio assenso, «non fu mandato in exequitione» in seguito alle proteste dei fabbricanti locali che si ritenevano danneggiati da alcune prescrizioni. Per cui nel 1597, proposto dal Sindaco e approvato dagli Eletti e Deputati del governo della città, fu predisposto un nuovo Statuto nel quale in primo luogo fu stabilito che dei quattro Governatori dell'Arte due dovevano appartenere all'Arte della Seta e due all'Arte delle Opere bianche «affinché non mancassero gli esperti dell'una e dell'altra, al governo di entrambe»³⁷.

Alla fine del Cinquecento le industrie di Cava «erano nel loro periodo di decadenza, quando, con nuove statuizioni, si nutrì speranza di arrestare questa e riaffermare per ciuffo la fortuna, già sì propizia, ed allora in pieno dissidio coi Cavesi; ma tutto fu vano, ed a misura che più s'aggravavano le condizioni economiche e politiche delle provincie meridionali, sotto il dominio nefasto de' Viceré, così gradatamente cadeano le industrie, e si essiccavano quelle correnti di vita e di ricchezza, già così vive, abbondanti e rigogliose»³⁸.

³⁷ G. RESCIGNO, *Confraternite di mestiere nel Principato Citra*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 114-115.

³⁸ G. ABIGNENTE, *Gli Statuti inediti di Cava dei Tirreni*, vol. II, Roma 1886, p. 74.

* QUADRO STATUTARIO - Della *Raccolta Migliaccio* fanno parte le prime Capitolazioni dell'Arte, a partire dal 1465, comprendenti tra l'altro quelle accordate da Ferrante d'Aragona agli artigiani e mercanti Cataponte (1465), di Nerone (1474) e de Converso (1475). Vi si annoverano inoltre alcuni bandi regi, come quello di Ferrante del 1488, con il quale si proibiva di trasferire fuori Napoli l'esercizio dell'Arte, e altri della Camera della Sommaria finalizzati al «buon reggimento, manutenzione et governo dell'arte». Segue, della stessa *Raccolta*, del 1647, la conferma del privilegio di Ferdinando d'Aragona ai matricolati dell'Arte della Seta. Presso l'Archivio di Stato di Napoli sono custodite tre Capitolazioni. Quella del 1585 riguarda la richiesta di regio assenso relativa alla fondazione di un Conservatorio delle «figliole vergini dell'arte» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 34). A tal proposito, della *Raccolta Migliaccio* fa parte un reale privilegio del 1725 con il quale si riconosce ai Consoli e ai Governatori dell'Arte della Seta il diritto di imporre una retta di 800 ducati alle educande e 700 a quelle più povere. La stessa Capitolazione del 1585 contiene un documento del 1580 relativo al contrabbando della seta proveniente extraregno con grave pregiudizio per il Fisco. Del 1675 è la richiesta di regio assenso di una nuova Capitolazione da parte dei *banderari* della nobile Arte della Seta di Napoli predisposta per impedire alcune frodi attribuite ai mastri e ai lavoranti dell'Arte (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, inv. 17). Del 1719 è la richiesta di regio assenso ai Capitoli degli addetti all'Arte della Seta di Catanzaro (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, inv. 47), uno statuto di grande interesse per i numerosi e circostanziati riferimenti ai processi lavorativi, alle tipologie dei prodotti, al sistema delle pene (lo Statuto è in Appendice C). Lo stesso Statuto, comprensivo dell'assenso reale (del 25 gennaio 1721), fa parte della *Raccolta Migliaccio*. Pubblicato dall'Abbigliante è lo Statuto del 1597 in cui si conferma il precedente del 1585 riferito all'Arte delle opere bianche (mai andato in esecuzione), e che include anche i nuovi capitoli dell'Arte dei filati di seta e della seta assoluta (*Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, vol. II, Roma 1886). Copia dello stesso Statuto è nella *Raccolta Migliaccio*.

Dell'Arte della Seta fanno parte i tessitori di trine e di passamani di seta ed oro, come essi stessi si qualificano nell'atto fondativo di un Monte omonimo del 1616 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 58). Lo Statuto, come altri, oltre alle forme di raccolta di fondi tra mastri e lavoranti, prevede contributi per maritaggi e assistenza agli infermi. Siamo al cospetto di una corporazione di ben 200 matricolati in rappresentanza di sei quartieri della città: «S. Maria d'ogni bene e Monte Calvario e suo distretto nel Pertuso; S. Maria dell'Advocata et suo distretto; Chiaia et suo distretto; Santa Caterina spina corona et suo distretto; Fonseca e San Gennaro et suo distretto; Santo Antonio et suo distretto». Dell'indotto dell'Arte, l'Archivio di Stato di Napoli conserva gli Statuti dei tintori di sete nere e a colori dell'anno 1650 (Ivi, inc. 1188, ins. 56); dei Calzettari di seta di Torre del Greco dell'anno 1625 (Ivi, inc. 1205, ins. 94).

APPENDICE C

Capitoli, costituzioni e ordini della nobile Arte della Seta di Catanzaro (anno 1719)

La Città di Catanzaro, metropoli dell'ulteriore Calabria, per essere stata sempre fedelissima a suoi Monarchi, fra li molti privilegi che le sono stati conceduti, vi è quello del lavoro della seta, da potersi fabricare in detta Città, e trasportarsi i drappi e tele, che si lavorano per tutto il Regno, franchi da ogni dazio, o gabella, e con piena libertà a signori consoli, che saranno pro' tempore, non solamente di riconoscere i lavori, ed osservarne la fabrica di detti drappi, ma di vantaggio esigerne le pene contenute ne sottoscritti capitoli e castigarne i delinquenti nella forma stabilita come s'osserva dal privilegio concesso dal fu invittissimo Carlo V Imperatore a 30 marzo dell'anno 1514, e da molti altri privilegi, concessioni, e provisioni, quali si conservano nell'archivio, e ne sta la Città sudetta, e detti signori consoli in legittimo, ed immemorabil' possesso.

E perché fra capitoli appartenenti a detta arte nobile vi è quello che si possano i signori consoli, precedente banno, convocare tutti i maestri dell'arte per riformare o stabilire qualche capitolo in beneficio della medesima, perciò oggi, 4 dicembre 1718 publicati i banni nella publica piazza voce preconis, et more solito, si sono raunati nel Palazzo del signor governatore regio della Città D. Antonio Figliolia in presenza del medesimo e dell'illustrissimi del Reggimento signor D. Costantino de Cumis, sindaco de' nobili, signor Ignazio Zinzi, sindaco del grado, signor Gennaro Pitera, mastro giurato, li sottoscritti signori consoli, e maestri dell'arte, a quali letti de verbo ad verbum li sottoscritti capitoli, uno ore et nemine discrepante, accettarono, acconsentirono, e si sottoscrissero a tutto lo che si è stabilito, determinato, e conchiuso ne capitoli sottoscritti e quelli che n'intervennero furono li seguenti: [Sono riportati i nomi di 3 consoli, di cui uno dei *mercanti*, 2 deputati dei *vellutari*, 2 deputati dell'*opera lavorata*, 2 deputati dell'*opera piana*, un deputato del *velluto lavorato*, un capo mastro dei *tintori*, un deputato dei *patellari*, 2 deputati dei *filatorari*, 28 *maestri di velluto*, 37 *maestri d'opere lavorate*, 27 *maestri d'opere piane*, 14 *maestri filatorari*, 10 *maestri tintori*].

Capitolo I (*Elezione dei signori consoli*)

L'elezione dei signori consoli dell'arte sudetta dovrà farsi per ogn'anno nel primo giorno di maggio, ed essendo questo impedito da qualche incidente in altro giorno festivo susseguente, in presenza dell'illustrissimi signori Sindaci, e signor governatore regio, e signor consultore per voti segreti, da tutti quelli che si troveranno matricolati in detta arte, e però nel giorno precedente, o più prima, si faranno pubblicare i banni notificandosi la nova elezione dovrà farsi de' signori consoli affinché venisse a notizia d'ogn'uno che volesse intervenire in detta elezione, e così raunati si scriveranno dal mastro d'atti i nomi, e cognomi di tutti quelli dovranno dare il voto, ed eletti saranno i signori consoli quelli restaranno, quali averanno più voti, si procederà all'elezione d'un consultore per le difficoltà, e dubbj che potrebbero occorrere intorno alle cause succederanno in detta arte; né possano dar voto se non coloro che saranno matricolati, ed annotati nel libro delle matricole, né possa farsi detta elezione con minor numero di cinquanta maestri, e repugnandi detti maestri ad intervenire per detta elezione possano essere astretti sotto quelle pene che stimeranno più proprie i signori consoli.

Capitolo II (*Sindacato de' consoli passati*)

Creati saranno i signori consoli, questi subito si faranno consegnare i libri, e scritture, ed altro appartenente a detta arte, con farsi dare strettissimo conto da signori consoli passati di tutta la loro amministrazione, e specialmente del danaro pervenuto in loro potere o alla cascia in beneficio della cappella del santissimo sangue di Cristo, come si dirà ne capitoli seguenti, con far pubblicare banno, che tutti quelli li quali si sentiranno gravati da detti consoli passati, dovessero fra certo termine che si destinerà comparire a dar querela, e li signori consoli nuovamente creati habbino la podestà di procedere nelle querele, e sindacato, in tutto ciò che sarà di giustizia e ragione non possano però condannarli senza il consiglio, parere, e voto del signor consultore eletto.

Corporazioni extrannonne

Capitolo III (Autorità ne signori consoli di riformare)

Li signori consoli nuovamente creati conoscendo esservi di bisogno di qualche riforma di capitolo, o altro per la bontà, e perfezione de' drappi, o d'altro appartenente a detta arte, possino, ed abbino tutta la facoltà, ed autorità di farne pubblicare li banni, quali si conserveranno in un libro, colle decisioni, o stabilimenti che si faranno annotandosi dal mastro d'atti con chiarezza il tutto, in altro caso non possano esiger pene se non di quelle mancanze che si troveranno in virtù de' capitoli susseguenti che se publicati li banni, e convocati voce precons non v'interveniranno per udire la riforma, o stabilimento di qualche capitolo, possano i detti consoli coll'intervento, e parere del signor consultore determinare da loro stessi tutto lo che stimeranno confacente per utilità, e beneficio di detta loro nobile arte.

Capitolo IV (Elezion del mastro d'atti)

Perché per i bisogni dell'arte, e cause concernenti alla medesima vi è di bisogno d'un mastro d'atti quale possa attitare, e registrare ne libri tutto lo che occorrerà, o sia per stipular le cautele, ed obbligazioni di quelli dell'arte, possano i signori consoli, anzi debbano eligere un Mastro d'atti per tal effetto, e sia se sarà possibile figlio d'alcuno mastro dell'arte, e per le sue fatiche, e salario non possa esigere più di quello s'esigge dal mastro d'atti della regia corte, e per ogni persona che si matricolerà habbia a conseguire per la sua fatica e registro grana diece.

Capitolo V (Autorità a signori consoli di decidere ogni lite)

Perché spetta a signori consoli eletti di riconoscere, decidere, e determinare tutte le cause, liti, e differenze che sortissero fra quelli dell'arte sudetta, abbino li medesimi signori consoli tutta la piena, ed assoluta facoltà in stabilire lo che sarà di giustizia, ed insorgendo difficoltà decretino col voto, e parere del signor consultore eletto, e non volendo qualcuno de' litiganti stare alla giudicatura, o decreto, che si sarà fatto da signori consoli, e signor consultore, possano i medesimi farlo carcerare e farlo trasportare nelle carceri del signor governatore regio, ed astringerlo, o farlo depignorare, come stimeranno più preciso. E per maggior comodo si de' signori consoli, come delle parti, debbano sentire le differenze insorte in giorno di sabbato. Occorrendo però litigio tra qualche mercante, e lavorante, supposta la bontà della vita del mercante, s'abbia da stare a quel tanto trovasi annotato nel libro del mercante, con dare parimenti in mano de' signori consoli il giuramento.

Capitolo VI (Visite che devono fare i consoli)

Per ovviare alle frodi, che potessero sortire nel lavoro de' drappi, nel tingere delle sete, nell'acconcio delle medesime, possano i signori consoli, unito con essi il mastro d'atti destinato, far la visita per li telara, filatori, botteghe di mercanti, mercieri, tintori, patelli, ed in ogn'altro luogo che si lavorasse, si cogliesse o si facesse seta, o si vendessero drappi, e tutto quello troveranno contro la forma de' presenti capitoli, lo possano pigliare in contrabando e condannarlo alle pene destinate coi detti capitoli, e procedere a quanto sarà di ragione, etiam ad *capturam personae*, e farlo portar carcerato nelle carceri del signor governatore regio, dove non sia tenuto pagar cosa alcuna alla Regia Corte, fuorché il *ius delle carceri*; E volendo chiamare il signor governatore regio per assistere con esso loro a far la visita sudetta, possano farlo liberamente, e quando vi sarà l'intervento del signor governatore, delle pene si esigeranno, metà vada in beneficio della cappella, l'altra metà si divida tra il detto signor governatore, signor consultore, e signori consoli.

Capitolo VII (Autorità a signori consoli d'aggiungere nove pene)

Perché di continuo si vedono insorgere nuove mode ed usanze di drappi, per li quali non vi sono stati costituiti capitoli, né ordini, ed anche potrebbero insorgere altre liti nella fabrica delle tele, per tanto si stabilisce col presente capitolo che possano i signori consoli, oltre le pene stabilite rinovare, ed

aggiungere nuove pene, e nuovo ordini, e possano quelle moderare secondo il bisogno; però sempre s'intenda che in ogni nuova costituzione, decreto, moderazione se ne dovesse, precedente banno, far publico parlamento e determinarsi come sopra si è detto.

Capitolo VIII (*Elezione di un servente*)

Perché per i bisogni occorrono continuamente nell'arte, vi è necessità d'un serviente, o per le citazioni, de pignorazioni, o altre occorrenze, possano i signori consoli, in virtù de' loro privilegi, eligerselo con sottoscriverle la patente, e sigillarla col loro sigillo dell'arte, con assegnarle carlini venti l'anno per sua provisione, da pagarseli del danaro entrerà in cascia; e per tutto quello occorrerà per servizio dell'arte non possa pretendere altro pagamento, succedendo però affare particolare per alcuno dell'arte si possa far pagare come si pagano i servienti della regia corte.

Capitolo IX (*Ordine di farsi una cassa per il danaro*)

Perché dagli antichi cittadini dell'arte è stata destinata con consenso dell'illustrissimo vescovo per propria cappella de' medesimi, quella del santissimo sangue di Cristo, eretta dentro la chiesa cattedrale, nella quale si celebrano le messe fondate da particolari, si espone il Venerabile ne venerdì di quaresima, si cantano le lodi delle piaghe del Signore in tutti i venerdì dell'anno, ed altre funzioni solite farsi da fratelli della confraternita di detta cappella, si stabilisce, ed ordina col presente capitolo, che per i bisogni di detta cappella, e per ogn'altra cosa potrebbe occorrere, si dovesse far una cassa con tre chiavi, una delle quali stia in mano del signor consultore, l'altra in mano del signor console mercante, e l'altra in potere dell'uno de' signori consoli dell'arte, nella quale cassa s'abbi a conservare un libro de' presenti capitoli a futura memoria, e tutto il danaro o altro che pervenirà dalle pene per le frodi potrebbero sortire, tutto quello si ricaverà dalle bussole, ed ogn'altro che resterà d'avanzo delle rendite di detta cappella, quale cassa debba stare in potere del signor console mercante, né si possa cavar denaro dalla medesima, senza l'intervento di tutti quattro sudetti, lasciandone il notamento dentro la medesima cassa esprime il bisogno, o l'urgenza per la quale si cavò fuori danaro per rendersene conto al fine del consolato.

Capitolo X (*Elezione de' procuratori della cappella*)

Perché da signori consoli non si può assistere ad aver cura delle rendite della cappella, e di tutto lo che vi bisogna per decoro, ornamento, ed altro appartenente alla medesima, i consoli debbano subito eligere quattro procuratori, due de' quali averanno il pensiero d'esigere le rendite e farne i pagamenti necessarij, e le spese occorreranno per la festa, e funzioni si praticano in detta cappella con doverne dare lucido conto a signori consoli di tutte le spese faranno; e l'altri due procuratori assisteranno a vicenda per ogni venerdì dell'anno; in quelli però della Quaresima, come che vi è l'esposizione del Venerabile, dovranno assistere tutti due; quali nel possesso piglieranno in detta procura debbano, presenti i signori consoli, far inventario di tutte le robbe e suppellettili della cappella, e col medesimo inventario nel fine dell'anno consegnarle a nuovi procuratori, e farsene far ricevuta. Siano però tenuti i signori consoli destinare per ogni settimana ad uno de' matricolati di far la bussola per la città nel giorno di venerdì in beneficio di detta cappella e non possa rinunziare chi sarà destinato di farla, e non volendola fare sia tenuto pagare carlini cinque; e l'elemosine si raccoglieranno s'abbino da riponere settimana per settimana in detta cassa come di sopra si disse incaricando i signori consoli che non fossero trascurati nel destinar detta bussola, gravandone le loro coscienze, se per loro negligenza si lasciasse in qualche settimana; e per dar esempio agli altri per le prime due settimane dapoiché saranno creati consoli, lo facciano loro.

Capitolo XI (*Ordine di non rilassarsi le pene*)

Succede alle volte che per umani rispetti non invigilano i signori consoli alle frodi che si commettono all'esercizio dell'arte sudetta; sappino che non solamente ne averanno da rendere conto a Dio, ma di

Corporazioni extrannuarie

vantaggio sono tenuti a pagar de proprio per quelle pene che vorran forse rilasciare; che però si stabilisce col presente capitolo che non volendo esigere le pene, secondo sta espresso e stabilito ne presenti capitoli, siano tenuti a pagarle di proprio loro denaro; e volendo rilasciar qualche pena, rilascino le loro porzioni, e non già quel che spetta a detta cappella, o al signor governatore, o signor consultore.

Capitolo XII (Ordine per le messe, e predica ne venerdì)

La sudetta cappella del santissimo sangue di Cristo tiene obbligo di far celebrare per ogni settimana una messa cantata per ogni venerdì, ed altre tre messe lette; la messa cantata si celebrerà da signori del Capitolo, e le tre messe lette non si possino da signori consoli far celebrare da sacerdoti che non fossero figliuoli de' matricolati nell'arte sudetta, sotto pena di pagarne de proprio la solita carità: come ancora si stabilisce che la musica, sì delle laudi di tutti i venerdì dell'anno, come nel giorno della festa e nella processione del Venerdì Santo, s'abbia da cantare da figliuoli de' matricolati in detta arte sotto la pena medesima. Questo però s'intenda sempre che ve ne fossero poichè in altro caso si darà da signori consoli a chi piacerà loro: però essendovene uno musico, che possa regger la musica, figlio di matricolato nell'arte, sia sempre preferito, e questo potrà chiamarsi i compagni che le piaceranno. E rispetto al predicator de' sermoni ne venerdì durante la vita e la volontà del reverendo parroco, signor D. Domenico Squillace, non possa esser amosso, e dopo la morte del medesimo sia figlio dell'arte, o altro a piacere de' signori consoli.

Capitolo XIII (Ordine per le matricole)

Perché in virtù de' privilegi e decreti di Regia Camera della Sommara tutti quelli quali saranno matricolati volessero esitar drappi fuori della nostra Città sono franchi da qualsiasi pagamento di fondaco, o altri deritti di dazio, per non apportar pregiudizio a sudetti privilegi ed acciò si facessero i drappi come conviene, si proibisce e dichiara col presente capitolo che da qui avanti niuno di qualsiasi stato, grado, o condizione, così cittadino come fuorastiero possa lavorare, o far lavorare drappi di seta di qualsivoglia sorte, se prima non sarà matricolato nel libro delle matricole di detta arte, quale libro si abbia da conservare da signori consoli, e per raggion di diritto per detta matricola, siano tenuti pagar carlini venticinque i mercanti e i mercieri, ed altre persone civili che vorranno matricolarsi, oltre la raggione del mastro d'atti. E trovandosi qualche mercante, o merciero, quale aprisse bottega di mercanzia, o merceria, senza prima essere stato matricolato, incorre alla pena di docati sei, e trovandosi qualche lavorante, o mastro, che volesse esercitar l'arte senza che prima fosse matricolato, incorra alla pena di carlini diece, delle quali pene, metà vada a beneficio della cappella, e metà de' signori consoli pro tempore; ed oltre la pena sudetta abbino la facultà detti signori consoli di prohibirle l'esercizio sin'a tanto che non sarà matricolato.

Capitolo XIV (Non possa niuno lavorar senza licenza)

Si stabilisce per il presente capitolo che niuno fuorastiero, così lavorante, come mastro, che venisse ad abitare in questa città, possa lavorare per mastro se prima per lo spazio di sei mesi non lavorerà come lavorante; e passati saranno li sei mesi possa esser ascritto per mastro nel libro dell'arte, se pure sarà abile all'esercizio, e sia tenuto a pagare carlini diece, cioè cinque per essere ammesso nell'arte e cinque per la matricola, oltre li carlini due del telaro come forestiero e la raggione del mastro d'atti. Li carlini cinque però dell'entrate, o sia immissione nell'arte, vadino a beneficio della cappella.

Capitolo XV (Ordine per li discepoli)

Niuno tessitore o maestro possa pigliare discepolo per minor spazio d'anni quattro, fandone patto scritto, e fra il termine di giorni quindici debba far scrivere detto discepolo nel libro dell'arte sotto pena di carlini cinque, metà in beneficio della cappella e metà de' signori consoli. Come altresì in

detto libro dell'arte si debbano scrivere distintamente il negoziante per negoziante, il mercante per mercante, il merciero per merciero, il mastro per mastro, il lavorante per lavorante, il discepolo per discepolo, con ogni distinzione e chiarezza. E passando qualche mastro in merciero, o da merciero in mercante, quantunque fosse stato matricolato come mastro, debba novamente farsi matricolare come merciero, o mercante; e passando da merciero in mercante, benché matricolato come merciero, sia tenuto matricolarsi come mercante, con pagare l'una e l'altra matricola siccome sta descritto di sopra, essendo sempre una nuova matricola e nova annotazione nel libro.

Capitolo XVI (*Ordine di tenere un libro per le visite*)

Essendo obligo de' signori consoli che stassero con tutta vigilanza acciò non si commettessero frodi nel lavoro delle sete, come di sopra si è detto, dovendone rendere conto a Dio, se per loro negligenza si commettesse qualche frode o nel lavoro de' drappi, o nella tintura delle sete, o ne filatorj, o in altro luogo dove si facesse qualche esercizio su tal mestiere; sia loro debito da quando in quando, ed in ogni tempo che li piacerà, far la visita per li tilara, filatorij, patelli, botteghe di mercanti, mercieri, tintori, ed in ogni altro luogo che si lavora o si esercita seta, da loro stessi o con l'intervento ed assistenza del signor governatore, e signor consultore; e debbano tener un libro dove dovranno annotarsi tutti gli ordini, o precetti, che si faranno o si impaneranno nella sudetta visita. Ed oltre del sudetto libro, debbano far portare con esso loro la misura de drappi, ed altra consimile tenerla continuamente in cassa, come di sopra.

Capitolo XVII (*Ordine di tenersi il sigillo dell'arte*)

Per evitarsi le frodi e potersi riconoscere se li drappi fossero giusti di conto e misura, come ancora per mantenersi in vigore li privilegi concessi alla nostra fedelissima città di Catanzaro, quali sono di potersi trasportare per tutto il regno i drappi che si lavorano nella medesima, col presente capitolo si proibisce, ed ordina, che niuno cittadino, o abitante in questa città di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, possa estrarre drappo di qualsiasi sorte si fosse d'una canna in su, se prima non ne averà data la notizia a' signori consoli, acciò da questi si potessero sigillare col sigillo dell'arte, quale dovrà essere coll'arme, o insegna della città, cioè l'aquila co' tre monti e corona, e dentro lo scritto: Consoli di Catanzaro. E questo sigillo dovrà stare in potere di detti signori consoli, quale al fine del consolato dovranno consegnarlo a lor successori assieme co' libri ed ogni altro appartenente; e per ogni pezza di felba, o velluto, cossì piano come lavorato, o riccio, che bolleranno esighino cinque tornesi; e per ogni pezza d'altro drappo tornesi tre, sotto pena di perder il drappo quando non sarà bollato.

Capitolo XVIII (*Ordine di non lavorarsi tele fuori dell'ordine*)

Si proibisce espressamente col presente capitolo a quasisia persona, così cittadina, come fuorastiera che da qui avanti non presuma intramare i drappi, velluti, o altro con cuculli, malefri, bambace, spolatura, filatello, o capisciola, ma quelli debbano farsi tutti di seta, eziandio che vi si mettesse per ornamento del drappo, sotto pena di perder il drappo, e sei docati di pena al mastro che lo lavora, da dividersi il drappo metà in beneficio della cassa, e metà tra il signor governatore, signor consultore, e signori consoli; e per la pena delli docati sei, vada metà in beneficio della cassa, e metà per i signori consoli. Questo però non s'intenda per i moccatori di seta, e capisciola, né per li broccatelli falsi, volendo però qualche cittadino, o altra persona, far lavorare, o lavorare i drappi fuori dell'ordine per uso suo proprio, debba prima pigliarne licenza da signori consoli, col dare pleggiaria che finito sarà detto drappo si porterà da signori consoli per bullarlo col sigillo dell'arte, né si possa stagliar dal telaro, né consegnarsi al padrone senza saputa di detti consoli, sotto pena di carlini dieci in beneficio della cassa e de' signori consoli.

Corporazioni extrannonarie

Capitolo XIX (Ordini per li tintori e filatorari)

Essendosi sperimentato che per i fallimenti sortiti a' filatorari, e tintori di sete, siasi quasi dismesso il traffico delle sete, ed esercizio dell'arte con danno de' cittadini; per tanto si stabilisce, ed ordina per il presente capitolo che da qui avanti nessuno tintore, o filatoraro, che lavorano seta altrui, possa esercitare la sua arte se prima non avrà dato in mano de' signori consoli idonea e sufficiente peggiora d' esercitar l'arte sua fedelmente come conviene, nel modo sta espresso ne seguenti capitoli, e di restituire la seta a' padroni; ed esercitando la loro arte senza prima aver dato la detta peggiora incorrino alla pena di ducati quattro d'applicarsi metà alla cassa, e metà per i signori consoli quali abbino la facultà di prohibirle l'esercizio della loro arte, sotto quelle pene stimeranno necessarie. Con dichiarazione che li peggiora sudetti non siano tenuti né obligati per quella seta che le se darà a torcere a filatorari lunga o a matassa, ma solamente per quella che se le darà a torcere colle rocchelle. Con espressa proibizione tanto a' filatorari, quanto a' tintori, che non possano lavorar drappi, né far lavorare di niuna sorte nemmeno zegarelle, né tenere filara in casa di qualsisia opera, per il dubbio si ha che potessero cambiar la sete, sotto pena di perder il drappo che lavorano, o fanno lavorare, d'applicarsi metà in beneficio della cassa, e l'altra metà per i signori consoli, signor governatore, e signor consultore. Questo però s'intenda, sempre che lavorassero sete proprie; ma lavorando sete d'altri cittadini debbano presentare fede avanti i signori consoli ed ottenerne la licenza, spettando a' medesimi far la diligenza della verità, e lavorando senza detta licenza incorrino alla pena di carlini venti d'applicarsi in beneficio della cassa, e de' signori consoli.

Capitolo XX (Ordini per li tintori)

Conoscendosi per evidenza che per la mala qualità delle tinte che si danno alle sete svaniscono subitamente i colori, perciò si stabilisce col presente capitolo, e si ordina a tutti i tintori che dovessero esercitare la loro arte, come conviene, senza veruna frode, né tingere con grafarulla, o lagano, o granatelli, né con altre erbe, o misture, ma con galla ed altro che si richiede per riuscio perfettamente i colori: né al color turchino vi possano metter violetto o altra mistura; Debbian di vantaggio restituire le sete asciutte, né possano incipiarle se fossero bagnate, sotto pena di ducati quattro, metà per la cassa, e metà per i signori consoli, quali siano tenuti eleggere un tintore soprastante e di timorata coscienza, acciò potesse andar rivedendo le tinte e nelle differenze sortiranno sopra tal arte potesse come pratico riconoscerne la verità. Ordinandosi parimente, che li sudetti tintori non possano lavorare sonate saranno le due ore della notte, né possano tenere bottega dentro vico, ma la porta sia in la strada publica, patente ad ogn'uno, sotto pena di ducati sei, applicanda come sopra. Di più si stabilisce, ed ordina che nessun tintore, benché di timorata coscienza, possa ingallare le sete, se prima non averà dato avviso al deputato dell' arte, e mancando questo a signori consoli per intervenire a riconoscere la galla, e non avvisandolo, incorra alla pena di ducati sei, da dividersi come sopra.

Si stabilisce di vantaggio che le sete tinte nere si debbano subito lavare il seguente giorno, e rendersi asciutte alli padroni per il danno, che ne risulterebbe alli lavoranti di dette sete, quando non fossero ben asciutte, e che non potessero portare le dette sete tinte negre a padroni meno di oncie undici a libra, essendosi sperimentato che le sete tinte negre non mancano più d'un'oncia per libra.

Si stabilisce ed ordina che le sete dovranno tingersi negre debbano prima insarvarsi per riuscir bianche, e quando poi insarvate non riuscissero bianche per qualche frode, o mistura attaccatavi da coglitori di dette sete, siano tenuti essi tintori parteciparlo a' padroni di dette sete acciò non si applicasse a frode di detti tintori, e chiamarsi il deputato, o signori consoli dell'arte e farsene preventivamente le proteste, altrimenti riuscendovi mancanza, o difetto, e non dando la notizia come sopra, incorrono alla pena di carlini quindici, applicanda alla cassa e signori consoli.

Di più si stabilisce col presente capitolo che nel color turchino di vascello non possano porsi violetto, e debbono le sete calarsi bianche; e che il color verde di vascello debba farsi di tutta perfezione e non

tingersi prima le sete gialle con lagano, per il danno notabile ne risulterebbe alle sete, sotto pena di ducati quattro per ogni trasgressione di quanto sta espressato. E dandosi il caso che qualche tintore volesse bollire lagano per tingere tele, filato, o bambace, o altra cosa, debba farne avvisato il deputato dell'arte, o signori consoli, sotto pena di ducati sei applicanti come sopra.

Di più si stabilisce ed ordina col presente capitolo che benché si fosse ordinato di sopra, che passate le due ore della notte, non debbano li tintori più fatigare, per maggior chiarezza si ordina che né meno di giorno possano fatigare o lavorare con porte serrate, ma debbano fatigare con porte e finestre aperte, per togliere tutte l'occasioni di frodi, e volendo per qualche urgenza fatigare di notte, o con porte chiuse, debbano prima ottenerne la licenza da signori consoli, e quella ottenuta possano mettersi a lavorare, sotto pena di ducati diece applicandi a beneficio della cappella per ogni volta contravverranno a questo capitolo; e per la soddisfazione di detta pena, ne possa fare istanza qualsisia persona dell'arte. Di più si stabilisce, ed ordina col presente capitolo, che per ovviare alle liti potrebbero insorgere circa il pagamento della maestria spettante a' tintori, si dichiara che per il color negro non possano pretendere più di grana dodici, e mezzo à libra. Per il color di caldara anche grana dodici. Per il color di vascello, cioè verde a mortella, o turchino di velluto grana venticinque a libra. Per il verde ordinario, che servirà per zegarelle, o taffità grana venti a libra, né possa far accordi meno di quello s'è stabilito col presente capitolo, sotto pena di carlini quindici in beneficio della cappella.

E perché per il colore incarnato, o cremisino non puol darsi regola certa del prezzo dovuto per la maestria dipendendo questo dalla compra del zafarano, e della semenza cremisina, si stabilisce col presente capitolo che per li due sudetti colori faccino i maestri tintori l'accordo secondo i prezzi che correranno del zafarano, o semenza restando a loro arbitrio la convenzione su ciò.

Di più si stabilisce che per il color paonazzo di roggello non possano li tintori pretendere più di carlini quattro a libra, e facendo patto minore, o maggiore incorrano alla medesima pena di carlini quindici, applicanda in beneficio della cappella come supra.

Capitolo XXI (*Ordini per li filatorari*)

Dovendosi per anche dare assetto a' mastri filatorari, o siano torcitori di sete, si stabilisce col presente capitolo ch'oltre la pleggiaria devono dare, come s'è detto di sopra, non possano, né debbano torcere seta d'una mano, anche se servisse per zagarelle, o per qualsisia altro lavoro, e questo torcer di seta ad una mano volgarmente si dice a punta di pelo, sotto pena di perder la seta, a beneficio della cappella e di ducati sei da dividersi a metà per la cassa, e metà per li signori consoli.

Di più si stabilisce col presente capitolo che detti mastri filatorari nel lavorare del pilo, debbano farlo colla stella di punti sedici al filare, cioè dieceotto sopra, e sedici sotto; e nel torcere di detto pilo siano sedici sotto, e ventisei sopra, e facendo altrimenti, incorrino alla pena di ducati sei, in beneficio della cassa e de' signori consoli. E nelle trame sia colla stella di punti quattordici sopra, e sedici sotto e contravvenendo incorrino alla pena come sopra, da dividersi come sopra.

Per togliere tutte le difficoltà che potrebbero incorrere nel pagamento delle mastrie a' filatorari, così per il pelo come per le trame, si stabilisce col presente capitolo che dandosi al filatoraro seta lunga per pilo debba restituirla conciata al medesimo peso, torto e filato il pilo, con pagarseli per la sua fatica, e sfrido carlini quattro e mezzo; e dandosi colle rocchelle non possa pretendere più di carlini due, questo però s'intenda per le sete fine, ma nelle sete grosse, che se ne fa pilo, non se diano più di carlini quattro, quando se le dona a matassa, e carlini due, quando se le dona colle rocchelle. E per la maestria della trama, dandosi a matassa carlini tre, e dandosi colle rocchelle un carlino; e pigliandosi più o meno di quanto sta ordinato nel presente capitolo incorrino i filatorari alla pena di ducati sei, da dividersi in beneficio della cassa, e de' consoli.

Di più si stabilisce che detti mastri filatorari debbano tenere gli animali di palmi cinque alla misura napoletana, sotto pena di carlini trenta, da dividersi come sopra.

Corporazioni extrannonne

Dichiarando che se le trame servisse per zagarelle debba esser torta colla stella di punti sedici sopra e sedici sotto a due fila e non ad un capo, sotto pena di ducati sei da dividersi come sopra; e della perdita della seta al padrone, metà a beneficio della cappella e metà per il detto governatore e signor consultore.

Capitolo XXII (Ordini per li patellari)

Dipendendo la buona o ria qualità delle sete dal primo lavoro che ne fanno i mastri patellari, e da questa ne risulta utilità o danno a' cittadini, si stabilisce col presente capitolo che niuno di detti mastri patellari possa cominciar a lavorar seta nel suo patello senza prima aver ottenuto la licenza de' signori consoli, sotto pena di carlini quindici da dividersi come sopra: alla cassa e signori consoli. Di più, ottenuta detta licenza, e ponendosi a lavorare seta delicata per pilo, non possano per ogn'acqua ponerci più d'un quarto di cuculo; e lavorando seta comune un mezzo tumulo; e facendo seta per orzoio, trè quarti: anzi che l'animalo della seta fina non possa essere più di tre palmi e mezza da sbarra a sbarra; e per la comune, ed orzoio di palmi cinque, sotto pena di carlini diece da dividersi alla cassa ed ai signori consoli.

Per ovviare a tutte le frodi potrebbero occorrere nel lavoro di dette sete, siano tenuti i signori consoli eligere persona esperta di detta arte, qual'abbia di assistere e rivedere per ogni giorno detti patelli; e per dar animo al deputato d'invigliare con attenzione al detto lavoro di sete, sia tenuto ogni mastro patellaro pagare al medesimo carlini due per una volta tantum, e godere parimente della parte delle pene nelle quali incorreranno i patellari, come destineranno i signori consoli.

Di più si stabilisce che detti mastri patellari non possano buttar i vermini, né quelli stringere o metter in barile, ma lasciarli sopra il medesimo patello fin tanto verrà il deputato a riconoscere se detti vermini fossero tutti spogliati, e se il difetto di non spogliarsi dipende dal cuculo, o dalla loro malizia, sotto pena di carlini cinque per ogni volta che controveneranno, da dividersi fra detto deputato e la cassa.

Per riparar parimente a qualche scrupolo di coscienza, che potrebbero incorrere li sudetti mastri patellari, si stabilisce ed ordina che non possano detti mastri appropriare per se stessi quelli stracci o filacci di seta che si cavano dal mango nel purgar della seta, essendo dovere che vadino a beneficio del padrone, e così venendo il deputato e notando li detti filacci di seta sia tenuto questi a farli restituire al padrone, e detti mastri patellari incorrano alla pena di carlini quindici, quali vadino a beneficio di detto deputato e della cassa. Dichiarando che volendo detti signori consoli far da loro stessi la visita ne patelli, nonostante vi fosse assegnato il deputato, abbino la facoltà di poterli visitare a loro piacere. Si stabilisce ancora che per ogni libra di seta si debbano pagare al mastro patellaro grana diece oltre le spese per esso mastro e per il discepolo.

Dichiarando per ultimo che se detto mastro patellaro non sarà tessitore, tintore o filatoraro non possa dar voce nell'elezione de' signori consoli.

Capitolo XXIII (Ordini per gli coglitori di sete)

Vedendosi giornalmente che nel cogliere della seta a matassa vi si commettono diverse frodi ungendola con oglio ed altre misture per renderla grava di peso, dal che ne nascono diverse liti perché l'unzione si dà alle sete lunghe viene poi ad evacuarsì nel tingherle, e quando si dà alla seta cotta vengono mostruosi drappi che si lavorano, perciò si è stabilito col presente capitolo che li coglitori delle sete, siano huomini o donne, non possono per quasisisa pretesto unger la seta con qualche mistura o liquore, ma solamente, come costumasi, bagnarla con acqua chiara per potersi sviluppare e rendersi più facile al cogliere, sotto pena di carlini trenta per ogni volta che commetteranno tal frode, e questo rispetto alla seta cruda, e con obbligo di rifare la seta rubata secondo decideranno i signori consoli in beneficio de' quali vada la pena sudetta; e non solo li possano proibire tal mestiere, ma di vantaggio possano carcerarli. E rispetto alla seta colorata, o sia seta cotta, incorrano alla medesima pena sempre che vi

useranno qualche falserai, oltre la pena di pagar il drappo sempre che venisse macchiato per loro colpa. E perché allo spesso sortiscono diverse liti fra gli coglitori e filatori nelle mancanze delle sete, ne può discernersi da dove derivasse la mancanza a causa che, se le dà a cogliere seta lunga essi la portano con le rocchelle potrebbero pesarsi prima le rocchelle e la seta e poi pesarsi unitamente, ma [se] neanche questo basta a rescare le frodi, decidano i signori consoli nel miglior modo conosceranno esser più verisimile avendo l'occhio alla qualità delle persone qual sarà di più timorata coscienza, potendo a tal effetto pigliarne il giuramento e col voto del signor consultore pro tempore decretare come sarà di giustizia.

Per non sortire litigio nel pagamento della coglitura delle sete si stabilisce col presente capitolo che per ogni libra di seta lunga fina si paghino grana duceci, e per la seta grossa grana diece. Per la dublatura si paghino grana cinque; e per la coglitura d'ogni libra di seta cotta grana sei.

Capitolo XXIV (*Ordine della seta da cuscire*)

Perché anche in questa città di Catanzaro, oltre la seta che si torce ne filatori, si torce parimente seta per cuscire, e questa dalle maestre colle fusa, si stabilisce col presente capitolo che per ogni libra di seta data per tal effetto si paghino carlini tre, e lo sfrido vi corre debba rifarsi in tanta seta buona. Quando però lo sfrido corresse per conto del padrone della seta, non si paghino che soli grana diece per la fatica nel torcere.

Capitolo XXV (*Ordine per le maestre di zagarelle*)

Perché anche appartiene a' signori consoli veder le qualità delle zagarelle, mentre di tutti i lavori di seta a questi spetta la ricognizione, si stabilisce col presente capitolo che tutte le maestre lavorano o tessono zagarelle non possono esercitar quest'arte se prima non saranno matricolate ed annotate nel libro delle matricole, per la quale siano tenute pagare carlini due a beneficio de' signori consoli, e grana cinque al mastro d'atti per annotarle, altrimenti possa prohibirsele da signori consoli l'esercizio sotto quelle pene che le pareranno.

Si stabilisce parimente che la pezza di zagarelle così mezzane come di listoni, fettucce ed ogn'altra sorte, debba essere di canne 24; e trovandosi meno incorrino alla pena di carlini diece a beneficio della cassa e de' signori consoli.

Si stabilisce parimente che la tela, cioè l'ordito o sia stame delle zagarelle ordinarie, debba essere di portate sei e mezza, ed ogni portata di venti fila; il listone di portate quindici; la mezzetta, o sia mezzana, di portate quattro e mezza; la fettuccia di portate due e mezza, e trovandosi meno del conto o misura descritte incorrino alla pena di carlini diece tanto chi lo lavora quanto il padrone o merciaro che la fa lavorare, da dividersi come sopra.

E per non sortir litigio nel pagamento delle mastrie, si stabilisce col presente capitolo che per ogni pezza di zagarelle ordinaria si paghino carlini due; per ogni pezza di tocca ordinaria si paghino carlini tre; per ogni pezza di listoni si paghino carlini quattro; per ogni pezza di zagarelle mezzana si paghino carlini quindici; per ogni pezza di fettuccia si paghino grana diece.

Capitolo XXVI (*Ordine a darsi la tara per lo spido vi corre nel lavoro de drappi*)

Perché da signori consoli dell'arte nobile della seta non s'è preteso altro, se non che l'avanzo dell'arte, l'utilità de' cittadini, e il disgravio delle coscienze, conoscendo che nel lavorar delle sete per la fabrica delli drappi sempre viene ad esservi sfrido, e benché si fosse stabilito fin da tempo immemorabile che per tale sfrido si dovesse dar la tara per ogni libra a mastri lavoranti di velluti o d'altra sorte di drappi, presentemente, per accordo anticipato che si fa co' lavoranti, si dismette la detta tara che viene a derivare la rea qualità nella fabrica di detti drappi, perciò si stabilisce col presente capitolo che qualsisia persona, così cittadino come fuorastiero, tanto di mercanti quanto di negozianti di drappi, dovessero

Corporazioni extrannonne

dar la tara a' mastri lavoranti di detti drappi, cioè mezza oncia a libra nel lavoro di quelli drappi dove non rientra acqua e niente in quelli drappi dove vi rientra l'acqua, ed accordandosi altrimenti i mastri, contro la forma del presente capitolo, sia nullo, come se non fosse fatto detto accordo, e venendo in cognizione de' signori consoli possano esigere la pena a' padroni de drappi che fecero detto accordo di ducati quattro, da dividersi tra li signori consoli, signor governatore e cassa, e di carlini trenta a' mastri lavoranti in beneficio de' signori consoli e cassa.

Capitolo XXVII (Ordine a non vendersi o comprarsi seta al minuto)

Perché da discepoli o ajutanti, così de' mastri tessitori come de' filatori e tintori, si sogliono commettere molte frodi, pigliando qualche manata o rocchella o mattello di seta altrui, e l'istesso succede con quelle che cogliono seta lunga, e non solamente causano danno a' loro mastri, ma per anche sono di dannazione a quei che la comprano, si' perché la vendono meno di quello vale, si' ancora perché i compratori sono tenuti alla restituzione, comprandola sempre col dubbio d'esser stata rubata; però si stabilisce ed ordina nel presente capitolo che nessuno possa comprare o vendere sorta alcuna di seta, così tinta come cruda da una libra a basso, né meno le venditrici pubbliche, eccetto se fosse a matarazza, e col riguardo della persona che la vende, potendosi dar il caso che li coglitori della seta se ne potessero avvalere col vendere seta altrui, sotto pena di carlini quindici tanto per quei che la vendono quanto per quei che la comprano, per ogni volta che contraveniranno a questo capitolo. Se però qualcuno volesse vendere o far vendere sete sua propria sia tenuto ottenere la licenza da signori consoli, altrimenti incorra alla pena sudetta.

Capitolo XXVIII (Ordine del conto e misura de' drappi)

Per non potersi allegare causa d'ignoranza da qualsivoglia mastro ò lavorante di drappi circa il conto che misura delle tele che si lavorano, s'è pensato stabilirsi il modo come debba fabricarsi ogni genere di drappo, e facendosi altrimenti della forma qui sotto annotata e stabilita incorrino alla pena del detto drappo d'applicarsi metà in beneficio della cappella e metà per il signor governatore e signor consultore, o di bruggiarsi pubblicamente ad esempio degli altri siccome stimeranno esser di dovere i signori consoli, e di carlini diece di pena se sarà lavorante, e di docati sei se sarà mastro, in beneficio de signori consoli. Però se il padrone del drappo fosse inconsapevole de' presenti capitoli, come che non vi abbia veruna colpa, così per anche non deve soggiacere a veruna pena; in tal caso si computi da signori consoli il valore del drappo e si condanni il mastro o lavorante al pagamento totale di detto drappo con autorità di carcerarlo, sequestrarle i beni e prohibirle per anco l'esercizio dell'arte, e così il danaro, costo di detto drappo, si dia al padrone, ed il drappo vada in beneficio come di sopra o si bruggi pubblicamente.

Conto e misura dei drappi

Velluto piano d'un pelo – Perché la fabrica de' velluti di diverse sorti è la principale in questa città correndone la fama per tutta Europa, a questi principalmente si deve attendere che si fabricassero di tutta perfezione, e si evitassero tutte le frodi, e però si stabilisce col presente capitolo che li velluti piani cotti d'un pelo si dovessero fabricare colla cimusa cotta di bolognese tutta d'un colore, la tela sia di portate trentasei ed ogni portata di fila ottanta di bolognese fino, o di pelo consimile al bolognese di grossezza. Il pelo sia di portate diededotto torto e filato entrino nel pettine sei file a dente e largo, franco di cimuse, palmi due.

Velluto d'un pelo e mezzo – Il velluto d'un pelo e mezzo sia di portate trentasei, la tela di bolognese come sopra, il pelo d'altre portate trentasei, ordito con trenta rocchelle, ed ogni portata di fila sessanta, entrino sei fila ad un dente e sette ad un altro, il pelo torto e filato e la cimusa sia di bolognese di due colori a distinzione di quella d'un pelo, largo franco di cimuse palmi due.

Velluto alla doppia di due peli – Il velluto alla doppia, cioè di due peli, sia parimente di portate tren-

tasei. Il bolognese come di sopra ed il telo d'altretante portate, ordito con quaranta rocchelle, entrino nel pettine otto fila a dente, il pelo torto e filato, la cimusa di bolognese cotto, e nel mezzo della cimusa vi siano due denti di ritorto, a distinzione di quella d'un pelo e mezzo.

Felba – La felva sia di portate trentasei, il pelo di portate dieceotto, torto e filato, intramato di trame cotta, palmi due di larghezza.

Velluto a lancio, o sia all'uso napoletano – Il velluto a lancio, o sia all'uso napoletano di qualsivoglia colore sarà sia di portate sessanta, ottanta fila per portata la trama cotta, e la stame anche cotta, torta e filata, ed il pettine sia di palmi due ed un quarto, e tessuto detto velluto venghi due palmi e mezzo quarto; e ricercandosi più o meno di conto, debba precedere licenza de signori consoli.

Velluto alla bastarda, o sia velluto crudo – Il velluto alla bastarda, o sia velluto crudo, dovrà essere di portate trentasei, file ottanta per portata, la trama cruda, lo pelo cotto, torto e filato e palmi due di larghezza e la cimusa cruda.

Velluto cremisino – Perché sogliono commettersi diverse frodi nel lavoro de' velluti cremisini, facendo tingere le sete con virzio e non con la solita semenza cremisi contro ogni coscienza e buona regola dell'arte, si stabilisce col presente capitolo che niuna persona, così mercante come mastro, o altra persona di qualsisia grado o condizione si fosse, possa lavorare o far lavorare velluti rossi, senza che le sete fossero prima tinte di color cremisino, anche se servissero per uso proprio, sotto pena di perdere il velluto, quale s'avrà da bruggiare pubblicamente unitamente col tilaro ad esempio degli altri, e di ducati cinquanta al maestro che lo tesse d'applicarsi una parte alla cassa, un'altra parte al signor governatore e consultore, ed altra parte a signori consoli; e per due anni non possa esercitare l'arte; né possano in questo dar licenza i signori consoli di tingersi con virzio, e dandola incorrino loro alla pena di ducati cinquanta in beneficio della cappella, e quando si tingono le sete debba intervenire il tintore deputato. Si ordina espressamente a tutti i mastri vellutari o lavoranti, che dovessero rimondare e purgare il velluto ed ogn'altra sorte di drappo facciola per facciola sotto pena di carlini cinque in beneficio de' signori consoli.

Si stabilisce parimente che nessuna sorte di drappo possa intramarsi ad un capo, fuorché il taffetà e li falzoletti, sotto pena di perdere il drappo, applicando parte alla cassa, parte al signor governatore e la terza parte a' signori consoli.

Dichiarando in questo capitolo che se il pettine mancasse uno o due denti della giusta misura, purché lo drappo fosse giusto di conto nelle portate e nelle fila non possano i signori consoli esiger pena, mancando però più di due denti possono astringer il mastro lavorante a mutar pettine e non cambiandolo dopo dell'ordine datoli, che lo possano spezzare, ed esigerne la pena di carlini diece à beneficio della cassa e della cappella.

Tiletta riccia – La tiletta riccia, o sia tiletta ad una faccia, non possa essere meno di portate ventotto, ottanta fila per portata, entrino otto fila a dente nel pettine, quale sia di palmi due, il pelo torto e filato, sotto le medesime pene stabilite al principio di questo capitolo.

Damaschi – Li damaschi devono essere di portate novanta, ogni portata di fila ottanta, entrino dieci fila a dente, il pelo torto e filato, la trame di seta cotta, e non d'altra sorte, larga palmi due.

Damaschelli – Li mezzi damaschi, o siano damaschelli, non possano lavorarsi meno di portate quarantacinque, ottanta fila per portata, entrino nel pettine cinque fila a dente, il pelo torto e filato, non si possa intramare se non di seta, largo palmi due di lavoro a lavoro.

Amuer – L'amuer, così negro, come di colore, non possa lavorarsi meno di portate sessanta, ottanta fila per portata, la stame torta e filata, e mancandone qualche portata e non essendo il pettine palmi due di lavoro a lavoro, incorrino alla pena come sopra. Volendosi però lavorare più del numero sudetto delle portate, purché fosse fabricato colle dovute condizioni, possa farsi liberamente.

Taffetà – Il taffetà sia di portate quarantacinque, con quattro lizze, ogni portata di fila ottanta, largo palmi tre e possa intramarsi ad un capo.

Corporazioni extrannonne

Terzanello – Il terzanello si lavori con quattro lizzi, sia di conto in trentasei portate, ed ogni portata di fila ottanta, la stame torta e filata, e non possa farsi senza le cimuse, a distinzione del tabì, e sia largo palmi due franco di cimuse, né possa intramarsi ad un capo.

Tabì – Il tabì non possa lavorarsi senza pelo, ma sopra bolognese, sia la tela di portate trentasei, ed ogni portata di fila ottanta, largo palmi due di lavoro a lavoro.

Tabietto – Il tabietto sia di portate quaranta, ottanta fila per portata, trame e stame cotta, larga palmi due, franco di cimuse, quali debbano essere negre a distinzione del tabì e del terzanello.

Primavere – Le primavere non possano lavorarsi meno di cinquanta portate, ottanta fila per portata, trame e stame cotta, largo palmi due di lavoro a lavoro.

Armosino – L'armosino deve fabricarsi con quattro lizze, sia di portate ottanta, ed ogni portata di fila ottanta, la stame torta e filata, e sia larga palmi quattro di lavoro a lavoro.

Raso – Il raso propriamente si facci di portate ottanta, fila ottanta per portata, la seta filata e torta, e sia largo palmi due e mezzo quarto lavoro a lavoro.

Raso di conto – E perché si vuol fabricare ancora altro raso di maggior conto, questo si debba fare di cento portate in venticinque legature, ed ogni portata sarà di fila ottanta, largo palmi due e mezzo quarto alla misura napoletana, e volendosi lavorare di minor conto debba precedervi licenza de signori consoli sotto le pene come sopra.

Sbordo – Lo sbordo sia di portate trentasei, ottanta fila per portata, colle cimuse a somiglianza del terzanello, largo palmi due franco di cimuse, intramato a due capi.

Damaschelli falsi – Li damaschelli, o broccatelli falsi, cioè di seta e capicciola, si facci di quarantacinque portate, né più né meno, la stame torta e filata, ed ogni portata di fila ottanta, la trama di capicciola. Volendosi però intramare con bambace, debba precedervi licenza de signori consoli sotto le pene come sopra.

Veli – Li veli che servono per manti di donne devono essere di portate dieceotto e la trame e stame di scomiglio colle cimuse o di pelo o dell'istesso scomiglio, quelli però che servono per le monache, o siano bizzoche, si possono intramare con calamo o capicciola, ma che si lavorino in diciotto portate, fila ottanta per portata, e largo palmi due.

Spolino – Lo spolino sia di portate quaranta, in legature venti, fila ottanta per portata, con quattro lizze e lo pettine in venti, largo palmi due.

Raso falso – Li rasetti falsi si faccino di portate dodici, cioè la tela, entrino due fila a dente e sia d'arzojetto, il pelo entri tre fili a dente, e si possa intramare con bambace, precedente licenza de' signori consoli, sotto pena di carlini quindici a beneficio de' signori consoli.

Capitolo XXIX (Ordine per li prezzi, o mastrie de drappi)

Essendosi riconosciuto per esperienza che per li pagamenti anticipati si danno a' mastri o lavoranti di seta, ne segue gran pregiudicio alle coscienze de' negozianti, dovendosi all'operario la mercede con degna alla sua fatica, ed anche viene ad avviliarsi l'arte nobile della seta per la quale si mantiene con splendore la nostra città; però si è pensato ordinarsi una tariffa qui sotto descritta nella quale si denoteranno i prezzi, così delle mastrie de' velluti e drappi, come d'ogn'altro appartenente all'arte sudetta, e concordandosi meno non siano tenuti i mastri o lavoranti star all'accordio anticipato come patto usurario ed illecito, sotto pena di carlini trenta così al padrone del drappo, che volle uscire dal giusto prezzo, come al mastro lavorante, da dividersi metà in beneficio della cassa e metà per i signori consoli, e se il mastro, dopo aver fatto l'accordio in minor prezzo di quanto s'è stabilito qui sotto, se le debba rilasciare la pena nella quale incorse, ed il negoziante che pretese minorare le paghe descritte, siano tenuto pagare ducati sei di pena da dividersi come sopra, e li prezzi, o siano pagamenti per le mastrie, sono li seguenti:

<u>Prezzi delle mastrie de' drappi</u>	[in ducati]
Velluto corto d'un pelo, per ogni canna	1 0 0
Velluto d'un pelo e mezzo, per ogni canna	1 1 0
Velluto alta doppia di due peli, per ogni canna	1 3 0
Velluto lavorato, per ogni canna	1 0 0
Velluto a lancio, per ogni canna	1 4 0
Velluto crudo alla bastarda, per ogni canna	0 3 10
Velluto riccio, per ogni canna	0 3 0
Amuer, per ogni canna	0 2 10
Tiletta riccia, per ogni canna	0 2 10
Damasco in novanta, per ogni canna	1 0 0
Damasco in settantadue, per ogni canna	0 3 0
Damasco in sessanta per ogni canna	0 2 10
Damasco a serra, per ogni canna	1 0 0
Damaschelli in quarantacinque, per ogni canna	0 2 10
Taffittà, per ogni canna	0 0 15
Terzanello in trentasei, per ogni canna	0 0 12
Tabbi, per ogni canna	0 0 15
Tabietto, per ogni canna	0 1 0
Armosino, per ogni canna	0 2 0
Raso in ottanta, per ogni canna	0 2 10
Raso in cento, per ogni canna	0 3 10
Saje di seta, per ogni canna	0 2 3
Sbordo, per ogni canna	0 1 0
Drappo alla Tolosa, per ogni canna	0 3 0
Broccatelli o damaschelli falsi, per ogni canna	0 3 0
Veli per manto di donna, per ogni canna	0 1 0
Cordelone, per ogni canna	0 1 0
Spolinato, per ogni canna	0 2 10
Raso falso, per ogni canna	0 2 0
Saje faja, per ogni canna	0 2 0
Primavere, per ogni canna	0 2 0
Per ogni pezza di zagarella ordinaria	0 1 0
Per ogni pezza di tocca ordinaria	0 1 10
Per ogni pezza di listoni	0 2 0
Per ogni pezzo di mezzetta	0 0 15
Per ogni pezza di fittuccia	0 0 12
<u>Per le mastrie de' tintori</u>	
Per ogni libra di seta tinta nera	0 0 12
Per ogni libra di seta colorata tinta in caldara	0 0 12
Per ogni libra di seta tinta verde a mortella	0 1 5
Per ogni libra di seta color turchino di velluto	0 1 5
Per ogni libra di verde ordinario per zagarelle	0 1 0
Per ogni libra di seta color paunazzo di roggello	0 2 0
Per ogni libra di seta color incarnato o cremisi si lascia la convenzione ad arbitrio de mastri e de padroni delle sete.	
<u>Per li filatorari o torcitori di sete e coglitori</u>	

Corporazioni extrannonne

Per ogni libra di seta in filatorio, che fosse fina, per coglitura, dublatura, sfrido, torto o filato che venisse per pelo	0	2	5
Per ogni libra di seta più grossetta, conciata al filatorio per pilo, coglitura, dublatura, sfrido, torto e filato pilo	0	2	0
Per ogni libra di seta data a conciarsi per trame, coglitura, dublatura, sfrido, torta e filata	0	1	10
Per ogni libra di pelo conciato e dato con le rocchelle, filatura e torcitura tantum	0	1	0
Per ogni libra di trame colle rocchelle, filatura e torcitura	0	0	10
Per ogni libra di seta torta colle fusa per cuscire, sfrido, coglitura e torcitura	0	1	10
Per ogni libra di seta data colle rocchelle per cuscire, torcitura colle fusa	0	0	10
Per coglitura d'una libra di seta fina nelle rocchelle	0	0	12
Per dublatura in ogni libra di seta	0	0	5
Per coglitura d'ogni libra di seta cotta	0	0	6
<u>Per li patellari</u>			
Per fattura d'ogni libra di sete oltre le spese al mastro patellaro e discepolo	0	0	10

Capitolo XXX (Ordine per li discepoli)

Perché succede alle volte che per qualche causa i lavoranti, discepoli o quelli che tirano lacci nel lavoro de drappi lasciano all'impensata il mastro e fanno perdere più giornate a' loro maestri fin tanto che si provvedono di nuovo lavorante o discepolo o tiratore di lacci, si stabilisce col presente capitolo che niuno discepolo lavorante o tiratore di lacci possa partirsi insensatamente ed all'improvviso dal suo mastro, senza prima farnelo avisato un mese avanti, acciò quello si potesse provvedere d'altro aiutante o lavorante o discepolo o tiratore di lacci, sotto pena di ducati quattro da dividersi metà a beneficio de signori consoli e metà a beneficio del mastro al quale serviva; e così, all'incontro, volendo il mastro mandar via un suo discepolo, lavorante, o tiratore di lacci, quantunque si trovasse fatto l'obbligo per anni quattro, giusta lo stabilito del capitolo XV, lo possa fare liberamente supponendo sempre che vi fosse qualche causa per tale mutazione.

Capitolo XXXI

Si dichiara ultimamente che volendosi far qualche drappo fuori dall'ordine designato o inventandosi nuova forma sempre se ne dovesse ottenere licenza da signori consoli fuorché quelle cose nelle quali espressamente è proibito a medesimi di poterla dare, sotto pena di ducati quattro metà a beneficio della cassa e metà de' signori consoli (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 47).

2.3. Arti dell'abbigliamento*

- Corporazione dei *sartori*

[...] Nella capitale sono gran fabbriche di manifatture, che si consumano nel regno e nella vicina Sardegna; ch'hanno lo svantaggio dell'apparecchio e delle tinte, perché la chimica si occupa più della medicina che delle arti; che le nostre manifatture quasi tutte sono per il popolo; e che quanto porta una persona agiata, tutto o quasi tutto è mercanzia straniera, nell'atto stesso che abbondiamo di ogni materia da vestire decentemente un galantuomo. È sempre un torto che facciamo alla nazione, permettendo che i primi generi si estraggono, e che vi s'introducano le manifatture, che si possono tra di noi fabbricare.

Gli abbigliamenti del mondo donnesco vengono di Francia, dove il genio della frivoltà è fecondo di nuove forme. Questo commercio di lusso e di voluttà nuoce all'industria nazionale; ma è un tributo che oggi rendono alla Francia tutte le nazioni di Europa. Le donzelle de' nostri conservatori si potrebbero occupare con successo ne' lavori di moda.

[...] Oggetto più degno sarebbero le fabbriche di arti, non quelle di lusso e della frivoltà che hanno una esistenza precaria, ma quelle che non sono esposte a rivoluzioni.

[...] Siccome si contrasta col vortice delle opinioni, è quasi impossibile, che una fabbrica di panni possa tra di noi prosperare, senza una forte protezione del governo. Il re ne ha dato l'esempio con diverse manifatture, alle quali non prendono interesse le gran case della nostra nobiltà. Esse amano tenere impiegate le loro ricchezze, più in arrendamenti con una picciola rendita, che in fabbriche lucrose¹.

Alla luce delle recenti ricerche, in particolare sull'Arte della Seta, il giudizio del Galanti risulta quanto meno ingeneroso. Benché il periodo d'oro dell'Arte a Napoli si può dire concluso nel corso degli anni Trenta del Seicento è altrettanto vero che dopo il 1680 le scelte produttive avevano consentito alle fabbriche della capitale di poter rimanere sul mercato ancora a lungo «azionando le diverse leve di cui disponevano». Inoltre, l'incremento della produzione di stoffe di minor pregio fuori della città aveva consentito il mantenimento di un alto livello della domanda interna di materia prima contribuendo ad incrementare il consumo di seterie sul mercato interno. Soprattutto dopo i moti masanielliani e la peste del 1656 l'uso della seta si estese alle classi popolari. Fenomeno che si accentuò nel corso del Settecento soprattutto per la diffusione di generi meno costosi, come calze, scialli, fazzoletti, camicie. La diffusione di questi

¹ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp. 177-178.

prodotti, oltre ad interessare le classi inferiori, si accrebbe tra i nobili in misura anche maggiore. Cosicché la crescita della domanda dei generi di più largo consumo finì per incentivare le fabbriche della capitale e del regno².

Diverso il percorso delle manifatture di lana a Napoli teso a perseverare nell'impiego di tecniche obsolete, che influirono negativamente sulla qualità del prodotto, a parte l'eccessiva frammentazione delle fasi della lavorazione che incideva pesantemente sui costi di produzione.

Come è stato ricordato, una ripresa delle manifatture laniere nella capitale si registra a partire dalla metà del secolo XVIII, grazie all'iniziativa di Carlo di Borbone che si adoperò affinché il suo esercito fosse vestito di panni nazionali, cosicché le fabbriche passarono da una produzione di tipo artigianale ad un'altra di tipo industriale.

Al progressivo declino delle Arti della Lana e della Seta, a Napoli si assiste nello stesso periodo all'incremento delle attività addette alla produzione di beni di consumo per l'abbigliamento.

Tra i secoli XVII e XVIII il settore della sartoria della capitale registrò una forte espansione in concomitanza con quanto avveniva in altri grandi centri europei come Parigi e Londra. Più di una testimonianza conferma l'ascesa delle corporazioni dei sarti, dei cappellai, dei calzolari, dei rivenditori di abiti preconfezionati, dei produttori di indumenti intimi e dei calzettai. In tali settori i sarti ricoprirono sempre un ruolo di primo piano nella struttura socio-economica della capitale e di punto di riferimento rispetto ai corpi d'arte del settore delle province del regno.

Sull'aumento del prestigio dei sarti nella gerarchia socio-economica napoletana la loro storia - secondo la Scognamiglio Cestaro - ha evidenziato due rilevanti peculiarità: «l'esistenza di una crescente conflittualità interna nel corso del XVIII secolo e la conseguente nascita di una oligarchia dominante»³. Conflittualità, a dire il vero, che ha costituito una costante di quasi tutti i corpi d'arte e non solo nel secolo XVIII, come in parte si è già constatato. Mentre è vero che la riforma del 1760, favorita dal consenso delle maggiori istituzioni giudiziarie e amministrative del regno, esautorò le fasce più deboli della corporazione puntando ad un nuovo assetto di governo che contribuì a consolidare il gruppo di potere dei sarti più facoltosi, che strinse una efficace rete di alleanze con l'élite mercantile e finanziaria emergente della capitale⁴.

A contribuire alla conquista del primato di importanti settori della sartoria napoletana non fu estranea la politica aragonese con una efficace azione di sostegno delle attività tessili, grazie all'ingaggio tra le maestranze locali dei migliori artigiani del regno e d'Europa.

² R. RAGOSTA, *Napoli città della seta*, cit., pp. 214-216.

³ S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti*, cit., p. 250.

⁴ Ivi, p. 251.

La più antica Capitolazione dell'Arte potrebbe attribuirsi ad una concessione di Giovanna I, che nel 1531 consentì ai sarti di fondare la sede dell'Arte nella Cappella intitolata a Sant'Angelo nella chiesa di Sant'Eligio, che ospitava anche altri gruppi professionali⁵. La Cappella appartenne ai sarti fino a tutto il XVI secolo.

Tuttavia, prima di costituirsi in corporazione, i sarti della capitale erano immatricolati nelle nobili Arti della Lana e della Seta. Appartenenza che comportava da parte loro l'obbligo di utilizzare le stoffe prodotte dai tessitori napoletani.

Il declino della tessitura della capitale, prodottosi a partire dalla seconda metà del XVII secolo, «coincise con la separazione dei sarti dalle arti tessili», che diedero vita ad una loro corporazione autonoma. Frattura che sfociò in una ulteriore spaccatura tra sarti e tessitori i cui rapporti si incrinarono non essendo più i primi vincolati a rifornirsi delle stoffe dai secondi⁶.

Nello Statuto dell'Arte del 1611 è menzionata una precedente Capitolazione del 1583 «confirmata» in quell'anno dal duca di Ossuna. Uno Statuto in cui il viceré ne ribadiva l'efficacia «come per prima in quelle cose però che concernono et pervengono alla jurisdictione dell'Arte predetta così circa la revisione di vestiti, apertura di botteghe e tassazione di liste tanto di lavoranti, quanto di mastri, approvazione, et ogni altra differentia occorrerà in detta Arte, come in detti capitoli, li quali s'intendano restare intatti et illesi»⁷.

Lo stesso Statuto del 1583 stabiliva che il governo dell'Arte si componesse di due Consoli coadiuvati dai «quattro dell'Arte» in modo che ognuno fosse espressione delle quattro *ottine* della città dove l'Arte si concentrava: Porto, Capuana, Scalesia e Forcella.

Precise indicazioni riguardavano poi le modalità della prova d'esame. L'aspirante sarto doveva essere in grado di realizzare un abito da uomo, un abito da donna e un paio di calze in tessuto. Capi che dovevano essere confezionati su misura e tagliati e cuciti alla perfezione. Col tempo tali prescrizioni non furono correttamente osservate, circostanza che gettò discredito sull'Arte a causa del crescente numero di «guastamestieri». Per cui la categoria affidò al maestro Ippolito Viola la stesura di un manuale «de' sartori» al quale dovevano attenersi gli aspiranti sarti⁸.

In realtà il nuovo Statuto del 1611 nacque dall'esigenza di venire incontro attraverso l'istituzione di un Monte a tutti i bisogni degli associati: assistenza in caso di

⁵ G. FILANGIERI, *Documenti per la storia, le arti e le industrie*, cit., vol. II, pp. 158-159. Cfr. anche S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti*, cit., p. 257.

⁶ Ivi, p. 281.

⁷ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 59.

⁸ Sulla figura di Ippolito Viola cfr. S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti*, cit., p. 276 e ss.

povertà o di infermità, accompagnamento dei defunti durante i funerali, aiuto alle vedove e agli orfani dell'Arte ecc.⁹.

Pertanto per Statuto fu stabilito di acquistare «uno loco o à censo, o per compra dentro questa Città di Napoli dove più meglio parera, et più comodo sara et questo con il parere delli Consoli, Quattro dell'Arte, et Governatori o maggior parte di essi con potesta d'affrontare, o di pagarlo saltim in quelle somme che meglio si potra pur che non si faccino debito; ma pigliandosi à censo dell'intrate si possi pagare il censo, et possa à francare senza toccare il capitale, et questo per maggior utile, et commodita di detto Monte, il quale loco habbia d'havere tanta capacita che se ci possano fare tutte l'infrascritte commodita».

In tale luogo - continua lo Statuto - vi si dovrà erigere una chiesa sotto il titolo di S. Michele Arcangelo e di S. Homobono nella quale accogliere le sepolture di quanti dell'Arte lo avessero desiderato; nello stesso sito, altri ambienti dovevano destinarsi all'«Audientia, dove se congregheranno detti Consoli, Quattro dell'Arte, et Governatori», ad un «Conservatorio delle figlie femine, et moglie di detti Mastri, et lavoranti Cositori presenti, et che in futurum saranno annotati però nel libro di detta Arte di Cositori»¹⁰.

Ciascun affiliato doveva versare settimanalmente 5 carlini per consentire un introito annuo di almeno 15.000 ducati; la gestione delle entrate era congegnata secondo un sistema di pesi e contrappesi. Infatti i sei Governatori erano chiamati a gestire le entrate a coppie e a darne conto ogni due mesi con l'obiettivo di ridurre al minimo il pericolo di una gestione affaristica e speculativa.

Che la corporazione dei sarti avesse raggiunto un elevato livello di benessere si ricava dalla munificenza dei maritaggi concessi alle figlie dei maestri in età da marito: quattro doti all'anno del valore nominale di 100 ducati, stesso importo riconosciuto alle figlie degli *speziali medicinali*.

⁹ «Havendono considerato, et con il tempo experimentato l'homini Mastri, et lavoranti dell'Arte, et exercitio predetto di Cositori di questa magnifica, et fidelissima Città di Napoli, che dopo la morte d'alcuno delli Mastri et lavoranti di detta Arte e, solito succedere che le llozo moglie, famiglie, et figli sono andati dispersi con poca reputatione non solo de llozo predetti, ma anco di tutta l'Arte predetta pigliandono male vie, causandosi tutto ciò in alcuni dalla povertà de llozo padri et in altri per non havere appoggio, freno, ne reggimento alcuno et havendo anco l'homini dell'Arte predetta, visto et experimentato ch'alcuni dell'Istessa Arte di Cositori che, o per vecchiaia, o per Infermità non hanno più possuto exercitarnosi in fare detta Arte di Cositore l'è stato necessario, ò di campare miseramente, o de pure andare mendicando. Per il che volendono quanto è possibile rimediare, a simili inconvenienti hanno tra di llozo concluso, et determinato di fare uno Monte, sotto titolo et invocatione di detti gloriosi santi Michele Arcangelo, et santo Homo bono llozo Avocati, et Protettori in Cielo, et in Terra da regersi, et governarsi conforme la seguente Capitulatione fatta di comune consenso dell'homini di detta Arte di Cositori» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 59).

¹⁰ Ibidem.

A stigmatizzare la liberalità della corporazione dei sarti va ricordata l'apertura concessa alle altre categorie del settore (*gepponari e calzettari*), che non raggiungendo un numero sufficiente per costituirsi in corpo d'arte poterono beneficiare delle opere pie predisposte dal Monte dei Sarti contribuendo con le loro quote d'entrata e settimanali.

Un elemento messo in evidenza dalla Scognamiglio Cestaro, relativamente allo Statuto del 1611, è l'elenco degli affiliati inviato al Cappellano Maggiore per la richiesta del regio assenso. Un documento importante che in primo luogo certifica in quell'anno il numero degli immatricolati all'Arte: ben 610 divisi tra 316 maestri e 294 lavoranti. Tutti di sesso maschile. Benché le donne svolgessero un ruolo non secondario nei laboratori di sartoria.

Solo nel 1759, attraverso una modifica dello Statuto, venne consentito anche alle donne l'accesso all'Arte, senza alcuna intromissione negli organismi di gestione¹¹. Una situazione analoga si riscontra nella corporazione dei sarti di Roma, dove anche qui con un certo ritardo (1744) le donne furono ammesse in quella corporazione nella veste di sarte di bottega o a domicilio, sebbene non avessero goduto mai del diritto di partecipare alle assemblee dell'Arte¹².

Invece, in più di una corporazione delle città del nord Italia le donne entravano a pieno titolo nel novero degli esercenti lavori di sartoria. A Ferrara, nello Statuto dei sarti del 1465, era disposto che alle donne era consentito di tagliare tessuti e fare lavori spettanti alla sartoria solo se iscritte nella matricola, pena una multa di 40 soldi da dividere con la «masseria» del comune di Ferrara¹³.

A Venezia, a partire dal 1492, i collaboratori dei maestri *sartori* vengono indicati come «*discipulum vel laboratorem sive laboratricem*», a conferma della presenza delle donne nell'Arte. D'altro canto era stabilito che «*pueri seu laboratores aut laboratrices*» non si separassero dal proprio maestro senza un preavviso di 15 giorni¹⁴.

A Pisa, tra i secoli XIII-XV, nella corporazione dei sarti, anche le donne potevano essere «sartrici» almeno dei pannilana, e come i sarti dovevano ogni anno nel mese di gennaio offrire una idonea garanzia di svolgere bene e legalmente il proprio mestiere¹⁵.

¹¹ S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti*, cit., pp. 262-264.

¹² M. R. CAROSELLI, *La Corporazione dei Sarti a Roma nell'età moderna*, Verona 1976, pp. 16-17.

¹³ Il Massaro era il più alto in grado tra i Consoli, ruolo che poteva essere ricoperto solo dai sarti. Aveva il potere di imporre l'esilio e di fare precetti per i Consoli, i membri della società e tutti coloro che esercitavano l'Arte (E. TOSI BRANDI, *Il sarto tra Medioevo e prima Età moderna a Bologna e in altre città dell'Emilia Romagna*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, coordinatori proff. M. Montanari - M.G. Muzzarelli, Università degli Studi di Bologna, 2002, pp. 25, 95)

¹⁴ Ivi, pp. 116-117.

¹⁵ Ivi, p. 119.

A Modena, nello Statuto dei sarti del 1534, alle donne era addirittura concesso di aprire una propria bottega¹⁶.

A Torino, dove la corporazione dei sarti nel 1705 contava il maggior numero di addetti rispetto agli altri corpi (376 artieri), le donne ne facevano parte a pieno titolo: 30 sarte e 24 tra apprendiste e lavoranti. Il cospicuo numero dei sarti nella città piemontese si spiega anche per la presenza tra i suoi componenti dei mercanti di stoffe, i quali si rifugiavano nella corporazione dei sarti per sfuggire al controllo del secondo Consolato di Commercio istituito nel 1687. Quest'ultimo in effetti era competente in tutte le cause riguardanti mercanti e negozianti, ma la sua giurisdizione non si estendeva alle corporazioni degli artigiani, che conservavano un proprio giudice particolare. Autonomia che i sarti conservarono anche quando le magistrature particolari delle corporazioni furono totalmente soppresse per effetto dei nuovi regolamenti del 1723¹⁷.

A Parma era vietato qualunque lavoro di sartoria ai non matricolati «eccettuate le fantesche dei cittadini»¹⁸.

Come in buona parte dei corpi d'arte, anche tra i sarti napoletani si assiste all'insorgere di numerosi contenziosi in specie durante i primi decenni del Settecento. Una nuova Capitolazione, dell'anno 1723, tentò di ripristinare l'ordine nella categoria. Si era verificato e si verificava con crescente frequenza che cittadini del regno come pure forestieri si spacciavano per sarti «assentati» senza esserlo danneggiando così la Cappella dell'Arte per i mancati introiti. Inoltre, pur essendo costoro semplici lavoranti, confezionavano vestiti a cittadini e abitanti della capitale spacciandosi per maestri. Ma ancora più grave era il fatto che molti di loro si affiancavano ai maestri sartori «assentati» col pretesto di tagliare vestiti per «servizio di detti mastri», in contrasto con quanto stabilivano gli Statuti vigenti. Pertanto, al fine di far cessare tali frodi, il nuovo Statuto vietò a qualsiasi cittadino del regno, come dell'extraregno, «che non sia stato assentato maestro in detta cappella», di esercitare l'Arte come tagliare e fare vestiti a qualsiasi persona. Per i trasgressori era previsto il pagamento di una ammenda di 20 ducati.

Erano esentati i soli maestri infermi, in nome dei quali i lavoranti erano autorizzati a tagliare e confezionare vestiti solo dopo averne fatto precedente richiesta al rappresentante dei quattro dell'Arte della sua *ottina* previo il rilascio dell'autorizzazione per iscritto¹⁹.

¹⁶ Ivi, pp. 112-113.

¹⁷ S. CERUTTI, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino (secoli XVII-XVIII)*, Torino 1992, pp. 185, 206.

¹⁸ G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi*, cit., p. 83.

¹⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 19.

La Capitolazione del 1759 mutò di poco l'assetto dell'Arte. Nella distribuzione delle varie cariche all'interno della corporazione risulta accentuato l'aspetto venale. Dei due vecchi Consoli, uno restava in carica come «console delle case» (con un compenso di 6 ducati) e l'altro come Tesoriere (con un compenso di 20 ducati). Erano riconosciuti compensi anche ai quattro dell'Arte. Qualora interpellato uno di loro per risolvere una controversia, se «chiamato in casa», aveva diritto a grana 50 a carico di colui che aveva promosso l'istanza; se invece la vertenza era decisa in bottega il diritto dovuto si riduceva a 20 grana. Al Cancelliere, eletto dai quattro dell'Arte, spettava un compenso di 18 ducati; analogo era quello stabilito per il «Procuratore ad lites»; i due Portieri ricevevano per le loro mansioni ducati 7 e mezzo ciascuno; ducati 6 andavano allo Scrivano; 6 al Mastrodatti; 20 al Delegato al tempo delle elezioni; 4 e mezzo alla servitù del medesimo. Ai due Cappellani, infine, veniva corrisposta una «elemosina» di 50 ducati ciascuno per il servizio di due messe al giorno.

L'ammontare dei quattro maritaggi, uno per ogni *ottina*, era stato ormai ridotto a 30 ducati. Avanzando danaro era stabilito che se ne prevedessero tanti altri di 15 ducati ciascuno fino all'esaurimento del residuo. A questi andavano aggiunti ulteriori sei maritaggi del valore nominale di 20 ducati da assegnare a sei zitelle figlie di *sartori*, di cui due dell'*ottina* di Capuano, due dell'*ottina* di Palazzo, uno ciascuno a zitelle delle altre due *ottine*. Beninteso che le aspiranti che beneficiavano di tali maritaggi erano escluse da quelli distribuiti dalla Cappella. Sul ridimensionamento delle quote di maritaggio influiva soprattutto la riduzione del numero dei matricolati che, dagli oltre 600 censiti nel 1611, si erano dimezzati (300 unità).

Era confermata nello Statuto la prova di esame a carico di chi intendeva aprire bottega; l'ammissione era riconosciuta a maggioranza dei voti dei Consoli. La tassa di entrata era di 12 ducati per l'aspirante *sartore* napoletano o regnicolo, 50 se di fuori regno.

I figli dei maestri aggregati alla Cappella venivano tassati per 2 soli ducati oltre al versamento annuale delle grana 60 stabilite anche per gli altri iscritti.

Alle vedove dei *sartori* era riconosciuto un contributo annuale di 60 ducati; mentre per i poveri dell'Arte era previsto un assegno di 100 ducati *una tantum* nel giorno di S. Michele da dividersi tra loro con non meno di 12 carlini ciascuno.

A nessun maestro era consentito confezionare vestiti a cittadini o forestieri, se tagliati da altri maestri. I trasgressori venivano puniti con una pena di 20 libbre di cera da corrispondere alla Cappella oltre al pagamento della manifattura a colui il quale aveva effettuato il taglio.

Al fine di impedire frodi nelle elezioni dei Consoli e dei quattro dell'Arte, «ai maestri sartori giubilati, e ai poveri» era vietato esprimere il proprio voto²⁰.

²⁰ Ivi, inc. 1183, ins. 8.

A condizionare l'Arte dei *sartori* influirono pesantemente le leggi suntuarie.

In piena rivoluzione francese un decreto dell'8 Brumaio, anno II, ossia del 28 ottobre 1793, ruppe in modo radicale le convenzioni sul vestire vigenti in Europa fin dai tempi degli antichi romani: «Nessuna persona, dell'uno o dell'altro sesso potrà costringere alcun cittadino o cittadina a vestirsi in modo particolare, sotto pena di essere considerata o trattata come sospetta o perturbatrice della pubblica quiete».

Note sin dall'epoca dei greci, le leggi suntuarie si diffusero in Europa con il diritto romano. Benché rappresentassero un prezioso documento sulla moda e sulla morale antica, incisero pesantemente sull'assetto economico degli Stati in cui erano in vigore.

Tuttavia, se presso le corti il fasto era ammesso, per gli altri cittadini era soggetto a limitazioni, prammatiche, editti, leggi e capitoli che continuarono a stabilire norme, divieti e sanzioni, diversi a seconda la volontà e i capricci dei regnanti.

Nella storia del regno le leggi suntuarie, sebbene con diversa efficacia, giocarono un ruolo di primo piano non solo in campo sartoriale, ma anche in altri ambiti della moda dell'epoca: come oreficeria, arredamento, profumeria, ricamo, pelletteria ecc.

Sulle leggi suntuarie del regno di Napoli un contributo fondamentale proviene dai saggi della Clemente e della Scognamiglio Cestaro²¹. Tra il XVI e il XVIII secolo - scrive la Clemente - furono emanate nel regno di Napoli 29 prammatiche in tema di lusso: 19 durante il vicereame spagnolo, 3 durante il vicereame austriaco e 7 in età borbonica.

Il Cinquecento è il secolo in cui «il lusso si diffonde, le critiche contro di esso sono più rare e più rare diventano le lodi alla semplicità».

Nell'Europa del XVI secolo si producono importanti cambiamenti nell'ordine sociale, nella distribuzione della ricchezza e nella cultura delle apparenze dei ceti più elevati.

«L'ascesa dei ceti medi a sua volta alimenta dinamiche di competizione ostativa. Il ruolo delle apparenze come specchio della gerarchia sociale si rafforza, mentre la moda irrompe come veicolo di modelli del vestire incuranti delle distinzioni di ceto»²².

²¹ A. CLEMENTE, *Note sulla legislazione suntuaria napoletana in età moderna*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (2011), pp. 79-108; S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il colore della stualità: Leggi suntuarie, codici estetici e modelli culturali delle élites nella Napoli della prima Età moderna*, (Escholarship, University of California, escholarship.org/uc/item/1g47m103); Per una visione più generale del fenomeno, soprattutto legato alle mode, cfr. F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII)*, Torino 1982; D. ROCHE, *Il linguaggio della moda*, Torino 1991; R. LEVI PISETZKY, *Moda e costume*, in *Storia d'Italia*, vol. 5, *I Documenti*, Torino 1973, pp. 939-982; Idem, *Il costume e la moda nella società italiana*, Torino 1995.

²² A. CLEMENTE, *Note sulla legislazione suntuaria napoletana*, cit., p. 134.

A tale innovazione non si sottrae Napoli, grazie alla presenza della corte e quindi del massiccio inurbamento della nobiltà baronale e di un notabilato che con la sua domanda alimenta la produzione e il circuito di prodotti di lusso.

Un ruolo di primo piano, soprattutto della lavorazione di seterie di lusso, coincide con il periodo aureo dell'Arte che si colloca tra gli anni Ottanta del Cinquecento e i Trenta del Seicento.

Ne è testimonianza un corposo volume di esportazioni, dalla capitale verso i paesi del nordeuropa, di merletti, seterie, passamanerie, drappi leggeri, articoli alla moda²³. Ma anche a Napoli se ne fa largo uso.

La nobiltà napoletana interpreta un ruolo centrale nel governo della città coincidente col vertice dell'aristocrazia feudale. Essa è inserita stabilmente nella logica rituale della celebrazione del potere. Anche se nei suoi confronti le fonti parlano di un forte indebitamento. Da qui la promulgazione di una serie di prammatiche che suggeriscono moderazione nei comportamenti vistosi e nelle spese, il tutto a beneficio dell'economia del regno.

Una prima forma di moralizzazione, attraverso la disciplina dell'eccessivo lusso del «vestire», dei «paramenti di casa» e delle «pompe funerali», vieta in primo luogo l'uso di «oro e argento» in ricami, tessuti, frange e altro nel timore che il loro impiego a fini ornamentali potesse sottrarre alla circolazione i metalli preziosi, configurando così una pericolosa forma di tesaurizzazione²⁴.

Considerato che i provvedimenti suntuari colpivano soprattutto i nobili in qualità di consumatori del lusso, è da loro che proveniva la resistenza alla nuova normativa.

Erano i nobili, infatti, a firmare insieme agli artigiani colpiti dai provvedimenti restrittivi, la protesta contro le prammatiche, soprattutto di quella del 28 settembre 1560 che disciplinava con un certo rigore gli abiti femminili e gli ornamenti di cocchi e cavalli fissando pene sia per i «consumatori» che per gli artigiani e i mercanti.

Nel disciplinamento del lusso diverso era l'atteggiamento del legislatore rispetto a produttori e consumatori. Solo pene pecuniarie a questi ultimi, mentre ben più grave era la punizione per i primi. La Prammatica del 1559 stabiliva il pagamento di 300 ducati e «la perdita delle robbe» per i possessori, ma ben tre anni di galera per artigiani e commercianti²⁵.

²³ G. PAGANO DE DIVITIIS, *Mercanti inglesi nell'Italia del Seicento*, Venezia 1990, p. 154.

²⁴ A. CLEMENTE, *Note sulla legislazione suntuaria napoletana*, cit., p. 136.

²⁵ Nel viceregno l'emanazione di norme suntuarie non fu accompagnata dall'istituzione di magistrature ad hoc; all'applicazione delle sanzioni era delegata genericamente la Gran Corte della Vicaria, che deteneva la giurisdizione nelle cause tanto civili quanto criminali (Ivi, p. 137).

Le norme suntuarie, in realtà poco restrittive nei confronti della nobiltà, colpivano anche la servitù a decoro dei nobili. La Prammatica n. XIII del 3 agosto 1684 all'art. XI stabiliva «che i lacchè, o altre persone di servizio, che per la disposizione di questa prammatica resteranno disoccupati, debbono fra giorni venti accomodarsi a qualche altro esercizio, o andarsene alle loro Patrie, e non facendolo, si procederà contra di essi conforme ordinano le leggi, e prammatiche, sotto il titolo *de' vagabondi*».

La Clemente evidenzia come la limitazione degli eccessi rappresenti un aspetto della lotta simbolica del potere napoletano contro l'autonomia, la proverbiale "riotosità", della nobiltà napoletana. Se, insomma, le leggi suntuarie altrove riflettevano la preoccupazione per l'introduzione dei consumi da parte delle classi subalterne, e riflettevano dunque un "conflitto di classe", a Napoli esse avrebbero configurato un conflitto tra il potere sovrano e il potere nobiliare.

Gli atteggiamenti rispetto alle leggi suntuarie mutarono con la svolta mercantilista.

Con la Prammatica del 1685 l'atteggiamento delle autorità si ribaltò, se prima nel disciplinare il consumo si colpiva la produzione, in seguito la disciplina del consumo divenne un mezzo per proteggere la produzione locale. Questa volta a preoccupare il potere politico non era il lusso quanto la diffusione e la concorrenza dei beni stranieri. Allora la crescente tolleranza delle mode del vestire più che a limitare il lusso, puntava ad incentivare la produzione di merci locali competitive con quelle straniere.

Con l'avvento di Carlo di Borbone «I rituali pubblici hanno il compito di creare identificazione del popolo nel sovrano: la festa, i cortei, le architetture effimere diventano lo strumento privilegiato di una politica della rappresentazione che, attraverso le scenografie, l'attribuzione di una 'parte' e di un posto fisico a ciascun ceto sociale, instilla e consolida nell'immaginario collettivo il nuovo ordine assolutistico, in cui è il potere sovrano a classificare, disporre e legittimare ruoli e privilegi di ciascuno»²⁶.

Con Carlo di Borbone, dunque, assistiamo al tramonto della legislazione suntuaria. L'aspirazione al possesso di oggetti distintivi e rappresentativi, o il semplice desiderio del possesso, inizia ad entrare legittimamente nella sfera delle libertà individuali. Alla base di questa trasformazione culturale vi è anzitutto l'ampliamento del mercato internazionale e il crescente afflusso in Europa di beni «di comodo e di lusso» che costituiranno un potente stimolo all'innovazione per le stesse manifatture europee²⁷.

²⁶ Ivi, p. 145 e ss.

²⁷ Ibidem. Alla fine del XVII secolo in tutti gli stati italiani cambia la diffusione della moda e del consumo di determinati beni, modifica che è messa in relazione con lo sviluppo dell'industria tessile. Pertanto, fermo restando i consumi di beni di lusso nel campo dell'abbigliamento, dell'oreficeria ecc., vengono ad incentivarsi i consumi di ceti prima esclusi, come gli artigiani e i piccoli proprietari. Si introduce, infatti, l'abitudine all'acquisto anche di beni diversi dagli abiti, soprattutto con la decadenza delle leggi suntuarie e l'affermazione del dibattito legato alla politica economica. Ormai a Settecento

Oltre che nella capitale, corporazioni di *sartori* e *cositori* si affermano nei centri più densamente popolosi del regno, dove il consolidamento della domanda di abiti ed altri capi di abbigliamento favorisce l'istituzione di associazioni di categoria. Sorgono pertanto corpi d'arte del settore a Brindisi (1620), a Castellamare (1645), a Catanzaro (1667), a Chieti (1738), a Cosenza (1651), a Monteleone (1668), a Reggio (1751), a Salerno (1741).

Spesso si tratta di corporazioni strutturate sui modelli statutari in vigore nella capitale, che in alcuni vengono richiamati esplicitamente. È il caso delle corporazioni dei *sartori* di Monteleone (Calabria Ultra) e Chieti²⁸:

Li sottoscritti mastri Sartori della Città di Chieti supplicando umilmente rappresentano a V.M., qualmente di continuo sogliono in detta città differenze tra Huomini dell'Arte, e Particolari che danno a manifatturare abiti, per li quali si soffrono continui dispendij, in disservizio anche del Publico, il tutto perché non vi è capitolazione per forma di legge, né Consolato precedente Assenso, siccome si regolano le altre Arti, e specialmente quella de Sartori della Città di Napoli. E perché intendono evitare ogni litigio, e spese, e fare che il Pubblico sia ben servito, e i Mastri pro tempore siano sottoposti al Consolato, e leggi de capitolazioni, a qual fine han formato li presenti capitoli [...]²⁹.

In altri casi la corporazione associa più Arti che si costituiscono intorno ad una Cappella, dove l'aspetto professionale delle singole categorie passa in secondo ordine rispetto all'incombenza del pauperismo che affligge quelle realtà, che si prefiggono di contemperare con pratiche religiose nell'ambito di una associazione confraternale. È il caso della città di Brindisi:

L'artisti delle infrascritte arti della città Brindisi, cioè Sartori, Fabbricatori, Barbieri, Scarpari, Bottari, ed altri fideli, Considerando per longa esperienza la gran calamità et miseria nella quale si trovano in questi tempi, et che per non esercitarsi in esercitij spirituali, et di devozione, essi, e loro figli il più delle volte vanno dispersi riducendosi in estrema povertà, ò per giochi, ò per altri mali portamentj, si sono risolti di fare una congregatione nella Chiesa di S. Dionisio, cappella reale in essa città sotto il titolo della Visitatione nostra Signora a 2 de luglio, et hanno frà di loro fatto Alberano dell'infrascritti capi. Supplicano V.E. di darci il suo beneplacito acciò esercitandosi in atti spiritualj, preghino Iddio benedetto, e sua santissima Madre per l'augumento della Maestà cattolica et esaltazione di V. E. quam Deus.

inoltrato il problema, peraltro, posto sul tappeto era di sostenere l'attività manifatturiera (A. CAVATERA, *La quarta settimana. I consumi e il risparmio degli italiani che non arrivano alla fine del mese*, a cura di B. Coccia, Roma 2009, p. 70. Cfr. anche M. G. MUZZARELLI, *Le leggi suntuarie*, in *Storia d'Italia*, Annali, *La moda*, Torino 2003, p. 217).

²⁸ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., anno 1668, inc. 1201, ins. 36.

²⁹ Ivi, anno 1738, inc. 1189, ins. 56.

La Capitolazione, dunque, verte soprattutto sugli obiettivi filantropici che la Congregazione si propone, come quelli di raccogliere fondi per la costruzione di una chiesa, di pagarne il cappellano, di svolgere gli esercizi spirituali, di soccorrere gli infermi, di concedere un maritaggio a qualche figlia povera degli artisti concorrenti alla fondazione della Congregazione o a chi si farà prete o addirittura a chi nullatenente riuscirà a farsi notaio³⁰.

Uno dei timori più avvertiti della categoria dei *sartori* di provincia è di entrare in conflitto con la committenza per contestazioni sulla fattura dei capi di abbigliamento.

Tra i corporati dei sarti di Chieti le «differenze si debbano dirimere dai consoli», e in caso «di gravame» si debba ricorrere al Regio Auditore della Città, come Delegato di detta Arte. Nella corporazione dei *sartori* di Catanzaro, per evitare scandali all'Arte, uno dei Capitoli dello Statuto stabilisce che quando un mastro *sartore* è condannato a rifare qualche abito mal cucito «debbia subito adempire et sodisfare quello che sarà imposto dalli detti consoli, e quattro dell'arte». Nella corporazione dei *sartori* di Monteleone, «poiché suole più delle volte fra detti sartori accadere alcune differenze, per evitare ogni spesa [...] e per evitare maxime gli scandali», nello Statuto viene invocato il ricorso ai due Consoli, «quali quelle debbono componere senza dispendio [...], e quando lo iuditio et lo parere loro non bastasse debbiano aver ricorso al Giudice Ordinario del luogo e si debba acquiescere alla determinatione di quelli». Nella corporazione dei *sartori* di Castellammare il Capitolo IV dello Statuto stabilisce «Che ogni volta che qualsiasi sartore tanto cittadino quanto forestiero taglierà alcuno vestito, et quello sgarrasse» è tenuto a rifare del danno il committente³¹.

La corporazione dei sarti di Salerno è tra le poche a prevedere il numero chiuso dei matricolati: non più di ventiquattro senza la richiesta di particolari elementi distintivi. Eventuali aspiranti potevano accedervi solo in seguito alla morte di uno dei componenti. Un espediente che si proponeva probabilmente di fronteggiare la concorrenza, anche se è accertato che in città, all'epoca, esercitavano anche *sartori* non vincolati.

Quella dei *sartori* di Salerno era una vera e propria Confraternita. Il Capitolo II dello Statuto, infatti, prescrive «Che morendo un sartore povero nativo di Salerno il quale non sia confratello comeché è composta la confraternita di Sartori, la medesima per puro atto di carità, essendo chiamata, sia tenuta di associarlo coll'accompagnamento de soli ventiquattro confratelli, e non altro». Particolarmente articolata era la struttura organizzativa dell'ente le cui cariche di economi, cassieri, cappellani,

³⁰ Ivi, anno 1620, inc. 1204, ins. 53.

³¹ Ivi, anno 1646, inc. 1188, ins. 63.

sacrestani, razionali, avvocati, notai, cancellieri, procuratori erano per buona parte venali, nonostante i modesti contributi previsti per far fronte a maritaggi, infermità, accompagnamento funebre e altre forme assistenziali³².

In un suo saggio su *Manifattura e artigianato tessile a Napoli nella prima metà del XVII secolo*³³, la Petraccone sottolinea - come già evidenziato - il significativo sviluppo a Napoli del settore tessile, non solo per la sua ampiezza e l'elevato numero degli addetti, ma anche per «i rapporti di lavoro particolarmente avanzati che in esso poterono affermarsi».

Abbiamo già esaminato nella capitale la fortuna dell'Arte della Seta e il suo primato sull'Arte della Lana. Mentre in realtà numerose erano le attività legate all'abbigliamento e in particolare a quelle che Marx chiama della "piccola produzione", cioè esercitate al di fuori del *putting-out system*³⁴.

Tra queste, tra le più sviluppate, va annoverata quella dei calzettai.

Il primo Statuto è del 1583. Ma è probabile che la sua fondazione sia molto più remota e l'ente nasca come Congregazione conservandone alcuni caratteri, come l'uso della «veste dei confrati» nelle processioni e nell'accompagnamento alla sepoltura degli uomini dell'Arte³⁵.

Le calze a maglie si diffusero nella capitale a metà Cinquecento, quando le calze di tessuto (dette «a taglio») erano costituite da due pezzi: le brache, fino al

³² Ivi, anno 1793, inc. 1209, ins. 127.

³³ Il saggio è riportato in "Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche", vol. LXXXIX, 1978, editato a Napoli nell'anno successivo.

³⁴ Si fornisce qui di seguito un elenco alfabetico delle corporazioni operanti nel settore dell'abbigliamento, dei tessuti in genere e accessori: Arte bianca; Arte dei bambacignari; Arte della Lana; Arte della Seta; Arte della Lana, conservatori; Arte della Lana, mercanti; Arte della Lana, lavoratori; Bambacignari di opere bianche; Calzaiuoli; Calzettari; Calzettari di opera bianca; Calzettari di opera vecchia; Calzolari; Calzolari dell'opera vecchia; Calzolari e Pianellari; Cappellari; Coirari; Coirari arte grossa; Coirari arte piccola; Conciacalzette; Conciacalzette di opere vecchie; Cositori/Sartori; Formellari; Formellari e Bottonari; Materazzari; Pellettieri; Pellettieri e Scamosciatori; Ricamatori; Rivenditori di bambacia; Scamosciatori e Guantari; Telajoli di drappi di oro e argento; Telajoli di seta; Telajoli di tela bianca; Telajoli di teletta; Telajoli tessitori di tela; Tessitori di trine e passamani di seta ed oro; Tessitori di tela; Tessitori di calzette; Tessitori di drappi; Tintori di negro; Tintori di seta; Tintori di sete nere e a colori; Tintori e mastri tintori di cappelli; Tintori e tessitori di oro e argento; Tintori di cappelli (Fonte ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit.).

³⁵ «[...] Et de più che si habbiano a fare vinti quattro veste de confrati con le arme de santo Andrea con ponerle in dette veste in la spalla per fare honore et seppellire quelli de detta arte, et quando se ci anderà primieramente siano tenuti li consoli et quattro dell'arte andaro et per ordine de detti consoli et quattro dell'arte in la loro ottina far mandato ad altri calzaioli che vengano ad accompagnare detto defunto et confrate dove detto defunto s'ha lasciato il suo corpo a seppellirlo, et ancora alcuni che non vorrando obedire siano tenuti pagare una libra de cera, et l'abbia ad exigere il consolo et quattro dell'arte de quella ottina delli detti inobedienti» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 59).

ginocchio, e le calze dal ginocchio in giù, che cominciarono ad essere lavorate a maglia. Ne scaturì la divisione degli ambiti di competenza tra i sarti e i rivenditori di biancheria da una parte e i calzettai dall'altra. A Napoli la lavorazione delle calze di tessuto era monopolio della corporazione dei sarti³⁶.

Una situazione analoga si riscontra a Roma, dove i sarti nel 1575 si unirono con *giubbonari*, *pelamantelli* e calzettai in un'unica corporazione. I calzettai dipendevano dai sarti in quanto loro logica appendice del mestiere: calzoni fermati al ginocchio, confezionati e tagliati dai sarti, calze di seta o di cotone lavorate dai calzettai³⁷.

A Bologna, secondo lo Statuto del 1379, della corporazione dei sarti facevano parte anche i *farsettai* (o *giubbonieri*) e i *tagliacalze* (o *calzaioli*)³⁸.

Un assetto analogo presentava la corporazione dei sarti di Ferrara, che nel XV secolo comprendeva anche *cimatori*, *zipponari* e *calzataglia*³⁹.

Nello Statuto relativo alla fondazione della Cappella e del Consolato dell'Arte dei calzettai di Napoli dell'anno 1718 è precisato che la tessitura comprendeva «calzette di seta, lana, filo, capicciola, bombace, argento, et oro filato, guanti, barrettini, calzoni, camiciole, et ogni altro fatto a maglia». Un gamma particolarmente nutrita di articoli per l'abbigliamento⁴⁰.

Del settore facevano parte anche i *conciacalzette di opere vecchie*, e i *conciacalzoni vecchi*, corpi d'arte che si occupavano del recupero dell'usato. Nel 1721 fondarono una Cappella sotto il nome di Sant'Anna. Dei due Consoli, uno doveva essere eletto in rappresentanza dei *conciacalzette* dell'*ottina* di S. Giuseppe, nella «Strada cosiddetta degli Scatolari», l'altro di quelli sparsi per la città⁴¹.

³⁶ S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna*, cit., p. 406.

³⁷ M. R. CAROSELLI, *La Corporazione dei Sarti a Roma*, cit., pp. 21-22.

³⁸ E. TOSI BRANDI, *Il sarto tra Medioevo e prima Età moderna*, cit., p. 25.

³⁹ Ivi, p. 93. Da una supplica del 27 aprile 1502 approvata dal duca Ercole I d'Este risulta che i *calzataglia* guadagnavano più dei sarti. Esisteva all'epoca un grande consumo di questi indumenti che nel Medioevo erano più di un semplice accessorio, poiché ricoprivano le gambe degli uomini e potevano anche essere muniti di una calza solata per essere indossati senza altre calzature (Ivi, p. 96).

⁴⁰ Per essere ammessi alla corporazione occorreva superare una prova che verteva soprattutto sulla conoscenza dei vari componenti del telaio utilizzato, sulla capacità di smontarlo in tutti i suoi componenti, nel rimontaggio per riportarlo alla sua funzione originaria. Seguiva una ulteriore prova di abilità consistente questa volta nella tessitura di «un paro di calzette di tutta larghezza di seta» senza difetti. Prima della prova l'aspirante tessitore doveva versare una somma di 15 ducati, che restavano alla corporazione come «tassa di entrata» nell'evenienza che la prova fosse superata. La mancata approvazione comportava il versamento all'Arte di soli 5 ducati (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 67).

⁴¹ Nel 1723 diciotto maestri *conciacalzette* comparvero in Regio Collateral Consiglio per chiedere l'abolizione di tre Capitoli e la revoca del regio assenso concesso alla corporazione nel 1721. Uno dei Capitoli prevedeva che ciascun maestro poteva assumere un numero illimitato di lavoratori, che percepivano ciascuno 3 carlini al giorno, ma un solo garzone. I ricorrenti, protestando che in tal modo

Un'analoga corporazione dei *calzettai rappezzatori* era attiva a Roma. Nel 1784 confluì nella corporazione dei calzettai di opere nuove, che in quell'anno si era distaccata dalla corporazione dei sarti⁴².

Anche in alcune città del nord d'Italia esistevano corporazioni in cui si praticava la «strazzaria» (recupero di abiti usati).

A Ferrara, lo Statuto del 1560 consentiva ai sarti di esercitare la *strazzaria* solo se erano iscritti all'Arte. Tuttavia in città era attiva anche una corporazione degli *strazzaroli*⁴³.

Nel XV secolo, la corporazione dei sarti di Reggio Emilia comprendeva oltre ai *cimatori* anche gli *strazzaroli*⁴⁴.

Lo Statuto dei sarti di Modena del 1534 annovera tra l'altro *strazzaroli*, ricamatori, berrettai e quant'altri usassero forbici ed ago⁴⁵.

Nella produzione di calze di seta Napoli raggiunse nel Seicento un notevole giro di affari, grazie all'affermarsi del *putting-out system*, attraverso il quale la maggior parte dei fabbricanti si trasformò in mercanti che promossero la diffusione del lavoro a domicilio. Un assetto che si estese anche ai fabbricanti di calze di seta di Torre del Greco⁴⁶.

A metà Seicento la diffusione del telaio di William Lee sostituì la produzione a mano, invenzione che fece entrare in crisi la produzione artigianale della capitale legata alla lavorazione tradizionale. Il governo vicereale per evitare l'insorgere di problemi di natura occupazionale e quindi di ordine pubblico vietò l'introduzione del telaio, che sulla spinta della classe mercantile fu adottato solo nel 1718, a condizione che i tessitori si costituissero in corporazione⁴⁷.

l'Arte correva il rischio di «dismettersi» a causa della mancanza di apprendisti, oltre al danno che poteva derivare ai «particolari» per l'aggravio del costo della mano d'opera costituita prevalentemente da privati, chiedevano di aumentare a tre i garzoni da assumere, per due dei quali il maestro si impegnava a versare alla Cappella dell'Arte 5 ducati. Dopo una lunga vertenza, nel 1726 il ricorso fu accolto (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1189, ins. 56).

⁴² M. R. CAROSELLI, *La Corporazione dei Sarti a Roma* cit., p. 22.

⁴³ E. TOSI BRANDI, *Il sarto tra Medioevo e prima Età moderna*, cit., p. 97.

⁴⁴ Ivi, p. 100.

⁴⁵ Ivi, pp. 112-113. Agli *strazzaroli* era fatto divieto di «tagliare o far tagliare con misura e cucire o far cucire nella propria bottega o in casa calze, giubbboni, cappe, saglioni, cappucci, gionne, scoffioni, camicie, farsetti, tabarri, roboni, né vestiti su richiesta di clienti sia locali sia forestieri» (Ibidem).

⁴⁶ S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna*, cit., p. 408.

⁴⁷ Ivi, p. 409. Il telaio fu modificato dal Lee in modo da poter lavorare la seta. Infatti l'invenzione di Lee era rivolta soprattutto alla produzione di calze a maglia che cominciarono a sostituirsi gradualmente a quelle cucite in seta o velluto, che scomparvero solo alla fine del XVIII secolo (L. KIBALOVA - O. HERBENOVA - M. LAMAROVA, *Enciclopedia illustrata della moda*, ed. ital. a cura di G. Malossi, Milano 2002, p. 609).

Alla fine del Settecento, benché la produzione di calze napoletane si fosse ridotta sensibilmente, si registra ancora qualche esportazione extraregno⁴⁸.

Con i calzettai, altro settore dell'abbigliamento in evidenza a Napoli era quello dei *cappellari*. Il primo Statuto noto della categoria è del 1590 nel quale sono indicati una serie di Capitoli relativi all'elezione di quattro Consoli e di prescrizioni varie riferite ad un corretto esercizio dell'Arte⁴⁹. Un secondo Statuto del 1603, oltre a deliberare sulla costruzione di una Cappella, contiene alcuni Capitoli che normano lo «stabilimento dell'Arte»⁵⁰. Nel Capitolo XX è precisato che «essendo cresciuta la malizia con la sottilità dell'arte ancora per lo che raro è quello cappiello che si fa senza fraude, et meschia a rispetto della vendita grande che vi è di detti cappielli, et così tal volta gli homini comprano uno per un altro, et vengono ad essere ingannati»⁵¹. Dunque, all'inizio del Seicento il cappello nella capitale aveva raggiunto già una larghissima diffusione, tale da potersi considerare un prodotto di massa, tanto è vero che spesso si usavano mescole di lane, più scadenti, con conseguente frode del pubblico. Infatti lo stesso Statuto imponeva ai cappellai l'impiego di lane veneziane soprattutto per la produzione di copricapo di lusso, pena un'ammenda di «ducati tre ogni volta che si saperà chi lo faccia, o si troverà la fraude».

L'impiego di lana regnicola per la sua bassa qualità era vietato, ricercate pertanto erano le lane veneziane ritenute migliori anche di quelle più leggere di provenienza anglosassone e della lana *merinos* di estrazione spagnola. Una scelta indotta anche dalla politica dei mercanti veneziani che, per assicurarsi un mercato di sbocco, durante la crisi della produzione laniera che colpì diverse manifatture dell'Italia centrosettentrionale, invasero il mercato napoletano⁵².

Per difendersi dalle frodi, anche rispetto ai cappelli di provenienza forestiera, e garantirsi che fossero confezionati con lana veneziana, la corporazione impose che i cappelli fossero «bullati, et segnalati del merco della detta cappella» da uno dei Consoli. Altre norme riguardavano l'impiego della tintura, da effettuarsi in due fasi: prima col «guado» e poi con una tinta composta da «vetriolo, galla, et granatella, et non de pasta arsa»⁵³.

⁴⁸ «Dallo stato delle mercanzie di Napoli e di Sicilia portate a Marsiglia del 1782» emerge che in quell'anno si esportarono 1.160 paia di calze di filo, 140 paia di calze di seta e 150 paia di calze a maglia per un valore complessivo di 12.000 lire di Francia (G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. I, p. 567).

⁴⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1185, ins. 6. Della corporazione ha scritto la Scognamiglio nel saggio: *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna*, cit., pp. 410-415.

⁵⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 117 e ss. Erroneamente, lo Statuto è attribuito dalla Scognamiglio all'anno 1673.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna*, cit., p. 411.

⁵³ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 117 e ss.

Un ulteriore centro della produzione del settore era Afragola, dove nel 1608 fu fondata una corporazione addetta alla produzione di cappelli di qualità ordinaria destinata al mercato napoletano. Nello stesso anno «per loro propria, et privata utilità» stabilirono «de voler costruire una nova confraternita, Monte, Cappella, et Conservatorio» sotto il titolo di S. Giacomo.

La corporazione, composta da ben 228 *cappellari*, doveva aver raggiunto un soddisfacente grado di benessere, considerati i 100 ducati previsti a titolo di maritaggio per le figlie degli artieri in età da marito o per quelle desiderose di monacarsi in qualche convento, nel caso in cui i lavori di costruzione del Conservatorio dell'Arte fossero ancora in corso alla scadenza degli otto anni dalla concessione del regio assenso. Edificato il Conservatorio dell'Arte, le aspiranti suore che vi entravano avevano diritto, a spese del Monte, solo al vitto e ai «vestimenta». Nello stesso Conservatorio era consentito l'accesso anche alle figlie dei *cappellari* per «addottrinarsi, et ammaestrarsi»; in tal caso era dovuta al Monte una retta di 15 carlini al mese per la somministrazione alla figliola di vitto, letto e vestiti. Il Conservatorio era aperto anche alle vedove degli artieri, che vi si potevano trattenere fino alle eventuali nuove nozze.

La Capitolazione contemplava previdenze anche per i figli dei *cappellari* desiderosi di studiare per addottorarsi o di prendere i voti. In tali casi era prevista l'erogazione rispettiva di 100 o 25 ducati all'epoca del conseguimento del dottorato o della celebrazione della prima messa⁵⁴.

Altro importante centro di produzione di cappelli era lo Stato di S. Severino. Dal Bilancio del commercio esterno del regno del 1771 risulta che in quell'anno furono esportate 18.100 dozzine di «coppole di lana» per un importo di 43.400 ducati⁵⁵.

⁵⁴ Ivi, anno 1608, inc. 1200, p. 149.

⁵⁵ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. I, p. 558.

Corporazioni extrannonne

*QUADRO STATUTARIO - Tra le prime Capitolazioni dei *sartori* della capitale, custodite presso l'Archivio di Stato di Napoli, si segnalano: quella del 1611, inc. 1182, ins. 59 (approvata con regio assenso del 3 maggio 1612, provvedimento in *Raccolta Migliaccio*); quella del 1633, di cui al presente testo, contenente anche la Capitolazione del 1583; la Capitolazione del 1642 con l'aggiunta di nuovi Capitoli e la riforma di precedenti per l'erezione del Monte di Pietà accordato con privilegio del 20 febbraio 1628 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 73, il privilegio del 1628 è in *Raccolta Migliaccio*); la Capitolazione del 1723 in cui sono segnalati «alcuni abusi che vogliono nascere fra le genti di detta arte» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 19; il regio assenso del 29 maggio dello stesso anno è in *Raccolta Migliaccio*); la Capitolazione del 1759 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 8). Sempre della capitale, la *Raccolta Migliaccio* documenta: il regio assenso alla Capitolazione del 9 luglio 1651, relativa all'erezione del Conservatorio dell'Arte; il regio assenso alla Capitolazione del 26 agosto 1673, concordata tra i Consoli, i quattro dell'Arte e il Tesoriere dell'Arte dei *gepponari* e dai Governatori dell'Arte dei *sartori* «per la concordia tra essi»; il regio assenso alla Capitolazione del 27 novembre 1731 «circa l'aumento di pagare l'assentatura di ogni mastro così regnicolo come anche quelli mastri fuori Regno».

Relativamente alle Capitolazioni dei *sartori* delle province, in Archivio di Stato di Napoli si segnalano, tra quelle menzionate nel presente testo, quelle di Brindisi (1620); di Castellammare (1645, regio assenso del 28 febbraio 1646 in *Raccolta Migliaccio*); di Catanzaro (1667, regio assenso del 28 gennaio 1668 in *Raccolta Migliaccio*); di Chieti (1738, regio assenso del 27 settembre dello stesso anno in *Raccolta Migliaccio*); di Cosenza (1651, regio assenso del 30 agosto 1653 in *Raccolta Migliaccio*); di Monteleone (del 1668), di Reggio (degli anni 1751 e 1767); di Salerno (del 1793). Della *Raccolta Migliaccio* si aggiungono: le Capitolazioni dei *sartori* di Aversa (regio assenso del 30 novembre 1763) e di Salerno (regio assenso del 16 maggio 1741).

- **Corporazione dei calzolari e pianellari***

Nel campo dell'abbigliamento un ruolo non secondario è interpretato dai calzolari, dei quali era diffusa un'ampia stratificazione nel regno anche in forme non corporate.

Cuoi e pellami sono le principali materie impiegate nel settore delle calzature. Il Galanti è del parere che «le cuoia» lavorate a Napoli, vicino al mercato, nei casali di Capua e di Aversa, a Guardia di Cerreto, ad Acquaviva in provincia di Bari, «si conciano imperfettamente». A parte l'arretratezza dei sistemi di concia, egli denuncia la penuria «di corame per la scarsezza del bue». Tanto è vero che il cuoio veniva importato dal Levante, dalla Germania, dall'Inghilterra. Le pelli degli agnelli e dei capretti, invece, si compravano «da' Ragusei e da' Greci nella Puglia, che ne fanno commercio nell'Impero Ottomano»¹.

In Italia le corporazioni dei cuoiai si diffusero molto presto e si svilupparono soprattutto nelle città marinare, che avevano la possibilità di importare facilmente la materia prima e di esportare all'estero i manufatti prodotti.

Per i rischi che la concia poteva comportare per la salute pubblica, l'Arte in genere veniva relegata in zone periferiche delle città. A Torino il governo vietava il lavaggio delle pelli e lo scarico dei detriti nelle acque di uso pubblico. In seguito all'epidemia del 1630 i conciatori furono addirittura espulsi dalla città. A Lucca, nel XIII secolo, gli Statuti dell'Arte della Pelleria sanciscono la localizzazione delle concerie fuori dall'abitato e a debita distanza dai pozzi pubblici. A Firenze l'Arte della concia era tra le dodici Arti maggiori².

A Napoli la concia si svolgeva in poche piccole concerie, che producevano cuoi di bassa qualità per il consumo del "basso popolo". Centro conciario importante era invece Solofra, nel Principato Ultra, dove l'attività si svolgeva nelle case e nelle botteghe di un gran numero di famiglie artigiane dislocate lungo il torrente *Saltera*, affluente del Sarno. Nel 1812 un operatore francese impiantò a Castellammare una vasta conceria con manodopera francese. Altro polo conciario importante del regno era a Tropea, anch'esso impiantato dai francesi³.

Diversamente dalle Arti dei *ferrari*, dei *mastri d'ascia* e di altri mestieri affini - come vedremo - non si conoscono nella capitale gruppi di artieri tra loro aggregati in corpo d'arte per la lavorazione delle pelli, se non tra *pellettieri* e *scamosciatori*

¹ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 172.

² R. ROTILI, *Pelli, cuoio e concia. Storia e tecnologia*, (Testo a cura di G. Pappalardo - M. C. Romano), p. 302.

³ G. BARBERA CARDILLO, *Alla ricerca di una reale indipendenza. I Borboni a Napoli e la politica dei trattati*, Milano 2014, p. 81.

(Statuti del 1744 e del 1788)⁴, *calzolari e conciatori* (Statuto del 1776), *calzolari e pianellari* (Statuti del 1591 e 1619). I guantai invece formavano corpo a sé, anche se in seguito si aggregarono ai profumieri⁵.

Le corporazioni dei *coirari* della capitale si distinguevano tra «coirari dell'arte piccola» e «coirari dell'arte grossa», distinzione che, con qualche secolo di ritardo, si riscontra anche tra i calzolari di Modena⁶.

Non è noto l'anno della prima Capitolazione dei *coirari*, benché da un privilegio di Carlo V del 13 marzo 1549, relativo alla conferma dei trentacinque «capitoli et ordinazioni concessi alli homini et maestri coyrari della città di Napoli» appartenenti all'«arte grossa»⁷, si fa riferimento ad una precedente Capitolazione.

Del 1575 è un atto pubblico relativo alla protesta degli «scarnatori» dell'*arte grossa* dei *coirari*. I quali si rifiutano di scarnificare più «carniccia» dalle «coire», che assottigliandosi cagionavano il «detrimento dell'Arte». Dallo stesso atto emerge che il ricavato della vendita della *carniccia* veniva distribuito tra maritaggi e sostegno agli infermi dell'Arte⁸.

Le principali integrazioni allo Statuto dell'Arte sono introdotte col privilegio di Carlo V, al fine di meglio regolare una serie di rapporti tra gli uomini dell'Arte in materia di approvvigionamento della materia prima, della loro distribuzione, dei rapporti con i fornitori.

⁴ Gli *scamosciatori* nel 1608 formavano corpo a sé.

⁵ De Ritiis afferma che «La fabrica de' guanti è una delle nostre manifatture più stimate, e se ne fa lucroso commercio con l'estero: e perciò Guantai abbiamo da per tutte le contrade, e forse nessuno in quella che ne porta il nome. La quale si disse già *de' Profumeri*» (V. DE RITIIS, *Vocabolario Napoletano*, Napoli 1845, voce «Guantai»). Sull'argomento si segnala il saggio di S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna tra successi e fallimenti di mercato: le calzette di seta, i cappelli e i guanti*, in P. Massa - A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., pp. 401-420. L'autrice conferma che la produzione di guanti di pelle e di pelo fu per lungo tempo monopolio della corporazione dei profumieri-guantai che realizzavano nella capitale i famosi guanti profumati «all'uso arabo-granadino». Il mancato adeguamento della lavorazione ai moderni metodi che si andavano diffondendo in campo europeo portò al declino dell'Arte e della stessa corporazione che si trasformò nel 1661 in quella dei profumieri saponari. Un rigurgito nell'Arte dei guantai si ebbe nel 1804, allorché con l'ingresso sul mercato di tale Giovanni Loforte, fu introdotto, indipendentemente dalla corporazione dell'Arte, un nuovo metodo di fabbricazione che rilanciò la produzione (Ivi, pp. 415-416).

⁶ A. GUENZI, *Arte, maestri e lavoranti. I calzolari di Modena dalla corporazione alla società di mutuo soccorso (secoli XVII-XIX)*, in «Quaderni Storici», 80 (1922), p. 408. La distinzione tra le due Arti a Modena risale all'anno 1718 e riguardava in particolare i lavoranti «di grosso» (corame) e lavoranti «di sottile» (vitello).

⁷ ASNA, *ministero dell'Interno*, b. 5198, inc. 35.

⁸Ivi, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 15.

Nel memoriale allegato alla nuova Capitolazione del 1613 i Consoli e i mastri dell'*arte grossa*, ai fini del loro buon governo e del sostegno delle opere pie a favore dei poveri, solleccarono l'adozione di alcuni accorgimenti: in primis, nel segnalare che i ritardi della consegna della «mortella» proveniente dalla Calabria e destinata ai *coirari* della capitale, più che alla lentezza dei mezzi di trasporto e all'inclemenza del tempo, erano da attribuire soprattutto all'insolvenza nei pagamenti da parte dei destinatari, invocavano un intervento delle autorità tale da conferire ai Consoli dell'Arte il potere di intervenire e punire i mastri e i lavoranti morosi.

In secondo luogo, considerato che alcuni artieri lavoravano le *coire* con scarso impegno, e quindi con grave pregiudizio dell'Arte, chiedevano che si fosse data facoltà ai Consoli e ai mastri di defalcare l'entità dei danni provocati da incuria dai salari o di farlo rifondere agli stessi lavoranti colpevoli.

In terza istanza, analogo potere si sollecitava ancora a favore di Consoli e mastri nei conflitti di competenza e nei contrasti tra mastri, tra lavoranti o tra mastri e lavoranti.

Infine, in sede di giudizio, in caso di parità di voti tra i Consoli si suggeriva di considerare dirimente il parere dell'Avvocato dell'Arte⁹.

Nel XIV secolo Napoli condivideva con Firenze, Venezia e Novara il primato nel settore calzaturiero¹⁰.

L'Arte dei *calzolari* inoltre era tra le più diffuse del regno. Non c'era città di fiera che non pullulasse di mercanti e artieri del settore. La stessa Solofra, oltre che centro conciaro, costituiva anche una affermata realtà calzaturiera. Le attività artigiane del solofrano non avevano una organizzazione corporativistica, tuttavia erano evidenti in alcuni settori artigiani, come quello dei *calzolari*, comportamenti comuni ereditati certamente dalla solidarietà comunitaria medievale (il rapporto tra maestri e discepoli, il controllo dei prezzi, la concentrazione delle botteghe in determinate strade ecc.)¹¹.

Corporazioni del settore calzaturiero erano a Napoli (*calzolari*, *calzolari dell'opera vecchia*, *calzolari e conciatori*, *calzolari e pianellari*), ad Aversa, a Campobasso, a Cassino, a Castellammare, a Catanzaro, a Giugliano (uniti ai *sartori*), a Lecce, a Maratea, a Monteleone (uniti ai *conciatori*), a Reggio, a Salerno, a S. Maria Maggiore, a Teano (uniti ai *conciatori*).

⁹ Ivi, inc. 1200, ins. 1, p. 177.

¹⁰ *Introduzione ai Mestieri d'Arte*, a cura della fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e del CROSS (Centro di Ricerca sull'Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), Milano 2009, p. 13.

¹¹ Le principali attività artigiane e commerciali di Solofra riguardavano soprattutto lane, cuoiami, pelami e calzature di svariatissime fogge (*calzarellore rubeore femminare*, *scarpare mascolinare*, *planellore*, *calzarelli de auropelle*, *pantofanore* ecc.) (M. DE MAIO, *Solofra nel Mezzogiorno Angioino-Aragonese*, Lancusi 2000, p. 174).

La prima corporazione dell'Arte dei *calzolari* della capitale è dell'anno 1483, una delle più antiche della città. L'Arte era distribuita in cinque *ottine* (*portus, zabatteriae, bancorum veterum, pendini, capuanorum*).

La corporazione era unita alla Confraternita dei Bianchi, nuovamente eretta nella chiesa dei santi Crispino e Crispiniano con il parere favorevole dei mastri e dell'Arte e con l'assenso e il consenso dell'Arcivescovo di Napoli, che ne aveva approvato le regole e i Capitoli.

Il 9 aprile 1587 la corporazione dei *calzolari*, intenzionata a fondare un «conservatorio delle figliole vergini dell'arte», per il quale aveva già acquistato una «casa», incontrò l'opposizione del *magnifico* Ferrante Fornaro, regio consigliere e presidente della Regia Camera della Sommaria, il quale avendo constatata l'assenza di regio assenso allo Statuto delle Confraternita, vietò ai confrati di potersi riunire nella loro chiesa, situazione che oltre ad impedire l'esercizio delle opere pie provocò la sospensione dei lavori per la costruzione del Conservatorio, che fu aperto successivamente.

Il 19 novembre 1619 i mastri *calzolari* e *pianellari* di Napoli, «per accrescimento del conservatorio di detta arte et per soggiornare li poveri di quella et per altre opere pie», presentarono al Cappellano Maggiore una nuova Capitolazione. L'atto concerneva la costituzione di un Monte di maritaggi delle figliole dei mastri *calzolari* e *pianellari* della capitale disposti a versare un carlino a settimana. Ciascun maritaggio era fissato in 200 ducati. Il loro numero era commisurato all'ammontare della rendita dei capitali accumulati nei sette anni successivi alla fondazione del Monte. Alle figlie degli artieri, che invece desideravano entrare nel Conservatorio, veniva assegnato un contributo *una tantum* di 40 ducati¹².

La recessione seguita alla rivolta masanielliana e alla successiva pestilenza ebbe ripercussioni in tutti i settori della vita sociale e dell'economia in genere. La corporazione dei *calzolari* per far fronte alla crisi ed incoraggiare l'apertura di nuove botteghe nel 1680 stabilì in una nuova Capitolazione di abbassare la tassa per il rilascio della licenza dai 10 ducati ai 7 e mezzo per i regnicoli e dai 20 ducati ai 10 per i forestieri¹³.

La situazione dell'Arte non migliorò negli anni successivi, gravata com'era dalla gestione del Conservatorio che comportava costi gravosi per il suo mantenimento. Per fare fronte a tale situazione nel 1700 Consoli e Governatori stabilirono in una ulteriore Capitolazione nuove regole soprattutto per incrementare le entrate a vantaggio delle ospiti dell'istituto benefico.

Il nuovo Statuto offre anche qualche indicazione sul numero delle presenze e i mezzi del loro sostentamento:

¹² ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 57.

¹³ Ivi, inc. 1204, ins. 15.

I Consoli dell'Arte degli Scarpari e i Governatori della Chiesa e Conservatorio dei SS. Crispino e Crispiniano ritrovandosi al governo del Real Conservatorio nel quale si ritrovano 45 figliole vergini, e orfane della predetta Arte, le quali vivono quasi senza entrate, ma solamente per quello che si riscuote mensilmente dai mastri di bottega a ragione di grana otto per bottega e dal Jus che si paga per licenza, et apertura di dette botteghe da quelli che vogliono esercitare detta Arte; Onde essendo anche tenue quel tanto che si esige per detta causa si ritrovano in molta strettezza [...] per cui non possono attendere al Governo di detta Arte per l'occorrenze, e necessità di dette orfane.

Alle difficoltà di gestione del Conservatorio contribuirono anche alcuni abusi commessi da mastri e lavoranti, i quali non osservavano il dettato statutario mettendo «sossopra la sudetta Arte, dal che ne nascevano tante liti, differenze e rancori». Da qui la richiesta di integrazione dei precedenti Statuti con l'aggiunta di nuovi Capitoli.

Il primo dei quali stabiliva, in linea generale, che tutti dovevano osservare quanto prescritto nelle Capitolazioni e nei reali privilegi che regolavano la vita dell'Arte. Ai mastri, inoltre, si proibiva di prendere danaro in prestito dalla cassa dell'ente, che poi non restituivano, col pretesto di doverlo dare ai propri lavoranti a causa della loro «povertà». Pertanto fu ordinato di non concedere prestiti eccedenti i 10 carlini ai lavoranti se prima questi non li avessero «scomputati nel lavoro, ò pure non avessero restituito quanto in precedenza avevano ricevuto in prestito».

A nessun maestro era consentito assumere lavorante se prima questi non avesse soddisfatto il maestro creditore della «suddetta somma di carlini dieci». Inoltre, concedendo in prestito ad un lavorante più di 10 carlini, questi non era tenuto a restituire al maestro più di detta somma; con l'aggravante per il maestro del pagamento di un'ammenda di 20 carlini da destinare «in sussidio dell'alimenti di detto Conservatorio».

Per incrementare le entrate a sostegno del Conservatorio furono disposte nuove tariffe per la tassa di concessione della licenza di apertura di nuove botteghe: 5 ducati e mezzo a carico dei *calzolari* napoletani, 7 ducati e mezzo a carico dei regnicoli; ai forestieri, che di ducati ne pagavano 10 e mezzo, fu imposta una supertassa di 25 ducati, non solo per la ristrettezza in cui si trovava il Conservatorio, ma soprattutto per il danno che essi apportavano ai *calzolari* della capitale a causa della concorrenza.

La nuova Capitolazione si proponeva di eliminare anche alcuni abusi compiuti dai maestri a danno dei garzoni. Infatti, considerato che, come «si ritrova stabilito nelle capitolazioni di detta arte, che non si possono assumere garzoni senza istrumento, e plegi», avendo constatato che molti maestri aggiungevano nelle «*submitto* molti patti esorbitanti, non confacentino alla detta Arte, et contra bonos mores», circostanza che provocava nella categoria non pochi reclami, al fine di evitare tali inconvenienti venne disposto che i mastri non potevano assumere garzoni «senza che si conferissero prima nella Congregazione del Governo, che si teneva ogni otto

giorni per servizio di detto Conservatorio, e di detta Arte, et ivi farsi li patti osservandi da doversi registrare in libro deputato a tal'effetto»¹⁴.

È stato già evidenziato come molte modifiche, integrazioni, rinnovi, aggiornamenti di Statuti delle Arti fossero ispirati spesso da frodi, malversazioni poste in essere per lo più dagli stessi associati. Una truffa in grande stile organizzata nel 1591 proprio a danno di *scarpari* e *pianellari* del regno è senz'altro quella congegnata da tale «mastro Pascale Calenna», *calzolaro* della capitale.

Il progetto del Calenna era quello di aggregare tutti i *calzolari* e *pianellari* del regno in un unico corpo d'arte finalizzato alla fondazione di un Conservatorio e alla distribuzione di maritaggi alle figlie degli artieri.

La struttura dell'ente vagheggiato dal Calenna ricalcava quella degli *speciali*, che raccoglieva sotto un unico corpo tutti gli esponenti della categoria distribuiti nella capitale e nelle varie province del regno.

Nel ricordato anno 1591, i «governatori della Venerabile conservazione deli gloriosi martiri santo Crispino e santo Crispiniano» dell'Arte dei *calzolari* e *pianellari* della città di Napoli, «per beneficio, augumento et utile del detto loco, et anco per beneficio deli mastri calzolari del Regno», su indicazione del magnifico Pascale Calenna, inviarono al Cappellano Maggiore uno Statuto sul quale invocavano il regio assenso.

Oltre all'approvazione vicereale, venivano richieste alle autorità competenti «le debite patenti seu comissioni» per rendere esecutori gli atti che il Pascale intendeva attivare secondo lo Statuto per la cui attuazione invocava anche la collaborazione sia degli ufficiali regi che baronali del regno.

Inoltre il Pascale prometteva che, ottenuto il regio assenso, per il cui rilascio si sarebbe accollato tutte le spese, garantiva di amministrare fedelmente quanto avrebbe raccolto «tanto per sé come per soi deputandi», e che tutto il denaro proveniente dai mastri del regno, in presenza degli stessi Governatori, sarebbe stato depositato a loro nome nel Banco del Sacro Monte della Pietà o altro banco.

Una volta conferitosi nelle terre e nelle città delle province del regno, il detto mastro Pascale, in virtù della concessione reale e con «lo agiuto e braccio di ciascuno ufficiale di terre tanto Regie come baronali», si proponeva di chiedere ai mastri dell'Arte dei *calzolari* e dei *pianellari* del regno la loro adesione «a beneficio» dei propri figli, obbligandoli «a pagare uno grano la settimana» da riscuotere alla fine di ogni quadrimestre. Al termine dei quattro mesi, personalmente o attraverso suoi Deputati, si impegnavano all'esazione del danaro da depositare «in detto banco».

¹⁴ Ivi, inc. 1196, ins. 71.

Si obbligava altresì, prima di avviare l'esazione nelle province del regno, di darne nota ai magnifici Governatori, oltre ad offrire la sua personale «plegiaria» e quella dei suoi Deputati. Aggiungeva, inoltre, «di fare detto officio con ogni fedeltà, como se ricerca, et dare chiaro et lucido conto de tutto il denaro che s'exigerà». Del denaro raccolto ne avrebbe trattenuto la metà per otto anni consecutivi, considerata la «molta fatica ch'occorerà tanto per sé como per soi commessarij et dispendio non serà mercede inconveniente».

Ancora, per due anni consecutivi, lo stesso mastro Pascale si riservava la disponibilità di 200 ducati all'anno di cui la metà a suo favore «gratis et senza pagarni lucro alcuno». Se poi per caso fortuito, «quod absit», trasportandosi il denaro da un luogo ad un altro questo fosse rubato, declinava ogni personale responsabilità «fatta pro la debita diligentia dal canto suo».

Seguono nella Capitolazione le modalità di erogazione di dodici maritaggi, uno per ogni provincia, da concedersi non prima che fossero trascorsi dieci anni dalla concessione del regio assenso. Ciascun maritaggio sarebbe ammontato ad 8 onces da assegnare a figliole da marito povere di mastri *calzolari* o *pianellari*.

Infine, nel caso in cui le stesse figliole avessero espresso il desiderio di rinchiudersi nel promesso Conservatorio, i magnifici Governatori si sarebbero impegnati a farle ricevere e fare in modo che avessero potuto godere «tutte prerogative et officij che godeno le altre figliole napoletane che stando o sterrando in futurum in detto loco».

Dopo pochi mesi dall'invio dell'istanza, non tardò la risposta del Cappellano Maggiore, che relazionò nei seguenti termini:

Per parte dell'infrascritti supplicanti m'è stato presentato l'infrascritto memoriale con regia decretazione da V.E. de mia commissione [...]. Dopo per parte de detti supplicanti me sono stati presentati li infrascritti capitoli. Et vistosi, et considerato per me quanto in detti preinserti capitoli se contiene, et che detti supplicanti vogliono destinare commissarij per il presente Regno per fare l'exattione che in detti preinserti capitoli se desia de fare, et considerato che de questa deputazione de Commessari et exatione che li detti supplicanti intendono fare ne potria nascere alcuno inconveniente et preiuditio alla Regia iurisdictione, et disturbo alli Regij Suditi, et considerato ancora che questa saria una spetie de imposizione per tutto il Regno nello quale li predetti dell'arte como poco esperti potriano facilmente essere ingannati. Pertanto ad libito in ciò il voto del magnifico et Circumspetto regente Ferrante Fornaro, mio ordinario auditore, sono de parere che V.E. non debbia prestare l'assenso domandato per essi supplicanti alli preinserti capitoli, et remettedo il tutto al prudentissimo iudicio de V.E. come dedito servo me li raccomando sempre.

Da Casa in Napoli, a di 28 de giugno 1591»¹⁵.

¹⁵ Ivi, inc. 1196, ins. 53.

Corporazioni extrannonne

*QUADRO STATUTARIO – Oltre agli Statuti concessi a *calzolari* e *pianellari* della capitale, conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli e qui nel testo documentati, si segnala, per la stessa capitale, lo Statuto dei *calzolari di opera vecchia* del 1621 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1214, ins. 68). Nello stesso Archivio gli Statuti concessi ai *calzolari* delle province riguardano le seguenti città: Salerno, negli anni 1589 (Ivi, inc. 1185, ins. 8) e 1672, concernente quest'ultimo il governo della chiesa dell'Arte (Ivi, inc. 1204, ins. 55-57); Monteleone, dell'anno 1628 (Ivi, inc. 1205, ins. 114); Giugliano, dell'anno 1659 (Ivi, inc. 1196, ins. 38); Santa Maria Maggiore, dell'anno 1752 (Ivi, inc. 1190, ins. 45); Lecce, dell'anno 1761 (Ivi, inc. 1193, ins. 50); Aversa, dell'anno 1762 (Ivi, inc. 1205, inc. 50); Reggio, dell'anno 1768 (Ivi, inc. 1187, ins. 43); Cassino, dell'anno 1786 (Ivi, inc. 1212, ins. 98). Della *Raccolta Migliaccio* si segnalano: il privilegio di Giovanna II del 27 maggio 1519 «*ex petitione [...] pro parte providorum quatuor magistrorum artis calzolarie magnifice nostre civitatis Neapolis gubernatorum venerabile cappelle Sancti Crispini indus ecclesiam Sancti Laurentis de Neapoli*» affinché «*nemo audeat ponere novas apotecas in dicta civitate et sub urbi Neapolis in dicta arte calzolarii nisi prius sit examinatus et approbatus per dictos quatuor magistros dicte artis*»; il regio assenso alla Capitolazione del 1752 dei maestri *scarpari* e fratelli della Cappella dei SS. Crispino e Crispiniano di Capua; il regio assenso alla Capitolazione del 1648 dei maestri *scarpari* di Castellammare; il regio assenso alla Capitolazione del 1662 dei *calzolari, pianellari e conciatori di sole et pelli* di Catanzaro; il regio assenso alla Capitolazione del 1603 dei *calzolari* di Maratea sul modello di quella in vigore nella capitale; il regio assenso alla Capitolazione del 1776 dei *calzolari e conciatori di pelle* di Teano.

APPENDICE D

Capitoli dei calzaioli (anno 1584)

Capitoli et ordini per lo bene publico et honesto vivere fatti per l'arte delli calzaioli della magnifica et fedelissima città de Napoli ad honore et laude de N.S. Dio, stato et della Cattolica Maestà del Re nostro signore Philippo per evitare ogni fraude et acciò ogn'uno habbia d'attendere con integrità et rettamente vivere, subvenire alli poveri infermi et maritagi de povere, come infra si contiene.

1. Creatione de consoli et quattro dell'arte

S'è ordinato tra detti calzaioli di detta città de Napoli per osservanza del ben vivere et legal servire de detta arte, conforme alli detti ordini optimi et regimenti dell'arte de detta città, che ogn'uno per lo bene publico si debbiano eligere et creare quattro consoli et quattro dell'arte, como antiquamente sono eletti per ogni ottina il consolo con li quattro dell'arte et per maestri della cappella che è de detta arte, quali consoli siano timorosi de Dio et experti in la detta arte acciò con ogni diligenza possano attendere all'observanza de detti capitoli per quello tocca et specta ad essi calzaioli, et la città, et cittadini, et anco ad forestieri siano ben serviti et che loro non vengono ad havere danno alcuno.

2. Iurisdittione de consoli et quattro dell'arte

Et perché sole accadere fra detti calzaioli con cittadini o forestieri alcuna differenza, per evitare ogni spesa et conservare benevolenza fra essi, è stato ordinato che per dette differenze pertinente in detta arte s'habbia d'havere ricorso alli detti consoli et quattro dell'arte de loro ottina, li quali con ogni diligentia debbiano intendere, provvedere et ordinare dette differenze senza spesa et interesse alcuno de parte, excepto chi se viene ad reclamare habbia da dar uno carlino alla cappella predetta, verum quando lo iudicio et parere loro non fosse concorde del consolo debbiano avere ricorso ad uno dell'altri consoli et quattro dell'arte de l'altre ottine, del parere del quale accordarosi con la maggior parte de detti consoli et quattro dell'arte si debbia stare in loro elettione et vivere di detti consoli calzaioli, et chi contraverà al presente capitolo di quello sarà giudicato per detti consoli ut supra habbia da pagare diece libre de cera alla cappella di essi calzaioli.

3. Obbedienza da portarsi a consoli et quattro dell'arte

Et anco è ordinato che tutti calzaioli et confrati creati che serando debbiano a detti consoli prestare honore et obbedienza conveniente a loro ordinationi et parere cedendo in servizio de Dio et della predetta Maestà del Re N.S., bene publico della città et conservatione di detta arte senza altra discrepatione, et contravenendo alla obbedienza et ordini di detti consoli incorrano alla pena de onze quattro per qualsivoglia volta, et se alcuni se sentisse gravato di detti ordini et comandamenti di detti consoli debbia havere ricorso ad uno dell'altri consoli dell'altre ottine, et quelli spartirno ogni differenza.

4. Busciolar de consoli et quattro dell'arte

Eletti che sarando detti quattro consoli et quattro dell'arte ch'infra de loro debbiano bosciolare, et che habbiano a servire de continuo in ogni occorrenza per beneficio de detta cappella per tre mesi che serà eletto, seu toccherà per bosciola, accossi nel consolo como quattro dell'arte et che a ciascheduno che toccherà della sua ottina a servire il consolo per li tre mesi li toccherà, et in fine d'essi habbia da dar conto particolarmente al altro consolo che succederà per bosciola a servire in li seguenti mesi, et infine dell'anno che si faranno li mastri novi, seu consoli, et quattro dell'arte, et eletti che serando et publicati che si bosciolano tutti li vecchi et dui de essi habbiano da restare per dui mesi, cioè uno mese per ciascheduno attalchè li maestri novi se indirezzerando del servire et beneficio de detta cappella del altre de calzaioli li quali resterando per bosciola ut supra a chi toc-

Corporazioni extrannonne

cherà et sia tenuto servire anco sotto pena de diece libre de cera d'applicarsi a detta cappella, verum quello che per una volta sarà creato consolo de detta arte finita sua administratione non possa alias esserci eletto insino elassi anni dui continui.

5. Ordine de busciolare

Item che s'habbia ad ottenere il dì che si farà la luminaria in primis la mattina s'habbia da far celebrare la Messa del Spirito Santo con pregar N.S. Dio se habbia da fare per la miglior parte per la salute dell'anime de quelli della nostra confraternita della sopradetta arte, et che li consoli et quattro dell'arte della sua ottina per ciascheduno de loro s'habbia da eligere tre consoli et tre quattro dell'arte et ponere loro nomi scripti in otto bossette, et celebrata sarà detta messa s'habbiano da conservare per insino sarà fatta detta luminaria et do poi s'habbiano ad unire tutte loro ottine et chiamando uno sacerdote, o vero uno figliolo, a ponere la mano dentro de ciascheduna de dette otto bossette et pigliare una cartolina, et quello che uscirà sarà creato consolo, et così similmente se observerà ai quattro dell'arte, et ringranziando la Maestà del N.S. Dio et dire il Te Deum Laudamus et quelli che se trovaranno consoli et quattro dell'arte vecchi habbiano a stare in possessione de detta loro dignità insino alla prima domenica di dicembre chi non vole aseptar essere consolo.

6. Et ancho è convenuto che tutti quelli che per bosciola sarranno creati consoli o quattro dell'arte et non volendoli accettare che habbiano a pagare ducati sei di pena applicarnosi a detta cappella, et similmente tutte altre altre pene che accascherando si debbiano applicare a detta cappella quello se fa per alcuni consoli s'habbia per fermo.

7. Et de più è convenuto che tutto quello et quanto farranno li consoli et quattro dell'arte che serando pro temporibus in beneficio utile et servitio de detta cappella che l'altri consoli et quattro dell'arte che serando in futurum l'habbiano ad haver rato et fermo et non ci habbiano a contravvenire per cosa nessuna alla pena de quattro onze da applicarnose a detta cappella.

8. Item è concluso et ordinato che essi consoli et quattro dell'arte quali pro temporibus serando vogliono fare ordini per li calzaioli de tutto quello parerà essere expediente per beneficio publico et de detta arte, con inponere pena de onze quattro a chi contravenirà a detti ordini, et havendose quelle da exigere se possa per quello consolo seu quattro dell'arte de quella ottina donde starà il contraveniente, auctoritate propria con li famegli della Gran Corte della Vicaria, andare quelle exigendo realiter, quale pene exigende debbiano andare et convertirnose a comodo utile et beneficio della detta cappella ut supra et vogliono detti consoli et quattro dell'arte dette pene exigere tante volte quante volte ce incorrerando detti contravenientj che nessuno possa giudicare.

9. Et ancora è convenuto che tanto li maestri de poteche de calzaioli quanto laboranti non possano giudicare né intromettersi a quello spetta a detti consoli et quattro dell'arte, ma occorrendo alcuna cosa ad alcuni particolari quelli debbiano inviare a detti consoli et quattro dell'arte sotto pena di ducati dui pro vice qualibet che contravenendo da applicarnosi alla predetta cappella quelli contravenirando alli ordini.

10. Et de più è concluso et ordinato che li consoli et quattro dell'arte li quali pro temporibus serando, possano et vogliono fare ordini per li calzaioli di tutto quello li parerà expediente per beneficio et utile di detti calzaioli et arte, et inponere pene de onze quattro alli contravenienti da exigernosi tante volte quante contravenirando, in beneficio della cappella predetta per la quale possano moderare et mitigare como parerà a detti consoli et quattro dell'arte o la maggior parte de essi.

11. *Delle veste de confrati*

Et de più che si habbiano a fare vinti quattro veste de confrati con le arme de santo Andrea con ponerle in dette veste in la spalla per fare honore et seppellire quelli de detta arte, et quando se ci anderà primieramente siano tenuti li consoli et quattro dell'arte andaro et per ordine de detti consoli et quattro dell'arte in la loro ottina far mandato ad altri calzaioli che vengano ad accompagnare detto defunto et confrate dove detto defunto s'ha lasciato il suo corpo a seppellirlo, et ancora alcuni che non vorrando obedire siano tenuti pagare una libra de cera, et l'abbia ad exigere il consolo et quattro dell'arte de quella ottina delli detti inobedienti.

12. *Per chi se hanno da fare le veste*

Et per non dar dispendio a detta cappella che le sopradette vinti quattro veste se habbiano da fare a spese di detti consoli et quattro dell'arte, et ogn'uno fare la sua veste talché incominciando dal presente anno 1584 per insino all'anno 1587, che correrando tre anni, siano complite tutte le sopradette veste 24, et fando il contrario consoli et quattro dell'arte che appresso venerando celli possano dimandare a detti consoli et quattro dell'arte con potestà de farnoli exequire per la detta competente rata in complimento che li toccherà attalché s'habbiano a fenire nelli sopradetti anni tre tutto il complimento delle vesti vinti quattro a tal si possa complire tal beneficio commune.

13. *Elemosine del sabato*

Et de più è ordinato che per l'effetto predetto li consoli et quattro dell'arte, quali sarando creati, siano tenuti ogni sabato andare con le casciette per li confrati et calzaioli della detta arte, et che ciascheduno de detta arte sia tenuto de ponere in detta cascietta tornesi dui il sabato ad minus per quelli convertire in dette opere pie, et li laboranti siano tenuti ad una cinquina ogni primo de mese.

14. *Quando non si va exigendo il sabato*

E' concluso che li consoli et quattro dell'arte siano tenuti ciascheduno de loro in loro ottina andare con la cascietta il sabato per l'elemosine et exigere quello serando tenuti detti confrati, et quelli consoli et quattro dell'arte che mancherà sia tenuto dare alla cascetta dui carlini per quella volta tantum che mancherà, et si tutti dui mancherando siano tenuti pagarno carlini dui per uno in beneficio de detta cappella et che tutta quella quantità de denari si troverando havere esatti con dette cascette debbiano ogni primo di mese consegnare al thesoriero fra essi eligendo, dal quale habbiano annotare nel libro con intervento de detti esattori.

15. *Denari che perveneno alla cappella*

Item s'è convenuto che tanto lo dinaro che venerà in beneficio de detta cappella tanto delle elemosine, como da luminarie, pene et altre se debbiano ponere in lo Banco del Sacro Monte della città de Napoli, et per mezzo de detto banco se habbia da distribuire et pagare per le cause sopra nominate, et pie, et altre occorrenze de detta cappella per polize firmate per li consoli et quattro dell'arte predetti, o vero per la maggior parte d'essi, et che detti consoli et quattro dell'arte ogni mese ponere il denaro si ritroverà esatto e pervenuto il lor potere al detto banco per li effetti predetti, et non altrimenti.

16. *Libro de introito et exito*

E' convenuto che tutte le entrate, elemosine et dinari che spettano a detta cappella per qualsivoglia via et causa s'habbia da fare un libro lucido et claro senza fraude alcuna per uno delli detti consoli seu quattro dell'arte eligendo fra di loro per thesoriero, et quello sia tenuto per evitare ogni fraude in fine de loro consolato, seu administratione, presentare et consegnare alli altri consoli et quattro dell'arte novi per darli conto lucido et claro ut supra tanto dell'introito quanto dell'exito.

17. *Visita per li infermi*

Et a ciò che N.S. Dio habbia da conservare la buona unione et benevolentia de detti calzaioli, è ordinato che sempre che accaderà che alcuno de detta arte casca infermo debbiano li consoli et quattro dell'arte visitarlo con ogni charità et amore, et essendo povero donarle alcuno subsidio secondo parerà a detti consoli et quattro dell'arte.

18. *Quelli che moreno*

Et de più s'è ordinato che morendo alcuno de detti calzaioli tanto li consoli et quattro dell'arte che pro tempore serrando, como li altri confrati de detta arte, siano tenuti quello accompagnare all'exequio, et non avendo cappella siano tenuti farlo seppellire in la cappella de detta arte nominata santo Andrea gratis et di provederlo di tutto quello bisognerà per l'exequio.

19. *Per li orfani*

Et similmente s'è ordinato che morendo come di sopra è detto alcuno de detta arte povero, et lasciasse figlioli mascoli o femine siano tenuti detti consoli et quattro dell'arte de collocare le figliole femine con alcuna gentil donna, o vero in alcuni luochi et monasterj de donne, o como meglio li parerà a detti consoli et quattro dell'arte, et anco essendoci figlioli mascoli similmente collocarli con alcuni de detta arte ad imparare l'arte o per altro exercitio, como alli detti consoli et quattro dell'arte parerà che siano atti.

20. *Maritaggio de una figliola*

Et anco è convenuto che li consoli della cappella predetta ogni anno abbiano da collocare una figliola d'alcuno de detta arte che sia povera, alla quale habbiano da dare per sua dote et maritaggio in lo dì de santo Andrea apostolo docati sessanta con debite cautele con consiglio del savio de detti consoli et loro thesoriero, essendoci li supradetti dinari, et che detta figliola sia vergine.

21. *Processione si fa ogn'anno*

Et anco s'ordina che siano tenuti tutti de detta arte in la vigilia de santo Andrea, o vero quando sarando requesti dalli consoli et quattro dell'arte, far la luminaria et in quella, tanto detti consoli et quattro dell'arte quanto li mastri di poteche et loro laboranti, honoratamente comparere et unirse partendosi da s. Giovanni ad mare, come antiquamente s'è fatto, processionalmente con le loro torce, et quelle donare in beneficio de detta cappella, con dichiarare che quello che mancasse sia tenuto pagare in detta cappella uno docato et etiam li laboranti comparere ut supra. Et in caso de legitimo impedimento siano tenuti mandarci uno di loro figli, il maggiore se si haverando, o altra persona grande, et mancando detti laboranti anco siano tenuti pagare carlini dui de pena a detta cappella.

22. *Quelli che vola ponere poteche*

Et attalché le opere pie predette habbiano effetto et quelle se possano con magior certezza effettuare, se proibisce per questo capitolo che non sia persona alcuna tanto napoletana come forestiera, et che sia privilegiata quanto si voglia, che non possa ne debbia aprire poteca che primamente sia approbato dalli quattro consoli et quattro dell'arte, et pagare ducati quattro per una volta tantum alla cappella de santo Andrea, et tanto meno quanto parerà alli consoli et quattro dell'arte predetti.

23. *Per le exequitioni de mercanti*

Et de più è convenuto et remasti contenti che sia lecito a detti consoli et quattro dell'arte fare exequitione realiter a tutti quelli che contravenessero per la exattione, et per le pene che in quelle incorreranno et tante volte exequire fin che habbiano a satisfare quelli saran tenuti pagare, et che ogni mercante che

farà laborare dell'arte de calzaioli sia esso mercante et chi laborarà detta arte obligato a quanto in detti capitoli se contiene in fare torce et altre opere pie.

24. *Delli garzoni*

Item è convenuto che nessuno possa pigliare in suo servitio creati che fossero stati con altri de detta arte se il primo che l'ha tenuto non fosse contento et con sua volontà, et non avendo servito il tempo, et non altramente, et avendo servito il tempo possa stare con altro padrone o maestro de detta arte, et in quella ottina, et non altramente.

25. *Per quelli della giudecha*

Item s'è concluso et ordinato che tutti quelli che stanno alla giudecha o in altri luochi che fanno calze et calzini novi debbiano et siano tenuti farne le torce et altre elemosine in beneficio de detta cappella, et casu facessero il contrario siano tenuti pagare ducati dui a detta cappella.

26. *Robbe che si vendeno da figlioli*

Item, che nessuno de detta arte possa et debbia in modo alcuno sotto qualsivoglia quesito, colore, comprare robbe pertinenteno a loro arte de figlioli garzoni, o vero schiavi, ma sia tenuto sempre che troverà o capiterà in lor potche tale persone che vadano vendendo dette robbe quelle et dare notizia alli consoli et quattro dell'arte o d'alcuni d'essi, acciò essendo cose arrobate, per gloria de N.S. et discarico de loro coscienze, et per evitar tali furti quanto sarà possibile restituire alli propri padroni et fando in questo la debita diligentia con ogni modestia et charità.

27. *Dell'advocato, procuratore et cappellano*

Item che sia lecito a detti consoli et quattro dell'arte eligere advocati, procuratori et cappellani et quelli admovere in loro arbitrio et volontà, etiam che siano figli o parenti de alcuni dell'arte, et a quelli stabilirno et pagarno provisione di como a detti consoli et quattro dell'arte o alla magior parte de essi parerà.

28. *Il nuntio dell'arte*

Et anco sia lecito alli consoli et quattro dell'arte, seu alla magior parte d'essi, creare uno nuntio per servitio della cappella, et quello pagare secondo a lor iuditio parerà sin'como è solito nelle altre cappelle, et quello creare quante volte sarà necessario ordine per li maritaggi de due figliole, de maestri de poteca et laboranti.

29. Et anco è convenuto che do poi sarà finita detta cappella debbiano detti maestri far compere de tante annue entrate delli denari pervenerando in detta cappella et quelle convertere in subsidio de poveri, maritaggi de figliole vergene honorate, figlie de mastri de poteches, de laboranti de detta arte de calzaioli honorati, ogn'anno due, cio è una figliola de maestro de poteca e l'altra de laborante de detta arte, et che alla figlia dello maestro de poteca selli diano in dote onze diece nel giorno de santo Andrea secondo se contiene in uno delli precedenti capituli, et alla figlia de laboranti onze sei de carlini, verum al tempo de detti maritaggi s'habbiano a bosciolare tutte dette ottine, et quella che prima uscirà per sorte in quella si faccia il primo maritaggio acciò si vada ogn'anno per circulum, et al tempo della consignatione de dette dote se n'habbiano da fare publiche cautele a consiglio del savio de detti maestri seu consoli et quattro dell'arte (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1185, ins. 4).

2.4. Arti della lavorazione dei metalli*

Come emerge dall'Appendice A, relativa alle *Arti extrannonne*, Napoli era il concentrato di tutte le Arti e i mestieri del regno, attività al servizio delle categorie sociali non solo della capitale, proprio per la vastità e la ricchezza dell'offerta di beni e servizi.

Ai recenti studi sulle Arti della Lana e della Seta del regno, che hanno consentito la formulazione di un quadro più o meno esaustivo sulla protoindustria manifatturiera, mancano invece studi e ricerche sulle altre Arti ad eccezione di alcune, come quelle di orafi e argentieri, per le relazioni intessute con i vari governi e per l'impiego di oro e argento nella monetazione, sulle quali ci soffermeremo più diffusamente.

Sulle altre, sempre del settore metallurgico, qualche scarsa informazione emerge da quanto riferisce il Galanti relativamente ai lavori in ferro, in rame, ecc.

Io non parlo delle arti fabbrili, che sono comuni in tutte le province del regno, le quali sono imperfette; ma per averle migliori converrebbe avere scuole di arti, in luogo di monasteri. Una delle cause della miseria delle province, è di avere in tutti i generi pochi fabbri e cattivi. Non si crederebbe che nella Calabria vi sia penuria di fabbri per gli strumenti rurali. Ed i nostri Sibariti della capitale parlano di agricoltura!

Le arti di ferro si sostengono debolmente nel regno, ancorché non manchino talenti che vi si distinguono. L'arrendamento del ferro non ci permette di lavorarlo, perché l'artefice deve comprare il materiale al quadruplo del valore che lo pagano gli artefici stranieri ne' loro paesi, onde vi hanno corso i lavori forestieri¹.

Per l'approfondimento di questo importante settore, sia in riferimento alle variegate categorie artigiane sia in funzione del quadro normativo che ne regolava le relazioni, grande utilità presentano gli Statuti delle corporazioni.

- Corporazione di orafi e argentieri

Sulla scia degli studi della critica francese, accertasi con precocità dell'enorme valenza artistica di quest'Arte, la storiografia italiana ha conosciuto, solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, un rinnovato interesse per l'oreficeria e i suoi

¹ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 174.

interpreti, che furono estremamente importanti ed influenti in epoca medievale e rinascimentale².

Nel regno di Napoli l'Arte Orafa³, per l'importanza che ha rappresentato per i vari governi - dagli Svevi ai Borbone - va considerata alla stregua delle due "Arti maggiori", della Seta e della Lana. Tanto è vero che a metà Seicento gli orafi con le loro insegne occupavano nelle processioni del Sacramento della capitale il terzo posto, preceduti proprio dai rappresentanti delle Arti della Seta e della Lana⁴. Un assetto che si capovolge nel terzo decennio del Settecento. Con l'Arte della Lana già in declino, l'Arte della Seta perde il primato nel corteo delle Arti nella stessa

² P. RAFFAELLA, *Oreficeria e potere a Bologna nei secoli XIV e XV*, Bologna 2007, p. 2.

³ Sulle Arti dell'oro e dell'argento napoletani esiste una vastissima letteratura. Apporti essenziali vanno ascritti ad A. Lipinsky, Elio, Corrado ed Angela Catello. Si riportano in questa parte alcuni dei contributi pubblicati in saggi, cataloghi, monografie degli autori citati e di altri studiosi del genere: G. AGNELLO, *Argentieri e argenteria del Settecento*, in «Per l'Arte Sacra», IV (1929); A. LIPINSKY, *Antichi tesori d'arte da chiese e monasteri tra Salerno e Sorrento*, in «Per l'Arte Sacra», XI (1934); Idem, *Arte sacra minore: Il Tesoro della Cattedrale di Scala*, in «L'Osservatore Romano», Roma, 13 novembre 1940; L. BREGLIA, *Catalogo delle Oreficerie del Museo Nazionale di Napoli*, Roma 1941; G. AGNELLO, *Orafi e Argentieri dei secoli XVI, XVII, XVIII*, in «Archivi», XXIII, fasc. 2-3 (1956); A. LIPINSKY, *L'antica ferula degli arcivescovi di Sorrento*, in «Napoli Nobilissima», IX, fasc. I (1962); Idem, *Un reliquario napoletano nel Tesoro di San Pietro*, in «Napoli Nobilissima», IX, fasc. II, (1962); Idem, *L'arte orafa napoletana sotto gli Angiò*, in «Dante e l'Italia meridionale», Atti del Congresso di Studi Danteschi (Caserta-Benevento-Cassino-Salerno-Napoli, 10-16 ottobre 1965), Firenze 1966; E. GALASSO, *Oreficeria medievale in Campania*, Benevento 1969; A. LIPINSKY, *L'arte orafa nella Napoli Aragonese. Le ferule vescovili di Potenza, Tropea, Reggio Calabria e Troina*, in «Napoli Nobilissima», IX, fasc. I-II (1970); Idem, *Le arti dell'oro e dell'argento nel Regno di Napoli durante il dominio degli Aragona*, in «Rassegna d'Arte», 2 (1972); E. e C. CATELLO, *Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo*, Napoli 1973; Idem, *Statue d'Argento a Napoli nel Sei e Settecento*, in «Strenna napoletana», Napoli 1974; Idem, *L'oreficeria a Napoli nel XV secolo*, Cava dei Tirreni 1975; Idem, *Il gioiello napoletano del Settecento*, in *Settecento Napoletano*. Documenti, a cura di F. Strazzullo, Napoli 1983; C. CATELLO, *Argenti, in Civiltà del Seicento a Napoli*, (catalogo), vol. II, Napoli 1984; E. CATELLO, *Francesco Solimena. Disegni e invenzioni per argentieri*, in «Napoli Nobilissima», XXIV, fasc. 3-4 (1985); A. D'ANIELLO, *Oreficerie*, Schede Soprintendenza B.A.A.S. delle province di Avellino e Salerno; P. LEONE DE CASTRIS, *Oreficerie e smalti primo-trecenteschi nella Napoli Angioina: evidenze documentarie e materiali*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Atti della II giornata di studio sugli smalti traslucidi, XVIII, 1, Pisa 1988; C. CATELLO, *Tre secoli di argenti napoletani*, (catalogo), Napoli 2006; A. CATELLO, *Gioielli di Corte, in I Borbone a Napoli*, a cura di N. Spinoza, Sorrento 2009.

⁴ Nel 1648, a causa dei rincari dei balzelli sulla seta, c'era stata una sollevazione a mano armata da parte degli artigiani dell'Arte, che rivendicavano il ripristino dei privilegi concessi dagli Aragonesi. Pertanto il duca di Arcos, per ingraziarsi la capitale, ripristinò gli antichi privilegi caduti in desuetudine. Con l'omologazione degli Statuti venne concesso il diritto di portar toga al giudice consultore dell'Arte e quello di portar spada e pugnale ai lavoranti, alla stregua delle genti di nobile rango, e la corporazione ottenne la precedenza sulle due consorelle dell'Arte della Lana e degli orafi nelle processioni del SS. Sacramento (G. TESCIONE, *L'arte della seta a Napoli*, cit., p. 23).

processione, a seguito di un lungo contenzioso risoltosi proprio a favore della corporazione degli orefici⁵.

L'Arte Orafa napoletana fino alla dominazione aragonese poteva considerarsi come Arte di corte, dal momento che la principale committenza ad orafi ed argentieri proveniva dal sovrano, dal clero, dai potenti feudatari, dai banchieri e dai ricchi mercanti legati alla monarchia.

Negli ultimi decenni del XV secolo, con l'affermarsi della corporazione degli orafi in virtù del privilegio di giurisdizione, si allargò l'area della committenza in seguito al dilatarsi degli interessi di una borghesia emergente.

⁵ La processione del SS. Sacramento era l'adunata cittadina più solenne della capitale nei cui confronti era in vigore un accordo che stabiliva l'impegno dell'Arte della Seta a condividere l'alternanza del primo posto nel corteo con l'Arte degli Orefici. Secondo un'antica tradizione tale prerogativa, per l'importanza raggiunta dall'industria della seta nella città, era stata sempre un'esclusiva della sua Arte, confermata peraltro dal viceré duca d'Arcos negli Statuti del 1647 (R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, cit., p. 158. Sull'evento cfr. anche G.A. SUMMONTE, *Dell'Historia della Città, e Regno di Napoli*, tomo IV, Napoli 1675, p. 20 e ss.). Una ulteriore contesa circa l'ordine di collocazione delle corporazioni nelle cerimonie solenni delle città è quella che si registra a Parma nel 1657, e riguarda la lite tra gli *aromatari* e l'Arte della Seta, che entrambe pretendevano di occupare nella processione di S. Ilario il secondo posto dopo l'Arte della Lana. La vertenza, sottoposta al Governatore della città, si risolse con la concessione della precedenza ai lavoratori dell'Arte della Seta che ne rivendicavano i diritti con la motivazione che l'Arte «mantiene doi terzi della città colle loro maestranze e varietà d'operai» (G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi di arti e mestieri*, in «Archivio storico per le province parmensi», 5 (1896), pp. 85-86.

Non tutte le corporazioni avevano all'interno delle città lo stesso peso ed importanza a causa di diversi fattori: il prestigio sociale, la consistenza degli iscritti, il livello culturale rispetto alle competenze ecc. Fattori che non influivano univocamente tra città e città.

Antonio Ivan Pini ha elaborato un utile strumento di analisi per stabilire le gerarchie interne ai vari contesti urbani fondato proprio sull'ordine con cui i corpi d'arte erano soliti sfilare nelle processioni ed altri eventi solenni delle città.

«In tali occasioni la società cittadina si autorappresentava secondo gli schemi propri dei suoi ceti dirigenti e ogni corporazione, rispettando precedenze stabilite da una sapiente regia, raggruppava in bell'ordine i suoi soci, rivestiti di abiti particolari, utili anch'essi a segnalare un'immediata alterità e una tangibile differenza rispetto agli appartenenti ad altre corporazioni».

L'analisi del Pini è riferita alle città del centro e del nord d'Italia, ma si tratta di uno schema che ben si adatta anche alla realtà del sud. Per citare alcuni esempi: i medici e gli speziali, al vertice della società fiorentina, non godevano di un altrettanto prestigio nelle città settentrionali; beccai, calzoi, pellicciai e fabbri, ascritti tra le arti maggiori a Parma, erano meno considerati nelle altre realtà urbane.

Al di là delle varie differenze, in linea di larga massima possono considerarsi cinque strati sociali entro i quali è possibile collocare le varie categorie di cittadini corporati: del primo livello facevano parte giudici, notai, mercanti e cambiatori; ad un gradino più basso si collocavano metallurgici e cuoiai; degradando verso il basso, al terzo livello si iscrivevano tessili, pellicciai e salaroli; al quarto falegnami, muratori, ciabattini, barbieri ecc.; all'ultimo livello ortolani, facchini, fornaciai ecc. (R. GRECI, *Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell'Italia del Medioevo*, in «Storia e Dossier», 99 (1995), p. 25).

Con l'avvento degli Angioini l'Arte Orafa nella capitale risentì dell'influenza dei maestri francesi venuti al seguito di Carlo I d'Angiò, oltre di quella dei maestri fiorentini introdotti da Roberto il Saggio - all'epoca in cui vennero intensificati i rapporti di natura politica e militare tra Napoli e Firenze -, al quale si deve la italianizzazione dell'Arte con la sostituzione dei maestri francesi con quelli fiorentini e napoletani.

A Giovanna I, invece - come è stato segnalato in precedenza -, si deve nel 1347 la concessione ai maestri di tutte le Arti il diritto di eleggere i propri rappresentanti, nel numero massimo di quattro per ciascuna Arte, e per un anno o un semestre a seconda della loro richiesta.

Provvedimento inoltre che consentiva ai rappresentanti eletti di congregarsi ogni qualvolta lo ritenessero necessario senza necessità di un suo mandato o licenza. E con l'ordine - per ovviare a tumulti o dissidi - che quanto decretato venisse notificato da un notaio, diffidando al tempo stesso i pubblici ufficiali del regno dall'arrecare molestie o impedimenti ai beneficiari della sovrana risoluzione. L'importante provvedimento apriva la strada al definitivo assetto giuridico dell'antico sodalizio degli orafi⁶.

Secondo il Migliaccio, nella capitale il primo Statuto dell'Arte è quello degli orafi dell'anno 1381. «Tra le tante arti, che reggevasi in questa Città, era primaria quella degli Orafi, la quale per la sua eccellenza aveva preso ed ottenuto l'epiteto di *nobile*: denominavasi *la nobile Arte degli Orefici*». Lo stesso Statuto è citato e commentato in parte dallo Strazzullo⁷.

Sull'autenticità di questo Statuto esistono qualificati dubbi. Il Monti si sofferma sulla opacità delle circostanze del suo rinvenimento: «trascritti da una copia dell'anno 1845 presa a sua volta da una copia antica, - e non dall'originale - perduta poi

⁶ E. e C. CATELLO, *Loreficeria a Napoli nel XV secolo*, cit., pp. 3-21.

⁷ F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, cit., pp. 133-155. Il Migliaccio era del parere che lo Statuto degli Orafi fosse stato compilato non dai componenti dell'Arte, bensì dagli Eletti dei Sedili e del Popolo napoletano, costituenti la Municipalità locale, i quali detenevano l'amministrazione interna della Città e ne regolavano le Arti. In seguito, sotto gli Aragonesi e il governo Vicereale, furono emessi ulteriori Statuti dell'Arte degli orafi. Pertanto, a suo avviso, l'originale del primo Statuto degli Orafi doveva trovarsi presso l'Archivio municipale di Napoli, ma dopo sue attente ricerche non fu rinvenuta neppure la copia. In seguito apprese da Michele dello Russo che lo Statuto degli Orafi del 2 gennaio 1380 si trovava in copia in uno scritto della libreria del conte Ricciardi e che nel 1845 lo stesso Russo ne aveva trascritto una copia, che era in suo possesso (F. MIGLIACCIO, *Indice delle Capitolazioni*, cit., pp. 398-399).

nel 1848»⁸. Ancora più tranchant è il parere dei Catello, che ritengono il documento una bozza di regolamentazione elaborata nell'ambiente degli orefici napoletani del XVI secolo⁹.

Per dovere di cronaca si riportano in nota alcune prescrizioni relative alla Capitolazione degli orefici. Nel documento, che si presenta come una formale emanazione del potere regio, si riscontrano in larga parte norme di carattere tecnico; non sono previsti a carico degli associati oneri o pratiche devozionali, né tasse d'entrata, né forme di contribuzioni di ordine assistenziale, né l'elezione di un santo protettore o di un luogo di culto in cui congregarsi per l'adempimento degli esercizi spirituali. Il principio di fondo sul quale la corporazione sembra fondare la sua valenza economica e sociale è l'«obbedienza», ovvero l'atto di subalternità che si esigeva formalmente e concretamente dagli associati, che si esprimeva soprattutto attraverso il rigido controllo della produzione¹⁰.

⁸ G.M. MONTI, *Le corporazioni nel Regno di Sicilia prima del 1347*, cit., p. 149 e ss.; Il 1347 è l'anno in cui la regina Giovanna I d'Angiò concesse alle Arti di eleggere quattro artigiani che avevano la facoltà di convocare gli iscritti per trattare gli affari comuni. Il Monti si chiede se prima di quella data fosse lecito parlare di corporazioni riconosciute legalmente nell'Italia meridionale. Cfr. anche C. Vantaggiato, (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 20.

⁹ Sulla posizione dei Catello circa l'attribuzione all'anno 1381 della Capitolazione degli orefici da parte del Migliaccio cfr. E. e C. CATELLO, *L'oreficeria a Napoli*, cit., p. 86.

¹⁰ Il primo articolo di tale Statuto prevede a capo dell'Arte quattro tra i principali orafi, detti Consoli, nominati in prima istanza direttamente dal sovrano, con l'autorità e la facoltà sia di sorvegliare su tutte le operazioni dei maestri di bottega dell'Arte a tutela della buona fede dei compratori sia di esaminare gli aspiranti artieri per verificarne l'abilità e la perizia. La durata dell'incarico era di anni tre.

Gli aspiranti ritenuti abili venivano iscritti nel libro della «matricola», iscrizione che conferiva il godimento di tutti i benefici e i privilegi riconosciuti all'Arte.

Le operazioni contabili dovevano registrarsi da un ragioniere, che doveva sottoporre le scritture al vaglio di un «delegato» nominato direttamente dal sovrano.

Organi della corporazione erano il Consiglio dei maestri di bottega e quello dei Consoli. Il primo trattava affari ordinari soggetti all'approvazione dei Consoli; il secondo esaminava gli affari straordinari non contemplati dallo Statuto dell'Arte per la cui validità era necessaria l'approvazione o la risoluzione sovrana.

Il Capitolo VIII verte sul titolo dell'oro, cioè sulla percentuale di oro contenuto nella lega, che non doveva essere inferiore a quella «ordinaria». Ai trasgressori veniva inflitta una pena pecuniaria di 24 ducati o, in caso di «*fraude grave*», addirittura la carcerazione. Il saggio sui lavori era affidato a degli «*Esaminatori*» prescelti tra gli stessi uomini dell'Arte. Il danaro proveniente dalle multe andava a vantaggio delle figlie di orefici poveri.

Vincoli erano previsti anche per l'abbandono anzitempo dei lavoranti con penalità ad arbitrio dei Consoli e a carico del maestro di bottega o dello stesso lavorante, cioè a colui al quale era imputata la trasgressione. Una prescrizione ricorrente successivamente in tutti gli Statuti delle Arti con modalità anche più articolate.

L'elemento discriminante del valore economico degli oggetti di oro o di argento è il «titolo» (quantità di metallo puro rispetto al peso) rilevabile sui manufatti dell'Arte da un marchio impresso con un punzone; una operazione che originariamente era imposta dall'autorità regia.

L'esigenza di conoscere il titolo dei metalli preziosi è alquanto antica. Inizialmente la marcatura interessò i lavori d'argento e molto più tardi quelli in oro, che ebbe anche motivi fiscali e, con l'avvento delle corporazioni, una precisa finalità sociale.

Nel regno di Napoli già nel 1231 Federico II nelle sue *Constitutiones*, in riferimento ai criteri ai quali i mercanti dovevano attenersi nella vendita dei preziosi, aveva stabilito che l'oro «da lavoro» dovesse avere il titolo minimo di 8 once, mentre per l'argento il titolo non doveva essere inferiore alle 11 once di fino per libbra. Per eliminare le frodi, inoltre, era stato stabilito che ovunque fossero elette, col placet dell'Imperatore, due persone affidabili per vigilare su quanto disposto. Ai trasgressori venivano comminate pene severissime: da una pecuniaria, pari ad una libbra di oro finissimo la prima volta, al taglio della mano per i recidivi, alla forca per quanti avessero commesso lo stesso reato per tre volte¹¹.

Le ordinanze di Federico II in materia di titolazione delle oreficerie restarono in vigore ancora durante il regno dei primi due sovrani angioini. Le direttive mutarono con Roberto. In seguito alla formazione di una scuola orafa locale, furono avanzate da parte degli orefici nuove proposte finalizzate alla tutela dell'interesse di categoria. Respinte fino al 13 novembre del 1347, furono accettate da Giovanna nell'ambito delle prescrizioni a favore di tutte le categorie artigiane. Tuttavia, da un inventario trecentesco del Tesoro della Basilica di San Nicola di Bari, si evince che tra gli anni 1335 e 1362 sugli argenti lavorati a Napoli già veniva impresso un marchio con le iniziali della città. Siamo al cospetto del primo punzone adoperato dagli

Tutti i lavori in oro e in argento dovevano avere un segno inciso con un punzone che garantiva i titoli dell'oro e dell'argento. I lavori privi di punzonatura comportavano la punizione del maestro di bottega che aveva eseguito l'opera con una pena pecuniaria stabilita a giudizio del vice Delegato Regio.

Per il riconoscimento dell'autore dei lavori era previsto che tutti i maestri di bottega dovevano avere un loro «segno» di riconoscimento con il quale marchiare i propri lavori.

Il furto di lavori preziosi perpetrati da lavoranti a danno dei padroni di bottega veniva punito col carcere e l'espulsione dall'Arte. Il giudizio in questi frangenti era affidato al Regio Delegato, figura intermedia tra il Consiglio dei Consoli e il sovrano, al quale i Consoli erano tenuti riferire in ordine ai miglioramenti dell'Arte, alle modifiche degli Statuti e su altre materie di sovrana determinazione.

Per evitare le frodi era previsto che l'esecuzione dei lavori si effettuasse «a porte aperte», cioè in modo palese affinché il committente potesse controllare la regolarità della lavorazione (F. MIGLIACCIO, *Indice delle Capitolazioni*, cit., pp. 400-418).

¹¹ E. e C. CATELLO, *L'oreficeria a Napoli*, cit., p. 76. Il provvedimento imperiale è in A. Carcano (a cura), *Constitutiones, regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II imperatore*, Napoli 1786.

orefici napoletani e, poiché la funzione del bollo era quella di garantire il titolo dei preziosi, è indubbio che originariamente tale incarico fosse conferito ad un ufficiale della Zecca o ad un bollatore di nomina regia, in genere un orefice di corte¹².

Con l'avvento della dinastia aragonese, la concessione della punzonatura, con una «esecutoria del 2 dicembre 1437 al privilegio di Alfonso il Magnanimo», fu concessa all'orefice Paolo di Roma dal Sovrano la prerogativa di bollare l'argento «giusto carlino», un riconoscimento alla sua perizia che l'autorizzava a contrassegnare vita natural durante tutto l'argento lavorato da qualsiasi orefice per tutto il regno di Sicilia.

A partire dal 1465 Ferrante assegnò al maestro Bernardo Plaustret il diritto di bollare gli argenti lavorati a Napoli. Intanto il 24 settembre 1474 Ferdinando I d'Aragona concesse all'Arte un ulteriore Statuto, del quale ci è pervenuto un frammento che riferisce tra l'altro della punzonatura¹³ che, secondo i Catello, veniva così demandata ai deputati dell'Arte.

Con tale Statuto, alla corporazione veniva riconosciuta una vera e propria autonomia giuridica. I suoi rappresentanti venivano liberamente eletti dagli iscritti all'Arte, alla quale si conferiva il diritto di bollare gli argenti e la prerogativa di esercitare i poteri giurisdizionali sulle questioni interne al corpo.

Il 20 settembre 1505 lo Statuto fu definitivamente sancito da Ferdinando il Cattolico con qualche integrazione. Nella nuova stesura veniva posto l'accento anche sugli aspetti assistenziali; era contemplata una più efficiente organizzazione del lavoro e confermato ai Consoli l'impiego del punzone insieme alla concessione di ulteriori prerogative non previste nel precedente Statuto. Un assetto che sotto l'aspetto giuridico resterà immutato fino all'abolizione del corpo d'arte.

Un provvedimento fondamentale per l'assetto definitivo dell'Arte è del 1521. In quell'anno i Consoli stabilirono che tutti i manufatti d'argento dovevano essere assoggettati a tre bolli: della Piazza, del Console e dell'artefice.

Il primo bollo consentiva alla corporazione di vigilare sul monopolio dell'Arte, impedendo l'esercizio ai non iscritti; nello stesso tempo garantiva una sorta di "controllo di qualità sul processo produttivo" attraverso la verifica delle materie prime, gli strumenti di lavoro, le tecniche impiegate. L'intervento del Console, attraverso il saggio sul manufatto, assicurava la legalità del titolo che veniva "certificata" con

¹² La nota, citata dai Catello, è in E. ROGADEO DI TORREQUADRA, *Il tesoro della regia chiesa di S. Nicola*, in «L'Arte» V, (1902).

¹³ Frammenti dello Statuto degli orafi concesso da Ferdinando I d'Aragona sono custoditi presso l'Archivio di Stato di Napoli. I vari Capitoli, in forma più completa, furono pubblicati nel 1860 dallo Schulz (H.W. SCHULZ, *Denkmaeler der Kunst del Mittelalters in Unteritalien*, Dresden 1860, vol. IV, pp. 197-198).

l'apposizione del proprio sigillo. Infine l'orafo stampigliava sull'oggetto le sue iniziali con le quali si assumeva la "paternità" dell'oggetto prodotto.

Con la conquista napoleonica nel regno venne introdotta una nuova legge di ispirazione francese sui metalli preziosi che riformò integralmente l'attività legata alla lavorazione dell'oro e dell'argento: sciolte le corporazioni e liberalizzato il mestiere di orafo, la legge n. 242 del 17 dicembre 1808 fissò nuovi titoli per l'oro e per l'argento. Nel contempo veniva confermata l'apposizione sui manufatti dei tre marchi: del titolo di garanzia, del saggiatore nominato dall'amministrazione della zecca e del fabbricante.

Negli altri stati italiani, solo a Milano il controllo della qualità del metallo era garantito dal solo marchio di bottega, caso unico in Europa. In Piemonte, come nel regno di Napoli, il sistema prevedeva l'apposizione di tre marchi, quello della bottega, quello della corporazione e quello del titolo. Anche a Firenze i marchi richiesti dalla corporazione erano tre: quello della città, a garanzia della lega d'argento, quello della bottega e quello del funzionario addetto al controllo. Questa legislazione, spesso evasa, fu sostituita dalla legge leopoldina del 1781, che anticipava lo statuto italiano che considerava i marchi come facoltativi e apponibili solo ad oggetti dal titolo regolare. A parte il periodo di dominazione francese, lo statuto leopoldino rimase in vigore fino alla legge dello stato nazionale del 1872¹⁴.

L'attività degli argentieri e degli orafi della capitale, proprio per la natura della materia prima impiegata dall'Arte, finiva spesso per entrare in conflitto col Governo per quanto concerne alcuni aspetti della circolazione monetaria costituita in parte da esemplari di conio con percentuali di oro o di argento. A parte l'immissione in circolazione di monete false e l'abusata "tosatura" di quelle di oro e di argento per ricavarne frammenti da fondere o commercializzare, poteva anche verificarsi che, per l'eccessivo rialzo del costo dell'oro o dell'argento sui mercati internazionali,

Tra i più importanti va segnalato il Capitolo 9 relativo al «mercho» da apporre ai manufatti d'argento: «Item peteno per gratia speciale alla detta Cattolica Maestà se degni concedere, et de novo confirmare alli detti Maestrij et Consuli della detta arte lo puntillo, o vero mercho delo quale se mercano tutti basselli, et lavori di Argento de carlini, che lo habbiano et tengano secondo al presente lo haveno, et teneno, et possedono, et possano mercare tutti gli argenti de carlini, ad gloria et fama dell'arte, e della detta gloriosa e famosa Città di Napoli, lo qualo pontillo, o vero mercho di Napoli, et quello se debbia tenere per li detti Consuli delo quale se exigeno, et è solito exigere per ciascun pezzo di argento tanto grande, come piccolo, grano uno, o vero denarj sei, che sono doi tornesi, e poi quelli denarj servarne, e se doneno per elemosina alli poveri della Piazza degli orifici». *Placet regie Maiestati*» (F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., p. 136). Più in generale, in tema di marchi, cfr. G.G. BASCAPÉ, *Sigilli di Collegi e di corporazioni d'arte e mestieri*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, cit., vol. I, pp. 145-159.

¹⁴ *Arti minori*, prolusioni di L. Castelfranchi Vegas - C. Piglione, (Scheda "Marchi e punzoni", a cura di F. Tasso), Milano 2000, p. 263.

orafi ed argentieri trovassero più conveniente fondere le monete correnti per procurarsi la materia prima da convertire in monili. Un espediente che procurava un grave danno allo Stato, che non solo vedeva contrarsi il contante in circolazione, ma che era costretto a sobbarcarsi a costi maggiorati per l'acquisto di oro e argento da destinare alla monetazione. Una situazione del genere è ribadita in un bando del 13 agosto 1610 del seguente tenore:

[...] Perché siamo ancora informati che gli Orefici e Argentieri per fare i loro lavori hanno guastato, e fuso, e di continuo fondono gran quantità di monete d'argento de' Regni di Sua Maestà, vogliamo, e ordiniamo, che sotto l'istessa pena, sotto le quali s'è proibito il vendere delle monete predette, si proibisca, come per lo presente Bando duraturo fino ad altro nostro ordine, si proibisce il fondere, e guastare dette monete tanto di giusto peso, quanto scarse sotto qualsivoglia pretesto, volendo, che incorrano nelle istesse pene quei, che ce le daranno a fondere¹⁵.

Altri bandi si proponevano di scoraggiare ancora orafi ed argentieri dal mettere in circolazione monete false intervenendo sulle responsabilità dei Consoli dell'Arte sui quali ricadeva l'onere dell'acquisto della materia prima da distribuire agli artigiani del settore per la lavorazione¹⁶. In tal senso si segnala un bando del 29 agosto 1621:

Ordiniamo e comandiamo che dal dì della pubblicazione di esso in avanti niuno Orefice, Argentiere, o Bancherotto, che sia in questa Fedelissima Città, e per quaranta miglia attorno di essa, possa, né debbia lavorare argento alcuno [...] senza prima aver portato a vedere a' Consoli degli Orefici di questa città l'argento predetto, che vorrà lavorare, con aver dato loro notizia del lavoro, qualità, e quantità, che ne vorrà fare, e da dove gli sia pervenuto, e perviene detto argento, della quale notizia i Consoli debbano fare libro distinto, e particolar notamento giorno per giorno; e dopo fatto il lavoro, debbano detti Orefici, Argentieri, e Bancherotti, portarlo a vedere a detti Consoli; ne facciano notamento e pongano in detto lavoro il merco, solito porsi da detti Consoli, e questo vogliamo ancora che s'intenda dei lavori principati al tempo della pubblicazione del presente Bando, sotto pena a' detti Argentieri, Orefici, e Bancherotti, che contravverranno, di perdere l'argento, che lavoreranno, senz'averne data detta notizia, e non essendo loro proprio l'argento, di perdere il prezzo di esso, da applicarsi l'uno o l'altro al Regio Fisco, e di tre anni di galea, da eseguirsi irremissibil-

¹⁵ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. II, *De monetis et illas falsificantibus, et de prohibita arte chymica, et argentaria sine licentia*, tit. CLI, Napoli 1772, p. 524.

¹⁶ Il Capitolo III dello Statuto del 24 settembre 1474 ordina «che li homini et maestri de dicta piazza [di Napoli] non possano comparar intro la dohana né fuora di quella cosa nulla appartenente alo mestiero et exercitio de dicta arte si non li quattro che sono et seranno deputati et ordinati in la detta piazza com'è solito» (F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., p. 134).

mente contra de' trasgressori [...], e se detti Consoli non faranno detta diligenza vogliamo che incorrano nella privazione de' loro Uffici¹⁷.

Ai Consoli, dunque, era demandata la verifica della provenienza della materia prima con annotazioni che ne seguivano i passaggi dall'immissione nelle botteghe alla trasformazione in manufatti. Come può rilevarsi dal contenuto del bando, ai controlli erano sottoposti anche i *bancherotti*, una categoria di orafi e argentieri ambulanti che vagavano con i loro banchi da una fiera all'altra.

Lo stesso bando riguardava anche orafi ed argentieri delle province, i quali per la loro distanza dalla capitale sfuggivano al controllo dei Consoli della corporazione cittadina. Pertanto nei loro confronti veniva ordinato

[...] alle Regie Udienze Provinciali di deputare nelle loro città dove sono simili artefici, uno o due di loro, secondo il numero d'essi, che vi sarà de' più abili, e confidenti, ed a quei vogliamo, ed ordiniamo, che gli altri Argentieri e Orefici del luogo, debbano dare dette notizie [...] e farne libro nel modo detto con ogni puntualità sotto le pene a nostro arbitrio riserbate.

Il bando si estendeva anche a quelle categorie artigiane che per l'esercizio della propria attività utilizzavano forge, crogiuoli ed altri utensili impiegati nella fusione dei metalli. Nei loro confronti lo stesso bando ordinava che

Niuno Calderaio, Ferrajo, Armiere, Battitore d'oro, Zingaro, né qualsivoglia persona d'arte fabbrile, possa, né debbia in questa Città, né in parte alcuna del presente Regno battere, tirare, né stendere qualsivoglia opera di lavoro d'argento, etiam che dicessero servire per voti, o qualsivoglia altra sorte di lavoro, anche per servizio di qualsivoglia opera di lavoro di persona privilegiata, sotto l'istessa pena di perdere l'argento, o il prezzo d'esso oltre a tre anni di galea¹⁸.

Con la Prammatica del 13 gennaio 1689, agli argentieri veniva imposto che i loro lavori contenessero la medesima percentuale di argento presente nella moneta corrente della stessa lega (come peraltro già predisposto con Prammatica del 20 aprile 1622). Il provvedimento provocò una sollevazione da parte degli argentieri i quali lamentavano di avere sul mercato e in lavorazione preziosi in argento con un titolo inferiore a quello della nuova moneta in circolazione.

¹⁷ Un'ampia legislazione in materia è riportata in D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. II, *De monetis*, cit., pp. 510-568.

¹⁸ Ivi, Prammatica LII del 30 dicembre 1688, p. 337.

Il Governo, nell'autorizzare che si continuassero i lavori in corso secondo il consueto «stile», a partire dal 19 agosto 1690, in considerazione dell'aumento del prezzo dell'argento, ordinava agli argentieri che da quella data in poi tutto l'argento lavorato nelle botteghe di ciascuno doveva essere di «once dieci di argento di coppella, con due once di lega per ogni libbra». Inoltre al Decano del Regio Collaterale Consiglio, di concerto col Presidente Commissario della Regia Zecca, si conferiva l'incarico di ispezionare senza preavviso le botteghe degli argentieri dove effettuare sull'argento da lavorare la «pruova della coppella», consistente nel verificare se il titolo dell'argento fosse corrispondente a quello stabilito per legge¹⁹.

Altre disposizioni relative ai lavori in oro e in argento furono in seguito stabilite con la Prammatica del 7 maggio 1711²⁰.

La prerogativa della punzonatura degli argenti era stata attribuita a numerosi centri del Mezzogiorno (Taranto, Matera, Ragusa, Sulmona ecc.). Salerno, tuttavia, si collocava tra le città più importanti dell'Arte.

Le prime notizie sugli orafi salernitani risalgono all'età angioina, epoca in cui erano già attivi con le loro botteghe in un preciso settore della città²¹. In seguito ottennero il privilegio di adottare un proprio marchio a garanzia della provenienza e del titolo dei loro lavori. Nel Quattrocento l'Arte si era ormai estesa anche ad alcuni centri della Costa (Amalfi e Ravello) e dell'interno (Nocera, Cava, S. Severino).

Ancora nel Cinquecento, l'oreficeria del salernitano contava numerosi artigiani. I Catelli segnalano la presenza di una corporazione dell'Arte il cui declino è segnato dalla politica vicereale, che per motivi di ordine politico ed economico si adoperò per concentrare la lavorazione dei metalli preziosi nella sola capitale del regno. Provvedimento che penalizzò anche altri centri dell'Arte orafa del Sud, come Sulmona.

È probabile che a Salerno, nel Settecento, il cetto degli orafi fosse ancora attivo, come è dimostrato dalla diffusione di manufatti d'argento bollati all'epoca col punzone della città, nel segno di una tradizione ormai plurisecolare²².

Il grande sviluppo dell'oreficeria del XV secolo a Napoli è da porre in relazione con lo sfarzo mai più eguagliato dei costumi dell'epoca, che non fu però una prerogativa della sola aristocrazia cittadina ma un fenomeno di carattere europeo. Il fermento nell'Arte Orafa della capitale è testimoniata dalla presenza di oltre cento botteghe individuate attraverso una capillare schedatura²³.

¹⁹ Ivi, Prammatica LVII, pp. 351-352.

²⁰ P. LIBERATORE, *Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due Sicilie*, p. te II, Napoli 1852, p. 370.

²¹ *Reg. ang.* 268, f. 5, doc. XXX, in *Codice Diplomatico* del Carucci; da E. e C. CATELLO, *L'oreficeria a Napoli*, cit., pp. 78, 139.

²² Ivi, pp. 80-83.

²³ E. e C. CATELLO, *L'oreficeria a Napoli*, cit., pp. 37, 100.

La crescita della produzione dei monili in oro e in argento fu favorita dalla immissione sul mercato locale della materia prima proveniente dal Messico e dagli altri domini spagnoli, oltre al desiderio dell'aristocrazia cittadina di esibire la propria ricchezza come status symbol. A Napoli, nel XVII secolo, la produzione di argenti fu di tale consistenza da conservare il primato per tutti gli anni successivi²⁴.

Nella capitale, sin dai primi sovrani angioini, l'Arte era concentrata in una zona della città chiamata «agli Orefici», localizzata tra i quartieri del Mercato e del Pendino. Tale zona conobbe una notevole espansione durante il periodo vicereale. Per l'elevato valore delle materie prime impiegate e per la crescente consistenza delle corporazioni, che assumevano sempre maggiore peso politico²⁵, le Prammatiche stabilivano severe sanzioni per quanti esercitavano l'Arte fuori da tale «distretto», un settore che, a seguito di continue ingiunzioni, restò immutato nella geografia della città fino agli ultimi anni del Settecento.

Nella Capitolazione del 1639 furono stabiliti i confini «affinché in tal guisa l'arte stasse tra se stessa consorziata ed unita, per evitare ogni frode o monopolio che potrebbero accadere» qualora qualcuno «si volesse dal tal consorzio allontanare»²⁶. La dispersione delle botteghe nella città indusse il viceré marchese del Carpio a promulgare il 10 dicembre 1683 una Prammatica che obbligava gli orefici a concentrare i loro esercizi nel Borgo²⁷. Carlo di Borbone con dispaccio del maggio 1755 richiamò gli orefici al rispetto dei confini stabiliti entro i quali dovevano esercitare l'Arte. A sua volta Ferdinando di Borbone fu costretto a reiterare l'invito a rispettare il decreto del 1755. Lo stesso sovrano il 31 agosto del 1783 e il 29 maggio 1798 rinnovò l'ordine di non tenere botteghe fuori dai confini del Borgo, al fine di evitare la dispersione dell'attività e consolidare al tempo stesso il legame che l'Arte aveva con il luogo di origine dove nel tempo si era sviluppata e radicata²⁸.

²⁴ E. CATELLO - G. MABILLE - H. BRUNNER, *Gli argenti. Italia, Francia e Germania*, Milano 1981, p. 23.

²⁵ Ibidem.

²⁶ V. D'AURIA, *La piazza degli Orefici*, in «Napoli Nobilissima», II (1893), p. 123. L'autore nella stessa pagina riporta una planimetria con l'indicazione delle strade della capitale in cui stazionavano le botteghe degli orefici.

²⁷ L'ordine del marchese, tra l'altro, prevedeva «che tutti li Orefici, Argentieri e Bancherotti d'orefici, che stanno in diverse strade, e luoghi di questa Fedelissima Città di Napoli, fra i giorni trenta si debbiano da ritirare con le loro Botteghe dentro la strada degli Orefici, et Argentieri, sotto pena di ducati duecento» (F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., p. 143).

²⁸ Sul Borgo degli Orefici della capitale cfr. V. D'AURIA, *La piazza degli Orefici*, cit., pp. 122-125; 137-140; A. CALABRESE - W. CHIAPPINELLI, *Borgo Orefici: Storia e tradizioni della corporazione degli orafi*, Napoli 1999; N. D'ARBITRIO, *L'età dell'Oro. I maestri dell'arte orafa nel Regno di Napoli. Il Borgo Orefici*, Napoli 2007.

Anche a Roma l'attività degli orafi era concentrata in una precisa zona della città: via del Pellegrino, dove furono costretti a trasferirsi in seguito ad un ordine del 1680 imposto dalle autorità capitoline. Il provvedimento suscitò più di una protesta. In una supplica inviata al pontefice da alcuni orafi, abitanti in altre strade della città, si chiedeva di recedere dall'ordine per non essere gravati dalle spese che comportava il trasferimento²⁹.

E' noto che la città medievale, in genere, conobbe una sorta di specializzazione economica delle aree urbane che trova ancora oggi tracce nell'odonomastica di diverse realtà urbane.

Secondo Roberto Greci, tali concentrazioni potevano nascere da più circostanze. Per esempio le Arti della lana e del cuoio abbisognavano di corsi d'acqua sia per sfruttarne la forza motrice, sia per lavare materia prima e prodotti. In altri casi la concentrazione poteva dipendere da motivi di sicurezza. E' il caso del trasferimento a Venezia della produzione vetraria dalla città all'isola di Murano per scongiurare il rischio di incendi.

Solo più avanti nel tempo, al decadere delle istituzioni comunali e all'affermazione dei regimi signorili, la necessità delle pubbliche autorità di esercitare stretti controlli sulle attività produttive (un controllo più fiscale che economico) determinò la tendenza a favorire o a imporre la concentrazione di attività simili negli stessi spazi. In tutto questo giocavano un loro ruolo anche motivi culturali e, in particolare, ideali urbanistici "nuovi": il bisogno già rinascimentale (e ben percepibile a partire dal XIV secolo) di allontanare dal centro cittadino le attività ritenute umili e vili per riservarlo alle professioni più prestigiose (mercatura, banca, oreficeria...)³⁰.

In linea con la tradizione dei più importanti istituti corporati della capitale, i Consoli e i maestri del Pio Monte degli Orefici il 30 dicembre 1620 ottennero il regio assenso per l'istituzione di un Conservatorio che si proponeva la conservazione della «purezza del corpo et dell'anima delle povere figliole vergini» della loro Arte. L'opera benefica fu intitolata a Santa Maria di tutti i Santi con sede provvisoria nel fondaco «*della Lamia*» alla Giudecca. Le figliole ammesse nell'istituto dovevano avere una età non inferiore ai nove anni previo l'accertamento della loro integrità, «particolarmente che siano vergini, ma questo con molta segretezza et prudenza, acciò non resti alcuno per disgratia offeso». Originariamente le ammesse non dovevano essere più di dodici. Al Conservatorio potevano accedere anche figliole di orefici desiderose di completare la propria educazione fino al tempo del loro matri-

²⁹ www.lignarius.net/3/romartig.htm

³⁰ R. GRECI, *Le corporazioni*, cit., pp. 71-97.

monio. Al mantenimento del Pio Monte le famiglie erano tenute a concorrere con un contributo annuale non inferiore ai 36 ducati.

Tra i Capitoli dello Statuto era anche previsto che ogni anno dovevano effettuarsi otto maritaggi di 50 ducati ciascuno ai quali potevano concorrere anche le figlie di orefici esterne al Conservatorio.

Per il mantenimento dell'istituto era prescritto che nel mese di gennaio di ogni anno i Consoli e i Governatori dovevano effettuare una «cerca» tra gli uomini dell'Arte³¹. Tuttavia un cospicuo introito per il sostegno dell'opera benefica proveniva dalla «*scopiglia*», cioè dalla raccolta mediante la scopatura di piccoli frammenti di metallo prezioso occasionalmente smarriti dagli artigiani nelle strade e nelle piazze in cui esercitavano l'Arte.

Il 18 marzo 1630 il governo dell'Arte, lamentando l'assegnazione di maritaggi anche alle figlie dei lavoranti non immatricolati, chiese l'approvazione di un Capitolo in cui limitarne l'assegnazione alle figlie dei soli iscritti nei libri delle matricole³².

La sede definitiva del Conservatorio, che prese il nome di Santa Maria della Purità, fu fissata nel 1644 presso i possedimenti della nobile famiglia dei Fonseca³³.

- **Corporazione degli *indoratori***

Il primo Statuto dell'Arte è del 1521. In quell'anno gli *indoratori* erano aggregati ai pittori³⁴ della cappella di S. Luca, presso il convento di S. Agostino Maggiore. Con la nuova Capitolazione del 1542 si aggiunsero pure i *cartari* (pittori di carte da gioco). E ancora i *rotellari di opifici* nei Capitoli del 1562. In seguito gli *indoratori*,

³¹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 14.

³² Nel 1613 i Consoli e i Deputati dell'Arte ridussero l'ammontare dei maritaggi da 80 a 50 ducati a causa dell'aumento degli orefici e del numero delle aspiranti (Ivi, inc. 1183, ins. 74).

Il 31 ottobre 1619 i Consoli e i Governatori dell'Arte, per assicurarsi le entrate dei maritaggi da pagare nell'immediato, decisero di abolire l'annuale «*luminaria*», che mediamente richiedeva una spesa di circa 80 ducati, e di tassarsi mensilmente i mastri di 10 grana ed i lavoranti di 5 (Ivi, inc. 1196, ins. 15), Ivi, inv. 1196, inc. 14.

³³ Sul Conservatorio degli orefici a Napoli cfr. C. CELANO, *Notizie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli*, a cura di G. B. Chiarini, Napoli 1860; G. Cautela - L. Di Mauro - R. Ruotolo (a cura di), *Napoli sacra. Guida alle chiese della città*, Coordinamento scientifico di Nicola Spinosa, Napoli 1993-1997. Più in generale, cfr. G. Galasso - A. Valerio (a cura di), *Donne e religione a Napoli. Secoli XVI-XVIII*, Napoli 2001.

³⁴ Sui pittori aggregati alla corporazione cfr. G. CECI, *La corporazione dei pittori*, in «Napoli Nobilissima», VII, fasc. 1 (1898), pp. 8-13.

sia per vantaggio nei confronti degli iscritti all'Arte, sia per incrementare la consistenza dei maritaggi, decisero di erigere un Monte riconosciuto con regio assenso del 29 marzo 1610³⁵.

La doratura è un processo di decorazione ornamentale usato su diversi materiali per impreziosirli tramite l'apposizione di un sottilissimo strato d'oro, detto "foglia d'oro".

Pertanto, particolarmente stretta era la collaborazione con i pittori, considerato che gli *indoratori* usavano rivestire di lamine d'oro cornici, pale di altari, candelieri ecc.

A Napoli, tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, la comunità artistica fiamminga usava servirsi sempre delle stesse botteghe artigiane di *intagliatori* e *indoratori*, alle quali ricorreva per il livello altissimo di specializzazione raggiunto. Per le nuove leve di *indoratori* non era semplice rompere il monopolio delle botteghe più accreditate. La difesa corporativa doveva essere in quel campo molto decisa, come emerge da una serie di prammatiche che dalla seconda metà del Seicento fino agli inizi dell'Ottocento legiferarono sul rapporto conflittuale proprio tra iscritti all'Arte e artigiani liberi.

Con la Capitolazione del 1666 furono stabiliti criteri più rigorosi per l'accesso all'Arte, a seguito di disordini che scoppiarono «dall'esercitarsi detta Arte da persone non approvate dai Consoli». Questi si appellarono al sovrano per ottenere il rispetto dello Statuto di quell'anno, il quale prevedeva che nessuno *indoratore* poteva aprir bottega in qualità di lavorante senza l'approvazione dei Consoli e il superamento della prova d'esame, pena un'ammenda di 50 ducati da dividersi in parti uguali tra la Cappella di S. Luca e Monte e il Regio Fisco, ammenda che si intendeva raddoppiata in caso di reiterazione dell'abuso. La stessa ammenda era prevista per quei maestri che sotto il loro nome consentivano l'apertura di botteghe a persone non approvate³⁶.

Una ulteriore controversia tra lavoranti e Consoli dell'Arte scoppiò a metà Settecento. I lavoranti giudicavano esorbitante la spesa da affrontare per sostenere la prova di ammissione alla matricola. A loro carico erano previsti per Statuto l'acquisto di una cornice e di un candeliere intagliati sui quali eseguire la prova (costo 24 carlini), dell'oro per l'indoratura (carlini 30), di gesso, colla e argento macinato (carlini 10), oltre al versamento di ducati 10 per «diritto spettante alla Cappella». In tutto ducati 19 e grana 90, nei limiti della spesa prevista dallo Statuto dell'Arte (20 ducati). Il decreto del 1° dicembre 1781 confermò che la tassa di esame non doveva superare i 20 ducati.

³⁵ F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., p. 144.

³⁶ L. Giustiniani (a cura di), *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, De Magistris Artium, seu Artificibus*, tomo VII, Prammatica XVI, Napoli 1804, pp. 178-179.

In seguito, «per eludere la forza della legge», i lavoratori *indoratori* ricorsero all'espedito di aprire abusivamente bottega e quindi di appellarsi presso la Real Camera contro le pretese dei Consoli, in modo da «dar principio ad una nuova lite, e fra di tanto esercitare l'Arte»³⁷.

Questa andò in crisi durante il decennio francese, quando si affermò la moda del mobilio di mogano. Ma col ritorno del sovrano fu ripristinata la tecnica dell'indoratura del mobilio, anche se non si raggiunse l'antico splendore.

In un periodo di stasi dell'Arte, i lavoratori non vincolati ripresero l'attività non-curanti dell'immatricolazione. Pertanto furono pubblicati nuovi bandi contro gli abusivi. Quello del 16 giugno 1800 prevedeva, tra l'altro, una multa di ducati 50 la prima volta, di 100 la seconda nei confronti degli insubordinati.

Tali bandi non sortirono alcun effetto. Tanto è vero che il 30 novembre 1816 il ministro dell'Interno trasferiva all'Intendente di Napoli un ricorso intentato dai Consoli col quale chiedevano l'applicazione proprio del bando del 16 giugno 1800. Della vertenza fu investito l'Eletto della sezione di S. Ferdinando, che relazionò all'Intendente lo stato dell'arte suggerendo la riapplicazione dell'editto del 1800 per ridare legittimità alla corporazione.

Della questione fu investito lo stesso sovrano al quale, l'8 maggio 1817, il ministro dell'Interno, preso atto della relazione dell'Intendente, consigliava il rinnovo del bando del 1800. La proposta, rimessa al giudizio della Gran Corte dei Conti, fu da questa rigettata con il suggerimento di dar vita ad una «associazione volontaria di liberi esercenti»³⁸.

In realtà erano maturi i tempi del tramonto delle corporazioni, e i successivi ricorsi alle autorità costituite da parte dei Consoli per mantenere in vita la propria sortirono l'unico effetto di ritardarne solo di qualche anno la definitiva estinzione.

- **Corporazione dei *battiloro***

Quella del *battiloro* era tra le attività artigiane minori e di lusso che ebbero un considerevole sviluppo nell'Italia meridionale.

Le lamine d'oro e d'argento venivano utilizzate già nella Salerno longobarda da un artigianato di élite che commerciava tessuti impreziositi dall'oro ed *oropelle*, cioè pelli ricoperte da sottili lamine di oro o di argento impiegate per confezionare scarpe, rilegare libri, impreziosire vestiti ed altro. Lamine che - come è stato ricor-

³⁷Ivi, pp. 182-183.

³⁸F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., pp. 145-146.

dato - venivano utilizzate anche dagli *indoratori* per rivestire cornici, pale, cone ed altri oggetti di arte sacra.

Il Bianchini fa risalire lo sviluppo di quest'Arte all'epoca della dominazione sveva. A Salerno, dove operavano numerose botteghe di *battiloro*, Federico II concesse il *jus auripellis*.

I *battiloro* si diffusero anche a Napoli, dove l'Arte sin dal Trecento era stata introdotta dai *battiloro* romani, che godevano di cospicue commesse da parte della corte papale e dell'aristocrazia cittadina.

I *battiloro* romani si costituirono in corporazione nel 1612 soprattutto per avere più facile accesso al reperimento di budella di bue e di altri animali indispensabili per la riduzione in lamine del prezioso metallo, considerata la concorrenza dei produttori di corde musicali, che si servivano della stessa materia prima³⁹.

L'Arte dei *battiloro* conobbe un notevole sviluppo anche a Solofra tra Cinquecento e Settecento. Qui i battitori d'oro avevano raggiunto una notevole maestria già nel XIV secolo, tanto da essere chiamati a lavorare nella Zecca di Napoli, oltre a godere di privilegi speciali, primo fra tutti il beneficio di trasmettere il loro impiego per successione, da padre in figlio⁴⁰.

Oltre allo Statuto del 1606, Strazzullo cita quelli del 1586, del 1627 e del 1677. La loro Cappella era nella chiesetta di Santa Maria della Moneta, alle rampe di S. Marcellino.

Lo Statuto del 1586 conferma la giurisdizione dell'Eletto del Popolo sull'Arte. Il Capitolo 3°, infatti, stabilisce che le eventuali controversie tra i battitori d'oro e di argento dovevano discutersi in presenza di Consoli e maestri, ascoltando anche il parere dell'Eletto del Popolo. In seguito, messa in discussione l'autorità di quest'ultimo sull'Arte, venne ristabilita con provvedimento del viceré del novembre 1607.

Il 1° di ottobre del 1627 la corporazione con un nuovo Statuto si dotò di un Monte di Pietà sotto il titolo di Sant'Angelo Custode.

Nel 1677 tra *battiloro* e *indoratori* nacque un contenzioso. E «per evitare le spese di lite, e rancori che sogliono portare dette liti, e per quiete universale e bene del publico, e anco per obviare le frodi si dall'una, come d'altra parte di dette Arti, si per mantenimento de loro Monti, e pesi per le figliole femine, figlie de mastri di dette arti», raggiunsero un accordo sancito in un nuovo Statuto.

³⁹ www.lignarius.net/3/romartig.htm

⁴⁰ F. PIROLO, *Forme di protoindustria. Maestri battitori e manufatture di oropelle in Principato Ultra tra XVI e XIX secolo*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., p. 188. Sui *battiloro* di Solofra e i loro collegamenti con le piazze di Salerno e Napoli cfr. M. DE MAIO, *Per la storia del battiloro solofrano. Raccolta ragionata di documenti con note e inquadramento storico (secoli XVI-XIX)*, Solofra 2007; Idem, *Solofra nel Mezzogiorno angioino-aragonese*, Solofra 2000.

La materia del contendere riguardava la fornitura agli *indoratori*, da parte dei *battiloro*, di libretti contenenti lamine d'oro utilizzate da questi ultimi nell'esercizio della propria Arte, libretti che una volta svuotati, per accordo tra le parti, dovevano essere rivenduti agli stessi *battiloro*.

Questi, per loro convenienza, tradendo il patto con gli *indoratori*, avevano preso ad acquistare i libretti anche dai *mastri d'ascia* e dai pittori, da qui l'origine del contenzioso. Pertanto il nuovo accordo prevedeva che, una volta svuotati i libretti, gli *indoratori*, e solo loro, erano autorizzati a rivenderli ai *battiloro* al prezzo di 10 cavalli per *centenara* e 3 cavalli per *venticinquine*. Lo Statuto prevedeva un'ammenda di ducati 12 in caso di inosservanza dell'accordo. Analoga pena era prevista a carico degli *indoratori*, qualora avessero venduto i libretti ad altra persona. Inoltre, per evitare le frodi, le parti stabilirono che sui libretti fosse impresso il marchio del produttore al fine di controllarne la provenienza.

L'articolo 7 dello Statuto, infine, prevedeva che i *battiloro* dovevano accollarsi «anco le centinaia, seu libretti, che anco venissero da fuori, come quelli di Zelfra»⁴¹. Circostanza che testimonia il legame tra i *battiloro* solofrani e quelli della capitale⁴².

- Corporazione dei *tiraloro*

I *tiratori d'oro* o *tiraloro* riducevano l'oro e l'argento in sottilissimi fili utilizzati dai tessitori per confezionare i loro pregevoli drappi, detti laminati.

Si distinguevano in tre categorie: *maestri di bottega*, *concianti*, *tiratori scaccianti* e *tiranti di argento*.

Fino al 1650, patrono S. Nicola di Bari, tenevano Cappella in Santa Maria a Mare delli Ballottari. In seguito si trasferirono nella chiesetta di Santa Maria della Grande in platea Aquarii, nella strada della strettola dei Lanzieri.

Nel 1626 essero un Monte che non fu attivato per discordanze tra i corporati. Rinnovarono gli atti della fondazione nel 1632 con alcune variazioni. Nella nuova Capitolazione, tra l'altro, stabilirono di fondare una società della durata di anni dieci in cui impiegare la somma di ducati 16.000 da investire nella loro Arte. Dell'argento comprato, 5 grana per ogni libra dovevano versarsi al Monte, oltre ai 2 carlini mensili.

⁴¹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 36. Sull'argomento cfr. anche F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., pp. 150-155.

⁴² Sulle relazioni tra *battiloro* napoletani e solofrani cfr. F. PIROLO, *Forme di protoindustria*, cit., pp. 187-208.

Nel 1645, in una successiva Capitolazione, apportarono alcune innovazioni. Dopo aver sperimentata l'impossibilità di costituire una società di capitali, stabilirono che ogni mastro di bottega doveva versare un grano per ogni libra d'argento acquistato da «applicarsi a beneficio del Monte», con la precisazione che quei mastri che non raggiungevano la lavorazione di libbre 240 l'anno dovevano concorrere con proprio danaro fino alla somma di carlini 24, cioè quanto versato da ciascun mastro. In compenso erano esentati dal pagamento delle 5 grana a settimana⁴³.

Per la materia prima impiegata nella loro lavorazione (oro e argento), la categoria era sottoposta ad uno stretto controllo da parte delle autorità per le implicazioni dell'Arte con la monetazione del regno.

Il 10 dicembre 1683, in occasione dell'emissione della «nuova moneta», in considerazione delle frodi perpetrate a danno della circolazione monetaria, a causa dell'inosservanza di numerosi ordini e bandi più volte emanati in materia dalla Regia Giunta (istituita per la riforma dell'Arte), dalla Regia Camera, dalla Fonderia Regia e dalla Regia Zecca (oltre a quanto stabilito nelle varie prammatiche pubblicate in materia), il Governo ritenne di pubblicare di nuovo i passati provvedimenti relativi all'attività dei *tiratori d'oro* e di altri artigiani che lavoravano oro ed argento nei quali erano previste una serie di prescrizioni:

- Divieto di lavorare in casa o nei fondachi dei mercanti, né altrove di nascosto, ma di esercitare l'Arte nelle rispettive botteghe poste nelle strade pubbliche;
- Divieto di stipulare società con i mercanti del settore direttamente o per interposta persona (l'inosservanza di tali ordini comportava una pena di sei anni di galea e 200 ducati di ammenda da dividersi a metà tra l'accusatore e il Regio Fisco. Analoga pena era prevista nei confronti dei mercanti che tenevano presso i propri fondachi *tiratori d'oro*);
- Divieto di tenere presso le proprie case e botteghe «Forgie, Mantici, Coppelli, Mussoli, Fornelli a vento» e altri strumenti atti alla fusione, che andava effettuata presso le due botteghe degli *arganari d'argento* nel vico di S. Marco dei Lancieri;
- Obbligo nei confronti dei *tiratori d'oro* e dei mercanti di drappi della tenuta di un apposito registro in cui annotare il nome del venditore, il prezzo e il nome del destinatario del prodotto lavorato;
- Divieto ai *tiratori d'oro*, mercanti di drappi e tele d'oro o d'argento e *battiloro* della capitale di recarsi in altre parti del regno per effettuare lavori attinenti ciascuno alla propria Arte (pena tre anni di galea e perdita dell'oro e dell'argento o del lavoro effettuato).

⁴³ F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, cit., pp. 146-148.

Relativamente a tali prescrizioni, il Commissario della Fonderia Regia e il Cre-denziere erano tenuti ad ispezionare le botteghe dei *tiratori d'oro* e di segnalare eventuali reati all'Avvocato e Procuratore Fiscale della Regia Soprintendenza e al suo Delegato⁴⁴.

- Corporazione dei *ferrari* ed Arti affini

Al di là del quadro pessimistico tracciato dal Galanti, dalle corporazioni delle Arti della lavorazione dei metalli presenti soprattutto nella capitale è possibile risalire ad una vasta gamma di Arti affini che, oltre ad orafi, argentieri, *battiloro* e *tiratori d'oro*, comprendeva *calderari*, *centrellari*, *chiodaroli*, *chiavettieri*, *spatari*, *ferrari*, *maniscalchi*, *ottonari*, *piltrari*, *stagnari*, *tiratori di ferro e di ottone*, *ubrieri* ecc.

Tra quelle elencate, pur trattandosi di corporazioni indipendenti, con propri Statuti, alcune col tempo finirono col federarsi tra loro dando vita a nuovi corpi d'arte.

In particolare l'Arte dei *ferrari* è quella che cooptò più di una specializzazione del settore con l'obiettivo di una migliore regolamentazione, che impedisse o limitasse le interferenze tra loro e quindi i motivi di conflitto.

La prima Capitolazione dei *ferrari* fu approvata nel 1482 da re Ferdinando con suo diploma del 17 giugno. Si componeva di nove Capitoli. In seguito, il 22 luglio 1499, fu confermata con privilegio di re Federico, e il 31 gennaio 1536 con altro privilegio dell'imperatore Carlo V. «Indi perché nuove cose si affacciavano, per le quali non potevasi le predette antiche leggi adattarsi ad un ottimo governo», nel 1611 fu approvata una nuova Capitolazione, che tra le novità introduceva la prova d'esame per coloro i quali ambivano aprire bottega⁴⁵.

Nel 1611 l'Arte dei *ferrari* comprendeva già un congruo numero di mestieri affini: «Arte di Ferrari piccola et grossa, Cortellaro, Spataro, Scopettiero, Chiavettero, Caldararo, Brigliaro, Speronaro, et Indoratori di ferri». Ma un vero e proprio riassetto dell'Arte avviene con la Capitolazione del 1746, così motivato nel Memoriale allegato allo Statuto:

[...] Ma perché col progresso dei tempi l'esperienza ha dimostrato, che infinite sieno state le frodi, che si son commesse così dà maestri, come dà lavoranti in pregiudizio così di detta Cappella, e di tutte le Arti, che del Publico medesimo, onde ne sono nati tanti sconcerti ed innumerevoli differenze e litigi non per altro oggetto, se non perché le anzidette

⁴⁴ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., Vol. II, *De monetis*, cit., pp. 557-559.

Capitolazioni e conclusioni o non erano adattabili come antiche oppure erano oscure e si interpretavano a piacere di ciascuno. Per evitare le differenze, e per mantenere una stabile quiete tra le suddette Arti, non meno che per togliere le varie frodi che si son commesse circa la perfezione dei lavori si è stimato da essi supplicanti formare altre leggi distinte in tre rubriche principali l'una appartenente al Governo, ed Amministrazione di detta Cappella, l'altra per il Regolamento Generale di tutto il corpo di dette Arti, e la terza per evitare alcuni particolari assurdi di ciascheduna di esse adottando i ripari alle cose presenti, ò spiegando l'oscurità dell' antiche, ò riformando l'inconvenienti di esse, ò aggiungendo altre determinazioni che tutte conducono alla quiete dell'Arte, ed all'utile del Pubblico⁴⁶.

Nella Capitolazione del 1746 si consolida dunque un gruppo di nove Arti così definite: *zappieri* (o *Arte grossa dei ferrari*), *chiodaroli* (o *Arte piccola dei ferrari*), *brigliari* e *speronieri*, *chiavettieri*, *coltellari*, *cardarari* (o *ramari*), *scoppettieri*, *spatari*, *carrozzieri* (o *ferracocchi*).

La fusione di più Arti afferenti ai *ferrari* si riscontra anche nella omonima corporazione di Chieti del 1684, che accomunava: *Arte della lima*, *ferrari dell'Arte grossa*, *chiavettieri*, *spatari*, *calderari*, *stagnari* e *arrotatori*.

Dallo Statuto di quest'ultima corporazione, del quale per la prima volta veniva richiesto il regio assenso, è evidente una semplificazione della normativa rispetto a quelle vigenti nella capitale e non solo per le Arti relative alla lavorazione dei metalli. Infatti fino a quell'anno (1684) il corpo d'arte operava senza Consoli; inoltre nello stesso Statuto non era prevista la prova d'esame per l'accesso all'Arte; per aprire bottega era ritenuta sufficiente la semplice iscrizione alla matricola dietro versamento di 20 carlini⁴⁷. Tuttavia le corporazioni di provincia, per codificare regole non scritte spesso dettate da usi e consuetudini, decidevano di volta in volta di darsi un assetto normativo legalizzato e riconosciuto assumendo quale modello statuizioni della capitale⁴⁸.

⁴⁵ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1185, ins. 17.

⁴⁶ Ivi, inc. 1188, ins. 40.

⁴⁷ Ivi, inc. 1182, ins. 95. La Scognamiglio ritiene che le corporazioni delle province non erano tenute alla richiesta di regio assenso per la loro costituzione; a riprova indica l'assenza di documenti relativi ad esse nei fondi di archivio delle istituzioni preposte alla concessione del riconoscimento (S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il sistema corporativo tra centro e periferia nel regno di Napoli*, cit., p. 83). In realtà numerosi Statuti delle corporazioni di provincia erano provvisti di regio assenso. In una mia ricerca sulle Confraternite di mestiere del Principato Citra ho potuto rilevare che su 44 Capitolazioni di corpi d'arte 32 erano provviste di regio assenso (G. RESCIGNO, *Confraternite di mestiere nel Principato Citra*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 103-174). Una conferma emerge anche dall'esame della documentazione delle corporazioni di provincia riportato nella citata *La Raccolta Migliaccio* curata da Eugenia Vantaggiato.

⁴⁸ Nel più remoto Statuto dei *calzolari* di Salerno, dell'8 novembre 1589, è richiamata espressamente la Capitolazione dei calzolari di Napoli, alla quale gli artieri salernitani si ispirano. Infatti nella nota

L'Arte della lavorazione dei metalli anche fuori dal regno inglobava più mestieri. A Bologna la corporazione dei fabbri raggruppava al suo interno la totalità delle persone che lavoravano i metalli di qualsiasi natura e di qualsiasi foggia, compresi gli orafi, che solo nel secolo XIV costituirono un proprio autonomo corpo d'arte⁴⁹. A Firenze la stessa corporazione comprendeva tutti coloro che lavoravano il ferro: fabbri, maniscalchi, fibbiai, spadai, coltellinai e maestri delle cervelliere⁵⁰. A Venezia l'Arte dei fabbri era fra le «Scuole Minori». La capitolazione del 1271, oltre ai fabbri veri e propri, comprendeva *calderari* coltellinai (che in seguito si unirono agli *spadari*) gli *strassa feri* (ferrivecchi) ed altri. Nel 1773 l'Arte contava nella città 224 botteghe con 573 iscritti tra capomastri, lavoratori e garzoni⁵¹.

A Napoli l'assetto conferito alla corporazione dei *ferrari* del 1746 prevedeva sostanziali modifiche a partire dal numero dei Consoli che dai quattro delle precedenti Capitolazioni lievitarono a nove, ognuno in rappresentanza del proprio settore. Quindi ogni settore dell'Arte aveva il suo Console e il suo Governatore; ciascuna godeva di un maritaggio.

Tuttavia la peculiarità di tale Capitolazione è costituita dalla regolamentazione interna, che prevedeva una parte riferita a tutto il corpo e una a ciascun settore (cfr. Appendice E, *Disposizioni relative all'Arte dei Ferrari*).

Il pericolo che l'imperizia di qualche artiere potesse gettar discredito sulla corporazione, come evidentemente si era sperimentato in passato, ispirò una procedura per lo svolgimento della prova d'esame complessa e meticolosa fino alla pedanteria.

Per la realizzazione del capo d'opera (manufatto eseguito per dimostrare il grado di abilità raggiunto) era necessario che l'esaminando eseguisse la prova presso la bottega del Console del settore prescelto per l'ammissione; che si svolgesse «in

introduttiva del loro Statuto si rileva che diciotto «mastri» davanti al notaio Antonio Alferio di Salerno dichiararono che «havendono hauto notitia, come nella ecclesia de Santo Crespino della Città di Napoli vi sono molte indulgenze, capitoli, dignita, prorogative, honorj pesi, et altre gratie concesse dalli sommj Pontefici, et desiderandono, si per lo culto devino et devottione di detta Ecclesia, si anco per lle anime di essi mastri, et de altri che pro tempore serando, desiderano de haverno le medesimo dignità, indulgenze, et gratie, che tene detta ecclesia de Santo Crespino di Napoli, et li servienti di quella: Per questo unanimiter, pari voto, fanno costituiscono, et deputano procuratore il detto Giovanni Cemino presente uno delli mastri de detta ecclesia del presente anno al quale danno ogni potesta; et proprio lla istessa potesta che teneno essi mastri in nome di detta ecclesia; di possere andare in Napoli, et supplicare lli signorj mastri di detta ecclesia di Santo Crespino di Napoli et da quelli ottenere copia di tutte le indulgenze dignita, et capitoli, che tiene detta ecclesia, et di posser andare, o mandare in Roma, et impetrare lle medesimo indulgenze, et capitoli, in questa ecclesia di Santo Crespino alias S. Maria della Pietà di Salerno, da Sua Santità» (G. RESCIGNO, *Confraternite di mestiere nel Principato Citra*, in *Città, corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 121).

⁴⁹ R. GRECI, *Le corporazioni*, cit., p. 12.

⁵⁰ L. ARTUSI, *Le Arti e i mestieri di Firenze*, Roma 2005, p. 58.

⁵¹ A. ERVAS - G. FAZZINI, *L'Arte dei fabbri a Venezia*, in «Archeo Venezia», 1-4 (2005).

luogo separato e in pubblico», senza aiuto di alcuno e nel tempo fissato dallo stesso Console. Completata l'opera, per evitare che potesse essere sostituita prima del giudizio degli esperti, andava «mercata» col bollo del Console «in presenza di taluni maestri a ciò specialmente chiamati».

Nel giorno del giudizio, che si svolgeva nella Cappella dell'Arte, il capo d'opera veniva esaminato dal Console abilitato per quell'Arte e da «dieci maestri i più probi e idonei eletti dall'istesso Console o dalla maggior parte di essi». E solo se il lavoro era ritenuto perfetto l'aspirante maestro poteva ammettersi all'Arte. Ancora, per evitarsi «ogni collusione tra gli esaminandi e i Consoli», che in passato si erano verificate nell'assegnamento del lavoro, il Capitolo V elenca settore per settore gli strumenti da utilizzare per l'esecuzione del capo d'opera.

L'aspirante maestro *chiodarolo* poteva contare per la sua prova su «Due tinaglie, una storta e l'altra dritta; un martello a bocca e a penna; uno boccaglio; una chiavarda; una tenaglia a borzone». L'aspirante *zapparo* aveva a disposizione «Una mandara de mandese; un'accetta a mandara da sgavagliare; una zappa matanese ad occhio; uno vomero; una ronca». Strumentazioni che si diversificavano a seconda dell'ammissione non solo ad una delle nove Arti, ma anche ad altre «suddite» di alcune di loro. Cosicché anche per gli aspiranti *serracchiari* o gli aspiranti *vergaroli*, Arti suddite del Console degli *zappari*, erano prescritte per la prova di ammissione l'uso di strumenti particolari. Come pure per *bilancieri* e *statelari*, altre Arti suddite dei *chiavettieri*.

La specificazione delle strumentazioni da impiegare in ciascun settore dell'Arte si rifletteva nelle stesse tipologie dei prodotti di bottega che erano ben definiti dalla specializzazione degli stessi settori. Al *coltellarolo* era inibita la realizzazione di una spada, che era di competenza dello *spadaro*; al *chiodarolo* era vietato forgiare una chiave, operazione che spettava al *chiavettiero*, nonostante che ambedue ne avessero le competenze⁵².

Per il passato l'aver interferito con pratiche concorrenziali scorrette nel mestiere altrui aveva dato vita a contenziosi che neppure l'intervento dei Consoli era riuscito a sanare. Siamo al cospetto di controversie frequenti anche in altri corpi d'arte. Di un certo rilievo quella che aveva coinvolto i maestri dell'*Arte grossa* e dell'*Arte sottile* degli *ottonari*, se non altro per essere finita davanti al Regio Collateral Consiglio. Il motivo del contendere era appunto l'aver sconfinato l'un l'altro nelle altrui competenze. Dopo anni di vertenze legali, solo in seguito all'intervento del Tribunale Regio il 21 giugno 1700 la vertenza si concluse. Per decreto, infatti, furono fissati «i capi di lavoro» di competenza dei due rami dell'Arte con penale di 25 once d'oro per i mastri «contravvenienti»⁵³.

⁵² ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1188, ins. 40.

⁵³ L. Giustiniani (a cura di), *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, De Magistris Artium*, cit., pp. 167-168.

Come per le norme relative alla prova di ammissione all'Arte, quasi tutto l'articolo dello Statuto dei *ferrari* del 1746 si ispira alla tutela da frodi poste in essere dagli stessi artigieri matricolati o da maestri «non approvati».

Uno dei sotterfugi più abusati della categoria era quello dell'immissione sul mercato di manufatti da parte di non matricolati. L'articolo VI soccorreva a questo abuso imponendo ai cosiddetti maestri «privilegiati» l'apposizione di un «merco» (marchio) personalizzato sui prodotti della propria bottega, un fregio non dissimile dal sigillo col quale orafi e argentieri bollavano le loro creazioni.

In un apposito libro venivano registrati i nomi dei maestri con il corrispondente marchio di identificazione. Gli autori di lavori privi di marchio erano passibili di carcerazione.

Anche la corporazione degli *stagnari* (1670), che non rientrava in quella dei «nove», imponeva l'uso della punzonatura dei manufatti, che in questo caso indicava la qualità del metallo impiegato. Pertanto il marchio riprodotto la lettera «F» con il simbolo di una corona identificava lo «stagno fino con la marchesina assoluta», quello riprodotto la sola lettera «F» identificava lo «stagno ingranito», quello riprodotto la lettera «R» identificava lo «stagno ordinario». La prescrizione si proponeva di tutelare gli acquirenti dalle frodi. Tanto è vero che la punzonatura del manufatto spettava all'unico Console dell'Arte, il quale aveva anche la facoltà di distruggere l'oggetto («ammaccarlo, e guastarlo») qualora non fosse stato realizzato a regola d'arte. Inoltre il Console accompagnato dai Consultori aveva l'incarico anche della funzione ispettiva, essendo autorizzato a visitare ogni tre mesi le botteghe dell'Arte. Le eventuali irregolarità rilevate nella lavorazione venivano punite con un'ammenda di 10 ducati⁵⁴.

L'apposizione del marchio sui manufatti era prevista anche dalla corporazione dei fabbri di Firenze del 1529. Il sigillo, che doveva essere identificativo della bottega, poteva essere dipinto o impresso e registrato nel *Libro dei marchi* predisposto dalla corporazione⁵⁵.

⁵⁴ La corporazione, sotto il titolo di S. Martino, comprendeva due specializzazioni: la lavorazione di manufatti in stagno e quella dei manufatti in «ferro stagnato». Pertanto diverse erano anche le prove d'esame da superare per essere abilitati all'apertura di una bottega. La qualifica di *stagnaro* vero e proprio richiedeva la realizzazione di sei capi d'opera: «un bacile ovato, fatto e tirato a martello ad uso d'argento, uno giarritello ad uso d'argento, una cocoma facciata in 12 angoli tanto il corpo quanto il coverchio, un paro di impolline ad uso di cristallo, un fiasco a piro facciato ad otto angoli, et un telone alla spagnola ad uso d'argento a sei micci»; la prova degli aspiranti maestri di una bottega in cui si lavorava il ferro stagnato verteva nella realizzazione di sette capi d'opera consistenti in lucerne, lampioni e lanterne di fogge diverse (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 44).

⁵⁵ L. ARTUSI, *Le Arti e i mestieri di Firenze*, cit., p. 62.

Anche ai fabbri di Parma, e in particolare ai coltellinai, era fatto obbligo dell'apposizione del marchio sui manufatti. I «ferrai» della città, secondo la *Compositio mercadancie* del 1215, facevano parte delle Arti maggiori insieme ai beccai, calzolari e pellicciai. I fabbri addetti alla produzione di «cose pertinenti alla milizia» erano soggetti al *Comune Militum* ed erano autorizzati a lavorare anche di notte⁵⁶.

L'articolo VII della corporazione del 1746 della capitale vietava ai maestri di Arti diverse dalle «nove» di associarsi in un'unica bottega, avendo l'esperienza dimostrato che «sotto il pretesto di società per lo passato si sono commesse varie frodi con proteggere l'un maestro all'altro non privilegiato», consentendo la sola società tra maestri della stessa Arte.

Singolare è l'atteggiamento dell'Arte rispetto alla trasmissione ereditaria della bottega in caso di morte del maestro. Qualora questi avesse avuto figli maschi «applicati all'arte» potevano costoro automaticamente subentrare nell'esercizio paterno. In assenza, la gestione della bottega toccava alla vedova fino al giorno quattro del mese di maggio e nel caso in cui la morte del marito fosse sopravvenuta prima del 4 gennaio. Cioè nel periodo in cui la bottega poteva restituirsi al proprietario o subaffittarsi senza danno per la vedova. Ma anche nel lasso di tempo in cui il Console dell'Arte poteva nominare un lavorante in grado di gestire la bottega a nome della vedova. Ancora oggi a Napoli il 4 maggio è il giorno che per consuetudine è designato allo «sfratto» delle abitazioni⁵⁷.

⁵⁶ G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi*, cit., p. 49.

⁵⁷ Il 24 dicembre 1587 vi fu la richiesta della città di Napoli di stabilire l'epoca dello sfratto delle case. «Comeché praticar soleasi nella metà del mese di Agosto allora grave incomodo recava, specialmente per il trasporto de' vini fu perciò prolungato fino al primo di maggio e le cartelle per appigionarsi dovean porsi nel primo di gennaio» (G. GRIMALDI, *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli*, tomo IX, Napoli 1771, pp. 1-2). Tuttavia, coincidendo il primo maggio con la festività dei SS. Filippo e Giacomo con conseguente processione, la città chiese di trasferire ad altro giorno la scadenza a causa dell'incombenza degli sfratti nel giorno di una festa tradizionale. Il 24 marzo 1611, con Prammatica del conte di Lemos, il giorno dello sfratto fu posticipato al 4 maggio con l'esposizione degli avvisi di locazione a partire dal 4 gennaio (G. MIRAGLIA, *Le leggi civili del Regno delle Due Sicilie*, tomo I, Napoli 1846, p. XLII). L'usanza dello sfratto delle case nel giorno 4 maggio è richiamata anche nella Capitolazione dei *materazzari* dell'anno 1682. Evidentemente l'ingresso nella case dei nuovi inquilini in luogo dei vecchi determinava per l'occasione anche il rinnovo dei materassi; tanto è vero che uno dei Capitoli dello Statuto dei *materazzari* fissava l'ammontare della tassa mensile in un carlino nei sei mesi da aprile all'ultimo di settembre e di 5 grana per gli altri sei mesi. Cioè il pagamento di una tassa maggiorata nei mesi di lavorazione più intensa dell'Arte in previsione degli sfratti. Se ne ha conferma nell'altra prescrizione diretta agli stessi artigiani, ai quali era vietato lavorare nei giorni di precetto, ma che «lo possa fare solo dal 20 aprile fino al 10 maggio nel qual tempo è necessario fatigare per l'occorrenze di quelli che vanno alle case nove». Tuttavia per lavorare in tale periodo il *materazzaro* doveva munirsi della licenza del vescovo (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 91).

La normativa che consentiva alle vedove dei matricolati di gestire la bottega del marito defunto, col supporto di alcuni lavoranti, è vigente fino a tutto il Seicento e in qualche caso anche oltre⁵⁸. A partire dai primi decenni del Settecento molte corporazioni proibirono alle vedove risposate con persone esercitanti un altro mestiere di continuare per interposta persona l'Arte dei mariti defunti, allo scopo di evitare ingerenze nell'esercizio della professione e, in particolare, nella gestione della bottega da parte dei mariti di seconde nozze immatricolati in altra Arte. Nella fattispecie, la Mastrodonato riferisce di una vertenza che vede contrapposti proprio la corporazione dei *ferrari* e due vedove di maestri *chiavettieri*, entrambe passate in seconde nozze con due maestri *sartori*.

In riferimento a quanto stabilito nelle rispettive Capitolazioni, che proprio su questo punto ed altri altrettanto cruciali erano state riformate nel dicembre 1718, la corporazione dei *ferrari* denunciò l'illecito commesso dalle due donne che, imperterrite, pur essendo passate in seconde nozze con persone esercitanti altra Arte, continuarono a far svolgere da terzi quella dei defunti mariti con grave pregiudizio della corporazione e della Cappella dell'Arte. Il Delegato dell'Arte, chiamato a dirimere la vertenza, nell'accogliere le istanze dei Consoli, ordinò alle due donne di procedere alla chiusura delle botteghe nel termine di otto giorni. A dimostrazione dell'«inefficacia della norma» nei conflitti delle Arti napoletane (tema centrale del saggio della Mastrodonato), le due donne perseverarono nell'illecito gestendo le botteghe sotto il nome di altri maestri *chiavettieri*⁵⁹.

Buona parte dell'articolato della Capitolazione del 1746 verte su prescrizioni volte a fronteggiare «frodi commesse in danno del Pubblico». Quelle evidenziate nel Capitolo XVI concernono l'immissione sul mercato della capitale di «molte opere e lavori che vengono da fuori, cioè da S. Severino e da altri luoghi del Regno», smaltiti da mercanti del settore e a volte dagli stessi maestri privilegiati, in concorrenza con i manufatti prodotti dall'Arte e a discapito della qualità. Per ovviare a tale abuso era prescritto ai Consoli di ciascuna delle nove Arti, dopo aver constatato «la perfezione e se siano atte a potersi smaltire», di apporre su ciascun manufatto il bollo

⁵⁸ Nella fattispecie l'art. 4 della Capitolazione dei *centrellari* del 1689 vietava ai mastri di tenere più di una bottega «et in quella assistere personalmente senza posserci tenere altra persona, eccetto però se fosse moglie, figlio, lavorante arrolato o garzone istromentato». Sempre rispetto alla moglie del mastro, l'art. 11 prescrive: «Che morendo detto mastro di detta arte lasciando moglie abile ad esercitare quella possa continuare ad esercitare l'arte predetta in luogo di detto suo marito defonto senza pagare cosa alcuna alla detta cappella, et senza altra licenza, et non essendo habile ad esercitare detta arte, et volendo quella fare esercitare, e tener bottega dell'arte di detto suo marito, debba richiedere al console di detta arte a darli uno lavorante seu aggiutante della medesima arte arrolato per esercitar detta arte in detta sua bottega» (Ivi, inc. 1182, ins. 80).

⁵⁹A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 90.

della Cappella, a beneficio della quale il proprietario era tenuto a versare «grana tre per qualsiasi dozzina di detti generi di robbe per ragione di detta mercatura». Nel caso in cui detti manufatti mancavano dei requisiti per essere smaltiti, i Consoli ne dovevano proibire la vendita negando l'apposizione del bollo. E trovando in fragranza persone che vendevano detti generi senza il bollo della Cappella, o che questi risultasse falsificato, i venditori erano passibili della carcerazione e della perdita dei manufatti introdotti illecitamente.

Ben definite prescrizioni erano previste nei confronti di categorie affini all'arte dei *ferrari* autorizzate ad esercitare le rispettive Arti senza essere soggette ad esame, come rivenditori di chiavi e di rame, «bancherotti di ferrivecchi», «taglialime», «imborritori», «fibiari», «fiammeggianti», «intagliatori di scoppettieri», «conciacaldare» ed altri. Operatori tuttavia tenuti a munirsi di licenza rilasciata dalla Cappella con l'obbligo di versare una somma fissata dai Consoli oltre al sussidio mensile di 2 grana. La licenza durava vita natural durante dei richiedenti, fermo restando l'osservanza da parte di costoro delle leggi e delle limitazioni imposte dall'Arte.

Diversa era la posizione dell'Arte nei confronti dei venditori di ferrivecchi, i quali esercitavano tutti i mestieri del settore senza passare per la prova di esame, in dispregio alle Capitolarioni e ai numerosi decreti del Sacro Real Consiglio e bandi regi da questo tribunale emanati. Costoro, contrariamente a quanto previsto dalla Cappella dell'Arte, muniti di attrezzi di lavoro impiegati dall'Arte (morse, lime, mantici, incudini ed altro) li mettevano a disposizione degli zingari i quali, forti del privilegio «di andare vagando per le città per comodo de' particolari», producevano manufatti «adulterati defraudando il Pubblico». Pertanto nel Capitolo XIX dello Statuto del 1746 era stabilito che nessun venditore di ferrivecchi della città, borghi o casali, munito di licenza rilasciata dall'Arte, potesse condurre più di un esercizio (baracca o bottega), la cui gestione era vietata a terzi. In caso di assenza per malattia o altro motivo il gestore era tenuto ad informare il Console che aveva concesso la licenza, il quale a sua volta fissava il termine entro il quale l'attività poteva riavviarsi. In assenza del gestore alla scadenza prevista, il Console era autorizzato a «serrarli la bottega acciò collusivamente [la gestione] non si facesse da altri non licenziati».

Inoltre agli stessi venditori di ferrivecchi provvisti di licenza l'Arte vietava tassativamente di tenere davanti alle loro botteghe zingari per lo svolgimento di «piccioli accomodi». Ma dovevano questi sostare ad una distanza di almeno cinquanta passi dalla bottega dove svolgevano la propria attività, cioè di «accomodare o fare spiedi, treppiedi, graticole, palette ed altro», lavori non contemplati dall'Arte e messi in commercio dai ferrivecchi. La trasgressione a tale ordine veniva punita con la carcerazione dei venditori e la chiusura della bottega.

Leggi particolari invece si proponevano di tutelare i singoli settori dell'Arte dalla concorrenza e dagli abusi da parte dei rivenditori. In primo luogo a tutti era fatto

Benché numerose botteghe di artigiani smaltissero direttamente i loro manufatti, col tempo aumentò il numero dei rivenditori, che inizialmente si limitavano alla semplice commercializzazione dei prodotti dell'Arte, fino ad entrare col tempo in concorrenza con le stesse botteghe con modeste modifiche apportate ai manufatti e con l'assumere abusivamente lavoratori per produrre e commerciare articoli nuovi, non senza coinvolgere nelle loro frodi gli zingari ambulanti, che con le loro strumentazioni, forti del privilegio di essere abilitati a svolgere da ambulanti modesti lavori, agivano invece in combutta con artigiani e rivenditori per frodare l'Arte e il pubblico.

Sin dalla prime Capitolazioni l'Arte impose ai rivenditori di versare a beneficio della Cappella e delle opere pie un tornese, obolo settimanale corrisposto dagli stessi artigiani per le opere assistenziali e di previdenza dell'Arte.

Con lo Statuto del 1611, a causa dell'aumento del numero dei poveri e «per li tempi necessitosi», l'Arte raddoppiò l'ammontare del contributo alla Cappella del cui versamento ancora una volta i rivenditori erano tenuti, anche in considerazione del fatto che la commercializzazione dei prodotti dell'Arte era vincolata al rilascio di una licenza rilasciata dai Consoli competenti per i rispettivi settori professionali.

La crisi seguita ai moti masanielliani e alla peste del 1656 ebbe riflessi negativi, come per le altre Arti, anche per la corporazione dei *ferrari*, i quali nel 1679 chiesero il regio assenso per una nuova Capitolazione col motivo che «detta arte tiene molti pesi d'opere pie, cioè di mantenere detta loro cappella, dare li maritaggi alle figliole povere di detta arte, somministrare la carità alli vecchi et alle povere vedue di dett'arte», pertanto stabilirono di aumentare a 12 ducati la tassa a carico degli esaminandi per ottenere la licenza di esercizio dell'Arte⁶¹.

L'aumento incontrollato del numero dei rivenditori determinò anche l'invasione del mercato con prodotti ed iniziative sempre più difficili da controllare e perseguire da parte dell'Arte minando così alla base i principi fondativi del corpo col suo conseguente impoverimento e deperimento.

Segnali del declino dell'Arte emergono dal bilancio allegato alla Capitolazione del 1718. L'attivo, pari a ducati 286.4.13, era costituito da fitti provenienti dalla locazione di immobili per ducati 64.2.10, da censi annui per ducati 70.3.12, da «altre esazioni» (luminarie, cassette, introiti da rivenditori ecc.) per ducati 151.2.13. Il totale delle uscite era di ducati 145 costituite in minima parte da «pesi forzosi» e nella maggior consistenza da stipendi vari (cappellano, cancelliere, dottore, mastro d'atti ecc.), festività (Candelora, Corpus Domini), contributi ai poveri.

In quell'anno i maritaggi non furono erogati in quanto a causa della «dispensazione che inconsideratamente s'è fatta di maritaggi in così eccessivo numero, è

⁶¹ Ivi, inc. 1204, ins. 13.

remasta sempre in debito detta nostra chiesa la quale con detta annualità che soverchiava non poteva compiere al pagamento delli medesimi»; pertanto furono previsti dei tagli al bilancio. A penalizzare ulteriormente le già magre risorse dell'Arte aveva contribuito anche la perdita degli introiti provenienti da censi della Casa Santa d'A.G.P. Benché la concorrenza sleale dei mercanti del settore avesse già provocato l'indebolimento, la credibilità e quindi la solidità patrimoniale del corpo d'arte.

Siamo al cospetto di un fenomeno che nel XVIII secolo dilaga su larga scala. Lo scontro tra le istanze di protezione provenienti dalle fasce più deboli della corporazione e le esigenze della nascente oligarchia mercantile costituisce una tappa importante della storia urbana europea del secolo. Malgrado i tentativi di controllo da parte delle istituzioni politiche cittadine, il clientelismo e la corruzione minarono irreversibilmente le basi egalarie delle associazioni di mestiere⁶².

⁶² S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *La corporazione napoletana dei sarti*, cit., p. 248.

*QUADRO STATUTARIO (*Orafi*) – Il primo documento relativo all'Arte custodito presso l'Archivio di Stato di Napoli è del 3 giugno 1598, ma non si tratta di una Capitolazione, bensì di un atto testamentario di tale Marco Antonio Caggese, «auri faber» in Napoli che fa una donazione al Monte dell'Arte, una quota di alcuni suoi beni: una masseria vitata ed arbustata in Arzano e una abitazione con orto nella capitale in località S. Giovanni a Corte (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1185, ins. 12). Delle Capitolazioni dell'Archivio di Stato di Napoli, documentate nel presente testo, tre fanno parte anche della *Raccolta Migliaccio* (Ivi, inc. 1196, ins., 15, anno 1620; inc. 1196, ins. 29, anno 1644 e inc. 1201, ins. 47, anno 1670). Nello stesso fondo dell'Archivio napoletano è custodita una Capitolazione degli orafi di Lecce (Ivi, inc. 1200, ins. 105, anno 1786) e una ulteriore degli orafi di Napoli dell'anno 1593 nel fondo *ministero dell'Interno* (b. 5198, inc. 43). Della *Raccolta Migliaccio* fanno parte il privilegio di Ferdinando I, relativo alla concessione degli Statuti dell'Arte agli orafi della capitale del 24 settembre 1474; il privilegio del 20 settembre 1505, relativo alla concessione di modifiche ed integrazioni al precedente Statuto; il privilegio del 10 ottobre 1558, relativo alla concessione di modifiche ed integrazioni allo Statuto del 1505; l'ordine della Camera della Sommara del 1558, col quale si concedeva ai Consoli dell'Arte la facoltà di fare arrestare e carcerare gli artieri che non rispettavano i Capitoli e i privilegi dell'Arte (in carte del 31 agosto 1581); il regio assenso del 14 agosto 1693, circa le modalità di elezione dei Consoli dell'Arte; gli atti del 22 novembre 1781, relativi alle modalità dell'elezione dei Consoli; il dispaccio del 6 settembre 1783, relativo al progetto del sigillo da apporsi sull'oro e sull'argento che si commerciava nel regno; l'atto pubblico del 7 agosto 1789, relativo alla gestione del Conservatorio e del Monte dell'Arte; la copia del decreto del 13 ottobre 1710 (in carte del 3 luglio 1805), relativa alla convalida della conclusione fatta per l'Arte circa il suo buon governo in materia di frodi.

(*Ferrari*) – Notizie relative ai primi privilegi e Capitolazioni sono riportate nel memoriale introduttivo della Capitolazione del 1746 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1188, ins. 40), dalla quale emerge che la prima Capitolazione dell'Arte fu approvata nel 1482 e si componeva di nove capitoli. Tale Capitolazione fu confermata il 22 luglio 1499 con privilegio di re Federico, e il 31 gennaio 1536 con altro privilegio dell'imperatore Carlo V. Una ulteriore Capitolazione è del 1611 (Ivi, inc. 1185, ins. 17), seguita da quella del 1679 (Ivi, inc. 1204, ins. 13). Della *Raccolta Migliaccio* fanno parte: le Capitolazioni del 20 gennaio 1686 e del 17 dicembre 1718; la relazione del 18 giugno 1776 del Commissario generale delle Arti dei *ferrari*, relativa alla regia decretazione dell'8 di agosto del 1775; la nota del 28 febbraio 1788 con i nomi dei trasgressori delle Capitolazioni; il dispaccio del 4 luglio 1795, relativo all'Arte dei *bilanciari*; il regio assenso del 7 gennaio 1804 concesso all'Arte dei *bilanciari*; la ministeriale del 28 febbraio 1816 del ministro dell'Interno all'intendente di Napoli circa i rilievi della Corte dei Conti alle Capitolazioni dei *ferrari*.

Disposizioni relative all'Arte dei ferrari (anno 1746)

(Preambolo) Quanto siano state necessarie le Leggi per l'ottima Costituzione de' Stati, e delle Repubbliche, nommeno, che per lo stabilimento del Civile Commercio e dell'Umana Società, la Sperienza, e le Storie di tutte le Nazioni, sì Colte, che Barbare lo dimostrano; In maniera che seben dure elleno fussero sembrate, sempre però inviolabili ed intatte si sono presso delle medesime conservate, or le antiche di nuovo incaricandosi, or corrigendone, ò mutandone le disposizioni, or delle nuove creandosi secondo le varie mutazioni de' tempi, secondo le circostanze, e varietà delle cose, e secondo le diversità de' costumi degli uomini, per l'utilità e quiete de' quali altri Stabilimenti, ed altri Statuti richiedevasi. Né solamente a questo fine intenti, al semplice pubblico bene, e alla sola conservazione del Comune de' Stati si sono j savj Legislatori ristretti, ma più oltre riguardando, han' pensato altresì alle private comunità, alle quali secondo il di loro rispettivo bisogno ed utile han' dato delle facultà di formarne le proprie. Così, che sin' dalla nascente Roma si veggono stabiliti de' Collegj ad essa la potestà per il proprio regolamento di crear Leggi permettendosi, purché nel Comune dritto, e alli pubblici Interessi del Corpo della Repubblica non ostassero.

Considerando noi le passate cose, quest'istesso sistema avem conosciuto di avere eseguito i Serenissimi Ré di Napoli affm' di mantenere in un perfetto equilibrio, e in una esatta, e convenevole armonia la cura tutta, di questo sempre fortunato, e felice Regno col non solamente pensare a nuove Costituzioni formare per la publica utilità de' Popoli, ma anche a stabilirne delle Private, a talune adunanze di Artefici, de' quali la Comunità vien' composta, certe grazie, privilegij, e Capitoli concedendo, over le formate leggi di esse approvando, che alla Regal Corona non pregiudicavano, ma bensì alle medesime, e al comun commercio, e sicurtà giovavano.

Fra di queste adunanze veggiamo esservi stata la nostra, la quale fondata sotto il patrocinio del sempre mai glorioso Vescovo e Martire S. Eligio da' Maestri Ferrari, Brigliari, Chiavettieri, Speronieri, Coltellari, e Caldarari di questa Città, a che poi si aggiunsero delle altre arti, in maniera che ha formato come oggi si osserva un Corpo di nove maestranze, cioè de' Zappari, o sia arte grossa de' Ferrari, di Chiodaroli, o sia arte piccola de' sudetti, Brigliari, e Speronieri, degli stessi Chiavettieri, de' Cortellari, de' Caldarari, de' Scoppettieri, de' Spadari, e de' Carrozzeri, ebbe sin dall'anno 1482 l'approvazione del Serenissimo Rè Ferdinando, il quale con suo Regal Diploma in data de' 17 Giugno nove Capitoli, e grazie da Maestri di quel tempo richieste, confermò, poiché al buon regolamento, e al viver quieto di tale adunanza riguardavano; e per quest'istessa ragione non mancarono susseguentemente di eseguirli, e farli osservare e il Serenissimo Rè Federico con suo Privilegio del 22 Luglio del 1499 e l'Imperador Carlo V di gloriosa memoria con altro de' 31 Gennaio del 1536, siccome dalle Copie di essi, che in carta pergamena nella nostra Cappella si conservano, chiaramente osservasi.

Indi perché nuove cose si affacciarono, per le quali non potevasi le più antiche Leggi adattarsi ad un ottimo governo, e conservazione delle nostre arti, anzi quelle più tosto nel variar de' tempi nella maggior parte riuscivano dannose, perciò fù, che in vigore dell'antico solito congregati li Consoli pro tempore nella Udienza di nostra Cappella, altre con publiche conclusioni derogarono, altre ampliarono, altre corressero, altre di nuove ne crearono; sopra delle quali di poi furono j Reggj Assensi in forma Cancellariae spediti, siccome fu quello in data de' 30 Marzo del 1679, regnando la Maestà di Carlo II Rè di Spagna dal Vicerè di quel tempo il Marchese de los Velez firmato, conforme anche l'altro sotto il passato governo del Vicerè Conte de' Daun provisto in data de 17 Dicembre del 1718, de' quali nel nostro Archivio se ne conservano gli originali.

Tutte le cennate Grazie, Capitolazioni, e Conclusioni così antiche, come moderne, altro non contenevano, se non che la necessità dell'esame di tutti coloro, che volevano aprir Bottega in questa Città; L'obbligo de' pagamenti così dell'approvazione, come degli annuali sussidi, che dovevano j Maestri

Corporazioni extrannonne

a detta Cappella; La giurisdizione de' Consoli nel determinare le differenze, che vertivano trà le arti sudette; la facoltà de' Figli de' Maestri di godere l'istesso privilegio del Padre, coll'obbligo però di esercitare essi, e non per altri il Mestiere, e di assistere personalmente alla Bottega; La proibizione à Lavoranti così ad esercitare l'Arte per se stessi, come in servire ad altro Maestro contiguo, lasciando il primo con chi lavorava; Il regolamento, governo, e amministrazione dell'entrade di nostra Cappella; La distribuzione de' Maritaggi à donzelle dell'arte, e de' Sussidij a povere Vedove; L'elezione de' Consoli, e il tempo da farsi; La proibizione a' Consoli di poter aggiustare altri per Maestri senza il legittimo esame; Il modo, e la solennità, con cui j Lavoranti doveano approvarsi, e iscriversi per Maestri; E finalmente la purgazione delle Contumacie di coloro, che volessero esercitare l'arte, quando non avevano pagato j soliti pesi a detta Cappella, e similmente di tutti quelli, che in corsi in tali contumacie volessero godere de' sussidij de' Maritaggi, e di ogni altro privilegio, che suol godere l'arte ascritta a detta Venerabile Cappella.

Ma poicché col decorso del tempo, e coll'andare delle cose si è manifestamente veduto, che infinite siano state le frodi, che alla giornata si sono commesse così da' Maestri, come da' Lavoranti, non meno, che da tante altre persone in dispregio di dette Capitolazioni, e in pregiudizio di detta Venerabile Cappella, e del Comune delle citate arti, onde sono nate varie differenze, e litigj, non per altro oggetto, se non perché le medesime o erano oscure, e s'interpretavano a piacere, o niente erano adattabili agli inconvenienti, che sortivano allo spesso in danno delle arti, e del Pubblico medesimo, il quale veniva ingannato nella bontà del lavoro da Venditori che non erano sudditi di detta Cappella, senza potere i Consoli esercitare sopra di essi la loro giurisdizione; Quindi è nato, che si' da passati Consoli, come da noi si è stimato proprio, e necessario di riparare a tutti gli sconcerti, che tanto in generale nella nostra Comunità, come in particolare in ciascuna delle anzidette nove arti sono accaduti, e possono accadere col formare una nuova Capitolazione, la quale secondo l'opportunità de' presenti avvenimenti, e secondo lo Stato, che corre delle cose diverso dalla semplicità de' tempi passati, sia di moderazione spiega, e ampliamente delle prime, sempre intenti noi a mantenere nella nostra adunanza quel fine del buon regolamento, che hanno avuto j nostri Predecessori, acciò nelle arti non sortiscano delle controversie, e il Pubblico non venghi da taluni trasgressori defraudato, molto più sotto gli Auspicij del nostro sempre mai invitto, e glorioso Monarca Carlo Borbone /che Dio felicitì/ sott'il felice governo del quale, il Civile Commercio, e la quiete e l'utilità del nostro Regno si è aumentata, e accresciuta attente le Savissime, e ottime Costituzioni che a pro' de' Sudditi si sono finora emanate.

Che perciò avendo noi sottoscritti Consoli avuto la mira alle cose già dette insistendo alla facoltà data da' nostri Predecessori in virtù di più conclusioni firmate in data de' 6 Febbrao 1744, e de' 26 Febbrao, e 9 Maggio del corrente anno, colle quali lo Stabilimento di queste nuove Leggi fu risoluto, e avendo inteso il parere delle arti tutte, dopo un maturo esame di quello si dovea determinare, avem stimato risolvere, e conchiudere li seguenti Capi li quali vogliamo, che in ogni futuro tempo debbano avere la di loro Osservanza, e fermezza, purché però venghino approvate, e confermate dalla prefata M.S. /che Dio conservi/, con suo Regal Privilegio, qual noi supplichevolmente dalla di lei giustizia, e clemenza imploriamo per il buon regolamento di detta Venerabile Cappella, e delle arti sudette, e per l'utile, e quiete del Pubblico [...].

Leggi generali per tutt'il corpo delle arti di nostra Capella

“Passando poi alla quiete ed utilità delle nostre arti, e del pubblico tutto, si è da noi con l'esperienza conosciuto che non poco danno siasi accagionato o coll'oscurità delle antiche capitolazioni o col non essersi provveduto a certe occorrenze che pur sono avvenute con disturbo delle arti e colla frode commessa alla società e commercio civile, in maniera che molti sono stati creduti maestri e periti nell'arte,

e come tali hanno smaltite per perfette le loro opere, e poi li compratori sono stati ingannati nella mala qualità di esse senza poter avere ricorso contro de' venditori non soggetti alla giurisdizione de' consoli, e in questa guisa anche n'è sortito il pregiudizio di detta cappella e delli maestri approvati, li quali si sono soggetti all'esame e al pagamento dell'annuali sovvenzioni per goderne il privilegio privativo in quanto agl'altri non esaminati, e acciò il pubblico nel contrattare con essi possa fidarsi della di loro perizia.

I. Quindi è che da noi si è stimato provvedere a tutti gli inconvenienti, con ordinare che niuna persona di qualsivoglia stato e condizione sia possa in questa città, borghi, ristretto e casali tener bottega aperta di ciascuna di dette nove arti, lavorare o vendere opere nuove alle medesime, e ad ognuna di essa spettanti se prima non avrà fatto il suo legittimo esame, e non sarà in pubblica cappella approvata e privilegiata per maestro sotto la pena della carcerazione, a disposizione de' consoli della chiusura della bottega e della perdita degli stigli e delli lavori d'aggiudicarsi a beneficio di detta cappella, e questo in ogni volta che contravenirà, da esigersi irremissibilmente con essere lecito a' consoli subito farli l'esecuzione e prenderne il delitto in genere coll'assistenza dell'attuario della delegazione o dell'ordinario cancelliere e della famiglia armata e testimonij extra guardiam e dopo darne parte al signor delegato acciò in vista del delitto possa darne gli ordini per l'osservanza di detta pena e di altre al di lui arbitrio.

II. Che chiunque persona vuol godere del privilegio di esercitare taluna di dette arti debba e sia tenuta di esporsi al publico esame di qualche opera se l'assignerà in publica capella, onde debba venire a farne la richiesta in presenza de' consoli, e prima che detta persona s'esponga a detto esame si debba cerziorare dal portiere della cappella ai maestri dell'arte, che detto esaminando vuole imprendere, acciò i medesimi ne abbiano la notizia e possano o vogliono andare a vederlo fatigare nella bottega ove egli sarà destinato, e così ancora detti mastri debbano essere cerziorati finito il detto lavoro acciò, se vogliono, similmente intervenghino in cappella a vederne e sentirne l'approvazione di detta persona che si farà in pubblica banca.

III. Che quando deve a qualche esaminando assegnarsi il lavoro del suo esame, se li debba destinare la bottega dell'attuale console o di un altro console predecessore, che parerà al console attuale, laddove l'esaminando in luogo separato e in pubblico debba fatigare solo e senz'altro ajuto: Con terminare detta opera fra il termine che detto suo console l'avrà costituita, e terminata detta opera, dall'istesso console in presenza di taluni maestri a ciò specialmente chiamati, si debba mercare col suo bollo, acciò non si potesse tale opera diffcultare se sia l'istessa nel giorno che passerà sotto il giudizio de' consoli in publica udienza, ed indi portata in cappella nel giorno prefisso, la medesima debba giudicarsi se sia perfetta e secondo le regole dell'arte, non già da maestri chiamati come sopra ma dall'istesso console e da dieci maestri i più probi e idonei eletti dall'istesso console o dalla maggior parte di essi si possa ammettere, e trovatasi perfetta come deve essere resti ammesso con iscriversi nel libro mastro di nostra cappella ove i privilegiati sono notati una coll'esame che ha fatto e similmente nel giornale del console, che come di sopra si è ordinato deve servire per li mensuali sussidij che deve il mastro pagare.

IV. Che passando già taluno per maestro come sopra sia tenuto pagare per detto privilegio, o sia entrata, la somma di docati dodici essendo napoletano, cioè di questa città, borghi, ristretto e casali, ma essendo forestiero tanto delle altre parti del nostro Regno, quanto fuori Regno, debba pagare la somma di docati venti e dare anche pleggiaria di altra persona sicura napoletana, di stare al giudizio de' consoli nelle occorrenze delle giudicature forse dovransi fare delle di loro opere e di rifare alle parti interessate tutto lo che sarà giudicato, lo che intanto non si ricerca da napoletani in quanto che questi sono cittadini, e avendo stabilita la loro famiglia non così facilmente può sospettarsi della di loro assentazione da Napoli.

V. Che per evitarsi ogni collusione tra gli esaminandi e i consoli, qual per il passato si è sperimentata nell'assegnamento del lavoro di loro esame, vogliamo che da oggi in avanti i pezzi destinarsi da ciascuno console, secondo le rispettive arti, siano i seguenti, cioè:

Corporazioni extrannonne

Per li zappari

Una mandara de mandese; un'acetta a mandara da sgavagliare; una zappa matanese ad occhio; uno vomero; una ronca.

Per li serracchiari suddita del suddetto console

Due serracchie con bottoni, una a dritta, l'altra a manca; due trinciotti uno a dritta e l'altra a manca; una mandara di scarparo; un martello a bocca e a penna; due tenaglie, una storta e l'altra dritta; una merca.

Per li vergaroli sudditi come sopra

Un ascia a due facce; un martello alla romana; una gubbia di intagliatore; un altro martello di mastro d'ascia; un altro martello a bocca e a penna; una gubbia di torniero; una vergana alla francese; un'altra vergana danzante di trafficatore; una tenaglia storta; quattro scarpelle; un martello di apparecitore.

Per li chiodaroli

Due tinaglie, una storta e l'altra dritta; un martello a bocca ed a penna; uno boccaglio; una chiavarda; una tenaglia a borzone.

Per li brigliari

Una briglia chiamata cannone a coscia di gallina scartata a mezzo piede di gatto con li braccioli legati; un'altra briglia chiamata scaccia a coscia di gallina scartata con l'imboccatura fellata a mezzo piede di gatto con li braccioli ligati; un'altra briglia con la guardia imperiale alla francese con l'imboccatura fellata semplice.

Per li chiavettieri

Una mascatura a borzone con castelletto saldo con novantasei bottoni con chiave trapanata; un'altra mascatura a volta e a balestra per bussola anche a castelletto saldo; due tenaglie, una storta e l'altra dritta; un martello a bocca e a penna.

Per li bilanciari e statelari sudditi al suddetto console

Una statera ad occhio di pesce ed uno rugo.

Per li coltellari

Una forbice di cucitore a cartocci; un'altra similmente a cartocci per tagliar carta di secretaria; un coltello tramezzato con manico d'ovolio e tartaruca di differenti pezzi; una forbice di barbiere a cartocci alla francese; uno temperino di secreteria con manica tramezzata dritta incavata; un trinciante grande.

Per li ramari

Una cocoma con pizzo, ed avanti pizzo tirata tutto di un pezzo; uno scaldaletto a garbo di argento; uno testo con due ferri e tre navicelle ovate, una dentro e l'altra, più grande di un palmo e mezzo, con ferri e maniche.

Per li scoppettieri

Un fucile alla francese e un altro alla spagnola, o pure alla meschiglia, ad arbitrio del console.

Per li spadari

Una guardia di spada d'argento col riparo incastrato liscia a faccette colle cocciolle; un'altra guardia di spada d'acciajo liscia a faccette col riparo incastrato con le cocciolle; un'altra guardia di spada d'acciajo alla spagnola intorcigliata imbornita negra, guarnite con le loro lame, foderi ed ogn'altro finite di tutto punto armate.

Per li carrozzieri

Due troccioloni a due teste col pettine affrontizzato per uso di carrozze, con tutti i finimenti; una balestra a lingua di bove con la maniglia affrontizzata per uso di carrozza; due tenaglie, una storta e l'altra dritta; un martello a bocca e a penna.

VI. Che per evitarsi le frodi dello smaltimento de lavori fatti forse da maestri non approvati e per conoscersi quelli di ciascun maestro privilegiato, vogliamo che ogni maestro di quell'arte, che fa opere recetibile di mercò, debba tenere il suo mercò proprio, col quale irremisibilmente debba mercare il

suo lavoro, sotto pena della carcerazione in ogni volta che mancherà, e tal suo mercò debba ascrivarsi al libro particolare di nostra cappella intitolato: Libro de' merchi, ove sia notato il nome e cognome del maestro e il suo mercò acciò da' consoli si sappia e si confronti nell'occorrenza, e volendosi mutare da taluno il suo debba rivelarlo in cappella affinché si cassi l'antico e si ascriva il nuovo incaricando noi col presente capitolo che da oggi in avanti si facci un tal libro dove per ordine alfabetico si notino tutti li maestri e figli di maestri ch'esercitano dette arti, con essere questi tenuti fra lo spazio di tempo che parerà a' consoli di prendere il suo mercò e di rivelarlo e farlo notare in cappella, e così osservarsi in futurum ogni qualvolta si ascriverà uno maestro e si aprirà bottega da di loro figli. Altrimenti ciò non facendo, e lavorando taluno senza il mercò, incorra nella sudetta pena della carcerazione, e se l'opera sia recettibile o no del mercò in caso si trovasse senza di esso lo debba giudicare il console col parere degli altri della banca, e trovandosi tale debba eseguire il disposto di sopra, in caso contrario non sia tenuto il maestro all'osservanza, né possano i maestri o loro figli esercitanti mercare opere di altri non privilegiati, forse per proteggere taluno lavorante, mentre costando di aver contravenuto alla presente proibizione irremissibilmente vogliamo che si esigga la pena di docati venticinque per ciascuno trasgressore tanto dal maestro e figlio, che bollerà, quanto dal lavorante di chi sarà il lavoro da applicarsi metà alla nostra cappella e metà al regio fisco, oltre la detta carcerazione di sopra comminata.

VII. Che niun maestro o figli approvati ed esercitanti una di dette arti nella quale col precedente esame sono stati privilegiati possa, o possono, intromettersi nell'esercizio di un'altra arte nella quale non siano stati esaminati né approvati, né fare veruna opera che non è propria, ma sarà di altra arte e suddita ad altro console, e contravenendo incorra nella pena di docati venticinque in ogni volta che contravenirà da applicarsi metà alla nostra cappella e metà al regio fisco; e volendola esercitare debba prima esporsi all'esame altrimenti oltre la sudetta pena incorra anche nella pena della perdita del lavoro, quale essendo forse di particolare e non per uso di bottega il console a chi spetta debba farlo compire da altro maestro privilegiato, con certificarne prima il padrone di detta opera affinché o si provveda di altro maestro privilegiato o pur si compiaccia che il detto console la faccia compire d'altro da esso destinando. E a tale oggetto, e per evitare tali inconvenienti, proibimo noi affatto non solo le società tra maestri di diverse arti, in maniera che non possono in una stessa bottega fatigare e lavorare due o tre maestri di diverse arti, sotto il quale pretesto di società per lo passato si sono commesse varie frodi con proteggere l'un maestro all'altro non privilegiato, permettendo soltanto la società tra maestri di un istessa arte, acciò l'uno si potesse aggiutarne coll'altro. Ma ancora proibimo che niuno maestro privilegiato in un'arte possa prendere o fare appaldi con particolari di opere e lavori che non spettano alla sua arte, ma sian di altra arte, e poi li danno a lavorare ad altri maestri in essa privilegiati con pagare loro semplicemente le giornate come lavoranti, mentre ciò viene ad essere di pregiudizio alla propria arte e di frode alli dritti di detta nostra cappella, e partorirebbe altresì uno sconcerto di giurisdizioni poichè in caso di non essere perfetta una tale opera e defraudandosi il particolare verrebbe litigio tra consoli e si debba in quella causa giudicare, e facendosi da tali maestri simili appaldi e imprendendosi tali lavori non propri della sua arte, in costando, si possa subito dal console proprio di detti lavori eseguire le pene nel presente capo comminate e poi darne parte al signor delegato.

VIII. Che il privilegio del padre privilegiato in ciascuna di dette arti di potere esercitare o tener bottega aperta e di godere tutti gli altri emolumenti, che in appresso si destineranno, lo debbano godere soltanto li figli che sono nati dopo l'esame ed approvazione del padre, intendendosi però di quei figli che avvezzi nell'arte del padre hanno in essa sempre lavorato, nel quale caso, è in vita e dopo morte del padre, possono tener bottega ed esercitar detta arte senza esser tenuti all'esame e ciò col supposto che in tal maniera si presume che sappian fare l'arte e sian in essa periti onde non può il pubblico defraudarsi. Benvero però debbono chiedere la licenza in iscritto del console acciò si possa notare al giornale come maestro e incominci a portare i pesi, senza la qual licenza non possa aver la facoltà di esercitar l'arte per se stesso, aprir bottega e godere tutti gli altri emolumenti sotto la pena della

carcerazione, ad arbitrio del console. Ma se mai tali figli non abbian mai lavorato, né fatto l'arte col padre, e ad altre professioni si fussero da figlioli applicati, in tal caso non possano godere del privilegio paterno, e volendolo godere siano tenuti ad esporsi all'esame come tutti gli altri non privilegiati, col solo però pagare la metà dell'entrata in beneficio della cappella, cioè di docati sei, se il padre era napoletano, e di docati dieci, se il padre era forestiero, come di sopra, e ciò irremisibilmente si abbia da osservare con tutti per riparare alle tante frodi che per il passato si son commesse e si potranno in avvenire commettere, mentre col pretesto del privilegio del padre tali figli, che mai han lavorato, né sanno l'arte, hanno aperto delle botteghe solo per proteggere e garantire lavoranti che in essa faticano per se stessi come maestri e non già perché tal bottega e tali lavori sian proprij di detti figli. E facendosi il contrario, tanto di figli di maestri approvati, quanto di lavoranti che vi faticano, incorra ogn'uno e per ogni volta che contraveniranno nella pena di chiusura della bottega, della perdita del lavoro e di docati 25 da applicarsi metà in beneficio del regio fisco e metà di nostra venerabile cappella. Volendo noi di vantaggio che tal disposizione contenuta nel presente capo non solo s'intenda per quelle botteghe che vorransi da oggi in avanti aprire da tali figli di maestri come sopra espressi, ma altresì abbia la sua osservanza per quelle botteghe che si trovano aperte e si proteggano da figli di maestri come sopra, che né sanno l'arte né vi lavorano essi o sono ad altre professioni applicati, in maniera che trovandosi tali botteghe si debbano far chiudere ed obbligare tali figli ad esporsi all'esame e al pagamento come sopra, e volendo essi continuare, nonostante le tre munizioni giuridiche del console da farsi loro per il portiere della cappella, possa il medesimo eseguire dette pene dichiarando di vantaggio che in detti casi dell'esercizio e godimento de' figli debbano essi assistere e lavorare come maestri nella bottega, altrimenti s'intendano esclusi purché però non siano legittimamente di qualche infermità impediti. E questa condizione anche s'intenda generalmente apposta a' maestri approvati e privilegiati in maniera che non li suffraghi il privilegio quando nella sua bottega esso personalmente non vi assiste, né esercita l'arte per sé, altrimenti incorra nella stessa pena.

IX. Che morendo alcun maestro privilegiato si debba dar parte al console della di lui morte affinché non solo questo abbia avere la cura di far chiamare l'arte ad intervenire all'accompagnamento del cadavere in tempo si seppellirà, ma altresì di far notare al Libro de defunti e al giornale di esso console la morte di detto maestro col giorno e anno, e lasciando questi figli maschi e femmine farli anche notare co loro nomi, cognomi ed età acciò le femmine in tempo di loro maritaggi si sappiano e si veda se possono godere; e in rispetto ai maschi si veda altresì se siano applicati all'arte del padre o pure ad altre professioni affinché in rispetto a questi possa osservarsi il disposto nel precedente capo, e in riguardo di coloro che sono applicati all'arte, essendo provetti abili ed in età di esercitarla, si possano notare a detto giornale per potere essi tenere la bottega, o uniti o separati, e anche per soggettarsi alle annuali sovvenzioni in beneficio della cappella; ed essendo piccioli, e non abili, sia tenuto il console di provvederli di buono lavorante, il quale possa istruirli nell'arte (se pur la vogliono fare) e faticare in detta bottega non già per sé, ma per detti figlioli; e tal lavorante si possa mutare a disposizione del console suddetto, il quale colla sua prudenza governi detta bottega come se fusse sua e si evitino le frodi che essi possono commettere alle nostre capitolazioni; se poi talun maestro non lascerà figli maschi, a quali solo compete il privilegio di tenere bottega ed esercitar l'arte, in tal caso sia lecito alla di lui vedova tenere la bottega del defunto marito fino al dì 4 maggio prossimo seguente, se pur la di lui morte sortita sia prima delli 4 gennaio precedente in tempo che secondo la costumanza si licenziano le case o in tempo che possa detta bottega licenziarsi al padrone della casa o si possa la medesima subaffittarsi senza danno di detta vedova, ma mai detta morte sia seguita fuori di tali tempi, e così debba il console darli la licenza in iscritto di farcela tenere sino al tempo che finirà l'affitto fatto col padrone dal detto difunto marito, e fratanto provvederla esso console li lavoranti che per la medesima e non per sé faticassero, ed elassi tali tempi non possa più detta vedova tener bottega e far esercitare l'arte di detto suo marito da qualunque persona si fusse, anche se sia maestro privilegiato, non potendo la medesima

godere del privilegio di suo marito, siccome neanche le figlie femmine, altrimenti incorra nella pena della chiusura di detta bottega e della perdita de' stigli e lavori ivi esistenti da eseguirsi irremissibilmente dal console di detta arte.

X. Che essendovi qualche maestro privilegiato povero e impotente a far da se stesso la bottega, come che coll'esperienza si è veduto, che sotto la di lui protezione nella sua bottega han faticato lavoranti opere per loro proprio conto, dando al maestro una giornale sovvenzione, secondo i patti che facevano, volendo a ciò dar riparo vogliamo che una tal bottega si chiuda subito, che costi alla cappella l'impotenza di detto maestro unitamente con qualche altro indizio di detta collusione, e al console a chi spetta provveda il detto maestro del pane, e di qualche lucro in altra bottega di maestro abile e potente, ove o da lavorante o per se stesso possa faticare e campare; e in rispetto a lavoranti che fanno detti patti e dette collusioni, costando di essi, subito incorrano nella pena di docati venticinque, in ogni volta che trasgrediscono, ed alla perdita de' stigli e de' lavori, oltre alle altre pene ad arbitrio del signor delegato.

XI. Che ogni maestro approvato e loro figli, in atto esercitanti l'arte, siano tenuti pagare in ogni anno, a beneficio della nostra cappella, gran settantaquattro: cioè grana ventiquattro per le mesate da esigersi mese per mese, a ragione di grana due per ciascun mese, e carlini cinque in ogni mese d'aprile per ragione della luminaria o sia torcia, così volgarmente detta fra le nostre arti; quali esazioni si debba fare in ciascuna di dette arti dal di loro rispettivo console o da persona da esso destinando, con notarsi detta esazione nel giornale del medesimo per doverne dar conto secondo sta incaricato ne' capi X e XI del governo di nostra cappella. Intendendo noi che al pagamento delle grana ventiquattro l'anno siano tenuti altresì li ferrivecchi, bancherotti, licenziati e tutti gli altri soggetti alla nostra cappella quali non sono maestri esaminati, approvati e privilegiati come sopra; e per la torcia siano tenuti dare ogn'uno quella summa che il console a chi spetta, colla sua prudenza stimerà potere il licenziato pagare, de quali ferrivecchi ed altri sudditi si debba tenere dal nostro ordinario cancelliere libro separato col titolo loro proprio, ove in ordine alfabetico si notino per nomi e cognomi e l'arte in cui sono licenziati, siccome ancora le mesate e torcie che ciascuno paga; e sopra tutti coloro che sono tenuti a dette sovvenzioni abbia il console a chi spetta la facoltà d'eseguirli in caso ripugnano di pagare. Altrimenti non pagando essi, né facendosi eseguire, cioè detti maestri e loro figli per un anno e detti ferrivecchi ed altri per tre mesi continui s'intendano fatti contumaci né s'intendano né possano godere de' rispettivi privilegij e licenze se prima non avranno purgato col dovuto pagamento tutta la contumacia incorsa.

XII. Che la nostra cappella nel giorno della festività del nostro glorioso protettore santo Eligio sia tenuta dare soltanto a' maestri privilegiati di nostre arti e loro figli che portano il peso di dette sovvenzioni di mesate e torcie / purché siano correnti e non contumaci / cioè a consoli rotola dieci di tarallo con dieci figure e dieci mazzetti di fiori freschi, e agli altri maestri e figli come sopra un tarallo d'un rotolo con figura e mazzetto. Di più sia anche tenuta l'istessa nostra cappella di dare alle vedove de' maestri ed a' loro figli privilegiati il solito sussidio di un carlino al mese per ciascuna di esse, alle quali si consegnino in ogni principio dell'anno la cartella stampata colla rubrica de' mesi ove si nota il pagamento che loro si fa di detto carlino, senza l'esibizione della quale cartella non si possa pagare detta sovvenzione; con tenersi dal cancelliere e tesoriere particular libro di dette vedove ove si notino assieme con detto pagamento; e di detto soccorso debbano goderlo solamente le vedove bisognose, purché non siano passate a seconde nozze e i loro mariti siano morti in corrente e non contumaci come sopra. Incaricando a' consoli che ogn'uno invigili nella sua arte circa l'esistenza di dette vedove e se meritano tale sussidio, gravandone la di loro coscienza acciò non sia la nostra cappella defraudata; e quest'istesso si debba praticare con i maestri poveri e che affatto non possono lucrarsi il pane.

XIII. Che tutte le figlie legittime e naturali vergini de' maestri privilegiati come sopra che portano detti pesi di mesate e torcie, purché i loro padri non siano contumaci con la nostra cappella, debbano avere dalla medesima il maritaggio di docati dodici per ciascuna, quali maritaggi debbano essere nove l'anno, cioè uno per ciascuna arte; e si debba pagare dalla nostra cappella allora quando si esibirà dalla

parte le scritture necessarie per poterlo conseguire, cioè la fede di battesimo, fede del matrimonio contratto e fede de' capitoli matrimoniali della medesima, intendendo noi che detta esibizione di scritture si debba fare dalla parte in nostra cappella fra lo spazio di un anno da che sarà contratto il matrimonio già detto in *faciem ecclesiae*, con darsene alla medesima da consoli il riscontro del giorno e presentata di dette scritture a ciò quando cascherà il maturo del pagamento di detto maritaggio secondo l'anteriorità delle concorrenti, se li possa pagare dal console dell'arte di cui il di lei padre era privilegiato; e non presentando le scritture fra detto spazio di tempo s'intenda la concorrente esclusa dal godimento di detto maritaggio, poiché gli passati avvenimenti nell'esser tardata ciascuna a comparire ci ha fatto esperti che molte frodi si siano commesse in danno della cappella. Per riparare le quali, come che la nostra cappella ha sempre riguardato lo stato de' poveri maestri, perciò vogliamo anche che allora altresì possano le sudette figlie di maestri privilegiati godere detto maritaggio quando ne' capitoli matrimoniali specialmente viene promesso al futuro sposo quando di più tutta la dote, che se li costituisce, non oltrepassa la somma di docati centosessantadue incluso il detto maritaggio, e quando finalmente li capitoli siano stati stipulati dal notare ordinario cancelliere di nostra cappella, acciò da oggi in avanti si evitino quanto più possibile le frodi che su tale affare si son commesse; Altrimenti non concorrendovi tali requisiti e condizioni non sia tenuta la nostra cappella pagarlo, e così ancora quando costasse / siccome per lo passato si è praticato / che li capitoli e promessa già dette siansi fatti dopo contratto il matrimonio, o che oltre alli capitoli, in cui il suddetto maritaggio sta promesso / che da oggi in avanti vogliamo che si faccian dall'ordinario nostro cancelliere / si sian fatti dalle parti altri per mano di altro notare, ove le doti apparissero costituite o prima o dopo di detta contrattazione di matrimonio in maggiori quantità in qualunque maniera alla dotata pervenissero anche da altri luoghi pij; Ne quali casi non solo debba la donzella decadere dal detto maritaggio, quantunque promesso, ma altresì che possa la nostra cappella ripeterlo da chi l'avrà ricevuto in via esecutiva, se mai si trovasse pagato; E nel caso che concorrendovi tutti li requisiti e non essendovi frode come sopra fosse la donzella meritevole, si debba nel suo luogo, che li spetterà pagarsi, purché il padre, come s'è detto, non sarà contumace in tempo della promessa e della contrazione del matrimonio, ma se sarà contumace stia nell'arbitrio e prudenza de' consoli se non vogliono pagarlo, attenta la contumacia la quale l'esclude dal godimento, o pure pagarlo col ritenersi la cappella dal detto maritaggio tutto lo che importerà l'atrasso di detta contumacia; E pagandosi si debba dal notare ordinario cancelliere far tutte le cautele della recezione, quietanza e obbligo dello sposo della restituzione in caso di scioglimento del detto matrimonio senza figli, secondo il solito praticato per lo passato.

XIV. Che li sudetti privilegi e godimenti s'intendano solo per li maestri esaminati ed approvati per lo passato e loro figli e discendenti in infinitum, li quali già han contratto colla cappella con le antiche capitolazioni; Bensì però vogliamo che costi con legittimi documenti che sijno discendenti da' maestri approvati, altrimenti non possino godere di detti privilegi, e che dopo ciò costato i medesimi restino obbligati a quanto di essi si è di sopra ordinato, così spiegando e ampliando dette capitolazioni per maggior quiete e beneficio della cappella, delle arti e del publico; Mentre rispetto a detti ferrivecchi ed altri sudditi licenziati come sopra, e in appresso meglio si spiegheranno, non vengono essi e loro discendenti affatto compresi essendo la loro licenza vitalizia e limitata e le loro persone non gravate da tanti obblighi di quanti van caricati gli maestri privilegiati, onde i medesimi non possono né debbano pretenderli. E in rispetto alli maestri che da oggi in avanti si privilegeranno in dette nostre arti vogliamo e ordinamo che possono godere li privilegij sudetti de' maestri approvati soltanto gli esaminati e gli figli in primo grado, e che i nipoti *ex filij*, affinché dell'istessa maniera potessero godere siano tenuti all'esame e alli pagamenti dell'entrata come a tutti gli altri che devono esaminarsi niente loro suffragando il privilegio del di loro avo paterno, e così praticarsi negli altri discendenti, in modo che in linea discendente li soli figli in primo grado debban godere il privilegio del padre esaminato, e non già li figli de' figli e nipoti rispettivi all'esaminato, e molto meno li collaterali di detti esaminati; Onde se

mai esercitassero e tenessero bottega aperta senza l'esame ed entrata sudetta incorrano nelle pene di sopra stabilite contro simili trasgressori, avendo noi stimato che da oggi in avanti non sia applicabile il disposto nelle precedenti capitolazioni per il godimento perpetuo di tutti li discendenti in infinitum, attenti li varj assurdi ed inconvenienti nati, si perché in questa maniera senza il freno dell'esame molto pochi perfettamente si istruiscono nell'arte del padre, si anche perché molti sono stimati discendenti di maestri approvati e in verità non saranno, e per la poca cura praticata per il passato non si può dalla cappella nostra appurare l'origine del primo loro ascendente approvato; E perciò quelli che si ritrovano già maestri col contratto fatto in virtù delle precedenti capitolazioni, non potendoli obbligare in altra maniera avem giudicato raffrenarli col disposto di sopra riparando quanto più si è potuto alle frodi; E colli nuovi approbandi si è stimato non solo ligarli colle istesse disposizioni che riguardano anche i figli degli esaminandi, ma di obbligare i nipoti al nuovo esame per togliere li passati assurdi.

XV. Che niun maestro privilegiato o figli in atto esercitanti possano imprendere opere o lavori di particolari principati già in vigor di qualunque patto passato col padrone da altro maestro di dette rispettive arti, se prima non li costi che detto primo maestro sia stato intieramente soddisfatto delle sue opere dal padrone, sotto la pena della carcerazione e di docati venticinque per ogni volta che si contravviene, da applicarsi parte in beneficio della nostra cappella e parte del regio fisco, e ciò non solo per conservare l'armonia tra maestri, ma anche per togliere la confusione delle opere e le liti che potrebbero nascere tra il padrone e il primo mastro per la soddisfazione de' suoi lavori già fatti di lui ordine; E se mai detto secondo maestro sarà inscio [conscio] di aver altro maestro principiato l'opera e principiasse la sua debba subito che ne avrà la notizia, sotto la stessa pena, soprassedere ed avvisarne il primo maestro acciò in vigor della presente capitolazione possa impedire il padrone suddetto ad avvalersi di altri e farsi prima soddisfare della sua opera dinanzi il signor delegato.

XVI. Che stante l'esperienza ha fatto conoscere che molte frodi si son commesse in danno del pubblico collo smaltimento di molte opere e lavori appartenenti alle nostri arti che vengono da fuori, cioè da S. Severino e da altri luoghi del Regno, e si vendono pubblicamente senza sapersi da' particolari se i medesimi siano o no perfetti, vogliamo che tali lavori ed opere non possano immettersi dentro Napoli e vendersi a particolari o a maestri privilegiati se prima non saranno esibiti a' rispettivi consoli di ciascuna di dette opere affin di vederne la perfezione e se siano atte a potersi smaltire, e in tal caso debbano da detti consoli mercare col bollo di nostra cappella a beneficio della quale sia il padrone di dette opere tenuto pagare grana tre per qualsiasi dozzina di detti generi di robbe per ragione di detta mercatura; Ed in caso che dette opere non siano atte a smaltirsi si debbano proibire di vendersi col non bullarsi; e trovandosi in fragranti che immettono o si vendono detti generi senza prima conoscersi da consoli e senza il bollo di detta cappella, o che questo sia falsificato, siano tenuti l'imessori e venditori alla pena non solo della perdita di dette opere e lavori, ma anche della carcerazione a disposizione de' consoli.

XVII. Che niuno console né da se stesso né in pubblica cappella possa aggiustare e transigere lavoranti o altri a potere esercitare e tenere bottega di ciascuna di dette arti soggette all'esame, siccome per il passato ve ne sono stati taluni sotto il nome de maestri aggiustati i quali eran vitalizij che trasmettevano il loro privilegio a' figli, mentre si è veduto che tali aggiustamenti facendosi con collusione molto pregiudicavano alla cappella, alle arti e al pubblico, passandosi persone ignoranti e incapaci di dette arti. Ma debbano tutti esporsi all'esame e pagare li soliti diritti comuni a tutti secondo sta ordinato di sopra in altri capitoli; E trovandosi da oggi in avanti nuovi maestri aggiustati, incorrano nella pena della chiusura della bottega, o della perdita degli stigli e opere, e i consoli che l'avranno aggiustati nella pena di docati venticinque pagabili metà al regio fisco e metà a detta cappella.

XVIII. Che solamente possa ciascuno console nella pubblica udienza di nostra cappella, coll'approvazione de' compagni, accordare coloro che non già vorranno esercitare ciascuna di dette arti soggette ad esame, ma tenere bottega, o bancherotto di ferrivecchi, fare ed esercitare il taglialime, imborritore,

fibiaro, rivenditor di chiavi, o sian frignoni, fiammeggianti e intagliatori di scoppettieri, rivenditori di rame, conciacaldare, quei che fanno scive piccole o caponi di ferro soggetto al chiodarolo ed altri; A quali si debba dare la rispettiva licenza in iscritto stampata a spese di nostra cappella, con esser tenute dette persone, a quali si darà detta licenza, pagare in beneficio di nostra cappella in tempo dell'Assiento quella somma di danaro in che sarà accordato, oltre del mensile sussidio di grana due il mese e la torcia, secondo la prudenza de' consoli come sopra senza poter essi godere altro, se non il semplice esercizio di lor mestiere di cui ne hanno licenza da durare loro vita durante tantum colle leggi e limitazioni che loro si assegneranno, per le quali nel faran l'obbligo per mano dell'ordinario nostro cancelliere da incusarseli sempre e quando contraveniranno a dette leggi e limitazioni.

XIX. Che in rispetto a venditori di ferrivecchi, come che si è veduto per lo passato che i medesimi più non sono tali in dispregio delle capitolazioni e delli tanti decreti del Sacro Consiglio, in seguito de' quali sono stati sempre emanati da banni regi contro de' trasgressori, ma han fatto e fanno tutte le arti senza verun esame, e ciò per mezzo de' zingari / così volgarmente detti, quantunque non siano di nazione degli antichi zingari d'Egitto / li quali non sono soggetti alla nostra cappella, avendo particolar privilegio di andare vagando per le città per comodo de' particolari e poi sono stati e stanno alla disposizione di detti venditori di ferrivecchi, li quali, in virtù della licenza datali dalla nostra cappella, non possono tener morsa, lime, mantici, incudini, fuoco ed altro stiglio proprio de' maestri esaminati, e pure avvalendosi dell'opere di detti zingari non solo han fatto di lavori nuovi, ma anco han adulterati li vecchi defraudando altresì il pubblico tanto coll'imperizia dell'arte, facendo opere di zingari e non già di mastri esaminati, senza esser soggetti a giudicatura de' consoli, quanto coll'alterare i ferri e generi di lavori rubati a particolari, i quali più non trovano né bancherotti e botteghe di rivenditori le proprie robbe. Perciò per riparare a tanti inconvenienti in meglio spiegando tutte le capitolazioni e licenze vogliamo e ordiniamo che niun venditore di ferrivecchi in questa città, borghi, ristretto e casali possa tenere più baracche o più botteghe o bottega e baracca in diversi luoghi, ma solamente una bottega o una baracca ed in essa debba il solo licenziato assistere e non altri; E stando impedito, o per infermità o per assenza in altro paese per suoi affari, debba darne parte al console di quell'arte che l'avrà firmata la licenza acciò questo debba invigilare a prescriverli il termine a poter di nuovo assistere in detta bottega o baracca, qual elasso e non comparendo più il licenziato suddetto, possa e debba il console serrarli la bottega acciò collusivamente non si facesse da altri non licenziato; E quando ritornerà si possa di nuovo aprire colla precedente rinnovazione della detta licenza e coll'obbligo suddetto personale senza però nuovo pagamento d'entrata. Similmente che tali licenziati venditori di ferrivecchi affatto non possono tener dinanzi le loro botteghe o baracche li suddetti zingari, né possano di essi avvalersi in accomodare qualunque opera vecchia in caso che veramente ricercasse detta opera qualche picciolo accomodo per poter servire all'uso in che è destinato per poterla rivendere, ma debbano portarla al maestro esaminato proprio di detta opera per poterla accomodare, solo possono avvalersi di detti zingari, ma lontani della loro bottega o baracca cinquanta passi, semplicemente per accomodare o fare spiedi, treppiedi, graticole, palette e altro che non è lavoro di ciascuna delle nostre arti, ma si vendono da detti ferrivecchi; E finalmente che per niuno conto possano tenere incudini, morze, lime ed altri stigli spettantino ad ogn'una delle suddette nove arti, né tampoco alterare la qualità delle opere vecchie e molto meno fare o vendere lavori nuovi che sono addetti ai maestri privilegiati di nostra cappella, ma siccome comprano ferri e opere vecchie così rivenderle. In caso contrario, trasgredendosi da essi ad ogni cosa vietatali nel presente capo, subito incorrano nella pena della chiusura della bottega o sia baracca esistentino e della loro carcerazione a disposizione de' consoli, oltre alle altre pene arbitrarie del signor delegato. Non intendendo noi vietare a' zingari il di loro privilegio da andar vagando per la città, borghi e casali per il servizio de' particolari, ma si bene di non prestare la di loro opera a detti ferrivecchi se non nelle cose di sopra permesse sotto la penna della di loro carcerazione e della perdita degli stigli; E ciò vogliamo che s'intenda tanto per le botteghe che da oggi in avanti si apriranno quan-

to per le aperte per lo addietro, in maniera che subito dopo la pubblicazione delle presenti capitolazioni li licenziati sudetti debbano togliere detti zingari ed osservarne il disposto in tal capo, altrimenti si possan e si debban contro di essi eseguire le dette pene senza ammettersi transazione.

XX. Che niuno lavorante di qualsivoglia di dette nove arti possa fare lavori per se stesso e a suo conto, ma debba servire a maestri privilegiati o figli di questi in atto esercitanti, né fare con essi società o prendere appaldi con particolari sotto pretesto di fargli in nome e parte di detti maestri o figli già detti, e né tampoco affittarsi da' medesimi forgia, stigli o luogo di bottega, altrimenti costando coll'attestazione di dieci maestri li più probi di aver contravenuto a tale proibizione, assieme con altri indizij che vestono la prova della trasgressione, incorrano tanto il lavorante quanto il maestro privilegiato o il di lui figlio esercitante nella pena di docati dieci per ogni volta che si contravenirà, da eseguirsi irremediabilmente dal console a chi spetta. Volendo noi che nell'istessa pena anche incorrano quei lavoranti ch'essendo di un'arte delle già dette van poi a fatigare con altro maestro di altra arte diversa dalla sua dovendo ognuno di essi proseguire quell'arte in cui si è esercitato; E volendo forse mutare da una in altra arte non possa farlo se non colla licenza in iscritto di quel console dalla di cui arte vuol passare, affinché il detto console colla sua vigilanza e prudenza conosca se veramente tal lavorante lo faccia per mutar professione e lucrare il pane oppure per defraudare le arti e fare presso del maestro di altra arte lavori appartenenti all'arte che dice voler lasciare; Ed essendo che lo faccia non per fine di frode li debba dare la licenza, in caso contrario denegargliela ed esigerne la suddetta pena se mai trasgredisse, oltre alla carcerazione di esso per causa della disubbidienza fattali in non aver eseguito i suoi ordini.

XXI. Che ciascun lavorante di ciascuna di dette arti trovandosi a fatigare con un maestro non possa a suo capriccio lasciarlo infra la settimana, ma in ogni sabato a sera, a ciò possa il maestro trovarne altri per la settimana futura, né resti l'opera imperfetta; E così anche reciprocamente non possa altresì il maestro a suo capriccio e senza causa licenziare il lavorante dentro la settimana, ma sibene il sabato la sera, acciò quello non perda il pane giornale, ma possa a tempo opportuno trovarselo. Però essendovi causa precisa ed urgente di licenziarsi l'uno l'altro dentro la settimana non possa ciò eseguirsi se prima il console proprio non conoschi concorrervi tal causa, e concorrendovi si debba dar la licenza che ogn'uno si avvalghi di sua ragione, altrimenti si costringa l'uno o l'altro a proseguire sino al sabato sera; E non ubbidendosi a questo l'uno sia tenuto alla rifazione del danno che patirà l'altro per il di lui capriccio, cioè il maestro al pagamento delle giornate che non troverà il lavorante a fatigare; E il lavorante o a surrogare altro lavorante in sua vece a soddisfazione del maestro o al danno del lavoro che non potrà perfezionare in detta settimana per mancanza di buono lavorante, secondo il giudizio e parere del console.

XXII. Che se mai un lavorante si trovasse debitore ad un maestro con chi faticava non possa in conto veruno lasciarlo per andare a fatigare con altri senza prima di aver colle sue fatiche compensato il debito che teneva col primo o di averlo soddisfatto, e volendo egli mutare con giusta causa non possa ciò fare se non colla licenza del console, il quale debba procurare non solo di fare osservare il disposto nel precedente capo, ma anche di fare obbligare il maestro con chi entra a fatigare a pagare in beneficio del primo che si trova creditore le giornate che dovrà a detto lavorante in soddisfazione del di lui debito sin che durerà nella sua fatica; E così praticarsi se detto lavorante passerà con altro maestro fintanto non sarà soddisfatto il primo, e facendosi il contrario dal detto lavorante incorra nella pena della carcerazione e alla rifazione di tutto il danno in beneficio di detto primo maestro.

XXIII. Che volendo ciascun lavorante precedente il legittimo esame privilegiato ponere la prima volta bottega non possa ponerla se non in distanza di canne cinquanta dalla bottega del maestro da cui l'ultima volta se n'è uscito, secondo l'antica capitolazione, altrimenti stando egli dentro la sudetta distanza sia obbligato dal console /se pur vi sia istanza e lagnanza del detto maestro da cui esce da lavorare l'ultima volta, la quale debba farsi fra lo spazio di giorni dieci dal dì della notizia / di allontanarsi alla giusta misura e prender altrove bottega, e facendo il contrario incorra nelle pene della carcerazione,

chiusura di detta bottega ed altre arbitrarie. Intendendo noi che la notizia che deve avere il maestro da cui l'ultima volta si parte il lavorante per mettere bottega debba essere giuridica, cioè fattali dal portiere della cappella di ordine del console affinché possa principiare a correre detto termine, e che il maestro sia presente, altrimenti essendo questo assente basta la notificazione fatta a gente di casa e il termine sia di giorni trenta a potere il medesimo fare detta istanza se vuole, se non facendola tra detto termine possa il lavorante fatto maestro ponerla dove vuole e avvalersi liberamente di sua ragione.

XXIV. Che morendo alcun maestro che sia stato console sia tenuta la nostra cappella far celebrare per la di lui anima dieci messe e tanto nella morte del maestro che sia stato console quanto in morte di tutti gli altri maestri privilegiati e figli esercitanti non contumaci, ma correnti, siano tenuti i consoli far fare la chiamata di tutti della di lui arte ad accompagnare il cadavere alla chiesa sotto la pena di una libra di cera a coloro che non intervengono, purché però non siano legittimamente impediti, quale impedimento debba conoscerlo il console attuale, e detta pena sia applicabile a beneficio di detta nostra cappella; Esortando tutti i consoli della medesima che se mai il maestro che muore fusse povero e non v'è modo nella di lui casa di poterlo sotterrare invigilino li medesimi per decoro della nostra adunanza e perché così richiede la pietà umana che il di lui cadavere si seppellisca nella nostra chiesa col sovvenimento di tutti i maestri dell'arte, e con qualche soccorso della nostra cappella, fuorché però il detto defunto non sia ascritto a qualche altra congregazione ove debba andarsi a seppellire.

XXV. Che niuno maestro o figlio privilegiato ed in atto esercitante, siccome niuno licenziato e qualsivoglia altro suddito di nostra cappella e di dette arti possa tenere patente di qualsiasi specie e natura di qualunque giurisdizione si sia, ma facendo ciascuna di dette arti, e licenziandosi e sottoponendosi a detta cappella debba quella rinunciare se si trova averla presa, e non prenderla mai dopo ascritto a dette arti, e se mai non potesse rinunciarla o volesse tenere dette patenti queste non li possano giovare nelle questioni e litigi e cognizione di cause appartenenti a detta cappella ed arti, ma debba stare sottoposto alle suddette leggi et alla giurisdizione de' consoli e del signor delegato; Altrimenti non possa godere del privilegio dell'arte e delle licenziature, e debba serrarsi la bottega e baracche ed eseguirsi nella robba, volendo che anche alla suddetta pena incorrano coloro che sebbene non siano maestri o licenziati o sudditi di detta cappella, pure sotto il pretesto di tali patenti, si fan lecito di fare dette arti e ogni mestiere sottoposto alle medesime, e volendo farla debbano stare sottoposti a detti capitoli come sopra.

XXVI. Che avendo l'esperienza dimostrato che non solo da' maestri privilegiati, ma anche da' loro figli, che godono il privilegio antico, si proteggono molte botteghe sotto il loro nome là dove fanno lavorare lavoranti di ciascheduna di dette nove arti non già per loro conto, ma per beneficio ed utile dell'istessi lavoranti defraudando con ciò non solo gli interessi delle arti, ma anche le suddette capitolarioni e l'utile di detta cappella; vogliamo che da oggi in avanti non si possano più proteggere simili botteghe e persone non ascritte, né privilegiati di detta cappella, e per conseguenza con le presenti capitolarioni, sotto la pena della perdita de' stigli e dell'opere, non meno che della chiusura delle botteghe e di docati venticinque applicabili metà al regio fisco e metà a detta cappella da incorrere tanto da' maestri e loro figli quanto da lavoranti protetti, per ciascun d'essi ed in ogni volta che si trasgredirà; non si possano affittare a' lavoranti e persone non privilegiate tutti o parte degli stigli appartenenti a ciascheduna arte, e molto meno improntarli o esigerne ricognizioni per dette cause e per dette protezioni; Siccome ancora sotto l'istesse pene resti proibito a tutti maestri e loro figli tenere ogn'uno di essi più botteghe separate l'una dall'altra in luoghi distinti ove tenghino a lavorare i loro lavoranti, ma volendole tenere debbano essere convicine ed attaccata l'una all'altra con condizione però che di dentro dell'una all'altra vi sia l'apertura e comunicazione tra esse, siccome si è praticato per lo passato affin di evitarsi le frodi, altrimenti non essendovi tal comunicazione o essendovi distanze di botteghe separate di luoghi abbia il console la facoltà senz'altra cognizione di causa chiudere le nuovamente aperte ed esigere comminate come di sopra.

XXVII. Che da oggi in avanti, volendo essere privilegiato in ciascheduna di dette arti qualunque persona forestiera o napoletana che per lo passato avesse faticato in terra sotto il nome di zingari, ed ad uso degli antichi zingari non addetti alla nostra cappella, le medesime non possono ammettersi all'esame di ciascuna di dette arti semplicemente a loro semplice richiesta, ma vi debba precedere il consenso de' maestri di quell'arte nella quale volessero esser esaminati e di tutti li consoli attuali di tutte le altre arti senza veruna discrepanza, da starsene a fede del magnifico cancelliere di nostra cappella; nel qual caso essendovi richiesta di simili persone il console a chi spetta debba farne fare la chiamata generale di dett'arte e de' consoli con destinarne la giornata a tal'effetto acciò tutti intervenissero nella cappella per dare il suffragio, e ciò fatto, volendo tutti coloro che intervengono in detto giorno, se ne registri l'atto dal detto cancelliere, ed al console a chi spetta si destini all'esaminando colla solita cartella nel modo di sopra espresso l'esame solito a destinarsi all'altre persone esaminande; per indi, ritrovandosi idoneo, si debb'ammettere secondo le suddette leggi al privilegio dell'arte; Ma ricalcitando l'arte ed i consoli suddetti non si debbano ammettere al privilegio ciascheduna persona della già detta condizione, ma solamente semmai si stimass'espedito, per evitare qualche inconveniente, abbiano la facoltà i consoli in piena banca poter tal sorte di persone, e non di altra condizione, ammettere come mastri aggiustati all'esercizio di qualch'arte o lavoro condizionato e tassativo durante la di loro vita soltanto, col pagamento di quelle somme che stimeranno convenevoli detti consoli, oltre dell'annuali sovvenzioni di mesate e torcie in beneficio di nostra cappella, e facendosi il contrario per ciascheduna volta incorra il console trasgressore nella pena di docati venticinque da applicarsi metà a beneficio del regio fisco e metà a beneficio di detta cappella.

Leggi particolari di ciascun arte

Brigliari

E perché avem anche considerato che in ciascuna delle arti addette alla nostra cappella vi siano molti altri inconvenienti particolari, alli quali per necessità conviene dar riparo per la totale quiete, perciò conoscendo per prima che nell'arte de' brigliari vi sono molti che fanno striglie ed altri, sotto qualche protezione, fanno briglie, staffe ed altre opere esponendoli pubblicamente alla vendita, ordiniamo espressamente che niuna persona che non sarà esaminata come sopra sian venditori di ferrivecchi, sian zingari, sian altri sotto qualunque protezione si trovino, possano far lavori attinenti a detta arte, cioè briglie, staffe, striglie, speroni ed altro, né tenere tali lavori a vendere o riconciare i vecchi sotto la pena della perdita di essi e di docati venticinque per ogni volta che contraverirà da applicarsi metà al regio fisco e metà alla nostra cappella; Eccetto però le striglie solamente, per farle quali resti nell'arbitrio del console di aggiustare coloro che volessero esercitarne il di loro lavoro, nel quale caso debba farli la licenza in iscritto limitata per detta sola opera, con obbligarli per mano del nostro ordinario cancelliere all'opera già detta nel caso ne facesse altri, e per detta licenza esigerne il dritto che potrà aggiustare coll'introitarlo in beneficio di nostra cappella.

Chiavettieri

In rispetto all'arte de' chiavettieri, perché fra li licenziati di nostra cappella vi sono li taglialime e i rivenditori di chiave, o sian frignoni, vogliamo che questi sian sudditi al console de' chiavettieri; E perciò dal medesimo si debba loro dare la licenza in iscritto col pagamento di carlini venti in beneficio di nostra cappella; E li frignoni s'intendano soltanto quei di Norcia, a' quali soli si debba far la licenza di rivendere chiavi vecchie e non ad altri, col solito pagamento di carlini quattro, purché detta licenza si porti addosso, e non ritrovandosi detta licenza addosso incorra nella pena per ciò; quali frignoni non possono né debbano tenere mostra avanti la di loro bottega, né possano tener mantice e fuoco e incudine, ma dovendo accomodare qualsisia sorte di chiavi, mascature, catenacci, licchetti, frontizze

Corporazioni extrannonne

o altro non possono andare a fatigare o accomodarli in niuna bottega di maestro ferraro, se non che nelle botteghe di detta arte de' chiavettieri, altrimenti incorrano nella pena della carcerazione, della perdita della licenza e de' lavori, e in altre ad arbitrio del console.

Coltellari

Circa poi l'arte de' coltellari, stante che si è veduto che alcuni maestri di altra arte supponendo esserli permesso si sono avanzati di fare baionette con manico tondo ad uso di stile, che potrà servire per portare in sacca; vogliamo che da oggi avanti questa opera sia solo di detta arte di coltellari, e perciò proibimo ad ogni altra arte di poterla lavorare sotto la pena della carcerazione e di docati dieci da applicarsi parte al regio fisco e parte alla nostra cappella.

Similmente perché vi sono molti che tengono bottega ad uso di mercatante o sian rivenditori ove vendono lame, ed altre opere di detta arte, vogliamo che i medesimi non possano comprare né vendere le medesime se non saranno bollate col merco del console di nostra cappella o degli maestri approvati ed esaminati, eccetto quelle però che s'immetteranno da fuori Regno, le quali sono esenti dall'esser bollate col bollo di nostra cappella, e siccome essi comprano così debban rivendere senza inserirsi ad altra fatica che sopra detti generi di robba di detta arte potrà occorrere, e che suole farsi da' soli maestri approvati, a' quali devono star soggetti, né quelli limare, né incollare. Né possano essi tenere lavoranti che faccassero dette opere in questa città, borghi, ristretto e casali per loro conto, ma volendo si debbano servire de' maestri privilegiati di detta arte che sono tenuti a bollarle; Altrimenti trasgredendosi dal presente capitolo e ritrovandosi essi a comprare e a rivendere detti generi o non mercati o con bollo falzo, o fatigare sopra ciascun genere di dette opere in qualsivoglia maniera, incorrano nella pena della perdita delle robbe e di docati venticinque per ogni volta, da applicarsi metà al regio fisco e metà alla nostra cappella.

Ramari

In quanto all'arte de' ramari altresì non pochi inconvenienti si sono osservati, onde alla giornata son nati de' litigi, e perciò vedendosi che li rivenditori di rame si sono avanzati in numero senza licenza del console, vogliamo che questi da oggi in avanti non siano più che dodici, siccome erano prima degli abusi, e che a medesimi si debba dare la solita licenza del console duratura per il tempo del biennio del di lui consolato. Restando nell'arbitrio del successore se voglia o no alli stessi prorogarla. E se mai ciascuno dei suddetti rivenditori se ne andasse da un maestro privilegiato, debba prima averne la licenza dal console, il quale sia tenuto informarsi se il medesimo sia o no debitore di detto maestro, e trovato tale non possa concederli detta licenza se prima egli non avrà per intiero soddisfatto, né in questo caso possa prenderlo con sé altro maestro sotto la pena di docati dieci da pagarsi metà alla cappella e metà al regio fisco.

Di più se mai ciascuno lavorante non trova per di grazia che fatigare con alcun maestro né in verità nell'arte vi sia da lavorare, in tal caso costando ciò al console se li possa permettere di fare per suo conto e per rivenderli sicchietti piccoli e cioccolatiere solamente, e questi poi venderli alli maestri di detta arte de' ramari o a particolari per loro proprio comodo ed uso, e non ad altri per rivenderli, altrimenti incorrano nella pena della perdita della robba, della carcerazione di loro persona ed altre ad arbitrio del console, e tirare a martello lavori d'ottone ove li parerà e piacerà senza poterseli dare alcuno impedimento. Fuori poi di tal caso, debba andare a lavorare dalli maestri con osservarsi tutto ciò che generalmente di sopra sta disposto.

Inoltre per sradicare gli abusi per lo addietro praticati in danno delli maestri vogliamo che detti lavoranti e rivenditori non possono più servire pasticciari, tavernari, cerajoli e luoghi pij in accomodare e pulire le di loro rame, e trovandosi fraganti e costando con altre prove estrinseche che via abbiano lavorato, incorrano nella pena di docati dieci per ciascun trasgressore, intendendo noi che ciò abbia

luogo quando per loro conto ciò facessero non quando però in detti luoghi lavorassero per i loro rispettivi maestri, e costandosi che qualche maestro dicesse che sia per suo ordine e per verità così non fosse, ma soltanto per proteggere taluno per qualche sinistro fine o per qualche lucro, incorrano ambedue nella pena come sopra.

Parimenti vogliamo che stando soggetti all'arte de' ramari tutti li zingari conciacaldare, i medesimi non possano esercitare la loro professione se non con la licenza da darsi per iscritto dal console di detta arte. Nella quale licenza concedendosi loro la facoltà di poter vagare per la città, borghi, ristretto e casali accomodando tutte le sorti di lavori di rame a qualsisia persona, si eccettuino li suddetti pasticciieri, tavernari, cerajoli e luoghi pij, e se li proibischi il potere di stagnare rame così nuove come vecchia, e di portare ordigni e ferramenta per detto esercizio, altrimenti ch'incorranò nell'istessa pena applicabile parte al regio fisco e parte alla nostra cappella.

E finalmente, che li maestri stagnari, ottonari, ferrivecchi o altri rivenditori di qualsisia sorta di robbe non possano, sotto le stesse pene oltre alla perdita delle opere, comprare e vendere rama così nuova come vecchia di qualunque sorte sia. Né ad essi li lavoranti o maestri ramari possano vendere cioccolatiere o altri lavori di rame, altrimenti incorrano nell'istessa pena. E in rispetto agli ottonari, stante che il lavorare e vendere i bacili ed altre opere di ramocetro tirate a martello, e proprio dell'arte de' ramari, vogliamo che non possano essi lavorare e vendere tal genere senza la licenza del console de ramari da darsi in iscritto, e tale licenza sia arbitraria del console, altrimenti che incorrano nelle stesse pene come di sopra espresse, da eseguirsi irremissibilmente senza veruna transazione.

Scoppettieri

Riguardando poi all'arte de' scoppettieri, parimenti molti abusi si sono introdotti; E per prima essendo licenziati sotto tal console li fiammeggianti e intagliatori, questi si sono fatti leciti più volte d'uscire dal di loro mestiere per lo quale hanno ricevuto la licenza; E perciò vogliamo che niuno di essi / siccome anche niun'altra persona di qualsisia stato e condizione, anche se fusse privilegiata di altra arte, ferrivecchi o altri / possa, sotto la pena di docati dieci ed alla perdita dell'opera, fare o accomodare e pulire o vendere scoppette, pistole o altra sorte di lavoro attinente all'arte di scoppettieri; E nemmeno vendere rascatori, cacciastoppe, femminelle e vite, ma debbano fare solamente il loro mestiere, secondo la licenza in iscritto che loro si darà dal console di detta arte, precedenti il pagamento de' diritti che si devono alla nostra cappella, e la contribuzione de' sovvenimenti come di sopra sono stati stabiliti nelle leggi generali, volendo ancora che niuno di detti licenziati possa prendere a lavorare dette opere spettanti a' scoppettieri da particolari e per poi darle a fatigare a maestri approvati sotto le pene di sopra espresse, stante in questa guisa verrebbe a defraudarsi il publico, e in tal pena incorra anche il maestro che prende a lavorarle da detti licenziati, dovendoli essi prendere a drittura da particolari, acciò questi non possano essere ingannati, e il maestro che non lavora a dovere stij soggetto alla giudicatura del console.

Di più, che niuna persona possa negoziare robbe concernenti ed attinenti a detta arte, né vendere pistole, scoppette, canne o altro, così guaste come accomodate o nuove, non essendo maestro approvato o figlio esercitante, sotto la pena di docati venticinque applicabile parte al regio fisco e parte alla nostra cappella, oltre alla perdita di detti lavori, purché però i medesimi non siano immessi da fuori Regno, nel qual caso non s'impedisce loro la vendita.

Spadari

Spettante inoltre all'arte de' spadari, per evitare ogni inconveniente, dichiaramo che, a tenore dell'antico solito, tutti li maestri approvati in detta arte e loro figli come sopra, possano fare e lavorare guardie di spada, spadini, sciabile, sciolotti ed ogn'altra sorte di spade di tutte sorti di metalli, così di oro, come di argento, acciaio, ferro, ottone, piombo ed altro, e altresì pulire tutte sorti d'armi, senza darsi di qualsisia persona e arte veruno impedimento. Di più, che niuno lavorante o maestro possa vendere

Corporazioni extrannonne

le opere sudette nuove appartenenti a detta arte a bancherotti e ferrivecchi per rivenderli, né questi tenerle o rivenderle sotto la pena della di loro perdita e di docati venticinque da pagarsi tanto da detti lavoranti e maestri venditori quanto da detti rivenditori.

Ed inoltre, essendo licenziati da detta arte li fibari ed imbornitori, vogliamo che questi non possano esercitare il di loro mestiere senza la licenza del console de' spadari, da darseli come l'antico solito col consenso della maggior parte de' consoli nella nostra residenza, e col pagamento de' diritti in beneficio di nostra cappella.

Carrozzeri, o sian ferracocchi

Parimenti, poiché anche nell'arte de' carrozzieri, o sia ferracocchi, alcuni inconvenienti sono sortiti, per li quali è stata disturbata la quiete de' maestri della medesima, perciò riparandovi altresì colle presenti capitolazioni, vogliamo che non possa niuno lavorante, o altra persona d'altra arte, sferrare o ferrare o accomodare ferramenti appartenenti alla detta arte senza la licenza del console della medesima, eccettuato però il caso se detto lavorante sia stato mandato da qualche maestro approvato per chi fatica, sferra o ferra o accomoda detti ferramenti, altrimenti trovandosi in fraganti, o costando di aver contravvenuto al presente capitolo, incorra il trasgressore nella pena di carlini trenta a beneficio di nostra cappella.

Ed inoltre, che non sia lecito a' maestri d'ascia, carrozzieri, guarnamentari, scaccacarrozze o altra persona d'altra arte, sferrare o ferrare carrozze, traini o altra sorte di lavoro spettanti a detta arte, ma debba avvisarne il console o qualche maestro della medesima, il quale li darà il lavorante che farà detta sferratura o altro, e facendosi il contrario s'intenda il trasgressore caduto nella pena della perdita del lavoro a beneficio di nostra cappella, da eseguirsi però nell'atto che si trovasse in fraganti il trasgressore.

Chiodaroli

Finalmente in rispetto all'arte de' chiodaroli si è stimato anche riparare alcuni inconvenienti che si sono praticati per il passato in detta arte, e per primo vogliamo che niun maestro di tal'arte possa affittare forgia e stigli o dar luogo di fatigare nella sua bottega così a lavoranti di sua arte come a lavoranti e maestri di qualunque altra addetta alla nostra cappella, né possono avvalersi i maestri chiodaroli del pretesto che i medesimi faticano per loro conto, mentre l'esperienza ha dimostrato che detti lavoranti, ed altri maestri di altra arte, ivi faticano per loro proprio conto e pagano la giornata al maestro chiodarolo per l'affitto de' stigli e per il luogo della bottega, e facendosi il contrario incorrono, tanto il maestro quanto i lavoranti per ciascheduno di essi e di ogni volta che trasgrediranno, nella pena di docati venticinque, applicabili metà al regio fisco e metà alla cappella, oltre alla perdita de' stigli suddetti, da eseguirsi irremissibilmente dal console subito costerà detta trasgressione.

E per secondo, che sia lecito al console pro tempore di detta arte concedere licenza in iscritto a ciascheduno lavorante della sua arte di far caponi e scive da conto piccole, conforme s'è praticato, con pagarsi li diritti alla cappella per detta licenza a disposizione di detto console, non meno però di docati cinque, con condizione da apporsi in detta licenza che non possa tal licenziato sotto la suddetta pena in inserirsi a fare altri lavori ed opere concernenti all'arte di chiodaroli.

Tutto ciò avemo stimato di conchiudere ed ordinare tanto in rispetto al governo e amministrazione di nostra cappella, quanto in riguardo alla quiete generale di tutte le arti alla medesima addetta, all'utile pubblico e all'armonia di ciascun'arte, così spiegando, ampliando o correggendo le antiche capitolazioni acciò in avvenire si tolgano tutti gli passati inconvenienti e siano, e la cappella e le arti, in uno buono regolamento per se stessi e per il benessere del pubblico, sperando che la prefata Maestà Sua voglia clementissimamente aderirvi col suo regal beneplacito per la esattissima e puntuale osservanza di quanto di sopra sta concluso e risoluto.

Napoli, dalla udienza della nostra cappella, il dì 31 dicembre 1746 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1188, ins, 40).

2.5 - Arti edili

- **Corporazione dei fabbricatori, pipernieri e tagliamonti***

Nel suo *Saggio ragionato sulla origine ed essenza dell'architettura civile* Vincenzo Ruffo afferma che:

Nel mentre ammiriamo la stabilità degli edifici antichi, che dopo tanti secoli esistono, e che mostrano poter durare altrettanto, fa pietà il vedere ai giorni nostri la durata delle private abitazioni non oltrepassare pochi anni, e molte volte pochi mesi ancora. Quali sono le cause d'un fenomeno sì singolare, a cui non si trova alcun rimedio, giacché nessun provvedimento ancora si è dato? L'ignoranza e la malizia degli Architetti, e degli appaltatori, e la trascuraggine del governo per un'arte tanto necessaria, e tanto utile alla società, che vien lasciata in balia di chiunque voglia professarla, dal che ne avviene, che la maggior parte, ignorante de' principi dell'arte, e poco conoscendo i doveri morali dell'uomo, non ha altro scopo, né si prefigge altro fine nell'esercizio della più nobile delle arti, che un sordido guadagno¹.

In continuità con l'opera degli antichi e in coerenza con l'«essenza e i principi fondamentali dell'Architettura» assistiamo nel regno, a partire dal XIII secolo, al fiorire e all'affermarsi di una corretta pratica edile soprattutto grazie all'influenza di maestranze forestiere.

Con la conquista angioina del regno delle Due Sicilie, infatti, è avviata una nuova stagione di intensa attività edilizia. Un ampio programma di opere, infatti, prevalentemente militari e religiose verrà attuato in tutto il territorio.

Tale attività è introdotta da architetti d'oltralpe giunti al seguito della corte ai quali si affiancheranno maestranze autoctone, e in primo luogo i *maestri di muro* di Cava dei Tirreni, che avevano già dato prova di perizia tecnica tra il 1241 e il 1246 allorché Federico II ordinò che prestassero la loro opera a Salerno nella ristrutturazione del Castello Terracena costruito dai Normanni. Ma è al tempo di Carlo I che tali maestranze ebbero modo di perfezionare la loro formazione e di avviare una nuova tradizione costruttiva diffusasi poi in tutto il regno.

¹ V. RUFFO, *Saggio ragionato sulla origine ed essenza dell'architettura civile*, Napoli 1789, pp. 83-84.

Nei primi importanti cantieri, i compiti di maggiore responsabilità vennero affidati alle maestranze straniere specializzate nella lavorazione e posa in opera di capitelli, colonne, finestre, ecc. La materia prima veniva cavata dai *tagliamonti*, artigiani locali, addetti all'estrazione della pietre dalla cave e alla loro prima lavorazione.

Le maestranze cavesi avevano ereditato dagli esperti architetti francesi non solo le conoscenze relative alla lavorazione e alla posa in opera delle pietre, ma soprattutto i precetti dell'arte dell'edificazione, dalla progettazione alla soluzione di problemi tecnici e costruttivi. Ormai nei contratti non figuravano più come semplici subalterni o manodopera indifferenziata a basso costo. I tempi ormai erano maturi affinché assumessero in prima persona appalti per l'esecuzione di importanti opere in grado di assicurare adeguati compensi. Una tradizione che si conservò inalterata anche in epoca aragonese².

Per tutto il Cinquecento le maestranze cavesi giunsero ad elaborare un «proprio originale repertorio costruttivo nato dal sincretismo tra i modelli gotici appresi in età angioina e quelli rinascimentali mutuati dagli artisti toscani presenti a Napoli, il tutto mediato ed integrato con la tradizione locale»³.

A partire dagli inizi del Cinquecento Napoli era una città in piena espansione. Un primo vero piano urbanistico fu posto in essere dal viceré don Pedro de Toledo. Piano che si proponeva in primo luogo la difesa della città, di ingrandirla, sistemarla e in via accessoria abbellirla.

La capitale all'epoca era eccessivamente popolosa. La pressione demografica diede vita ad un abusivismo sfrenato che condusse alla sovrappopolazione della città, al suo deturpamento e al disordine generale.

L'assenza di una legislazione in materia edilizia costituiva una carenza particolarmente grave in una città dove il settore delle costruzioni ricopriva un ruolo preponderante, costituendo, insieme alle rendite, il motore principale dell'economia cittadina. La spinta demografica, l'inurbamento della nobiltà, la smania costruttiva degli ordini religiosi, le gravi perdite inflitte al patrimonio immobiliare dalla rivolta di Masaniello provocarono una inarrestabile crescita della domanda alla quale corrispose una esplosione degli addetti al settore edile in larga parte irreggimentati nei corpi d'arte della città⁴.

² L. REINA, *Tecniche costruttive tradizionali e artigianato edile nell'architettura napoletana dal XVIII al XIX secolo*, tesi di laurea, tutor prof. A. Aveta, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli s.d., p. 115. Cfr. anche V. RUSSO, *"Restauri" e trasformazioni del complesso gerosolimitano dal Medioevo all'Ottocento*, in S. CASIELLO, *San Giovanni a Mare. Storia e restauri*, Napoli 2005, p. 106.

³ L. REINA, *Tecniche costruttive tradizionali*, cit., p. 116. Cfr. anche R. FILANGIERI, *Rassegna critica delle fonti per la storia di Castelnuovo*, Napoli 1936, vol. 1°, p. 32.

⁴ G. LABROT, *La città meridionale*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. VIII, tomo I, Napoli 1991, pp. 254-258.

Come è stato fin qui evidenziato, le vicende storiche legate al mondo delle Arti e dei mestieri tradizionali nell'area napoletana - come di altre realtà - trovano ampio riscontro negli Statuti di arti e mestieri. La loro lettura restituisce un importante spaccato non solo della lavorazione e del volume di affari raggiunto, quanto dell'organizzazione interna delle diverse professioni, del percorso formativo degli artigiani, dei rapporti tra botteghe, del ruolo della committenza.

La più antica corporazione nota di *fabbricatori, pipernieri e tagliamonti* è quella della città di Capua del 10 giugno 1488, data del regio assenso, nella quale è stabilito che si edifichi «pro salutem animarum suarum quondam cappellam inter ecclesiam Sancte Marie Maddalene in Capua cum consensu procuratorum dicte ecclesie [...] sotto lo nome et vocabulo de Sancto Iacobo apostolo»⁵. Anche a Napoli muratori, *pipernieri e tagliamonti* erano uniti in un'unica corporazione il cui primo Statuto noto è del 1508⁶.

A parte i provvedimenti relativi alla loro Cappella, intitolata a S. Tommaso Apostolo, e ai cerimoniali e alle sovvenzioni a favore dei poveri e degli infermi dell'Arte, più di un Capitolo riguarda gli aspetti organizzativi del mestiere. Così per l'assunzione degli appalti erano abilitati i soli mastri iscritti in un apposito libro, dopo aver superato la prova di esame. Particolarmente severa soprattutto a tutela dei committenti, affinché «alcuna persona non sia fraudata in lo magistero di dicta arte, et le fabbriche siano ben fatte et senza fraude». L'esame era un ottimo espediente per controllare e contenere il numero degli esercenti. Anche se, tenuto conto delle vicende pendenti nei tribunali, i Consoli - non solo dei *fabbricatori* - speculavano a proprio vantaggio nella concessione delle matricole.

Ai mastri era proibito assumere lavori di fabbrica già appaltati da altro maestro della stessa Arte, pena un'ammenda di 10 once. Né erano autorizzati ad intervenire in eventuali controversie senza il consenso dei Consoli.

⁵ E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 128. Lo Statuto è in F. STRAZZULLO, *La corporazione napoletana dei fabbricatori, pipernieri e tagliamonti*, in «Palladio», 1-3 (1964), pp. 28-58. Oltre allo Statuto dei *fabbricatori* di Capua, al di fuori della capitale, è noto quello della città di Foggia del 1795.

Anche questa corporazione, come tante altre delle città di provincia, nasce come Confraternita con Capitoli che fanno riferimento anche ad alcune modalità sull'esercizio dell'Arte e al rapporto tra i matricolati.

Nel Memoriale introduttivo alla loro Capitolazione i *fabbricatori* dichiarano che il 18 aprile 1694 avevano costruito a loro spese e dei fedeli una chiesa in Foggia sotto il titolo della Beata Vergine del Carmine fuori le mura della città sul suolo del «Reverendo Capitolo», che ne aveva dato la concessione. Nel 1795, per il mantenimento della chiesa e l'erezione al loro interno della Confraternita, redigono una Capitolazione in cui dichiarano espressamente di volersi regolare e governare alla stregua della «maestranza de fabbricatori di questa città di Napoli» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 13).

⁶ Lo Statuto, che fa parte della *Raccolta Migliaccio*, è in F. STRAZZULLO, *La corporazione napoletana dei fabbricatori*, cit. e in Idem, *Studi in memoria di Gino Chierici*, Roma 1965, pp. 224-254.

In caso di errori palesi nell'esercizio dell'Arte (commessi «per malitia o vero ignorantia»), ai Consoli e ai maestri spettava imporre ai colpevoli il rifacimento dei lavori a proprie spese e a risarcire al committente i danni causati⁷.

Nel 1605 gli Statuti vengono riformati con significative novità. Il governo dell'Arte, formato in precedenza da due capomastri, due *tagliamonti* e due *piperinieri*, viene integrato con altri due capomastri, che passando a quattro legittimano l'aumento del loro peso e della loro autorità in merito alla soluzione delle controversie «che soleno accadere nell'esercitio dell'arte».

Nel Capitolo II si dà facoltà alle maestranze di potersi riunire in un luogo da eleggersi sia per trattare le cose dell'Arte sia «per fare cappella, et oratorio quale debia stare come congregazione de layci».

Nel Capitolo III viene legalizzata l'appartenenza degli architetti ed ingegneri all'Arte: «In detta congregazione possono entrare, et godere architetti, et ingegneri quandocumque loro piacerà, et cossì quando alcuno deli predetti capomastri, o altri pervenerà al medesimo exercitio de architetto experto et ingegniero possa godere et stare in la medesima congregazione»⁸.

Nell'ultimo dei sei capitoli si impone ai mastri *fabbricatori* aspiranti alla promozione di capomastri e all'assunzione in proprio di appalti l'onere dell'esame da

⁷ Ibidem.

⁸ Inizialmente le figure di ingegnere ed architetto coincidevano. Quando all'alba dell'età moderna cominciò a delinearsi il ruolo dell'architetto distinto da quello del capomastro sorse naturale anche la differenziazione tra una progettazione meramente tecnica, specie nel campo delle opere pubbliche o militari, e quelle con più marcato carattere architettonico, segnatamente di committenza reale, nobiliare o religiosa.

Luigi Vanvitelli fu, in ambito napoletano, l'ultimo grande architetto prima della nascita di scuole di ingegneria, quella militare e in seguito quella di Ponti e Strade, prima, cioè, della grande rivoluzione tecnico-scientifica e didattica che a partire dalla Francia investì tutta l'Europa nel giro di mezzo secolo fino all'istituzione delle scuole politecniche (A BUCCARO, *Nascita e tradizione dell'Architettura per gli Ingegneri nella Scuola napoletana di Ponti e Strade*, in *Storia dell'Ingegneria*, Atti del 1° Convegno Nazionale (Napoli, 8-9 marzo 2006), a cura di A. Buccaro - G. Fabbricatore - L.M. Papa, Napoli 2006, pp. 213-214).

Non necessariamente la progettazione di opere in muratura veniva affidata a tecnici, spesso erano i capomastri gli esecutori. Nell'appalto dei lavori di costruzione del campanile della SS. Annunziata di Costa (Stato di S. Severino) a Carmine Calvanese di Lanzara da parte del «mastro e cassiere» Antonio Pisano, «esso Mastro Carmine promette e si obliga di fare il campanile di fabbrica nella Venerabile Chiesa per lo spazio e tempo di un anno e mezzo [...], e quello terminato, si debba far valutare ed estimare da un publico esperto di dette fabbriche, con essere però tenuto esso Mastro Carmine ponere a sue spese tutti li materiali che occorrendo per la formazione di detto campanile [...]. Di più esso Antonio promette e si obliga dare, e pagare al detto Mastro Carmine [...] docati dodici per il disegno da esso fatto per la Riforma di detta Chiesa» (G. RESCIGNO, *Economia e società nel Principato Citeriore. Lo Stato di S. Severino nel Settecento*, Salerno 1999, p. 119).

sostenere davanti ai Deputati dell'Arte. In quell'anno la corporazione si compone di 350 iscritti⁹.

Il 18 gennaio 1608 vengono aggiunti altri Capitoli allo Statuto del 1605 in materia di previdenza e assistenza degli ammalati e dei poveri e di disciplina dei maritaggi, fissati in numero di quattro del valore nominale di 36 ducati, di cui due da assegnare alle figlie dei *fabbricatori* e uno per ciascuna figlia dei *pipernieri* e dei *tagliamonti*. In quell'anno il numero degli esercenti era lievitato a 400.

In conseguenza dei numerosi abusi commessi da mastri e capomastri nei confronti della committenza e degli stessi matricolati, il 15 marzo 1642 si riunirono 365 mastri con l'intento di eliminare uno degli abusi più ricorrente, e cioè quello di intromettersi da parte di alcuni *fabbricatori* nell'opera appaltata ad altri. Pertanto nell'incontro viene stabilito che nessun mastro o capomastro sia autorizzato a seguire o completare l'opera avviata da altri dell'Arte, «sotto qualsivoglia causa, et colore», senza prima interpellare i mastri appaltatori dei lavori. Pena ai contravventori di un'ammenda di 10 ducati e il risarcimento all'appaltante non solo di una somma stabilita a giudizio dei Governatori, ma anche di quella parte del compenso che lo stesso aveva pattuito col committente. Raggiunta la totale adesione alla proposta da parte degli intervenuti, furono avviati gli atti per interporvi il regio assenso concesso nell'agosto dello stesso anno.

Intanto a causa dello spropositato incremento demografico della capitale, della distruzione di numerosi stabili durante i moti masanielliani, la domanda di nuove abitazioni aveva raggiunto a metà Seicento livelli così elevati da portare il numero dei corporati a 3.096 unità, di cui 2.816 *fabbricatori* contro una modesta rappresentanza di *pipernieri* e *tagliamonti* (costituiti da appena 280 rappresentanti).

Tale sperequazione aveva fatto saltare il meccanismo relativo all'attribuzione dei maritaggi alle figlie dei matricolati stabilito nella Capitolazione del 1605. Situazione che aveva fatto insorgere la categoria dei *fabbricatori* in quanto, divenuti i maggiori contribuenti della Cappella, rivendicavano l'assegnazione alle proprie figlie un numero di maritaggi commisurato al loro peso nel corpo d'arte.

Tale pretesa fu contrastata da *pipernieri* e *tagliamonti* i quali, pur convenendo sul maggior peso e contribuzioni dei *fabbricatori* alla Cappella, argomentarono che la nuova situazione era stata provocata da un evento eccezionale: «per causa delle tante case rovinate per li tumulti popolari per li quali molti uomini d'altri exercitii si sono per la necessità applicati a fare dett'arte de fabricatori, la quale hoggi ha più faccende che l'altre».

⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 55.

Benché i Consoli avessero tacitamente elevato a sei il numero dei maritaggi, di cui tre da assegnarsi alle figlie dei *fabbricatori*, il provvedimento fu impugnato da questi ultimi poiché trattandosi di argomento aggiunto alla Capitolazione surrettiziamente non era da ritenere valido in quanto «non roborato di regio assenso». Tuttavia, considerato che il loro numero era enormemente cresciuto, proponevano di aumentare ad otto i maritaggi, di cui sei da attribuire alla loro parte, riducendo nello stesso tempo l'importo nominale a 24 ducati.

Come era da prevedersi, *pipernieri* e *tagliamonti* si opposero alle richieste dei *fabbricatori* argomentando che nello Statuto del 1608 non erano presenti i manovali (*manipuli*), che erano conteggiati tra i *fabbricatori*, ma che in realtà venivano utilizzati «ad libitum» tanto dai *fabbricatori* quanto dagli stessi *pipernieri* e *tagliamonti* «secondo l'occorrenze di essi esercitij». Senza considerare che costoro non avevano mai concorso nelle elezioni, né avevano mai avuto «voce in Capitulo», per cui si sarebbero dovuti «numerare separatamente» dal resto delle maestranze andando a costituire un corpo a parte.

Da parte loro i *fabbricatori*, considerato che il numero dei *pipernieri* e *tagliamonti* non raggiungeva neppure la decima parte del loro contingente e considerato che erano «gionte a numero infinito le figliole che deveno goder detto beneficio e non possono essere soddisfatte», chiedevano di separare la loro cassa da quella dei *pipernieri* e *tagliamonti* e di elevare il numero dei maritaggi per le loro figliole a cinque fermo restante il valore nominale di ducati 24, con l'intesa che una eventuale eccedenza delle entrate sarebbe stata investita in ulteriori maritaggi o a beneficio dell'Arte. Richiesta che fu accolta e approvata dal viceré il 9 dicembre 1650¹⁰.

Il 5 luglio 1667 viene inoltrata al viceré la richiesta di approvazione di quattro Capitoli in aggiunta a quelli dello Statuto del 1608. L'istanza era motivata dal «malo magisterio, che si fa dall'huomini di detti exercitij, et arte in dies ne succedeno danni notabili in questa città sentendosi tanti reclamori».

Come è stato notato, era accaduto che per l'eccezionale richiesta di nuove abitazioni a causa dell'incremento demografico della capitale, ma soprattutto per i notevoli danni provocati al patrimonio urbano dai recenti sommovimenti popolari, era lievitata enormemente la richiesta di personale edile spesso costituito da «uomini senza habilità», da mastri improvvisati, responsabili dei tanti «mali artificij» che avevano gettato discredito sull'Arte. Da qui la richiesta di proibire a qualsiasi «huomo di detti exercitij» di accettare commesse senza essere stato esaminato dai maestri e Governatori e quindi sprovvisti della «patente di habilità» rilasciata dagli stessi esaminatori.

¹⁰ Ivi, inc. 1188, ins. 49.

Intanto la tassa d'esame con la concessione della patente era stata aumentata da 2 a 6 ducati. Per i trasgressori era prevista un'ammenda di 10 ducati, da applicarsi anche a quei mastri che nella commissione d'esami non avessero incluso due componenti del governo precedente al fine di controllare che non si ripresentassero a sostenere la prova aspiranti precedentemente riprovati. Ciò nonostante, a causa degli abusi dei Consoli, veniva attribuita la patente anche a personale improvvisato con conseguente ricaduta sulla qualità delle opere realizzate¹¹.

L'11 febbraio 1693 viene concesso il regio assenso all'ultimo degli Statuti dell'Arte. Nel suo complesso, riprende temi trattati nei precedenti adeguandoli alle nuove situazioni, come le modalità di forme contributive per il mantenimento della Cappella dell'Arte, la gestione dei maritaggi, ulteriori provvedimenti nei confronti di abusi e frodi da parte dei matricolati.

Altra novità scaturiva dalla difficoltà di raccogliere i versamenti settimanali presso il personale dell'Arte per il mantenimento della Cappella e delle varie opere pie a causa della crescita esponenziale degli iscritti all'Arte. Una situazione che portò alla decisione di concentrare tali contribuzioni in un unico versamento annuale. Il mancato pagamento per tre anni consecutivi avrebbe comportato la cancellazione dall'Arte e la perdita dei benefici¹².

Tra gli abusi commessi dai matricolati, oltre a quelli indicati nelle precedenti Capitolazioni, viene segnalato quello del mancato pagamento delle contribuzioni da parte di quei matricolati titolari di «patenti d'esenzione di foro», i quali pretendevano di concorrere ai benefici e alle provvidenze concessi dalla Cappella. Per

¹¹ Ivi, inc. 1204, ins. 12. Sull'argomento cfr. anche F. STRAZZULLO, *Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, Napoli 1995, pp. 54-60. Le critiche e le sanzioni agli abusi edilizi commesse dalle maestranze sono richiamate in numerose corporazioni a partire da quella del 1508 nella quale è riportato: «diligenter procurare estirpare, et correggere tutte le fraude de dicta Arte [...] affinché alcuna persona non sia fraudata in lo magisterio de dicta arte, et le fabbriche siano ben fatte e senza fraude» (F. STRAZZULLO, *La corporazione napoletana dei fabbricatori*, cit., p. 44). Diverse sono anche le prammatiche che si occupano della materia. Quella del 23 ottobre del 1596, del conte di Olivares, comminava una ammenda di mille ducati a carico dei proprietari e tre anni di carcere ai proprietari responsabili di abusi edilizi, oltre ad un premio di 250 ducati al denunciante. Abuso che poteva essere risanato con il pagamento alla Regia Corte di un'oblazione pari al 10% del valore dell'opera. Altre prammatiche sulla repressione dell'abusivismo edilizio sono quelle del 31 luglio 1566 e del 18 maggio 1569 del duca di Alcalá; quelle del 30 marzo 1583 e del 1° ottobre 1584 di don Pedro Giron; quella del 20 maggio 1588 del conte di Miranda; quelle del 30 aprile 1615 e del 31 gennaio 1631 del conte di Lemos; quella del 28 marzo 1708 della Camera della Sommaria; l'ordine del 1° luglio 1718 di Carlo VI relativo al blocco dell'edilizia (R. DI STEFANO, *Urbanistica dal 1650 al 1734*, in *Storia di Napoli*, vol. VI, tomo II, Napoli 1972, p. 765).

¹² Le contribuzioni annuali prevedono il versamento di 12 carlini dai capomastri, 6 carlini dai mastri governatori e 3 carlini dai manovali (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 22).

ovviare a tale malcostume venne imposto per tutti, patentati e non, di contribuire con regolarità ai versamenti prescritti, pena la cancellazione dai registri dell'Arte.

Disordini vengono denunciati anche nella gestione dei maritaggi. In primo luogo generava dissidi la circostanza che tutte le figure professionali dell'Arte concorressero senza distinzione nella concessione dei maritaggi alle loro figlie, nonostante le disparità nei versamenti delle quote. Pertanto il governo dell'Arte stabilì di graduarne l'ammontare. Non più 24 ducati a tutte le aspiranti sorteggiate (quota che venne mantenuta solo per le figlie dei capomastri), ma differenziate per le figlie dei mastri e dei manovali rispettivamente fissate in 12 e 6 ducati.

Nel campo degli appalti delle opere perseveravano le frodi a danno dei matricolati in regola con l'esame e in possesso di patente. Diffusa, infatti, era la pratica da parte di artieri improvvisati o estromessi dall'Arte, per il mancato rispetto del dettato statutario o per non aver superato la prova di esame, di appaltare lavori intestandoli a «capomastri approvati». Abuso che, oltre a danneggiare l'onorabilità e il prestigio dell'Arte, contribuiva a gettare discredito sul patrimonio urbanistico della capitale.

Un problema senza soluzioni, come dimostra l'ordinanza emessa il 2 gennaio 1784 del regio portolano Andrea Filomarino che stabiliva due mesi di carcere e la perdita del denaro versato per quei *fabbricatori* che, attraverso la corruzione dei pubblici ufficiali, si procuravano abusivamente licenze edilizie¹³.

Una svolta all'abolizione dell'abusivismo e ad una normalizzazione dell'attività edile della capitale era riposta dalla categoria in Carlo di Borbone al momento del suo insediamento al governo del regno, ma nonostante le riforme in numerosi campi, il suo interesse per il settore urbanistico si concentrò su interventi e mutamenti ispirati più che ad un riassetto complessivo della città e al recupero dei quartieri più degradati, ad opere che ne esaltassero l'«orgoglio dinastico» afferma Labrot. A parte la residenza reale di Capodimonte, l'Albergo dei Poveri e gli stessi Granili per la loro imponenza, benché ispirati a fronteggiare la miseria della città e a costituire riserve di cereali per fronteggiare eventuali carestie, sono definiti dal De Seta dei monumenti «alla vanità della Corona»¹⁴.

Tutti gli interventi del governo nella capitale, al di là della loro qualità artistica, restano dei semplici episodi, «aggiunte frammentarie che non modificano la forma

¹³ «[...] E finalmente comandiamo che in niun conto nessuno dei nostri ufficiali possa prender denaro alcuno da qualsivogliano persone, e precisamente da capi mastri e fabricatori per le licenze delle nuove opere e per li diritti e decreti da spedirsi sotto pena agli ufficiali sudetti della privazione dei loro ufficj *ipso facto*, e di altre a nostro arbitrio; ed alli fabricatori e capi mastri della perdita di tal danaro pagato, e di due mesi di carcere» (*Supplementum pragmaticarum edictorum decretorum interdictorum regiarumque sanctionum regni neapolitani* a FRANCISCO LEGGIO I C. concinnatum, Neapoli 1790, vol. I, pp. 99-100, in F. STRAZZULLO, *Edilizia e urbanistica a Napoli*, cit., p. 66).

¹⁴ G. LABROT, *La città meridionale*, cit., p. 261.

urbis», mentre ben presto nobili, notabili e borghesi arricchiti diventano i principali signori della città. Le loro dimore sorgono al di fuori di qualsiasi piano urbanistico, affidate come sono all'arbitrio della nuova committenza e dei suoi architetti¹⁵.

Altrettanto critiche sono le osservazioni dei contemporanei. A parte il Galanti che, a proposito dell'assetto urbanistico della capitale, parla di «cattiva architettura», in una corrispondenza da Londra del 2 luglio 1765 tra l'abate Galiani e il marchese Domenico Caracciolo, quest'ultimo esprimeva sulla capitale un giudizio del tutto negativo:

Godo di sapere che si sieno fatte facciate di buona architettura. Questa è una questione la quale sovente mi è stata fatta da molti inglesi, perché in Napoli, città così vicina di Roma e così ricca, vi regni un così cattivo gusto nelle fabbriche. Ho risposto che i potenti abitavano in loro feudi e cose simili; ma la vera causa del cattivo gusto è la goffaggine naturale dei napoletani, portati al fasto, senza però niuna sorta di eleganza¹⁶.

Più tecnica ed articolata è la critica dell'arch. Pietro Martorana espressa a Ferdinando IV nel 1805:

La sproporzionata maniera di costruire le case, le smisurate altezze di cinque e sei piani, il numero copioso delle aperture di smisurata grandezza cominciando dal piano terreno per uso di botteghe, e altri, i quali tolgono il forzo alle mura restando scatenati [...], aggiuntovi la pessima costruzione, le pietre con le quali si fabbrica sono mal tagliate, non hanno il suo piano, le aggiustano con altre piccole, ed in vece di calce adoprano il medesimo terrazzo e polvere delle case demolite con poca calcina per quanto non ha alcuna consistenza, asciuttata ch'è si riduce in polvere, ciò proviene dall'avarizia dei Capi Maestri, e dalla negligenza delli Architetti, e così espongono al pericolo tutta la popolazione, che continuamente senza alcun movimento di terra cadono da sé le case. [...] Gli Architetti dovessero invigilare alli fondamenti, più che ogni altra cosa, e la perfetta intelligenza alla costruzione delle fabbriche, come richiede l'arte e le giuste regole dell'Architettura, ed obligare i Capi Maestri ad essere responsabili in caso che la casa pericoli, per supplire al comodo sufficiente del numero degli abitanti diminuendo i piani delle case, che si anderanno rifabbricate¹⁷.

Il 30 luglio 1819, con parere della seconda Camera di Finanza, Interno e Polizia del Supremo Consiglio di Cancelleria, viene ordinata l'abolizione di quella parte delle Capitolazioni dei muratori relativa all'obbligo della matricola e dei privilegi che da questa derivavano. Si lascia, invece, piena libertà a ciascuno l'esercizio

¹⁵ Ivi, p. 265.

¹⁶ F. NICOLINI, *Viaggiatori stranieri a Napoli: Il Presidente di Montesquieu*, in «Napoli Nobilissima», XIV (1905), p. 145.

¹⁷ ASNA, *ministero delle Finanze*, fasc. 2502, agosto 1805.

dell'arte di limitare l'attività della corporazione alle sole opere di pietà e di beneficenza, per coloro che volontariamente vi vorranno aderire¹⁸.

- Corporazione di scultori e marmorari

Le Arti edili, oltre ai *fabbricatori*, *pipernieri* e *tagliamonti*, annoverano anche *marmorari* e *maiolicari* (o *rigiolar*). Della corporazione di scultori di marmo e *marmorari* Strazzullo segnala a Napoli la presenza di intere famiglie di *marmorari* e scultori carraresi, richiamati nella capitale da un ampio giro di affari che circolava soprattutto intorno all'edificazione di chiese e cappelle, oltre a committenze varie per la realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla Regia Corte¹⁹.

Il Seicento in particolare è l'epoca della realizzazione nella capitale di imponenti monasteri che da soli assorbivano non solo le maestranze locali ma appunto anche artisti e artigiani provenienti dal Bergamasco, da Carrara, da Firenze per prestare la loro opera. È questa l'epoca dei cantieri aperti nelle chiese del Gesù Nuovo, dei Girolamini, del Tesoro di S. Gennaro, dei SS. Apostoli, di S. Martino, ai quali vanno aggiunte le opere relative ai monasteri in costruzione.

La presenza di operatori del marmo dei centri del nord comportò anche il trasferimento nella capitale della stessa materia prima, vale a dire dei migliori marmi delle Alpi Apuane e delle cave di Carrara. Un movimento di affari che investiva non solo intere famiglie, ma anche una compagine di scultori, *marmorari*, cavatori, scalpellini e padroni di navi addetti questi ultimi al trasporto dei blocchi marmorei²⁰.

Il primo Statuto noto di scultori di marmo e *marmorari* della capitale è del 17 marzo 1618, data della concessione del regio assenso²¹. Protettori della categoria erano i «gloriosi santi quattro coronati per essere stati quelli scultori».

Come è stato in altra parte anticipato, il governo dell'Arte era affidato a quattro Consoli di cui due napoletani e due forestieri, dei quali almeno uno doveva essere scultore. Altre figure del governo erano un segretario, due infermieri (o «visitatori») e un portiere. Agli infermieri era demandato l'onere di visitare ed assistere i mastri infermi o in stato di detenzione.

Per l'elezione dei quattro Consoli venivano indicati a maggioranza dei matricolati dodici mastri: sei napoletani e sei «stranieri» presenti nel regno. Per consentire

¹⁸ E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 127.

¹⁹ F. STRAZZULLO, *Scultori e marmorari carraresi a Napoli: i Marasi*, in «Napoli nobilissima», vol. VI, fasc. III-IV (1967), pp. 25-35; cfr. anche G. CECL, *La corporazione degli scultori e marmorari*, in «Napoli nobilissima», vol. VI (1897), pp. 124-126.

²⁰ F. STRAZZULLO, *Scultori e marmorari carraresi a Napoli*, cit., p. 25.

²¹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 55.

l'elezione tra i Consoli di uno scultore di marmo veniva predisposto un elenco a parte di costoro dal quale estrarre il rappresentante.

A favore delle figlie dei mastri in età da marito erano previsti due maritaggi di 30 ducati ciascuno: da dividersi tra una cittadina e una forestiera. Per l'assegnazione a quest'ultima era necessario che il genitore fosse residente nella capitale da almeno cinque anni.

Secondo il Capitolo XVIII nessun forestiero poteva esercitare in città l'Arte di scultore di marmo o di *marmoraro* senza «licenza». Tuttavia a tutti era consentito esercitare liberamente l'Arte, senza però poter essere partecipe dei maritaggi e delle altre opere pie, né avere voce attiva e passiva nelle cose dell'Arte.

Come per le altre corporazioni, il giudizio su eventuali controversie tra matricolati era demandato ai quattro Consoli, anche in materia di apprezzamenti²².

Tra i Consoli della Capitolazione del 1608 è annoverato Costantino Marasi, nipote del carrarese Mario Marasi, che operò a Napoli a partire dal 1591, al quale è attribuito tra le opere maggiori la ricostruzione del campanile di S. Chiara.

Costantino, figlio di Lazzaro, fratello di Mario, approdò a Napoli da Massa Carrara all'età di nove anni e si formò nella bottega dello zio Mario. Dovette ben distinguersi in città, considerato che il Sacro Regio Consiglio lo nominò tra i periti in una lite giudiziaria tra Michelangelo Naccherino, scultore fiorentino, e Marzio Statella per una lastra tombale realizzata dal primo nella chiesa dello Spirito Santo.

Alla morte dello zio (1607) ne assunse i lavori a partire dalle opere in marmo della chiesa di S. Chiara.

Nel 1636 fu sottoposto a processo per non aver versato alla Cappella dell'Arte i contributi dovuti per la realizzazione di alcuni lavori effettuati a Capua. Infatti lo Statuto della corporazione, in cui era stato eletto Console, prescriveva che gli iscritti all'Arte, sia capomastri che scalpellini, erano tenuti a versare una cinquina per ogni ducato nell'apprezzo dei lavori eseguiti. Nonostante la difesa di tre canonici capuani, Costantino uscì sconfitto dalla vertenza. Contro di lui testimoniarono i Consoli dell'Arte e ben settanta artisti. Probabilmente morì di peste nel 1656²³.

Nelle successive Capitolazioni sono ripresi provvedimenti a tutela dell'Arte in parte previsti nelle stesse Capitolazioni dei *fabbricatori*, come ad esempio quello a tutela dei mastri nei casi di concorrenza ingannevole²⁴.

²² Ibidem.

²³ F. STRAZZULLO, *Scultori e marmorari carraresi a Napoli*, cit., pp. 33-35.

²⁴ È il caso del Capitolo V della Capitolazione del 21 ottobre 1693 secondo il quale «[...] nessuno ardisca e possa intromettersi a pigliare quella opera, che si ritrova principata da un altro mastro, che forse con mezzi e favori offerisse di voler finire detta opera da altro principata, o con meno prezzo, di quello che sta concertato e convenuto, e ciò sotto pena di ducati 200 da pagarsi metà al Regio Fisco, e l'altra metà alla detta Cappella con esser lecito alli detti consoli per l'esecuzione di detta pena carcerare li contravenienti» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 12).

- Corporazione dei *riggiolari*

Dal *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Regia Camera di S. Chiara* del Cagnazzi pubblicato nel 1801, e in particolare dalla *Nota delle soprintendenze, delegazioni, e commesse generali*, si rileva che in quell'anno la corporazione dei *fabbricatori, pipernieri e tagliamonti*, comprendeva anche *stuccatori, vasolari e riggiolari*.

Dei *riggiolari* o *maiolicari*, in particolare, le principali fonti consultate (*Cappellano Maggiore e Raccolta Migliaccio*) non fanno menzione.

Poco nota è la fondazione di una «Real Fabbrica di faenze» a Caserta nell'anno 1753. Mentre sono rinomate le preziose porcellane prodotte nella Manifatture di Capodimonte prima e di Napoli in seguito. La fabbrica era detta di S. Carlo, poiché sorgeva nel quartiere omonimo. E benché la sua attività si fosse protratta per soli tre anni, la «sua portata fu notevolissima per l'ulteriore svolgimento della maiolica napoletana nelle forme espressive e nella sensibilità raffinata del rococò, come dimostrano i rari esemplari di maioliche» superstiti²⁵.

Mentre esiste una vasta letteratura sui centri di produzione della maiolica rinascimentale nelle aree centro-settentrionali della penisola, completamente inesplorato è invece il ruolo nel settore dei centri di alcune province meridionali.

Da documenti degli Archivi di Roma risultano addirittura presenti *maiolicari* del regno in corporazioni dell'urbe. Nel 1559, il maestro Mauro, figlio di Pietro Bonanno di Tagliacozzo, «consul ad presens artis vaselliariorum de urbe», il maestro Vincenzo, figlio di Giovanni di Mastrocola di Aversa, ed il maestro Giovanni, figlio di Pietro, barese, deliberarono, con altri maestri ceramisti dimoranti in Roma, la formulazione di nuovi Statuti dell'arte affidando l'incarico ai Consoli Vincenzo da Forlì, Giovanni, siciliano e Sebastiano da Gallese²⁶.

Notizie sulla corporazione dei *riggiolari* della capitale sono emerse dalla biografia di Nicola Giustiniani, esponente di una delle famiglie di punta dell'Arte²⁷. Il Giustiniani, nativo di Cerreto, giunse a Napoli nel 1755, dove l'Arte della maiolica era già fiorente. L'anno successivo risulta membro della corporazione dei ceramisti che faceva capo alla Congregazione del SS. Rosario presso la chiesa della Maddale-

²⁵ G. DONATONE, *La Real Fabbrica di maioliche di Carlo di Borbone a Caserta*, in «Napoli nobilissima», vol. IX, fasc. I-II (1970), p. 34.

²⁶ Ivi, *Contributi allo studio della ceramica meridionale*, in «Napoli nobilissima», vol. VII, fasc. III-IV (1968), p. 129. Sulla notazione cfr. anche C. GRIGIONI, in «Faenza», 1 (1938), p. 217.

²⁷ I Giustiniani, i Chiaiese e i Massa sono da considerare i principali protagonisti della ceramica napoletana dell'età rococò (G. DONATONE, *La Real Fabbrica di maioliche di Carlo di Borbone*, cit., p. 38).

na, circostanza che testimonia la sua piena integrazione nella compagine professionale napoletana²⁸.

Nel Settecento, mentre la ceramica dei centri minori del regno (Castelli, Cerreto Sannita, Ariano Irpino ecc.) era ferma su modelli rustici e popolari, solo quella napoletana conobbe una eccellente fioritura. Favoriti da una serie di bandi, i *riggiolari* della capitale aprirono le loro botteghe verso il Borgo Loreto e in altre zone fuori le mura urbane, poiché la produzione delle vernici dava luogo ad esalazioni tossiche.

Un atto notarile del 1774, da cui risulta che i Complateari del Borgo di Loreto si riunivano per la questua delle elemosine da raccogliere tra gli esponenti della corporazione dei *faenzari* e *riggiolari*, enumera la presenza di quarantuno ceramisti²⁹.

Come in altri mestieri, per aspirare alla conduzione di una bottega di *maiolicaro* occorreva superare una prova che si svolgeva presso la sede della corporazione. Tale prova verteva esclusivamente sull'esecuzione di un manufatto, cosicché il giudizio veniva espresso in funzione delle capacità tecniche dell'aspirante e non del gusto.

L'acquisizione della "patente" costituiva un avanzamento di grado giuridicamente riconosciuto dalla corporazione, che consentiva un miglioramento economico nel rapporto professione all'interno della bottega, ma anche la facoltà di aprire un proprio laboratorio³⁰.

²⁸ M. PICCIAU, *Giustiniani*, «Dizionario Bibliografico degli Italiani», vol. 57 (2001), www.treccani.it. Secondo il Borrelli la Cappella dell'Arte era presso la chiesa di Sant'Arcangelo all'Arena al Mercato (G. BORRELLI, *Le riggiole napoletane del Settecento. Il sodalizio tra D.A. Vaccaro e i Massa*, in «Napoli nobilissima», vol. XXI, fasc. I-II (1982), p. 18).

²⁹ M. DI MAURO, *Arti e manifatture a Napoli nel periodo borbonico*, in «Bollettino Telematico dell'Arte», 322 (2003).

³⁰ G. BORRELLI, *Le riggiole napoletane del Settecento*, cit., p. 18.

Corporazioni extrannonne

*QUADRO STATUTARIO: Come è stato evidenziato nel presente testo, la più antica Capitolazione del settore è quella dei *fabbricatori* di Capua del 10 giugno 1488, data del regio assenso (*Raccolta Migliaccio*). A Napoli, invece, la prima Capitolazione «per li fabricaturi et tagliaturi de petre» è del 20 febbraio 1508 con conferma regia del 3 ottobre 1511 (*Raccolta Migliaccio*). Del 1605 è la revisione della precedente Capitolazione del 1508 della capitale (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 55 e ss.); del 18 gennaio 1608 è la successiva integrazione (*Raccolta Migliaccio*). Nuove modifiche alla stessa Capitolazione sono approvate con regio assenso del 30 agosto 1650 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1188, ins. 49 e in *Raccolta Migliaccio*). Del 5 luglio del 1667 è l'integrazione della precedente Capitolazione del 1650 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 12), con ulteriore revisione dell'11 febbraio 1693 (*Raccolta Migliaccio*). Del 30 luglio 1819 è invece il parere della seconda Camera di Finanza sulla liberalizzazione dell'Arte (*Raccolta Migliaccio*). Dei centri di provincia si segnala la Corporazione di *fabbricatori* e falegnami di Tropea del 1778 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1206, ins. 38) e quella dei *fabbricatori* di Foggia riconosciuta con regio assenso del 26 maggio 1695 (*Raccolta Migliaccio*) e la revisione di quest'ultima del 1795 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 13).

Relativamente all'Arte degli scultori di marmo e *marmorari* la Capitolazione nota più antica è quella corroborata di regio assenso il 27 marzo 1618 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 63; in *Raccolta Migliaccio* e ASNA, *ministero dell'Interno*, 2° inv., b. 5197, inc. 22); modifiche relative all'elezione dei Governatori sono introdotte con la Capitolazione del 30 maggio 1639 (*Raccolta Migliaccio*). Ulteriori revisioni seguono con le Capitolazioni del 31 ottobre 1693 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1201, ins. 12 e in *Raccolta Migliaccio*), del 12 novembre 1729 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1189, ins. 21 e in *Raccolta Migliaccio*) e del 1806 (ASNA, *ministero dell'Interno*, 2° inv., anno 1806, b. 5197, inc. 22bis).

Capitoli degli scultori e marmorari (anno 1618)

Capituli, Istruzioni, et Ordini istituiti e confirmati per la maggior parte anzi per quasi tutti gl'huomini del arte di scoltori de marmi, e marmorari sistenti in questa fedelissima Città di Napoli da osservarsi perpetuamente per i Governatori che di tempo in tempo saranno eletti al Governo della Cappella erigenda per l'arte sudetta e per tutti gl'huomini di quella.

In nome della santissima Trinità Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e della Beatissima Reina di Cieli, e di Martiri Santi Quattro Coronati l'arte sudetta di scoltori di marmi e marmorari sistenti in questa fedelissima Città considerando quanto l'usar carità col Prossimo piaccia a nostro Signore Iddio e quanto l'unione e concordia giovi al mantenimento di ciascun opra che s'ha da fare, ha determinato d'eriger una Cappella in questa medesima Città acciò ch'in quella insieme uniti, ne i tempi congrui e determinati possano più comodamente attendere al servizio di Dio e all'aiuto del prossimo secondo il stabilimento et ordine contenuto ne seguenti Capituli, Cioè:

Prima s'è concluso che la Cappella che s'erigerà per le seguenti santissime opere sia sempre sotto il titolo dei Gloriosi Martiri Santi Quattro Coronati per essere stati quelli scoltori della nostra Professione e che detta Cappella s'erigga in quella Chiesa parerà all'infrascritti Governatori e si habia sempre da governare da quattro huomini di detta arte fra li quali sia sempre uno scoltore, due di quali siano nativi di questa Città o almeno Regno e l'altri dui forestieri del Regno da eleggersi come appresso si dirà, i quali habiano da tenere un segretario, due infermieri, seu visitatori, e un portiero con che l'ufficio di detti Governatori non duri più de un anno, né per qualsiasi causa possono essere confirmati per l'altro anno appresso nemmeno essere eletti un'altra volta al detto Governo se non saranno passati tre anni dopo la prima elezione.

Elettione delli Governatori e loro obbligo

2 - E perché è necessaria l'elezione di Governatori c'haveranno da proteger e governare la detta Cappella con le sant'opre ch'in quella s'havranno a fare, perciò la detta arte unita gli mesi passati creò quattro Governatori, i quali come inventari di quest'opra dar principio alla detta Cappella, e quella regere, e governare per il tempo di sopra stabilito, e furno Gio: Antonio Gallucci napoletano, Francesco Cassano scoltore similmente napoletano, Costantino Marasi e Giacomo Lazari forestieri, e perché la detta elezione fu fatta senza preceper Capitulationi alcuna né licenza di superiori, per questo la detta arte per convalidatione di dett'elezione, e per dar forma alli detti Governatori della maniera c'han da reger e governare detta Cappella con la Capitulatione che per detta arte sarebbe conclusa, han dato memoriale a sua eccellenza supplicandola si degnasse dargli licenza si potessero congregare. Per la quale e suo Collateral Consiglio è stato dispensato che possano congregarsi, e perciò volendo mediante l'agiuto de Dio Benedetto, e predetti Santi Protettori dar principio alle cose predette, prima se confirmano gli sudetti quattro Governatori, come sopra nominati, alli quali si dà potestà di reger e governar detta Cappella insin alla festività di detti Santi Protettori qual si celebra agl'otto d'ottobre di ciascun anno, essiger da' gl'huomini del arte le quantità tassate, et altre ch'appressi se stabiliranno, fondar la Cappella ove meglio li parerà con far quanto sarà necessario per adempimento dell'infrascritta Capitulatione e stabilimento.

Et acciò si proceda ordinariamente si conclude che finito il tempo del Governo delli sudetti Governatori, li futuri Governatori si eligano in questo modo, cioè la vigilia della festività di detti Santi Protettori uniti tutti quattro gli sudetti Governatori col segretario nella medesima Cappella o altare potrà ognun d'essi nominar tre persone di dett'arte che sian huomini timorati di Dio, cioè sei napoletani e regnicoli et altri sei forastieri del Regno come sopra ch'in tutto saranno dodici. Et essendo d'accordo

la maggior parte di Governatori de la nomina sodetta se scrivono i nomi di coloro s'haveranno da eleggere in dodici cartoline e se ponghino in bussola, e li primi quattro che se caveranno a sorte saranno i Governatori fra i quali havrà da esser sempre un scultore come sopra, e perciò quando bisognasse accio vi riesca farvisi la bussola de scoltori a parte.

3 - Fatta la detta elezione il secretario scriva li nomi, cognomi e patrie delli Governatori novamente eletti in un libro a parte che tenerà per quest'effetto, e poi il giorno della festività delli sudetti Santi Quattro Coronati, doppo le vesperi assistentino tutti gl'huomini del arte in voce alta publicarà li detti Governatori eletti in mezzo di detta Cappella con quel decoro, e convenienza che si deve accio sia nota a tutti l'elezione per il ben comune, li quali Governatori elasso l'anno del loro Governo non potranno esser confirmati per l'altro anno appresso, né essere eletti altra volta al detto Governo se non saranno passati tre anni doppo la prima elezione come di sopra, e chi eletto ricasasse d'accettare incorra nella pena de ducati diece da applicarsi alla Cappella.

4 - Et osservato il sudetto il giorno appresso immediate sian obligati li vecchi Governatori dar il possesso ai nuovi, e preso il possesso gli nuovi Governatori sian tenuti eliger due huomini da bene de la medesima arte, li più atti e caritativi, i quali serviranno per quel anno per infermieri seu visitatori accio se mantenghino l'opere pie ch'in detta Cappella s'amministraranno. E fatta la detta elezione subito li due infermieri vecchi seu visitatori deponeranno li loro officij e senz'altra richiesta li Governatori vecchi daranno conto de la lor amministrazione ai nuovi et essendo significati in alcuna cosa sian tenuti al pagamento di quella.

5 - Potranno di più gli sudetti Governatori stabilir fra essi chi di loro havrà da esser il primo mensario, e poi ogn'un d'essi havrà da fare il suo mese, il quale mensario havrà obligo di tener due libretti uno d'introito, l'altro successore delle quantità havrà esatte, e spese nel suo mese, e così s'osservi insin alla fine del anno, nel qual tempo havranno da consegnar a sudetti Governatori li libri d'introito et essito si sarà fatto in tutto l'anno, quali saranno due, in cioè del introito l'altro del essito sottoscritti de man de tutti quattro i Governatori, o del secretario in nome di colui che forse non sapesse scrivere.

6 - Di più oltre li sudetti due infermieri seu visitatori, sia lecito alli detti Governatori presenti e futuri eliger due altr'huomini de la medesima arte, i quali eletti saranno, havranno obligo e cura per quel anno ogni sabato andar per tutti quelli del arte essigendo le quantità tassate, i quali deputati teneranno un libro nel qual saranno notati tutti i scoltori, capimastri, et scarpellini, et in quello noteranno tutti quelli che pagaranno la tassa, e quelli non pagaranno gli puntaranno accio con l'ordine di superiori se bisognasse astringersi al pagamento. E volemo che gli due deputati sian tenuti ogni prima domenica del mese dar conto puntualmente alli Governatori o almeno al mensario di quanto havranno esatto. Et in caso ch'alcuno di detti deputati ricasasse di non voler ricevere detto peso vogliamo incorra alla pena di ducati tre da applicarsi alla detta Cappella.

7 - Volemo di più ch'il mensario non possa tener più di ducati diece in suo potere per l'occorrenze di detta Cappella, e tutti gl'altri danari si debano ponere in publico banco di questa fidelissima Città in credito di detta Cappella seu di tutti quattro li detti Governatori, li quali non possano spendersi senza poliza o mandato firmato dalla maggior parte di Governatori con la firma del secretario e suggellato col sugello di detta Cappella o arte. Et occorrendo ch'alcuno di Governatori non sapesse scrivere se potrà far sottoscrivere da notaio pubblico altramente non vaglia la detta poliza, et quando sarà accumulata qualche summa, che si ripossi far compra, facciasi compra di beni stabili o annue entrate a beneficio di detta Cappella.

8 - Et accioché non naschino differenze fra detti Governatori intorno al precedere volemo che fra essi non sia alcuna precedenza eccetti che del età. E perciò se stabilisce che tanto intorno al sedere com'in ogn'altra occasion di precedenza preceda sempre il più vecchio di età al più giovane et cossì debba perpetuamente continuare, et osservare.

Di quello che si havrà da pagare ogni sabbato alla detta Cappella per subsidio

9 - Et perché il mantenimento di detta Cappella spetta a tutti quelli dell'arte di scoltori di marmi et marmorari, per tanto acciò si possa supplire alle opere spirituali che per quelli si esercitaranno fra le quali specialmente sarà il sovenire alli poveri ammalati, ciunchi et impotenti, agiutar a collocar figliuole vergini de gl'huomini di detta arte, far celebrar messe nella detta Cappella le quali saranno di continuo due il giorno, una per tutti li morti e l'altra per li benefattori di detta arte, et acciò che detta Cappella e pie opere possano di bene in meglio giornalmente augumentare si è concluso di comun consenso ch'ogni sabato di ciascuna settimana ciasched'un scoltore, mastro di bottega, o capomastro habia da pagar un carlino, et il medesimo carlino la settimana per ciascheduno sian anche tenuti pagar tutti gl'altri di dett'arte che tengono opere a carico loro. Et lo scarpellino lavorante una cinquina per ciascuno, il qual pagamento se facci settimana per settimana alli Governatori o vero a coloro che da essi saranno eletti per detta essatione. E mancandosi per qualche sabato, in fine del mese con effetto ogn'uno deba haver sodisfatto, e per maggior facilità se stabilisce che sia lecito alli capi mastri e mastri di bottega nelli pagamenti ch'ogni sabato è solito farsi a lavoranti ritenersi una cinquina per ciascuno per pagarsi poi da essi mastri di bottega alli sudetti Governatori o persone da lor deputande alla detta essatione, e colui di dett'arte che forsi ricusasse pagar detta tassa possa esser astretto a pagarla con ordine de superiori di modo ch'il presente Capitulo senz'altra replica o scusa sortischi il suo effetto, e s'osservi inviolabilmente.

Dell'officio dell'infermieri o visitatori e lor peso

10 - Avendomo già concluso che sotto il detto titolo di Santi Quattro Coronati perpetuamente si rega la detta Cappella, conviene che si stabilischino l'opre nelle quali s'ha da esercitare. E perciò si conclude che tra l'altre opre de misericordia che s'amministraranno siano principalmente il soccorrere tutti quelli della sudett'arte di scoltori di marmi, e marmorari tanto cittadini come forastieri che verranno infermi o impotenti, over saranno carcerati, in tutto quello che lor sarà necessario come di spetiale, medico o altro, pertanto volemo con il presente Capitulo che subito che sarà pervenuto a notitia agli Governatori o ad alcuno degl'infermieri ch'alcuno degl'huomini del arte come sopra fusse cascato ammalato o vero fosse carcerato, subito detti infermieri seu visitatori sian obligati andar alla casa over carcere di detto ammalato o carcerato e vedere quanto li sia necessario circa del spetiale, medico, et altro, e secondo la necessità provederlo con quella carità ch'è necessaria per amor d'Iddio et honor di detti Santi Protettori, et per quel tanto li sarà necessario di denari o altro per detto effetto ricorreranno gli detti infermieri al mensario, il quale con la saputa degli altri Governatori darà alli detti infermieri quanto li bisognerà per lo medico o spetiale, et alli carcerati carlini tre la settimana, et oltre a ciò all'infermo qualchi altr'opera di carità ad arbitrio di detti infermieri et Governatori durante l'infirmità o carcere, dovendo anco li detti infermieri andare spesso a casa dell'ammalato a visitarlo con le sudette opere di carità et provederlo del tutto. Et volemo anco che cascando ammalati alcuni di detta arte, che non havesse bisogno del soccorso della Cappella debba haver la visita con alcun segno di amorevolezza. E se occorresse /quod absit/ che per negligenza di detti infermieri restasse l'ammalato o carcerato senz'il soccorso e carità della Cappella, volemo che in tal caso siano li detti infermieri tenuti di pagare alla Cappella carlini cinque per ciasched'un di loro per ogni volta da esseguirsi contro di loro inviolabilmente con ordine de superiori.

Del modo come s'haveranno a maritare le figliuole povere del arte

11 - E perché l'agiutar a collocar povere figliuole è opra molto grata a nostr'Iddio, perciò essendo uno de principali fini di detta Cappella sovenir nelli maritaggi le povere figliole del arte medesima che non habbino modo come maritarsi si conclude et ordina per Statuto perpetuo che ogni anno si agiutino a collocare due figliuole povere di detta arte, cioè una cittadina et l'altra forestiera ad ogn'una de quali

Corporazioni extrannonarie

si diano per hora ducati trenta in subsidio di sua dote et intorno alli detti maritaggi s'osserverà il seguente ordine.

12 - Che per alcuni giorni prima della festività di detti gloriosi Santi Quattro Coronati, nostri protettori, si facci per li visitatori senza frode alcuna e diligentia de haver nota di tutte le figliuole povere di detta arte abitanti in questa Città tanto delle cittadine come delle forestiere, che siano nate de legittimo matrimonio povere, vergini, honeste, et atte a marito, et non siano di manco età di anni quindece fatta, e referischino puntualmente il tutto ai Governatori, li quali havuta detta nota col nome et cognome del padre et madre di dette figliuole, nella festività di detti gloriosi Santi Quattro Coronati, nostri protettori, dopo la Messa solenne, applicata anco a questo fine, quale si facci anco dire l'oratione dello Spirito Santo, nel fine si ponghino tutte le dette figliuole a bussola in tante cartoline simile separatamente le cittadine dalle forestiere et si facci dal Sacerdote, ch'havrà celebrata la Messa, cavar due a sorte, le quali cavate, et pubblicamente lette si scriveranno subito tutte due nel libro destinato dal secretario col nome del padre, madre, et patria; et a tempo de loro maritaggi si consegnino alli loro mariti gli ducati trenta per ciascheduna, come di sopra in aumento di loro doti, et in quell'anno che non vi fussero forestiere, pongasi tutte napoletane et cossi all'incontro quando non ci fussero povere napoletane, cacciansi a sorte tutte due forestiere gia che con effetto l'intenzioni di tutti o se maritino due l'anno, come sopra, però per haver certa notizia della povertà, et qualità di dette figliuole sarebbe opra di gran servizio d'Iddio al tempo che per li visitatori se farà la detta diligenza, fussero anco presenti li Governatori per evitar le passioni et frodi con le quali potriano eligersi, ma quando questo non potesse essere, faccino almeno ogni diligenza acciò le povere non siano defraudate.

13 - Volendomo de più che del contratto del maritaggio se habbia da stare a fede del notaro et parrocho, et al tempo del pagamento di detti ducati trenta, sia obligato il marito della figliola dar sufficiente pleggaria di restituire detti ducati trenta alla detta figliola, et lor figli, avendone, et in caso che morisse senza figli legittimi et naturali la detta restituzione si facci alla detta Cappella senza che la donna che morisse senza figli, come sopra, possa disporre di cosa alcuna facendosi espressa mentione nelli Capituli matrimoniali che nella summa di loro doti sono inclusi li ducati trenta se gli danno dalla sudetta Cappella.

14 - Et essendosi concluso, che le dette opere de Misericordia, si estendano anco per li forastieri di detta arte, tanto più che si sono tutti tassati et promesso pagare quel tanto che sta stabilito nelli Capituli come sopra, volemo et espressamente stabilemo che a rispetto di detti forestieri non subito venuti cqui in Napoli le lor figlie godano il maritaggio sudetto, ma doppo che i loro padri havranno continuata la loro habitatione per spatio de cinque anni senza interromper tempo. Benvero se fra gli cinque anniil padre della figliuola forestiera venisse a morte volemo che detta figliola goda il beneficio di detto maritaggio purché habiti in Napoli e che vi concorrano tutti gli altri requisiti detti di sopra e non altamente.

15 - Di più volemo che nella mattina della festività di detti gloriosi Santi Quattro Coronati nostri protettori, che sarà ogn'anno a 8 di novembre come di sopra, ciascun huomo di detto esercizio di scoltori di marmo et marmorari venghi a conferirsi personalmente in detta Cappella, ad ognuno di quali li Governatori in segno di devozione habino da dar una candela con l'insegna di detti Santi Quattro Coronati, et a quelli che saranno impediti per infermità o per altra causa e non potranno venire se gli mandi la detta candela in segno di devozione et amore come di sopra. Però si essortano tutti in quel giorno ad esser liberati più che mai e far quella carità alla banca che Dio gli sperarà.

Del accompagnar i defunti

16 - Volemo anche et espressamente si stabilisce che a tempo che da questa a miglior vita passerà alcuno degli huomini di detta arte subito li Governatori habino da chiamar il portiero, il quale havrà d'andar per tutti gl'huomini del arte con darli l'houra i quali tutti saranno obligati d'andar ad accom-

pagnar il cadavero del morto nella chiesa, e quello che mancherà se non sarà legittimamente impedito sia obligato pagare una libra di cera alla Cappella, al qual morto il dì seguente se dirà la Messa per la sua anima e poi continuar il medesimo al settimo, 14 e 31 descrivendosi in una tabella il nome del defunto con il giorno de la sua morte. Et infine del anno sen'habi ancora a far memoria per una volta tantum. Et volemo anco che doppo il dì della commemoratione de tutti i morti, immediate s'habi da far un anniversario generale per l'anime de tutti i morti del arte, e benefattori della Cappella, la qual celebratione di Messe et anniversario s'havrà a fare nella sudetta nostra Cappella.

17 - Di più si è concluso acciò che la nostra Cappella possa mediante l'agiuto de Dio e protezione di detti Santi nostri Protettori andar sempre aumentando per bene de poveri, e soccorso del anime del Purgatorio, che non ostante la tassa ordinaria imposta nelli precedenti Capituli, quando un scarpellino seu lavorante il quale sta in bottega d'altri sottoposto a lavori di capo mastro vorrà aprir bottega da se stesso, o ver pigliar opra, sia obligato detto nuovo capo mastro o chi pigliarà opra da cento ducati in su, pagar alla Cappella oltre il sabatino, ducati sei per una volta tantum, li quali havranno da rimborsarsi i Governatori conforme gl'altri, et in caso de recusa possano esser astretti a pagar mediante gl'ordini di superiori, atteso così tutti si contentano.

18 - Volemo anco e così unanimiter si conclude che nessuno forastiero in questa fidelissima Città di Napoli possa essercitare la dett'arte di scoltore di marmi o marmoraro se prima non s'havrà dato a nota delli Governatori della nostra Cappella, et esercitando senza licenza come di sopra sia escluso, né possa esser partecipe né di maritaggi né dell'altre opere di detta Cappella, né avere voce né attiva né passiva, ma resti libero di essercitare la predetta arte di scoltore.

19 - Di più volemo et concludemo con il presente Capitulo che nel giorno de la festività di detti Santi Quattro Coronati nostri particolari Protettori niuno huomo della nostra arte in modo alcuno habbia da lavorare o fare altr'essercitio attuale, ma honorare et reverire detti Santi Protettori, et star in sincera devotione et oratione acciò ci habbino da proteggere et aiutar in tutti i nostri bisogni e calamità, et a chi contravenerà a questo Capitulo se gli habia da essequire libre due di cera di pena da applicarsi alla detta Cappella senz'altra requisitione. Però, essendovi necessità, ottenuta licenza dal ordinario, venendo la detta festività in giorno festivo, e volendosi con detta licenza lavorare possano farlo purché tanto il capo mastro come li lavoranti paghino due libre di cera per ciascheduno da applicarsi alla detta Cappella come di sopra.

20 - Volemo anco, e così se conclude, che tutte le differenze c'havranno da nascere tra gl'huomini del arte sogetti alla nostra Cappella di scoltori di marmi, e marmorari, purché siano concernenti alla detta arte se habino a determinare per gli Governatori della nostra Cappella, e per nessun'altra persona, e così determinate s'habino da mandar in essecutione senz'altra discrepanza.

Intendendo ancora con il presente Capitulo che gl'apprezzi del opere tanto de capo mastri quanto delli scarpellini lavoranti, ove sarà alcuna differenza, se faccino dalli detti Governatori a lor arbitrio e coscienza, volendomo che del prezo sarà giudicato se paghi una cinquina per docato d'applicarsi alla nostra Cappella.

21 - Si ordina anco a tutti della nostra arte che niuno o maestro, o lavorante che sia possa pigliar a far opra alcuna d'altro mastro mercenario, come fabricatore o altro, ma quella pigliar solamente dai principali padroni, e facendosi il contrario sia tenuto il contraveniente alla pena di docati diece da applicarsi alla Cappella.

22 - Di più si conclude che nessun mastro de la nostra arte possa pigliar lavorante o garzone il quale sia stato con altro mastro de la medesima arte, e non habia soddisfatto al tempo o ad altra cosa nella quale era obligato soddisfare al detto suo mastro, e facendosi il contrario incorra alla pena di dieci docati d'applicarsi alla nostra Cappella. Benvero essendovi controversia se dà facultà alli Governatori di quella ch'intesa la controversia possano determinarla in modo che parendoli possano remetter la detta pena.

23 - Et perché vi sono altri che partecipano nel operare de la nostra arte di scoltori e marmorari come

sono segatori e lustratori di detti marmi, concludemo che tutti segatori e lustratori habino a partecipar e goder anch'essi di tutte l'opre di carità e maritagi convenuti nelli detti Capituli e che possano havere ogni sorte d'ufficio eccetto però che non possano esser maestri seu Governatori di detta Cappella. Con conditione però che siano obligati a pagar come di sopra, cioè un carlino il capo mastro, e una cinquina il lavorante sabato per sabato nel modo e con la dilatione sudetti, E se alcuno di detti secatori o lustratori volesse essercitar altr'arte fora della predetta di secatori o lustratori, o pigliasse opra di scalpello, s'intendano esser privi di beni, carità, e benefici di detta nostra Cappella, e che questo Capitulo s'osservi inviolabilmente senz'altra replica.

24 - Di più volemo ch'il secretario, l'ufficio e peso del quale sarà di conservar tutti li decreti e conclusioni che si faranno gli Governatori di detta Cappella sia eletto da gli Governatori di detta Cappella. Con dargli e stabilirgli provisione congrua e sufficiente, et eletto che sarà non si possa ammuovere né da chi è stato eletto né per quelli che per l'avvenire havranno da governar senz'alcuna causa di dolo, e così ancora volemo che si osservi circa l'elettione del portiero con la congrua sua provisione e con la medesima conditione di non ammuoversi senza causa legittima.

25 - Et per ultimo si è concluso che per autorità de tutte le cose sudette, e per far che gl'ordini de nostri Governatori siano più esecutivi e maggiormente ubbiditi, possano i Governatori sudetti eliger un ministro ordinario per protettore di detta arte a lor arbitrio e supplicar sua Eccellenza si degni darcelo, al quale s'habia da ricorrere in tutti i bisogni (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 63).

2.6 - Arti *lignarie**

Come l'Arte dei *ferrari*, quelle *lignarie* inglobavano tipologie di mestiere diverse (*casciari, bottari, carresi* ecc.). Nella capitale, il primo Statuto noto dell'Arte è del 1596. Protettore, come per tutte le corporazioni del settore, era S. Giuseppe con Cappella nella venerabile chiesa de santo Joseph Maggiore.

La corporazione comprendeva le seguenti maestranze:

In primis, l'arte de terra nella quale se comprendeno tutti quelli che sono squatratori, intagliatori et tutti quelli che fanno porte, finestre, intempiature et altri exercitij che se fanno per la città.

2. L'arte de mare, nella quale s'includono tutti quelli che fanno nave, barche, galere et altre sorte de vascelli maritimi, trucciolari et remolari.

3. L'arte de cascari, nella quale sono compresi et se comprendeno tutti quelli che fanno cascie de noce, travacche et ogn'altro lavoro de noce, etiam intagliatori et scoltori de noce et ogn'altra sorte di legno, et anco tutti quelli che fanno casce de cocchi e rote.

4. L'arte de bottaro, nella quale se comprendeno tutti quelli che fanno botti, barrili, cati, tinelle et ogn'altra cosa atta a simile mestiero.

5. L'arte de scrignari, nella quale se comprendeno tutti quelli che fanno scrigni, et cascie de tavole de chiuppo.

6. L'arte de torniero, nella quale sono compresi tutti quelli che lavorano de torno.

7. L'arte de carrese, nella quale se comprendeno tutti quelli che fanno rote de carro¹.

La corporazione, secondo l'antico solito, eleggeva per ciascuna categoria due Consoli per il governo della Cappella e quattro mastri in rappresentanza dell'Arte.

A partire dalla prima domenica di maggio a turno, mese per mese, un Console e un mastro di ciascun esercizio si alternavano nel governo dell'Arte, della cui amministrazione dovevano dar conto alla fine dell'esercizio.

I sei Consoli e i dodici mastri nell'anno del loro governo esercitavano anche la funzione di confrati; per cui, come per molte altre, la corporazione, fondata probabilmente come Confraternita, ne conservava il titolo e le ritualità nel tempo con le sue funzioni religiose, mutualistiche e assistenziali.

¹ L'elenco è anche in E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 128.

Item a ciò se possa con maggior comodità et fervore attendere all'opere de carità, s'ordina per il presente capitolo che se debbiano fare per mò vinte quattro veste de confrati con l'arma de detta ecclesia, quale se poneranno alla spalla de dette veste per accompagnare a seppellire quelli de detta arte de qualsevoglia exercitio de mastro d'ascia, et nel tempo delli funerali et esequie siano tenuti, chiamati che serranno li detti confrati mastri di detta ecclesia et homini de detta arte, andare ad accompagnare il detto defunto et confrate nel luoco et chiesa per esso destinata, et se li faccia a detto defunto dalla detta arte ogni honore avvertendosi che l'honore predetto toccherà a tutti, et che morendo alcuno povero de detta arte et non avesse con che sotterrarsi se debbia provvedere d'ogni cosa necessaria per l'exequie et funerali gratis.

La realizzazione delle vesti era a carico degli stessi confrati.

Della giurisdizione su eventuali controversie insorte tra gli uomini dell'Arte e la committenza, circa la qualità delle opere e il loro valore, erano investiti i due Consoli e i quattro mastri dell'esercizio in cui era insorta la contestazione. E la persona soccombente era tenuta a versare 3 ducati nella cassetta di S. Giuseppe. In caso di ricasazione del giudizio dei Consoli la soluzione della vertenza veniva trasferita al «parere de persona experta et da bene dell'Arte».

Lo Statuto, inoltre, prevedeva che nella Confraternita non potevano entrarvi altre persone, «eccetto uomini de detta Arte», con il limite di non più di quaranta confrati. Alla morte di uno di loro doveva subentrare un confratello appartenente allo stesso esercizio del defunto².

Una situazione analoga si registra per i falegnami romani. Fino al 1539 facevano parte della corporazione dei muratori. Nello stesso anno, per un dissidio interno all'Arte, un contingente di falegnami si staccò e fondò una propria Confraternita, che l'anno successivo fu riconosciuta come Arciconfraternita. Nacque così l'*Universitas Carpentariorum* i cui Statuti furono approvati da Urbano VIII nel 1624 con la riconferma dei privilegi dell'Arciconfraternita.

Come la corporazione della capitale, anche quella capitolina inglobava più maestranze (*bastari, bottari, carrozzari, catinari, cembalari, cupellari*, ebanisti, *fabarche, facasse d'archibugi, facocchi, famole, fatamburi, formari*, intagliatori, *leutari, mantaciarari*, mercanti di legname, *scatolari, sediarari, tinozzari*, tornitori, *zoccolari*)³.

Benché il corpo d'Arte fosse fondato su un autentico spirito di solidarietà e fratellanza, testimoniato dalla doppia funzione dell'ente di corporazione e Confraternita, all'atto della prima statuizione si manifestò al suo interno una controversia innescata da alcuni soci accusati di aver falsificato i suffragi espressi dall'assemblea in materia di contribuzioni a sostegno della Cappella e delle sue opere.

² ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 78, anno 1596.

³ www.lignarius.net/3/romartig.htm

Furono i maestri *casciari*, in particolare, a ribellarsi in quanto contrari alle contribuzioni volontarie delle quote settimanali e mensili. Al tempo stesso denunciavano di essere stati raggirati ritenendo che alcune regole dell'Arte erano state surrettiziamente inserite nello Statuto.

Contestavano inoltre la stessa composizione numerica dei votanti, dal momento che alcuni Capitoli erano stati redatti «senza saputa di essi supplicanti»; denunciavano ancora di essere stati estromessi circa l'«autorità di riconoscere l'Arte e li lavori et quelli apprezzare»; che di alcune decisioni era all'oscuro «la decima parte di tutta l'Arte»; della falsità del contenuto di alcuni Capitoli. Pertanto i *casciari* ricorsero alle autorità competenti con un «querela criminale» contro gli autori dei falsi documenti.

Dalla loro lettura, molte dichiarazioni risultano frammentarie, ma nei loro brevi contenuti emergono con evidenza i tentativi di estorsione a danno dei *casciari* in un contesto in cui l'ignoranza, ma soprattutto l'analfabetismo di molti artigiani ben si prestavano a malversazioni, frodi ed inganni.

In un esposto del 9 settembre 1596 sei sottoscrittori dichiararono che tale «Giuseppe Merollo che abita a lo molo picciolo et proprie ne la strada de li cascarij, è una persona ciecha, et tutti doi l'occhi che non vede niente et al presente se ritrova sottoscritto a la contradictione de li capitoli de santo Giuseppe maggiore de Napoli».

I fautori del partito avverso ai *casciari*, a testimonianza dell'obbligatorietà del versamento delle quote alla Cappella, esibirono dichiarazioni di esponenti di altre Arti⁴.

L'11 luglio 1596 comparvero davanti al reggente Ribera

[...] li uomini della maestranza de cascarij et altri della ascia et dicono che già quattrocento homini del loro exercitio hando legittimamente esplorato loro volontà conforme allo ordine de sua eccellenza et hando declamato de non volere la pretensa capitulatione come cosa pernicioso ed prejudigievole al pubblico e al privato talché la maggior parte dello exercitio son già concorsi ad recusar detta capitulatione et pochi son quelli che son remasti ad esplorare loro volontà.

La vertenza si concluse dopo una accurata indagine da parte del Cappellano Maggiore, il quale il 4 novembre 1596 dichiarava:

⁴ «Noi sopto scritti de pictori, mectori de oro, cartari, et rotellari, facimo ampia et plena fede a qualunque la presente viderà come è solito de noi de detta Arte per capitulatione facta con consenso de' superiori de pagare ogni sabato uno grano lo mastro de Potecha et uno tornese lo lavorante alla nostra Cappella» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 78, anno 1596).

[...] che tutti l'homini de detta Arte di mastro d'ascia siano exempti et immuni da ogni pagamento de elemosina et tassa, et che non sia per obbligo detto pagamento de elemosine come in detti capitoli sta capitolato, ma che l'elemosina sia ad arbitrio et libito di chi la darà. Verum che alla participatione delle opere pie, subgiuno de poveri et maritaggi de vergini, et altro come in detti capitoli se contiene siano partecipi et habbiano a godere solamente quelli che con elemosine conforme a detta capitulatione agiuteranno a subvenire la detta ecclesia et opere pie che in essa se faranno in vigore de detti capitoli, et non altri⁵.

Tra le corporazioni delle province un ulteriore caso di associazione di artigiani del legno in un unico corpo d'arte si rileva a Foggia nell'anno 1684, dove *mastri d'ascia, carrieri, bottari* e falegnami avevano fondato una Cappella dell'Arte nella chiesa dei PP. Teatini sotto il titolo di S. Giuseppe. Nella richiesta di regio assenso gli artieri dichiararono di voler reggere la Cappella «con regolarsi e governarsi [con un ordinamento] simile alla mastranza di questa città di Napoli».

I vari Capitoli dello Statuto ripercorrono le stesse prescrizioni delle altre Capitolarioni della capitale (elezione dei quattro dell'Arte, nomina dei propri deputati, “cerca” delle elemosine nei giorni di sabato da parte dei quattro dell'Arte, tenuta dei libri d' introito ed esito, maritaggi, funerali, assistenza agli infermi ecc.).

Singolare, invece, è l'atteggiamento dei mastri locali nei confronti dei forestieri in ordine ad alcuni adempimenti.

Così nessuno di costoro

possa pigliare opera in questa predetta città» se prima non avrà versato 4 ducati «per carità alla cascietta di detta Cappella». Che trasferendosi in città «mastri di qualsivoglia arte di legne, così carrieri che accomodano per le massarie, come li bottari di qualsivoglia luoco che vengono a fare vendemia in Foggia, debbiano prima pagare in ogn'anno che veneranno in Foggia a faticare [...] carlini venti per testa et carlini cinque a testa per quelli che stringono botti et una cinquina il sabbato alla detta Cappella per tutto il tempo che faticaranno in Foggia», godendo però le stesse prerogative dei mastri locali. Che «nessuno de mastri forestieri possa intrigarsi nell'amministrazione di detta Cappella se prima non sarà stato anni diece in Foggia⁶.

In generale, sembra di trovarsi al cospetto di prescrizioni del tutto stravaganti rispetto a quelle predisposte in altre località del regno. È probabile che trovandosi i locali a confrontarsi con artieri in un certo senso “stagionali”, cercavano o di vincolarne la stanzialità o di ricavarne il massimo utile dalla loro presenza nel luogo in previsione del loro allontanamento alla fine dei lavori (vendemmia) o di cautelarsi dal pericolo di frodi con norme restrittive e punitive sul piano pecuniario.

⁵ Ibidem.

⁶ Ivi, inc. 1182, ins. 94.

L'atteggiamento delle Arti rispetto agli esponenti della capitale e dei forestieri investe per certi aspetti il tema della cittadinanza, la cui acquisizione in Napoli era particolarmente ambita per i numerosi privilegi che conferiva⁷.

Ovviamente per il riconoscimento esistevano dei criteri selettivi. In realtà larga era la schiera dei beneficiari: a parte i nobili, addirittura la fascia degli esposti che, una volta maggiorenni, uscivano dalla Casa Santa dell'Annunziata.

In genere i requisiti essenziali per l'acquisizione erano: la nascita nella capitale, la residenza in città, il matrimonio con una napoletana («*ductio uxoris*»), il possesso di beni stabili, (la casa in particolare) soprattutto per gli immigrati.

Siamo al cospetto di requisiti comuni alle altre città europee di antico regime. Il possesso della cittadinanza era una *conditio sine qua non* per beneficiare di una serie di privilegi⁸. In particolare di vantaggi fiscali e giurisdizionali per gli aventi diritto sia nella capitale che nel regno.

Il cittadino napoletano era esente dalla tassazione diretta. Inoltre, vigente in città il sistema fiscale basato sui consumi, godeva di una serie di franchigie previste sia per l'acquisto di merci in entrata che per quelle in uscita sia nella dogana di Napoli che nelle altre del regno.

Su tali immunità, tuttavia, valevano due principi: che si trattasse di beni di consumo per «uso proprio» o della propria famiglia oppure per la grassa della città. Relativamente a questo secondo aspetto nel Capitolo relativo alle Arti annonarie sono stati esaminati numerosi casi - ai quali si rimanda - relativi alla distribuzione delle derrate da parte dei corpi d'arte agli immatricolati per uso commerciale.

Dal punto di vista giurisdizionale, i titolari della cittadinanza napoletana nei giudizi con abitanti del regno godevano del privilegio di foro; nel caso in cui venivano chiamati come imputati non potevano subire torture senza previo processo informativo, non erano soggetti alla confisca dei loro beni, se non nei reati di lesa maestà.

Godevano ampiamente della partecipazione alla vita politico-istituzionale, concorrendo ad esempio all'elezione dei membri del governo municipale.

Il privilegio di cittadinanza oltre che dal sovrano poteva essere concesso anche dagli Eletti della città in quanto amministratori espressi dai Seggi (o Piazze), ripartizioni del territorio urbano.

La cittadinanza napoletana era riconosciuta anche ai cittadini dei casali o a quanti nella cintura suburbana si trovassero nella condizione della *ductio uxoris*.

⁷ Sulla cittadinanza napoletana si segnalano i saggi di P. VENTURA, *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra cinque e Seicento*, in «Quaderni Storici», 89 (1995), pp. 385-416; Idem, *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestieri a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in M. Meriggi - A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano 2000, pp. 268-301.

⁸ P. VENTURA, *Mercato delle risorse*, cit., p. 269.

Per la parte che più interessa il presente studio, l'immatricolazione ad un'Arte non costituiva di solito un canale di accesso preferenziale alla cittadinanza.

Dunque, il possesso della cittadinanza non costituiva a Napoli un fattore discriminante nel caso dei mestieri, «pur fungendo in più di un caso da criterio gerarchico proprio nell'accesso alle risorse»⁹. Esclusivamente per due delle Arti cittadine (della Lana e della Seta) l'immatricolazione comportava l'attribuzione di privilegi del tutto simili a quelli contemplati dalla cittadinanza napoletana. Tuttavia, nonostante l'importanza per Napoli, almeno fino a tutto il XVI secolo, non si può concludere che «la lana e la seta fossero due canali distinti di acquisizione della cittadinanza napoletana», nonostante il notevole impulso dato a tali Arti da Ferrante I con l'attrazione di maestranze specializzate forestiere proprio attraverso la concessione di una serie di privilegi¹⁰.

Che l'immatricolazione ad un'Arte non costituisse un canale di accesso preferenziale alla cittadinanza nella capitale emerge in tutta evidenza proprio dalle *Arti lignarie*, e in particolare dagli *scrittoriari di ebano*.

Forse è poco noto, ma durante il vicereame spagnolo un ruolo di primo piano dell'arredamento fu raggiunto nella capitale dall'ebanisteria¹¹.

Il corpo d'arte, composto in tutto di trentasei maestri, nel 1621 in presenza di un pubblico notaio dichiarò «come tra la detta loro Arte vi sogliono spesso occorrere molti inconvenienti, differenze et danni notabilissimi per stare disunita. Perciò di comune volontà et accordo si sono deliberati et risolti d'erigere un Monte di scrittoriari».

L'elemento interessante di questa Capitolazione è costituito dalla provenienza dei componenti del suo apparato gestionale:

In primis si eleggono quattro dell'arte, governatori e amministratori del Monte che durano in carica sei mesi.

Ogni sei mesi si debbono eleggere i quattro dell'arte e governatori del Monte nel seguente modo. Ciascun dei quattro del semestre precedente deve indicare due mastri di bottega: uno italiano et l'altro forestiero.

Degli otto indicati si debbono sorteggiare per bussola i quattro dell'arte: cioè due italiani e due forestieri.

⁹ Ivi, pp. 272-273.

¹⁰ Ivi, p. 273.

¹¹ In Napoli, al museo di S. Martino, sono in mostra superbi arredi della collezione Bonghi. Gli stipi donati dalla città di Napoli al viceré Alvarez de Toledo, sono tra gli esemplari più notevoli dell'ebanisteria napoletana a cavallo tra i secoli XVI e XVII. In quegli anni, prima dell'affermazione del Barocco, una piccola scuola di «scrittoriari» (*stipettaï*), diede vita sul modello della tradizione artistica tardo cinquecentesca, a preziosi mobili, stipi, monetieri, con relative boffette, scrittoi e tavoli (Sull'argomento cfr. R. MUZZI - R. PASTORELLI, *La spezieria*, Amazon.it, 2005).

Dunque sulla scelta dei Governatori e amministratori del Monte dell'Arte non rivestiva alcuna rilevanza la condizione di cittadino napoletano; l'elemento discriminante era probabilmente costituito dalle qualità professionali dei prescelti.

Anzi nel Capitolo III dello stesso Statuto era addirittura precluso a persone che abitavano o avessero abitato in Napoli - quindi a cittadini napoletani - di «aprire potheca, né lavorare di detta Arte da per sé in camera, se prima non sarà approbato et esaminato da detti quattro dell'Arte». Pena la chiusura della bottega e il pagamento di 25 ducati a beneficio del Regio Fisco¹².

Un caso analogo riguarda la corporazione degli scultori e *marmorari* della capitale, che, come è stato ricordato, ne facevano parte artieri napoletani e forestieri dimoranti a Napoli (alcuni erano originari di Carrara e soprattutto di Firenze), divisi in *capimastri* e *scalpellini* o lavoratori.

La corporazione era governata da quattro Consoli, dei quali due napoletani e due forestieri, di cui uno almeno doveva essere scultore¹³. E' evidente anche in questa circostanza che la cittadinanza dei Consoli non confliggeva con l'esercizio del

¹² ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 23, Statuto del 5 luglio 1621. Nonostante i tentativi da parte dell'Arte di cautelarsi dalle frodi, si afferma in città la moda di impiegare legname trattato con tinte ad imitazione del mogano. In un memoriale inviato dai Consoli e dai mastri dell'Arte al Collaterale emerge «come per capitulatione che tiene detta arte si sono da tempo in tempo rinnovati li banni per l'osservanza di quelli; e perché vi sono alcuni di detta arte che lavorano ebani d'ogni sorte e quelli vengono dalli detti dell'arte tenti senzaché si possa haver cognizione della qualità e sorte dell'ebani, dal che ne nasce fraude in disservizio del publico, e desiderandono li supplicanti per buon governo rimediare a dette fraudi affinché l'ebani restino col colore della sua naturalezza e li compratori non restano ingannati, e si riconosca la qualità dell'ebano [...] ricorrono a V.E., e la supplicano si degni ordinare che tutti di detta arte che lavorano ebano et avorio e tutte sorte di metalli, che da hoggi avanti, sotto le pene che pareranno a vostra eminenza, nessuno di detta arte possa né debbia tingere nessuna sorte d'ebano, ma quelli lasciarli nel proprio colore [...] sotto pena di ducati 25».

Segue al memoriale il seguente bando del Collaterale:

«[...] E visti per noi detti preinserti memoriali, e considerato quanto sia benefico al publico rimediare a simili inconvenienti, ci è parso fare il presente banno con il quale dicemo, ordinamo e comandamo a tutti e qualsivogliano mastri lavoranti, et altre persone della detta arte che vendono e lavorano ebani che non debbiano da hoggi avanti tingere né far tingere li detti ebani di nessuna maniera, ma quelli debbano lavorare e vendere dell'istessa maniera e forma che tengono il loro colore sotto pena alli trasgressori di ducati 25 per ciascheduna volta che contraveniranno al presente banno d'applicarnosì (come sopra) [...] e quelli ebani che si troveranno tenti se debbiano sigillare dalli detti consoli in potere delli quali debbiano li padroni d'essi rivelarli fra termini di giorni dieci dopo la pubblicazione del presente affinché si conoschino che siano stati lavorati e tenti prima del presente banno per evitare ogni fraude e scusa che potessero allegare, e così si esegua da tutti; E volemo che il presente banno si pubblici nei luochi soliti e consueti di questa fedelissima città acciò venghi a notizia di tutti, né si possi allegare causa d'ignoranza» (D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, Edicta, Decreta, Interdicta*, cit., *De Magistris Artium*, tit. CXLII, Prammatica I, p. 471).

¹³ G. CECI, *La corporazione degli scultori e marmorari*, in «Napoli Nobilissima», VI, (1897), pp. 125-126.

mestiere che, come nel caso precedente, si profilava come nota di merito (almeno per gli scultori forestieri) per l'inclusione nel governo dell'Arte.

Piena equiparazione tra napoletano e forestiero rispetto alla cittadinanza emerge dalla Capitolazione dei *calzolari* e *pianellari* del 1483. In particolare fa testo il Capitolo: «Item, qualunque mastro avesse figliolo che volesse ponere poteca in la predetta città di Napoli, tanto cittadino como forestiere abitante in essa, goda lo detto Privilegio»¹⁴.

Tuttavia motivi di espulsione dalla capitale a danno di napoletani e forestieri non impiegati in mestieri o negozi venivano contemplati dalle Prammatiche *De Vagabundis*.

Con quella del 1559 venivano perseguite solo «le persone estere et forestiere di qual si voglia stato, et conditione si siano, che al presente si trovano nella città, terre e castelle del Regno, quali non fanno arte, officio, o esercizio alcuno»¹⁵. Era loro imposto di lasciare la città entro tre giorni. Tale «prammatica mette in evidenza una uguaglianza vagabondo-forestiero e introduce il concetto di “lavoro stabile” come possibilità offerta al forestiero di non essere confuso e perseguitato come vagabondo e ozioso»¹⁶.

Successivamente, negli anni 1560 e 1585, nella categoria dei vagabondi furono inclusi anche napoletani e regnicoli («ancorché tenessero, o veramente avessero moglie, et non tenessero robba, et entrata con la quale possano vivere, né fanno arte, né officio né esercizio in modo alcuno con li quali possano sostentare»)¹⁷.

Scopo di tali Prammatiche era il controllo dei forestieri che andavano identificati e registrati. Controllo affidato ai «capitani e agli ufficiali che pro tempore erano in ciascheduna di dette città, terre e castelli».

La Prammatica del marzo 1638 (*De exteris*) approfondì il requisito di “straniero”, distinguendolo tra napoletano e regnicolo, e stabilì che tutti coloro che erano entrati nel regno prima o dopo la promulgazione del bando, senza alcuna distinzione di ceto, grado e condizione, e non praticassero alcuna Arte o mestiere, dovevano lasciare la città entro tre giorni.

La Prammatica del 1681 obbligava chi veniva nella capitale per esercitare un mestiere o un negozio a farne denuncia ai regi consiglieri della Gran Corte della Vicaria. Quella del 1724 ingiungeva ai pellegrini di lasciare la città sempre entro il termine di tre giorni dal loro ingresso¹⁸.

¹⁴ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 6.

¹⁵ L. Giustiniani (a cura di), *Nuova collezione delle Prammatiche*, cit., tomo IV, Prammatica del 27 luglio 1559, p. 17.

¹⁶ P. AVALLONE, *Il controllo dei “forestieri” a Napoli tra XVI e XVIII secolo. Prime note*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», III (2006), p. 169.

¹⁷ L. Giustiniani (a cura di), *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo VI, pp. 18-22.

¹⁸ P. AVALLONE, *Il controllo dei “forestieri”*, cit. p. 170.

Foggia non era l'unica città di provincia in cui operava una corporazione di falegnami. Siamo al cospetto di un'Arte di ampia stratificazione, tanto è vero che corporazioni del settore ritroviamo ancora ad Aversa, all'Aquila, a Tropea, a Monteleone.

Un aspetto singolare riveste le vicende relative alla corporazione dei falegnami di Monteleone in Calabria Ultra. Costoro, sin dal 1604, per loro particolare devozione verso S. Giuseppe, loro protettore, eressero e fondarono una chiesa dedicata al Santo. Dotando la chiesa del necessario e contribuendo ciascuno con una «picciolissima spesa», si entrava a far parte della Congregazione come «Maestro aggregato».

Nel 1763, accusati presso il Cappellano Maggiore da una notevole famiglia del luogo di aver dato vita ad una Congregazione con fini speculativi, lo stesso Cappellano con proprio dispaccio ordinò al Giudice ordinario della città di consentire ai congregati di far celebrare le «messe d'obbligo» e ai «quattro capi maestri falegnami» di continuare «ad esigere le rendite d'essa Congregazione», con l'intimazione ai congregati, «sotto pena di carcere», di formulare «le loro regole ed impetrare il regio assenso» entro il termine di mesi due.

Il 2 ottobre dello stesso anno ventitré mastri falegnami della città, in presenza del notaio Giuseppe Percivalle, formularono le regole della Congregazione. L'amministrazione dell'ente fu affidata a due Consoli e a quattro capi mastri falegnami, che duravano in carica un anno, alla fine del quale dovevano trasferire i conti a due Razionali per la verifica della regolarità. Il resto dei Capitoli ricalcano le regole canoniche degli altri Statuti: come affidare il giudizio su eventuali controversie tra mastri ai due Consoli e, in assenza di accordo, al Giudice ordinario della città; di impegnare i quattro capi mastri tutti i sabato nella raccolta delle elemosine (un grano i mastri e mezzo grano i lavoranti); di servire bene e senza frode la committenza; di esaminare gli aspiranti maestri che intendessero aprire bottega; di non assumere garzoni in servizio presso altri maestri; di visitare gli ammalati e soccorrerli con qualche sussidio (non superiore ai 10 ducati); di partecipare ai funerali dei confratelli defunti; di celebrare la Candelora; di onorare con messa e processione il santo protettore nel giorno della sua festività ecc.

Negli anni successivi il numero dei maestri falegnami iscritti alla Congregazione si dimezzò mettendone in serio pericolo la sopravvivenza. Nacque pertanto l'esigenza da parte dei confrati di incrementare il loro numero accogliendo gente di altro mestiere.

Un primo tentativo non sortì gli effetti desiderati. La circostanza è ricostruita in un atto di comparizione dell'anno 1776 davanti al Cappellano Maggiore del procuratore del parroco don Filippo Jacopo Pignatari della chiesa dello Spirito Santo di Monteleone, il quale dichiarò che avendosi prodotta l'espulsione dal regno dei Gesuiti nell'anno 1768 alcuni confratelli di un Oratorio eretto nel Collegio degli stessi

Gesuiti avevano tentato di unirsi alla Confraternita dei falegnami costituita presso la chiesa di S. Giuseppe posta sotto la giurisdizione della parrocchia dello Spirito Santo. All'epoca dell'espulsione dei religiosi era parroco della chiesa don Giovanni Vincenzo Pelagio, il quale promosse ricorso alla Curia del Cappellano Maggiore contro l'aggregazione dei Gesuiti alla Congregazione dei falegnami. Ricorso che era stato accolto.

«Oggi, trovandosi parroco della chiesa dello Spirito Santo il Principale del comparente [parroco don Filippo Jacopo Pignatari], i falegnami della Città di Monteleone hanno tentato volersi unire con i fratelli dell'abolita Compagnia, e così fare un'ampliamento non mai permesso». Ma che i falegnami attuarono senza informare don Pelagio. Da qui il ricorso al Cappellano Maggiore da parte di quest'ultimo, considerando che la chiesa di S. Giuseppe della Congregazione dei falegnami era sottoposta alla sua giurisdizione. Aggiungeva il ricorrente che «con la sudetta ampliamento verrebbe la sua giurisdizione ad esser ristretta e positivamente lesa la sua ragione», per cui tramite il suo procuratore chiedeva al Cappellano Maggiore di non autorizzare tale «ampliamento».

Il motivo del ricorso di don Pignatari non si riferiva tanto alla circostanza che i Gesuiti fossero stati espulsi dal regno - e quindi all'illegalità della loro pretesa di riprendere le loro funzioni spirituali - quanto alla circostanza che, non avendo i falegnami un «Oratorio separato» dove congregarsi ma solo una chiesa da essi governata «come Patroni», pretendevano in questa nominare, «a loro talento», un nuovo «Padre spirituale» - nella fattispecie un componente della locale Compagnia dei Gesuiti - che recitasse messe e predicasse la domenica «in sommo pregiudizio, e svantaggio delle funzioni parrocchiali del Principale del comparente», don Filippo Jacopo Pignatari.

L'8 gennaio 1777 il procuratore della Confraternita laicale dei falegnami inoltrò a don Domenico Potenza, regio consigliere e consultore del Cappellano Maggiore, una supplica nella quale chiedeva che «oltre agli falegnami, potesse aggregare nella detta Confraternita altre persone di alcuno mestiero», dal momento che il parroco, don Filippo Jacopo Pignatari, «si oppone ad una tale legittima domanda, senza che ragione esistesse».

Evidentemente, fallito il tentativo di aggregare nella Confraternita i Gesuiti, i falegnami cercarono di ampliare il numero dei confratelli con esponenti di altri mestieri.

L'8 febbraio 1777, la Confraternita dei falegnami procedette alla stesura del nuovo Statuto da inoltrare al Cappellano Maggiore e al Collaterale per l'approvazione, che fu concessa.

Tale Statuto, a differenza del precedente, riveste in buona parte la forma e le funzioni di una associazione religiosa, un ente morale con fini di pietà, di carità e di

culto. In esso era prevista la nomina di un padre spirituale, per le funzioni religiose, e l'elezione degli «ufficiali della Banca», cioè il Prefetto (o Priore), l'Assistente e due Consoli dell'Arte. A ciascuno di questi ultimi spettava la nomina di tre maestri falegnami investiti del governo della Congregazione e della loro Arte. L'amministrazione delle entrate era affidata al Priore e ai Consoli.

Per essere ammessi alla Confraternita era richiesto un periodo di sei mesi di noviziato e il versamento a titolo di «entratura» di 15 carlini. Oltre ad una tassa annua di 9 carlini. L'ammissione era consentita ai maestri che esercitavano una professione e ai loro figli. I maestri falegnami di Monteleone e casali erano esonerati dal pagamento sia dell'entratura che della tassa annua.

Superato il periodo di noviziato, per essere ricevuto, il nuovo adepto doveva donare alla Confraternita un libra di cera bianca e presentarsi con la veste costituita da un sacco di tela bianca, mozzetta celeste di seta, cappuccio giallo, cingolo bianco e giallo.

Segue nello Statuto l'elenco delle varie figure della Confraternita (Maestro dei Novizi, Sagrestano, Cancelliere, Sagrestano maggiore, Cassiere, Consulitori, Maestri di cerimonie, Infermieri, Visitatori delle carceri, Cantori, Sollecitatori) con la specificazione delle loro mansioni¹⁹.

¹⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1185, ins. 59.

Corporazioni extrannonne

QUADRO STATUTARIO – Il numero più consistente di Capitolazioni dei mastri d'ascia e maestranze affini è conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, oltre a quella del 1596 qui documentata (regio assenso del 9 marzo 1599 in *Raccolta Migliaccio*). Degli ebanisti o *scrittoriari d'ebano*, con la Capitolazione del 1621, si segnala presso l'Archivio di Stato di Napoli quella del 1687 (regio assenso del 30 settembre 1688), relativa alla costituzione di un Monte dell'Arte e all'ampliamento dello Statuto del 1621. I due Statuti fanno parte anche della *Raccolta Migliaccio*. Delle Capitolazioni delle corporazioni dei falegnami delle città di provincia è stata già segnalata quella di Monteleone del 1777. Nello stesso Archivio napoletano è conservato lo Statuto della corporazione di Aversa del 1671, comprendente due settori dell'Arte: *tramontani* (o *mastri bottari*) e mastri d'ascia (o *casciari*), relativa alla costituzione di un Monte (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 31); lo Statuto del 31 marzo 1762 della corporazione di Foggia, comprendente mastri d'ascia, *carrieri*, *bottari* e falegnami, contenente i Capitoli relativi alla Congregazione eretta sotto il titolo di S. Giuseppe riportata anche nella *Raccolta Migliaccio*, che dello stesso corpo d'Arte annovera inoltre lo Statuto del 19 settembre 1684 i cui Capitoli concernono il governo e il mantenimento della stessa Cappella; lo Statuto della corporazione dei falegnami dell'Aquila dell'anno 1755 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1190, ins. 112) e quello della corporazione dei falegnami e *fabbricatori* di Tropea del 1778 (Ivi, inc. 1206, ins. 38). Lo stesso Archivio conserva anche la Capitolazione dei *mastri d'ascia di carrozze* del 1651, la quale si compone di un unico articolo in cui si stabilisce di rigettare per il futuro dai *guarnamentari di carrozze* e dai *recattieri* qualsiasi eventuale commessa, a causa delle numerose frodi commesse da costoro a loro danno, (Ivi, inc. 1196, ins. 23). Dei *carrozzeri e scassacocchi* della capitale è la Capitolazione del 1721 formulata per l'aggiunta di due nuovi Capitoli alla precedente. Capitolazioni di un'Arte affine alla falegnameria sono quelle dei *baugliari* che producevano *baulli*, *cascie*, *veste d'armi*, rispettivamente degli anni 1658 (Ivi, inc. 1196, ins. 43) e 1693 (Ivi, inc. 1201, ins. 21).

Capitoli degli *scrittoriari d'ebano* (anno 1621)

[...] Die 5 mensis iulij 1621, Napoli – In nostra presentia constituiti infrascritti Magistri de Scrittoriari d'ebano, et avorio, legnami, oro et argento, et altre sorte di metalli, habitantes in hac Civitate Neapolis [seguono i nomi di 36 artefici]. Le dette parti asseriscono in presentia nostra, come tra la detta lor'arte ci sogliono occorrere molti inconvenienti, differenze, e danni notabilissimi per stare disunita. Perciò di comune volontà, et accordo si sono deliberati, et risolti d'erigere un Monte da intitolarsi, sincome al presente l'intitulano il Monte de Scrittoriari d'ebano, avorio, legnami, oro, argento, et altre sorte di metalli, e questo sì per servitio di Dio nostro Signore, come anco per loro quiete, utile, e beneficio della detta Arte sotto l'infrascritti capi:

In primis li detti Mastri di loro comune volontà hanno eletto l'infrascritti Mastri per quattro dell'Arte di detta Arte, Governatori, et Amministratori di detto Monte: Pascale Simone, Elia Enello, Melchior Loth, e Bartolomeo Lupo presenti, duraturi per spatio di sei mesi dal presente di avanti numerandi, con tutte e qualsivogliano potestà, prerogative, e preminenze solite, e consuete.

2° - Item, che ogni sei mesi si debbiano fare li detti quattro dell'Arte di dett'Arte, e Governatori di detto Monte; in questo modo, cioè: Che ogni quattro dell'Arte vecchio debbia chiamare due Mastri di potecha per quattro dell'Arte, cioè un italiano, e l'altro forastiero, et dell'otto, che saranno chiamati si debbiano eleggere da tutta dett'Arte li quattro dell'Arte, e Governatori, cioè due italiani, e due forastieri a bussola, et non a voce, e così sempre si debbia osservare.

3° - Item, ch'ogni uno delli Mastri di detta Arte sia tenuto, sincome promettono pagare alli detti quattro dell'Arte in solidum ogni sabbato grana cinque, durante il tempo di cinque anni dal presente di avanti numerandi, et dopo di cinque anni pagare sempre una cinquina ogni sabbato, e non mancare per quasisia causa, et in caso che non pagassero si possano per detti quattro dell'Arte fare esequire realiter, et personaliter.

4° - Item, che ogni uno di detti Mastri di detta Arte sia tenuto, sincome promette pagare al detto Monte, et per esso a detti quattro dell'Arte presenti, et successive futuri socati dieci fra termine di due anni da hoggi avanti numerandi in una, o più partite, conforme ad essi Mastri, et a ciascheduno d'essi parerà, e piacerà per utile, e beneficio di detto Monte in pace, et non ostante qualsivoglia ecceptione, et liquida preventione, alla quale preventione, li detti Mastri, e ciascheduno di essi ci hanno renunziato.

5° - Item, che nessuna persona di qualsisia nazione, ch'habita in Napoli e suo Regno da hoggi avanti non possa, né debbia aprire poteca, né lavorare di detta Arte da per sé in camera, se prima non sarà approbato, et esaminato da detti quattro dell'Arte, quale esame, et approbatione si debbia fare in una poteca d'uno delli quattro dell'Arte, altramente quella persona che apresse poteca, o lavorasse da per sé in camera senza detta approbatione, debbia pagare docati venticinque di pena, et serrare la poteca, et questo tante volte, quante volte lavorasse senza detta approbatione, le quali predette pene vadino a beneficio del Regio Fisco, al quale Regio Fisco sia lecito statim, et in continenti nulla mora postposita esequire dette pene.

6° - Item ch'ogni mastro, che sarà esaminato, et approbato debbia pagare docati dieci per l'approbatione, quali docati dieci si debbiano pagare per detto mastro statim fatta detta approbatione al detto Monte, et per esso alli detti quattro dell'Arte, o ciascuno d'essi, ben vero li figli delli mastri di dett'Arte debbiano esser esaminati, et ap di pena subito da qualsivoglia mastroprobat, e per detta approbatione non debbiano pagare cosa alcuna.

7° - Item, che li detti quattro dell'Arte finito il detto loro semestre debbiano subito dar conto alli quattro dell'Arte nuovi, di tutto quello, che avranno amministrato, esatto, e speso per servitio di detto Monte durante la loro mastria, et restandono debitori li quattro dell'Arte vecchi, in tal caso li quattro dell'Arte nuovi debbiano subito autoritate propria esigere quello che resteranno a dare, altramente

subito costringerli e farli eseguire nella persona, e beni, ad elezione di detti quattro dell'Arte nuovi.

8° - Item, che se li mastri di dett'Arte facessero qualche opera a qualche persona, nella quale ci nascesse alcuna discordia, o differenza, sì della fattura, come de qualsivoglia altra causa, in tal caso nessuno di detti mastri di dett'Arte possa, né debbia fare apprezzo in scriptis, né a bocca di dett'opera, sotto pena di docati dieci, da pagarnosi detti docati dieci di pena subito, da qualsivoglia mastro che farà l'apprezzo in scriptis, seu a bocca, al detto Monte, e per esso alli quattro dell'Arte, che pro tempore saranno, tante volte, quante volte contravenirà, ma detti apprezzati si debbiano fare da dui di detti quattro dell'Arte tantum, in scriptis, per lo quale apprezzo da farsi da detti due delli quattro dell'Arte in scriptis si debbia dare ducati tre per cento di quello sarà apprezzata.

La detta opera, quali docati tre per cento si debbia pagare comunemente da detti litiganti al detto Monte, e per esso a due di detti quattro dell'Arte per utile, e beneficio di detto Monte; Verum, in caso che ci nascesse discordia fra detti due di detti quattro dell'Arte per fare detto apprezzo, in detto caso il detto apprezzo si debbia fare da tutti detti quattro dell'Arte, seu maggior parte d'essi, e quello che sarà giudicato da detti quattro dell'Arte, seu maggior parte d'essi, si debbia eseguire.

9° - Item, tutti li denari che sono pervenuti, o perveniranno a detto Monte, tanto per le cause predette, quanto per legati, testamenti, codicilli, donazioni, e per altra qualsivoglia causa, debbiano li detti quattro dell'Arte presenti, et successive futuri ponerli in Banco publico in testa di detti quattro dell'Arte sotto fede di credito, e quando detti denari arrivano alla summa di docati cento si debbiano subito convertire in compra in testa di detto Monte di beni stabili, seu annue entrate, conforma a detti quattro dell'Arte, che pro tempore saranno, seu la maggior parte d'essi parerà e piacerà.

10° - Item, che durante il tempo di due anni dal presente di avanti numerandi, li denari, che sono pervenuti a detto Monte, e perveniranno non se ne possano toccare, né subvenire a persona alcuna di dett'Arte, né ad altri, se non spendere quel tanto che sarà necessario per spedizione di scrittura, et interposizione di decreti, et altre cose urgente, e necessaria da pagarnosi da detti quattro dell'Arte, che pro tempore saranno, seu maggior parte d'essi.

11° - Item, che dopo finiti detti due anni, il Monte, e per esso li quattro dell'Arte, che pro tempore saranno, siano tenuti pagare a ciascheduno delli mastri che cascarà ammalato, ita, et taliter, che detta infermità sia grave, e che non possa lavorare, carlini due il dì, durante il tempo d'un mese tantum, e se detta infermità durasse più d'un mese, in tal caso li quattro dell'Arte non siano obligati dare cosa alcuna al detto infermo, ma se detti quattro dell'Arte, seu maggior parte d'essi, volessero dare alcuna cosa di più, in tal caso sia in arbitrio di detti quattro dell'Arte che pro tempore saranno, seu maggior parte d'essi.

12° - Item, che il detto Monte, e per essi li quattro dell'Arte, che pro tempore saranno, siano tenuti dalli 21 del mese di giugno dell'anno 1626 avanti ogni anno maritare una figliola in capillo di detti mastri di dett'Arte presenti, et altri successive futuri che saranno approbati, e darli a ciascheduna d'essi docati cinquanta per una volta tantum per suo maritaggio, purché tanto detta figliola quanto suo padre e madre siano persone honorate, et si debbia dare peggioria di detta dote di quella restituire a detto Monte in caso che detta figliola morisse senza figli legittimi, e naturali dal suo corpo legittimamente descendentino per publiche cautele vallande, et roborande con le clausole solite et necessarie a consiglio del savio delli quattro dell'Arte che pro tempore saranno, seu maggior parte d'essi.

13° - Item, che nessuna persona, quale non è, né sarà di dett'Arte possa, né debbia lavorare ebani negri, limonati, rossi, granatigli, canna d'India, verzano, campeggio, et violato, se non dalli mastri di detta lor Arte, che saranno approbati da detti quattro dell'Arte, perché li detti ebani non possono lavorarsi se non con li ferri in piede, conforme si lavora in detta lor'Arte d'ebano, et ciascuna persona, che contravenirà debbia pagare docati venticinque di pena al Regio Fisco, statim et incontinenti, tante volte quante contravenirà, quali pene sia lecito al detto Regio Fisco statim, et incontinenti farli eseguire contro quelli che contraveniranno.

14° - Item, che nessuno mastro, né lavorante di detta Arte possa, né debbia far società a guadagno, e perdita con altre persone che non siano di detta Arte, et in casu controventionis, quello che contravenirà debbia pagare docati venticinque al Regio Fisco tante volte quante volte contravenirà.

15° - Item, che tutti li mastri di detta Arte presenti, et successive futuri, o ciascuno d'essi mancherà di pagare quel tanto che li mastri di dett'Arte si sono obligati in virtù della presente Capitulatione, in tal caso li quattro dell'Arte, che pro tempo saranno possano, e debbiano autorithate propria senz'altro giudizio di Vicaria, né d'altro Tribunale a spedire esequtorij contro quelli che non pagaranno, realiter, et personaliter per quelle summe che dovranno dare e saranno obligati pagare.

16° - Item li detti mastri permettono far interponere decreto dal Sacro Consiglio, seu Collaterale, conforme a detti quattro dell'Arte parerà, e piacerà per convalidatione della presente Capitulatione, acciò inviolabilmente si debbia osservare et esequire quanto in essa si contiene, iuxta sui seriem, continentiam, et tenorem, declarando essi mastri haverno fatte altre Capitulationi in virtù d'istrumenti rogati per mano di me predetto notaro, quale Capitulatione le revocano, cassano, et annullano, e vogliono che da hoggi avanti non facciano più fede in giuditio, nec extra, restando però ferma, et in suo robore la presente Capitulatione, nel modo come sopra fatta [...]. Notaio Jo Leonardode Divitiis di Napoli.

[...] Per esequitione delli preinserti Capituli desiderano li supplicanti che V.S.Ill.^{ma} li conceda il suo Regio Assenso, e beneplacito in nome di S. Maestà Cattolica come Rè di questo Regno, et da me ben visti, e considerati li predetti preinserti Capituli, et quando in essi si contiene, et che in quelli non vi è cosa, che risulti in preiuditio né della Real Jurisdictione, né del publico, ma assolutamente contengono soggiuvo de poveri, e povere dell'Arte predetta, et altre opere pie, e caritative, come in detti preinserti Capituli. Per tanto adhibino in tutto il parere del Mag. V.J.D. Scipione Rovito Regio Consigliere, e mio ordinario Auditore, sono del voto che V. S. Ill.^{ma} può restar servita in nome di detta Maestà Cattolica Ré di questo Regno di concedere alli supplicandi il suo Regio Assenso, et beneplacito, acciò li detti preinserti Capituli sortischino il loro debito effetto, con farneli spedire Regio Privilegio in forma Regiae Cancellariae con l'infrascritte clausole, et limitationi:

Primo - Che in quanto al contenuto nel Capitulo ottavo, per il quale si proibisce da farsi l'apprezzi dell'opere in detto Capitulo contenute dalli mastri dell'Arte, o in scriptis, o a voce, se declara che non s'intendono prohibiti quelli, alli quali venessero commessi tali apprezzzi per elezione in loro persone fatteli dalli Tribunali di questa Fedelissima Città.

2° - Che in quanto all'esattione delle pene imposte, come in detti preinserti Capituli si contiene, tante volte, quante a quelli si controvenirà, che dove sarà contradittione d'eseguire s'esegua con il braccio della Gran Corte della Vicaria, o saltim per uno Alguzino d'essa.

3° - Che occorrendo alli supplicanti dar conto della loro amministrazione, e governo, quello debbiano dare ad officiali Regij, o a chi V.S. Ill.^{ma}, e suoi signori successori sarà ordinato.

4° - Che alli preinserti Capituli non si possi in modo alcuno aggiungere, né mancare cosa alcuna, senza espressa licenza di V.S. Ill.^{ma}, et sotto quelle pene, che meglio a V.S. Ill.^{ma} pariranno. E questo è quanto occorre riferirli, al cui prudentissimo giudizio rimettendo il tutto. Le bacio le mani.

Da Casa in Napoli a di... ottobre 1621

DVS. Ill.^{ma} Servitore y Cappellan Dr. Alvaro de Toledo, Scipio Rovitus, Gio. Geronimo Stinca (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 76).

2.7. Arte dei barbieri e parrucchieri*

Il primo documento relativo all'Arte dei barbieri è del 6 novembre 1475. Si tratta del verbale relativo all'elezione dei quattro «capi mastri» della maggior parte dei barbieri di Napoli¹.

Il 4 marzo 1498 Federico d'Aragona approva i Capitoli dell'Arte, che sceglie come protettore i SS. Cosma e Damiano, patrono delle stesse corporazioni del centro e nord d'Italia².

Nella Capitolazione del 1679 la corporazione si compone di 213 esponenti distribuiti tra le *ottine* del Porto, di Capuana, di Mercato e della Loggia.

Il nuovo Statuto si propone la «renovazione» del precedente (del 1653) allo scopo di rimuovere alcuni abusi da molti anni introdotti nell'Arte a causa dell'aggregazione nel Collegio di «persone non meritevoli». Pertanto viene stabilito che i lavoranti all'atto dell'immatricolazione devono esibire la «fede d'haver esercitato l'arte sei anni continui» nella capitale; versare 20 ducati al Collegio, a titolo di deposito, da impiegarsi nei soliti «pesi» e per quant'altro sarebbe occorso alla chiesa dell'Arte; sottoporsi alla prova di esame con la perdita della somma depositata in caso di mancato superamento. Chi, superata la prova, intendeva aprire bottega doveva rispettare una distanza di trenta canne da «qualsisia Barberia». I trasgressori erano passibili di un'ammenda di 24 ducati e della chiusura dell'esercizio.

Provvedimenti disciplinari erano previsti anche per quei mastri barbieri che tenevano intestata una bottega, mentre erano «impiegati in altro officio». I trasgressori venivano puniti con l'espulsione dal Collegio, la chiusura della bottega e una ammenda di 24 ducati³.

Importanti novità vennero introdotte nel 1694, anno in cui i barbieri formarono un unico corpo con i parrucchieri, un'Arte in voga a metà Seicento in Francia, dove la moda della parrucca era stata ispirata da Luigi XIV, che per primo l'aveva indossata per nascondere la calvizie.

L'aggregazione dei parrucchieri avvenne non senza condizionamenti imposti dai barbieri.

¹ E. Vantaggiato, (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 88.

² La notizia è riportata nel memoriale della Capitolazione del 1679 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1204, ins. 11).

³ *Ibidem*.

Al capitolo I dello Statuto era stabilito che i Consoli del Collegio dei barbieri, ottenuto il regio assenso, si impegnavano ad aggregare nel loro sodalizio un mastro esercitante ed esperto nella «professione di peluche» con funzione di Console, in rappresentanza dei parrucchieri. Tra i requisiti per la nomina veniva richiesto che il concorrente fosse nativo della capitale o del regno e che avesse tenuto bottega a Napoli almeno per otto anni continui, con la condizione che qualora col tempo si fosse estinta la moda delle parrucche tutta la categoria fosse esclusa dal governo del Collegio e della chiesa.

Al Console dei parrucchieri venivano riconosciute per Statuto «le medesime autorità, preminenze, e prerogative» godute dai Consoli dei barbieri; per cui poteva intervenire in tutte le funzioni pubbliche, ma con le seguenti limitazioni:

che la posizione della sedia o del luogo da assegnarsi (anche se in possesso della qualifica di barbiere) nelle udienze del Collegio, nelle funzioni della chiesa dell'Arte e in ogni altra manifestazione pubblica o privata, seguisse sempre quella occupata dai Consoli barbieri;

che delle cinque chiavi della cassa del Collegio gli spettava solo la quinta;

che poteva intervenire, notare, e firmare solo dopo i Consoli barbieri per tutto quanto competeva il governo della chiesa. Tuttavia, nel caso in cui il Console parrucchiere era anche mastro barbiere esaminato e privilegiato esercitante l'Arte, poteva intromettersi in tutto ciò che riguardava il governo dell'Arte dei barbieri e firmare i loro privilegi, però sempre per ultimo;

che gli era consentito di esigere le «mesate» spettanti al Collegio solo dai semplici mastri parrucchieri e lavoranti, ad eccezione dei parrucchieri privilegiati, che dovevano versare le loro mensilità direttamente ai Consoli barbieri;

che non potesse intervenire nelle udienze del Collegio e nelle altre funzioni «con spada, o vero spadino», pena l'esclusione dall'Arte;

che mancando alle udienze per due volte, senza far pervenire la chiave della cassa in suo possesso, poteva essere costretto dai Consoli dei barbieri a consegnarla senza più averne diritto per tutto il tempo del suo consolato.

È evidente che tali limitazioni mal si conciliano col principio generale di fratellanza ed uguaglianza tra i matricolati dello stesso corpo d'Arte spesso ribadito più o meno con la stessa formula in quasi tutti gli Statuti: «nisciuno habia da haver prerogativa, premio, dignità, honore ne autorità al altro, ma tutti habiano da essere egualmente trattati, reputati, et honorati, in qualsivoglia occasione, soccorso, remunerazione et dignità che ci fosse e ci potesse essere in futurum di qualsivoglia modo»⁴.

⁴ Formula ripresa dallo Statuto del Monte degli attuari e scrivani del Regio Sacro Consiglio del 1627 (Ivi, inc. 1183, ins. 61).

Al Console parrucchiere tuttavia era accordata la preminenza negli atti dell'Arte solo per quelli riferiti al suo specifico mestiere⁵.

Per essere privilegiati nell'Arte di parrucchiere occorre sottoporsi all'esame in presenza di tutti i Consoli sui tipi di parrucche allora in voga: «alla spagnola, alla francese, et all'inglese, e d'altri usi che forse s'introducessero».

Ai Consoli parrucchieri, che erano anche mastri barbieri esercitanti tale professione, era consentito, trascorsi tre anni dalla fusione delle due Arti, di essere ammessi all'elezione dei Consoli dei barbieri; facoltà concessa anche a questi ultimi nel contempo mastri parrucchieri esercitanti.

Tuttavia ai mastri che negli anni successivi avessero conseguito il privilegio di parrucchiere era inibita l'Arte di barbieri; principio valido anche per i nuovi mastri privilegiati barbieri, qualora avessero voluto conseguire anche il privilegio di parrucchiere.

Contravvenire a tali disposizioni comportava un'ammenda di 6 ducati e la perdita degli strumenti utilizzati nel mestiere loro precluso.

In sostanza l'esercizio dei due mestieri era concesso solo a coloro che prima della fusione delle due Arti erano in possesso dei rispettivi privilegi ed idoneità.

Sia l'una che l'altra Arte dovevano esercitarsi in botteghe privilegiate e da mastri e lavoranti approvati; ad eccezione dei «camerieri che stanno in Corte» ai quali era concesso «lavorare capelli per uso de loro Padroni tantum».

Per lo svolgimento delle funzioni del Collegio e della chiesa, indipendentemente dalla qualifica di barbieri o parrucchiere, i mastri erano tenuti a versare per entrata 8 ducati, se napoletani, 16 se forestieri, e una tassa mensile di 7 grana e mezza, che si raddoppiava per coloro che esercitavano ambedue le Arti. In questo caso costoro avevano diritto al doppio degli emolumenti sia nei matrimoni a beneficio delle loro figlie, come «nelli soccorsi, et altri riconoscimenti».

Anche i lavoranti che desideravano abilitarsi nell'Arte di parrucchiere dovevano sottoporsi al giudizio dei Consoli per l'esame e pagare per l'entrata 15 carlini se napoletani e 3 ducati se forestieri. La tassa mensile a loro carico era pari alla metà di quella corrisposta dai mastri. Come dimezzato era l'ammontare del matrimonio, che per le figlie dei mastri era di 12 ducati⁶.

⁵ «Che dovendosi spedire privilegij de Pelucchieri, o pure licenze a loro lavoranti, ut infra decreti, conclusioni, o altro attinente all'assoluto esercizio de Pelucchieri, tali scritture tantum si debbiano firmare nel primo luogo dal Consule Pelucchiere, et appresso da Consuli Barbieri, li quali in simili negotij non possano procedere senza l'intervento del Consule Pelucchiere, però se le scritture sudette concernessero all'una, e l'altra professione sudette, debbiano firmare nel primo luogo da Consoli Barbieri» (Ivi, inc. 1201, ins. 1).

⁶ Ivi, inc. 1201, ins. 5.

Con lo Statuto del 1698 il Collegio dei barbieri e parrucchieri procedette anche alla fondazione del Monte dell'Arte. L'adesione era facoltativa e rivolta solo a coloro che desideravano aggregarsi e godere dei benefici e delle opere pie dietro il versamento di venti carlini *una tantum*. La gestione del Monte era affidata a quattro Governatori.

I benefici concessi dal Monte erano più o meno gli stessi di quelli garantiti da istituti analoghi: medico gratis agli ammalati e un sussidio di 4 carlini al giorno per un mese (due nel mese successivo, qualora l'infermità persistesse); esequie «decente, et honorate» e celebrazione di 20 messe di «requie» per i matricolati defunti; sussidio di 2 carlini al mese ai matricolati carcerati per motivi non abietti, ridotti della metà nel mese successivo.

Lo Statuto del 1694 è firmato da 239 esponenti dell'Arte, numero destinato a lievitare. Infatti nel 1720 seguì alla precedente una nuova Capitolazione con la quale, «essendo assai ampliata e dilatata la sudetta Arte», fu stabilito il numero chiuso con l'aggregazione annuale di non più di tre barbieri e tre parrucchieri scelti per bussola tra gli abili e idonei alla prova di esame. Per lo stesso motivo fu deliberata la riduzione della distanza tra botteghe, da 60 a 40 canne⁷.

Dopo appena due anni, nel 1722, l'Arte procedette ad una ulteriore riforma dello Statuto. Evidentemente era risultata eccessiva la limitazione del numero di adesioni stabilito nel 1720, dal momento che fu fissato un ulteriore limite al numero delle aggregazioni: dodici in tutto tra barbieri e parrucchieri ogni anno, con l'ammissione dei primi dodici aventi prodotto istanza, prescindendo dall'una o dall'altra Arte.

Venne riconsiderata anche la distanza tra botteghe, che da 40 fu portata a 50 canne. Lo Statuto è firmato da 293 esercenti⁸.

Lo stesso problema si ripropose nel 1735. Era accaduto che il vincolo del numero chiuso per l'ammissione aveva «partorito un gran disordine nell'Arte». Molti lavoranti esclusi dall'aggregazione al Collegio avevano aggirato l'ostacolo coll'aprire bottega appoggiandosi a mastri di altra professione, un espediente «detto volgarmente spalleggio», per cui l'Arte veniva esercitata da persone «non provette né approvate dal Collegio».

Per eliminare tale sconcio e pervenire alla chiusura delle botteghe abusive, il governo dell'Arte decise di liberalizzarne l'accesso ammettendo al Collegio, previo il superamento dell'esame e il possesso dei «soliti requisiti», tutti coloro che ne avessero avanzato richiesta⁹.

⁷ Ivi, inc. 1183, ins. 14.

⁸ Ivi, inc. 1184, ins. 38.

⁹ Ivi, inc. 1189, ins. 53.

Nelle Capitolazioni successive a quella del 1694 viene dunque finalmente raggiunta la piena equiparazione tra barbieri e parrucchieri sia nei diritti che nei doveri.

Diverse, ma diremmo opposte, furono le relazioni intercorse tra le due stesse categorie professionali a Bologna, dove per una evidente casualità, l'unione tra loro avvenne nel 1694, lo stesso anno in cui si produsse a Napoli.

L'attività di parrucchiere si diffuse a Bologna alla fine del XVI secolo raggiungendo il massimo della popolarità nel secolo successivo, quando la moda della parrucca si era ormai affermata definitivamente.

La fusione tra le due Arti non fu spontanea, ma indotta da un «senatoconsulto seguito da un bando» del 12 luglio di quell'anno. Dal che le relazioni tra barbieri e parrucchieri divennero subito conflittuali, specialmente dopo l'imposizione da parte del Senato di una successiva revisione statutaria che indusse i matricolati ad unire le loro attività nella stessa bottega. La confusione e le prime controversie furono provocate dall'uso indiscriminato da parte degli esercenti le due Arti dei ferri del mestiere, e quindi dalla loro diversa specificità: i barbieri, che operavano anche in campo chirurgico, utilizzavano una strumentazione del tutto differente da quella dei parrucchieri. E furono proprio questi ultimi, per lo stesso motivo, a chiedere nel 1713 la separazione dai barbieri, che di fatto avvenne solo nel 1743¹⁰.

Una situazione di conflittualità analoga si manifestò a Roma alla fine del Seicento tra barbieri e parrucchieri, anche qui uniti nella stessa corporazione. I parrucchieri, che desideravano fondare una loro Congregazione ed acquisire in proprio la patente abilitante, chiesero alle autorità capitoline il riconoscimento dell'autonomia professionale del proprio corpo d'Arte¹¹, che in seguito ottennero.

La controversia tra barbieri e parrucchieri soprattutto di Bologna evidenzia una circostanza non emersa dalle Capitolazioni delle due Arti della capitale, e cioè l'assunzione di alcune pratiche chirurgiche e medicali da parte dei barbieri.

La manualità necessaria all'esercizio della chirurgia, e l'implicito pregiudizio di inferiorità da parte dei medici nei confronti dei chirurghi, contribuirono a infoltire la schiera dei non professionisti autorizzati ad esercitare l'Arte, una "chirurgia alternativa" praticata da conciaossa, cavadenti e soprattutto barbieri, cui gli stessi

¹⁰ A. GRANDI, *Il monopolio delle forbici. Il conflitto tra barbieri e parrucchieri a Bologna nel XVIII secolo*, in A. Guenzi - P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., pp. 669-671.

¹¹ A. PAMPALONE, *Le botteghe dei barbieri a Roma nel Seicento*, www.enbach.eu/en/visiting-baroque/pampalone.aspx. Cfr. in proposito A. KOLEGA, *Speziali, spagirici, droghieri e ciarlatani. L'offerta terapeutica a Roma tra Seicento e Settecento*, in C.M. Travaglini (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali a Roma tra XVI e XIX secolo*, in «Roma moderna e contemporanea», VI (1998), pp. 311-347.

chirurghi delegavano le operazioni ritenute più umili (ferite, lussazioni, fratture) e a diretto contatto con il sangue, il salasso innanzitutto¹².

La commistione tra le pratiche chirurgiche e l'esercizio della barberia era alquanto diffusa sin dal medioevo. Lo statuto parigino della corporazione dei barbieri-chirurghi risale al 1268. Ai barbieri era riconosciuto l'esercizio di pratiche marginali come la flebotomia, estrazioni dentarie, cura di piccole ferite. Pur attraverso feroci controversie tra chirurghi e barbieri insorte nei secoli successivi, questi ultimi esercitarono liberamente le loro doppie attività fino alla fondazione dell'Académie Royale de Chirurgie del 1731 e alla promulgazione dell'ordinanza di Luigi XV, che proibì ai barbieri l'esercizio della chirurgia.

Anche in Inghilterra la nascita della corporazione dei barbieri risale al XIII secolo. Nel 1540 fu fondata, per iniziativa del parlamento, la Compagnia dei Barbieri-Chirurghi, i cui interventi erano limitati al salasso, all'estrazione dei denti oltre che alla cura dei capelli. Un editto di Enrico VIII consentì ai barbieri una volta all'anno di ricevere corpi per dissezioni per lo studio dell'anatomia umana.

Il primo Statuto dell'Arte dei Medici e Speciali di Firenze risale agli inizi del secolo XIV. Della corporazione facevano parte medici fisici, chirurghi e cerusici, «acconcianti ossa», «medicanti bocche» e barbieri. L'esercizio della professione era subordinato ad un esame da parte di una commissione di medici delegati dall'Arte, che rilasciava licenze temporanee e circoscritte territorialmente¹³. Lo Statuto dell'Arte dei Medici e Speciali di Venezia risale al 1258 e quello dei Barbieri al 1270. Detti «chirurghi ignoranti», il campo di attività dei barbieri era limitato al salasso e all'estrazione dei denti¹⁴.

A partire dal 1537 nell'Ospedale S. Francesco di Padova accanto ai chirurghi operavano i barbieri che, esperti di forbici e rasoio, tosavano e radevano, per salassare nella giusta misura, togliendo via con il sangue la «materia peccante», funesta per la salute del corpo quanto il peccato per la salute dell'anima¹⁵.

A Genova, ai chirurghi-barbieri era concesso di curare ferite o praticare altre prestazioni professionali solo su indicazione da parte di un medico. Presso la Biblioteca civica "Berio" si conservano gli Statuti della corporazione dei chirurghi e barbieri

¹² D. SANTORO, *La rete aperta. Pratica medica nel tardomedioevo siciliano*, in «Mediterranean Chronicle», 1 (2011), p. 148.

¹³ A. GIORDANO, *Barbieri chirurghi, ciarlatani, cavadenti*, estratto da *Storia dell'Odontoiatria*, a cura di G. Vogel - G. Gambacorta, Milano 1985, p. 52.

¹⁴ F. BERNARDI, *Prospetto storico-critico dell'origine, facoltà, diversi stati, progressi e vicende del Collegio medico-chirurgico, e dell'arte chirurgica in Venezia*, Venezia 1797, p. 33.

¹⁵ N. SANBARBATO, *Breve storia della Ca' Granda*, www.assofrancescosforza.it. Sull'argomento cfr. anche G. COSMACINI, *La Ca' Granda dei milanesi. Storia dell'Ospedale Maggiore*, Bari 1999, p. 9.

approvati dal governo della Repubblica nell'anno 1591. In seguito, nel 1610, un decreto sancì la divisione dell'Arte in due corporazioni autonome¹⁶.

A Roma, l'Università dei Barbieri fu istituita nel 1440 come corporazione di professionisti specializzati nel taglio dei capelli, rasature, salassi, estrazioni dentarie e piccoli interventi di bassa chirurgia; nel 1592 fu associata agli *stufaroli*, una categoria di operatori sanitari abilitata esclusivamente alla pulizia del corpo¹⁷.

A Parma i chirurghi si uniscono ai barbieri nel 1646. Nello Statuto di quell'anno è prescritto che i barbieri per aprire bottega dovevano aver esercitato l'Arte per almeno dieci anni e superare un esame nel quale «si habbi da mostrar tutte le vene et dichiarare i suoi nomi quali vengono dalli signori fisici ordinati [...]; che habbino a mostrar il modo di mettere sangueti con il modo canonico di attaccarle; che habbino a mostrar il modo di metter le ventose et visicatorii con suoi propri luoghi assegnati»¹⁸.

Agli inizi del Cinquecento a Milano, presso l'Ospedale Maggiore operavano anche chirurghi e barbieri formati nell'Ospedale medesimo¹⁹.

Anche nel regno di Napoli i barbieri esercitavano una chirurgia minore, un'attività istituzionalizzata già dal Medioevo. A tal proposito la Santoro cita il caso di Salvatore de Catanzaro, barbiere di Castoreale, in Sicilia. Esaminato «*in facultate artis chirurgie*» e trovato «*ydoneus et sufficiens*» a curare fratture e rotture di arti, nel 1424 veniva abilitato circa «*exercitium dictarum ructurarum*».

E' provato che in qualche caso la concessione della licenza poteva anche prescindere dall'abilitazione. Nel 1429, il *magister* Giacomo de Suave, barbiere «*ydoneum et expertum*» nell'esercizio della chirurgia, privo di licenza abilitante, fu autorizzato a praticarla per palese notorietà direttamente dal sovrano²⁰.

Che i barbieri fossero integrati nel sistema sanitario dello Stato emerge da più di una prammatica emanata in occasione della pestilenza di metà Seicento: «S'ordina a nome di Sua Eccellenza a tutt'i Medici Fisici, e Chirurghi di qualsivoglia condizione si siano, ed a Barbieri privilegiati, che sotto pena della vita, non partano da questa Fedelissima Città, e Borghi, e quello acciocché possano accudire dove da Noi saranno destinati»²¹.

¹⁶ G. BENVENUTO, *Sulla corporazione dei chirurghi e barbieri: il caso genovese da un manoscritto della Biblioteca Berio*, in «La Berio», 2 (2010), pp. 44-45.

¹⁷ A. PAMPALONE, *Le botteghe dei barbieri a Roma*, cit.

¹⁸ G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Editò a stampa in Archivio storico per le province parmensi, 5 (1896), p. 1.

137. Distribuito in formato digitale da Itinerari Medievali, cit., p. 29.

¹⁹ N. SAMBARBATO, *Breve storia della Ca' Granda*, cit., p. 9.

²⁰ D. SANTORO, *La rete aperta. Pratica medica*, cit., p. 148.

²¹ D.A. Varius (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., *De officio deputationis pro sanitate tuenda*, tit. CLXXXI, Prammatica II, p. 421, bando del 30 maggio 1656.

Sempre durante la pestilenza il Governo aveva addirittura predisposto delle équipes formate da medici, chirurghi e barbieri per ciascuna delle ventinove *ottine* della capitale per l'assistenza agli infermi²².

La pratica dei barbieri in campo medico gode di una vasta letteratura. Limitatamente al regno di Napoli si segnala il contributo di Tiberio Malfi, barbiere napoletano e Console dell'Arte, che scrisse nel 1626 *Il Barbiere, libri tre: ne' quali si ragiona dell'eccellenza dell'arte e de' suoi precetti*. Il barbiere, definito dall'autore «vicario del medico», aveva il compito di «preparare empiastri e unguenti, confezionare dentifrici, applicare vescicatori, praticare suffumigi e fregazioni». Il primo libro in lingua italiana in cui la materia odontoiatrica è trattata indipendentemente dalla medicina generale e dalla chirurgia, pur limitandosi all'aspetto igienico-estetico, è ancora opera di un barbiere, Cintio d'Amato, che lo pubblicò, insieme ad altri, a Napoli nel 1632 col titolo: *Nuova, et utilissima prattica di tutto quello ch'al diligente barbiero s'appartiene...*, un eccellente trattato di chirurgia minore (salasso, cura delle ferite, ecc.) nel quale sei capitoli sono dedicati alla cura dei denti e delle gengive²³.

²² [...] E perché il numero de' ammalati sta disperso per quartieri diversi, di modo, che li nove medici ordinarij dalla Città provisionati non sono sufficienti; perciò si sono eletti li sottoscritti Medici, a quali e a ciascuno d'essi s'ordina, ch'assistano nelle Ottine assignate con li Chirurghi, e Barbieri [...] a quali sotto pena della vita in nome di S. E., s'ordina ch'assistano sempre nelle dette Ottine in luoco publico [...] senza ricusar visita d'infermo alcuno, e particolarmente quando saranno richiesti da detti Deputati, e che detti Medici, Chirurghi, e Barbieri debbiano portare segno una Croce di panno a ciò siano da tutti conosciuti [...], M.A. Gizzium (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta*, cit., *De Salubritate aeris*, Prammatica XVI, maggio 1656, Napoli 1664, p. 165.

²³ A. GIORDANO, *Barbieri chirurghi, ciarlatani*, cit., p. 53.

Corporazioni extrannonarie

QUADRO STATUTARIO – Gli Statuti delle corporazioni dei barbieri custoditi presso l'Archivio di Stato di Napoli, in questa parte documentati, datano tutti a partire dalla seconda metà del Seicento, quando ormai si era concretizzata la fusione con i parrucchieri. Statuti solo in parte raccolti dal Migliaccio (1679, 1694, 1698, 1722). Fuori dalla capitale i due fondi riportano lo Statuto della corporazione dei barbieri e parrucchieri dell'Aquila del 14 luglio 1791 (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1202, ins. 161). Di epoca anteriore al 1679 fanno parte alcuni Statuti della *Raccolta Migliaccio*, oltre ai citati degli anni 1475 e 1498. In particolare si segnalano: un ordine regio del 23 gennaio 1501 relativo all'osservanza dei Capitoli dell'Arte dei barbieri; un verbale del consiglio del Collegio dei barbieri del 15 dicembre del 1630 riguardante l'ampliamento della Capitolazione dell'Arte con l'aggiunta di tre Capitoli; un decreto del regio consigliere e commissario delegato del Collaterale relativo all'aggiunta di tre Capitoli sugli abusi dei quattro dell'Arte; una supplica del 20 gennaio 1653, da parte di questi ultimi, rivolta al commissario dell'Arte dei barbieri, relativa all'osservanza dei Capitoli approvati; un bando regio dell'8 novembre 1717 con disposizioni sull'esercizio dell'Arte di barbiere e parrucchiere.

2.8. Arti del mare*

Al giudizio negativo del Galanti sullo stato della marina mercantile del regno («pur non avendo mancato il governo di zelo e sollecitudine per incoraggiare il commercio e la navigazione») non corrisponde una accurata verifica da parte della storiografia contemporanea¹.

Tra i secoli XVII e XIX, Olandesi, Inglesi, Francesi e Ragusei nei loro transiti sulle rotte economicamente strategiche, monopolizzarono il commercio dal Nord Europa verso i più importanti centri marittimi del Mediterraneo².

Accanto a questi traffici internazionali prese corpo un fitta rete di redistribuzione delle merci in un bacino compreso tra la costa occidentale dell'Italia, quella meridionale della Francia e limitato dalla Corsica, dalla Sardegna e dalla Sicilia³. Su queste rotte la marina del regno svolse un ruolo di rilievo per la presenza di maestranze locali specializzate nella costruzione di imbarcazioni da cabotaggio con una stazza oscillante tra le 120 tonnellate alla fine del Seicento alle 240 ed oltre nell'ultimo ventennio del Settecento⁴.

La proprietà della nave era divisa in quote di 250 tomoli ciascuna (circa 10 tonnellate), ed un «carataro» (socio) poteva acquistarne più di una o anche una parte⁵.

¹ G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit. vol. II, p. 187. Bibliografia essenziale: A. DI VITTORIO, *Tendenze ed orientamenti nella storiografia marittima contemporanea: Gli Stati Italiani e la Repubblica di Ragusa (Secoli XVI-XIX)*, Napoli 1986; R. CISTERNINO - G. PORCARO, *La marina mercantile napoletana dal XVI al XIX secolo*, Napoli 1954; G. DI TARANTO, *La marina mercantile del Mezzogiorno nel Mediterraneo (secoli XVIII-XIX)*, in T. FANFANI, *La penisola italiana ed il mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci tra XV e XX secolo*, Napoli 1993; M. SIRAGO, *Activité commerciale et maritime dans le ports du Royaume de Naples à l'époque des premiers Bourbons (1734-59)*, Oxford 1991; A. FORMICOLA - C. ROMANO, *L'industria navale di Ferdinando II di Borbone*, Napoli 1990; B. MARESCA, *La marina napoletana nel secolo XVIII*, Napoli 1902; L. RADOGNA, *Storia della Marina Mercantile delle Due Sicilie*, Milano 1982; F. ASSANTE, *Il mercato delle assicurazioni marittime nel Settecento. Storia della 'Real Compagnia', 1751-1801*, Napoli 1979; V. D'Arienzo - B. Di Salvia (a cura di), *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea dal medioevo all'età contemporanea*, Milano 2010.

² T. FANFANI, *La penisola italiana ed il mare*, cit., p. 7. Sull'argomento cfr. anche G. DI TARANTO, *Proceda nei secoli XVII-XIX. Economia e popolazione*, Gêneve 1986, pp. 17-53.

⁴ G. DI TARANTO, *La marina mercantile del Mezzogiorno nel Mediterraneo (secoli XVIII-XIX)*, cit., pp. 304-305.

⁵ F. ASSANTE, *Le corporazioni a Napoli in Età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, in *Studi Storici Luigi Simeoni*, a. XLI, Verona 1991, pp. 3-13.

Nel Mezzogiorno gli equipaggi non erano salariati, ma compartecipi al nolo: una metà andava alla proprietà e l'altra veniva ripartita sulla base delle competenze (due parti al capitano, una e mezza al pilota, una e un quarto al nostromo, una a ciascun marinaio e dai tre quarti ad un quarto ai mozzi, considerata l'età e la perizia)⁶.

A fine Settecento la flotta mercantile del Mezzogiorno era al primo posto per tonnellaggio totale ed al terzo per quello medio⁷. Nello stesso periodo la marina mercantile regnicola aveva conquistato «un ruolo primario nel commercio tirrenico» al punto da preoccupare i consoli di Francia ed Inghilterra per l'espansione di tale commercio nei rispettivi porti nazionali⁸.

La marina napoletana, in quanto comparto di distribuzione, di produzione e di servizio, giovò notevolmente alle finanze dei suoi addetti ma, d'altro canto, rispetto agli altri settori economici, ne fiaccava precocemente le energie a causa della durezza del lavoro, i rischi di naufragio, i conflitti con i barbareschi, il pericolo dei sequestri⁹. Situazioni che giustificano ampiamente la diffusione dei numerosi Monti di padroni di imbarcazioni e di marinai, le cui finalità erano previdenziali più che assistenziali «prevalendo l'obiettivo mutualistico su quello caritativo in senso lato». Dal punto di vista giuridico, siamo al cospetto di enti di natura privatistica riconosciuti dallo Stato sulla scorta della concessione del regio assenso.

Dagli studi effettuati è emerso che «i Monti, nel caso degli addetti ad attività marinare, non si affiancavano alle corporazioni, delle quali avrebbero dovuto essere gli enti mutualistici, ma erano essi stessi istituti sia di regolamentazione dell'Arte sia di previdenza sociale»¹⁰.

Osserva Muto che l'assistenza nel Mezzogiorno, e nella capitale in particolare, aveva la funzione di un controllo sociale delle classi povere e si manifestava attraverso interventi istituzionali, quali l'annona (cioè il controllo dei prezzi dei generi di prima necessità), e volontaristici da parte di corporazioni, congregazioni laicali e religiose e Monti i quali, aggregati alle stesse corporazioni, provvedevano alle stesse opere (con sussidi, soccorso, sostegno)¹¹; diversamente dai Monti dei padroni di

⁶ G. DI TARANTO, *I Monti dei padroni di imbarcazioni e dei marinai*, in A. Guenzi - P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., p. 591.

⁷ T. FANFANI, *La penisola italiana ed il mare*, cit., p. 240.

⁸ E. LO SARDO, *Napoli, Londra, e i concorrenti mediterranei*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CVII (1989), p. 345.

⁹ Sull'argomento cfr. M. MAFRICI, *Mezzogiorno e pirateria nell'Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Napoli 1995.

¹⁰ G. DI TARANTO, *I Monti dei padroni di imbarcazioni e dei marinai*, in A. Guenzi - P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., p. 596.

¹¹ G. MUTO, *Forme e contenuti economici dell'assistenza nel Mezzogiorno moderno: il caso di Napoli*, in C. Politi - M. Rosa - F. Della Peruta (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, cit., p. 237 e ss.

barche, marinai e altri lavoratori del mare, i quali svolgevano di per sé - come è stato notato - «il ruolo e la funzione della corporazione, sostituendosi ad essa nell'avvio e nella regolamentazione dell'Arte e che possedevano cospicui fondi di dotazione grazie a contributi annuali considerevoli»¹².

I motivi ispiratori, la struttura organizzativa, i ruoli delle figure gestionali di tali Monti sono pressoché standardizzati, sia di quelli della capitale che di quelli distribuiti nei principali centri della fascia costiera regnicola per tutto l'arco dell'età moderna.

Ne possiamo cogliere l'assetto esaminandone qualcuno a caso: lo Statuto del Monte dei padroni di barche e marinari del Borgo di S. Maria di Loreto della capitale dell'anno 1786, che si componeva di cinque Arti: («Rezzaioli», «Palenghesari», «Volontinari», «Tartaronari» e «Sciabicari») ¹³.

Nell'atto costitutivo stipulato davanti al notaio Camillo Giuseppe Piscopo, sottoscritto da trentasei «padroni di barche», i presenti, nel lamentare la precarietà delle loro condizioni economiche, per fronteggiare le avversità ricorrenti nella loro attività dichiarano di aver fatto acquisto di due capitali rispettivamente di annui ducati 21 e 6, «quali due annualità oggi si trovano assegnate per loro provvisioni ad un medico, e a un cerusico per servizio de marinari di detta marina». Come vedremo, l'esigenza di poter disporre dell'assistenza medica o dei preparati di uno *speziale di medicina* costituiva una delle esigenze di tutte le genti di mare associate o meno ad un Monte proprio per far fronte ai rischi e agli imprevisti dell'Arte.

Scopo fondante dell'erezione del Monte di Santa Maria di Loreto era il «mantenimento de' padroni di barche e marinari impotenti a faticare e per non farli perire della fame», per cui decidono di «erigere un Monte puramente laicale, sotto il titolo di S. Michele Arcangelo», nei cui confronti sollecitavano la concessione di regio assenso.

Per l'erezione del Monte e il godimento dei benefici i padroni di barche e marinai si impegnano a contribuire con una quota detta del «tornese a carlino». Il calcolo di tale quota veniva effettuato ogni domenica sulla scorta delle entrate della settimana precedente. Da tale lucro, tolte le spese e la quota fissa spettante al padrone dell'imbarcazione, la parte residua, divisa in dieci quote e mezza, la mezza eccedente (detta appunto del tornese a carlino) costituiva l'entrata del Monte di quella settimana ¹⁴.

¹² G. DI TARANTO, *I Monti dei padroni di imbarcazioni*, cit., p. 598.

¹³ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 1.

¹⁴ «[...] tutti li padroni di barche e marinari di qualunque mestiere di questa marina debbano in ogni Domenica da tutto quello che avranno lucrato nella settimana scorsa, toltone prima tutte le spese, e la porzione spettante al Padrone per le robe, giuste le regole dell'Arte, dare, e pagare al Monte sudetto un tornese per ogni carlino da sopra il lucro netto di ogni spesa, che viene volgarmente detto una mezza parte delle dieci parti, e mezza del lucro vi sarà, cosicché essendo solito dividersi il lucro in dieci parti, quello si debba dividere in dieci parti, e mezza, e questa mezza parte di più, che è il tornese a carlino debba contribuirsi a favore del Monte» (Ibidem).

Tutto il danaro accumulato, tolte le spese per l'erezione del Monte, era destinato in acquisto di beni stabili. Il Monte iniziava a produrre i suoi benefici dal momento in cui i beni acquistati avrebbero fruttato una rendita annua di almeno 180 ducati. Tale rendita era destinata in prima istanza quale sussidio a favore degli inabili al lavoro pari a 5 grana al giorno. Beneficiari erano i padroni di barca e i marinai che avessero compiuto il sessantesimo anno di età e quelli di età inferiore impossibilitati a procacciarsi il vitto. Potevano usufruirne al massimo dieci iscritti al Monte con cadenza mensile. In caso di numero inferiore di beneficiari, il sussidio residuo andava reinvestito nel Monte e impiegato in altre opere pie quali contributi ai figli degli iscritti legittimi naturali stroppi e alle vedove, maritaggi o monacazioni.

Ottenuto il regio assenso gli iscritti eleggevano le figure preposte al governo del Monte costituite da cinque Governatori, sei Deputati (di cui uno di riserva) e un Cassiere, la cui carica durava un triennio. A partire dal quarto anno le cariche diventavano annuali e assegnate secondo il seguente criterio:

Nel primo anno si eleggevano due Governatori e due Deputati «delle Arti de' Palanghesari e Volontinari»; nel secondo due Governatori e due Deputati «delle Arti de' Tartaronari, e Rezzaioli»; nel terzo un solo Governatore e due Deputati dell'«Arte degli Sciabicanti». In modo che tutti i rappresentanti delle Arti potevano a rotazione alternarsi al governo del Monte. Anche il Cassiere durava in carica un solo anno e indicato di volta in volta dai Governatori e Deputati di turno¹⁵.

La complessità dell'esercizio dell'Arte con i rischi connessi giustificano le cospicue contribuzioni alle quali erano soggetti gli affiliati. Forme di tassazioni che non avevano eguali rispetto a quelle previste dagli altri corpi d'arte.

Nella Confraternita dei venditori di pesce di Salerno ciascun associato era tenuto a versare «il quarto de' pesci»¹⁶, vale a dire la quarta parte dell'utile proveniente dalla vendita del pescato.

Il Monte dei padroni di barche e marinai di Maiori stabiliva diritti di entrata variabili a seconda dell'età degli ammessi con versamenti di danaro crescenti con l'età degli affiliati¹⁷.

Nei Capitoli del Monte dei padroni di barche e marinai di Minori non erano previsti pagamenti di diritti di entrata; una volta accettato dalla maggioranza dei matricolati, l'iscritto era tenuto a versare «la quarta del guadagno che se farà giornalmente, et per ogni viaggio con le loro barche in beneficio di detto Monte et que-

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ ASSA, *Catasto onciario*, v. 3965, f. 878.

¹⁷ «Per sua entrata, essendo nell'età di anni sedici sino all'anni venticinque, dovrà pagare carlini dieci, dalli ventisei, sino all'anni trentasei carlini quindici, dalli trentasette, sino all'anni cinquanta, carlini venti, et oltrepassando tale età, dovrà pagare quello che si stabilirà dalla maggior parte de' fratelli con la solita bussola segreta» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1202, ins. 76).

sto de volta in volta»¹⁸. Analoga disposizione era prevista nello Statuto dei padroni di barche e marinai di Maiori¹⁹ e di Praiano²⁰. Il Monte dei marinai, pescatori e padroni di barche e bastimenti di Castellammare (Statuto del 1765), comprendente ben 185 associati (125 marinai, 23 pescatori, 26 padroni di imbarcazioni, 11 padroni di reti per la pesca), prevedeva forme di pagamento articolate: per i padroni, in funzione del tonnellaggio delle imbarcazioni; per i marinai, a seconda se erano imbarcati o lavoravano a terra²¹.

Forme di contribuzione che non escludevano il rischio di frodi a danno degli affiliati, come emerge dallo Statuto del Monte dei padroni di barche e marinai di Minori del 20 agosto 1752. Secondo quanto prescritto nell'originaria Capitolazione (1611), gli iscritti erano tenuti a versare «la quarta del guadagno che se fara giornalmente, et per ogni viaggio con le loro barche in beneficio de detto Monte et questo de volta in volta». In seguito, molti padroni di barche cittadine presero a frodare il Monte caricando le loro merci su barche «forastiere, e quelle farle capitare in detta città a negoziare e fare caricamenti, e senza pagare la solita quota stabilita per la sussistenza di detto Monte». Accusati di frode, i padroni di barche si giustificarono adducendo che per il trasporto delle merci su barche forestiere vigeva l'esenzione del versamento della «quarta». Per evitare che il «Monte perisse», gli iscritti formularono un nuovo Capitolo nel quale stabilirono che i padroni di barche di Minori erano tenuti a versare la quota prestabilita sia che trasportassero merci su

¹⁸ ASSA, *Protocolli notarili*, b. 286, f. 100.

¹⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1202, ins. 76.

²⁰ «Nel 1636 i padroni di barche di Praiano fecero costruire una chiesetta sotto il titolo del Purgatorio in cui fondarono un Monte di Pietà detto *Monte de' Morti* per soccorrere i mendicanti, per il riscatto dei compaesani catturati dai Turchi, per il maritaggio delle fanciulle povere. Oltre al mantenimento della chiesa, i confratelli si impegnarono a rilasciare in beneficio del *Monte* la quarta parte del guadagno» (M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., vol. II, p. 574).

²¹ «Pagamenti che si fanno da Marinari, e Pescatori giusta l'uso e consuetudine - Ogni Nave, Navilio, Pinco, Barca, Tarcheja paga una quarta di parte a detta Chiesa per viaggio in ogni volta che si farà il conto frà medesimi. Ogni Gozzo grosso di trafico per Napoli, e luoghi convicini paga un tari la settimana. Ogni Guzzo latino paga grana cinque riguardo i piccioli la settimana, e per li Guzzi grandi grana diece la settimana. Ogni Filuca paga un tari la settimana. I Pescatori pagano mezza parte per ogni rezza, e sciabica. Le Tartane dà Pescare pagano grana cinque la settimana. Nelli giorni festivi pagano mezzo quarto di tutta la pesca. Ogni Marinaro, che naviga con Bastimento forastiero paga una cinquina à docato di quello che guadagna, e quelli Marinari che stanno in terra, e fanno le loro industrie pagano carlini cinque l'anno. Quali Marinari, Padroni, e Porzionarij, ò siano partecipanti su de' rispettivi Navilij, Barche, et altro ut supra qualora siano renitenti à loro rispettivo pagamento sia lecito à Maestri prò tempore farlo astringere iuris ordine servato dà i Giudici competenti à chi spetta. Il denaro che soverchiasse in fine d'ogni anno debbon' depositarsi e non possa ammoversi sé non per evidente utilità della Chiesa» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1182, ins. 5).

loro barche sia su imbarcazioni forestiere. Inoltre, per eliminare ogni occasione di frode, disposero che anche i padroni forestieri che facevano «caricamenti» e negoziavano nella marina di Minori erano tenuti allo stesso peso²².

Le previdenze previste dai Monti a favore degli iscritti e delle loro famiglie non si discostavano da quelle stabilite dagli altri corpi d'arte: maritaggi alle figlie degli aggregati, sussidi in caso di infermità o di malattia, contributi alle vedove ecc. Tipicamente delle Arti del mare invece erano quegli interventi per il riscatto di personale della marineria catturati durante le scorrerie dei barbareschi. Al punto che in uno dei centri più dinamici dell'Arte, quale Torre del Greco, si pervenne addirittura alla fondazione di un Monte degli Schiavi.

Il 13 ottobre 1724 nella Cappella dell'Arte si riunirono il ceto dei *fellucari* e il ceto dei pescatori, con i rispettivi padroni e marinai, che godevano della stessa Cappella e Monte di Santa Maria di Costantinopoli, per «aggiungere e riformare le antiche Capitolazioni», che originariamente concedevano per i marittimi rapiti dagli «Infedeli» un sussidio di 50 ducati poi aumentato a 75. Ma, considerato che il numero dei componenti dei due ceti era enormemente cresciuto, determinarono di dare vita ad un nuovo Monte, detto «Monte degli Schiavi» o «Monte Piccolo», da affiancare al preesistente Monte che, in contrapposizione al nuovo, venne rinominato «Monte Grande». Tale esigenza nacque soprattutto dal fatto che tutti i marinai e i pescatori che andavano «a pescare e corollare sono sempre tormentati, e turbati dai Turchi à segno tale, che in mano dell'Infedeli se ritrovano presi per schiavi più di dieci fra padroni, e marinari pescatori», oltre al numero imprecisato di marittimi forestieri che in quelle attività si affiancavano ai locali. Da qui la proposta di dare vita all'ulteriore Monte degli Schiavi, «in esequitione del quale detti padroni marinari e pescatori fellucari si obbligano di pagare il quattro per cento di quel guadagno che li medesimi faranno nelle rispettive mestiere». Il ricavato dei versamenti era affidato alla custodia del Monte Grande appunto per le esigenze del Monte degli Schiavi. Per l'amministrazione del danaro era prevista l'elezione di quattro Deputati, due per ceto, «senza che l'uno s'inserisca nell'elezione degli altri». Per incrementare le entrate venne proposta e accettata anche l'iniziativa di raccogliere altri fondi attraverso la «cerca» con le cassette per le elemosine.

Le nuove quote da assegnare per il pagamento dei riscatti furono fissate in 40 ducati per i padroni e ducati 20 per i marinai, in aggiunta ai 75 ducati previsti nel precedente Statuto.

Venne stabilita una quota di 10 ducati anche per i marinai che non godevano del Monte Grande, «anche che fosse forestiero, quando però si imbarcheranno sopra bastimento e con patroni di Torre»²³.

²² ASSA, *Protocolli notarili*, b. 3230, alleg. al f. 77.

²³ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 21.

Un settore della pesca del napoletano di primaria importanza per tradizione e rilevanza economica era quello del corallo concentrato a Torre del Greco²⁴. A partire dal XV secolo le *coralline* (grandi barche a vela latina, del tipo gozzi o tartane, utilizzate per la pesca del corallo) di Torre del Greco entrarono in aperta competizione con quelle siciliane, liguri, provenzali e catalane per la supremazia della pesca nel Mediterraneo.

Tra i feudatari locali, i Carafa tentarono di imporre una gabella sul corallo immesso nel porto cittadino, pretesa che provocò un sollevamento tra i pescatori, che aprirono un contenzioso giudiziario che si concluse solo nel 1525 dal quale i pescatori videro accolte le loro ragioni, giudizio che scoraggiò gli altri baroni locali dall'avanzare analoghe pretese²⁵.

Del 3 agosto 1615 è il regio assenso al primo Statuto di «Padroni di felluche, et barche, marinari et piscatori» addetti alla pesca del corallo. Per il sostegno dell'ente ogni barca versava la ventesima parte del guadagno realizzato²⁶. Il 30 novembre 1639 fu accordato il regio assenso al Monte di pietà e Cappella costruita e fondata dagli stessi nella venerabile chiesa di Santa Croce di Torre sotto il titolo della Natività della Gloriosissima Vergine per il sostegno dei poveri, l'assegnazione di marittaggi, di sussidi per riscatti ed altre opere pie. Nel 1674 il Monte si trasferì definitivamente nella cappella di Santa Maria di Costantinopoli²⁷.

Fino a tutto il XVIII secolo il corallo grezzo pescato dai torresi veniva inviato in prevalenza a Livorno da dove, dopo essere stato lavorato, veniva smistato da mercanti ebrei, che ne detenevano il monopolio, verso i mercati occidentali ed orientali. Nel Settecento Livorno diventò pertanto il maggior centro di raccolta e di scambio del corallo, oltre che della sua lavorazione a fini commerciali²⁸.

I cospicui guadagni provenienti dalla pesca del corallo a Torre del Greco spiega da una parte l'attività predatoria dei barbareschi nei confronti dei marittimi locali e dall'altra le ripetute contese tra i padroni delle imbarcazioni per accaparrarsi i

²⁴ Bibliografia essenziale: P. BALZANO, *Del corallo, della sua pesca e della sua industria nelle Due Sicilie*, in «Annali delle Due Sicilie», marzo-aprile 1838; Idem, *Il corallo e la sua pesca. Trattato sui coralli*, Napoli 1870; G. MAZZEI MEGALE, *L'industria del corallo a Torre del Greco*, Napoli 1880; G. TESCIONE, *L'industria del corallo nel regno di Napoli dal secolo XII al secolo XVII*, Napoli 1838, Idem, *Il corallo nella storia e nell'arte*, Napoli 1965; G.C. ASCIONE, *Storia del corallo a Napoli dal XVI al XIX secolo*, Napoli 1991; M. SIRAGO, *La città del corallo: commercio, artigianato e attività marinara a Torre del Greco in età moderna*, Atti del Convegno "Un fiore dagli abissi. Il corallo: pesca, storia, economia, leggenda, arte" (San Vito lo Capo-Trapani, 11-13 ottobre 2002), San Vito lo Capo 2006, pp. 53-75.

²⁵ C. DEL MARE, *L'eredità trapanese e gli esordi della lavorazione del corallo nel napoletano*, in «OADI» (Rivista dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia), 7 (2013), p. 61.

²⁶ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 57.

²⁷ E. Vantaggiato (a cura di), *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 159.

²⁸ C. DEL MARE, *L'eredità trapanese*, cit., p. 62.

banchi più prolifici anche con metodi poco ortodossi e in contrasto con quanto prescritto nelle loro Capitolazioni. Tanto è vero che il 16 ottobre 1728, proprio per fronteggiare i disagi nascenti tra i marittimi a causa dell'intensificarsi della concorrenza sleale tra gli equipaggi, venne convocata una assemblea per affrontare la questione e fissare nuove regole per l'eliminazione delle irregolarità.

Gli inconvenienti denunciati vertevano sull'abuso di alcuni *corallari* che, approfittando di «qualche accidente, come per tempesta di mare, timore di nemici, indisposizione, o altro consimile», si impadronivano del banco corallifero scoperto da altri per prearlo.

Pertanto nell'incontro tra i 128 marittimi venne «concordemente e nemine discrepante stabilito» che pescandosi coralli di ciascuno dei padroni che godevano del Monte, sia nei mari del regno, come nei mari Mediterraneo, Jonio, Adriatico e in qualsiasi altro mare, non era consentito ad altro padrone di *filuca* pescare «se non vi sarà la distanza di cento canne Napoletane dallo scoglio, ove si pesca da altro padrone, e marinari», distanza intesa in tutte le direzioni (levante, ponente, tramontana e mezzogiorno), e sempre che la pesca in quello scoglio avesse avuto inizio e lo scopritore vi avesse apposto «il pedagno, seu segnale».

Per i contravventori venne fissata un'ammenda di 200 ducati, di cui 150 a beneficio del padrone e dei marinai che avevano scoperto il banco, 50 a beneficio del Monte oltre a tre mesi di carcere per gli autori del reato. Danno pecuniario che poteva lievitare sulla scorta della stima effettuata dai «Governatori pro tempore del Monte». Infine, nel corso del giudizio, in caso di discordanze tra i testimoni, era ammesso il ricorso alla regia corte di Torre del Greco²⁹.

Intanto, per contrastare il monopolio commerciale di Livorno e Genova, che avevano preso il sopravvento sul mercato, si fece strada l'idea di intraprendere una lavorazione sistematica del corallo grezzo proprio a Torre del Greco. Tale esigenza rientrava nell'ambito del vasto programma dei Borbone finalizzato allo sviluppo dell'artigianato locale.

Nel 1789 fu redatto il «Codice Corallino», nel quale si sosteneva la necessità di non vendere più il greggio a Livorno, città in cui gli incettatori ebrei si arricchivano alle spalle dei pescatori torresi³⁰.

²⁹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1189, ins. 55.

³⁰ Il Codice, entrato in vigore nell'aprile del 1790 con il favore di Ferdinando IV, si proponeva di riordinare giuridicamente il settore in particolar modo a Torre del Greco, stabilendo nei diversi *Titoli* le regole e gli impegni a cui dovevano attenersi *Marinari* e *Pescatori*, ma anche *Capisquadra* e *Padroni*, nella costituzione di *Conserve*, società di pesca formate da *feluche*. L'arbitrato delle controversie era affidato a cinque *Consoli*, eletti ogni due anni tra i capisquadra e padroni, con il compito di rilasciare anche la *patente* per l'esercizio dell'attività. I caposquadra, con almeno dieci anni d'esperienza, erano responsabili delle loro *Conserve*, della custodia del corallo pescato, della vendita del prodotto con il

Il decadimento delle manifatture a Marsiglia e a Genova, il grande potenziale di pesca dei torresi, la volontà borbonica di agevolare l'impresa nel settore corallino e il progressivo diffondersi della moda del corallo in Europa, spinse il marsigliese Paul Barthèlemy Martin, stimato mercante e direttore della Reale Compagnia d'Africa, ad impiantare a Torre del Greco la prima fabbrica di lavorazione del corallo, grazie ad una privativa decennale concessagli da Ferdinando IV³¹.

consenso dei padroni. Il prezzo di vendita era stabilito dai Consoli in base alla qualità del prodotto, al numero presunto dei compratori e alla quantità disponibile. Per dissuadere le violazioni era prevista una pena di 200 ducati. Nessuno dei diciassette *Titoli* del *Codice* tuttavia fa cenno alla lavorazione del corallo nel Regno, in quanto Ferdinando IV di Borbone aveva in animo di dare vita alla cosiddetta "Compagnia del Corallo", che entrò in vigore solo sei mesi dopo la promulgazione del Codice, con l'intento di avviare una fabbrica a Torre del Greco, richiamando da ogni dove «quelle persone più proprie al lavoro di una mercanzia così preziosa». Entrambi questi provvedimenti non ebbero l'esito auspicato, sia in ragione della situazione politica internazionale, scaturita dagli eventi della rivoluzione francese, sia dell'antagonismo tra francesi e inglesi sul controllo dei traffici marittimi mediterranei e, non ultima, a causa dell'eruzione del Vesuvio che, nel 1794, rallentò i progetti Borbonici (C. DEL MARE, *L'eredità trapanese*, cit.). Sul Codice Corallino cfr. L.A. SENEGALLIA, *Sul codice corallino di Torre del Greco sulla Reale Compagnia del corallo*, Napoli 1936; G. TESCIONE, *il corallo nella storia e nell'arte*, cit. (in appendice al volume l'autore riporta l'intero Codice Corallino); E. TARTAMELLA, *Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo*, Palermo 2004, pp. 171-186.

³¹ G. TESCIONE, *Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel mediterraneo. Saggio di una storia della pesca del corallo con speciale riferimento all'Italia meridionale*, in "Regia Deputazione napoletana di storia patria. Storia delle arti e delle industrie meridionali", Napoli 1940, p. 220.

*QUADRO STATUTARIO – A parte i pochi Statuti commentati nel presente testo, il numero di quelli dei marinai e padroni di barche è il più elevato di tutte le corporazioni del regno. Incrociando gli Statuti custoditi presso l'Archivio di Stato di Napoli con quelli documentati dal Migliaccio nella sua raccolta sono state riscontrate tredici sovrapposizioni qui evidenziate:

Lo Statuto dei pescivendoli, pescatori e marinai del 1731 del borgo di S. Lucia di Napoli, che richiama un istrumento del 1627 con il quale gli immatricolati si obbligavano a pagare 2 carlini per ogni cantaro di pesce *ingabbellato* nella pietra del borgo.

Di Torre del Greco si segnalano: il regio assenso del 1639 ai Capitoli della corporazione di marinai, pescatori, padroni di barche e di *felluche* per il mantenimento e il governo del Monte; il decreto di regio assenso del 1695 relativo ad un accordo tra i matricolati per evitare contrasti e liti all'interno dell'Arte (non riportato in ASNA); il regio assenso del 1724 ai Capitoli dei mastri del ceto dei *fellucari* e dei pescatori con l'aggiunta di nuovi capitoli relativi alla gestione del Monte; il regio assenso del 1733 ai Capitoli dei Governatori ed uomini del Monte e della Cappella dei padroni di *felluche* e marinai.

Il regio assenso del 1718 ai Capitoli dei marinai, padroni di tartane e di *felluche* di Meta di Sorrento per il governo dell'Arte.

Il regio assenso del 1722 ai Capitoli del Monte dei padroni di barche del borgo di Gaeta (un precedente Statuto del 1634 relativo allo stesso Monte è conservato solo nella *Raccolta Migliaccio*); in riferimento allo stesso Monte è il regio assenso ai Capitoli del 1788.

Il regio assenso del 1757 ai Capitoli relativi all'erezione del Monte dei padroni di barche di Foria d'Ischia.

Il regio assenso del 1654 ai Capitoli dei Governatori dell'Arte della pesca della città di Pozzuoli.

Dell'isola di Procida si segnalano il regio assenso del 1732 ai Capitoli dei padroni di tartane relativo alla creazione di quattro Consoli per contrattare coi negozianti di legname e i pescatori (il Monte era stato istituito nel 1562); il regio assenso del 1762 all'integrazione di cinque articoli dei Capitoli del 1732.

Il regio assenso del 1727 ai Capitoli dei padroni di barche, *felluche*, marinai e pescatori di Anacapri per la fondazione del Monte dell'Arte.

Il regio assenso del 1778 ai Capitoli dei padroni di barche e marinai di Pizzo relativi alla fondazione del Monte dell'Arte.

Delle altre città marinare del regno esclusa la capitale la *Raccolta Migliaccio* comprende ancora: il regio assenso del 1687 ai Capitoli relativi all'erezione e al governo del Monte dell'Arte dei padroni di barche e marinai di Atrani; il decreto del 1693 di convalida da parte del Collaterale dei Capitoli di cui all'erezione e al governo del Monte di cui sopra; il regio assenso del 1679 ai Capitoli relativi alla fondazione del Monte dei padroni di barche, *felluche* e marinai dell'isola di Capri; il regio assenso del 1738 ai Capitoli dei padroni di barche, marinai e garzoni di Maratea per la contribuzione volontaria per ogni viaggio a devozione e mantenimento della Cappella di Santa Maria di Porto Salvo; il regio assenso del 1624 ai Capitoli dei padroni di barche e marinai di Minori circa il versamento della "quarta" dei loro introiti a beneficio del Monte dell'Arte; il regio assenso del 1638 ai Capitoli del Monte e Confraternita dei Morti di Praiano per il buon governo dell'Arte; il regio assenso del 1648 ai Capitoli del Monte di Praiano per l'erezione della chiesa di pertinenza dello stesso Monte; il regio assenso del 1659 ai Capitoli dei pescivendoli, *nassaioli*, *tartanari* e *fellucari* di Salerno; il regio assenso del 1520 ai Capitoli relativi alla tonnara dei sorrentini. Della stessa *Raccolta Migliaccio* fanno inoltre parte alcuni provvedimenti relativi alle corporazioni dei marittimi della capitale: il regio assenso del 1743 ai Capitoli dei marinai e pescatori della Marinella e del borgo di Loreto di Napoli circa i contributi da versare per ogni loro uscita di pesca per il mantenimento della Cappella e per le opere pie a loro vantaggio e delle proprie famiglie; il regio assenso del 1665 ai Capitoli dei pescivendoli di Chiaia circa il paga-

mento di un carlino a settimana a beneficio della loro chiesa e per l'assegnazione di maritaggi; il regio assenso del 1639 ai Capitoli dei padroni di barche, buzzi e marinai della Marina del Vino della capitale per l'erezione del Monte dell'Arte; il regio assenso del 1676 ai Capitoli della stessa corporazione relativi al mantenimento del Monte; il regio assenso del 1763 ai Capitoli della stessa corporazione relativi alle modalità per le elezioni degli amministratori e razionali dello stesso Monte; il regio assenso del 1615 ai Capitoli dei padroni di *felluche* e barcaioli della Porta della Calce e S. Nicola del Molo; il regio assenso del 1765 ai Capitoli della stessa corporazione relativi al regolamento e al buon governo della chiesa dell'Arte; il regio assenso del 1662 ai Capitoli dei *gongolari*, *salsummari* e pescatori del Porto di Napoli relativi alle opere pie e caritative a carico dell'Arte; il regio assenso del 1704 ai Capitoli dei pescivendoli e *terrazzani* della stessa corporazione per il governo e il mantenimento del Monte dell'Arte.

In aggiunta ai provvedimenti sin qui elencati per le Arti marittime documentati presso l'Archivio di Stato di Napoli, si segnalano dei centri della costa: i Capitoli del 1748 della corporazione dei marinai e padroni di *felluche* di Isernia (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1190, ins. 14); i Capitoli del 1789 della corporazione dei marinai di Palo (Ivi, inc. 1192, ins. 76); i Capitoli del 1787 della corporazione dei marinai e negozianti di Parghelia in Calabria Ultra (Ivi, inc. 1192, ins. 115), i Capitoli del 1783 della corporazione dei marinai di Maiori (Ivi, inc. 1202, ins. 85); i Capitoli del 1778 della corporazione dei marinai e padroni di barche di Scilla in Calabria Ultra (Ivi, inc. 1210, ins. 113); i Capitoli del 1778 della corporazione dei marinai di Sorrento (Ivi, inc. 1210, ins. 122).

Presso lo stesso archivio napoletano sono inoltre custoditi della capitale: i Capitoli del 1797 della corporazione dei marinai e pescatori (Ivi, inc. 1185, ins. 82); i Capitoli del 1738 della corporazione dei pescatori e *capiparanza* (Ivi, inc. 1189, ins. 14); i Capitoli del 1711 della corporazione dei marinai e padroni di *felluche* (Ivi, inc. 1196, ins. 85); i Capitoli del 1786 della corporazione dei marinai (Ivi, inc. 1206, ins. 139).

2.9. Conservatori e istituti corporativi musicali*

Le corporazioni del settore musicale rappresentano un capitolo estremamente complesso per l'intreccio di componenti caritative, assistenziali e soprattutto culturali che fanno di questi istituti un *unicum* nella Napoli di età moderna.

Un ruolo di primo piano della cultura musicale napoletana è interpretato dai Conservatori, complessi che diedero vita alle più prestigiose scuole di musica d'Italia, che nel corso della loro storia hanno rappresentato un riferimento fondamentale della cultura musicale europea.

Sulla scuola musicale napoletana esiste una bibliografia sconfinata, alla quale un contributo notevole è pervenuto dalle ricerche di Francesco Florimo, Guido Pannain e Salvatore di Giacomo¹.

La fondazione dei quattro Conservatori musicali di Napoli, a partire dal XVI secolo, si deve all'iniziativa di singoli individui o di Confraternite. Istituti musicali, i Conservatori, attraversarono nel Settecento una stagione di intenso fervore che si concretizzò nella formazione di generazioni di musicisti (strumentisti, cantanti e compositori) destinati non solo ad alimentare il fiorente mercato locale, ma anche a riscuotere ininterrotti successi in tutta Europa e a diffondere «il mito di una 'scuola' insuperabile lungo le traiettorie capricciose di irrequiete carriere itineranti»².

La connotazione professionale di musicista si delinea nel secolo XIV. Su tutte le pratiche musicali emerge il canto liturgico, allora in voga, ed il *cantor* diventò un vero professionista della musica.

I compositori di canti liturgici sin dal secolo XIII costituirono una vera e propria corporazione di artisti. «Firmando le loro opere essi ribadivano il valore della propria individualità, prodotto di scienza e creatività, ed il senso del loro lavoro». Nacque pertanto la necessità della tutela delle loro opere, tanto e vero che a partire dal XVI secolo si diffusero i centri di formazione musicale e di aggregazione per

¹ Le opere di riferimento sono: F. FLORIMO, *La scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatori*, Napoli 1881-83, 4 voll. (rist. anast.), Bologna 1969; G. PANNAIN, *Le origini della scuola musicale di Napoli*, Napoli 1914; S. DI GIACOMO, *Il Conservatorio di Sant'Onofrio a Capuana e quello di S. Maria della Pietà dei Turchini*, Palermo 1924; Idem, *Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo e quello di S. M. di Loreto*, Palermo 1928.

² L. TUFANO, *Il mestiere del musicista: formazione, mercato, consapevolezza, immagine*, in F. Cotticelli - P. Maione (a cura di), *Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Settecento*, voll. II, Napoli 2009, p. 734.

i cori destinati al servizio religioso. «Essi furono favoriti dalle nuove confessioni riformate, in particolare quella luterana, che sollecitarono l'apertura di scuole dove agli studi generali si accompagnassero lo studio della musica e la pratica del canto»³.

Accanto all'interesse per la musica sacra, prese forma anche quello per la musica profana. A partire dal secolo XV, disporre di una cappella musicale diventò uno *status symbol*. Regnanti e vescovi di corti e cattedrali facevano a gara nel contendersi al loro servizio i cantori più esperti delle nuove tecniche compositive. «Presso le corti nobiliari, in particolare, esplose una vera e propria moda delle cappelle musicali, che, disponendo di imponenti organici, giovavano allo splendore del principe e alla concentrazione e assolutezza del suo potere»⁴.

Relativamente alle cappelle musicali, Franco Piperno distingue le cappelle civiche, espressioni degli stati repubblicani, dalle cappelle di corte, promosse dai signori degli stati monarchici. «Le prime, sempre annesse al principale edificio ecclesiastico della capitale, si innestano su preesistenti strutture e apparati destinati alle pratiche religiose come organismi promossi dal governo o da consorzi civici *ad augmentum divini cultus* e a beneficio della cosa pubblica»; erano gestite da delegati (Capitolo, Confraternite, Procuratori ecc.) i cui margini di autonomia erano vanificati «dal costituzionale disinteresse per una 'qualità' a tutti i costi, dalle limitate disponibilità finanziarie e dalla lentezza procedurale intrinseca all'organismo burocratico». Le cappelle di corte, ispirate dall'iniziativa del principe, erano deputate in prima istanza ad illustrare la magnificenza sua e della corte. «È il principe in persona che progetta, recluta, controlla e gestisce la cappella facendone una sorta di manifestazione del suo essere sovrano»⁵.

La nascita delle cappelle musicali si colloca tra il 1470 e il 1480, epoca in cui i principi italiani (*in primis* Ercole d'Este a Ferrara e Galeazzo Maria Sforza a Milano, ma anche il papa, i sovrani aragonesi, i Medici di Firenze ecc.) se ne dotavano alla stregua di quelle delle grandi chiese cattedrali e delle corti dei sovrani stranieri.

Spesso tali cappelle di cantori, create per adornare musicalmente le cerimonie religiose cui presenziava il sovrano, si trasformarono in uno strumento di ostentazione del potere da esibire nelle cerimonie reali, nelle visite ufficiali, al cospetto di delegazioni di ambasciatori, ai matrimoni ecc. Tale prassi alimentò una crescente

³ R. DEL PRETE, *Tra botteghe, cappelle e teatri: i figlioli dei quattro Conservatori musicali di Napoli (secc. XVI-XVIII)*, Intervento nell'ambito del Convegno SIDES (Società Italiana di Demografia Storica) su "Demografia e diversità: convergenze e divergenze nell'esperienza storica italiana", Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (5-7 novembre 2009), p. 1.

⁴ Ibidem.

⁵ F. PIPERNO, *Suoni della sovranità. Le cappelle musicali fra storiografia generale e storia della musica*, in F. Piperno - G. Biagi Rivenni - A. Chegai (a cura di), *Cappelle musicali fra corte, stato e chiesa nell'Italia del Rinascimento*. Atti del Convegno internazionale (Camaione, 21-23 ottobre 2005), Firenze 2007, pp. 20-21.

domanda di cantori con una notevole ricaduta «sul ‘mercato del lavoro musicale’, traducendosi in aumento di sbocchi occupazionali per i musicisti e in svariate occasioni di procurarsi ingaggi consistenti»⁶.

A Napoli - dalle ricerche di Higinio Angléd, Isabel Pope e soprattutto di Allan W. Atlas - la cappella aragonese si accrebbe soprattutto sotto re Ferrante, al punto da divenire la più imponente istituzione musicale dell'intera Cristianità e un autentico modello per le altre cappelle musicali italiane⁷. A Ferrante si deve la presenza a Napoli di compositori franco-fiamminghi di grande notorietà (Tinctoris e Ycart), che diffusero in città un repertorio internazionale. Il sovrano, desiderando competere anche culturalmente sul piano internazionale e apparire vero “signore europeo”, comprese la necessità di aggiornarsi sprovvincializzando i repertori artistici, musica compresa.

La cappella aragonese, come quella angioina, era un organismo giuridicamente costituito alle dipendenze del sovrano, che ne affidava la gestione ad uno o due distinti Cappellani Maggiori, che rivestivano spesso la dignità di vescovi o abati. Prevalentemente spagnoli o italiani, erano comunque fidati funzionari del regno⁸.

Le principali istituzioni musicali di questo periodo furono le cappelle della Chiesa dell'Annunziata, del Duomo, del Tesoro di S. Gennaro, dei musicisti di Palazzo, della Cappella Reale e dell'Oratorio dei Filippini, tramite il quale l'ambiente musicale napoletano, fino allora dominato da elementi spagnoli e fiamminghi, si aprì all'influenza della scuola polifonica romana. All'attività dei loro *maestri di cappella* va affiancata quella degli organisti, grazie alla quale Napoli si impose tra i centri più importanti per lo sviluppo della musica strumentale a tastiera.

«Nel corso del XVI secolo, sempre più frequentemente, al complesso vocale si affiancò un complesso strumentale e per conseguenza il direttore della cappella venne ad assumere la direzione di entrambi i complessi in tutte le feste e le manifestazioni, religiose o profane e di corte. Crebbe in tal modo, oltre all'impegno, anche il prestigio e la professionalità del maestro di cappella, che era ormai la più elevata carica musicale».

Nella prima metà del Seicento la Cappella Reale si affermò come il centro vivace dell'atmosfera musicale cittadina, espressione fedele non solo del gusto prevalente a Corte ma delle nuove mode e dei rivolgimenti socio-politici⁹.

⁶ G. D'AGOSTINO, *La musica, la cappella e il cerimoniale alla corte aragonese di Napoli*, in F. Piperno - G. Biagi Rivenni - A. Chegai (a cura di), *Cappelle musicali*, cit., pp. 156-157.

⁷ A. W. ATLAS, *Aragonese Naples and Medicean Florence. Musical interrelationships and influence in the late fifteenth*, in P. Gargiulo (a cura di), *La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico*. Atti del Congresso internazionale di studi (Firenze, 15-17 giugno 1992), Firenze 1993, in «Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia», 30 (1993), pp. 15-45.

⁸ G. D'AGOSTINO, *La musica, la cappella e il cerimoniale*, cit., pp. 157-164.

⁹ R. DEL PRETE, *Il musicista a Napoli nei secoli XVI-XVIII: storia di una professione*, in S. Zaninelli - M. Taccolini (a cura di), *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, Milano 2002, pp. 325-326.

Quanto ai Conservatori musicali va ricordato che «L'inflazione, il continuo rimescolamento delle fortune, l'aumento crescente della popolazione e il continuo sbandamento degli eserciti mercenari avevano prodotto masse di poveri e di vagabondi che, soprattutto nelle città, ispiravano paura e ripugnanza»¹⁰. Il mondo cattolico intervenne mediante la creazione di numerose istituzioni caritative e assistenziali, che facevano leva sulla classe dei benestanti. La quale aderiva con lasciti e disposizioni testamentarie a loro favore, la cui gestione richiedeva ai governatori capacità manageriali che, in alcuni casi, furono all'origine di investimenti e speculazioni molto redditizie¹¹.

A Napoli erano attivi numerosi enti con fini assistenziali o di moralizzazione dei costumi. «Congregazioni religiose, conservatori per le fanciulle, per le donne separate dai mariti e per le vedove, ospedali cittadini, orfanotrofi, Monti di Pietà, provvedevano alla tutela del popolo minuto e la loro opera assistenziale era sostenuta non solo da carità cristiana, ma anche da ragioni economiche e di stabilità sociale. Benché il governo vicereale non considerasse l'assistenza un compito statale, gli enti di beneficenza godettero di alcuni privilegi, che pur non istituzionalizzati, garantiscono elemosine, franchigie, esenzioni di tributi fiscali e privilegi di giurisdizione»¹².

In tale clima furono fondati a Napoli i Conservatori musicali di Santa Maria di Loreto, di Sant'Onofrio a Capuana, di Santa Maria della Pietà dei Turchini e dei Poveri di Gesù Cristo¹³.

I primi tre, sin dalla fondazione, furono amministrati da governatori laici e controllati dal potere civile; l'ultimo, invece, fu gestito da religiosi restando costantemente sotto la tutela dell'autorità ecclesiastica.

I Conservatori, dunque, furono fondati allo scopo di assicurare una vita dignitosa ai fanciulli abbandonati e di educarli ai principi della morale cristiana, ma soprattutto di garantire loro una formazione professionale per inserirli nel mondo

¹⁰ Idem, *Legati, patronati e maritaggi del Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli in età moderna*, in «Rivista di Storia Finanziaria», 3 (2001), p. 7. La crescita dei fanciulli abbandonati nelle strade della capitale del regno è da mettere in relazione all'assedio dell'esercito di Lautrec (1528), che ne rese una moltitudine orfani e diseredati (F. FLORIMO, *La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori*, vol. II, Napoli 1882, p. 19).

¹¹ R. DEL PRETE, *Legati, patronati e maritaggi*, cit., p. 7. Sull'argomento cfr. in particolare R. SALVEMINI, *La difficile combinazione tra assistenza e credito in età moderna*, in «Rassegna Storica Salernitana», 29 (1998), pp. 29-67.

¹² R. DEL PRETE, *Legati, patronati e maritaggi*, cit., p. 8.

¹³ Il Loreto era nell'area oggi occupata dall'ospedale Loreto a Mare, il Sant'Onofrio presso Porta Capuana, i Turchini occupavano un ampio complesso lungo l'attuale via Medina, i Poveri si stabilirono di fronte alla chiesa dei Gerolamini.

del lavoro. La maggior parte di loro, pertanto, fu avviata all'apprendimento di un mestiere attraverso un contratto di lavoro (*submissio* o *locatio servitiorum*) stipulato tra maestri artigiani e i Governatori degli istituti¹⁴. In seguito si scoprì che anche la musica poteva costituire una occupazione redditizia¹⁵. Presso il Conservatorio di Santa Maria di Loreto fu istituita anche una scuola di arte nautica che operò sotto il controllo del re, che ne segnalava gli allievi ed interveniva finanche nella scelta dei maestri¹⁶.

A proposito del Conservatorio dei Turchini, la Del Prete asserisce che «La realtà assistenziale, in cui il Conservatorio è inserito, si presenta come una microeconomia di scambio. È bastato analizzarne il sistema di interrelazioni economiche con la società, a partire dall'analisi dei costi e dei rendimenti della beneficenza, per rappresentare l'opera pia come un'azienda»¹⁷. Un giudizio che può senz'altro estendersi agli altri tre istituti.

Sin dal Cinquecento, l'attività musicale dei Conservatori si svolse a supporto di pratiche devozionali e di pompose manifestazioni liturgiche. Ma, a partire dal secolo successivo, con i maestri esterni e la selezione degli allievi e un repertorio scelto, la scuola musicale si impose nel suo duplice ruolo di agenzia educativa e di industria musicale.

A trasformare i Conservatori in Scuole di Musica concorsero la necessità di trovare fonti per coprire le spese di gestione e di assistenza ai «figlioli» e l'esigenza di soddisfare una domanda sempre crescente di «servizi musicali» di tipo religioso e soprattutto di tipo laico¹⁸.

¹⁴ Il contratto prevedeva, in genere, che l'artigiano somministrasse all'apprendista vitto e alloggio, per tutta la durata del praticantato, e un vestito nuovo di panno alla fine del rapporto, oltre 10 ducati da versare al Conservatorio per il servizio offerto dall'orfanello (R. DEL PRETE, *Tra botteghe, cappelle e teatri*, cit., p. 9).

¹⁵ Su tale aspetto cfr. R. DEL PRETE, *La trasformazione di un istituto benefico-assistenziale in scuola di musica: una lettura dei libri contabili del Conservatorio di S. Maria di Loreto in Napoli (1506-1703)*, in R. Cafero - M. Marino (a cura di), *Francesco Florimo e l'Ottocento musicale*, Atti del Convegno (Morcone, 19-21 aprile 1990), Reggio Calabria 1999, pp. 671-715.

¹⁶ R. DEL PRETE, *Tra botteghe, cappelle e teatri*, cit., pp. 10-11.

¹⁷ Idem, *I figlioli del Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli nella seconda metà del Settecento. Percorsi di studio e opportunità professionali*, in «Nuova Rivista Storica», I (2009), p. 206.

¹⁸ Idem, *Il musicista a Napoli*, cit., p. 330. Le remunerazioni per attività musicali esterne costituivano una voce secondaria del bilancio finanziario degli istituti. Agli inizi del Settecento ammontavano a circa il 20% delle entrate, per scendere al 10-15% nella seconda metà del secolo. Le principali fonti di sostentamento erano costituite dalle rendite provenienti dai beni fondiari, interessi su capitali, sovvenzioni dei privati (Idem, *Un'azienda musicale a Napoli tra Cinquecento e Settecento, il Conservatorio della Pietà dei Turchini*, in «Storia economica», II (1999), pp. 444-445).

L'eccellenza del metodo didattico e l'affermazione degli ex alunni divenuti apprezzati professionisti favorirono l'iscrizione anche di allievi paganti, che si dividevano in «convittori» e «alunni». I convittori, ammessi ad una età di 7-8 anni, nel corso del Settecento pagavano una retta di 60 ducati se forestieri, 40 se regnicoli e 30 se napoletani, oltre ad una quota fissa di 12 ducati all'atto dell'iscrizione («entrata»); gli alunni, in genere adulti di 18-20 anni, già esperti nel canto o nell'uso di uno strumento, erano tenuti al pagamento della sola entrata. Infine gli «orfani», ragazzi indigenti con attitudini musicali, venivano accolti gratuitamente.

Per l'ammissione dell'allunno era richiesta la presenza di un garante («pleggio»). L'allunno si impegnava a fornire al Conservatorio le sue prestazioni musicali in tutte le cerimonie religiose e nelle esequie per il numero di anni concordato con l'istituto all'atto dell'ammissione, impegno che doveva garantire anche nel caso di interruzione del servizio¹⁹.

Essere ammessi ad uno dei Conservatori musicali costituiva una occasione di promozione sociale, come ad esempio l'accesso alla carriera ecclesiastica. Alcune famiglie ricorrevano, nonostante i severi divieti, alla prassi della castrazione in età prepuberale dei loro figli per inserirli nei cori di voci bianche delle chiese²⁰.

Il numero degli allievi dei Conservatori nel corso del Settecento oscillava da un minimo di 80 ad un massimo di 200. Limitato, invece, all'inizio del secolo, era il corpo insegnante: un «primo maestro», un «secondo maestro», un professore per gli strumenti ad arco e uno per gli strumenti a fiato²¹. L'esiguo numero di professori era compensato dal ricorso ad un particolare sistema pedagogico: gli allievi più esperti, detti «mastricelli», venivano incaricati della formazione dei più piccoli. L'insegnamento, infine, oltre alle discipline musicali, prevedeva anche nozioni di lingua e di grammatica impartite da appositi docenti.

Gli orfani in particolare venivano impiegati in servizi musicali esterni: processioni, messe, funerali, novene, quarantore, vesperi, richiesti da chiese, cappelle, conventi, monasteri, congregazioni. Raramente erano chiamati per prestazioni in case private in occasioni di feste e trattenimenti armonici. Spesso svolgevano funzione di coristi durante le rappresentazioni teatrali²².

¹⁹ L'ammontare della retta era suscettibile di variazioni in ribasso a seconda delle possibilità economiche, del talento o delle «raccomandazioni» che lo accompagnavano (Idem, *Il musicista a Napoli*, cit., pp. 330-331).

²⁰ Idem, *Tra botteghe, cappelle e teatri*, cit., p. 18.

²¹ L. TUFANO, *Il mestiere del musicista*, cit., pp. 740-741. Il primo maestro insegnava partimento, contrappunto e canto; il secondo si occupava esclusivamente del canto; entrambi istruivano gli allievi nella tecnica degli strumenti a tastiera (Ivi, p. 742).

²² Le prestazioni musicali richieste ai figlioli erano costituite da «musiche, paranze, appalti, esequie ed angeli». In genere, per le feste popolari si preferivano uno o più solisti oppure una *ensemble* stru-

Gli allievi dei Conservatori si diversificavano tra loro per il colore della divisa²³ costituita da sottana, zimarra, collare e cappello.

L'esperienza dei Conservatori di musica napoletani rappresentò nella realtà del Mezzogiorno settecentesco un importante fenomeno sia per la funzione di «recupero alla legalità» dell'infanzia emarginata che di «opportunità professionale» per gli allievi.

Il Conservatorio dei Poveri fu il primo a cessare la sua attività nel 1744, per iniziativa del cardinale Giuseppe Spinelli, che trasformò l'edificio in seminario diocesano²⁴. A fine Settecento, il progressivo assottigliamento del numero degli allievi, la modificazione dei gusti musicali portò il Loreto a fondersi con il Sant'Onofrio; nel febbraio del 1797 nacque il Conservatorio di Loreto a Capuana. Quest'ultimo, con decreto di Giuseppe Napoleone del 26 novembre 1806, fu unito al Conservatorio di Santa Maria della Pietà dei Turchini. I locali del Loreto furono destinati ad uso di ospedale²⁵. Il 30 giugno 1807 la nuova istituzione diventò, con regio decreto, Collegio di Musica e solo un anno dopo fu trasferita nel Monastero delle Dame di S. Sebastiano, dove stazionò per circa un quindicennio. «Il Real Collegio di S. Sebastiano segnò così un primo passo verso la "statalizzazione" del Conservatorio di Musica, suggellata dal definitivo trasferimento nel Monastero dei Padri Celestini di S. Pietro a Majella, ancora oggi vanto e lustro della scuola musicale napoletana»²⁶.

Il fermento musicale a Napoli in età moderna trova conferma nell'apparato documentale di riferimento costituito in primo luogo dagli Statuti delle diverse Congregazioni del settore pubblicati in un arco temporale compreso tra il 1644 e il 1795²⁷. Dunque è dalla metà del Seicento in poi che il fenomeno si intensificò in concomitanza dell'attivismo dei Conservatori cittadini.

mentale. I privati spesso richiedevano «cori di angeli» soprattutto per le cerimonie funebri. Conventi, Congregazioni o parrocchie si avvalevano della partecipazione dei figlioli a messe, processioni o solenni cerimonie liturgiche (R. DEL PRETE, *I figlioli del Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli*, cit., p. 207).

²³ Rosso e turchino per i Poveri, turchino per la Pietà, bianco per il Loreto, bianco e marrone (o grigio) per il Sant'Onofrio (Ivi, p. 743).

²⁴ F. FLORIMO, *La scuola musicale di Napoli*, cit., vol. II, p. 20. Di Giacomo anticipa la chiusura dell'istituto al novembre del 1743 (S. DI GIACOMO, *Il Conservatorio dei Poveri*, cit., pp. 215-216).

²⁵ F. FLORIMO, *La scuola musicale di Napoli*, cit., vol. II, p. 28. Un ruolo non secondario nel decadimento dei Conservatori musicali napoletani è da attribuire ad una «maggiore domanda, sul mercato musicale, di cantanti virtuosi, di fronte all'abbondante offerta di strumentisti» (R. DEL PRETE, *I figlioli del Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli*, cit., p. 221).

²⁶ Ibidem.

²⁷ M. COLUMBRO, E. INTINI, *Congregazioni e corporazioni di musicisti a Napoli tra Sei e Settecento*, in «Rivista Italiana di Musicologia», 1 (1998), pp. 44-45.

La parte generale degli Statuti, relativa all'organizzazione interna, alla giurisdizione, alla solidarietà e all'assistenza ricalca quella degli altri mestieri. L'iscrizione all'Arte era consentita ai soli uomini²⁸, non perché le donne non possedessero doti canore²⁹, ma - come è noto - si trattava di un principio esteso all'intero sistema delle Arti.

L'esigenza di pervenire ad accordi corporati scaturiva spesso dall'assenza di regole tra coloro che esercitavano lo stesso mestiere, circostanza che finì per danneggiare l'intera categoria.

Il 12 marzo 1653 gli uomini dell'Arte di far corde di liuto dichiararono davanti a Giuseppe Vulturale, Eletto del Popolo, di costituirsi in corporazione «Havendo considerato essi di detta Arte, che dal ritrovarsi quella senza regole, e modo di vivere, non può ricevere augumento alcuno, anzi v`a in dies deteriorandosi, e ne sono nati, e nascono altri inconvenienti»³⁰. In altri casi erano gli abusi commessi all'interno delle corporazioni a sollecitarne la revisione delle Capitolazioni. È il caso dei trombettieri e suonatori di fiati della Cappella di Santa Maria degli Angeli tra i quali si lamentava una concorrenza sleale, per cui «ogn'uno d'essi per vivere cerca togliere la festività all'altri compagni, con prenderla a minor prezzo di quello prima ricavavasi, e con questo vivesi tra continue risse e discordie»³¹.

Per essere ammessi in una Congregazione di musicisti era richiesto, in genere, il praticantato per un tempo minimo di almeno dieci anni. L'ingresso nella corporazione dei trombettieri e suonatori di fiati in S. Nicola della Carità alla Regia Dogana, secondo lo Statuto del 1721, oltre all'esercizio decennale, era subordinato al superamento di una prova consistente nell'esecuzione di «cinque Minuetti»³².

²⁸ All'art. 7 della Capitolazione degli addetti all'Arte delle corde di liuto del 1653 è espressamente prescritto: «Item che le Donne, mogli, figlie, sorelle, ò in qualsivoglia grado congiunte, e modo all'huomini di detta Arte, non possano pretendere cosa alcuna in materia dell'arte predetta, e spartenza, tanto se detti huomini vivessero, come se fossero morti, per essere detta Arte d'huomini, e non di donne» (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 46).

²⁹ Una scuola di canto fu istituita nel Conservatorio di Loreto nel 1537 e restò attiva fino al 1565. Bisogna attendere il 1806, epoca in cui tutti i Conservatori confluirono in quello della Pietà dei Turchini, per assistere alla fondazione di una Scuola di Canto per le donzelle allo scopo di «supplire colle loro voci alla mancanza dei soprani e dei contralti, per l'abolizione già avvenuta degli *eunuchi*» (F. FLORIMO, *La scuola musicale di Napoli*, cit., vol. II, pp. 54-55).

³⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 46, art. 1.

³¹ I nuovi Capitoli, pertanto, prevedevano, tra l'altro, che nessuna persona della città o dei suoi casali potesse esercitare la professione se prima non «sarà approvata ed esaminata da Consoli Trombettieri». L'inottemperanza a tale prescrizione comportava una multa di 6 ducati e la perdita dello strumento. Il secondo articolo stabilisce che nessuna aspirante poteva entrare a far parte della Congregazione se non aveva esercitato la professione per almeno dieci anni. Il sesto prescrive di aumentare a cinque le squadre dei suonatori contro le tre stabilite dalla precedente Capitolazione; ciò al fine di un'equa suddivisione delle festività in cui andare a suonare (Ivi, inc. 1184, ins. 40).

³² *Ibidem*.

L'ammissione alla corporazione prevedeva doti di probità ed onorabilità dell'aspirante³³. Alcune Arciconfraternite stabilivano per Statuto che l'accettazione fosse subordinata al vaglio di «due fratelli probi e timorati di Dio» e all'approvazione, attraverso voto segreto, di almeno la metà più uno dei confratelli, come era stabilito nello Statuto della Congregazione dei Musicisti dell'Arciconfraternita dell'Addolorata dell'anno 1732³⁴.

Per far fronte al mantenimento della corporazione i confratelli erano tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una retta mensile. Gli ammessi pagavano un'entrata di 6 ducati e 15 grana al mese, oltre a dover provvedere a proprie spese alla dotazione della divisa («sacco con cappello e scarpe»)³⁵. L'ammissione alla Congregazione e Monte dei musicisti di S. Giorgio Maggiore, fondata nel 1699, era subordinata al versamento di una quota di ingresso di 4 ducati e mezzo e di una retta mensile di 15 grana³⁶.

Il fabbricante di corde di liuto, che aspirava ad aprire bottega, «debba pagare per l'apertura ducati diece», sempre che avesse praticato l'Arte per almeno dieci anni. Tale requisito gli dava diritto alla quota intera di *minugia* (budella di animali ovini) in dotazione alla corporazione, dietro il versamento di un carlino al mese. Tuttavia, nel caso di aspiranti che avevano svolto il praticantato «per meno tempo d'anni diece, nel tempo della spartenza delle merci se li debba dare mezza parte, e debba pagare grana cinque il mese»³⁷.

Tutte le Congregazioni erano gestite secondo uno schema verticistico che prevedeva l'elezione di governatori, consoli, priori ecc., a parte l'impiego di altre figure con ruoli amministrativo (tesorieri, esattori, segretari ecc.), spirituale (priori, clerici, sacrestani ecc.), di servizio (medici, portieri ecc.). La ripartizione delle funzioni delle corporazioni tra più figure professionali si praticava solo in quelle con cospicui introiti.

L'attività lavorativa dei musicisti conobbe una profonda trasformazione tra Cinque e Settecento. Infatti originariamente risentiva del dettato controriformista che legava indissolubilmente la musica all'ufficio divino. La Chiesa, dunque, che possedeva un esteso potere spirituale e temporale, esercitava una pressante influenza sull'apparato rituale e sui canoni comportamentali congregativi. Nel Settecento si assiste ad un cambio di registro con la secolarizzazione e il trasferimento di determi-

³³ L'articolo I del primo Capitolo della Congregazione dei Musicisti, eretta in S. Nicola alla Carità dei Padri Pii Operai, recita che «I fratelli della Congregazione devono essere musicisti onorati, di buona vita e fama, di ottimi costumi, assidui nella frequentazione de sacramenti, esemplari e che esercitino la professione della musica con ogni decoro. Non siino viziosi né scandalosi, massimamente giocatori nei luoghi pubblici» (Ivi, inc. 1185, ins. 66).

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ivi, Capitolo IV, artt. 1 e 2.

³⁶ Ivi, inc. 1201, ins. 1, artt. XVII e XVIII.

³⁷ Ivi, inc. 1196, ins. 46, art. IV.

nati privilegi ecclesiastici allo Stato, per cui il concetto di “laicità” dell’Arte diventò sempre più manifesto, come emerge dal nuovo tipo di committenza³⁸.

A differenza dei Conservatori, che si affermarono come “industrie musicali”, dai contenuti degli Statuti delle corporazioni dei musicisti non sembra che le Congregazioni incidessero sul circuito della produzione musicale. Tuttavia, una Congregazione che agiva da «centro di collocamento musicale e di smistamento lavorativo»³⁹ era quella dei trombettieri, denominata Santa Maria degli Angeli, la più antica nel suo genere, risalente al 1569, benché le Capitolazioni note sono del 1667⁴⁰ poi riformate nel 1721. Da quest’ultimo Statuto emerge un maggior rigore nella formazione degli strumentisti ai quali era imposta una serie di divieti: «che niuna persona di questa Fedelissima Città di Napoli, ò abitasse in essa, et anche niuna persona dei Borghi e Casali di essa, quale non sarà approvata né esaminata da’ Consoli Trombettieri, possa andare suonando qualunque suono di fiato [...] sotto pena di docati sei, e perdita d’Istromento per qualunque volta contravenirà». Dallo Statuto si rileva anche una precisa ripartizione degli iscritti in apposite squadre per la cui regolamentazione era prescritto «che qualunque persona sarà esaminata, et approvata, non possa suonare in una delle cinque squadre se prima non manca persona da dette squadre, e mancando possa entrare in quella dove la persona manca». Per evitare, poi, di inflazionare la corporazione con l’accesso di nuovi iscritti, era stabilito che «niuna persona possa essere ammessa all’approvazione di detto Esercizio per anni diece continui decorrenti dal dì che s’interporrà dall’Eccellenza Vostra il beneplacito e suo assenso, eccetto però li figli de confrati tantum quali prima debbiano essere esaminati et approvati»⁴¹. Il trattamento di favore ai cosiddetti “figli d’arte” era una condizione ricorrente nella maggior parte degli Statuti delle Arti.

Una parte rilevante delle capitolazioni è dedicata alle garanzie economiche per l’assistenza, l’infermità e la morte. Nello Statuto dei trombettieri e sonatori di fiati era previsto un sussidio a loro favore in caso di inabilità o di vecchiaia, soprattutto per tutelare la dignità dell’Arte⁴². Un provvedimento analogo è contemplato dallo

³⁸ M. COLUMBRO, E. INTINI, *Congregazioni e corporazioni di musicisti a Napoli*, cit., pp. 50-51.

³⁹ Ivi, p. 53.

⁴⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 40. Originariamente costituita «di suonatori, trombette, ciaramelle, canti e balli», la Corporazione si scinde in seguito in due corpi: quello dei suonatori di strumenti a fiato (costituito il 6 giugno 1721) e quello dei suonatori di strumenti a corde (del dicembre 1723), con Capitolazioni autonome.

⁴¹ Ibidem.

⁴² «Che accadendo infermità, quod absit, a qualche trombetta per la quale si rendesse inabile a poter servire, come anco per raggione di vecchiaia, in tal caso se quello teneva feste in molta copia, debbia anco che non serva, tirare la parte e portione giusta [...] non essendo conveniente né d’onore della loro arte, che per l’impotenza del servire il trombetta vada mendicando per sostenere il miserabile avanzo della sua vita» (Ivi, art. 10).

Statuto della Congregazione dei musicisti per quei confratelli di età avanzata o in stato di povertà⁴³. Lo stesso Statuto prevedeva il versamento di contributi assistenziali a favore dei confratelli ammalati e per tutto il tempo dell'inabilità⁴⁴. Le Congregazioni più facoltose disponevano di un proprio medico, di solito prescelto a maggioranza di voti da una terna⁴⁵.

Anche ai congiunti di un confratello defunto, particolarmente se versavano in condizioni di indigenza, venivano somministrati dei sussidi. L'articolo 14 della Capitolazione dei fabbricanti di corde di liuto del 1653 stabiliva che «morendo alcuno Mastro di bottega, lasciando moglie povera, e guardando il letto viduale, e non altrimenti, se li debbia dare il mese carlini due anticipatamente»⁴⁶. La Congregazione dei musicisti interveniva, invece, con l'assicurare una occupazione agli orfani del maestro defunto⁴⁷.

La maggior parte delle Capitolazioni subordinavano la concessione di sussidi o altre provvidenze ai propri iscritti a condizione che non fossero «contumaci», intendendo per tali coloro che si macchiavano di azioni illecite o riprovevoli, in quanto lesive del buon andamento della Congregazione (morosità, assenteismo, reticenza, imbroglio vero e proprio). Si trattava di una sanzione che veniva comminata per periodi determinati di tempo e poteva essere cancellata attraverso il versamento di determinate somme di danaro o particolari forme di espiazione; una condizione che in caso di recidiva poteva portare all'espulsione⁴⁸.

Complessa la simbologia e la ritualità nei riguardi della morte di un confratello. Solenne quella celebrata dalla Congregazione dei musicisti in S. Giorgio Maggiore, che prevedeva per i funerali: sepoltura in «terra santa», campana, «entrata di coltra», esequie a spese del Monte, beccamorti, torcette, cinquanta monaci, la parrocchia e otto monaci aggiunti, cento messe, di cui cinquanta per l'agonia e cinquanta dopo la morte, una messa cantata celebrata in un giorno stabilito con l'obbligo della partecipazione di tutti i fratelli⁴⁹. Obblighi che in qualche Capitola-

⁴³ «Non potendo qualche nostro fratello esercitare la professione della musica o per l'età avanzata o per qualunque altra causa, e non avendo modo di vivere e di sostenere la sua famiglia, la nostra Congregazione li darà quel sussidio caritativo che potrà o conoscerà bisognevole, secondo il maggiore o minor peso che porterà detto fratello povero» (Ivi, inc. 1185, ins. 66, cap. V, art. 13).

⁴⁴ Ivi, artt. 3 e 4.

⁴⁵ «Deve la nostra Congregazione tener salariato un medico per tutti i nostri fratelli e benefattori, il quale sia de' migliori, da eleggersi dai fratelli per voti segreti della bussola» (Ivi, art. 1).

⁴⁶ Ivi, inc. 1196, ins. 46, anno 1653.

⁴⁷ «Se il fratello defunto lasciasse figli, e questi non avessero modo da vivere, la nostra Congregazione, per quanto potrà, usi tutta la carità con i medesimi orfani, impiegandoli in qualche mestiere civile ed onorato» (Ivi, inc. 1185, ins. 66, cap. V, art. 12).

⁴⁸ M. COLUMBRO - E. INTINI, *Congregazioni e corporazioni di musicisti a Napoli*, cit., pp. 54-55.

⁴⁹ Ivi, p. 47.

zione richiedevano forme di partecipazione anche più intense: «Passando da questa a miglior vita qualche nostro fratello, ognuno in privato per lo spazio di un mese, reciti il De profundis ogni giorno, con fare una comunione per quell'anima, con la visita di qualche Chiesa dove si guadagnano l'indulgenze, ricordando a ciascuno che i medesimi suffragi saranno fatti un altro giorno per la sua anima»⁵⁰.

⁵⁰ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1185, ins. 66, cap. IV, art. 4.

Corporazioni extrannonne

*QUADRO STATUTARIO – Un elenco più o meno esaustivo delle corporazioni musicali è riportato in M. COLUMBRO - E. INTINI, *Congregazioni e corporazioni di musicisti a Napoli*, cit., pp. 44-45 al quale sono state aggiunte le coordinate archivistiche di quelle documentate presso l'Archivio di Stato di Napoli: Capitolazione del 1644 della Congregazione di Santa Brigida, istituita nella chiesa omonima dai padri Lucchesi (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1188, ins. 58); Capitolazione del 1653 della corporazione delle corde di liuto (Ivi, inc. 1196, ins. 46), nuova Capitolazione del 1685 (Ivi, inc. 1182, ins. 54); Capitolazione del 1655 della Congregazione e Monte dei musicisti di S. Giorgio Maggiore dei Padri Pii Operai, Statuti del 1655 e del 1699 (Ivi, inc. 1201, ins. 1); Capitolazione del 1667 dei suonatori di corda e musica, balli, trombette e ciaramelle, eretta nella Chiesa di S. Nicola della Carità alla Regia Dogana, (Ivi, inc. 1201, ins. 31); Capitolazione del 1681 relativa alla «riformazione» del cap. VII della precedente (*Raccolta Migliaccio*); Capitolazione del 1721 dei trombettieri e suonatori di fiati in S. Nicola alla Carità alla Regia Dogana, (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 40 e in *Raccolta Migliaccio*); Capitolazione del 1723 dei suonatori di corde (ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 22); Capitolazione del 1792 dell'Arciconfraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori (Ivi, inc. 1185, ins. 66); Capitolazione del 1794 del Monte dei sussidi del cetto dei musicisti (Ivi, inc. 1209, ins. 85). Della *Raccolta Migliaccio* si segnala, inoltre, l'approvazione del 23 marzo 1582 di quattro Capitoli aggiunti alla Confraternita di Santissima Maria de Angelis per ordine della corte Arcivescovile, senza i quali «non se intendono firmati li precedenti» del 1579.

Parte III

MONTI E CONSERVATORI VARI

1. Introduzione

Dagli Statuti delle corporazioni sin qui esaminati spesso le regole del lavoro (ammissione all'Arte, gerarchia professionale, difesa del monopolio) si intrecciano con norme di assistenza e mutualità. Dal momento che la necessità di associarsi rispondeva ad un bisogno vitale dei singoli, tutte le manifestazioni della sfera privata (nascita, matrimonio, morte) e della vita collettiva (la festa del santo protettore, le luminarie, le processioni) erano condizioni da non tralasciare per stringere forti legami tra gli associati e assicurare in qualche modo uno *status* sociale che la precarietà della propria esistenza poteva molto spesso negare. Ed è in nome di questa solidarietà che le corporazioni si dotarono di organismi religiosi (la Cappella o la Chiesa) e di mutuo soccorso, come Monti e Conservatori.

Si tratta di iniziative che – precisa l'Assante – a Napoli, come in tutte le società di *Ancien régime*, dove la povertà investiva un numero sempre crescente di persone per buona parte ai limiti della soglia della sopravvivenza, gli interventi previdenziali e assistenziali attivati dalle corporazioni «rappresentavano un meccanismo assai importante specialmente nei momenti più critici della vita degli iscritti». Particolarmente quando l'impossibilità di svolgere il proprio mestiere poteva indurli ad uscire dalla struttura corporativa. La stessa studiosa riconosce a queste funzioni una natura «spiccatamente politica»: nel senso che in una città come Napoli occorre fare in modo che i disoccupati temporanei non ricadessero nell'ampia fascia dei «poveri strutturali», costituendo così una seria minaccia per la comunità. Infatti, l'uscita dalla corporazione e la conseguente perdita del proprio «*status* sociale ed economico», avrebbe potuto convogliarli verso atteggiamenti violenti e sovversivi in

grado di influenzare quegli strati meno coscienti della gran massa della popolazione marginale¹.

In questa parte si tratterà dei Monti e Conservatori di scrivani, curiali, cortigiani, ufficiali dei banchi e servitori, ma l'elenco di quanti si servivano di tali opere pie per assicurarsi la propria tutela e sopravvivenza, soprattutto in casi di indigenza e malattia, è lungo e comprende le occupazioni più disparate: professionisti (legali, dottori, ministri, ecc.), militari (ufficiali di mare e ufficiali di guerra e marina), religiosi (teologi, parroci, sacerdoti, *complateari*), e ancora letterati, nobili, cavalieri, *avvantaggiati*² ... e perfino concubinati.

¹ F. ASSANTE, *I profeti della previdenza*, cit., pp. 603-604. L'argomento è ampiamente dibattuto in E. De Simone, V. Ferrandino (a cura di), *Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno*, Atti del Convegno di studi in onore di Domenico Demarco (Benevento 1-2 ottobre 2004), voll. 2, Milano 2006.

² Agli inizi del Seicento, per la «guardia del regno», erano armate nella capitale 21 galee impiegate soprattutto per fronteggiare le scorrerie dei turchi. Nel 1612 «per mancamento di gente di remo» furono armate solo 17 galee per una spesa di 204 ducati. Soldo che veniva impiegato non solo per i rematori, ma anche per «un'altra quantità di persone che chiamate erano *interteniti* e *avvantaggiati* i quali, comeché non prestassero alcun servizio ritraevano stipendio dallo Stato» (L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, vol. II, Palermo 1839, p. 329).

2. Scrivani

Tra gli atti fondativi dei Monti, di un certo interesse sono quelli riferiti agli scrivani dei principali tribunali della capitale: Sacro Regio Consiglio, Gran Corte della Vicaria e Regia Camera della Sommaria.

Gli scrivani erano «ufficiali subalterni occupati a scrivere gli atti delle funzioni nel tempio della Giustizia» scrive il Galanti. L'autore *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie* è particolarmente critico nei loro confronti. Insieme agli scrivani delle Udienze li giudica «una turba di esseri famelici e corrotti»³.

Il Cagnazzi, di alcuni tribunali fornisce anche l'organigramma di funzionari e sottoposti. Così del Sacro Regio Consiglio annovera un segretario, due primi ufficiali, tre aiutanti, un portiere, tredici *mastrodatti* con altrettante «Banche separate e diverse» in ciascuna delle quali vi erano nove scrivani ordinari e dieci straordinari, per le attivazioni delle cause del Tribunale, tredici esaminatori, nove *tavolari*, un amministratore o «affittatore del Segno», quattordici portieri, un capitano, due sostituti e ventiquattro soldati per l'esecuzione degli ordini.

Secondo una disposizione di Ferdinando I tutte le citazioni e gli atti pervenuti al S.R.C. dovevano redigersi dagli attuari, ma a causa delle numerose cause da discutere tale compito era stato trasferito agli scrivani ordinari e in seguito agli scrivani straordinari che «coll'intelligenza dei Presidenti del S. C. vi si sono introdotti». Ai *mastrodatti*, dei quali – come vedremo – era prevista l'immatricolazione nella stessa corporazione degli scrivani, competeva invece la sottoscrizione di tutti gli atti.

Del personale dei vari uffici del tribunale del Sacro Regio Consiglio, riferito al 1800, sono riportati anche i nomi. La circostanza che in corrispondenza di alcuni scrivani sia ordinari che straordinari è precisato che operano in sostituzione di altri «durante la loro minor'età», fa pensare ad una sorta di ereditarietà della carica da padre in figlio.

³ Nei confronti degli scrivani dei tribunali napoletani il Galanti è del parere che quelli «della Vicaria criminale sono più bisognosi e più ignoranti di quelli delle Udienze; ma hanno lo stesso dritto di dare que' colori che vogliono alle inquisizioni, e di scoprire ed occultare i rei. Gli scrivani della Vicaria civile sono quelli che fanno la maggior parte dei decreti, e il giudice dura un gran travaglio a trascriverli e soscriverli. Nella Sommaria gli agenti subalterni influiscono su di tutti gli oggetti dell'economia provinciale. Nel Sacro consiglio ci abbiamo molti scrivani che giungono fino a dirigere le più gran decisioni» (G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. I, pp. 170-172).

Per quanto poi concerne gli scrivani della Real Camera di S. Chiara sembra più contenuto il numero degli scrivani (tre di mandamento, nove ordinari, sei straordinari), se non fosse per l'impiego di «un indeterminato numero di Aiutanti de Scrivani, detti Soprannumerari»⁴.

Della prima Capitolazione degli scrivani del Sacro Regio Consiglio non è nota l'epoca della concessione del regio assenso, ma dalla trascrizione dell'atto costitutivo risulta essere antecedente all'anno 1602. Nel Memoriale dello Statuto sono riportati i motivi fondativi del Monte, che miravano a soccorrere gli iscritti all'Arte, in caso di malattia, invalidità, vecchiaia, carcerazione, e i propri familiari per vedovanza, maritaggi o monacazioni a favore delle loro figlie. Per fronteggiare tali emergenze gli scrivani versavano al Monte un carlino a settimana.

Il Monte era retto da sei Governatori (tra i quali due con funzioni rispettive di Tesoriere e Cancelliere) estratti a sorte dalle «Banche» del tribunale. La durata della carica era di un anno.

Trascorsi sei anni dalla fondazione, il Monte si impegnava a prendere a censo nella capitale un «luoco» (un suolo) in cui costruire una chiesa intitolata a Santa Maria del Buon Consiglio, nella quale chi lo desiderava poteva eleggere la propria sepoltura. Erano previsti inoltre l'acquisto di altri «luochi» in cui realizzare altri stabili: un'«Audientia», per la congregazione dei Governatori; un Conservatorio e una scuola, tutti da edificare entro dieci anni dalla concessione del regio assenso con le rendite provenienti dai capitali e dai beni stabili accumulati dal Monte.

Per due figlie di scrivani in età da marito, estratte a sorte, era prevista l'erogazione di un maritaggio di 300 ducati. Per quelle, invece, che desideravano monacarsi era prevista l'accoglienza nel Conservatorio del Monte, che era tenuto a somministrarle il vitto e il vestiario. Qualora nei tempi stabiliti i lavori di costruzione del Conservatorio non erano stati completati, la monacanda poteva concorrere all'assegnazione di uno dei due maritaggi previsti dal Monte.

Tuttavia, nel caso in cui qualcuno degli scrivani avesse desiderato porre nel Conservatorio una delle sue figliole «per quella fare addottrinare et ammaestrare», purché al momento dell'ingresso non avesse contratto malattie o infermità incurabile, era tenuto a versare al Monte 20 carlini al mese per vitto, letto e vestiario. Qualora la figliola si fosse ammalata dopo l'ingresso in Conservatorio, il Monte si impegnava a sostenerne le spese per il mantenimento.

La scuola doveva essere retta da «uno mastro de scola di grammatica il quale habbia da tenere scola dentro detto Monte nella quale se debbiano imparare li figli

⁴ L.S. CAGNAZZI, *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Regia Camera di S. Chiara*, Napoli 1801, pp. 13-14, 100-101, 164.

delli detti scrivani di grammatica, di legere, scrivere et abaco gratis, sino ad tanto che usciranno da scola».

Alla morte di uno scrivano con più figlie femmine e figli maschi che non lavoravano, le orfane venivano forzosamente chiuse in Conservatorio, anche contro la volontà dei parenti, per tutelarle da eventuali devianze. Raggiunta l'età da marito potevano concorrere all'assegnazione dei 300 ducati deliberati per maritaggi e monacazioni.

Analogo trattamento era riservato alle vedove che non avevano parenti stretti. Per loro era prevista l'ospitalità nel Conservatorio, fino a quando non si fossero rimaritate, dietro il versamento di un contributo mensile fissato in base all'ammontare della sua dote. Nel caso fosse stata povera e non fosse riuscita a recuperare l'«antefato» del marito l'ospitalità era gratuita⁵.

Antecedente alla costituzione del Monte degli scrivani del Sacro Regio Consiglio è la fondazione del Monte degli scrivani della Gran Corte della Vicaria.

In un Memoriale del 20 maggio 1670 inviato al Cappellano Maggiore, i mastri d'atti e gli scrivani della Gran Corte della Vicaria esposero che nel 1577 i loro «antecessori» avevano eretto un Monte con Confraternita «per sussidio et aiuto per li figli di essi». Ma «detta opera non camminò avanti». In seguito, nel 1604, ottennero l'approvazione dello Statuto di un Monte dal Conte di Benevento, in quel tempo viceré. Monte attivo per molto tempo, ma dismesso a «causa del passato contagio». Pertanto, fermo restando le Capitolazioni del 1604, ne chiesero l'integrazione con ulteriori Capitoli.

La Capitolazione del 1604 era stata sottoscritta da 181 tra scrivani ordinari e straordinari. In essa i primi erano tassati per un carlino il sabato e di 5 grana gli scrivani di borghi e casali, gli scrivani straordinari e gli *archiviari*. Il Monte, sotto il titolo di S. Giovanni Evangelista, era stato eretto nella chiesa di S. Bonifacio di Napoli.

Scopo filantropico del Monte era quello di «soggiovare li ammalati carcerati». Pertanto dai suoi Governatori era stato stabilito che i mastri ogni settimana dovevano incaricare quattro scrivani, «due per Banca», di visitare quotidianamente l'infermeria del carcere per verificare la qualità del vitto somministrato ai detenuti degenti, di esaminare i conti da sottoporre al Regio Fisco, il tutto per vigilare affinché non si commettessero frodi da parte degli amministratori del reclusorio. Un controllo del quale era prescritta una ferrea assiduità. L'assenza per una sola giornata dall'incarico veniva punita con una ammenda di 5 carlini.

⁵ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 128.

L'iscrizione al Monte era quasi obbligatoria da parte degli scrivani; infatti per i non iscritti erano previste severe penalizzazioni circa le loro mansioni professionali che evidentemente li avrebbero danneggiati sul piano economico⁶.

I motivi della sottrazione di alcuni incarichi, come la raccolta di informazioni, agli scrivani non iscritti al Monte si possono cogliere da un passo del Galanti dedicato al discredito della categoria:

[...] I nostri subalterni sono in realtà i giudici del fatto, mentre hanno tutte le qualità negative di un ufficiale inquisitore. Assolutamente da essi dipende la vita di ogni cittadino. Quando le informazioni si prendono con l'assistenza di un ministro, essi sono quelli che dispongono e mettono in carta, e tra questi due metodi non è da fare molta differenza. Si giudica intanto sopra carte che non sono la dimostrazione della verità, ma il magistero dell'iniquità o di chi paga. Quindi avviene che si temono gli scrivani e non si ha fiducia nei magistrati. Anzi si deve dire, che il nome solo di scrivano atterrisce e spaventa i più onesti cittadini⁷.

L'integrazione della Capitolazione del 1604, richiesta nel 1670, concerne alcuni Capitoli relativi all'erogazione di sussidi a favore dei familiari degli scrivani defunti; degli scrivani infermi (con esclusione di quelli affetti da «podagra o morbo gallico»); degli scrivani incarcerati per «debito o causa criminale»; degli scrivani poveri o a rischio di mendicizia⁸.

I Governatori del Monte in numero di nove venivano eletti da diciotto scrivani ordinari (due per ogni Banca). Erano ammessi al Monte anche i mastri d'atti rappresentati da una loro Banca all'interno della quale eleggevano il loro Governatore.

Circa le opere di previdenza, il Monte assegnava annualmente tre maritaggi di ducati 200 alle figlie degli scrivani in età da marito, di cui uno riservato ad una

⁶ Lo scrivano ordinario «non possa attitare cause né processi che veneno in Vicaria mandati dal Collaterale, nemmeno possa attitare nullo processo de appellatione che veneno da fuora con provisioni, et senza, ne manco quando alcuno scrivano fusse allegato suspetto in qualsivoglia causa non possa quella attitare in loco del sospetto, si non solamente possa attitare quelle informazioni che de suo pugno pigliarà dentro di Napoli, ne tampoco possa andare fuora Napoli con commissione o senza a pigliare informazioni, et contravenendo in ciò per ciascuna causa paghi ducati sei d'applicarnosi in beneficio di detto Monte».

Analoghe limitazioni erano previste per gli scrivani di borghi e casali non iscritti al Monte: infatti costoro «non possano attitare cause d'appellatione, et quelle che piglieranno nelli Burghi et Casali, meno le possano attitare, ma quelle prese le debbiano consegnare alli scrivani ordinarij, et contravenendo in ciò paghino per ogni causa docati tre d'applicarnosi a detto Monte» (Ivi, inc. 1201, ins. 45).

⁷ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. I, p. 172.

⁸ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 128 e ss.

figliola che intendeva monacarsi. Col patto che si trattasse di «monache di clausura et velate, et non monache vizzoche». Nei piani del Monte era prevista anche la costruzione di un Conservatorio.

Ai figli degli scrivani che esprimevano il desiderio di accedere al sacerdozio veniva corrisposto un assegno di 40 ducati erogabile «al tempo che dirà la prima messa».

Previdenze erano stabilite anche per i figli degli scrivani desiderosi di addottorarsi: un assegno di 60 ducati ogni anno a favore di due aspiranti.

L'attivazione di tali opere era prevista a partire dal sesto anno dalla concessione del regio assenso allo Statuto⁹.

Meno circostanziato è l'articolato della Capitolazione del Monte dei 99 tra attuari e scrivani della Regia Camera della Sommaria fondato qualche decennio successivo a quello degli scrivani degli altri tribunali della capitale (1627). Tuttavia ne ricalca i contenuti, a parte l'ammontare del contributo mensile per il funzionamento dell'ente: «chi volerà partecipare de li soccorsi di quello debia obligarsi di corrispondere et pagari per ciascheduno mese per la quantità che li parerà conveniente et possere soffrire».

Per il governo del Monte era prevista l'elezione di tre attuari e tre scrivani, che duravano in carica per due anni. Per il resto si rileva più di una convergenza con i Monti omologhi per quanto concerne le opere assistenziali: distribuzione di tre maritaggi ad altrettante figlie di attuari o scrivani in età da marito ciascuno dell'ammontare di ducati 200; analogo contributo era previsto per chi intendeva monacarsi, ma in un «monastero con clausura». La concessione dei benefici era prevista a partire dal quinto anno dalla fondazione del Monte¹⁰.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ivi, inc. 1183, ins. 61.

3. Letterati e curiali

Esponenti di primo piano della Confraternita di letterati e curiali erano soprattutto giuristi e medici, la cui formazione culturale e professionale in età moderna era intimamente legata alle vicende dello Studio e del Collegio della capitale.

Napoli fu la sede dei principali canali di formazione giuridica e medica, lo Studio pubblico e le Scuole private, e di quel Collegio dei dottori che concentrava funzioni diverse come l'abilitazione alla professione, la concessione dei privilegi giurisdizionali ed economici, la corsia preferenziale per le magistrature, il potere di conferire la "dignità" dottorale¹.

Nel 1428 per iniziativa della regina Giovanna furono pubblicati dei regolamenti che consentivano di riunire in un corpo o Collegio coloro che intendevano conseguire il dottorato in legge o in medicina². I due corpi dipendevano dal gran cancelliere e ciascuno da un priore eletto dai membri del Collegio.

La struttura organizzativa dei Collegi non era dissimile da quella delle corporazioni. Il Collegio era dunque una istituzione autonoma provvista di regolamenti statutari e formato da un numero determinato di membri a vita la cui funzione prevalente era quella di conferire lauree e licenze. Dal Collegio si distingueva lo Studio, paragonabile alle moderne "Università", enti appunto distinti, ma in stretta relazione tra loro. Nella capitale, infatti, vigeva l'obbligo, sin dalla fondazione fridericiana, di seguire le lezioni nello Studio pubblico «come condizione della dignità dottorale conferita dal Collegio»³. Secondo il Del Bagno, con l'accentramento dell'istruzione nello Studio pubblico, la corte spagnola si proponeva di controllare la circolazione delle idee intervenendo e moderando eventuali situazioni eversive⁴.

Alla morte di Federico II lo Studio fu trasferito a Salerno su iniziativa del figlio Corrado e nuovamente riportato a Napoli da Manfredi. Tuttavia, nel regno di Na-

¹ A. MUSI, *Le Università "minori" nel Regno di Napoli*, in *Storia dell'Università di Salerno*, a cura di A. Musi - M. Oldoni, vol. I, Salerno 2004, p. 197.

² Il Collegio dei Dottori in legge fu istituito con diploma del 28 maggio 1428, mentre quello di medicina e filosofia fu stabilito con diploma del 18 agosto 1430 (L. RUSSO, *Caiatini nel Collegio dei Dottori di Napoli*, in «Archivio storico del Caiatino», vol. VI, Capua 2008, p. 2.

³ A. MUSI, *Le Università "minori"*, cit., p. 198.

⁴ I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993, p. 48.

poli, oltre allo Studio della capitale, il titolo giuridico all'esercizio delle funzioni universitarie, fino alla legge del Murat del 1811, era conferito anche all'ateneo di Salerno.

Nel 1586 fu stabilita la durata di sette anni per il corso di medicina e di cinque per quello di legge.

A differenza delle altre città, lo Studio napoletano non era autorizzato al rilascio di abilitazioni all'esercizio delle professioni, prerogativa riservata al sovrano, che derogava l'incarico di volta in volta ad una commissione presieduta dal gran cancelliere e composta da persone di sua fiducia. In seguito tale funzione fu affidata ad una commissione stabile formata dall'insieme dei vari Collegi dei Dottori.

A giuristi e medici, pur provenienti da un *cursus* formativo che attraversava lo Studio e il Collegio, non era riconosciuta pari dignità. Nell'annosa "disputa tra le arti" i giuristi costituivano il ceto politico e sociale per eccellenza, a differenza dei medici, estranei all'esercizio del potere politico-amministrativo, la cui professione era associata a quelle delle "arti meccaniche", per cui era loro precluso l'accesso al ceto nobiliare⁵.

Più in generale, quella dei letterati e dei curiali è la Confraternita delle professioni. Fondata nel 1577, vi erano ammesse «tutte persone curiali, et di penna, ufficiali, dottori e professi, così di legge, come di medicina, procuratori, notari, e scrivani, pure che esercitino dette professioni nelli tribunali».

Alla base della fondazione della Congregazione era la preoccupazione, «come l'esperienza ha dimostrato», dopo la morte di alcuni dei suoi esponenti, di lasciare in eredità ai propri figli «infinita miseria, e povertà, con pericolo, e risico dell'honore di loro donne», da qui l'iniziativa di letterati e curiali di fondare una loro Confraternita per «ovviare a tanta estrema calamità».

La tassa di entrata era a discrezione degli iscritti.

Complesso era l'iter elettorale del governo della Confraternita per l'esigenza di rappresentare tutte le professioni e i tribunali di provenienza degli iscritti.

Una volta ricevuta l'approvazione dell'Arcivescovo di Napoli e il consenso della regia corte, in un giorno convenuto, l'intero corpo confraternale si riuniva nella chiesa di S. Giorgio Maggiore per l'elezione del suo governo. Su due cartelle separate si riportavano le diciture «Dottori di Legge» e «Dottori di Medicina», che rap-

⁵ Nel 1280 lo *Studium* di medicina di Salerno ottenne il suo primo regolare Statuto; nel 1359 la regina Giovanna conferì valore legale al certificato rilasciato dalla Scuola. Alla fine del Quattrocento erano attive nella città sia lo Studio che il Collegio medico. Quest'ultimo era una istituzione autonoma, con regolamento statutario, formato da un determinato numero di membri a vita. Il Collegio deteneva il diritto esclusivo di conferire lauree e licenze sia in medicina ed arti, sia in chirurgia (A. MUSI, *Le Università "minori"*, cit., p. 203).

presentavano i filoni professionali dell'ente. Estratta a sorte una delle due cartelle, «di quella professione che sarà si faranno li elettori, e il mastro».

In seguito, su altre dieci cartelle, si segnavano i nomi dei tribunali e delle professioni i cui esponenti erano ammessi alla Confraternita: Regia Cancelleria, Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria, Gran Corte della Vicaria, Scrivania del Razionale, Regia Tesoreria, Regia Sicla, Maggior Fondaco, o Dogana Grande, compresa la Dogana del Sale, procuratori e notai. Da tali cartelle se ne estraevano cinque alle quali andava aggiunta quella della professione sorteggiata in precedenza (dottore in legge o in medicina). I rappresentanti di quelle professioni e tribunali sorteggiati nelle sei cartelle, attraverso una serie di ulteriori selezioni e ballottaggi, andavano a costituire il corpo del governo del primo anno (o dei sei maestri). Seguiva l'anno successivo il nuovo governo i cui rappresentanti erano prescelti dai tribunali e professioni non sorteggiati l'anno precedente. E così alternativamente si procedeva per gli anni successivi.

Ad elezione avvenuta, ai sei del governo spettava la nomina di un Segretario e di un Cancelliere, che poteva essere anche un esterno alla Congregazione, con salario fissato dagli stessi maestri. La funzione di Tesoriere, invece, veniva espletata dagli stessi sei del governo a turno ognuno per due mesi.

Qualora nella Confraternita fosse stato ammesso od eletto un «gentiluomo di seggio» questi andava considerato non come nobile, bensì come esponente della professione esercitata.

Ogni anno era prevista la concessione di sei maritaggi alle figliole tra le più povere e di maggiore età di quelle professioni che in quell'anno erano rappresentate dai maestri. L'ammontare del maritaggio era a discrezione dello stesso governo.

In caso di morte del marito della figliola assegnataria di uno dei maritaggi senza prole poteva costei beneficiare vita natural durante delle entrate provenienti dal maritaggio assegnatole.

Anche i figli maschi dei confrati poveri, in vita o defunti, e le figlie non ancora in età da marito usufruivano di una forma di soccorso consistente in vitto, vestiti ed altre cose necessarie. Provvidenze erogate fin quanto i maschi non avessero trovato qualche «honorato esercizio» e le femmine raggiunta l'età da marito⁶.

⁶ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1200, p. 113 e ss.

4. **Banchi** (dai Monti dei pegni ai banchi pubblici)¹

«Molte delle nostre confraternite nella capitale e nelle province, oltre gli atti di religione, si son pure segnalate per una folla di azioni generose e patriottiche. Esse liberano i carcerati, assistono gli infermi, dotano le fanciulle. Ed ecco come i particolari talvolta fanno più bene alla società che tutte le leggi della *polizia*»².

Sulla scia di tali provvidenze opere analoghe furono promosse nella capitale a partire dalla prima metà del Cinquecento da alcune «case pubbliche», che portavano il nome di Monti di Pietà, trasformate successivamente in banchi pubblici: Banco della Pietà (1539), Banco dei Poveri (1563), Banco dell'Annunziata (1587),

¹ I primi Monti furono creati per lo più in città medie e piccole, là dove era forte le necessità di credito e ben visibile la presenza e l'operatività ebraica. I Francescani, Minori Osservanti, che avevano ideato e diffuso questa istituzione, avevano adottato come modello operativo il banco ebraico sostituendo ad esso un istituto che operasse con fini solidaristici e senza scopo di lucro. I Monti non prestavano a tutti né anticipavano qualsiasi somma: accettavano come clienti solo i residenti o abitanti in località del circondario indicate negli Statuti con somme di entità modesta concesse per necessità dei richiedenti e per usi leciti (M.G. MUZZARELLI, *I Monti di pietà: le origini*, www.fondazione-delmonte.it). A partire dagli anni della Controriforma, quasi ovunque in Italia si giunse ad una ridefinizione del loro funzionamento: o con la creazione di nuovi Monti o con l'aggiornamento degli Statuti. Accanto a tale tendenza se ne sviluppò un'altra in base alla quale i Monti affiancarono al prestito su pegno altre funzioni, che in alcuni casi li trasformarono in organismi della politica economica cittadina. Per il loro funzionamento i Monti di Pietà iniziarono ad accettare depositi remunerati con un interesse; inoltre concedevano prestiti alle magistrature per fronteggiare crisi; dispensavano doti alle fanciulle povere, oltre a svolgere altre funzioni assistenziali. Il governo dei Monti era ambito dai patriziati locali e in più di una circostanza gli ufficiali preposti al loro controllo si macchiarono di abusi amministrativi e illeciti finanziari. Secondo i canoni del Concilio di Trento la supervisione dell'istituto spettava ai Vescovi (M. FORNASARI, *I Monti di pietà in età moderna*, www.fondazione-delmonte.it). Sulle origini dei banchi napoletani cfr.: G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp. 192-204; E. TORTORA, *Nuovi documenti per la storia del Banco di Napoli*, Napoli 1890; A.SILVESTRI, *Sull'attività bancaria napoletana durante il periodo aragonese*, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli», 6 (1953); R. FILANGIERI, *I banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del banco delle Due Sicilie (1539-1808)*, Napoli 1940; D. DEMARCO - A. NAPPI, *Nuovi documenti sulle origini e sui titoli di credito del Banco di Napoli*, in «Revue Internationale d'Histoire de la Banque», 30-31 (1985); A. DEMARCO, *Il Banco di Napoli dalle casse di deposito alla fioritura settecentesca*, Napoli 1996; Idem, *Il Banco di Napoli. L'Archivio storico: la grammatica delle scritture*, Napoli 2000; L. DE ROSA, *L'Archivio del Banco di Napoli e l'attività dei Banchi Pubblici Napoletani*, in «De computis», Revista Espanola de Historia de la Contabilidad, 1 (2004).

² G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 107.

Banco di S. Maria del Popolo (1589), Banco dello Spirito Santo (1590), Banco di S. Eligio (1592), Banco di S. Giacomo e Vittoria (1597), Banco del Salvatore (1640).

I banchi pubblici napoletani non nacquero come tali. Nei primi anni quaranta del Cinquecento il sistema bancario del regno non era diverso da quello della Spagna. Nel napoletano come in Spagna l'attività bancaria era nelle mani dei genovesi³.

Il Monte della Pietà fu fondato da due mercanti napoletani con un capitale di 150 ducati proprio nell'anno in cui ci fu l'espulsione degli Ebrei dal regno, dove svolgevano l'attività feneratizia con prestiti di danaro con interessi del 30 e 40 per cento.

La prima sede del Monte fu aperta proprio nella *Giudeca*, quartiere degli Ebrei, presso l'abitazione di uno dei fondatori.

Il Monte conseguì rapidi progressi; dopo quattro anni dalla fondazione il suo capitale era lievitato a 4.000 ducati, grazie alle donazioni e ai lasciti ottenuti.

Il Monte aveva due casse di prestiti su pegno: una senza interesse, fino a 10 ducati, l'altra con l'interesse del 6% per somme superiori. I prestiti venivano concessi su oggetti di metalli preziosi, come oro e argento, gioielli, lavori di lana, di seta, di lino, di cotone dati in pegno. Qualora l'oggetto non veniva riscattato nei tempi stabiliti era posto in vendita e, detratto il credito del Monte, l'eventuale avanzo veniva restituito al proprietario⁴.

Nel 1544 la sede originaria del Monte fu trasferita in un locale del cortile della Casa Santa dell'Annunziata, dove rimase fino al 1592, anno in cui avendo la stessa Casa Santa fondato un suo banco, la sede del Monte fu stabilita nel palazzo dei duchi d'Andria Carafa, dove rimase fino al 1597, quando ormai divenuto banco acquistò una sua sede.

In seguito aprì una cassa di depositi che rilasciava come ricevute fedeli di credito. Riconosciuto con bando vicereale del 1584, il Monte diede vita così all'attività bancaria⁵. Tuttavia conservò la matrice filantropica concedendo sussidi a famiglie disagiate, doti alle ragazze indigenti e a quelle desiderose di monacarsi⁶.

Il Monte dei Poveri è l'altro ente, come il precedente, che concedeva prestiti su pegno. Fu eretto da una Congregazione detta «S. Maria del monte de' poveri».

Il Monte concedeva prestiti senza interesse fino a somme non eccedenti i 5 ducati. Accettava in pegno anche oggetti in ferro, ottone e rame. Nel 1628 aprì una cassa di pegni con interesse su prestiti di importo superiore ai 5 ducati.

³ L. DE ROSA, *L'Archivio del Banco di Napoli*, cit., p. 55.

⁴ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp.109-111.

⁵ ASBNA, *La vita dei banchi*, www.istitutobancodinapoli.it. Cfr. anche E. TORTORA, *Nuovi documenti*, cit., p. 36.

⁶ N. LEONE, *La vita quotidiana a Napoli*, cit., p. 144.

A ricorrere ai Monti dei pegni non erano solo i disperati: «in questi luoghi ricorre la povertà e l'opulenza - afferma il Galanti -. Vi si depositano i diamanti delle dame per farsi una veste alla moda, le camicie della femminuccia per avere del pane, le fibbie d'argento del facchino e del lacché per giocare al lotto».

Oltre ai prestiti su pegni, la principale opera del Monte dei Poveri era il soccorso ai carcerati, ai quali ogni anno, in cinque tornate, concedeva l'elemosina, oltre a mantenere a sue spese un ospedale nelle carceri della Vicaria⁷.

Il Monte avviò la sua opera in un piccolo locale dell'edificio della Vicaria. Dopo una serie di trasferimenti, nel 1616, acquistò un palazzo in via dei Tribunali, che divenne la sede definitiva.

Nel 1609 assunse la denominazione di Monte e Banco dei Poveri. Nel 1632 con regio assenso fu dichiarato banco pubblico⁸.

La fondazione degli altri banchi come quelli della Pietà e dei Poveri trae origine anch'essa dal bisogno di incamerare risorse per far fronte alla miseria e all'indigenza, che nella capitale erano sempre più pressanti e tendevano a dilatarsi soprattutto a causa dell'accentuarsi del fenomeno dell'urbanesimo: un flusso inarrestabile di immigrati in fuga dalla povertà endemica delle campagne e alla ricerca di nuove occupazioni.

Dunque, quando non erano le Congregazioni, erano i Conservatori e soprattutto gli ospedali a creare le premesse per l'apertura di nuovi banchi. I quali anch'essi, tra le altre attività, operavano prestiti su pegni⁹.

La Casa Santa dell'Annunziata, fondata nel secolo XIV, era costituita da un ospedale e brefotrofito che accoglieva in forma anonima i neonati illegittimi che assisteva fino all'età adulta insegnando loro un mestiere, in modo da inserirli facilmente nella vita sociale.

⁷ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp. 110-112.

⁸ ASBNA, *La vita dei banchi*, cit.

⁹ Lo stato patrimoniale delle casse dei pegni dei Monti e dei banchi della capitale a tutto dicembre 1788 ammontava a ducati 3.963.113 così distribuiti:

«Monte della Pietà <i>gratis</i>	duc.	570.256
Monte della Pietà coll'interesse	“	451.170
Monte de' Poveri <i>gratis</i>	“	108.500
Monte de' Poveri coll'interesse	“	412.841
Banco di S. Eligio	“	444.981
Banco del Salvatore	“	410.475
Banco dello Spirito Santo	“	590.734
Banco di S. Giacomo	“	573.543
Banco del Popolo	“	400.613»

(G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 110).

Nel 1543 ospitava anche la Confraternita di S. Biagio dei librai¹⁰.

Nel 1587 i Governatori della Casa istituirono il Banco Ave Gratia Plena confidando, attraverso l'attività bancaria, di procurarsi i mezzi per sostenere le opere del sodalizio. L'avvio del Banco fu promettente, tuttavia risentì in seguito delle vicende politiche, economiche e monetarie del regno. Notevoli danni subì dalla malversazione dei suoi amministratori, che perpetrarono ammanchi di cassa ed emissione di fedi di credito a vuoto. Al punto che nel 1701 il Banco fallì. Il Galanti ha calcolato in quell'anno un passivo di 4.500.000 ducati¹¹.

L'«Ospedale della Nunziata» non è l'unica opera pia da cui scaturì un banco, almeno altri tre ospedali diedero vita ad ulteriori istituti di credito.

Nel 1522 sulla collina di Sant'Agnello a Caponapoli, per iniziativa di Maria Richenza, moglie di Giovanni Lonc, ministro di Ferdinando il Cattolico, nasceva l'Ospedale degli Incurabili. E' il primo degli ospedali di Napoli. Riceveva i malati di ogni genere: «gli infelici che hanno perduto la sanità, e quelli che hanno perduto la ragione; le donne inferme, e quelle che vogliono infantare in secreto»¹².

Nel 1789 ospitava ben 1.165 degenti. Aveva un personale di 45 tra medici e chirurghi e una spezieria. Intorno alla struttura ospedaliera presero corpo in seguito la chiesa di Santa Maria del Popolo, la sede dei Bianchi, il ricovero delle Pentite, il monastero delle Riformate.

Nel 1589 venne istituito il Banco di Santa Maria del Popolo, che proprio nella Casa Santa e Ospedale degli Incurabili aprì la sua prima sede. Nel 1788, tra «limosine e sussidi caritativi», erogava all'Ospedale un annuo contributo di 7.500 ducati¹³.

Altro banco emanazione dell'attività ospedaliera è quello di S. Eligio. L'Ospedale omonimo venne fondato nel 1270. In seguito il vicerè don Pedro de Toledo vi aggiunse un Conservatorio di «donzelle» orfane destinate al servizio dell'Ospedale.

¹⁰ Con istrumento del notaio Tommaso Forno il 21 giugno 1543 i Governatori della Casa dell'Annunziata concessero a quelli della chiesa di S. Biagio Maggiore l'utilizzo della loro struttura per erigervi la Confraternita dei Librai napoletani. Nell'istrumento veniva dettagliatamente precisata la destinazione ad uso perpetuo della Cappella di S. Biagio, con relativo territorio antistante, allo scopo di «Creare li maistri tenere banca et recepere li helemosine deli confrati», con la precisazione di «ponere cunto fidele et legale de loro administratione alli successori maistri», che vi avrebbero operato senza alcun impedimento. In uno degli ultimi capitoli dell'istrumento è precisato che la Cappella di S. Biagio, unita alla chiesa e Ospedale dell'Annunziata e dipendente da quella «s'intenda godere tutte Immunità gratie et privilegi concessi a detta Ecclesia et hospitale de Santa Maria Annunziata di Napoli». I Capitoli della Confraternita di S. Biagio dei Librai sono in C. SILLETTI, *Alle radici dell'editoria nel Regno di Napoli. I capitoli statuari della Confraternita di S. Biagio dei Librai a Napoli*, cit., pp. 256-263.

¹¹ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 95.

¹² Ivi, p. 89.

¹³ Ibidem.

Nel 1592 l'opera pia di S. Eligio, convinta dell'utilità di fondare un banco pubblico a sostegno sia dell'Ospedale che del Conservatorio, aprì il suo primo sportello nel quartiere dove più vivace era il traffico commerciale della città: il mercato¹⁴.

L'Ospedale, che originariamente si sosteneva con soccorsi caritativi, alla fine del Settecento aveva una rendita annua di 14.000 ducati dei quali 4.000 erogati dal Banco. Inoltre disponeva di una rendita di altri 1.630 ducati provenienti da legati di dotazioni affidati all'ente dai testatori, utilizzati per dotare ogni anno quarantatré giovani figliole in età da matrimonio e per celebrazioni di messe¹⁵.

Si deve all'iniziativa del vicerè don Pedro de Toledo l'istituzione di una chiesa e di un ospedale destinato quest'ultimo alla cura degli infermi spagnoli indigenti. Tuttavia riceveva anche altri infermi, dietro versamento giornaliero di grana 20, e gratuitamente gli indigenti muniti di attestato di povertà. Erano esclusi solo gli ammalati «di morbo cronico o contagioso».

De Toledo si adoperò anche per incrementare le rendite e il prestigio dell'istituzione trasferendo nella chiesa di S. Giacomo la cappella dei Catalani alla quale era associato un pio Monte. Per motivi analoghi nella stessa chiesa si trasferirono nel 1575 i cavalieri di S. Giacomo della Spada. Accanto alla chiesa, dopo qualche anno, fu costruito l'Ospedale intitolato a Santa Maria della Vittoria per iniziativa di don Giovanni d'Austria, vincitore della battaglia di Lepanto. L'Ospedale unito alla chiesa diede vita all'istituzione della Santa Casa e Chiesa di S. Giacomo e Vittoria per il cui sostentamento fu creato nel 1597 il Banco di S. Giacomo e Vittoria.

Alla fine del Settecento l'Ospedale aveva una rendita annua di 40.000 ducati e disponeva di 200 posti letto. Dal Banco omonimo riceveva per sussidi vari 4.000 ducati annui¹⁶.

Emanazione di un Conservatorio è il Banco dello Spirito Santo. Questa Casa fu eretta nel 1564 e si componeva di una chiesa e di un Conservatorio. Questi accoglieva le figliuole «pericolanti» delle meretrici. Della raccolta dei fondi per il sostegno del Conservatorio si occupavano la Compagnia dei Verdi e l'Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo. Forte di un capitale di 18.000 ducati, nel 1590 l'istituzione chiese ed ottenne dal vicerè duca di Miranda il regio assenso per l'apertura di una pubblica cassa di depositi: il Banco dello Spirito Santo. Alla fine del Settecento il Conservatorio beneficiava a spese del Banco di un sussidio di 1.300 ducati¹⁷.

Svincolato da opere pie della capitale, il Banco del SS. Salvatore è l'unico ad essere stato fondato per motivi speculativi dai Governatori della gabella della farina. I quali

¹⁴ Ivi, pp. 89-91.

¹⁵ Ivi, pp. 93-94. Cfr. anche ASBNA, *La vita dei banchi*, cit.

¹⁶ Ibidem. Cfr. anche N. LEONE, *La vita quotidiana a Napoli*, cit., p. 147.

¹⁷ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp. 86-87.

ottennero il regio assenso dal vicerè motivando la richiesta con l'insufficienza nella città di banchi pubblici, che non avrebbero potuto garantire le numerose operazioni di pagamenti e riscossioni relative alla gestione della gabella. In seguito il Banco ampliò il giro delle operazioni assumendo anche quelle di deposito e anticipazione su pegno¹⁸.

«I banchi erano retti da rappresentanti dei luoghi pii che li avevano costituiti, anche se lo Stato, a tutela dell'interesse pubblico, usava dare il suo benessere alla nomina degli amministratori dei singoli banchi, integrandoli con uno o più suoi delegati». In seguito, una volta affermatasi, l'amministrazione dei banchi pubblici assunse maggiore consistenza e articolazione staccandosi completamente da quella del luogo pio da cui era emanazione. Gli Ospedali, i Monti di pietà e i Conservatori ebbero pertanto le loro distinte amministrazioni¹⁹.

La funzione principale dei banchi pubblici napoletani consisteva nel cosiddetto «servizio apossidario» (emissione di titoli di credito), che ne fece dei veri e propri istituti di circolazione.

Essi ricevevano in deposito qualunque somma di denaro e rilasciavano fedi di credito, ossia titoli nominativi girabili, che spesso contenevano, nella girata, il motivo del trasferimento (causale) o una condizione (fede condizionata). Queste annotazioni rendevano la fede di credito un vero e proprio contratto ed il banco un ufficio notarile: infatti tale documento costituiva una prova legale, dal momento che per suo tramite era possibile verificare la data, la somma e i motivi del pagamento.

Se la fede non veniva girata poteva essere trasformata in *madrefede*. Il cliente infatti poteva emettere una o più polizze il cui importo e nome del creditore venivano annotate nella *madrefede* e che, quindi, prendevano il nome di «polizze notate in fede», che altro non erano degli assegni bancari.

Ben presto i banchi estesero le loro attività a diverse operazioni di credito. Parte del patrimonio mobiliare proprio e dei depositi venne impiegato in operazioni attive: mutui gratuiti allo Stato, alla municipalità napoletana o ad opere pie; investimenti nell'acquisto di immobili, fondi rustici o di rendite costituite, sia pubbliche (partite di arredamenti, di fiscali e di adoe) che private (cosiddette «annue entrate»), oltre ai ricordati prestiti su pegno con interesse o senza²⁰.

A parte il Banco della SS. Annunziata che, come ricordato, fallì nel 1701, gli altri banchi sopravvissero fino alla fusione nel 1809 nel Banco delle Due Sicilie, denominato nel 1863 Banco di Napoli²¹.

¹⁸ ASBNA, *La vita dei banchi*, cit.

¹⁹ L. DE ROSA, *L'Archivio del Banco di Napoli*, cit., p. 63.

²⁰ V. FERRANDINO, *La clientela dei banchi pubblici napoletani al tempo di Carlo di Borbone (1734-1759)*, www.delpt.unina.it, p. 63.

²¹ D. DEMARCO, *Storia del Banco di Napoli*, vol. II, *Il Banco delle Due Sicilie (1808-1863)*, Napoli 1958, p. 36.

Una delle analisi più chiare e realistiche della realtà dei banchi pubblici napoletani è fornita da Paolo Mattia Doria. Nel 1740 il filosofo e matematico scriveva: «Napoli abbonda di denaro, ma di denaro morto ed inutile alla società»²². Infatti la maggior parte del numerario del regno, verso la metà del Settecento quando ammontava a 19 milioni di ducati, era «funestamente arrestato» nella capitale dove veniva impiegato in arrendamenti, «gente di livrea», cuochi e «mode straniere» oppure depositati presso i banchi pubblici²³.

Nei confronti di questi ultimi altrettanto critica è la posizione del Galanti, che alcuni decenni dopo osservava «che i banchi hanno molto denaro sopravanzante della loro rendita, e molto spendono in sussidi caritativi e limosine. Se a queste casse piccole nelle città provinciali fosse unita una fabbrica di manifatture [...] si otterrebbe il gran beneficio di accrescersi le vere ricchezze che consistono nel gran numero di uomini laboriosi», evitando allo stesso tempo di «riempire di poveri e birboni la capitale»²⁴.

I banchi, oltre a sostenere Monti, Ospedali, Conservatori, ospizi e persone bisognose in genere, disponevano di personale, cioè di impiegati che a loro volta davano vita ad ulteriori Monti finalizzati ai loro bisogni materiali e spirituali.

Alla metà del secolo XVII, in piena crisi economica, gli impiegati dei banchi pubblici napoletani avevano una propria istituzione paragonabile ad una corporazione: il «Monte degli ufficiali dei banchi»: fondato nel 1645 per interessamento di Francesco Antonio Daniele, impiegato del Banco del Popolo con la qualifica di «libro maggiore». Oltre alla tassa di entrata, di 3 ducati, era previsto il pagamento di una quota mensile di 2 carlini. Contributi che confluivano nel Banco della Pietà in un conto intestato ai «Governatori del Monte degli Ufficiali dei Banchi». Nei confronti degli impiegati erano previste sovvenzioni in caso di morte di un familiare, del matrimonio delle figlie, assistenza per i condannati per ammanchi o debiti e in caso di infermità. Alla loro morte vedove e orfani ricevevano un terzo del soldo goduto dal proprio congiunto, «senza di che questi infelici aumenterebbero nella società il numero dei mendicanti e dei facinorosi»²⁵.

Ricevevano questi ufficiali anche una pensione, erogata però ai soli meritevoli, «che avevano “consumato” tutta la loro vita al “servizio del banco” ed andavano via “colmi di onore”»²⁶.

²² P.M. DORIA, *Del commercio nel Regno di Napoli*, in E. VIDAL, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Roma 1953, p. 52.

²³ V. FERRANDINO, *La clientela dei banchi*, cit., pp. 63-64.

²⁴ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, pp. 117, 197.

²⁵ Tra la fine del 1645 e i primi del 1646 aderirono al nuovo sodalizio i banchi della Pietà, dei Poveri, dell'Annunziata del Popolo e di S. Eligio; nel 1652 si aggregò il Banco dello Spirito Santo; verso la fine del secolo si aggiunse il Banco del SS. Salvatore (D. DEMARCO - E. NAPPI, *Nuovi documenti*, cit., p. 24).

²⁶ Ibidem. Cfr. anche F. ASSANTE, *I profeti della previdenza*, cit. pp. 610-611.

In seguito, tutti gli altri banchi costituirono i loro Monti: l'Archivio di Stato di Napoli conserva gli Statuti degli *ufficiali* del Banco dei Poveri (1749), dei *ministri e ufficiali* del Banco della SS. Annunziata (1662, 1703), degli *ufficiali* del Banco di S. Giacomo (1755). Si tratta di personale in genere mal pagato e con scarsa professionalità.

Il Galanti, a proposito degli ufficiali soprannumerari del Banco di Santo Spirito, sostiene che sedici percepivano ducati 28 all'anno ed altri trenta appena annui ducati 3 dal che «I nostri banchi avendo tante considerazioni per le famiglie degli ufficiali, è la vera cagione del fenomeno di vedersi la tanta gente impiegata ne' nostri banchi essere poco abile, niente facoltosa, ma esatta e fedele»²⁷.

Testimonianza di una condizione del personale dei banchi al limite dell'indigenza emerge dalla richiesta di regio assenso alla loro Capitolazione, inoltrata nel 1755 al Cappellano Maggiore dagli «ufficiali» del Banco di S. Giacomo, di un Monte «per comodo delli loro parenti, ed utile per le di loro anime». Pertanto si impegnavano a tassarsi di 6 carlini all'anno in modo che col fondo accumulato fosse stato possibile, alla morte di ciascun «montista», di versare 18 ducati alla famiglia «per l'esequie, e lutti; e rispetto all'utile delle loro anime si dovrà dal detto Monte far celebrare messe cento». Con l'obbligo ulteriore di poter disporre del medico in caso di infermità non solo da parte dei «fratelli montisti, ma anche di gente di sua casa, cioè mogli, figli, padre, madre, fratelli, e sorelle»²⁸.

Di diversa estrazione sociale erano i Governatori dei banchi, per la cui nomina, considerato il prestigio dell'incarico, spesso si verificavano liti e controversie. Una vertenza annosa è quella relativa all'elezione dei Governatori del Banco dello Spirito Santo.

Del 1729 è la statuizione di sei Capitoli con la quale si tentava di eliminare alcuni abusi nelle elezioni dei rappresentanti del governo del Banco, già emersi nello Statuto del 1716. Secondo il quale spettava al Governatore di nomina regia uscente nominare gli altri sei Governatori incaricati della gestione del Banco. La sua assenza nel giorno prestabilito per le elezioni determinava automaticamente la conferma per il successivo biennio degli esponenti in carica.

Per ovviare a tale inconveniente, nello Statuto del 1729 venne stabilito che qualora il regio Governatore non fosse presente nel giorno fissato per le elezioni scattava

²⁷ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. II, p. 199. Per la costituzione del "fondo pensione" i banchi chiedevano ai loro sottoposti la gratuità dell'apprendistato, salvo una modesta gratifica in occasione della Pasqua e del Natale. In seguito, passati al grado di «soprannumerari», ricevevano, come si è visto, bassi salari, fino al raggiungimento del grado di «ufficiali» (D. DEMARCO, *La durata del lavoro: il caso degli impiegati del Banco del Popolo (1780-1807)*, in *Studi in memoria di Nino Cortese*, Roma 1976, pp. 105-107).

²⁸ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1184, ins. 23.

automaticamente la sua decadenza, anche in presenza di «legittimi impedimenti». In tale caso la nomina dei nuovi Governatori veniva trasferita al Banco.

Secondo lo Statuto del 1729 il «governatore per la prima sede del nobile» veniva prescelto a scrutinio segreto tra sei nobili, di cui «tre di piazza e tre fuori piazza», mentre gli altri sei Governatori venivano sorteggiati tra diciotto aspiranti nominati dagli stessi Governatori in carica.

Il governo della Regia Casa Santa e Banco si componeva di un nobile («per la prima sede fissa del nobile»), di un avvocato dei regi tribunali della capitale («per la seconda sede fissa»), di quattro cittadini «scelti, e qualificati per le altre sedi» e di un «negoziante forestiero»²⁹.

²⁹ Ivi, inc. 1189, ins. 18.

5. Cortigiani (segretari, maggiordomi, camerieri ecc.)

Il Monte dei cortigiani, costituito nel 1621 sotto la protezione di S. Giovanni Battista, comprendeva numerose attività: «Maggiordomi, Segretarij, Aij, Scalchi, Cavallerizzi, Maestri di sala, Rationali, Braccieri, Camerieri, Coppieri, Huomini di campagna di Signori e Signore». Cioè un tipo di personale che viveva nei palazzi signorili a stretto contatto con la nobiltà o di esponenti di alto ceto per l'espletamento di numerose funzioni, appunto come capo della servitù, (maggiordomo), educatore o istitutore dei fanciulli (aio), curatore della mensa (scalco), revisore dei conti (razionale) e perfino domestici incaricati di accompagnare le dame durante la loro uscita (*braccieri*).

Per essere ammessi al Monte era stabilita una tassa di entrata di 2 ducati oltre ad un versamento mensile di 2 carlini.

Al governo del Monte venivano eletti per bussola dieci Deputati, di cui uno prescelto per Tesoriere e quattro per Governatori. La durata delle cariche era annuale.

Per quattro anni il Monte si impegnava a non dare corso ad alcuna opera pia, in attesa di costituire un adeguato patrimonio con le quote versate dagli iscritti, elemosine, lasciti ecc. Trascorso tale termine, il Monte diventava operativo. Pertanto si faceva carico dell'assistenza agli ammalati con l'invio nelle loro abitazioni del medico del Monte, oltre a soccorrerli con un contributo di 2 carlini al giorno per un periodo massimo di due mesi. Analogo sostegno era previsto per i carcerati, ai quali venivano assegnati 15 grana giornalieri per non più di due mesi, oltre a fornirli dell'assistenza legale. Per decoro del Monte, a favore di quanti, per malattia, malformazioni, vecchiaia, non fossero stati nella condizione di esercitare il proprio «ufficio», veniva assegnato un carlino al giorno per impedire che andassero mendicando. Tuttavia nei piani del Monte c'era il proposito di realizzare un ospizio in cui accogliere coloro i quali per indigenza erano costretti a mendicare.

Alle vedove il Monte assicurava un sussidio mensile di 10 carlini fin quando durava lo stato vedovile.

Per l'istruzione dei figli il Monte a proprie spese si impegnava ad assumere un «maestro de scola» dietro «competente salario» per insegnare loro a leggere, scrivere ed impartire lezioni di «grammatica, et abaco» fin quando avessero compiuto il quindicesimo anno di età, con l'obbligo da parte dei Governatori del Monte di collocarli nell'abitazione di nobili o notabili per l'espletamento di una delle funzioni compatibili con le professionalità degli iscritti al Monte.

A quelli di «bell'ingegno, e atti per il studio», invece, il Monte si impegnava a sostenere a proprie spese fino al conseguimento del dottorato. Per le figlie in età da marito era previsto un assegno dotale di 200 ducati.

Nel caso le entrate del Monte lo avessero consentito, era prevista la realizzazione di un Conservatorio a beneficio delle figliuole di età superiore ai dieci anni da istruire in qualche lavoro. Nei loro confronti il Monte si impegnava a fornire vitto e vestimenti (in particolare una divisa contrassegnata dai colori bianco e rosso). Compiti i 16 anni, quelle che contraevano matrimonio concorrevano all'attribuzione dell'assegno di 200 ducati a titolo di maritaggio, mentre tutto il guadagno proveniente dai lavori da loro svolto nel Conservatorio restava appannaggio del Monte.

Una ulteriore funzione del Monte, sempre a sostegno dei propri componenti, era quella legata alla concessione di prestiti su pegno.

Infatti nell'atto costitutivo veniva prescritto ai Governatori di individuare un «loco congruo» destinato alla concessione - almeno nella fase iniziale - ai soli iscritti al Monte di prestiti di somme di danaro di importo non superiore ai 6 ducati, dietro deposito di un pegno del valore superiore alla metà di quello dell'oggetto impegnato; e che la natura dei pegni riguardasse oggetti in oro, in argento, in rame oppure tessuti e indumenti di lino o di lana. La durata del prestito era da considerarsi gratuita entro il termine di sei mesi dal giorno della richiesta.

Il «mensario» o il segretario del Monte era incaricato di predisporre per ogni pegno due «cartelle», di cui una da consegnare a colui che depositava l'oggetto, da esibire al momento del riscatto, e l'altra da allegare all'oggetto stesso.

A tutti i Governatori del Monte era prescritto di assicurare la loro assistenza nella casa dei pegni almeno per due giorni a settimana: il martedì, dedicato alla richiesta del prestito e quindi al deposito dei pegni, e il sabato pomeriggio per il loro disimpegno.

Le controversie che potevano insorgere tra i debitori e gli addetti all'ufficio dei pegni andavano discusse per competenza davanti ai Deputati e Governatori del Monte.

Trascorsi i sei mesi della durata del prestito i Governatori potevano procedere alla vendita all'incanto degli oggetti depositati a garanzia privilegiando il migliore offerente. Le vendite si intendevano effettuate «senza licenza, o decreto di Corte», con la cautela da parte dei Governatori che il prezzo di vendita fosse congruo. Nel caso in cui il ricavato avesse superato la somma per cui l'oggetto era stato impegnato, dopo aver soddisfatto il Monte «di quanto ad esso appartiene, e sta notato», la somma eccedente doveva corrispondersi al proprietario.

I libri relativi agli oggetti dati in pegno, come quelli di introito ed esito, dovevano custodirsi nell'archivio del Monte con l'obbligo di farne l'inventario ogni anno per atto pubblico da parte dei nuovi Governatori e Deputati.

Onde evitare che il Monte potesse essere defraudato, era stabilito che gli oggetti impegnati non potevano essere rivendicati da terzi, anche se fosse stata provata l'appartenenza a persona diversa da coloro che li avevano impegnati.

Deteriorandosi qualcuno degli oggetti dati in pegno per colpa del custode, il risarcimento del danno nei confronti del Monte e del proprietario era a suo carico.

L'atto costitutivo del Monte si conclude con la precisazione che

[...] il detto Monte ed opere pie in esso si fanno, e faranno s'intenda eretto e fondato sotto la Real Protezione e di nessuna maniera sogetto e sottoposto à superiore Ecclesiastico, né alla fabbrica di S. Pietro di Roma, né all'ordinario dello loco, né per ragioni di visita, né per qualsivoglia altra causa, ma s'intenda sempre fondato sotto la giurisdittione Reale come Monte di laici da governarsi per li governatori che pro tempore saranno da essi Monti erigendi cossi deputati come governatori, e non d'altro, nel modo e forma predetta, e di nessun altro modo¹.

¹ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1196, ins. 19.

6. Servitori

La Congregazione dei servitori con l'annesso Monte è fondata nell'anno 1771 sotto il titolo di S. Vitale. È l'unico Statuto noto.

Si congetta che buona parte di tale personale vivesse nell'abitazione dei propri datori di lavoro, dove a tempo pieno espletavano le rispettive mansioni. Lo conferma il Galanti a proposito delle famiglie nobili che «hanno una turba di segretari, di maestri di casa, di cappellani, di paggi, di camerieri, di cuochi, di lacchè. L'uso del lacchè è generale nella capitale, e distinguono le persone che lo portano»¹. Né è infrequente il caso che nei trasferimenti nelle loro case di campagna la servitù seguisse i loro datori di lavoro².

Le finalità dell'ente sono riportate tra le «regole comuni» del Capo I:

Il fine di questa congregazione de' servitori s'è, che ciascuno de' fratelli attenda secondo l'indirizzo, che li darà il Padre, che vi avrà cura, alle virtù cristiane, alla salute dell'anima propria, delle proprie famiglie, ed al buon esempio, che si deve dare al prossimo, acciò in tal maniera vengono ad essere veri seguaci di Gesù Cristo, il quale per nostro amore prese forma di servo.

Seguono nello Statuto prescrizioni relative alla professione religiosa: come confessarsi e comunicarsi almeno due volte al mese, recitare le orazioni mattutine, ascoltare ogni giorno la Messa, dedicarsi alla lettura di «libri spirituali».

Dal punto di vista comportamentale, a tutti si raccomandava la fratellanza e a dare il buon esempio con «la loro buona vita»; si ammoniva inoltre di evitare «le male compagnie, le mormorazioni, le parole disoneste, le bestemmie, i giochi di carte, e dadi, e i luoghi dove si fanno tali giochi ed altre dissolutezze».

¹ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., vol. I, p. 281.

² Singolare è il caso del preside della provincia di Principato Citra che nel 1802, trasferitosi nello Stato di S. Severino per la «mercatura» (marchiatura) dei cavalli, nel suo soggiorno presso il monastero di S. Antonio di Mercato trasferì «il di lui seguito di due segretarij, cameriere, due servidori, un volante, trombetto, cocchiere, e coco [...] per cui se li è assegnato da detto monistero il quartino magistrale con sei altre stanze, letti, utensili di cucina, stalla per sei cavalli, biada e paglia de' cavalli sudetti, per cui tutto si è fatto per conto di questa università» (G. RESCIGNO, in D. Dente - F. Manzione - G. Rescigno, *Il Principato Citra nel 1799. Lo Stato di S. Severino*, Salerno 2000, p. 90).

Relativamente ai loro datori di lavoro, gli unici propositi erano quelli di portare loro «la dovuta riverenza»; e in loro presenza in chiesa di non «ritirarsi a ciarlare», ma di ascoltare la Messa e recitare orazioni.

L'ammissione dei novizi alla Congregazione era condizionata all'ammaestramento alla dottrina cristiana di ciascuno per un tempo non inferiore ai sei mesi.

L'elezione degli «ufficiali di Banca» era prevista per il Priore, i due Assistenti, il Tesoriere, il Maestro dei novizi, il Segretario, il Fiscale e i dodici Consultori. Figure non elettive erano i Sacrestani, gli Infermieri, i Portinai, i Maestri di cerimonia e i Decurioni (una sorta di mediatori di discordie).

All'interno della Congregazione era istituito un Monte le cui regole riguardavano la raccolta di danaro a carico dei «fratelli», la visita agli infermi, le esequie e suffragi di messe per l'anima dei defunti.

Per il mantenimento del Monte era previsto il versamento di una quota mensile di 11 grana, novizi compresi. La tassa di entrata era commisurata all'età: carlini 12 a carico dei fratelli di età compresa tra i 10 e i 20 anni; carlini 18 dai fratelli di età compresa tra i 21 e i 30 anni; carlini 25 da quelli di età tra i 31 e i 40 anni; carlini 30 da quelli di età tra i 41 e 50 anni; ad arbitrio degli «ufficiali di Banca» il contributo a carico di quelli di età superiore agli anni 51.

In caso di infermità dei fratelli, oltre a due visite giornaliere da parte del medico della Congregazione, questi avevano diritto ad un sussidio giornaliero di 2 carlini. Sussidio che si abbassava ad un carlino per chi veniva curato in ospedale. Un contributo dello stesso ammontare era riconosciuto a coloro che avevano contratto malattie fuori dalla capitale, ma entro i confini del regno. Erano esclusi dalle visite e dal sussidio i fratelli affetti da «etticia» o da «morbo gallico».

Un sussidio era riconosciuto anche ai fratelli incarcerati per debiti, in questo caso l'ammontare era a discrezione della «Banca».

Per i defunti, oltre alla partecipazione di tutti i fratelli alle esequie, la Congregazione si impegnavo a corrispondere per messe ed altri riti funebri 14 ducati e carlini 7 per ciascuno³.

Una strutturazione analoga a quella dei servitori e dei cortigiani della capitale si riscontra a Bologna, dove la Congregazione dei servitori si era costituita da tempo immemorabile, benché la sua fondazione canonica risalisse all'anno 1697. Istituita anch'essa sotto il titolo di S. Vitale (santo che in vita era stato servo), era «una congregazione che riuniva su base professionale persone che non avevano una struttura associativa di mestiere e che, dal punto di vista della specializzazione lavorativa, rappresentavano un grappolo di figure diverse piuttosto che un gruppo omogeneo, vale a dire i servi».

³ ASNA, *Cappellano Maggiore*, cit., inc. 1183, ins. 80.

Dunque, anche la Congregazione bolognese dei domestici si era costituita sia per «darsi ad una vita esemplare» sia per «aggiutare li servitori in occasione di qualche loro necessità»: infermità con sussidio agli ammalati, funerali e messe in suffragio delle loro anime; come pure il versamento di una tassa di entrata e di un contributo mensile per gli impegni assistenziali. La scelta della Congregazione bolognese di dare assistenza ai malati a letto in casa propria dimostra che i servitori, a differenza dei colleghi della capitale, non vivevano in pianta stabile con i padroni.

Un aspetto interessante della Congregazione dei servitori di Bologna è che all'origine fosse composta da servitori di *cappanera* e da *staffieri*. Vale a dire da membri della «servitù *alta*» (in prevalenza *braccieri*) e da membri della «servitù *bassa*», cioè di quella servitù tenuta a portare la livrea. Laddove la servitù *alta* nella realtà napoletana si può ben identificare con i componenti del cosiddetto Monte dei cortigiani (dove i *braccieri* costituivano una delle componenti).

Nella Congregazione bolognese, dove era prescritto che il Priore dovesse per Statuto essere eletto tra i servitori di *cappanera*, si creò ben presto una scissione a causa della superiorità di rango dei *cappanera* nei confronti degli *staffieri*, i quali nel 1698 diedero vita ad una loro Congregazione all'interno della quale veniva finalmente superata la divisione tra «huomini con livrea» e «huomini senza livrea», vale a dire ad una Congregazione che fosse realmente costituita da soli servitori⁴.

⁴ R. SARTI, *L'Università dei Servitori di Bologna (secoli XVII-XIX)*, in A. Guenzi - P. Massa - A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali*, cit., pp. 717-754. Anche a Genova erano presenti Confraternite dei servi. In particolare cfr. E. GRENDI, *Confraternite e mestieri nella Genova settecentesca*, «Miscellanea di storia ligure», IV (1966), p. 255.

INDICE DELLE ARTI

- Accademici delle Scienze, 89, 99.
Accannatori di legne, 89.
Acorari, 89, 98.
Affittatori di calessi e mantici, 89.
Apparatori, 84, 89.
Acquavitari, 68.
Assentisti di truppa di marina, 13n.
Avvantaggiati delle galere, 89.
Azzimatori, 54, 89, 135.
Bambaciari di opere bianche, 89.
Bambacignari, 89, 176.
Banco dei Poveri, 89, 323, 325, 330.
Banco della SS. Annunziata, 89, 323, 324, 325, 326n, 328, 329, 330.
Banco della Pietà, 323, 329.
Banco di S. Giacomo, 89, 324, 325, 327, 330.
Banco dello Spirito Santo, 89, 324, 325, 327, 329n, 330.
Banco di S. Eligio, 324, 325.
Banco del Salvatore, 324, 325.
Barbieri (e Pelucchieri), 51n, 83, 89, 99, 100, 174, 197n, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285.
Bastari, 89, 99, 263.
Battitori di oro (e argento), 33, 36, 64, 68, 71, 89, 210, 211, 212, 213, 222.
Baugliari, 89, 273n.
Becchini, 90.
Biancheggiatori di tele, 90, 99.
Bollatori, 90, 98.
Bottari, 90, 99, 174, 262, 263, 265, 273.
Bottegari lordi (Casolio, Salsumari), 36, 37, 68.
Bottegari (de' frutti), 14, 63, 68, 99.
Bottegari di pane, 41, 42.
Bottegari di più esercizi (Pizzicaroli e Cetrangolari), 38, 60, 66, 68.
Bottegari, 36, 37, 42, 60, 84, 100.
Brennaioli, 33, 44, 54n, 64, 66.
Buccieri, 14, 18, 19n, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 71.
Cajonzari, 68.
Calafati, 90.
Calderari, 84, 90, 99, 214, 215, 216.
Calzajuoli, 90, 176.
Calzettari (di opera bianca, di opera vecchia, di seta), 84, 85, 98, 101, 149, 168, 176, 190-194.
Calzolari, 90, 98, 99, 101, 176n, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 215, 269.
Candelari (di sevo), 14, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 63, 64, 66, 68, 71.
Cappellari, 84, 85, 90, 98, 176, 179, 180.
Carrozzieri, 90, 215, 222, 226, 229, 241, 273.
Caprettari, 19n, 36, 68.
Cartari, 90, 99, 208, 222, 264n.
Castagnari, 36, 68.
Cavalieri e dottori, 90.
Cavallari, 33, 68, 71.
Centrellari e Chiodaroli, 90, 214, 220, 222.

Cetrangolari, 49, 67, 71.
 Chiavettieri e Spatari, 54, 84, 90, 214, 215, 222, 226, 229, 238, 239.
 Cocchieri, 84, 91.
 Coirari, 84, 85, 91, 98, 176, 183, 184.
 Coltrari, Telaiuoli, Matarazzari, 91.
 Concia calzette (opere vecchie), 91, 176, 177.
 Concia calzoni (opere vecchie), 91, 177.
 Cioccolatieri, 68, 239.
 Complateari, 91.
 Cordari, 33, 35, 36, 68, 71, 91.
 Cortigiani, 91, 332, 336.
 Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, 91, 242, 244, 245, 246, 247, 248n, 249, 251, 252, 253, 255.
 Falegnami (Ebanisti, Mastri d'ascia), 92, 263, 265, 270, 271, 272, 273, 274-276.
 Fanfrellicari, 68.
 Fellucari, 92, 291, 295n.
 Ferrari, 84, 92, 99, 182, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226-241.
 Fibbiai, 216.
 Formellari (Bottonari), 91, 176.
 Fornari, 42, 43.
 Fornari e legnettieri, 66, 68.
 Fornari e Tarallari, 42, 43, 68, 71.
 Friggitori, 68.
 Funari, 84, 85, 92, 98.
 Guarnamentari di carrozze, 92, 241, 273n.
 Indoratori, 84, 92, 208, 209, 210, 211, 212, 222.
 Indoratori di ferri, 92, 214.
 Lana, 7, 8, 82, 92, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109-135, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 165, 166, 176, 196, 197n, 207, 267.
 Legali, 92, 314.
 Letterati e Curiali, 92, 99, 314, 320, 321.
 Lattari e Ricottari, 65, 66, 68, 71.
 Linajoli, 33, 36, 65, 68, 71, 92.
 Maccaronari (Vermicellari), 13n, 14, 18n, 20, 39, 41, 42, 63, 64, 68, 70, 71, 72-78, 84.
 Magazzinieri di grano, 68, 99, 127.
 Magazzinieri di vino, 33, 65, 68, 92.
 Maniscalchi, 92, 99, 216.
 Marinari e Fioristi, 13n.
 Marinari e Padroni di barche, 59, 84, 93, 94, 98, 99, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296.
 Marmorari e Scultori, 93, 251, 256-261.
 Materazzari, 91, 176, 219n.
 Merciajuoli e Trippajuoli, 47, 68.
 Merciajuoli, 33, 36, 45, 71.
 Molinari, 33, 36, 37, 39, 41, 65, 69, 71, 99.
 Musicisti, 33, 36, 66, 69, 84, 90, 93, 95, 272, 298, 299, 304, 305, 306, 307, 309.
 Nevajuoli, 36, 47, 71, 84.
 Nobili e Artigiani, 93.
 Oglarari con otre a collo, 36.
 Orgiajuoli (e Venditori di legumi), 33, 36, 44, 54, 66, 69.
 Orefici (e Argentieri), 54, 82, 94, 99, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 222.
 Ortolani, 33, 37, 57, 64, 65, 69, 71, 84, 99, 197.
 Ottonari, 93, 214, 217, 222, 240.
 Padulani di Napoli, 36.
 Panettieri, 18n, 20, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 63, 69, 71, 84, 99.
 Pasticciai (e Zeppolari), 41.
 Pellettieri (e Scamosciatori), 84, 94, 176, 182.
 Pescivendoli (Accattatori di pesci), 14, 18n, 19, 36, 45, 69, 99, 295.
 Pezzajuoli, 94.
 Piltrari (Stagnari), 36, 94, 214, 215, 218, 222, 240.
 Pittori, 83, 94, 101, 208, 209, 212, 222.
 Pizzicaroli e Salsumari, 36, 38, 60, 66, 68, 71.
 Pollieri (Pollajuoli), 12n, 33, 36, 38, 66, 69, 71.
 Pollieri e Caprettari, 33, 38, 49, 62, 69, 98.
 Profumieri e Guantari, 94, 183.
 Quaglieri, 69.
 Repostieri, 94.
 Ricamatori, 85, 94, 95, 176.
 Salajuoli, 69.
 Salsicciari, 19n, 49, 53, 63, 66, 69, 71.
 Saponari, 33, 62, 64, 69, 71, 183.
 Sartori (Cositori), 84, 91, 98, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176n, 181, 184, 220.
 Scopari, 95.
 Segettari, 95.
 Sellari, 95, 96, 84.
 Servitori, 95, 101, 314, 335, 336, 337.
 Seta, 7, 8, 82, 85, 90, 95, 96, 98, 99, 101, 110, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,

145, 146, 147, 148, 149, 150-163, 164, 165,
166, 176, 178, 179n, 195, 196, 197n, 267.
Scrivani (e Attuari), 89, 95, 101, 278n, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 321.
Sosamellari e Torronari, 69.
Sosamellari, 12n, 33, 37, 39, 41, 55n, 71.
Speziali di medicina, 50, 52, 53, 82, 95, 167,
187, 197, 282.
Speziali manuali (Aromatari, Droghieri), 37, 50,
51, 52, 53, 55, 56, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 89,
167, 197.
Stallieri, 33, 36, 50, 59, 65, 69, 71.
Tarallari e Padroni di forni, 67.
Tarallari, 12n, 18n, 33, 42, 70.
Tavernari, 33, 36, 45, 70, 71, 84, 222, 239, 240.
Telajoli, 96, 176n.
Tessitori (di trine, di seta e oro, di calzette, di drappi),
84, 85, 96, 99, 109, 114, 120, 121n, 136n, 137,
142, 143, 147, 149, 159, 166, 176, 178, 212.
Tiratori di oro (Tiraloro), 96, 212, 213.
Torronari, 36, 69, 70.
Trippajuoli, 33, 47.
Vaccinari, 36.
Venditori di aceto, 68.
Venditori d'oglio, 33, 50.
Verdumari, 33, 53, 57, 60, 70, 71.

INDICE DEI NOMI

- Abbamonte O., 8n.
Abenante A., 64n.
Abignente G., 146, 148n.
Acciaiuoli, mercanti fiorentini, 21.
Agnello G., 196n.
Alcalà, duca d', vicerè di Napoli, 27, 28, 248n.
Alferio Antonio, notaio in Salerno, 216n.
Alfonso II d'Aragona, re di Napoli, 110, 136.
Alfonso V d'Aragona, re di Sicilia, re di Napoli, 201.
Alifano E., 22n.
Allocati A., 30n.
Almansi Sabbioneta C., 53n.
Altobelli C.A.M., 32n.
Amati Pietro Antonio, Eletto del Popolo, 32, 33.
Angléd H., 299.
Artusi L., 216n, 219n.
Ascione I., 29n, 39n, 292n.
Ascolese A., 119n.
Assante F., 3n, 61n, 116, 286n, 313, 314n, 329n.
Atlas A.W., 299.
Auciello F., 24n.
Auletta Giovanni Andrea, Eletto del Popolo, 48.
Avagliano T., 146n.
Avallone P., 58n, 269n.
Aymard M., 114.
Baccalano Michelangelo, Eletto del Popolo, 72.
Balducci A., 120n.
Balletta F., 30n, 100n.
Balzani S., 23n.
Balzano P., 292n.
Barbera Cardillo G., 182n.
Bardi, mercanti fiorentini, 21.
Barra F., XXIII, 8n, 33n, 59n, 61n, 64n, 120n.
Martin Paul Bartélemy, direttore della Reale Compagnia d'Africa, 294.
Bascapé G.G., 202n.
Basile Vincenzo, notaio in Napoli, 42.
Belletti G., 21n.
Benedetto XIII, papa, XXII.
Benvenuto G., 283n.
Berengo M., 139n.
Bernardi F., 282n.
Bevere R., 40.
Bevilacqua P., 146n.
Biagi Rivenni G., 298n, 299n.
Bianchini L., 21n, 31n, 126, 145, 211, 314n.
Biernacki R., 106n.
Bonanno Mauro, *maiolicaro*, 253.
Bonanno Pietro, *maiolicaro*, 253.
Boncompagni di Sora, XX.
Boninsegna Lodovico, maestro tessitore, 114.
Bonito, patrizi di Amalfi, XX.
Bono G., 60n.
Borrelli G., 254n.
Brancaccio G., XXIV.
Boschiero G., 58n.

- Braudel F., 171n.
 Breglia L., 196n.
 Brogi M., 22n, 23n, 24n.
 Brunner H., 206n.
 Buccaro A., 245n.
 Cafiero R., 301n.
 Cagnazzi L.S., 253, 316n.
 Calabrese A., 206n.
 Calenna Pasquale, *calzolaro*, 187, 188.
 Caligaris G., 126n.
 Calvanese Carmine, maestro *fabbricatore*, 245n.
 Camera M., 115n, 118n, 128.
 Capalbo C., 146n.
 Capasso B., 14n, 32n.
 Capitani O., 5n.
 Capone A., 16.
 Caracciolo Camillo, principe di Avellino, 120.
 Caracciolo Domenico, marchese di Villamaina, 250.
 Caracciolo Marino (III), principe di Avellino, 120, 121.
 Caracciolo, principi di Avellino, XX, 122.
 Carafa di Maddaloni, XX.
 Carafa, feudatari di Torre del Greco, 292.
 Carafa Caterina, principessa di Colombrano, 129.
 Carafa Domenico, principe di Colombrano, 129.
 Carafa, duchi d'Andria, 324.
 Carafa Francesco, principe di Colombrano, 129, 131.
 Carboni M., 58n.
 Carcano A., 200n.
 Carlo di Borbone, re di Napoli re di Spagna, XI, XII, 23, 25, 29, 32, 88, 111, 165, 173, 206, 227, 249.
 Carlo I d'Angiò, re di Napoli, 7, 109, 198, 242.
 Carlo II d'Angiò, re di Napoli, 7, 226.
 Carlo V d'Asburgo, imperatore e re di Napoli, 42, 111, 150, 183, 214, 225, 226.
 Carlo VI d'Amburgo, imperatore e re di Napoli, 130, 248n.
 Carlo VIII di Valois, re di Francia, 11, 13.
 Caroselli M.R., 168n, 177n, 178n.
 Carpio, marchese del, vicerè di Napoli, 206.
 Carreras A., 106n.
 Carucci C., p. 205n.
 Casanova D., 58n.
 Casiello S., 243n.
 Castaldo Manfredonia L., 109n, 110n, 111n.
 Castelfranchi Vegas L., 202n.
 Castronovo V., 98n.
 Catania Francesco, notaio in Napoli, 72.
 Catanzaro, Salvatore de, barbiere, 283.
 Catello A., 196n.
 Catello C., 196n, 199, 201, 205n.
 Catello E., 196n, 199, 201, 205n, 206n.
 Cau P., 22n.
 Cautela G., 208n.
 Cavaterra A., 174n.
 Ceci G., 208n, 251n, 268n.
 Celano C., 12n, 208n.
 Cerutti S., 169n.
 Chegai A., 298n, 299n.
 Cherubini G., 5n.
 Chiaiese, famiglia di *maiolicari*, 253n.
 Chiappinelli W., 206n.
 Chiarini G.B., 208n.
 Ciampitelli Niccolò, mastro giurato dell'Università di Morcone, 129.
 Ciccariello Giuseppe, console (*fornari*), 42.
 Ciccolella D., 146n.
 Cioffi M., 112n, 113n.
 Cipolla C.M., XXIII, 105n, 124.
 Ciriaco S., 106n.
 Cirillo G., XXII, XXIII, 8n, 33n, 59n, 61n, 64n, 83n, 88n, 105, 112, 110n, 120, 121n, 114n, 120n, 128, 139n, 142n, 145n, 147n.
 Cisternino R., 286n.
 Clemente A., 171, 172n, 173.
 Coccia B., 174n.
 Colapietra R., 119n.
 Columbro M., 303n, 306n, 307n.
 Comparato V.I., 29n.
 Conforto Angelo, *fabbricatore*, 82n.
 Conforto Giuseppe, *fabbricatore*, 82n.
 Coniglio G., 8n, 21n, 144n.
 Conversi Pietro, maestro *laniero*, 136.
 Coppa E., 21n, 30n.
 Coppola Francesco, conte di Sarno, 112, 114.
 Coppola Francesco, maestro *laniero*, 136.
 Coppola Luigi, maestro *laniero*, 136.
 Corradini C., 23n.
 Corrado IV, re di Sicilia, 320.
 Cosimato D., 119n, 124n.
 Cosmacini G., 282n.

Cotticelli F., 297n.
 Croce B., 31n.
 D'Agostino G., 299n.
 D'Alessio Donato, 45.
 D'Alessio Vincenzo, 46.
 D'Amato Cintio, barbiere, 284.
 D'Aniello A., 196n.
 D'Arbitrio N., 206n.
 D'Arienzo V., 286n.
 D'Auria V., 206n.
 D'Avalos Innico, conte camerlengo, 112, 114.
 Dal Pane L., 3, 9n.
 Daniele Francesco Antonio, *libro maggiore* del Banco del Popolo, 329.
 Davis J.A., 106n.
 De Cervaro Geronimo, economo della Mensa arcivescovile di Salerno, 125.
 De Cumis Costantino, sindaco dei nobili dell'Università di Catanzaro, 150.
 De Felice Minico, console e mercante di pannilana, 114.
 De Gizzis Pietro, maestro tintore, 114.
 De Leo Giovanni, console (*vermicellari*), 72.
 De Leo Pietro, tesoriere (*vermicellari*), 72.
 De Maio M., 184n, 211n.
 De Marco D., 3.
 De Nardo A., 138n.
 De Negri F., 22n.
 De Pietro Bartolomeo, maestro tessitore, 114.
 De Puro Giacomo, maestro tessitore, 114.
 De Ritiis V., 183n.
 De Rosa G., 60n.
 De Rosa L., 21n, 140n, 141n, 323n, 324n, 328n.
 De Rosa Tommaso, *fabbricatore*, 82n.
 De Rubino Nicola, tesoriere (*tarallari*), 42.
 De Sariis A., 17n.
 De Scimon R., XXIII, 335 n.
 De Simone E., 61n, 314n.
 De Suave Giacomo, barbiere, 283.
 De Tommasio Chillonzio, maestro tessitore, 114.
 Degrassi D., 5n, 6n, 8n.
 Del Bagno I., 320n.
 Del Duce Scipione, deputato dell'annona, 29.
 Del Mare C., 292n.
 Del Prete R., 63n, 64n, 298n, 299n, 300n, 301, 303n.
 Del Treppo M., 112n, 113n.
 Delfico M., 21n.
 Della Peruta F., 61n, 287n.
 Demarco D., 30n, 323n, 328n, 329n, 330n.
 Di Bella S., 146n.
 Di Cataponte Marino, maestro *laniero*, 136.
 Di Cicco P., 21n, 29n, 32n.
 Di Gennaro D., 13n, 21n, 26, 30, 31n.
 Di Giacomo S., 297, 303n.
 Di Giuliani Giovanni Bernardino, capitano dell'*ottina* di Nido, 32.
 Di Lauro Cassiodoro, console (*tarallari*), 42.
 Di Mastrocola Giovanni, maestro *maiolicaro*, 253.
 Di Mauro L., 208n.
 Di Mauro M., 254n.
 Di Nerone Francesco, maestro *laniero* di Firenze, 110.
 Di Salvia B., 286n.
 Di Sannia Libero Antonio, notaio in Morcone, 129.
 Di Stefano R., 248n.
 Di Taranto G., 119n, 286n, 287n, 288n.
 Di Vittorio A., 286n.
 Donatone G., 253n.
 Donsi Gentile I., 16n.
 Doria P.M., 329n.
 Doria Panphilj, XX.
 Doria, principi di Melfi, XX, 113.
 Enello Elia, console (*scrittoriari d'ebano*), 274.
 Enrico VIII, re d'Inghilterra, 282.
 Epstein S.A., 106n.
 Ercole I, duca d'Este, 177n, 298.
 Ervas A., 217n.
 Fabbricatore G., 245n.
 Fanfani A., 83n, 105n.
 Fanfani T., 286n, 287n.
 Fantini d'Onofrio F., 24n.
 Faraglia N.F., 13n, 21n, 30.
 Fatica M., 58n.
 Fazzini G., 217n.
 Federico d'Aragona, re di Napoli, 6, 143, 226, 277.
 Federico II, imperatore del S.R.I. e re di Sicilia, 200, 242, 320.
 Fenicia G., 22n.

Ferdinando I d'Aragona, re di Napoli, 110, 136, 147, 201, 225, 267, 315.
 Ferdinando II, re di Aragona poi re di Napoli, 12, 13n, 26n, 35n, 110, 143 201.
 Ferdinando IV, re di Napoli e di Sicilia, 32, 206, 250, 293, 294.
 Ferdinando, duca di Mantova, 24.
 Ferrandino F., 61n, 314n, 328n.
 Ferrandino V., 328n, 329n.
 Figliolia Antonio, governatore regio di Catanzaro, 150.
 Filangieri G., 4, 113n, 114n, 166n.
 Filangieri R., 198n, 202n, 243n, 323n.
 Filangieri Ravaschieri T., 111n.
 Filippo II d'Asburgo, re di Spagna e di Napoli, 141.
 Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna e di Napoli, 145.
 Filomarino Andrea, regio portolano, 249.
 Florimo F., 297n, 300n, 303n, 304n.
 Floro F., 144n.
 Follieri de Torrenteros A., 11.
 Fontana G.L., 106n.
 Formicola A., 286n, 185.
 Fornaro Ferrante, presidente della Regia Camera della Sommaria, 185.
 Fornasari M., 58n, 323n.
 Franco V., 22n, 23n, 24n, 32n, 39n.
 Frangioni L., 9n.
 Frascani P., 52n.
 Gaetani di Piedimonte, XX.
 Galanti G.M., 3, 12n, 21n, 31n, 109, 110, 164, 164n, 179n, 182, 195, 214, 250, 286n, 315, 318, 323, 324n, 325, 326, 329n, 330n, 335.
 Galasso E., 196n.
 Galasso G., X, XXIII, 5n, 12n, 17n, 102n, 141n, 143n, 208n.
 Galiani F., 3, 250.
 Gallo Marcantonio, console (*tarallari*), 42.
 Gallucci Giovanni Antonio, scultore, 256.
 Gambacorta G., 282n.
 Garbellotti M., 53n.
 Gargiulo P., 64n.
 Genoino A., 146n.
 Genovese E., 111n.
 Genovesi Antonio, 31.
 Gentilcore D., 52n, 53n.
 Gentile E., 16.
 Ghittolini G., 5n.
 Giannone P., 13n, 102., 110.
 Giordano A., 282n.
 Giovanna I, regina di Napoli, 7, 198, 199n, 200.
 Giovanna II, regina di Napoli, 189, 320.
 Giron Pedro, vicerè di Napoli, 248n.
 Giustiniani L., 29n, 52n, 209n, 217n, 269n.
 Giustiniani, famiglia di *maiolicari*, 253.
 Gizziun M.A., 284n.
 Goriante Girolamo, maestro *laniero*, 136.
 Grandi A., 281n.
 Grasso A., 27n.
 Greci R., 197n, 207, 216n.
 Grigioni G., 253n.
 Grimaldi G., 219n.
 Guadalupi Domenico, arcivescovo di Salerno, 127n.
 Guenzi A., 9n, 26n, 61n, 183n, 281n, 287n, 337n.
 Guiscardi R., 13n.
 Herbenovà O., 178n.
 Inciso Recio M., 141n.
 Intini E., 303n, 306n, 307n.
 Kaplan S., 26.
 Kibalovà L., 178n.
 Koenic J., 5n.
 Kolega A., 281n.
 Labrot G., 243n, 249.
 Lamarovà M., 178n.
 Lanconelli A., 22n, 23n, 24n, 32n, 39n.
 Lanzetta Francesco, *fabbricatore*, 92n, 83n.
 Lanzetta Maurizio, *fabbricatore*, 82n.
 Lazari Giacomo, scultore, 256.
 Lee William, 178.
 Lemos, conte di, vicerè di Napoli, 55, 248n.
 Leone A., 113n.
 Leone de Castris P., 196n.
 Leone N., 17n, 40n, 54n, 105n, 324n, 327n.
 Lepre A., 102n.
 Levi Pisetzky R., 171n.
 Liberatore P., 205n.
 Licinio R., 6n.
 Lipinsky A., 196n.
 Lo Forte Giovanni, maestro guantaio, 183n.
 Lonc Giovanni, ministro di Ferdinando il Cattolico, 326.

Lo Sardo E., 287n.
 Lodato Giovan Battista, console (*fornari*), 42.
 Loth Melchior, console (*scrittoriari d'ebano*), 274.
 Ludovico il Moro, 136.
 Luigi XIII, re di Francia, 136n.
 Luigi XIV, re di Francia, 277.
 Luigi XV, re di Francia, 282.
 Lupi Longo C., 144n, 145n, 146n.
 Lupo Bartolomeo, console (*scrittoriari d'ebano*), 274.
 Mabelle G., 206n.
 Macry P., 20n, 22n.
 Mafri M., XXIV, 287n.
 Maione P., 297n.
 Malanima P., XIV, XXIV, 106n.
 Malfi Tiberio, console dei barbieri, 284.
 Manfredonia L.C., 109.
 Manfredi, re di Sicilia, 320.
 Manselli R., 5n.
 Manzione F., 335n.
 Marasi Costantino, scultore, 252, 253.
 Marasi Mario, scultore, 252.
 Maresca B., 286n.
 Marina d'Aragona, principessa di Salerno, 119, 120, 128.
 Marincola F., 144n.
 Marino J.A., 109n.
 Marino M., 301n.
 Marotta Sabato, console e mercante di pannilana, 114.
 Martorana Pietro, architetto, 250.
 Marx C., 176.
 Masaniello, Aniello, Tommaso, detto, 29, 40, 243.
 Mascilli Migliorini L., 3n, 38n, 53n, 61n.
 Massa P., XVII, 4n, 9n, 61n, 126n, 183n, 281n, 287n, 337n.
 Massa, famiglia di *maiolicari*, 253n.
 Massafra A., 8n, 141n.
 Mastrodonato A., 10, 38n, 53n, 220.
 Mazzarotta L., 16n.
 Mazzei Megale G., 292n.
 Mazzoleni J., 109.
 Medica M., 4n.
 Mendels F., 106n.
 Medici, signori di Firenze, 298.
 Meriggi M., 5n, 39n, 266n.
 Miceli di Serradileo A., 146n.
 Micheli G., 169n, 219n, 283n.
 Migliaccio F., 15, 16, 32n, 37n, 38n, 81, 109n, 126n, 198, 200n, 295.
 Miraglia G., 219n.
 Miranda, duca di, vicerè di Napoli, 327.
 Mobilia Biase, eletto dell'Università di Morcone, 129.
 Moioli A., XVII, 4n, 9n, 61n, 126n, 183n, 281n, 287n, 337n.
 Molina B., 58n.
 Molossi G., 178n.
 Mombelli Castracane M., 60n.
 Montanari M., p. 168n.
 Montando A., 22n.
 Monti G.M., 15, 199n.
 Murat Gioacchino, re di Napoli, 321.
 Musca G., 6n.
 Musella S., 61n.
 Musi A., XXIII, XXIV, 4, 13n, 17n, 52n, 83n, 141, 320n, 321n.
 Musto D., 144n.
 Muto G., 13n, 61n, 287.
 Muzii R., 267n.
 Muzzarelli M.G., 168n, 174n, 323n.
 Naccherini Michelangelo, scultore, 252.
 Nappi A., 323n, 329n.
 Narciso Niccolò, eletto dell'Università di Morcone, 129.
 Nicolini F., 250n.
 Nigro Vito, eletto dell'Università di Morcone, 129.
 Nocera Santolo Francesco, notaio in Napoli, 77.
 Noto M.A., XXIII, XXIV, 8n, 33n, 59n, 61n, 64n.
 Oldoni M., 320n.
 Olivares, conte di, vicerè di Napoli, 248n.
 Oñate, conte d', vicerè di Napoli, 29, 31n.
 Ossuna, duca d', vicerè di Napoli, 148, 166.
 Pagano de Divitiis G., 172n.
 Pagano Francesco Mario, 31.
 Paglia V., 60n.
 Palermo Fabrizio, tesoriere (*fornari*), 42.
 Palmieri G., 3.
 Palomba Ignazio, notaio in Napoli, 128.
 Pampalone A., 281n, 283n.
 Paniccia E., 11n.

Pannain G., 297n.
 Paolo di Roma, orefice, 201.
 Papa L.M., 245n.
 Papagna E., 22n.
 Pappalardo G., 182n.
 Pastore A., 5n, 39n, 266n.
 Pastorelli R., 267n.
 Pelagio Giovanni Vincenzo, sacerdote, 271.
 Perlas, Pablo Villana, arcivescovo di Salerno, 122, 123, 125, 128.
 Peruzzi, mercanti fiorentini, 21.
 Pescione R., 136n.
 Petraccone C., 27n, 36n, 52n, 83, 84, 85, 176.
 Petrucci Antonello, segretario di Ferdinando d'Aragona, 136.
 Picarelli A., 64n.
 Picciau M., 254n.
 Piccolomini Antonio d'Aragona, duca di Amalfi, 114.
 Piccolomini d'Aragona, duchi di Amalfi, XX.
 Piglione C., 202n.
 Pignatari Filippo Jacopo, sacerdote, 270, 271.
 Pini A.I., 4n, 5n, 197n.
 Pinto G., 60n.
 Piperno F., 298, 299n.
 Pirolò F., 33n, 211n, 212n.
 Piscopo Camillo Giuseppe, notaio in Napoli, 288.
 Pitera Gennaro, mastro giurato dell'Università di Catanzaro, 150.
 Placanica A., 146n.
 Plaustret Bernardo, orefice, 201.
 Politi C., 61n, 287n.
 Poni C., 9n.
 Pope I., 299.
 Porcaro G., 286n.
 Puca A., XXIII.
 Pucci M., 119n, 124n.
 Quarto F., 6n.
 Quesada M.A., 22n, 23n, 24n, 32n, 39n.
 Quintavalle L., 64n.
 Radogna L., 286n.
 Raffaella P., 196n.
 Ragosta R., 136n, 138n, 139, 142n, 147n, 165n, 197n.
 Rapp M., XIV, XXIII.
 Rapex L., 145n.
 Reina L., 243n.
 Rescigno G., VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XXII, 59n, 82n, 83n, 121n, 122n, 124n, 146n, 147n, 148n, 215n, 216n, 245n, 335n.
 Riaco C.F., 83, 84.
 Richenza Maria, moglie di Giovanni Lonc, 326.
 Ripacorsa, conte di, vicerè di Napoli, X, XVII, 14, 29n, 31n.
 Roberto d'Angiò, re di Napoli, 7, 198.
 Roche D., 171n.
 Rodinò di Miglione M., 21n.
 Rogadeo di Torrequadra E., 201n.
 Romano C., 286n.
 Romano M.C., 182n, 182n.
 Romano R., 4n, 140n, 141.
 Rosa M., 61n, 287n.
 Rossi R., 106, 107, 108n, 109n, 111n, 113n.
 Rotili R., 182n.
 Rovito Scipione, ordinario auditore del Cappellano Maggiore, 276.
 Stinca Geronimo, 276.
 Ruffo V., 242n.
 Ruotolo R., 208n.
 Russo A., 52n.
 Russo L., 320n.
 Russo V., 243n.
 Russomanno Pippo, console e mercante di pannilana, 114.
 Rutenburg V.I., 4n.
 Sabatini G., 28n.
 Salvemini R., 61n, 300n.
 Sanbarbato N., 282n, 283n.
 Sánchez Alonso, collaterale del Regio Consiglio, 28.
 Santoriello A., 52n.
 Santoro D., 282n, 283.
 Santuccio Giuseppe, eletto dell'Università di Morcone, 129.
 Scandone F., 120n.
 Schipa M., 13n.
 Schulz H.W., 201n.
 Scognamiglio (Cestaro) S., 4n, 9, 47n, 64n, 97n, 165, 166n, 168, 171, 177n, 178n, 179n, 183n, 224n.
 Scoppa Luzzio Giovanni, 67.
 Sebastiano da Gallese, console (*maiolicari*), 253.
 Sella D., XIV, XXIII.

Senegallia L.A., 294n.
 Sforza, signori di Milano, 136.
 Sforza Galeazzo Maria, duca di Milano, 298.
 Silletti C., 326n.
 Silvestri A., 323n.
 Simone Pascale, console (*scrittoriari d'ebano*), 274.
 Sinno A., 114, 120n, 128, 147n.
 Sirago M., 286n, 292n.
 Solmi A., 8n.
 Spagnoletti A., XXIII.
 Spallanzani M., 114n.
 Spinelli Giuseppe, cardinale, 303.
 Spinosa N., 208n.
 Statela Marzio, scultore, 252.
 Starace Giovanni Vincenzo, Eletto del Popolo, 28.
 Strazzullo F., 196n, 198, 202n, 203n, 206n, 209n, 211, 212n, 244n, 248n, 249n, 251n, 252n.
 Stumpo E., XX, XXII, XXIV.
 Summonte G.A., 13n, 14n, 102, 110, 197n.
 Tabacco G., 5n.
 Taccolini M., 299n.
 Tanucci Bernardo, 30.
 Tapia Carlo, Commissario per il reperimento dei grani, 28.
 Tartamella E., 294n.
 Tasso F., 202n.
 Tescione G., 136n, 137n, 196n, 292n, 294n.
 Toledo de Alvarez, vicerè di Napoli, 267n.
 Toledo, don Pedro, vicerè di Napoli, 27, 40, 243, 326, 327.
 Tortora E., 323n, 324n.
 Tosi Brandi E., 168n, 177n, 178n.
 Travaglino C.M., 281n.
 Trexler L., XVI, XXIII.
 Tufano L., 297n, 302n.
 Tutini C., 13n, 83.
 Valerio A., 208n.
 Vantaggiato E., 6n, 15, 16, 36n, 38n, 40n, 199n, 215n, 244n, 251n, 262n, 277n, 292n.
 Varius D.A., 14n, 35n, 40n, 41n, 42n, 43n, 44n, 50n, 203n, 204n, 214n, 268n, 283n.
 Vecchione E., 111n.
 Vecio Antonio, eletto dell'Università di Morcone, 129.
 Velez, marchese de los, vicerè di Napoli, 226.
 Ventura P., 39n, 266n.
 Venturi F., 30n.
 Verga M., XXIII.
 Vigilante Silvio, console (*vermicellari*), 72.
 Villa M.V., 23n.
 Vincenzo da Forlì, console (*maiolicari*), 253.
 Viola Ippolito, maestro *sartore*, 166.
 Visceglia M.A., 13n, 141.
 Visconti, signori di Milano, 136.
 Vitolo G., 119n.
 Vivanti C., 4n.
 Vogel G., 282n.
 Volturare Giuseppe, Eletto del Popolo, 304.
 Weber M., VII.
 Zamagni V., 58n.
 Zampoli Nicola, notaio in S. Severino, 81n.
 Zaninelli S., 299n.
 Zinzi Ignazio, sindaco dei popolari dell'Università di Catanzaro, 150.

INDICE DEI LUOGHI

(esclusa la voce "Napoli")

- Abruzzo Citra, 98, 99.
Abruzzo Ultra, 98, 99, 100, 109.
Acquamela, 121n.
Acquaviva, 90, 93, 99, 109, 182.
Afragola, 90, 98, 180.
Amalfi, 89, 90, 91, 92, 94, 99, 100, 114, 115, 116, 117, 126, 128n.
Amalfi, Costa di, XXI, 106, 107, 108, 109n, 114, 115, 116, 117, 121, 205.
Anacapri, 94, 98.
Ariano Irpino, 254.
Arpino, 94, 98, 109n.
Atrani, 92, 94, 99, 114, 115, 116n, 117, 118, 128, 295.
Atri, 89, 99.
Atripalda, 92, 99, 121.
Avellino, 92, 99, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 146n.
Aversa, XV, 90, 91, 92, 98, 100, 181n, 182, 184, 189n, 253, 270, 273n.
Bari, 81, 99, 182, 200.
Baronissi, 121n, 122.
Basilicata, 98, 99.
Benevento, 51, 317.
Bergamo, 106, 107, 109.
Bologna, 177, 216, 281, 336, 337.
Brindisi, 91, 99, 174, 181n.
Calabria Citra, 98, 99, 195.
Calabria Ultra, 98, 99, 100, 141, 144n, 150, 174, 184, 195, 270, 296.
Calvanico, 82n.
Campobasso, 90, 99, 184.
Capri, 94, 98, 295.
Capitanata, 98, 99.
Caprecano, 121n.
Capriglia, 122.
Capua, XV, 91, 95, 98, 182, 189n, 244, 252, 255n.
Cardietello, VIII
Carrara (Massa), 251, 252, 268.
Casa Barone, 122.
Caserta, 253.
Cassino, 90, 98, 184, 189n.
Castellammare, XV, 69, 90, 91, 94, 95, 99, 100, 175, 181n, 182, 184, 189n, 290.
Castiglia, XIII.
Castiglione, 106, 107.
Castroreale (Sicilia), 283.
Catalogna, 104.
Catania, 7.
Catanzaro, X, 91, 95, 99, 100, 126, 136n, 143, 144, 145, 146, 148, 149n, 150, 154, 158, 174, 175, 181n, 184, 189n, 283.
Cava, X, XV, XX, XXI, 37, 69, 95.
Centola, 94, 99, 131n, 182, 253, 254.
Cerreto (Sannita), 106, 107, 109n, 253, 254.
Cetara, XXI, 94, 99.

Chiesa, Stato della, XIX, XX, XXII.
 Chieti, 91, 92, 99, 174, 175, 181n, 215.
 Cilento, 119.
 Ciorani (S. Severino), 81n, 82n.
 Cittaducale, 93, 99.
 Civitavecchia, XIV, XXI, XXII.
 Como, 23.
 Contado del Molise, 98, 99.
 Coperchia (S. Severino), 122.
 Corsica, 286.
 Cosenza, 91, 99, 143, 144n, 148, 174, 181n.
 Costa (S. Severino), 245n.
 Croazia, 30.
 Diano (Teggiano), 91, 99.
 Eboli, 35, 89, 99.
 Fasano, 89, 99.
 Ferrara, 5, 168, 177, 299.
 Firenze, XIV, XVI, 105, 106, 107, 108n, 109, 114, 136n, 182, 184, 198, 202, 216, 218, 251, 268, 282, 298.
 Foggia, 91, 93, 99, 104, 106, 107, 108, 216, 244n, 255n, 265, 270, 273n.
 Foria d'Ischia, 93.
 Forlì, 253.
 Francia, XXI, 136n, 146, 164, 179n, 245n, 277, 286, 287.
 Fusara (S. Severino), 121n.
 Gaeta, XV, 93, 94, 98, 295.
 Gaiano (S. Severino), 121n.
 Genova, XIV, XX, XXI, XXII, 23, 282, 293, 294.
 Giffoni, 106, 107, 109n, 112n, 113, 114.
 Giugliano, 90, 98, 184, 189n.
 Gorizia, 25.
 Gragnano, 63n, 92, 98.
 Guardia Sanframonti, 69, 91, 98, 182.
 Inghilterra, 104, 146, 182, 282, 287.
 Isernia, 93, 99, 296.
 Yorkshire, 104.
 L'Aquila, 69, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 100, 107, 128n, 154n, 270, 273n, 285n.
 Lanzara (S. Severino), 245n.
 Lecce, 23, 90, 94, 99, 184, 189n, 225n.
 Livorno, XIV, XXI, XXII, 292, 293.
 Lombardia, XIV.
 Lona, 115n, 117, 128.
 Londra, 165, 250.
 Lucca, 22, 23, 24, 25, 136n.
 Maiori, 93, 94, 99, 100, 114, 289, 290, 296.
 Malta, XXI, XXII.
 Mantova, 24.
 Maratea, 90, 94, 99, 100, 184, 189n, 295n.
 Marsiglia, 179n, 294.
 Matera, 205.
 Melfi, 113.
 Mercato, quartiere dello Stato di S. Severino, 123n.
 Mercogliano, 92, 99.
 Messico, 206.
 Messina, XXI, XXII, 107.
 Meta di Sorrento, 94, 98.
 Migliano, 121n.
 Milano, 5, 23, 53, 105, 121, 136n, 202, 283, 298.
 Milano, Stato di, XIV, 24.
 Minori, 59, 94, 99, 289, 290, 291, 295.
 Modena, 169, 178, 183.
 Monteleone, 90, 91, 92, 99, 100, 126, 174, 175, 181n, 184, 189n, 270, 272, 273.
 Montepeloso, 91, 99.
 Morcone, 92, 93, 98, 106, 107, 109n, 112, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135.
 Murano, 207.
 Nocera, 93, 99, 205.
 Novara, 184.
 Ortona a Mare, 91, 99.
 Padova, 121, 282.
 Palermo, XXII, 7, 107.
 Palo, 93, 99, 296.
 Parghelia, 93, 99, 296.
 Parigi, 165.
 Parma, 23, 169, 197n, 219, 283.
 Pastina, 115n, 117.
 Pavia, 4.
 Pellegnano, 119, 122.
 Perugia, 22.
 Pescara, 94, 99, 100.
 Piacenza, 24.
 Picentini, 108.
 Piedimonte, 106, 107.
 Piemonte, 202.
 Pizzo, 94, 99, 100, 295.
 Pogerola, 92, 99, 115n, 117, 128n.
 Policastro, 94, 99, 100.
 Polla, 96, 99.

Portici, 63n.
 Pozzuoli, 94, 98, 295.
 Prato, 24.
 Praiano, 94, 99, 100, 290, 295.
 Presicce, 92, 99.
 Principato Citra, XVIII, 81n, 85, 98, 99, 100, 101, 106, 109, 112, 118, 124, 125, 126, 128n, 146, 215n, 335n.
 Principato Ultra, XVIII, 98, 99, 182.
 Procida, 94, 98, 100, 295.
 Puglia, IX.
 Ragusa, 205.
 Ravello, 114, 205.
 Reggio Emilia, 178.
 Reggio, 89, 90, 91, 100, 126, 148, 174, 181n, 184.
 Resina, 63n.
 Roma, XIV, XXII, 24, 116, 168, 177, 178, 201, 207, 216n, 226n, 250, 253, 281, 283, 334.
 S. Eustachio (S. Severino), 123n, 124n.
 S. Germano, 98.
 S. Giovanni a Teduccio, 36.
 S. Leucio, VIII.
 S. Lucia di Cava, 90, 99, 100, 106, 107, 109n, 122, 123, 126, 142, 143, 146, 147, 148, 205, 242.
 S. Maria Maggiore, 90, 98.
 Salerno, XV, XVIII, XX, XXI, 51, 68, 89, 91, 92, 99, 100, 104, 107, 109n, 119, 120, 122, 123, 124, 125n, 127n, 128n, 174, 175, 181n, 184, 189n, 205, 210, 211, 215, 216n, 242, 289, 295n, 320, 321.
 Sannio, 108.
 Saragnano (S. Severino), 121n.
 Sardegna, XIV, XXII, 23, 164, 286.
 Sarno, 112, 182.
 Sassari, 22.
 Sava (S. Severino), 121n.
 Savoia, ducato di, 23.
 Scala, 92, 99, 114, 115n, 116n, 117, 118, 128.
 Scilla, 94, 99, 100, 296.
 S. Cipriano, 106, 107, 109n, 112n, 113n.
 Serino, 92, 99, 121.
 S. Severino, 92, 99, 106, 107, 108, 109n, 120, 121, 122, 123, 126, 180, 205, 220, 224, 245, 335.
 Sicilia, Regno di, XIV, XIX, XXI, XXII, 23, 35n, 106, 107, 109, 179n, 201, 283, 286.
 Siena, 53, 114, 121.
 Siracusa, 107.
 Solofra, 182, 184, 211.
 Sorrento, XV, 20, 93, 98, 100, 296n.
 Sorrento, Costa di, XXI.
 Spagna, XIII, XIX, XX, XXI, 28, 35n, 126, 143, 146, 226n, 324.
 Sulmona, 107, 205.
 Tagliacozzo, 253.
 Taranto, 205.
 Teano, 90, 98, 136n, 184, 189n.
 Terra di Lavoro, XV, XXII, 85, 98, 100, 109, 146.
 Terra d'Otranto, 99.
 Terra di Puglia, 98, 99, 104.
 Torino, 53, 169, 182.
 Torre Annunziata, 63n, 64n, 98.
 Torre del Greco, 69, 90, 93, 94, 98, 100, 149n, 178, 291, 292, 293, 294, 295.
 Torres, porto di, 22.
 Toscana, XIV, 23.
 Trani, 89, 99.
 Tropea, 69, 91, 99, 182, 255n, 270, 273n.
 Valenzano, 89, 99.
 Veneto, XIV, 30.
 Venezia, XIV, 22, 23, 24, 61, 105, 106, 107, 109, 121, 136n, 146, 168, 184, 207, 216, 282.
 Vietri, XVIII, XXI.
 West Riding, 104.

INDICE

PREFAZIONE	VIII
<i>Ricerca scientifica e beni culturali: le prospettive d'Europeana in Italia</i> di Gregorio Angelini	
INTRODUZIONE	XV
<i>Dallo "Stato dell'Arte" allo Stato moderno napoletano</i> di Giuseppe Cirillo	
PARTE PRIMA	
CORPORAZIONI ANNONARIE	
1. Generalità	3
2. Obiettivi della ricerca	10
3. Le fonti	15
4. Legislazione annonaria della capitale	17
5. Politica annonaria nelle città dell'extraregno	21
6. Politica annonaria e approvvigionamento della capitale	25
7. «Arti suddite dell'Eletto del Popolo»	32
8. Statuizioni dei corpi d'arte annonari della capitale	36
9. Alcune questioni relative alle corporazioni annonarie	39
10. Carità, assistenza e previdenza dei corpi d'arte	58
APPENDICE A - Arti annonarie	68
APPENDICE B - Contributi e sovvenzioni varie per assistenza e previdenza delle corporazioni annonarie della capitale	71
APPENDICE C - Capitolazione dell'Arte dei <i>vermicellari</i> della capitale (anno 1699)	72

PARTE SECONDA

CORPORAZIONI EXTRANNONARIE

1. Generalità	81
APPENDICE A - Corporazioni extrannonarie	89
2. Tipologie e distribuzione delle corporazioni tra capitale e province	97
2.1 Arte della Lana	104
APPENDICE B - Capitoli dell'Arte della Lana dei mastri di Morcone (anno 1713)	129
2.2 Arte della seta	136
APPENDICE C - Capitoli, costituzioni e ordini della nobile Arte della Seta di Catanzaro (anno 1719)	150
2.3 Arti dell'abbigliamento	164
- Corporazione dei <i>sartori</i>	164
- Corporazione dei <i>calzolari e pianellari</i>	182
APPENDICE D - Capitoli dei <i>calzaioli</i> (anno 1584)	190
2.4 Arti della lavorazione dei metalli	195
- Corporazione di orafi e argentieri	195
- Corporazione degli <i>indoratori</i>	208
- Corporazione dei <i>battiloro</i>	210
- Corporazione dei <i>tiraloro</i>	212
- Corporazione dei <i>ferrari</i> ed Arti affini	214
APPENDICE E - Disposizioni relative all'Arte dei <i>ferrari</i> (anno 1746)	226
2.5 Arti edili	242
- Corporazione dei <i>fabricatori, pipernieri e tagliamonti</i>	242
- Corporazione degli scultori e <i>marmorari</i>	251
- Corporazione dei <i>riggiolari</i>	253
APPENDICE F - Capitoli degli scultori e <i>marmorari</i> (anno 1618)	256
2.6 Arti <i>lignarie</i>	262
APPENDICE G - Capitoli degli <i>scrittoriari d'ebano</i> (anno 1621)	274
2.7 Arti dei barbieri e parrucchieri	277
2.8 Arti del mare	286
2.9 Conservatori e istituti corporativi musicali	297

PARTE TERZA

MONTI E CONSERVATORI VARI

1. Introduzione	313
2. Scrivani	315
3. Letterati e curiali	320
4. Banchi (dai Monti dei pegni ai banchi pubblici)	323
6. Cortigiani (Segretari, Maggiordomi, Camerieri ecc.)	332
6. Servitori	335

INDICE DELLE ARTI	339
-------------------	-----

INDICE DEI NOMI	343
-----------------	-----

INDICE DEI LUOGHI	351
-------------------	-----

Volumi pubblicati nell'ambito del progetto di ricerca:

- a) *Alle origini di Minerva trionfante. Cartografia della protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX)*, vol. I, tomo I, a cura di G. Cirillo e A. Musi, Roma, a. 2008; *Alle origini di Minerva trionfante. Cartografia della protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX). Le fonti salernitane*, vol. I, tomo II, a cura di R. Dentoni Litta, Roma, a. 2008.
- b) *Alle origini di Minerva trionfante. Città, protoindustria e corporazioni nel Regno di Napoli nell'Età moderna*, prefazione di A. Musi, a cura di G. Cirillo, F. Barra, M.A. Noto, vol. II, Roma, a. 2011.
- c) A. Puca, *Alle origini di Minerva trionfante. L'impossibile modernizzazione. L'industria di base meridionale tra liberismo e protezionismo: il caso di Pietrarsa (1840-1882)*, prefazione di R. Verde, vol. III, Roma, a. 2011.
- d) G. Cirillo, *Alle origini di Minerva trionfante. Protoindustrie mediterranee: città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell'Età moderna*, vol. IV, Roma, a. 2012.
- e) G. Cirillo, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, vol. V, Roma, a. 2012.
- f) *Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l'utopia di S. Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici*, a cura di G.M. Piccinelli, I. Ascione, G. Cirillo, vol. VI, Roma, a. 2012.
- g) M.A. Noto, *Dal Principe al Re. Lo «Stato» di Caserta da feudo a Villa Reale (secc. XVI-XVIII)*, vol. VII, Roma, a. 2012.
- h) G. Cirillo, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'Età moderna*, vol. VIII, Roma, a. 2012.
- i) *L'Unità d'Italia vista da San Leucio. I Siti Reali borbonici, Caserta e Terra di Lavoro nel processo di unificazione nazionale (atti del convegno e mostra cartografica e documentaria)*, vol. IX, Roma, a. 2013.
- l) G. Rescigno, *Lo Stato dell'«Arte». Le corporazioni nel Regno di Napoli (dal XV al XVIII secolo)*, vol. X, Roma, a. 2015.